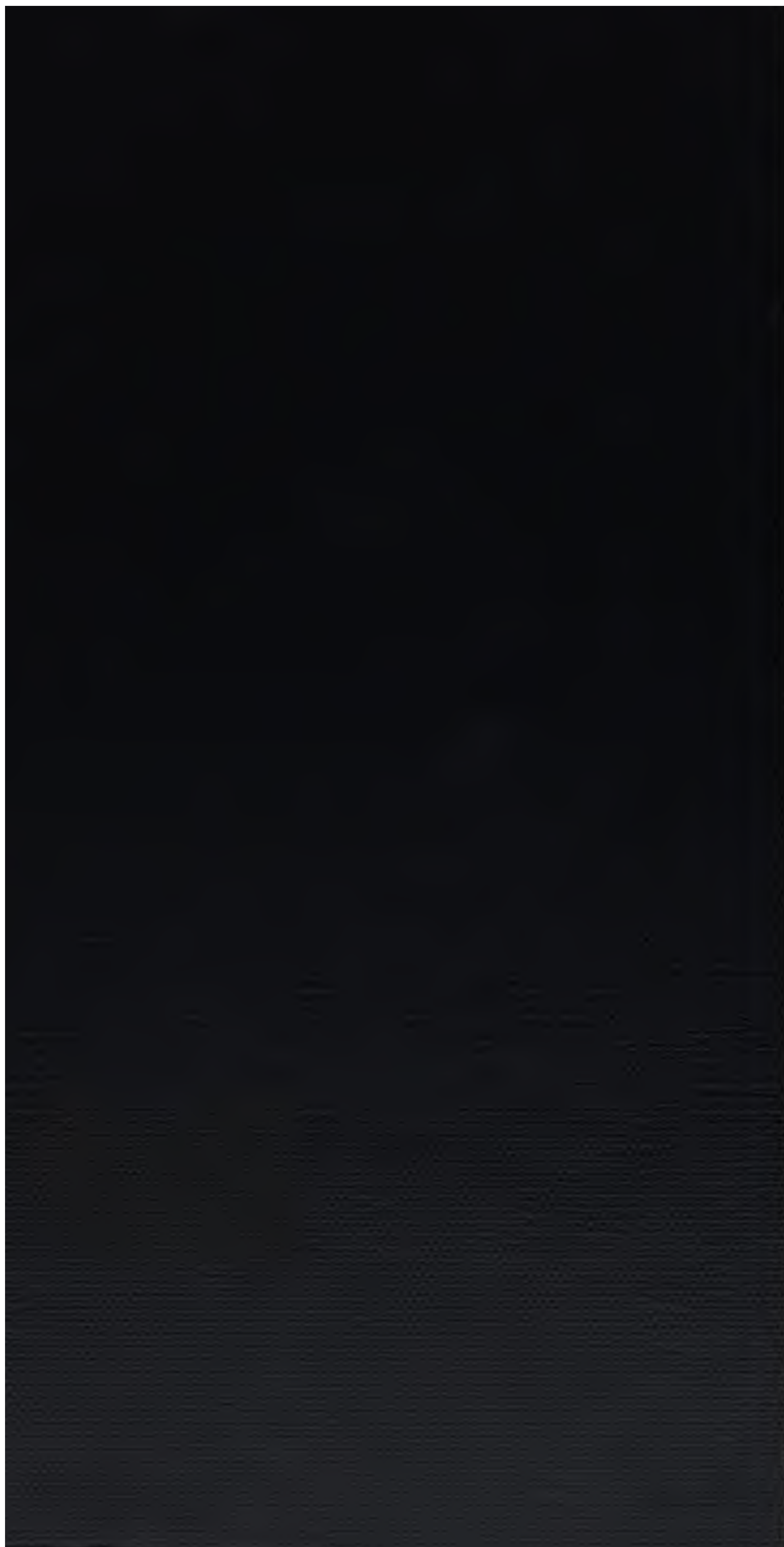



VE RI
TAS

LA REPUBLICA DI VENEZIA

E

LA CORTE DI ROMA

NEI RAPPORTI DELLA RELIGIONE

DI

BARTOLOMEO CECCHETTI

Vol. II — Documenti.



VENEZIA

PREM. STABIL. TIPOGR. DI P. NARATOVICH.

1874.

1878, June 29.
Minot fund.



A CHI STUDIA.

Nella immensa congerie di scritture che costituiscono gli Archivi veneti antichi, sono moltissimi, — a non dir senza numero — i documenti dei rapporti del Governo cogli Ecclesiastici, e colla Corte di Roma.

Preziosa collezione è quella dei dispacci degli ambasciatori veneti a quella Corte, in serie continua dalla metà del sec. XVI alla fine del XVIII, la quale non novera meno di pagine 283,000, ch'ebbi la pazienza di contare, onde rispondere alla curiosità di uno studioso francese. Cifra che, anco materialmente, può avere qualche significato, per chi volesse farci appunto di non aver svolto quelle filze, e le deliberazioni del Senato, prese *cacciati* o nò i *papalisti*, o in altri *affari ecclesiastici*, terza quest'ultima di quelle serie.

Fra le poche carte che qui offriamo ad appoggio delle cose asserite nel testo, ci sembrano meritevoli di speciale considerazione le seguenti.

Dopo la diligente statistica dei processi del *Santo Uffizio* (Doc. I), le lettere degli ambasciatori veneti all'ultima sessione del *Concilio di Trento* (Doc. VI), le quali se non contengono notizie peregrine, dimostrano la non grande importanza data dalla Republica a quelle « conferenze » — meritano

attenta lettura le scritture sull' *introduzione degli ordini regolari* e *sulla riforma* di essi (doc. X) e le altre che rispondono ai quesiti posti dal Governo ai suoi magistrati, quando si trattò la *soppressione delle Mani Morte* (doc. XII).

Nè minor pregio hanno i documenti intorno la malaugurata vertenza pel *ritiro del famoso decreto 1754, di riforma della disciplina ecclesiastica* (doc. XIII); le giustissime osservazioni sulla *Stampa* e *sul commercio librario* (doc. XIV); le gesuitiche memorie del Caraffa sulla *Nunziatura di Venezia* (doc. XVI); e il parere del Sarpi sull' *interdetto* 1606 (docum. XVII) le quali se abbondano della consueta adulazione al Governo, brillano anche di vere ed acutissime osservazioni intorno l' infallibilità del pontefice e la sua giurisdizione spirituale e temporale.

La *relazione* 1702, dell' Erizzo, ambasciatore di Roma ritornato, presenta l' interésse, ormai da tutti riconosciuto ed apprezzato, di quelle veraci, sapienti e franche esposizioni dei diplomati veneziani; e l' elenco dei *pareri dei consultori in iure*, può offrir incitamento e guida a nuovi studii nella materia politico-religiosa.

Dobbiamo confessare ai bibliofili, un grave nostro peccato. Sebbene i documenti qui raccolti, per la massima parte non siano stati stampati, trattando di gelose materie di Governo, ed essendo perciò custoditi con molta cura negli Archivii; tuttavia è probabile, che qualcuno di essi abbia già veduto la luce in altre *Raccolte*. Noi non lo abbiamo neppur ricercato. Di questa colpa però, diremo i motivi. Ad uno scrittore, o compilatore qualunque, che manda fuori una collezione di documenti allo scopo di illustrare un certo tema, ci par consentito il ristamparne alcuni che si trovino sparsi in altri libri o *raccolte*, quasi tutte di edizione esaurita, e che non sempre si possono studiare nelle Biblioteche, se pure vi esistano.

E forse chi studia, se è in grado di procurarsi quelle

opere, vorrebbe farlo? o non gli torna più agevole lo aver raccolti quei documenti in un libro?

A questo proposito ci torna a mente un detto di quell'illustre e benevolo uomo, che fu il conte Luigi Cibrario, il quale portava opinione che questo rimandare il lettore di un libro ad altri libri, fosse quasi atto di poca cortesia.

Certamente non s' ha a ripubblicare tutto le cento volte; ma noi non ci faremmo alcun scrupolo di ristampare per es. un opuscolo raro e che ne fosse degno, soltanto perchè in una cotale Biblioteca del Regno potesse un lettore qualunque averlo a prestito in quel certo non lungo orario, e studiarlo. Si provi poi egli a chiederlo al commercio librario, e pur trovatolo, diverrà proprietà sua, e forse pochi altri ne potranno fruire.

Opera utilissima farebbero i prefetti delle Biblioteche, compilando elenchi bene ordinati dei documenti, che si trovano sparsi in molti libri, nei quali forse nessuno penserebbe mai di cercarli; e ciò almeno per la storia della propria regione; come opera utilissima, ha fatto il patrizio veneto Girolamo Soranzo, raccogliendo a supplemento e continuazione del *Saggio di Bibliografia* del Cicogna, meglio che 7000 titoli di stampati, che risguardano Venezia.

Desideriamo che la presente « Raccolta » anche colle sue molte imperfezioni, ecciti altri a studiare nei mirabili dispacci dei diplomati veneziani e nelle altre copiose fonti, la politica della Corte di Roma durante circa tre secoli, e assieme a tutto il male che ha recato o tentato verso l'Italia, tutto il bene che poteva fare e non ha fatto.

E speriamo che dallo studio di queste carte risulti splendida la ferma e costante volontà della Repubblica Veneta, di *rispettare la Religione, sostenendo fortemente i propri diritti temporali, e la propria podestà.* Intendimento che dopo una serie di tristi accordi, o di debolezze dei Governi dispotici succeduti alla Republica aristocratica, potè finalmente esser altamente ripetuto dal primo Re valoroso e leale della Italia

Una ed indipendente, dinanzi i suoi rappresentanti, nelle parole:

« Risoluti di rispettare il sentimento e la libertà religiosa, noi non permetteremo, che sotto il manto di questi sacri diritti, si attenti alle leggi ed alle instituzioni nazionali ». [1]

Venezia, ottobre 1874.

B. Cecchetti.

[1] Discorso di S. M. il Re d'Italia, nell'apertura della III sessione del Parlamento Nazionale 15 novembre 1873.

INDICE

I. Documenti.

I.

DOCUMENTI.

DOCUMENTO I.

(a pag. 15 del vol. I.)

Statistica dei processi spediti dal **Santo Uffizio** *in Venezia.*

1541—1794.

Compilata dai signori Luigi *Pasini* Segretario, e Giuseppe *Giomo* sottosegretario nel R. Archivio Generale di Venezia.

Lettere	Numero dei processati	Numero dei processi	Numero delle pezze
A.	179	145	1857
B.	395	311	4593
C.	412	315	4863
D.	91	76	928
E.	34	30	324
F.	218	182	3248
G.	330	309	3459
H.	6	5	33
I.	26	20	114
K.	3	2	2
L.	168	141	2389
M.	396	308	4492
N.	77	61	997
O.	63	54	520
P.	296	233	3896
Q.	14	7	262
R.	198	158	3126
S.	283	225	3154
T.	131	103	992
U.	13	10	176
V.	163	139	3857
Z.	98	76	1045
	3594	2910	44327
	In buste 150.		

N. B. — A queste 150 filze di processi ne precedono tre di indici, e registri dei medesimi, segnate A, B, C; ne seguono 5 coi seguenti titoli:

filza N. 151. — Miscellanea processi 1562-1782: Note dei predicatori 1577-1797. Libri proibiti 1574-1712. Licenze di messe 1590. Ammonizioni agli osti e *scaletteri* 1570-1622.

» 152. Sommarii di leggi e decreti. Lettere ai rettori 1539-1788. Lettere dei rettori 1766. Lettere degli inquisitori in terraferma agli inquisitori di Venezia 1641-1649.

» 153. Elenco degli inquisitori domenicani 1560-1755. Atti varii 1312-1786.

» 154. Decreti del Maggior Consiglio, del Senato e del Consiglio dei Dieci. Scritture dei consultori 1289-1788.

» 155. Nomina dei vicarii in terraferma.

TITOLI DELLE ERESIE

DIVISI PER SECOLO

e processi di maggiore importanza.

Titolo dell' Eresia	Casi nel secolo XVI	Casi nel secolo XVII	Casi nel secolo XVIII	Processi di maggior importanza
Luteranismo, protezione ed adesione ai Luterani	803	125	4	**Vergerio** (Pier Paolo) A. Vescovo di Capo d'Istria - *Luteranismo* 1544 al 1563 (*fuggito in Germania*) buste 4 (2, 3, 4, 5). **Baratta** (fra' Daniele da Brescia) Luteranismo 1550 (b. 9). **Gherlandi** (Giulio) da Spresiano) Luteranismo; *fu annegato* 1559-1563 (b. 18). **Trissino** (Giulio) da Vicenza, Luter. e libri proibiti; *fu abbruciato in effigie* 1572 (b. 32). **Cagliari** Paolo detto *Veronese;* per dipinti 1563 (b. 33). (1) **Casanova** Commodo da Vicenza (Luteranismo, *annegato* 1574 (b. 38). **Robino** Achille da Vicenza. Luteranismo, *annegato* 1583 (b. 50). **Baruffo** Paolo da Bergamo. Luteranismo 1634 (b. 91). **Crammer** Tommaso arcivescovo di Cantorbery. Luteranismo, *ne esiste il solo atto di abiura* 1553 (b. 10).
Calvinismo	5	46	—	**Bolzaro** Sebastiano, Vicenza. Calvinismo, *condannato a carcere perpetuo* 1583 (b. 51).
Anabattisti	35	4	3	**Rizzetto** Antonio, Vicenza. Anabattista, *condannato all'annegamento* 1563 (b. 19). **Samboni** Giovanni da Ramedel in Bresciana. Anabattista, *annegato* 1567 (b. 22).
Novaziani	1	—	—	
Ateisti	3	3	7	
Ugonotti	8	1	—	

(1) Questo processo venne stampato nella *Gazzetta di Venezia* N.° 299 del giorno 5 Novembre 1867, col titolo *Paolo Veronese innanzi al Santo Offizio di Venezia*, per cura del cav. A. Baschet.

Titolo dell'Eresia	Casi nel secolo XVI	Casi nel secolo XVII	Casi nel secolo XVIII	Processi di maggior importanza
Confessione Augustana.	—	3	—	
Materialismo	—	13	3	
Scisma greco	5	15	—	
Scisma armeno . . .	1	2	—	
Giudaismo	43	34	1	
Maomettanismo . . .	17	68	2	
Giansenismo	—	—	1	
Apostasia	18	18	2	**Corte** Lodovico da Crema. Apostata, già frate da messa, poi si ammogliò, 1570 (b. 28). **Pertz** Don Gio. Facondo da Parigi. Apostasia, abuso dei sacramenti, invocazione dei demoni, *fu condannato allo strangolamento* 1705 (b. 131).
Proposizioni, discorsi e bestemmie ereticali .	65	146	169	**Bruno** Giordano da Nola (Napoli). Proposizioni ereticali e libri proibiti 1592 (b. 69) (1). **De Dominis** Marc'Antonio arcivescovo di Spalato, per scritti eretici, fuggì in Inghilterra 1616 (b. 71). **Capogrosso** Agostino da Spalato, seguace del *De Dominis* 1619 (b. 73); morto prima che fosse pronunciata la sentenza. **Checcozzi** Don Gio. da Vicenza, proposizioni e scritti eretic. 1730 (b. 141).
Libri e stampe proibite.	148	59	3	
Abuso di sacramenti per sortilegi; negromanzia, magia, stregheria, ed invocazione di demoni	199	695	289	**Franco** Veronica da Venezia. Incantesimi 1580 (b 46). **Brigolati** fra' Giuseppe (da Udine). Sortilegi, esorcismi a pretesi maleciati, con ritratto di esso, 1646 (b. 102).

(1) Venne stampato dall'ex Ministro della P. I. Comm. Domenico Berti.

Titolo dell'Eresia	Casi nel secolo XVI	Casi nel secolo XVII	Casi nel secolo XVIII	Processi di maggior importanza
				Malipiero nob. Laura (Venezia). Stregherie con vari trattati mss. di negromanzia 1649, (b. 104). **Moro** Giacomo (Brescia). Abuso dei sacramenti, *fu strangolato* nel 1705 (b. 131). **Fontana** Antonio detto *Rambaldo*. (Isola della Scala). Furto della pisside con particole consacrate per sortilegi, *decapitato, abbruciato* e *gettate le ceneri in mare*, 1723 (b. 139).
Abuso della confessione per seduzione . . .	5	78	38	**Altomonte** pre' Agostino da Bissignano. Abuso della confessione per cose turpi 1592 (b. 69). **Battaglia** don Pietro da Badia. Seduzione in confessione, subì la *tortura* 1616 (b. 71). **Formenti** don Giovanni (Venezia). Seduzione in confessione, *torturato per un'ora continua* 1693 (b. 127).
Celebrazione di messa ed ascolto di confessione, *non ordinato* o senza permesso	9	16	10	**Torresini** Gio. da Zara, celebrazione di messa, non promosso sacerdote, *condannato alla galera in vita* 1741 (b. 142).
Propalazione della confessione	1	1	1	
Abuso di potere sacerdotale	17	8	8	
Testimonianze, documenti ed accuse false prodotte all'Inquisizione.	22	7	—	
Disobbedienza dei monaci ai superiori	8	1	—	
Disprezzo della religione.	45	22	3	**Podacattaro** (Prospero) da Ceneda per aver scherzato con le immagini dei santi in tempo di carnevale portandole intorno mascherato 1559 (b. 17).

Titolo dell' Eresia	Casi nel secolo XVI	Casi nel secolo XVII	Casi nel secolo XVIII	Processi di maggior importanza
Sacrilegi	13	5	—	
Simonia	2	—	—	
Finta santità	—	9	1	**Ferrazzi** Cecilia - Bassano. Sentenza ed appellazione a Roma, 1675 (b. 112). **Morali** Don Pietro da Bergamo 1673 (b. 110).
Procurata fuga a carcerati	1	6	—	
Cibi proibiti	27	22	7	
Mala-vita	23	41	12	**Calcagno** Don Francesco. Sodomia, *condannato alla pena capitale con abbruciamento* 1550 (b. 8).
Poligamia	5	17	—	
Concubinato e defiorazione	20	14	2	
Monachini	4	1	—	**Angaran** Bartolomeo da Bassano 1631 (b. 88).

DOCUMENTO II.

(a pag. 19).

Appunti del consultore fra' Celso dei servi sul capitolare del **Santo Uffizio** *di Venezia di fra' Paolo Sarpi.*

Primo capo del capitolario del p. maestro Paolo — Che tre senatori, inquisitori contro l'eresia, son deputati ad assistere in Venezia a tutto ciò che nell'Officio dell'Inquisitione vien trattato, e nelle altre città soggette son deputati i rettori a intervenire in persona alla formazione de' processi ed a tutto quello che operano li vescovi, vicarii ed inquisitori in materia d'eresia; e ciò essendo per antica consuetudine introdotto e praticato, fu poi finalmente concordato col pontefice Giulio III, e scritto a Roma ed a tutti i rettori per deliberatione del Cons. di X e Giunta 26 sett. 1551.

Capo IV. Il carico degli assistenti non è d'intromettersi giudicialmente in alcuna speditione ed atione, che sia fatta in quel Tribunale, nè *quanto alla cognitione*, nè *quanto alla sentenza*, ma solo di star presenti ed attender diligentemente a tutto ciò che da giudici ecclesiastici sarà fatto. E se la deliberatione sarà fatta ad honor di Dio, dovranno farla eseguir prontamente o dar favore, braccio etc. all'esecutione; se in questa usurpassero l'autorità temporale, o con essa cagionassero scandalo, tumulto, o turbazione della pubblica tranquillità, che si vedesse oppresso il suddito ecc. procurino gli assistenti di moderare in qualche modo l'istessa determinatione, ovvero impedirne l'esecutione, sintantochè ne sia avvisato il principe etc. Se poi conoscessero i giudici ecclesiastici negligenti nell'officio, debbino prudentemente eccitarli all'esecutione, e ciò non bastando, darne pure avviso al Principe.

Capo XIX. Che non si permetta all'officio dell'inquisitione il procedere in casi che non contengono eresia manifesta, così ordinando i canoni e le deliberationi del Senato ivi accennate e comunicate alla Santità del pontefice.

Introdutione alla dichiaratione del suddetto capitolario, car. 1 verso il fine. Ogni giudicio criminale ha tre parti: la cognitione della ragione del delitto, la cognitione del fatto, e la sentenza. Nel giudicio dell'eresia la cognitione della ragione è: se la tal opinione sia eretica o no; la cognitione del fatto; se tal persona accusata o denuntiata ha difeso e tenuto o dato inditio di tener quell'opinione; la sentenza sta nell'assolvere dall'imputatione l'innocente, o condannare il ritrovato colpevole. — La prima cognitione, cioè qual opinione sia eretica, è puramente ecclesiastica, la cognitione del fatto dicesi appartenente al secolare.

Fol. 6. Che per la dissensione tra Innocenzo papa IV e Federico II imperatore essendosi infettata l'Italia di varie opinioni perverse, ed essendosi molti ritirati a Venetia per vivere in sicurezza, questo Governo deliberò del 1249 per tenere purgata la città, che si eleggessero soggetti habili per inquerire contro gli eretici; per esser questi condannati al

fuoco, giudicati che fossero tali, da quei medesimi soggetti che furono eletti a quest' effetto. E gli eletti furono vescovi, e nella morte dei vescovi, anche vicarii episcopali.

Fol. 8 principio. — Concordato colla Sede Apostolica contratto del 1551, essendo pontefice Giulio III, il quale contentossi di avere i senatori e rappresentanti veneti nell' Officio dell' inquisitione, come assistenti, con questo però, che non dovessero ingerirsi nella cognitione e sentenza; onde in conformità di questo concordato fu scritto sotto li 26 settembre da questo publico a tutti i rettori, ed a Roma; come pur anco dal nunzio di Venezia fu scritto sotto il 20 ottobre ai vicarii ed inquisitori dello Stato, avvertendoli che negli atti, decreti e sentenze da farsi in questa materia, colla presenza dei rettori, si scriva sempre dal notaro, a ciò deputato, questa clausola — *cum assistentia et praesentia clarissimorum Dominorum.*

Fol. 12 verso il fine — Che aspetta al magistrato secolare operare che siano puniti i delitti, che immediatamente sono contro la maestà divina, come le bestemmie, le eresie ecc. e ciò per detto di S. Agostino, confermato dalla ragione, perchè l' eresia, non solo offende la maestà divina, ma ancora porta notabile turbazione alla quiete pubblica, la cura della quale, in qualunque città, spetta al magistrato secolare.

Fol. 13. Che sebbene la sola conoscenza di ragione, cioè quali siano le opinioni eretiche, sia puramente ecclesiastica, e la conoscenza del fatto, cioè qual persona sia colpevole, come ancora la sentenza, siano temporali, onde come tali furono già esercitate nel Romano Impero dal secolare; ad ogni modo anco queste due parti del giudicio inquisitorio furono lasciate agli ecclesiastici per concessione dei principi. E la Ser. Rep. che le esercitò dal 1249 sino al 1289, quell' anno le concesse all'Officio dell' inquisitione, maneggiato dagli ecclesiastici, ma coll' assistenza del secolare, massime perchè il principe per buon governo sappia il tutto, per la somma importanza del mantener la religione (come al fol. 17) ed eziandio per impedire e levare diversi abusi introdotti.

Nota, che oltre al concordato di questa Ser. Rep. con Giulio III l' anno 1551, in materia dell' assistenza de'senatori o pubblici rappresentanti, v' è un altro concordato più antico fatto con Nicolò IV, l' anno 1289. Per i quali concordati apparisce non potersi introdurre in questa istessa materia alcuna novità da veruna delle parti, senza il consenso e beneplacito dell' altra, come bene argomenta il suddetto p. maestro Paolo nel citato fol. 8, e meglio lo conferma nel fol. 33.

Nota inoltre ciò che si dice nel capitolario di sopra, cap. 18, che gli assistenti non concedino retentioni contro qualsivoglia persona, se non sarà prima fabbricato il processo informativo, colla loro assistenza, dal quale appaja che l' imputazione sia espressamente di eresia.

(*Cons. in iure*, f. 83, p. 383).

DOCUMENTO III.

(a pag. 19).

Elenco degli **Inquisitori Domenicani** *del Santo Uffizio di Venezia.*

1560-1755

L'Inquisizione di questa Serenissima Dominante dall'anno 1289 sino all'anno 1560 fu conferita alli P.P. Minori Conventuali, e l'ultimo Inquisitore di detta religione fu il Padre Felice Peretti da Montalto, che riuscì Sommo Pontefice, col nome di Sisto V.

Inquisitori Domenicani.

1560	P. Maestro		Tommaso da Vicenza con breve di Pio IV, 13 luglio 1560.
1564	»	»	Adriano Valentino da Vicenza.
1566	»	»	Valerio Faenzi da Verona, con breve di Pio V, 4 ap. 1566.
1569	»	»	Aurelio Schellino da Brescia, id. 12 luglio 1569.
1574	»	»	Marco Medici da Verona, id. di Gregorio XIII, 7 aprile 1574.
1578	»	»	Giovamb. da Milano, id. 18 nov. 1578.
1581	»	»	Angiolo Mirabino da Faenza, id. 20 giugno 1581.
1587	»	»	Stefano da Cento, con breve di Sisto V, 23 dicembre 1587.
1591	»	»	Gabriele da Saluzzo fu deputato dalla Sacra Congreg. del Santo Officio di Roma, e venne accompagnato con lettera del sig. cardinale S. Severina, in data 17 agosto 1591.
1595	»	»	Gio. Vic. Arrigoni da Brescia, con breve di Clemente VIII, 27 genn. 1595.
1600	»	»	Gio. Domen. Vinuccio da Ravenna, id. 19 febb. 1600.
1622	»	»	Gio. Lodovico Sechiario da Ravenna, con breve di Gregorio XV, 10 sett. 1622.
1623	»	»	Paolo Canevari da Gabiano, id. 21 genn. 1623.
1624	»	»	Silvestro Ugoletto da Castiglione, con breve di Urbano VIII, 15 dicembre 1624.
1625	»	»	Girolamo Zappetti da Guinzano, id. 18 luglio 1625.
1632	»	»	Clemente da Iseo, id. 14 agosto 1632.
1639	»	»	Anselmo Olivo da Brescia, id. 8 agosto 1639.
1647	»	»	Gio. Batta Raimondo da Gavardo Bresciano, con breve di Innocenzo X, 12 aprile 1647.
1651	»	»	Ambrogio Fracassino da Brescia, id. 30 giugno 1651.
1663	»	»	Agapito Ugoni da Brescia, con breve di Alessandro VII, 5 genn. 1663.

1670 P. Maestro Bassano Gallicioli da Brescia, con breve di Clemente X, 6 giugno 1670.
1675. » » Vicenzo Salici da Brescia, id. 30 genn. 1675.
1677 » » Gio Tom. Roveta da Brescia, con breve d'Innocenzo XI, 17 luglio 1677.
1693 » » Antonio Leoni da Padova, id. d'Innocenzo XII, 27 maggio 1693.
1698 » » Raimondo Asperti da Bergamo, id. 2 luglio 1698.
1704 » » Vic. M. Mazzoleni da Bergamo, con breve di Clemente XI, 15 marzo 1704.
1710 » » Tom. M. Genari da Chiozza, id. 27 sett. 1710.
1737 » » Paolo Tom. Manuelli di Verona, con breve di Clemente XII, 18 genn. 1737.
1755 » » Gio. Paolo Zapparella da Verona, con breve di Benedetto XIV, 12 sett. 1753.

Memorie che si truovano delli sopranominati PP. Inquisitori.

Il P. Inquisitore Adriano Valentino da Vicenza fu eletto vescovo di Capodistria.
» » Marco Medici da Verona fu eletto vescovo di Chiozza.
» » Giov. Battista da Milano era inquisitore di Milano e suo Dominio, fu instituito inquisitore di Venezia.
» » Stefano da Cento servì per quattro anni, e poi rinunciò la carica.
» » Vincenzo Arrigoni da Brescia fu eletto vescovo di Sebenico.
» » Ambrosio Fracassini di Brescia fu eletto vescovo di Pola.
» » Gio. Lodovico Secherio da Ravenna morì prima di sedere nel Tribunale.
» » Paolo Canevari da Gabiano morì nell'esercizio della carica dopo undici mesi di sua elezione.
» » Silvestro Ugoletto da Castiglione assunse la carica li 24 aprile 1624, e partì li 21 ottobre 1625.

Delli altri sopranominati non si ha altra memoria; cominciando poi dall'anno 1677 si hanno le distinte memorie e sono le seguenti:

Il p. inquisitore Giov. Tomaso Roveta da Brescia fu eletto vescovo di Lesina.
» » Antonio Leoni da Padova cercò d'essere trasferito altrove per cagione dell'aria che offendeva la sua salute, come da sua lettera, e morì inquisitore di Bologna.
» » Raimondo Asperti da Bergamo fu eletto vescovo di Lesina.
» » Vincenzo Maria Mazzoleni da Bergamo cercò il cambio

coll' inquisitore di Parma, che era il p. Tomaso M. Genari da Chiozza, e questo morì inquisitore di Venezia nella città di Chiozza.

Il P. Inquisitore Paolo Tommaso Manuelli morì inquisitore di Venezia.

(*Santo Ufficio* b. 153).

DOCUMENTO IV.

(a pag. 54).

Processi per reati risguardanti la religione cristiana cattolica, custoditi nell'archivio degli **Esecutori contro la bestemmia** [1].

Acerbon Giovanni — bestemmie	1737
Adamo (d') Girolamo id.	1718
Agazzi Antonio — violenze e bestemmie	1744
Agazzi Gaetano — bestemmie	1735
Aligieri Giovanni id.	1785
id. id.	1786
Alprum Marco — intrighi di neofito, poscia apostata	1756-64
Ancillo Francesco — scandalo e bestemmie	1790
Angeli (d') Girolamo ed Adolfo — bestemmie	1786
Arietti Arom (ebreo) — commercio con una cristiana	1752
Asin Sebastiano — scandali e bestemmie	1788
Baldinelli Angelo — bestemmie	1782
Baldini Pietro id.	1765
Barbarigo Gio. Battista — matrimonio clandestino	1790
Bella Antonio — bestemmie	1710
Benazzi Vincenzo — bestemmie e mala vita	1772
Bertelli Giovanni — bestemmie	1722
Bertoli Antonio — bestemmie e mala vita	1756
Bettini Lorenzo (prete) — doppia messa	1756
Biasi Bartolomeo — bestemmie e mala vita	1782
Bisati Lorenzo e Felice — bestemmie	1697
Bisi Maria — bestemmie e mala vita	1716
Bonaciuol Pietro e sua moglie — bestemmie e mala vita	1723
Bonaldi Olivo — bestemmie	1703
Botta Giovanni id.	1769

(1) Essendo ormai libero a chiunque l'esame e lo studio di questi processi, il cui elenco completo fu compilato dal sig. prof. cav. Cesare Foucard, ora Direttore del R. Archivio di Stato in Modena, non mi pare di far questione di delicatezza il tacere o pubblicare i cognomi dei processati, tanto più che le idee criminali moderne differiscono d'alquanto, nel senso della mitezza, dalle opinioni delle magistrature giudiziarie antiche.

Botto Domenico — bestemmie 1760
Bragadin Natale id. 1775
Bucco Valentino — bestemmie e mal costume 1698
Canal Giovanni ed altri bestemmie 1715
Canella Girolamo bestemmie e mala vita 1749
Cappella Giacomo (prete) — celebrazione di più messe in un giorno 1730
Cente Dorigo — matrimonio clandestino 1779
Ceschi Angelo ed altri — bestemmie e mal costume 1781
Cerer Battista ed altri — bestemmie 1709
Cerigo Antonio ed altri id. 1749
Ceroni Antonio — irriverenza in chiesa 1733
Contarini Agostino — bestemmie e mala vita 1760
Conti Carlo id. 1700
Corona Giuseppe id. e mal costume 1783
Corotti Benedetto ed altri — sacerdozio simulato 1745
Corradini Giovanni — bestemmie 1795
Costantin Giovanni id. e violenze 1749
» Giuseppe ed altro — id. 1790
Cottei Antonio id. 1795
Cubbi Bianca id. 1710
Curiziola Giuseppe id. 1776
Dabalà Francesco id. 1711
Dazi Giacomo ed altri id. e mal costume 1692
Donazon Lorenzo id. 1772
Duriga Maria id. e stregherie 1710
Fabris Giacomo id. e giuoco 1713
Famo Antonio id. e mal costume 1697
Fasolin Giuseppe ed altro id. e giuochi 1786
Fattori Gio. Batta id. e giuoco 1747
Fedeli Andrea id. 1710
Feretti Antonio id. 1790
Fongher Giacomo ed altri — bestemmie 1753
Forti Francesco id. e mal costume 1769
Fustignoni Antonio ed altro id. 1737
Furlanetto Santo id. 1707
Gabrieli Giuseppa ed altra — irriverenza in chiesa 1718
Gagietta Antonia — bestemmie 1720
Galizioli Francesco — bestemmie e mal costume 1766
Galvan Santo — violenze e bestemmie 1761
Gamba Giovanni id. id. 1754
Garzoni Margherita — bestemmie 1697
Gasperini Santo id. 1703
Gavardina Antonio — bestemmie e mala vita 1783
Gentili Anselmo ed altri — inosservanza di precetti religiosi . 1741
Gera Lorenzo irriverenza in chiesa 1724
Gini Costantino bigamia 1780
Giupponi Gio. Maria — bestemmie 1745

Giusti Alvise ed altri — ceroni 1765
Granata Allegra, ed altra ebrea — commercio con cristiani . . 1703
Gramegna Michiele (prete) — doppia messa 1756
Greca Maria e sorella — bestemmie 1733
Gualtieri Carlo e Giuseppe id. 1758
Lanterna Pietro — bestemmie e mala vita 1753
Lischiutta Liberale — bestemmie 1701
Loredan Alvise id. 1783
Luganegher Domenico id. 1703
Maffei Antonio — bestemmie e mal costume 1697
Magrini Marco id. id. 1782
Manoli Angelo — violenze e bestemmie 1760
Manucci Antonio — bestemmie 1708
Manzani Andrea — bestemmie e mal costume 1755
Marchi Giacomo ed altri — bestemmie e giuochi 1790
Marco (de) Pietro — bestemmie 1703
Marocolà Domenico — bestemmie e giuoco 1698
Marsion Nicolò ed altri — bestemmie 1721
Martinoni Giovanni ed altri id. 1719
Medea Lorenzo ed altri — bestemmie e scandalo 1760
Memo Domenico — bestemmie e violenze 1732
Menegolli Ottavio ed altri — bestemmie 1741
Micon Carlo id. 1707
Minio Santina — bestemmie e mal costume 1698
Modesto Maddalena — matrimonio clandestino 1779
Molinari Michiele — bestemmie e mala vita 1792
Miù Francesco — bigamia 1732
Mora (dalla) Giuseppe — bigamia 1697
Padoan Pasquale — bestemmie 1736
Paoletti Bernardo id. 1722
Parol Antonio id. 1745
Pavan Santo — bestemmie 1785
Pelicioli Antonio — bestemmie 1718
Pezolato Gio. Andrea id. 1702
Piazza Antonio id. 1705
Piazza Pietro (prete) — doppia messa 1759
Pichioluto Francesco ed altri — bestemmie 1704
Pignata Nicolò ed altri id. 1698
Pincan Giacomo id. 1698
Porta Gio. Batt. — bestemmie e calunnie 1727
Pradella Cristoforo — bestemmie 1738
Pugiaro Battista id. 1704
Ranzato Santo — matrimonio clandestino 1783
Ramello Giovanni — scandalo in chiesa 1795
Razzer Antonio (protestante) — alloggio a cattolici 1763
Riosa Gio. Batt. — bestemmie e giuochi 1745
Rossi Colossi Chiara — irriverenza alla chiesa 1697
id. id. Nicolò — bestemmie 1698

Sansonia Francesco — bestemmie e mala vita 1760
Santi Lorenzo id. id. 1789
Scagnetti Bernardo (frate) lontananza dal convento 1763
Scarpa Santo — bestemmie 1699
Siega Bartolomeo id. 1779
— Silva Salvatore ed altri (ebrei) — commercio con una cristiana 1783
Solari fratelli — bestemmie e mala vita 1783
Strozzi Angelo — bestemmie 1784
id. Lorenzo ed altro id. 1767
Stuppani Bernardo — bestemmie e scandali 1781
Teolato Giovanni ed altri — bestemmie e violenze 1734
Tirabosco Giacomo — bestemmie 1704
Tomasello Maria ed altre — bigamia 1747
Toneghello Tommaso — bigamia 1777
Toniuti Bernardo — bestemmie e mala vita 1755
Trevisan Giovanna — bestemmie e fattucchierie 1697
Valeria Anna — bestemmie e scandali 1728
Vallatroi Domenico ed altri — bestemmie 1787
Vendramin Lazaro ed altri — bestemmie e giuochi 1785
Vianello Natale — bestemmie e mala vita 1761
Vidal Nicolò — bestemmie 1791
Vitturi Francesco (prete) ed altro — cooperazione a bigamia . 1786
— Zambelli Giovanni e sua moglie, commercio delle loro figlie con ebrei 1745
id. id. id. bestemmie e mal costume . . . 1790
Zanetti Giovanni — bestemmie 1753
Zen Cipriano — bestemmie e giuoco 1698

DOCUMENTO V.

(a pag. 67).

Scrittura dell'ab. Natale Dalle Laste, 26 agosto 1769, alla Deputazione ad pias causas, *intorno il diritto dei Principi sul contratto matrimoniale, e gl'impedimenti al* **matrimonio.**

Illustrissimi ed eccellentissimi deputati estraordinarii
ad pias causas [1].

I tre punti proposti da V. V. E. E. hanno tra loro tal vincolo, che stabilita la dottrina del primo, ne viene la conclusione degli altri due.

Si cerca nel primo *qual sia il dritto de' principi sopra il contratto matrimoniale.*

Il cardinal Pallavicino, noto per molte dottrine di adulazione romana, insegna che il matrimonio dacchè è divenuto sacramento, passò come

[1] La commissione della Deput. ad *P. C.* al p. Dalle Laste, è del 28 luglio 1769. Una eguale ne fu data al rev. Bartolomeo Prevati, arciprete di Campo di Piera. La data della Scrittura indicata a pag. 67 del Vol. I, va rettificata come sopra: 26 agosto 1769.

gli altri sacramenti, e quanto alle leggi d'invalidità, e quanto alle cause matrimoniali, in pieno diritto della Chiesa; e che se i principi talora vi usarono qualche atto di potestà, fu per tolleranza del pontefice. I seguaci di questa scola conoscendo che il matrimonio è insieme contratto di ragione civile, ricorrono alla dottrina del maestro della potestà ecclesiastica, superiore alla civile nelle cose stesse civili: onde la Chiesa ha riservato a se stessa la facoltà di far leggi in questa materia. Ma non potendo mostrare espressa questa riserva in alcun canone antico o novo della Chiesa, nè in bolla alcuna di Papi, avanti o dopo il Concilio di Trento, si assottigliano di argomentarla con erronee interpretazioni di testi e cavillose conclusioni, che non è qui mestieri di esaminar e di confutare.

Più soda e luminosa è la dottrina, e più grave l'autorità di San Tommaso, il quale nella *Somma contro i gentili* insegna distintamente e nettamente: che una cosa che sia ordinata a diversi fini, ha bisogno di diverse potenze direttrici a quel fine, che a quelle è relativo e proporzionato. Tale essere il matrimonio, che è ordinato a più fini; alla conservazion della specie, alla conservazione d'un bene politico, alla conservazione della Chiesa, o sia della congregazione dei fedeli. Quindi da diverse potenze essere ordinata la matrimonial congiunzione. In quanto tende a ben di natura, cioè a conservazion della specie, esser diretto il matrimonio dalla natura inclinata a quel fine: in quanto è ordinato a ben di città, esser soggetto agli ordini delle leggi civili: in quanto è diretto a ben della Chiesa, esser soggetto al governo ecclesiastico.

Questa dottrina di San Tommaso lascia in tutta la sua estensione la civile potestà nella direzione del contratto matrimoniale al suo fine; poichè nè i fini diversi, nè le diverse potenze direttrici pugnano tra loro, ma con perfetta armonia può e deve ognuna dirigere il matrimonio al proprio suo fine.

Infatti se si considera, che il matrimonio prima che fosse sacramento era contratto di ragione civile; e che Cristo nel fondare il suo regno spirituale lasciò intatti i suoi diritti al temporale, come è manifesto per l'evangelio; è da credere fermamente, che Cristo abbia lasciata a' principi la giurisdizione del contratto; e data agli apostoli quella del sacramento. Or quel contratto legittimo in quello stato civile, in cui era, il fece segno di cosa sacra, secondo la definizione, che danno i teologi del sacramento; e poteva esser segno di cosa sacra, e ricever una qualità spirituale per produrre un effetto spirituale, ritenendo le qualità civili di prima per produrne effetti civili; in quella maniera appunto, che l'abluzione dell'acqua nel battesimo fu fatta segno di cosa sacra colla virtù d'un'operazion sopranaturale, ritenendo l'acqua le sue qualità e i suoi effetti naturali.

Nè la Chiesa pensò mai nè operò diversamente. Il concilio di Trento nel canone quarto della sessione ventesima quinta, ha decretato questo punto di dogma: che la Chiesa ha potuto stabilire impedimenti dirimenti del matrimonio; nel che usò la sua legittima autorità sopra il sacramento, e condannò l'error di Lutero; ma non attaccò con alcuna riserva o privativa, il diritto de' principi sopra il contratto.

Anzi i Padri del Concilio riconobbero nel matrimonio il contratto civile, e furono d'accordo che il contratto è materia del sacramento: benchè in proposito del clandestino discordi furono i pareri intorno l'autorità della Chiesa sopra il contratto civile, sostenendo il Salmerone, teologo gesuita, che la Chiesa aveva autorità di annullarlo, e disputando in contrario il Decano di Parigi. Che se il Concilio nel capo primo del decreto di riforma dichiara nullo il contratto del matrimonio clandestino, ciò dogmaticamente dee intendersi quanto a validità di sacramento, giacchè potea la Chiesa stabilire un nuovo impedimento. La nullità poi del contratto, quanto agli effetti civili, si dee riconoscere dall'espresso, o dal tacito consenso de' principi.

Del resto è troppo assurda la sentenza del Salmerone e del Pallavicino, che il contratto matrimoniale sia tutto di ecclesiastica giurisdizione, perchè è materia d'un sacramento, ed è lo stesso che dire, che il diritto dell'acqua è tutto della Chiesa, perchè l'acqua è materia del battesimo. Dunque sia ferma la dottrina di San Tommaso dei tre fini e delle tre potenze dirottrici del matrimonio, alla qual dottrina corrisponde l'istituzione di Cristo e il canone del Tridentino.

Posta nel miglior lume, che ho saputo, la dottrina fondamentale intorno ai tre punti proposti, ne risultano quanto al primo due verità: la prima, che la Chiesa ha la sua libera legislazione di dogma, e di disciplina sopra il sacramento del matrimonio; la seconda, che i principi hanno altresì la sua libera legislazione sopra il contratto matrimoniale. Questo, come ogni altro contratto che dal gius di natura e delle genti, entrò nella soggezione civile, può e deve ricever dalle leggi quella forma, che richiede l'indole e il fine d'ogni Governo. E siccome la civile potestà ha potuto invalidare le obbligazioni delle donne, de prodighi, de pupilli, così può prescrivere al contratto di matrimonio tali condizioni, senza le quali sia invalido, e non goda degli effetti civili; nè con ciò si farà ingiuria al sacramento, come alcuno vorrebbe far credere; perchè chi usa il suo gius, e lo usa a buon fine, non fa ingiuria.

Dalle verità stabilite ne discendono altre conclusioni.

I. Che un divieto medesimo può venire da due diverse potestà, ecclesiastica e secolare, per due diverse ragioni di contratto, e di sacramento, e per due fini diversi, di Chiesa e di città; nel qual caso sarà legata da due vincoli l'azione del cittadino cristiano.

II. Che se un Principe secolare stabilirà colle sue leggi un impedimento già stabilito dalla Chiesa, sarà un atto assoluto della sua potestà, anche quando allegasse i canoni, come si osserva in più leggi; secondo il detto dell'imperador Giustiniano, *omnia nostra facimus quibus nostram auctoritatem impertimur*; onde non potrà argomentarsi, come han fatto alcuni, dipendenza della civile potestà dall'ecclesiastica in un contratto civile.

III. Che neppur le ritrattazioni e correzioni di alcune leggi matrimoniali fatte da principi cristiani, sono argomento di dipendenza nelle ordinanze civili; ma piuttosto di religione, e insieme di persuasione che un provedimento uniforme sia utile del pari al proprio fine della Chiesa e al proprio fine della città.

IV. Che se i principi secolari molto tempo avanti il Concilio di Trento hanno intermesso di far nuove leggi in materia matrimoniale, non è argo-

mento di potestà diminuita, o abbandonata, sopra il civile contratto di matrimonio; ma è un indizio piuttosto di mancanza di esigenze, o ancora di tacito assenso a quelle ragionevoli consuetudini, che dalle ordinazioni sopra il sacramento s'insinuavano facilmente ancora nel contratto.

Del resto i principi cattolici andarono esercitando di tempo in tempo l'assoluta lor potestà sopra il contratto matrimoniale, come apparirà *dall'origine degli impedimenti dirimenti*, sopra la quale mi comandano V. V. E. E. d'informare in secondo luogo.

Il nome di dirimenti, e la chiara distinzione tra questi e gli impedimenti, s'incontra solamente nel duodecimo secolo al tempo di Alessandro III. Ma gl'impedimenti stessi erano stabiliti molti secoli prima o da leggi civili, o da canoni, o come vogliono gravi canonisti, anche da consuetudini; e dove la legge, o il canone lasciava in ambiguo la natura e l'effetto d'un impedimento, n'era interprete la pratica delle chiese; la qual pratica per altro non fu in tutte sempre uniforme. La maggior parte dei dirimenti trae l'origine dalle leggi civili, tanto quelli che sono affatto di civile istituzione, quanto quelli che discendono dal gius di natura. La verecondia naturale, che si fa sentire singolarmente tra ascendenti e discendenti, non avendo nel vario costume delle nazioni determinati confini nei matrimonj de traversali, fu limitata da Mosè nel Levitico, e dai legislatori degli altri popoli a certi gradi e linee, non solo tra consanguinei, ma ancora tra affini. Per non partire da' Romani, nel qual impero è nata la Chiesa, abbiamo leggi di Costantino e Costante, di Costanzo, Costante e Giuliano, di Teodosio, di Arcadio e Onorio, di Onorio e Teodosio, e più di tutti di Giustiniano, nelle quale si allega il gius antico, si esprime nullità di matrimonio, si aggiungono talora pene capitali; si osserva in oltre nei matrimonj de' cugini varietà di disciplina. Nè vi fu differenza tra parentela per legittimo matrimonio e per illecita congiunzione, come abbiamo da leggi del Digesto, e del Codice. Anche le leggi di Teodorico e Luitprando Re d'Italia, e di Recaredo Re dei Goti di Spagna segnano i gradi vietati.

Niente meno nacque, prima dal gius di natura, poscia da legge civile, l'impedimento per difetto di consenso; siccome è manifesto per più leggi dei giureconsulti Giuliano, Ulpiano, Cajo, Paulo, Modestino, e degli imperadori Alessandro, Severo, Graziano, Valentiniano, Teodosio, ed altri; al qual difetto si riducono l'errore, la fraude, la violenza, e secondo i capitolari di Francia anche la seduzione. Alla libertà del consenso appartengono le leggi di Graziano, di Valentiniano, Teodosio e Giustiniano, che vietano il matrimonio a' magistrati provinciali con donne della provincia, e a' tutori con le pupille.

Appartiene a difetto di consenso e insieme ad impotenza al matrimonio, l'altro impedimento dirimente dell'età; e ha fondamento nel gius di natura, e stabilimento nelle leggi civili del Digesto, del Codice e delle Istituzioni, dove è prescritta l'età dell'uno e dell'altro sesso; e da Ulpiano se ne accenna una legge sin dai tempi di Augusto. L'imperadore Leone dichiara nulli gli sponsali avanti l'età di sette anni, e il matrimonio avanti i dodici della sposa, e quattordici dello sposo; e vieta in oltre che a tal matrimonio sia data la benedizione nuziale. Non dissimili sono le leggi de' Visigoti, e Longobardi di Spagna, di Polonia e di Francia.

L' impedimento del vincolo, che non dà luogo a poligamia, benchè la Chiesa l' ha stabilito per gius divino, non ostante è di origine più antica nel governo civile, come abbiamo da Giuliano e Ulpiano sopra l'editto del Pretore, che vietava la poligamia, il qual divieto importava nullità di matrimonio, come si raccoglie dalle leggi di Valeriano e Diocleziano che lo confermano; molto più poi di Costantino, Teodosio, e altri imperadori cristiani. Anche questo impedimento, che vien da retta ragione, si può riferire a quel gius di natura, che i giureconsulti chiamano *secondario*.

Gli altri dirimenti poi di pubblica onestà, di complicità, di adulterio, di antecedente impotenza, e di condizione servile, sono affatto di civile istituzione. Del primo si hanno documenti di Ulpiano nel Digesto, e di Giustiniano nel primo delle Istituzioni in proposito di adottivi. e di figliastri; del secondo nella legge undecima del Digesto ad *Legem Juliam de adulteriis*, che non ammette matrimonio di adultero con adultera; del terzo se ne ha qualche traccia nel Digesto, ma legge espressa nel Codice e nella Novella 22 di Giustiniano, che acconsente al scioglimento degli impotenti; del quarto poi ne son così pieni i libri del Digesto, del Codice e delle Istituzioni di Giustiniano, che non è da dare più lunga noja a V. V. E. E. Accennerò solamente, che per più secoli cristiani s' incontra l' impedimento di servitù nelle leggi de Visigoti, e de Longobardi, nella Salica, nei Capitolari, nei Basilici; ma con tali modificazioni di tempo in tempo, che andarono preparando l' intiera libertà del matrimonio servile.

Da tutto ciò si conosce la vera origine della maggior parte dei dirimenti, e il gius dei principi sul contratto matrimoniale. Ora la Chiesa al suo nascere gli trovò stabiliti dalla potestà secolare, e come membro anche essa dell' imperio si adattò alle leggi civili sin dove non si opponevano alle divine; nè diede luogo a sacramento dove per legge non valeva il contratto. E ciò fece non solo negli impedimenti, che d'altra parte derivavano dal gius divino, ma di tutti gli altri di gius umano per più secoli se ne fece disciplina. Di ciò ne è certo argomento, che nell' impedimento di parentela, che pur si ha nel Levitico, quanto ai gradi la Chiesa latina seguì il computo civile sino ai tempi di San Gregorio, e la greca lo ritenne costantemente. Argomento ne è ancora che i gradi non vietati dal Principe non lo erano neppur dalla Chiesa: onde Sant' Ambrogio ebbe a lodare la pietà di Teodosio quando vietò il matrimonio tra cugini.

Di più è argomento di adesione alla civile disciplina, che tardi compariscono canoni dei sopradetti impedimenti, e niuno anteriore alla origine civile. I primi vestigj si hanno nei canoni detti degli Apostoli, opera del terzo secolo, poscia quando uno quando altro s'incontrano nei concilii provinciali, più tardi nei generali. Così prima dalle chiese particolari, poi dall' universale si andò spiegando, senza opposizione dei Principi, l'ecclesiastica legislazione, non solo adottando le providenze civili, ma aggiungendo, levando, interpretando; onde è nato nel sistema di più impedimenti un' incredibile variazione, non solo tra legge civile ed ecclesiastica, ma tra l' ecclesiastiche stesse di chiese, tempi, e concilii, diversi; finchè nel secolo duodecimo cominciarono i papi ad arrogarsi tutta la potestà delle leggi matrimoniali.

Per altro ha stabilita la Chiesa dirimenti suoi propri di spirituale diritto. Tali sono la religione diversa, il voto, l'ordine, la parentela spi-

rituale, il clandestino. Tolto quest' ultimo, è da credere che gli altri quattro siano d' antica origine e osservanza sino dai tempi apostolici; se non che pare, che la parentela spirituale siasi introdotta ad esempio dell' adozione civile. Non è mestieri di comprovarne ad una ad una le origini con documenti, che tutti accordano anteriori alle leggi civili; le quali poi, per la religione de' Principi gli adottarono e munirono della sovrana autorità e con nullità di contratti, e con severità di castighi: il che facendo gli imperatori, e principi cristiani d'ogni secolo, e di ogni nazione han fatti anche suoi gli impedimenti ecclesiastici, come ho accennato nel primo punto; siccome la Chiesa ha fatti anche suoi gl' impedimenti civili, per l' autorità di stabilirne secondo il canone del Tridentino; i Principi per gli effetti civili, la Chiesa per gli spirituali, a norma di due diverse direzioni e di due fini diversi, secondo la dottrina di San Tommaso.

Con ciò è aperta e piana la strada al terzo punto, in cui si ricerca, *a quale autorità appartengono le dispense dai dirimenti*. Perchè atteso l'assioma legale: *cujus est ligare ejus est solvere*, se l'una e l'altra potestà può legare come si è dimostrato, l' una e l' altra ha da sciogliere; nè una dispensa sola può rompere due diversi legami. Ora il principe può dispensare dalle sue leggi con tacito assenso, permettendo l' esenzione delle dispense ecclesiastiche; e può del pari usare suo dritto con espressa dispensa; e può usarlo non solo negli impedimenti d'origine civile, ma e d'ecclesiastica ancora, quando gli abbia adottati e convalidati colle sue leggi. Ma quando non voglia usar questo rigore nei secondi, potrà farlo a buona equità nei primi, e potrà farlo in due maniere: o con dispensa generale, vale a dire con abrogare la legge (di che abbiamo nella stessa materia moltissimi esempii) o con dispense particolari e personali in ciaschedun caso. Così i re Teodorico e Luitprando si riservarono la dispensa nei gradi di parentela vietati dalla legge; e in Cassiodoro abbiamo la formola di tal dispensa; così l' imperatore Alessio Comneno si riservò la dispensa da impedimento di età, e da gradi di parentela; così Federico II. si riservò la licenza pei matrimonii dei feudatarii, o delle loro sorelle, figlie, e nepoti; così in Francia per consuetudine riconosciuta dal clero gallicano è riservata la licenza del re per li matrimonii dei principi del sangue. Ma sì fatti impedimenti, dispense, e licenze riguardano soltanto, come si è detto, gli effetti civili.

Quanto poi a validità di sacramento sono necessarie le licenze ecclesiastiche, che per definizione del Tridentino sono in poter della Chiesa; con che si spiega il ricorso dei principi stessi per impetrarle; dal qual ricorso male argomentano alcuni canonisti romani, che i principi in materia matrimoniale siano spogliati d' ogni autorità.

Aspettano forse V. V. E. E. che meglio io distingua quest' autorità della Chiesa, definita dal Concilio, vale a dire, se ella risieda nel Papa, solamente, o ancora ne' vescovi: questione troppo oscurata e intralciata dai canonisti fautori della Curia romana. L' epoca delle riserve papali per le dispense dai dirimenti, si ha nel principio del secolo decimoterzo, ai tempi di Innocenzo III. Prima d' allora la maggior parte delle dispense de' vescovi, de Concilii provinciali, e de'Papi stessi, erano un necessario rimedio ai matrimonii contratti; da Innocenzo in quà sono d' ordinario una necessaria indulgenza a quelli da contraersi. Allora i canonisti cominciarono a spacciare

questa dottrina, che i vescovi, e i concilii provinciali non possono dispensare dai dirimenti stabiliti dai canoni. Lasciarono ai vescovi per cortesia la dispensa degli impedimenti, eccetto il voto semplice: e alcuni più liberali accordano la dispensa dai dirimenti, se il matrimonio sarà consumato con buona fede, se l'impedimento occulto, se le persone troppo povere per ricorrere a Roma. Intanto la Curia incamminò la nuova pratica, e se ne fece consuetudine; e questa stessa è divenuta una nuova orma per li canonisti del partito, che vogliono inviolabile tal consuetudine, come un punto di disciplina. Quel che fa maraviglia, si è, che questa consuetudine ha messa radice anche nel felice terreno delle libertà gallicane; e i canonisti francesi declamano a favore de vescovi, ma da Francia si scrive a Roma, e solamente in qualche diocesi han mantenuto i vescovi il diritto di dispensa nel quarto grado di consanguineità, e affinità, e in qualcuna nel terzo.

In questo stato di cose io non posso se non presentare a V. V. E. E. alcune verità storiche, e alcune verità canoniche. Le istoriche sono:

I. Che i dirimenti, ora uno ora un altro, furono stabiliti di mano in mano nel corso de' quattro primi secoli dai vescovi nei concilii provinciali. dei quali canoni non vi essendo fin al quarto secolo alcuna raccolta, si governava ogni chiesa in tal materia co' canoni dei propri concilii.

II. Che la Chiesa romana sino al principio del quinto secolo non autorizzò altri canoni, che quelli del Concilio Niceno, ne' quali non si fa parola d'impedimenti: e questi cominciarono a comparire, e a farsi regola universale, alla metà di quel secolo, nel Concilio Calcedonese.

III. Che anche dopo il calcedonese si stabilirono impedimenti ne' concilii provinciali e i vescovi non solo prima, ma anche dopo il Calcedonese dispensarono dai dirimenti, come pure in altri punti si fecero interpreti dei canoni, nè gli osservarono a rigore.

Da questa verità d'istoria di secoli osservanti e innocenti, si raccolglie il diritto dei vescovi, e l'esercizio del diritto.

Le verità canoniche sono:

I. Che la potestà degli Apostoli e dei vescovi lor successori, è data immediatamente da Cristo e dallo Spirito Santo, non da San Pietro.

II. Che è data assolutamente e senza limitazione; e abbraccia la potestà dell'ordine e della giurisdizione.

III. Che la dispensa dagli impedimenti è atto di giurisdizione; e questo atto non fu impedito da alcuna riserva del gius canonico, nè dal Concilio di Trento.

IV. Che quando un canone in termini generali dà luogo a dispensa, vi sono compresi anche i vescovi, e così va inteso il Tridentino delle dispense matrimoniali.

Il chiaro lume di queste verità è oscurato dalla pratica contraria, e dalle adulatrici dottrine dei canonisti romani sopra il primato del Papa. Quanto al primato è da considerare che, appartenendo a questo la sollecitudine e vigilanza sopra tutte le chiese, può il Papa esercitare atti giurisdizionali a norma dei canoni, al ricorso dei vescovi e col loro consenso; e in conseguenza ha potuto e può dispensare, ma non privatamente. In virtù dell'istesso primato ha potuto il Papa sospendere gli atti delle di-

spense matrimoniali alla persona di questo o quel vescovo, che le abusasse contro i canoni; ma per l'abuso dei particolari non ha potuto spogliare i successori, cioè l'ordine stesso vescovile, d'una giurisdizione data da Cristo e rispettata dalla Chiesa; nè il pericolo d'abusi in avvenire, come vantano i canonisti, era fondamento sufficiente alle riserve papali, siccome pericolo imaginario, e di niuna presunzione.

Quanto poi alla consuetudine è da considerare, come esser possa canonica una pratica di radice viziosa, i cui principii hanno tutti i caratteri di mala fede. Rimetteano talvolta i vescovi le dispense al pontefice, come ancora le penitenze, e le assoluzioni, non per difetto di potestà, ma talora per prudenza ne' casi dubii, talora per un atto di riverenza alla Santa Sede, e più spesso per zelo di disciplina con animo di rendere in tal maniera più difficili, e men frequenti le impetrazioni. Non poteano i papi ignorar tutto ciò, nè la giurisdizione de' vescovi, nè l'esercizio di quella per dieci secoli, nè l'essenza e natura del rimato di San Pietro; sicchè a vista di tanti lumi non s'intende, come abbiano introdotte e praticate le riserve con buona fede, e come sia legittima tal consuetudine: e neppure s'intende, come i diritti spirituali cadano sotto le regole della prescrizione dei diritti temporali: onde Gersone chiamò queste, ed altre riserve: *rapinas, furta, et latrocinia Romanæ Curiæ.*

Il solo consenso de' Vescovi potria forse convalidare le usurpazioni; ma non consta del consenso espresso del corpo dei vescovi; e del tacito e separato di cadauno è da dubitare quanto sia libero e volontario; e comunque sia, hanno rinunciato agli atti della lor potestà, non all'abito, che è inseparabile dal carattere episcopale, e perciò non alienabile; e gli atti essendo personali, non si vede come la rinuncia di tali atti obblighi i successori. E pare assai fondata dottrina, che i vescovi possano rientrare nell'esercizio delle dispense matrimoniali in tutti i casi non riservati dai canoni, specialmente se vi sia un forte motivo. Il motivo può esser questo, che non si è ottenuto il santissimo fine inteso dai vescovi di metter difficoltà alle dispense per la maggior osservanza de' canoni; chè anzi ne è seguito l'effetto contrario. Non è difficile a conoscere questa verità quando si confronti il torrente delle dispense di Roma, e le lor condizioni, col capo quinto della sessione ventesima quarta del Tridentino: *in contrahendis matrimoniis, vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro idque ex causa, et gratis concedatur.*. Non è bisogno di commento, e troppo noti sono gli abusi. I vescovi in altri tempi si sono posti virilmente alla difesa de' canoni contro gli arbitrii dei Papi. I principi stessi come protettori dei canoni e dell'ecclesiastica disciplina possono esigerne l'osservanza. Ma io non mi avanzerò più oltre in cosa che appartiene ai consigli della prudenza; e quanto alla dottrina del diritto chiederò perdono a V. V. E. E. se non ho saputo informare più brevemente sopra tre punti che han data materia a molti, e grossi volumi. Gratie.

Li 26 Agosto 1769.

Umiliss. Devotiss. Osseq. Servitore
NATAL DALLE LASTE.

(Deputazione ad *pias causas*, f. 49 -- *Dottori*) pareri su varii argomenti.

Documento a pag. 73.

Lettera 1766 17 febbraio dell' ab. Carlo Fontana, al Podestà veneto a Loreo, nella quale rivela una **confessione.**

Ill. sig., sig. padron colendissimo.

Totus mundus pereat quam SS. Sacramenti poenitentiae revelari (!).

Ancorchè il Re del Cielo abbi espressamente chiusa la bocca a sacerdoti confessori che eziandio in manifesto pericolo della vita non debbano già mai svelare i secreti ricevuti nel sacramento della penitenza: *Sacramentum Regis abscondere bonum est, Tob. C. 12;* e pur si danno occasioni a cui ne è necessario il rivelo, come appunto ne siamo qui al caso, che ritrovandosi ad ultimi periodi nel osteria di questa terra un tale Antonio Rambaldi, questo mi fece chiamare a sè per aggiustare le sue partite con Dio, una di cui *sub sigillo confessionis* tengo strettissimo obligo di farla risarcire per mezzo della di Lei viva rettitudine. So che la sua bontà è sovragrande, onde spero che di bon core ne procaccierà all' anima del deceduto un eterno ed accelerato riposo con Dio. Questo, indotto dal spirito di perdizione assalì ad un mercante nel Stato di Milano, e li levò un orologio, 6 anelli di diamanti, 12 pussate, 18 mazzetti di perle, 24 mazzetti di coralli, 2 scattole, 3 impugnature di spada ed altro, che per brevità tralascio, che al dire del penitente ascenderà il detto valore da 4 in 5 mille scudi, e come il tutto in un faldello lo ripose, in cauto sito in vicinanza di questo di Lei clima, indi portatosi nell' alma città di Roma, e dopo alquanto tempo si portò in queste parti, ma gionto che fu nel osteria di questa terra ne fu percosso dalla mano Divina, e dopo una longa malattia alla perfine cessò di vivere il dì 29 gennaro dando segni d' un vero penitente, sì che sperar dobiamo che quel Dio, che non *despiciet cor umiliatum,* con l' infinita sua misericordia l' avrà perdonato gli suoi peccati: *sit locus eius in pace.* ✝

Mi palesò adunque gli suoi comessi ed in particolare il sopra narrato, e supplicomi che in caso di sua morte l' avessi fatto sepelire con dicente funerale, che volontieri il feci, assicurandomi che d' ogni mio speso ne sarei stato prontamente dalla di Lei gentilezza rintegrato; qual speso non sormonta che alla sol somma di scudi 12 e baioci 48 di mio mero rimborso, unito alli quali altri scudi 14 e baioci 72 dovuti a signori osti Goffredi per somministrati e medicinali; lasciò inoltre scudi 10 alla vedova Catterina Savelli per sua assistenza prestatali in tempo di sua longa malattia, che in tutto uniformano scudi 37 e baioci 20, che in valore di questa moneta romana di paoli dieci per scudo, radondano a zecchini N. 18 $^1/_2$ circa.

Fu dunque da me assistito con quella carità che compromette il mio sacerdotale ministero, avendole fatto conoscere con S. Agostino, che ***Res clamat ad donum suam;*** che non avendole egli azione veruna sopra la robba furata, per conseguenza in bona morale, nè men io potevo cordarle

le suaccennate spese; con ciò sia condicesi trattandosi per così dire d' una *fusaglia*, ben riflettendo che qualor rieschi a V. S. Ill. di rintracciare il legittimo padrone per la dovuta restituzione, che non solo darà mano alle tenue spese, ma altresì condonerà una pingue e ben decorosa mancia; che se poi non sia fatibile per esser di nazione straniera in un tal stato di cose, retrate le spese e la sol terza parte per li di Lei incomodi, secondo prescrive le leggi in simili circostanze, essendo sempre giusto che *omnis labor obtineat premium*, il residuo dovrà impiegarlo *ad pias causas* il tutto a di Lei savia e prudente condotta.

Nel atto stesso mi consegnò un plico direttamente mansionato alla di Lei persona, ma pria di sigillarlo mi fece vedere la cartolina del indicato sito del riposto, la quale è talmente descritta con chiarezza che denomina il preciso sito e distanze del terreno che indisolubilmente lo conduce al sicuro rinvenimento, si che quest' è quanto in questa parte ho l' onore da certarla del colpo sicuro le sia di quiete; soltanto m' impose il vincolo a me indisolubile incaricatemi di non rilasciare il plico *nisi adimpleta prescripta conditione de solvendis expensis habitis in infirmitate et funere.* Onde essendo Lei imbevuta della morale, spero che ben conoscerà l' obligo che cade in me di *giudicare tal vincolo con la bilancia del santuario, per non cadere nelle censure*, e nè per verun titolo d'urbanità potrò mai rilasciare il plico se non compita la condizione delle spese in mie mani e non altrimenti; assicurandola bensì che da me non sarà rilasciato menomo denaro nè alli osti Goffredi nè alla vedova Savelli, se pria non sarò da V. S. Ill.ma cerciorato, le sia riuscito felice il colpo qual deve esser impreteribile, ed in caso d' ogni casualità contraria darò piena fede anzi ad ogni sua parola, nè concepirò in me una legge inviolabile che ad un menomo suo avviso, Le retrocederò il suo plenario sborso che tanto Le confirmo *in parola di sacerdote.* Non parendomi di giusto di levar a Lei il denaro per darlo ad altrui, e sol pensi che sono d' un core magnanimo, che *quod fuit et non est pro nichilo reputatur;* atteso poi alla distanza del nostro clima, per mia e di Lei cauzione, ho spedito al fattore di casa in Nepi da mons. vicario capitolare, il quale si è benignamente degnato di riconoscere la fede di questo rev. sig. arciprete che qui ho l' onore di compiegarla; e qualvolta desiderasse anche la totale assicurazione del previo suo sborso, si compiaccia darmene avviso che prontamente, o per cedola o per mio autentico confesso, la renderò prontamente sicurata; ecco quanto debolmente posso con candidezza esporli gli miei sentimenti.

Se poi V. S. Ill. non fosse a portata d'accudire alle premure del defonto nella forma espressa, la supplico caldamente rendermi inteso che in tal caso ho già previsto il *modo tenendi* per mezzo de religiosi di far rinvenire il detto valutato valore, non parendomi cosa confacente di lasciarlo al pericolo, nè in bona coscienza si può tenere per mezzo de lungi carteggi sequestrata quell' anima che gli riesce di doppia pena: *Spes quæ differtur affligit animam*, dice S. Gregorio.

Lusingandomi però sentirla persuasa di mia onestà, e che Lei avrà corrispondente in Roma di farmi pagare gli zecchini N. 18 $^1/_2$ contro alla consegna del plico al quale gli farò sopra carta di mio carattere e lo sigillarò con due sigilli a foco affinchè non siano osservati li caratteri dello de-

fonto, in tal caso avrà Lei la bontà d'uniformarmi una cambiale vista pagabile sopra d'un banchiere di Roma, e questa intestarla in nome di mio sig. fratello Lorenzo Fontana, che il medesimo avrà ogni ordine di riscotere il denaro e mandarmelo qui alla parocchia, in vista della quale le affrancherà il plico alla posta di conto saldo, e così facendo alcuno potrà cospirare la nostra intesa.

Devo inoltre farle noto qualmente noi qui siamo affatto difficienti dell'offizio della posta per esser fori di strada Romana, onde affinchè non naschi intreciature nè ritardi di lettere, avrà la sofferenza di contenersi come siegue, cioè accludendomi ordine o cambiale, la compieghi nella mia risponsiva a sol foglio a piena confidenza, indi facendoli sopracarta direttamente mansionata così:

All'Ill. sig. sig. padrone colendiss.
Il sig. BARTOLOMEO PULTRONIERI, *in casa Crescenzi,*
ROMA ecc.

. . . .

Rocca Vecchia dalla Parochiale della
Madonna de sette Dolori questo dì 17 febbraio 1766.
Di V. S. Ill. Umil. Devot. Obb. Servitore D. CARLO FONTANA *cap.*

A tergo: *All'Ill. sig. sig. padrone colendiss.*
Il sig. podestà di Loreo — Venezia per Loreo.

(*Inquisizione di Stato, busta : Miscellanea di materia ecclesiastica*).

DOCUMENTO VI.

(a pag. 75).

I. *Lettere dirette ai Capi del Consiglio dei Dieci, dai patrizii Nicolò da Ponte e Matteo Dandolo ambasciatori per la Republica Veneta al* **Concilio di Trento 1562-63.**

II. *Parti Secrete del Consiglio dei Dieci dirette agli ambasciatori suddetti* 1562-63.

III. *Altri documenti che hanno relazione al Concilio.*

I. *Lettere dirette ai Capi del Consiglio dei Dieci da Nicolò Da Ponte e Matteo Dandolo, ambasciatori della Republica Veneta al Concilio di Trento.*

1562-63.

EXCELLENTISSIMI DOMINI,

Qui par che si vada sempre più discoprendo, che l'ordine del Pontefice sia, che l'*articolo della residentia* si differisca tanto, che o si scordi di più notarlo, o che giongendo altri Prelati et praticandosi quelli che sono qui, se poi si tratterà, sia con maggior avvantaggio della Corte di Roma,

et per far che la cosa succeda, intendemo che sono fatte delle offerte per nome di Sua Santità a molti et particolarmente a quelli che si sono mostrati favorevoli, et all' incontro si spaventano quelli che hanno parlato liberamente. Et che li cardinali di Mantova, et Seripando sono in grande contumatia appresso il Papa, et il Collegio dei cardinali, per li mali ufficii, che in tal materia sono stati fatti contra di loro da quelli che con tal occasione si vorrebbero metter innanti; et a noi è stata mostrata una lettera in secretezza grandissima scritta al cardinal Seripando, che dice il Papa in concistoro, parlando di questo articolo, aver detto che egli si maraviglia dell' audatia et temerità di quelli prelati, che hanno havuto ardir di dar il suo voto nel modo che hanno fatto: hor veda Vostra Serenità se bisogna pregar il signor Dio che vi ponga la sua santissima mano, poichè li affetti umani possono tanto, che non si stima la ruina imminente alla Republica cristiana. Gratie etc.

Di Trento li 14 maggio 1562.

Exc. Dom.

Conoscendo noi esser debito nostro farle saper quanto intendemo qui, con fondamento, ne è parso bene farli le presenti, nelle quali seben potrebbero esser alcune cose, che elle havessero intese prima d' altra parte, non di manco essendo importanti, per quei rispetti che Vostra Serenità prudentissima potrà considerare, giudicamo meglio che le siano replicate, che per negligentia taciute. A noi è stata narrata la causa della tanta alteratione del Pontefice per questo benedetto *articolo della residentia* che è per lettere scritte di qui da persone che non attendono ad altro che a volersi metter in gratia di Soa Beatitudine, con tutti quei mezzi, che possono, con le quali le hanno dipinto una evidente ruina della Corte, et una particolar diminutione dell' autorità pontificia con dirle, che ottenuto questo articolo della residentia, devenirà il Concilio a parlar dell' autorità di Sua Santità, *an sit supra Concilium*, et forsi anche poi a ragionar della eletione della Santità Soa; onde li Cardinali ambitiosi del Papato, per abbassar Mantoa et Seripando, hanno accresciuto con ogni sorte d' ufficio questa sospitione in Soa Santità tanto, che senza darli tempo l' hanno spinta in questa risolutione di voler mandar novi legati, et dir parole strane contra li doi sopradetti, et particolarmente contra Seripando che è un frataccio che pagherebbe 50 mila scudi a non l' haver fatto cardinale, ed alcuni hanno detto di più che el meritarebbe esser commesso alla Inquisitione, et che si facesse intender al Re Philippo che esso non solamente cerca la ruina della Corte di Roma, ma anco quella della Maestà Soa Cattolica, volendo che se riformino anco li Re per le cose che tengono del clero: il che vorrebbero che si facesse per metterlo in odio di quel re del quale è vassallo. Quanto è sopradetto del cardinal Seripando ci è stato mostrato da chi havea la lettera in *zifra*, et la tradutione, ne ha detto che non hanno mostrato questi particolari al Cardinale per non lo mettar in disperatione, con pericolo della soa vita, essendo vecchio et non molto gagliardo, et tanto più che sperano che il Papa avvedendosi di esser corso a furia, non procederà più oltre, ma che se avvenisse il contrario, gli scopriranno il tutto, acciocchè possi giustificarsi appresso ca-

dauno di queste calunnie. Le lettere che dicemo per le publice, che il cardinal di Mantoa ne ha mandato a comunicare, sono delli Rev. et Ill. Gonzaga et Borromeo; il primo è suo nipote, e gli dà conto con quanta fatica ha ritenuto il papa, che non pubblicasse li novi legati il sabato che fu alli 9, narra le parole di Soa Santità dette nella congregatione, cioè che se non si facea gagliarda provvisione, questo Concilio andava a cammino di farsi come quello di Basilea, perchè di un articolo passerebbero in altro, a ruina della Sede Apostolica; che al presente che il mondo era in pace ognuno attendeva alla ruina della predetta Sede, da una parte gli Ugonotti di Francia, dall' altra li protestanti di Alemagna, per terzo li heretici d' Inghilterra, per ultimo un Concilio aperto, nel quale i principi vogliono haver prelati che facciano a modo loro contra la Corte di Roma, et non vogliono che il papa, principal loro capo, ne abbia alcuno per sua difesa; che però volea mandar nuovi legati, e ancho cardinali senza titolo di legati, perchè essendo primi a dar il voto potessero indiriciar li altri al servitio della Sede Apostolica; che volea scriver un breve per persuader al Concilio che non era tempo al presente di venir alla dechiarazione che la residentia fosse *de iure divino* (se ben la è *de iúre divino*), perchè facea poco frutto alla riforma, et molto pregiudicio a Roma, et che si potea scorrer come si avea fatto 1500 anni, ponendo quelle più strette pene a chi non facesse la residentia, che le paresse. Soggiunge il detto Cardinal Gonzaga in dette lettere che il papa, essendo morto il Rev. Tornone seria accondesceso a far vescovo il cardinal di Mantoa per poter mandar poi San Clemente senza che li precedesse, ma che Fernesi attendevano a sturbar il negotio, et dice che per altro non è restato il Pontefice di publicar li legati, se non per pensar di farlo con manco offesa di Sua Signoria Ill. che fosse possibile. Et soggiunge il cardinal Borromeo che per rimedio haveano pensato che Sua Santità dicesse di mandarli, perchè il cardinal di Mantoa li havea dimandati. Al che risponde Sua Signoria Ill. che non si faccia questo empiastro, perchè ha troppi inimici, et presto si scoprirebbe con suo maggior dishonore, e dice anco, che non si pensi al farlo vescovo. perchè non vuole aver due chiese, et mostrar ambitione con offender il cardinal d' Augusta, al quale appartiene questo vescovato come a primo prete, et perchè il cardinal Borromeo (ben con ogni sommessione) lo ammonisce che essendo il principale in questo Concilio, avvertisca che come porterà l' honor di tutto quello che succederà di bene, così li sarebbe imputato quanto seguisse di male; li risponde, che nell' avvenire non sarà primo nè secondo, nè ultimo nel Concilio, perchè è per partirsene; onde toccherà ad altri dar conto di quanto succederà, ma che del seguito finhora esso ne renderà sempre buon conto; et di più, ove il cardinal Borromeo parla dell' articolo della residentia che sarebbe bene a scorrere, risponde il cardinal di Mantoa che forse sarebbe stato meglio lasciarlo dichiarire con un bello et grave decreto, nel quale insieme fosse stata specificata l' autorità del papa sopra tutta la chiesa, come si poteva sperar di ottener al sicuro; perciocchè quelli che hanno dato il voto per la residentia non hanno mai avuto opinione di diminuir l' autorità di Sua Beatitudine. Questa è la sustantia di quattro lunghe lettere di mano propria delli sopràdetti cardinali Borromeo, Gonzaga, da Roma, et risposta dell' Ill. di Mantoa, per essere importantissime per infiniti rispetti; volemo dir ancho questo a

V. Serenità che qui non mancano persone che persuadano quelli, che hanno dato il voto per la residentia, a mutarsi o almanco, se non li pare, poter far ciò, salva la coscienza, finger di esser ammalati, e dimandar licentia, perchè li serà data. Gratie ecc.

19 maggio 1562.

Exc. Dom.

Hoggi abbiamo ricevute le lettere delle Ecc. Signorie Vostre con il suo Ill. Consiglio, delli 22 del presente, e le rengratiamo, che si siano dignate darne avviso di quanto hanno scritto all'ambasciatore suo a Roma, perchè dica a Sua Beatitudine; la qual cosa è stata veramente degna della sapientia et pietà cristianissima di Vostra Serenità. Con le publiche nostre di 25, l'haveva inteso in quanto motto siano le cose de qui, et le non si maraviglieranno se non habbiamo scritto a quell'Illustrissimo Consiglio, perchè la cosa di qui è fatta publica, et se ne parla quasi tra ognuno, perchè la diversità di opinioni in questi prelati aggionta (per parlar liberamente) all'ostinatione et ambitione, ha causato che quelli di una opinione straparlano delli altri in modo che appena si guardano, non che conversino insieme. Nè restaremo di dir a Vostra Serenità che la tanta passione di questi è stata causa (se ben noi non abbiamo mai parlato di questo nè con gl'Ill. Legati, nè con ambasciatori, ma solamente in casa nostra alle tavole, sforciati dalla coscientia nostra, con alcuni prelati, dimostrando sentir la *residentia* esser di beneficio della Religione Christiana) che hanno scritto di noi a Roma, et hora si è divulgato di qui et forse per loro medesimi, che sentono il contrario, che il Pontefice se sia doluto di noi con il clarissimo ambasciator Soranzo, et che per questa causa da V. Serenità siamo stati ripresi, il che fanno forse per metterne paura, come hanno fatto alli prelati che sentono il medesimo. Qui si dice che il pontefice sollecitado dalli interessati manazza chi ha avuto l'opinione per la residentia, et lauda et promette a chi sentirà il contrario; et si dice ancho che manda hora quanti prelati che pò da Roma, per ostar che non segui la decisione, se ben gli ambasciatori tutti la procurano con ogni studio. Oltra quanto scrivemo per le publiche, ne vien affirmato che sono qui lettere dell'Imperator nelle quali si dole *che il Concilio non sia libero, ma che si aspetti il Spirito Santo da altri lochi che dal Cielo*, onde dice (per dir la propria parola che ne è stata riferta) che non vuol esser ruffiano di Concilii di tal sorte. Quanto alla dichiaratione della continuatione intendemo da bon loco ch'è stata ordinata espressamente dal Pontefice che ella sia fatta in ogni modo, non ostante cosa alcuna in contrario, il che ha fatto che gl'Ill. Legati le scrivino quanto dicemo per le publiche. Et qualche persona d'importantia dice, che forse questo è stato comandato dalla Santità Sua per aver causa con tanti tumulti et difficultà di levar il Concilio. Gratie etc.

27 maggio 1562.

E. D. — Anchora che per altre nostre scritte a V. Ecc. Signorie, et anco per l'ultime et penultime scritte all'Ecc. Senato, elle habbiano potuto conoscere molto bene il stato di questo *articolo della residentia,*

la importantia soa, et la causa delle tante difficoltà postevi, non di manco habbiamo voluto con queste scoprirle tutto quello che noi sapemo a fine ch'elle possano (se così le parerà bene) soccorrer di quel rimedio, che forse è solo a tanto male. Qui si tien per chiaro che 'l Pontefice nel principio che intese queste difficoltà, diceva che la residentia era *de iure divino* et di più che'l voleva che'l Concilio fosse libero, et che quando ben li levasse la camisa restarebbe contento, ed all'incontro è chiaro che hora Soa Beatitudine si è mutata per li ufficij che hanno fatto quelli, che li sono intorno, quali vogliono haver vescovadi, abbatie, et beneficij incompatibili, et vogliono star in Roma senza far residentia, et di più haver a loro servitij persone che habbino beneficij curati; et perchè con persuasioni non potevano movere Soa Santità, hanno presa un'altra strada che è quella del spavento, essendoli stato scritto di qui, et affirmato più volte di lì, che questo Concilio va alla via di farsi simile a quello di Basilea, et che come habbino ottenuto questo articolo della residentia passerà a trattar della autorità del Papa, il che anco non le basterà, ma che vorrà trattar dell'eletione di Sua Santità, et dimandarli conto delle sue ationi; onde Ella che forse sa nella sua eletione esser passate cose di momento, polizze del Duca di Fiorenza, et altre promesse, et che della morte di Caraffi può haver qualche gagliarda imputatione, si è posta in tanta fuga, che non ha mai bene, et li pare sempre di haver un cursor dietro, che la citi al Concilio, et da questo inferno che li è stato dipinto si è confusa di sorte che ha parlato di novi Legati (dubitando di Mantoa et Seripando), che manda Prelati (dubitando di quelli che sono qui), che fa prometter premij grandi a quelli che non sentono la residentia, et spaventar quelli che la sentono, che ha data commissione alli prelati che vengono da Roma, che obbediscano Simoneta, et che ha comandato di qui, che per modo alcuno non si tratti questo articolo; et vien scritto di più da Roma, che Sua Santità non si risolve in dar aiuto davvero a Franza, perchè non cura la rovina di quel Regno, pur che sia causa di levarle questo spavento del Concilio, et dicono, che ha detto al Vescovo S.[ta] Fior, che venghi al Concilio, et che non dubiti di star troppo, perchè si finirà presto con l'armi, et che lo adopererà alla guerra. Et sappia Vostra Serenità che se in Roma, questi che non vogliono la residentia, hanno usati questi tratti col Papa, di qui ne hanno usati altrettanti con ogni sorte di persone; prima hanno trattato con ogni via di abbassar Mantoa, et Seripando; si sono sforzati di metter divisione fra li prelati spagnuoli, con dir a Salamanca e Tortosa (quali sono di sangue illustre) che non è suo honor che si lascino guidar dall'arcivescovo di Granata che è persona bassa, qual per soi disegni non stima alcuno, et che loro sono vicini al cardinalato, et che non dovrebbono roinarsi per seguir la opinion di un Granata; poi con li prelati italiani, vedendo che le promesse e spaventi non bastavano, hanno usato un altro modo, cioè persuaderli a dimandar licentia, e partir dal Concilio con voce di essere indisposti, e per ultimo hanno scritto al Pontefice mal delli ambasciatori, e fra gli altri del vescovo di Cinquechiese amb. del Regno di Ongheria, che l'habbi straparlato della Santità Soa; onde ella se n'è doluta con l'Imperator, e Sua Maestà Cesarea ha scritto di qui, che li

sia mandato il suo voto. Il vescovo che è persona viva, et ardita molto (se ben è come certo che il cardinal Simonetta habbi scritto quanto è detto di sopra di lui) è andato agli Ill. Legati, et li ha ditto, che loro Signorie Ill. s'attrovono tutte quando esso disse il suo voto nella materia della residentia, et che si possono ben ricordar, che non disse parola alcuna contra il Pontefice; che però le dimandava una fede sottoscritta da tutte loro Signorie Ill. di tal verità, soggiongendo che facendola, faranno quanto si conviene a signori buoni e cortesi, non la facendo si veniria a chiarir chi haverà scri to le lettere a Roma, perchè sarà stato quello che non vorrà sottoscriver; e così l'ha ottenuta con la sottoscrizione di tutti cinque li legati; qual a noi è stata mostrata in grandissima secretezza, e dice in sostanza, che il Vescovo non ha detto parola alcuna nel suo voto che si possa tirar contro il Papa, onde chi ha scritto a S. Santità in contrario, ha scritto il falso, et malignamente. Vede V. Ser. che mezzi si tengono per voler mantenir le loro opinioni, et per sostentar li abusi nella Chiesa a rovina del mondo, per causa di non privarsi di un poco di comodità.

Et in questo proposito la pregamo perdonarne se (essendo questa cosa di tanta importantia, che non potrebbe esser maggiore all'onor di Dio, salute dell'anime et conservatione delli Stati) passeremo riverentemente a ricordarle quel rimedio che forse è solo a sì gran male (come habbiamo detto di sopra) che è questo, che Vostra Sublimità con quell'Ill. Consiglio scrivesse al chiar. Amb. suo in Roma esser avvisata da noi di questa verità (la qual le affirmamo che è così, perchè la praticamo et udimo ogni giorno) che in questo Concilio non è alcuno prelato, che voglia abbassar la autorità della Santità Sua, anzi tutti si lasciano intender chiaramente et con ogni uno, che per l'autorità del Pontefice sono per metter la vita se bisognasse, come quelli che lo riconoscono per Capo, et che sanno che quando fosse depresso, essi che sono li membri, andarebbono in rovina; oltra che nelle scritture sante et antiche, è così chiara questa verità, che non può essere tirata in dubbio, ma che vogliono la dichiaratione della residentia per la salute della Christianità, e per satisfar alla loro coscientia; colla quale dichiaratione vengono ad accrescer l'autorità del pontefice facendo l'argomento *a minori ad majus;* se questi hanno l'autorità da Dio, quanto maggiormente il loro Capo, al quale Jesù Cristo in particolar disse, *Pasce oves meas;* potrebbe poi soggiunger Vostra Sublimità all'amb. (il che sia ditto sempre con ogni debita riverentia) chel facesse intender a Sua Beatitudine tutto questo per levarla dal sospetto in che è entrata, che qui si abbia a parlar della sua autorità, con affirmarli, che noi Amb. per ordine di Vostra Sublimità et per propria nostra inclinatione, et li prelati del suo Stato che sono al numero di trenta, sono per difender l'autorità di Sua Santità con tutti li modi, et per tutte le vie possibili; questa lettera Signori Ill. pensamo (riportandosi però sempre al suo sapientissimo giudicio) che consolerà il Pontefice tanto, che haverà causa di tenerle obbligo, et forse che lo indurrà a dar ordine che si lasci il Concilio nella sua libertà; sì che possi far quella dichiaratione che le parerà; col che venirà a levar il scandalo, che si dà al mondo con soddisfazione universale, et con gran speranza, che possi seguir qualche signalato bene, ove in contrario si può du-

bitar solamente di male per l'alteratione che è in tutte le nationi. Espedimo le presenti in *diligentia* perchè giongano diman mattina, acciocchè (se parerà a Vostra Serenità di far la lettera) possa espedirla con l'ordinario di Roma, perchè *periculum est in mora*. Gratie etc.

29 maggio 1562.

Exc. Dom.

Haverano veduto le Signorie Vostre Ill.me nelle letere nostre de 27, scrite all'Ecc.mo Senato, ch'erano stati mandati tre prelati alli Spagnoli per acquietarli sopra la dimanda che con molti altri hanno fatta, che sia aggionto ne'canoni dell'ordine, *li vescovi esser superiori alli preti de iure divino*; et di più scrivono in dette letere, che si facevano diverse altre pratiche a tal effetto, et non specificassemo quai fossero queste pratiche, et fatte per chi; il che facessemo per non dir cosa che, risapendosi, potesse dar che dir a Roma; ma non ne par già di tacerlo all'Ecc. Vostre, con occasione de dirle un officio che ha fatto con noi il rev.mo patriarcha nostro, giudicando esser bene, ch'elle intendano la verità delle cose, per poter poi con quello che hanno da altra parte, cavarne conclusione di quanto sia per seguir di bene o male alla Republica christiana. Le pratiche che si fanno sono queste: che il cardinal Simoneta (come quello che ha la mente del papa) fa saper alli padri, col mezzo d'alcuni prelati, et anco dei theologi principali, che il voler fondar tanto sopra il *ius divinum* la potestà episcopale non è altro che derogar tacitamente in gran parte all'autorità del pontefice; che però siano contenti desister dalla dimanda che hanno fatto, che li vescovi siano superiori alli preti *de iure divino*, o almanco che acconsentano ad un canone, che dica li vescovi haver la potestà dell'ordine *de iure divino*, et la potestà della giurisditione dal papa. Questo modo di proceder, che impedisce la libertà del Concilio, dà grandissimo travaglio alli padri, che hanno tal opinione, sì per il scandalo che se ne prende, come per il dubio nel qual loro sono posti, perchè da una parte se ben conoscono che da queste dechiarationi del *ius divinum* non ne segue la depression dell'autorità del pontefice, et che sin'hora non si è veduto in alcun de padri animo tale che si possa dubitar de simil inconveniente, et se intende anco che 'l cardinal di Lorena (come affermano questi ambasciatori di Francia) non è per dimandar se non essecutione di riforme altre volte fatte, et che si trovano scritte ne' canoni, pur essendo ad essi padri con questi modi fatto, si pò dir, un mezzo protesto che voglino andar contra l'autorità del papa, non sanno che si fare; da l'altra parte tacer quello che li par verità, con danno della lor conscientia reputano difficile, et tanto più, quanto che per le tante sollevationi che si sentono in diverse parti, et per il pur troppo grande progresso che ha fatto l'heresia, si po dir in ogni provincia, si ha da temer in breve, qualche gravissima et inevitabil rovina, se il Signor Dio per sua pietà non li provede; se ogn'uno che sa, come sta la Germania, l'Inghilterra, la Francia, quel che si teme della Fiandra, della Savoglia, Piamonte, et (Dio voglia che non si possa dir) dell'Italia, lo pò benissimo considerare. Signori Ill.mi, se ben dalle nostre lettere scritte in diversi tempi et a Vostre Eccellentie et all'Ill. Senato si pò cavar quanto

è ditto qui sopra, niente di manco habbiamo voluto replicarlo, perchè elle siano certe che qui da molti, et in Roma ancora si teme di cosa, che non ci pare che sii mai stata, non diremo proposta, ma nè pur accennata in questo concilio, anzi quando ella fosse tentata credemo che saria ribattuta dalla maggior parte de padri. Ma per dir a Vostra Serenità l'officio che ha fatto con noi il Rev.mo patriarcha nostro, la saperà, che sua Signoria venne a noi heri matina, et ne disse, che come gentilhomo, et servitor di quel Ser.mo Dominio, et come patriarcha di quell'inclita città non poteva mancar de dirne, ch'esso conosceva che *da questo concilio non si poteva sperar alcun beneficio alla Republica christiana*, perchè non si attendeva ad altro che ad abbassar l'autorità del pontefice et che a questo attendevano tutti li oltramontani, che per ciò haveano li mesi passati fatto il romor che fu, sopra la residentia, et al presente moveano questo altro articolo della *superiorità de vescovi alli preti de iure divino*, et che questo che hora tentano copertamente, scopriranno poi quando sarà qui il cardinal di Lorena con li prelati francesi, perchè anco la riforma data in nota dall'imperator non ha la mira ad altro che a sottoponer il papa al concilio, et a limitar che non siano più che ventiquattro cardinali, divisi per nationi, cioè sei Italiani, sei Spagnuoli, sei Francesi, et sei Germani, et questo per levar il papato d'Italia, et così rovinar la Sede apostolica, alla qual seguirebbe poi per conseguentia quella di quel Ser.mo Dominio; che però bisogneria ostarli al presente, et come li oltramontani sono uniti, che così fossero li Italiani o almanco li prelati, che hanno vescovati nel Stato di Vostra Serenità, onde era venuto (per dir la parola sua) a pregarne, che vossamo persuader detti prelati ad unirsi in una opinione, et non lassar che queste dimande *de iure divino* havessero loco, acciò che da queste non si passasse poi ad altre più importanti. Noi in risposta dicessimo a Sua Signoria Rev.ma che ne piaceva veder in lei questo buon zelo della conservatione dell'autorità del Sommo Pontefice et della Sede apostolica, lo qual similmente era in Noi grandissimo, sì per propria nostra inclinatione, come per commissione di Vostra Serenità, et che sempre che intenderemo che si tratti in alcun modo la depressione della Sede apostolica, o di Sua Santità, overo che si parli d'innovatione circa l'elettion de'Pontefici, overo de limitar il numero de cardinali, noi non mancaremo di far tutto quello che sarà possibile per obviar a simil innovationi, et perchè non se imminuisca ponto l'autorità di Sua Beatitudine et della Santa Sede apostolica, ma che in proposito di quanto hora si trattava del *ius divinum*, noi intendevemo dalla maggior parte, che da tal dechiaratione non potevano nascer li inconvenienti sopradetti, et questo esser più presto un timor vano, et che quando alcuno tentasse novità, quelli che al presente dimandano il *ius divinum* li sariano più contrarii che cadaun altro, et che tra questi che parlavano così vi erano delli principal spagnoli quali tenivano il papa esser sopra il Concilio, come Sua Signoria Rev.ma poteva haver udito, perchè lo havevano detto anco in congregatione, onde essendo le cose in questi termini, noi non vedevamo come poter persuader li prelati di quel Ser.mo Dominio, a tenir più una opinione che un'altra in cose pertinenti alla fede, nelle quali vi andava l'anima sua, senza pregiudicio (secondo che loro dicevano) di Sua Santità over della Sede apostolica,

che però ne pareva de lassarli in quella libertà, che in effetto dev'esser il Concilio, si come dalla Celsitudine Vostra ne è anco commesso. Sua Signoria Rev.ma replicò ch'era vero che da questi articoli non si potevano cavar immantinente li inconvenienti che ne havea ditti, ma che se ne poteva ben dubitar, et che la fine lo demostrerebbe. Noi, Signori Ecc.mi, siamo stati et staremo vigilantissimi per intender ogni motivo, per avisarne Vostra Serenità et per essequir le commissioni sue in caso che si tentasse alcuna novità per depressione del Pontefice o della Sede apostolica, ma fin qui non si vede cosa che tenda a tal fine, se non per suspitione de quelli forse che non vorrebbero incommodarsi ponto. Gratie etc.

30 ottobre 1562.

Exc. Dom.

Ha ditto il cardinal di Lorena a persona che lo ha riferito alli legati, che se il papa non si contenterà che *sia fatta la riforma, et il bene della Christianità,* scorrerà pericolo di esser citato al Concilio, perchè li principi non potrano patir che per colpa sua rovini tutta la Christianità; ha ditto anchora sua Signoria Ill.ma et Rev.ma, et così il Rev.mo arcivescovo di Praga, ambasciator dell'Imperator, che li Principi haveano più rispetto a questo concilio per il cardinal di Mantova che per il papa. Il cardinal Simoneta, se ben ha contentato che si prometti di proponer il decreto de residentia, et che habbi sottoscritte le lettere, che di questo si sono scritte a Roma, non di manco s'intende che da alcune hore in qua tituba; onde si teme che sia per mutarsi d'opinione. Gratie, etc.

2 marzo 1563.

E. D. — Essendo a visitatione nostra alcuni vescovi spagnoli, et entrati in ragionamento di questo Concilio, et del numero et qualità delli prelati che vi s'attrovano, ne dissero, che si maravigliavano che *non vi venisse il Rev.mo Grimani patriarca di Aquileia,* quale sapevano essere personaggio di gran valore et di molta bontà, onde a loro pareva inconveniente grande che una persona così principale non s'attrovasse a fare la parte sua in negotio di tanta importantia. Simil parole ne sono state ditte anco da alquanti prelati Francesi, et ultimamente da mons. di Lanzach, ambasciator del re christianissimo. Noi con cadauno siamo passati sopra il generale, ma da loro ci è stato replicato che certo par strano ad ognuno che Sua Signoria Rev.ma non venghi a questo sacro Concilio, et che Vostra Serenità dovrebbe fare ogni cosa perchè vi venisse, non potendo un par suo se non esser di beneficio alla causa comune. A noi è parso debito nostro non mancar di darne avviso a Vostra Sublimità, acciochè lo possa mettere in quella consideratione che le parerà. Gratie, etc.

9 marzo 1563.

E. D. — Heri habbiamo ricevute lettere di Vostre Ecc.me Signorie de 13 del presente in materia di quei Francesi, che per denontia data al Tribunal dell'Inquisitione sono stati constituiti, et poi relassati, nelle qual vedendo, che quanto le ne dicono è per nostra instruttione, ponendone in libertà di parlarne o non con li vescovi Francesi in quelle nominati, noi

non ne parlaremo altrimenti, se non ne sarà data occasione, parendoci che V. S. Ecc.me habbiano supplito benissimo ad ogni cosa et massimamente havendo loro molto instata la secretezza. Gratie, etc.

17 marzo 1563.

E. D. — Alli 3 del mese presente con la debita riverentia nostra ricevessemo le lettere di quell'Ill.mo Cons. con la Zonta de 28 del mese passato, et il giorno seguente, così richiesti anco dal rev.mo patriarca d'Acquilegia fossemo all'Ill.mi legati, a'quali facessemo legger quella parte di esse lettere, et ancora delle copie che in dette lettere erano occluse, che furono a proposito del negotio, et che potriano ben mostrar a loro Signorie Ill.me, che con ragione l'Eccellentie Vostre s'erano maravigliate della risposta che ne haveano fatta. Ne resposero, che haveano scritto a Sua Santità et che non potevano far altro che espettarne risposta, la qual speravano che dovesse venir conforme alla promessa che Sua Beatitudine havea fatta al claris. amb. di Vostra Sublimità, le lettere del qual (se ben loro Signorie Ill.me credevano quanto scrivea) dissero però che non haveano forza di far ch'una causa si levasse da Roma, et si conoscesse qui senza espresso ordine di Sua Santità in scrittura; nè per replica che li facessemo, potessimo aver altro, se non che bisognava espettar l'ordine del papa. Staremo a veder quello che venirà da Roma, et quanto ne scriverà quel clarissimo ambasciator, col quale noi s'intenderemo bene in questa materia, secondo la commissione di Vostre Ecc. le qual ringratiamo che si siano degnate laudar quanto habbiamo fin qui operato in tal negotio. Gratie, ecc.

6 luglio 1563.

E. D. — Il cardinal Navager ne ha fatto intender che il cardinal Boromeo scrive a loro legati per nome del papa, *che stiano ben avvertiti di quello che dice et opera qui il rev. patriarca d'Aquileia Grimani*, et che ne diano particolar aviso a Sua Santità. Questo ordine del Pontefice non par ad esso Ill.mo Navager nè a noi, che sii a proposito delle cose del detto rev.mo patriarcha, perchè dimostra mal animo; pur perchè queste lettere del cardinal Boromeo sono scritte avanti che habbia ricevute le lettere delli legati in questa materia, staremo a veder quello che venirà da qui a dietro, per far poi quanto sapemo esser di mente di Vostre Eccellentie, secondo le commissioni che ne hanno date. Gratie, etc.

7 luglio 1563.

E. D. — Hieri mattina l'Ill.mo cardinale Navagier, et dapoi il cardinal Moron ne fecero intender ch'era venuto ordine dal Pontefice *che la cosa del Rev.mo patriarca Grimani fosse espedita de qui al Concilio*, over da una scelta di theologi minori che non sono prelati, over dal Concilio, secondo che vorrà esso Rev.mo patriarcà; et Sua Santità dice maravigliarsi che detti legati habbiano data a noi quella risposta che ne diedero, sapendo quello ch'era la mente sua, et quello che havea ditto alli Rev.mi Moron et Navagier; che però la facciano espedir, perciò che Sua Beatitudine vol satisfar la Sublimità Vostra in tutto quello che po, et massi-

mamente in fatto de giustizia. Noi habbiamo consultato con il rev.mo patriarca predetto di quanto si ha ad operar, et diman dopo disnar andaremo all'audientia dell'Ill.mi legati, et di quanto operaremo ne avisaremo Vostre Eccellentie. Gratie, etc.

9 luglio 1563.

E. D. — Alli 10 del presente ricevessemo le lettere de Vostre Eccellentie delli 8 in materia [di tacer il nome del cardinal Navager et dir di haver le cose da prelato degno di fede] (1); cerca il che noi prontamente obediremo Vostre Signorie Ill.me, ma le saperano che se [per lo adietro habiamo espresso il nome, è stato perchè Sua Signoria Rev.ma desiderava che quel Ill.mo Consiglio sapesse ch'ella non manca di quella affettione et devotione che porta debitamente alla sua patria] essendo certo che de Vostre Eccellentie non s'intenderia mai cosa che le potesse far pregiudicio, et con speranza anco, che Vostre Eccellentie intendendo si po dir con ogni spazo (*dispaccio*) le tante cortesie et somma amorevolezza soa, si fossero contentate con una di quelle dolce lettere, che sanno far, di mostrar haver grato l'officio che faceva, pur con tutto che non saressimo mancati conoscendo molto ben già tanto tempo [quanto importi il nominare le persone] se ne asteniremo tanto più debitamente poi che Vostre Eccellentie ce'l commetteno, ma se siamo lassati trasportar, per che anchora sin quì da questa città a Venetia non è stato pericolo d'alcuna intercettione di lettere.

Sabbato dopo disnar fossimo in audientia dell'Ill.mi legati per la cosa del Rev.mo patriarcha Grimani; loro Signorie Ill.me ne dissero l'ordine che havcano dal papa che in sustantia fu quanto scrivessimo per altre, et poi s'offersero di essequirlo prontamente secondo che più a noi piacesse, o con proponer la cosa a tutto 'l Concilio, o con deputar un numero de prelati, che la conoscessero, et espedissero. Noi destramente li tirrassimo a dir che sarebbe meglior et più espediente la via della deputatione, et qui si fermassemo a ragionar il modo de tal deputatione, et concludessimo che fossero eletti tanti per natione delli primarii et più dotti theologi prelati che vi fossero; et per che il cardinal Moron disse che se li dariano anco delli theologi minori che havessero solamente il voto consultivo, noi rebatessimo questi con dir che la mente del papa era che la deputatione fosse fatta de prelati che havessero voto decisivo in Concilio et non di questi frati, a'quali non stava bene che fosse sottoposto un prelato tanto principale quanto era il Rev.mo patriarcha Grimani. Sua Signoria Rev.ma si remosse da questi et disse che se metteriano delli generali che hanno voto decisivo, soggiongendo che fariano la polizza delli deputati et ne la manderiano a mostrar, acciò che potessemo, s'ella non ne piacesse, farla mutar, con sminuir et accrescer, secondo che ne parerà, perchè loro Signorie Ill.me non hanno altro desiderio che de satisfare la Sublimità Vostra. Espettaremo questa polizza, anzi la faremo

(1) Questo ed altri brani chiusi fra parentesi [ ] nell'originale erano scritti in cifra.

sollicitar, per far quel più che occorrerà, acciò che si dia principio a questo negotio, chel Signor Dio lo conduchi a quel bon fine che desideramo et isperamo. Habbiamo havute lettere dal Ecc.mo ambasciator in Roma, che ne dà aviso dell'ordine del papa mandato alli legati, et del breve mandato a Vostre Eccellentie; et perchè Sua M.tia ne scrive che Sua Santità ha havuto a male che il Rev.mo patriarcha vadi per Trento accompagnato da prelati, li habbiamo risposto che questo non è vero, anzi che Sua Signoria Rev.ma non sta in città, ma fuori lontano forsi doi miglia, et che quando vien qui non camina con altri che con l'eletto Barbaro, et che se ben al principio per doi o tre giorni nel andar alle debite et ordinarie visite delli legati et ambasciatori fo accompagnato da qualche prelato amico suffraganeo et parente, mai più poi ha voluto compagnia; del che sua Signoria ne potrà far fede a Sua Beatitudine. Gratiae, etc.

12 luglio 1563.

Tenute sino alli 13. Questa matina habbiamo ricevute le lettere di Vostre Eccellentie de 10, con il breve di Sua Santità et con le copie che ne hanno mandate *in materia del rev.mo patriarca Grimani,* delle qual se valeremo secondo la commissione che ne hanno data. L'Ill.mi legati hoggi ne hanno mandata *la lista delli deputati sopra la cosa del detto rev.mo patriarcha,* nella qual essendovi alquanti che non piaceno a Sua Signoria Rev.ma, li habbiamo mandati in nota a Loro Signorie Ill.me, con pregarle a rimuoverli et in loco loro metter quelli che similmente li habbiamo mandati in nota, che sono de principali d'authorità et sincerità in questo concilio. Hanno risposto che hora sono in grandissimi travagli per conto della sessione, ma che subito che habbiano un poco di tempo considereranno la polizza et ne daranno risposta.

E. D. — [Da prelato degno di fede ne è stato fatto saper *che il papa finalmente ha guadagnato il cardinal di Lorena*] che de qui ha trattata la cosa il cardinal Moron, per mezzo del vescovo di Viterbo, il qual mandò già a Roma il suo secretario che ultimamente ha portata la risolutione che è [questa che Sua Santità si contenta crear il cardinal di Lorena legato nato et primate in Franza che tanto è a dir, come farlo papa in quel regno, la qual boconata è stata causa che esso cardinal di Lorena] è condesceso così facilmente all'accordo del canone dell'institution de vescovi, la qual cosa scrivessemo per le publice che parve miracolosa, et perciò lo laudassimo tanto in esse lettere, et del qui viene il desiderio che ha, che si faccia la sessione [per andar a Roma ad esternar quanto è preditto] la qual cosa è degna d'estrema secretezza per li grandissimi inconvenienti che potriano seguir quando si risapesse, et diremo di più che questa cosa è di tanta secretezza [che il cardinal Moron che l'ha maneggiata non l'ha voluta comunicar alli Ill.mi legati soi collegi se non dopo conclusa]. Gratie, etc.

14 luglio 1563.

E. D. — Da prelato degno di fede ne è stato fatto saper, ma con quella maggior secretezza che immaginar si possa, che il cardinal Moron questa matina ha proposto all'Ill.mi soi collegi che possendosi esser certi che *la riforma qui nel Concilio sia per haver delle difficoltà grandi*, saria bene pensar di farla per qualche altra via, come sarebbe col mandare legati in diverse provincie, Stati et regni, che dimandano riforma; li quali legati con l'autorità del papa et *sacro approbante concilio*, potessero fare quelle riforme che fossero necessarie; et ne ha fatto dir il sopradetto prelato che tal proposta non è fatta ad altro fine che per aprir la strada al crear legato et primate in Francia il cardinal di Lorena; et anco perchè esso Ill.mo Moron desidera andar legato in Germania; ma sopra tutto per fuggir che in Concilio non sia fatta la riforma. Ne ha ditto di più quel prelato degno di fede, che il cardinal Navagier ha risposto a quella proposta dell'Ill.mo Moron, che a lui non piace, che essendo la riforma una delle principal cose che per beneficio delli christiani deve far il Concilio ch'ella sia in alcun modo interrotta, et anco che non crede chel Conciglio, sia per assentir mai al mandar delli legati. Ne ha ditto appresso il sopradetto prelato, che il papa ha scritto alli legati che non debbano dir cosa alcuna a persona cerca la precedentia delli ambasciatori di Francia et Spagna, perchè Sua Santità ha ditto a Françesi, ch'ella non havea dato alcun ordine alli legati di dar loco in Capella al Conte di Luna, ma che hanno fatto di se quello che hanno fatto; et all'ambasciator Vargas ha ditto che li legati hanno fatto mal a non esseguir l'ordine di Sua Santità cerca il dar l'incenso et la *pace* al conte di Luna; sì che bisogna che li legati piglino sopra di loro ogni colpa. Ne ha ditto anchora il sopradetto prelato che il cardinal Moron spera di conquistar il presidente Ferero ambasciator più vecchio di Francia, et farlo favorevole alle cose del papa, et già li ha fatto far promessa del cardinalato. Gratie, etc.

17 luglio 1563.

E. D. — Da prelato degno di fede ne è stato fatto intender che heri il cardinal di Lorena è stato all' Illustrissimi Legati et li ha mostrato *una scrittura del modo di finir presto il Concilio*, che è che essendo in diverse provincie, Stati et regni molte cosè che hanno bisogno de riforma, le qual quando s' havessero a trattar in Concilio porteriano via un gran tempo, che però fatta questa sessione, che viene, si deliberi de rimetter tutte queste cose al Papa, il qual habbi a mandar, ove sarà bisogno quella persona che li parerà, con autorità di provveder a quanto sarà necessario, et qui detto cardinal di Lorena dice, che questo aricordo non è dato da lui perchè desideri un tal carico, per altro che per servitio pubblico, et che però non intende che sia fatta tal provvisione senza il consenso dell' Imperator et della Regina di Franza, a' quali ha scritto et ne espetta risposta. Et si dice che è andato all' Imperator per tal effetto il Vescovo Sbardellato, qual era qui per nome del clero di Ongeria; le qual tutte cose sono proposte dal detto cardinal di Lorena per coprir il suo disegno et la promessa che li è stata fatta, (come per altre scrivessemo). Ne ha detto anchora quel prelato degno di fede, che

l' Ill. Legati hanno scritto una lettera al Serenissimo Re Philippo con dir che intendono che Sua Maestà Catholica desidera che il Concilio vadi in longo, il che è contra l' utile che ne aspetta la Christianità, perchè tanto più si tarderà la riforma, la qual Sua Maestà tante volte ha' dimandata, oltra che si scorre il pericolo d' una morte del Papa o dell' Imperator, dal che, trovandosi il Concilio aperto, potrebbe nascer qualche notabil rovina alla Christianità; che però pregano la Maestà Soa ad esser contenta che si finisca questo Concilio et che dia ordine all' ambasciator suo qui, et alli soi prelati che attendino a questa sua espeditione. Gratie ecc.

21 luglio 1563.

E. D. — Noi habbiamo con ogni diligentia sollicitato et sollicitiamo l' *espeditione della cosa del Rev. Patriarcha Grimani*, et già habbiamo fatto far la deputatione delli Padri che hanno ad esser giudici insieme con l' Ill. legati, li quali sono delli primi del sacro concilio, di ogni natione, et ultimamente vi sono stati aggionti l' Ill. Cardinali Lorena et Madruccio. Sono anco state date alli nodari del Concilio la lettera d' esso Rev. Patriarcha, li articoli et la risposta di sua Sig. Rev. sopra la qual si ha a far il giudicio, et si copiano per darne una per uno alli padri deputati. Et hoggi siamo stati all' Ill. legati a sollecitar che siano contenti quanto prima chiamar questi deputati, et proponerli quello che si ha a far, pregando che facciano metter il tutto in scrittura et darne copia alli agenti del Patriarcha; hanno promesso di far ogni cosa, dicendo che chiamerano questa congregatione sabbato dopo disnar se li padri haverano finito di dar li voti sopra li *canoni del matrimonio*, se non domenica, o il primo giorno che sarano liberi dalle congregationi publice, soggiungendo che farano il tutto volentieri et tanto più quanto che havendo essi dato avviso al Pontefice di quello che hanno operato sin qui, Sua Santità li ha laudati. Gratie etc.

29 luglio 1563.

E. D. — L' ill. cardinal Navagier ha avuto risposta dall' ill. cardinal Boromeo di quanto le scrisse di propria mano circa le cose detele dal secretario di Portogallo, secondo che allhora scrivessemo a Vostre Eccellentie, et la risposta è tale: che non havea inteso, che per anchora detto secretario fosse gionto a Roma, che subito gionto cercheria destramente de cavarne quei particolari, che non vosse dir a Sua Signoria Ill.; che havea fatto saper il tutto al Papa, il qual diceva che Sua Signoria Rev. communicasse ogni cosa al card. Moron, et che se poi ad ambi loro paresse bene, ne facessero parte alli soi collegi, et in fine della lettera è un postscritta, che dice, che havea inteso che 'l sopradetto secretario di Portogallo era gionto in Roma, et che faria l' officio, ma che esso card. Navagier non restasse de comunicar la cosa al card. Moron. Gratie etc.

1 settembre 1563.

E. D. — Un prelato degno di fede ne ha fatto intender che l' Ill. cardinal di Lorena ha ditto alli Ill. Legati che il Rev. Santa Croce Nuntio in Francia, il quale è andato a Roma per le poste, va *per pregare il Papa che ritorni la beretta al Cardinal Sciatiglion*, et di più per trattar che *Concilium abrumpatur aut suspendatur* (per dir le proprie parole che disse esso Cardinal di Lorena) il qual soggiunse che pregava le Signorie Loro Ill. che per l' amor di Dio non conferissero tal cosa con alcuno, et che anco non la scrivessero a Roma, et se pur la volevano scrivere, che non dicessero averla da lui; dal che mosso il Prelato che l' ha detto a noi, ne ha fatto grandissima istantia che la teniamo secretissima et che la scriviamo a Vostre Ecc., soggiungendone che sebbene ne affermava il cardinal di Lorena aver detto quanto è sopraditto, non però ne confermava che fosse la verità, perchè alcune volte il detto cardinale diceva delle cose che non stavano così in fatto. Gratie etc.

15 settembre 1563.

E. D. — Da prelato degno di fede ci è stato detto che il vescovo di Ventimiglia Visconti, va a Roma chiamato dal Pontefice, volendo Sua Santità mandarlo in Spagna al Ser. Re Filippo, a dar conto a Sua Maestà Cattolica del termine in che si trova il Concilio, con ordine che si fermi appresso quel Re fino tanto che il Concilio sia finito. Questo vescovo andrà in compagnia di Don Luigi Davila, quale in breve deve partir da Roma; si troveranno et imbarcheranno insieme a Genova, se però Sua Santità non mutasse l' opinione che ha al presente. Il vescovo di Tortosa ch' è spagnuolo di casa Mendozza, zio del Duca di Sessa, ha avuto a dir in secreto grande che Don Luigi porta al Re confermazione dal papa della concessione delle galere in vita di Sua Catholica Maestà. Il medesimo prelato degno di fede ne ha ditto, che il Papa ha mandato *due brevi qui alli Ill. Legati, nei quali dà loro libertà di abrompere, sospendere e transferire il Concilio quando et come le parerà, avvertendole però a provvedere in modo che non ne seguisse uno scisma.* Questo prelato degno di fede, ben conosciuto dall' Ecc. Vostre, che ne fa così segnalati servigii, et che con tanta amorevolezza confida tutto quello che sa alla Sublimità Vostra, ne ha detto alcune volte tal parole che dimostrano chiaro, che esso desidereria da proprie lettere di quell' Ill. Consiglio intendere che li fossero grati i servitii che li fa. Noi non siamo già mancati mai dai debiti ringratiamenti et da affirmarli che Vostra Sublimità ne tiene grata memoria, et che in ogni occasione di farli piacere lo dimostrerà; nondimanco giudicamo a proposito che Vostre Ecc. usino questa gratitudine di farlo con sue lettere. Gratie etc.

20 settembre 1563.

E. D. — Scrivessemo già a V. Excellentie quanto aveva ditto il secretario di Portogallo all' Ill. Cardinal Navagiero, et ancora quello, che ne disse l' ill. cardinal Morone che bisognava aver li occhi alle mano del Serenissimo Re dei Romani, per l' ardente desiderio che esso ha delle cose d' Italia. Dappoi per più vie ne è pervenuto all' orecchie da persone degne di fede che alla Corte del ditto Re di Roma si ragiona assai

contra Vostra Serenità, et pur ultimamente domino Astor Paleoto gentilhuomo bolognese ne disse haver udito da persona d'importantia venuta da Vienna, che in effetto nella Corte di quel Serenissimo Re si vedeva una mala satisfatione verso quell' Eccellentissimo Dominio. Hieri poi si ritrovarono con noi secretissimamente alcuni alemanni, quali non sapendo parlar altra lingua che la todesca, adoperavano uno per interprete, che in latino ne esplicava il loro concetto, ma parlava più todesco che latino, talmente che con difficoltà si capiva quello che volesse dir; il che fu in sustantia che questi (che esso interprete chiamava *Signori Ill.* e talhora *Ser.*) per l'amor che portano a Vostra Serenità, per la buona compagnia che ella fa nella sua città alla nation Germana, volevano venir a lei a scoprirle alcune pratiche, et trattati secretissimi, che si fanno, et sono per concluder contra quel Ser. Stato dicendo (et più d'una volta) che vogliono metter il collo se quanto diranno non sarà vero; che sono mandati da un Elettor dell'imperio, qual ha un figliolo unico, et lo darà a V. Serenità per ostaggio, et offeriscono cavalli et fanti in gran numero per aiuto di quel Ser. Dominio; dicono che averiano ben fatto saper questo al clarissimo amb. che è alla Corte dell'Imperator, ma che hanno dubitato, che per qualche via non si risapesse, et però si sono risoluti venirlo a dire a Vostra Sublimità in persona. A noi hanno dimandato da esser indrizzati a qualche persona d'importantia, fedele et amorevole consultore di Vostra Serenità, con la quale possano conferir il tutto, che sia secretissimo, et haverlo per mezzano ad esser introdutti secretamente a Vostre Signorie Ill. sì che non siano veduti et possano parlar confidentemente. Noi li abbiamo accarezzati, usando loro cortesi parole, facendo bona ciera et toccando loro la mano all'usanza di Germania (perchè se alcun principe, signor od altro, etiam l'Imperator non li tocca la mano, essi l'hanno per ingiuria) et li habbiamo esortati a venir a Vostra Sublimità, dalla qual saranno ben veduti, et li habbiamo date nostre lettere al Magnifico Canzellier grande, acciochè con la solita sua diligentia faccia officio di introdurli a Vostre Eccellenze parendone non poter trovar persona più a proposito di Sua Magnificentia, et così questa mattina sono partiti per venir alla Serenità Vostra, la qual intenderà da loro ogni particolar, et farà quello che il Signor Iddio la ispirerà. Noi non habbiamo havuto più che tanto dalli sopradetti, il che ne è parso significar a Vostre Eccellentie per homo a posta, acciocchè le ne abbiano qualche lume, avanti che questi Signori se le appresentino. Gratie etc.

20 settembre 1563.

E. D. — Da prelato degno di fede ne è stato fatto saper che gli Ill.mi legati hanno lettere dal papa per le quali scrive essere avvisato per bona via che li *prelati Francesi già alcuni giorni volevano partir dal Concilio et tornar in Fransa,* che però essi legati debbano star avvertiti di non dar loro causa alcuna di partire, acciocchè non possano dar la colpa a loro di qualche disordine che ne nascesse, ma che se poi vorranno andar, vadano alla buona ventura, et che essi legati debbano consigliar Sua Santità, quello che sarebbe da fare in caso che detti Francesi partissero,

et così Loro Signorie Ill.me saranno insieme uno di questi giorni per consultare che consiglio dovranno dar alla Beatitudine Sua sopra questo. Le sopradette lettere sono state scritte in zifra et vengono tenute qui secretissime, come in effetto devono esser tenute per l'importantia loro. Gratie, etc.

29 settembre 1563.

E. D. — Questa mattina alle 16 hore habbiamo con la solita riverentia nostra ricevute le lettere del suo Ill.mo Cons. con la Zonta de 3 del mese presente, le qual hanno tardato molto per la strada da quella inclita città fino a Bassano, ove non sono state se non heri che fu alli 8, alle 15 hore (per quanto ne scrive quel Cl.mo rettor) in esecution delle qual lettere habbiamo oggi doppo disnar fatto venir a noi alquanti delli nostri prelati di principali, et altri, et particolarmente li nominati nelle sopradette lettere, eccetto il Rev. Eletto d'Acquileggia, per non esser ancor gionto in questa città, se ben si espetta d'hora in hora, col qual non mancaremo poi di far quanto Vostre Ill.me Signorie ne comandano, a' quali nostri prelati con forma conveniente di parole habbiamo esposto il grandissimo resentimento che ha havuto quel Ill.mo Cons. intendendo per diverse vie in conformità, che alcuni di loro Signori Rev. habbiano richiesto et fatto instantia che 'l *capo de principi sia proposto, et terminato da questo sacro Concilio*, imponendoli in nome di quel Eccelso Consilio di Dieci a desister da tal instantia, anzi ad operar, che resecate queste difficultà, si attendi a finir il Concilio secondo che desiderano tutti li boni, perchè se farano altrimente, Vostre Ecc.me Signorie, sarano astrette con li effetti farle conoscer il resentimento che ne hanno havuto, et di più li imponessimo, sotto pena della indignation di quel Ill.mo Consilio, a tenir appresso di loro secretissimo questo officio. Ne fu risposto da tutti in general, et da cadauno in particolar, molte cose in loro escusatione, per mostrar che non sono in colpa di questo haver dimandato, o fatto instantia perchè tal capo si facesse, o deliberasse, con dir che non ne hanno causa perchè sono meglio trattati in quel Ser.mo Dominio, che qual si voglia prelato in altri Regni o Stati, promettendo che anco nel avenir non mancarano d'obedir Vostre Signorie Ill.me et che tal officio fatto con loro tenirano secretissimo et alcuni se sono doluti di questa informatione data a Vostra Serenità, et per la maggior parte credeno che sia stato il cardinal di Lorena, perchè dicono haver aviso che Sua Signoria Ill.ma et Rev.ma in Roma ha fatto mal officio di prelati venetiani. Alcuni poi ne hanno detto, che non sono per domandar nè far instantia che sia proposto il capo de principi, ma ben che desiderano saper, se essendo proposto il detto capo de principi, talmente che essi lo sentano per conscientia, et che per debito di essa siano astretti dar il suo voto, o dir che li piace, se Vostre Ecc.me Signorie vorrano che lo dicano, o pur che facciano altrimente, dicendo loro di non poter credere che quel Serenissimo Dominio non voglia che nel grado et luoco che si attrovano, manchino al debito della loro conscientia. Noi a questo non habbiamo dato alcuna risposta, dubitando di far qualche errore, perchè non sapremo se quel Ill.mo Consilio voglia metter la mano nella conscientia di essi prelati, con restrin-

gerli quella libertà che altre volte da Vostra Serenità et dall'Ill.mo Senato ne è stato scritto, che desidera che sia in questo sacro Concilio, et al' incontro anco non sapremo, se forsi elle vogliano, che questi nostri prelati in questo capo de principi vadano riservati nelli loro voti, et perchè se per aventura si proponerà qualche riforma de prencipi, che per ancora non se ne parla, questi prelati veniranno a dimandarne come si hanno a governar nel dar li loro voti, che quando al tutto taceranno, non è dubio che nel Concilio si crederà che ne saranno stati proibiti da noi, espettaremo da Vostre Ecc.me Signorie ordine di quanto li habbiamo a risponder, se ben volemo sperar che, o non sarà proposta cosa alcuna spettante a'principi, o se sarà proposta sarà così moderata (secondo che per altre habbiamo scritto) che non offenderà alcuno, pur è necessario che in ogni caso sappiamo la mente di quel Ill.mo Consiglio. Vostre Signorie Ecc.me, per l'ultime nostre scritte all'Ill.mo Senato haverano inteso, che noi non siamo mancati di far officio con essi nostri prelati, perchè non si riscaldassero nel capo de principi, et che facessemo frutto, perchè quando si parlò di far la sessione con li 21 capi di riforma soli, lasciando il capo de principi a dietro, il tutto passò quietamente, onde non havessemo causa di dar alcuno aviso a Vostre Signorie Ill.me, come havessamo fatto senza rispetto quando vi fosse stato alcuno ostinato. Et certo se volessemo in particolar dir questo ha fatto, o quello ha ditto più una cosa che un'altra in questa materia, potessemo errar grandemente, et forsi dir qualche cosa con non molto fondamento. Ben assicuramo Vostre Eccellentie che se alcuno, et sia chi si voglia de nostri prelati, sarà ardito di contraoperar al voler di quel Ill.mo Consiglio, che non mancaremo di darlene aviso, particolarmente et nominatamente, in esecutione di quanto ne commette in fine delle sopradette lettere suc. Gratiae, etc.

9 novembre 1563.

E. D. — Un prelato degno di fede hoggi al tardo mandò a chiamar il secretario nostro et li disse in grandissima secretezza, che heri nella congregazione delli legati, il cardinal di Lorena non mostrò molto bon animo verso Vostra Serenità, perchè ragionandosi di lasciar fuori quel capo 32, del *baciar l'Evangelio,* ove si è aggionto *Regna possidentibus,* esso cardinal di Lorena nominava queste parole con nausea, et con riso; et mi ha detto di più questo prelato, che *trattandosi della riforma de frati et monache,* il cardinal Moron disse *che in quel Ser.mo Dominio era più vilipesa l'autorità ecclesiastica che sotto qual si voglia altro principe;* che si facevano molte cose non convenienti, et in particolar delli monasterii disse, che Vostra Serenità non permetteva che fossero visitati, nè che vi fosse fatta alcuna provisione da loro superiori, a chi tocca, con grande pregiudicio della libertà ecclesiastica che poi causava, che li monasteri erano desregolatissimi, et de mal esempio con dishonor di Dio, et di quel Ser.mo Stato, con danno dell' anime di quei frati et monache, et anco di quelli signori ill.mi che non lassavano essercitar il carrico loro a chi spetta, et a chi è commesso dalla Sede Apostolica et per li sacri canoni; delle qual parole fu commandata strettissima credenza; per il qual rispetto prega instantemente questo prelato degno di

fede che siano tenute secretissime perchè se si risapessero, esso ne veniria a patire nel'honor, e nel'utile; basta ch'esso ne dice, che rispose con parole convenienti, per mostrar che le cose sopradette non stessero così in fatto, anci *che in quel Ser.mo Dominio se havesse più l'occhio alla libertà ecclesiastica che in qual si voglia altro Regno o Stato*, sì perchè quei signori Ill.mi non voleano mai mancar dalla loro antiqua divotione verso la Santa Sede apostolica, *come anco perchè conoscevano, che con la depressione della religione tutti li governi portavano pericolo.* Gratie, etc.

20 novembre 1563.

E. D. — Heri al tardo con la solita reverentia nostra habbiamo ricevute le lettere del suo Ill.mo Consiglio con la Zonta di 17 del presente, in risposta de nostre delli 9, circa l'offitio fatto con alquanti nostri prelati *in materia del capo de principi,* secondo le commissioni sue. Noi se ben pensamo che Vostre Signorie Ill.me havendo veduto per la copia che habbiamo mandata ultimamente all'Ecc.mo Senato, che la riforma de principi, è fatta tanto ristretta, et così moderata, che come qui non ha richiamato alcun ambasciator, così si tien per fermo che non se ne dolerà alcun principe, resterano satisfatte, et dalli effetti haverano conosciuto esser vero quanto li habbiamo scritto con le sopradette nostre di 9, che li prelati di quel Ser.mo Dominio non hanno richiamato nè dimandato alcuna cosa più, nondimanco per quella obedientia, che siamo obligati prestar in quell'Ill.mo Consiglio, in risposta de ditte sue di 17, reverentemente le diremo tutta l'historia dal principio alla fine di questo capo de principi, con quella sincerità che è nostro debito, et con quella verità che si deve al suo principe, che noi reputamo che debba esser la medesima, o poco manco di quella, che si serva nelle confessioni al cospetto del Signor Dio, al quale non è cosa alcuna secreta. Quando prima fu dato fuori il capo de principi in quel modo particolar, copioso, et severo, del quale se ne dolsero tutti li ambasciatori et noi ancora, prima da noi più volte, et poi di ordine di Vostra Serenità essendone detto che un gran numero de prelati facevano instantia che quel capo si proponesse, et che ve ne erano anco delli nostri, usassemo diligentia per intender in particolar chi erano questi tali, ma non potessemo mai trovar alcuno che ne li sapesse, o volesse nominar. Niente di manco per far noi il debito nostro, a favor delle cose di quel Ser.mo Dominio, facessemo venir a noi molti delli nostri prelati a quattro et sei alla volta, acciochè l'officio che havevamo a far, passasse secreto, et che non si potesse dir, che li ambasciatori di Vostra Serenità volessero impedir la libertà del Concilio, cosa che l'imperator, li Re di Franza, Spagna, Portogallo, Polonia, et tutti li altri principi hanno fugito, che in alcun modo si possa dir de loro, anci l'Imperator alli medesimi soi ambasciatori che sono prelati, quando li ha comandato alcuna cosa pertinente al Concilio li ha sempre ditto che essequiscano come soi ambasciatori, ma che come prelati pagino la loro conscientia, et così hanno fatto li altri principi, et si può conoscer dal'esperientia, che havendo protestato li ambasciatori di Franza, li prelati francesi non sono per questo restati di dir liberamente le loro opinioni;

et havendo li ambasciatori di Spagna, et Portogallo fatto ogni instantia a favor dell' inquisitione che è in quei regni, li medesimi prelati spagnoli et portoghesi li sono stati contrarii, onde noi per il sopradetto rispetto chiamassemo (come è predetto) molti delli nostri prelati, a parte a parte, et con quella forma di parole che fu conveniente, facessimo offitio con loro, che non fossero tra quelli, che si diceva che erano per adimandar il capo dei principi, et che non volessero procurar che le giurisditioni, privilegii, et consuetudini de principi, et particolarmente di Vostra Serenità fossero interrotti, o rivocati in dubbio; ne promessero molto facilmente di così far, et lo fecero con effetto, che quando il cardinal Moron propose di far la passata sessione senza il capo de principi, ogn'uno delli nostri prelati vi assentì, ne da quell'hora a dietro, ne per avanti sappiamo che alcuno di essi in pubblico habbi fatto alcuna instantia per haver detto capo. Se mo qualched'uno forse ne havesse parlato in privati ragionamenti, questo non è pervenuto a notitia nostra, se non quel primo romore in generale (come di sopra scrivemo) che fossero molti, et anco de' nostri prelati che havessero animo di dimandar quel capo de principi, al che noi remediassemo in general (secondo che è sopradetto) ne a noi parve conveniente di questa cosa dar altro aviso, a Vostra Sublimità non le potendo dir alcun particolar con fondamento, et havendo fatto la provisione che ne parve conveniente. Da poi ne furono date le lettere di quel Ill.mo Consiglio de 3, alle quali subito dessemo essecutione (si come per le nostre de 9 scrivessemo) et saperano Vostre Signorie Ill.me che oltra quelli che esse ne nominarono nelle sue lettere, chiamassemo cinque o sei altri, non perchè fussemo certi, ch'essi chiamati da noi havessero colpa circa questo benedetto capo de principi, ma perchè erano de principali nostri vicini, et che furono ritrovati in casa, con animo poi di far il medesimo offitio con li altri, ma a pochi alla volta, per far che la cosa passasse secretta, secondo ch'era la commissione di quell'Ill.mo Consiglio, al che poi non dessemo effetto, perchè non si vedeva esser bisogno, essendo stato moderato il detto capo de principi in tal forma che nissun si richiamava, si che Vostre Signorie Ill.me possono esser sicure (per quel che sapemo noi) che tanta colpa hanno quelli che noi chiamassemo, quanto quelli che non chiamassemo, et che così sono innocenti li chiamati, come li non chiamati; ben li potemo dir questo con verità che tutti sono stati obedienti, et se da alcuni fo detto che desideravano saper, se essendo proposto il capo de principi Vostra Sublimità volea che dessero il voto secondo la loro conscientia, non fu per mala volontà, ma per rispetto alli ordeni di quell'Ill.mo Consiglio per non voler errare, et perchè in queste sue ultime lettere, ne commanda a nominarli quelli che chiamassemo a noi, li dicemo che noi dessemo una polizza alli nostri signori di tutti li prelati di quel Ser.mo Dominio con ordine che ne li fessero venir ad otto, o dieci al giorno, et così venero quei che prima furono trovati, et li altri poi non venero, perchè non ne parve bisogno di proceder più oltra, essendo accomodato ogni cosa come predicemo. Questo, Signori Ill.mi, è quanto noi sappiamo in tal materia, et se dicessimo altri particolari, offendessamo Dio, l'anima nostra et quella sincerità, con la qual dovemo rappresentar a Vostra

Sublimità le cose che sapemo certo, et non quello che se intende, a caso, da auttori incerti, et senza fondamento; ne potemo pensar che quel Ill.mo et Santissimo Consiglio voglia altro da noi, anci che fosse per riprenderne se facessemo altrimente. Gratiae, etc.

20 novembre 1563.

E. D. — Hoggi alle 19 hore habbiamo ricevute con la solita riverentia nostra le lettere del suo Ill. Cons. con la Zonta, di 24 del mese passato, per debita et humilissima essecutione delle quali le diremo prima che se noi non le scrivessimo già alquanti giorni, *quai di nostri prelati dimandavano il capo de principi,* fo perchè non lo potessemo intender nominatamente per diligentia che facessemo, et perchè havendo noi fatto offitio prima da noi, et poi per ordine di Vostra Serenità con molti nostri prelati, li trovassemo obedienti et riverenti al'ordeni soi, secondo che al'hora scrivessemo; se dopoi non le habbiamo nominati quelli che in essecutione delle lettere di quel Ill. Cons. chiamassemo a noi, fo perche si come per altre scrivessemo, havevamo dato ordine che tutti li prelati di quel Serenissimo Dominio fossero chiamati, ma a parte a parte, per non far strepito, et per non dar che dire, essequendo a ponto la commissione di V. Ser. et se non li habbiamo scritto chi furono quelli che dimandarono licentia, essendo proposto il capo di principi, di pagar la loro conscientia, fo perchè in effetto, non processero tal parole da mala volontà, ma da paura di non fallar, et anco perchè non facessimo molta fantasia a chi disse tal parole, non se imaginando che potesse venir caso che ne fossemo ricercati a dichiarirli. De quelli veramente che hanno ditto esser meglio trattati in quel Serenissimo Dominio che in qual si voglia altro Regno o Stato, non li nominassemo, perche a noi l'hanno detto tutti con chi habbiamo parlato. Queste sono le vere cause, che ne hanno tenuto, pensando come soddisfacevamo alla nostra conscientia, così satisfar anco a quel sapientissimo et giustissimo Consiglio, et non già per disobedirlo in conto alcuno, facendo noi professione per il corso di circa 10 anni non l'haver mai disobedito, anzi di haver servito la Sublimità Vostra, et in quella inclita cità, et nelli magistrati, et in tante ambascerie che per sua gratia ne ha date, haver la dicemo servita talmente che possiamo esser essempio de fideli et amorevoli servitori, non havendo havuto rispetto ad alcuna altra cosa, che al'honor et utile publico, et veramente che ne saria stata più cara la morte, che in qual si voglia minima cosa haver dato essempio di disobedientia. Ma poi che V. S. Ill.me vogliono saper da noi quei particolari che sono nelle sue lettere, siamo astretti dirle prima, che noi per obedientia le diremo quello che si raccordamo, con questo però che se, o per mancamento di memoria, o per altra causa, non già di mala volontà, manchassemo in alcuna cosa, non sia imputato a noi da Vostre Eccell. Signorie, come siamo sicuri che non ne sarà imputato dal Signor Dio, qual molto ben sa con quanta sincerità procedemo. Li prelati che venero a noi, che furono li primi trovati a caso, furono li reverendissimi patriarchi di Hierusalem et Vinetia, li arcivescovi di Cipro et Corfù, li vescovi di Sebenico, Famagosta, Baffo, et Torcello; questi tutti quando li parlassemo del resentimento che havea havuto quel Ill. Cons. di

quelli che dimandavano il capo de principi, si escusarono di non ne esser in colpa, dicendo che certo quella reprension non toccava a loro, et che non poteva venir, salvo che da mala informatione, et che haveriano piacer che si venisse a particolari dell'oppositioni che li sono fatte, per potersi escusar o con noi o con Vostra Sublimità medesima; et qui tutti a concorentia uno del'altro ne dissero quello che da tutti li altri in più volte ne era stato detto, che non haveano causa di dolersi di Vostra Serenità, perche nel suo Serenissimo Stato erano benissimo trattati, et così continuandosi il ragionamento, et parlandosi che il capo de' principi o non saria proposto, o se fosse proposto, saria proposto in un modo ristretto che saria come niente, il vescovo di Sebenico Savrognano, fidelis. et amorevolissimo servitor di V. Sublimità, disse che 'l non voleva in alcun conto desobedir V. Serenità, et che però esso desiderava intender da noi, se essendo proposto il capo de principi in forma conveniente, l'Ill. Cons. di X voleva che li prelati satisfacessero alla loro conscientia, perche esso non era per mancar d'obedirlo; soggionse il Patriarca che esso ancora desiderava saper questo. Non si raccordamo se altri parlarono in questa sostantia, perchè cadaun disse in un longo ragionamento qualche cosa, parlando tutti insieme, uno a concorentia del'altro come si suole, che è impossibile raccordarsela. Credemo, Signori Illustrissimi, haver satisfatto con queste lettere alle Eccellenze Vostre, siccome certo habbiamo satisfatto alla conscientia nostra et se pur per nostra desaventura non l'havemo fatto, ringratiamo il Signor Dio che fra pochi giorni saremo licentiati de qui, con un *ite in pace*, che sarà detto nella prossima sessione (secondo che scrivemo per le publice haverne detto il Cardinal di Lorena) onde potemo sperar con l'aiuto de Soa Divina Maestà di presto esser a piedi di Vostra Sublimità, et se veniremo ad appresentar a Vostre Signorie Illustrissime, sottomettendo questa nostra vita, a qual si voglia rigoroso essamine, per confirmarle questa verità che hora li scrivemo; et se per sorte, il che non credemo, questa licentia del Concilio andasse qualche giorno più in longo, a noi sarà singolar favore che Vostra Sublimità ne dia licentia, et ne richiami, acciochè possiamo con la viva voce giustificarsi, per non lassar Vostre Signorie Eccellentissime in questa mala opinione di noi, che nell'estrema nostra vecchiezza siamo fatti disobedienti alli mandati soi, et per conseguentia dissimili da noi medesimi. Gratiae et caet.

27 Novembre 1563.

II.

PARTI SECRETE

del Consiglio dei X dirette agli ambasciatori al Concilio di Trento 1562-1563.

1562, 21 maggio. C. X e *Zonta. All'ambasciatore a Roma.*

Perchè dalle precedenti lettere vostre havemo veduto che la Santità del Pontefice con molto affetto e con molta confidenza, che veramente conviene

alla riverenza che le portamo, et al desiderio che tenimo della conservatione della dignità di Soa Beatitudine, et di quella Santa Sede, vi havea detto, che ne scriveste. che intendando noi alcuna cosa, che fosse trattata al Concilio sopra la quale ve paresse di farne avvertita la Santità Sua, lo dovessimo fare liberamente. però invitati da questa richiesta de Soa Santità ne siamo mossi a scrivervi le presenti, col Conseglio di X et *Zonta*, dicendovi che per lettere havute nelli Capi di esso Conseglio ultimamente dalli ambassatori nostri al Concilio intendemo che per causa dell'*articolo della residentia* si andava praticando li prelati perchè dovessero dare i loro voti secondo il desiderio di quelli che li praticavano; la qual cosa essendo da noi giudicata di conseguenza et importanza grandissima, havemo perciò voluto con quella candidezza e confidenza che dovemo procedere colla Santità Sua, che le dobbiate in nostro nome dire, che noi havemo opinione, che sarebbe di grandissimo disservizio della Christianità et di molto pericolo a questi tempi, quando se intendesse, come facilmente potrebbe essere, che li voti nel Concilio siano praticati per dover assentire più in un modo che nell'altro, perchè siccome ci resta ora questa sola speranza che nostro Signor Dio, col mezzo di questo santo Concilio, convocato dalla Santità Sua, nel nome del Spirito Santo, sia per metter qualche assetto alli molti et grandissimi travagli, che sono in tutta la Christianità, per questa causa di religione, com'è la pia intentione di Sua Beatitudine, così risapendosi queste pratiche potriano esser causa di far succeder qualche gran moto de dissolutione di esso Concilio, o di qualche altro strano accidente, che maggiormente accrescesse, et mettesse in travaglio universale tutta la Christianità. Et tanto più si ha d'haver grande avvertenza a questa maniera di procedere, quanto che chiaramente si scuoprino da più parti quale sia il desiderio de oltramontani, come havemo veduto nelle vostre ultime, che vi havea comunicato, con molta confidenza la Santità Sua haver havuto novamente di Francia, e anco da Trento; di che ne ringratierete Soa Beatitudine, riverentemente per nome nostro, dicendoli appresso che in questi importantissimi et travagliosissimi negotii, et imminenti pericoli alla Christianità, e specialmente all' Italia. come prudentemente vi è stato considerato dalla Santità Sua, ne consola grandemente lo haver Soa Beatitudine al governo di tanto negotio, essendo certi che da lei sarà provveduto, trattato, et governato con quella prudenza e circospetione che ricerca la importantia soa, acciocchè si possano veder riuscire da quello li buoni effetti che desideramo, e che si levi l' occasione a quelli, che per particolar loro interessi si moveno, di proponere nuove e perniciose inventioni, come sariano quelle del Cardinal di Lorena; supplicando infine riverentemente Sua Santità ad accettare questo officio con quella carità e benignità, che conviene alla riverenza che le tenemo, e al desiderio che havemo dell'augumento della Santa Fede catholica, e di vedere la Christianità in quiete, et quella Santa Sede nella dignità, che dalla Santità Soa istessa è desiderata.

— 23.

Ser Andrea Barbadico Consiliarius:

Vuol che siano scritte le presenti lettere senza nominar che se-habbi avviso dalli ambassatori nostri in Trento, ma che si dica *per avvisi che si ha da Trento.*

— 2 — 0 — 1.

(*C. X, Secreti,* reg. 7, p. 80).

1562, 22 maggio in C. di X et Zonta. Agli ambassatori al Concilio.

Havendo veduto quanto per le vostre di 14 del mese presente, dricciate ai Capi del Conseglio nostro di X ci avete significato delli muodi che si tengono con quei prelati per indurli a dare li loro voti più in uno che nell'altro modo, noi essendo invitati dalla Santità del Pontefice de darli quei avvertimenti delle cose che succedono al Concilio che ne paressero importanti, deliberassemo heri col Consiglio nostro di X et Zonta, di scriver all'ambassator nostro in Roma, quanto vederete dall'occlusa copia, la quale havemo voluto con esso Conseglio et Zonta mandarvi per vostra instrutione; laudandovi col predetto Consiglio degli avvisi datine per dette lettere vostre de 14 e anco per le di 19 hoggi ricepute, et essendo certi, che come quei diligentissimi et intelligenti ministri nostri che siete, continuerete nell'avvisarne di tempo in tempo di tutto quello che venirà a notitia vostra delle cose che occorreno di lì, e non vi diremo altro per queste se non che quanta maggior diligentia da voi sarà usata in questo effetto, noi ne riceveremo tanto maggior satisfatione con molta lode vostra.

— 26. — 0. — 0.

(Id. c. 80, t.)

1562, 22 sett. in C. X e Zonta. Alli ambassatori al Concilio.

Legatis soli. Havemo veduto quanto per le lettere vostre de 15 del presente scrivete haver detto il Reverendissimo di Coimbra in materia di riforma, et perchè giudicamo questa materia di somma importanza, et da esser considerata come cosa di Stato importantissima alli principi d'Italia, possendosi credere che il fine principale di gran parte di quelli che desiderano riforma sia per il desiderio che hanno che si devenga col mezzo di questa introdutione, a far nuova deliberatione del modo che si harà da tenere de cetero nell'eleggere li Pontefici, come già qualche mese di ciò noi siamo stati avvertiti, et come vedemo esser intentione del predetto Rev. de Coimbra; il che a noi dispiaceria grandemente, per li rispetti importantissimi di Stato che per prudentia vostra possete considerare; ne siamo perciò risoluti col Consiglio nostro di X et Zonta di scrivervi le presenti, et in esse mandarvi copia, per vostra instrutione solamente, di quanto per via dell'ambasciator nostro in Roma havemo inteso fino a questo maggio passato, in questa materia, la quale quando succedesse nel modo che intendemo da Roma, sarebbe di quel gran pregiuditio allo Stato nostro et a tutta l'Italia, che per vostra pru-

dentia conoscerete. Però vi commettemo coll' istesso Consiglio, che debbiate star avvertiti per intendere diligentemente quanto sopra questa materia importantissima fusse proposto o detto da alcuno di quei padri, o ambassatori, o altri, per darne volantissimo avviso alli Capi del predetto Consiglio a fine che, informati noi di quello pervenirà a notitia vostra, possiamo intorno a ciò darvi di tempo in tempo quegli ordini che si conveniranno, tenendo in tanto questo avviso secretissimo presso di voi.

sì 11 nò 0 non sinceri 0

Ser Valerius de Musto caput:

Che le lettere dell' ambasciator nostro in Roma de 16 et 23 del mese di maggio prossimamente passato et quelle de 15 del presente degli ambasciatori nostri al Concilio dricciate alli Capi di questo Conseglio, et hora lette, siano comunicate al Senato, a ciascheduno del quale sia dato solenne sacramento di tenerle secretissime, sotto le pene contenute nelle più strette parti di questo Consiglio contro quelli che revelassero li secreti del Stato nostro, et siano tolti in nota li nomi di tutti quelli che si troveranno in esso Senato, come altre fiate si è fatto in cose di molta importantia.

— 14. (Id., c. 90, t.)

1563, 28 aprile. Alli ambasciatori al Concilio.

Perchè sapemo che voi siete benissimo informati della persecutione ultimamente fatta al rev.mo patriarca di Aquileja da alcuni suoi nemici, et che medesimamente sete instrutti degli uffitij che da noi sono stati fatti di tempo in tempo, mentre che vi sete ritrovati in questa città, a favor suo, non vi diremo altro intorno a ciò, ma restringendosi sopra quello ch' è stato deliberato ultimamente, vi diciamo che Sua Santità finalmente si è contentata di mandare per il Rev.mo Cardinal Morone le scritture di esso rev.mo patriarca a quel Santo Concilio, affinchè siano fatte vedere da quei teologi che sopra di esse habbiano a dire il loro parere, se sono catholiche o altrimenti, et quando vi fosse bisogno di alcuna dichiaratione del predetto patriarcha, Sua Signoria Reverendissima l' habbia da fare o al Concilio o a Roma a sodisfation nostra; aggiungendo che in queste congregationi di teologi voleva che vi intravenisse anco il rev.mo cardinal Navagero. Questo è quanto Sua Beatitudine ha detto all' amb. nostro, et egli ci ha ultimamente scritto in tal materia, la qual essendone tanto a cuore quanto voi stessi sapete, desideriamo però, et col Consiglio nostro di Dieci et Zonta vi commettemo, che usiate quella diligentia, che vi parerà esser necessaria, per intendere particolarmente l' ordine che da S. Santità è stato dato al predetto rev.mo Morone sopra di ciò, et il modo che S. S. Ill.ma avrà da tenere nel far vedere dette scritture, avvertendo che non siano date a persone sospette, et tenuto qualche modo dal quale ne potesse nascere qualche pregiuditio ad esso Patriarca, ma che si procedi canonicamente, et che le persone non siano sospette, come è giusto et conveniente. Sopra che, sempre che vi parerà necessario, ne parlerete col rev.mo Navagero acciocchè il tutto si faccia con presentia sua, et farete quegli altri buoni ufficij che vi pa-

reranno necessarj, come siamo certi che voi conoscete quale sia il desiderio nostro intorno a questo negotio, et la persecutione che fino ad hora ha patito esso Patriarca per causa di quelli che vi sono benissimo noti, non mancarete di far tutto quello che di tempo in tempo conòscerete essere a beneficio suo, col solito prudente e destro proceder vostro, nel che vogliamo che vi abbiate ad intendere con esso rev.mo Patriarca quando egli sarà di lì, ovvero coi rappresentanti suoi in assenza di lui, per dargli, sempre che occorrerà, quegli ajuti et favori che giudicherete necessari a dover condurre questo negotio a quel buono et honorato fine che da noi è sommamente desiderato.

sì 27 nò 1 non sinceri 1 (Id., p. 118).

1563, 28 giugno. Oratori in Curia.

Come sia státo calunniato et travagliato in diversi modi appresso il Tribunal dell'inquisitione di costì, et appresso S. Santità il rev.mo Grimani, Patriarca di Aquileia, et quanto noi ne siamo operati col mezzo degli oratori nostri in questa Corte, perchè da Sua Santità fosse conosciuta l'innocentia di questo degno prelato, estimamo che'l tutto vi possa essere benissimo noto. Il che habbiamo fatto, mossi così dall'integrità et bontà della Rever.ma Signoria Sua, come per nostri publici rispetti et interessi, et finalmente dopo molta instantia fatta di ciò a Sua Santità ella fece intender di sua bocca all'amb. Soranzo vostro prossimo precessore, come nella congregatione che aveva fatto delli rev.mi cardinali, dopo molte considerazioni era stato concluso et determinato nella detta congregazione, così lei suadendo et difendendo, che le scritture di esso Patriarca fossero date al rev.mo Morone, per essere portate al Sacro Concilio, ove da quei theologi dovessero esser vedute et esaminate, et se a loro paresse che la lettera et risposta sua, della qual si tratta, fusse tale che non avesse bisogno di altra dichiaratione, et che fosse giudicata buona et catholica, non occorerebbe proceder più oltra etc. come per la copia di due lettere di esso ambasciator Soranzo di 13 et 20 marzo passato, che nelle presenti vi mandamo, più chiaramente intenderete. Della qual risolutione noi et esso rev.mo Patriarca restassemo satisfatti, confidati della buona dottrina che in esse lettera et risposta si conteniva, et ne facessemo rengratiar Sua Santità per il nostro orator di allora, essendo certi che così dovesse esser eseguito, massimamente vedendo che Sua Santità havea già date le scritture antedette al rev.mo Moron, et così il predetto Patriarca è andato al Concilio per sollecitar la espeditione, et dar quella satisfatione di se, che sia espediente. Il che etiandio è stato fatto, di consenso di Sua Santità, la qual ha detto che esso patriarca poteva a suo piacere andarvi et presentatisi alli Rev.mi Legati, li nostri ambasciatori per procurare le espeditioni di Sua Rev.ma Signoria, per molta instantia che habbiano fatto che si dovesse dar principio alla trattatione della causa, non hanno potuto mai haver altro che dire che non lo possono far senza ordine di Sua Santità, come dalla copia delle lor lettere che vi mandamo, intenderete. La qual cosa ne ha data tanta maraviglia quanta non potemo esplicare vedendo che ciò tende et dà occasione a maligni ad intricar di nuovo Sua Rev.ma

Signoria et poner tempo alla causa sua, sì che non se ne vegga il fine, et tanto più ne siamo maravigliati, che il cardinal Moron, uomo di quella bontà et dottrina che ognun sa et che deve esser stato presente alla sopradetta conclusione della congregatione de Cardinali, et che ha avute le scritture di Sua Santità, habbia acconsentito a tal risposta et siamo certi che quando Sua Santità, intenda questa risposta, dei rev.mi Legati, le spiacerà, dovendo ella esser memore di quanto già disse all' amb. Soranzo precessor vostro esser stato concluso in congregatione, et di haver date le scritture al rev.mo Moron. Il che è stata una comprobation et esecuzione della volontà di Sua Santità. Nè si può ciò altramente interpretar se non da chi voglia render vana l' ordination, e la mente di Sua Beatitudine, et dar occasion a nuovi intrichi. Et perciò abbiamo voluto per corriero a posta subito espedirvi le presenti, per le qual vi commettemo col Consiglio nostro di X et Zonta che dobbiate immediatamente conferirvi alla Santità Sua, et con quel modo più efficace, che vi parerà, farle intender et commemorarle quanto Ella ha detto all' amb. Soranzo, come di sopra, et che così di ordine di Sua Santità scrisse esso amb. alla Signoria nostra, et che in esecution di tal rissolution et comprobation della volontà di Sua Santità sono state date esse scritture al rev.mo Moron, perchè si esaminino al Sacro Concilio, et che ora quando si crede di averne l' espedizion, sia stata data la risposta, che di sopra dicemo, agli ambasciatori nostri, ciò che ne ha data tanta maraviglia, che veramente non potemo esplicarla; dolendone che gli ordini et volontà di Sua Santità non siano vivamente eseguiti. Il che le esponerete con quella reverentia et maggior efficacia che potrete, usando del studio et valor vostro consueto, che non potreste dimostrarlo in cosa che non fosse più grata nè più importante di questa, et se per avventura vi fusse detto di novi processi, che dopo sono stati formati sopra li voti, che sono stati ritrovati da un Prometheo gentilhomo romano, et dati al patriarca, di questo ne haverete piena instrutione dal rev.do Benedetti che si ritrova de qui, et d' altri agenti di Sua Rev.ma Signoria; per ciò non ve ne dicemo altro. Et di quanto che haverete da Sua Santità in questa materia, ne darete per vostre, particolare notizia alli capi del detto Consiglio, et perchè volemo che di quello che tocca al detto Rev.mo Patriarca gli ambasciatori nostri che sono al Concilio ne siano presto avvisati, voi di ciò, con la zifra che dice tra ambasciatori, che vi ritrovate havere appresso, gli darete particolare conto per gli spazzi ordinarj de lì per Trento, acciocchè tanto più presto restino informati del tutto et sappiano meglio governarsi.

— 23 — 1 — 1. *Expulsis papalistis et affinibus.*

(Id , p. 125).

1563, 28 giugno. — Agli Oratori al Concilio.

Habbiamo pienamente inteso per le vostre de 22 quello che con molta prudenza avete esposto et trattato con li Rev.mi Legati sopra le cose del Rev.mo Patriarca di Aquileja, et siamo restati pieni di maraviglia, che da loro Rev.me Signorie vi sia stato risposto in quel modo che avete scritto. Il che è contra il decreto della congregatione dei

rev.mi cardinali havuta in Roma di ordine di Sua Santità, et così lei suadendo et difendendo, come ella ci fece scrivere dall' amb. nostro Soranzo allora residente appresso Sua Santità, et la copia delle sue lettere in queste vi mandamo acciocchè ve ne serviate nelle occasioni. Onde vederete che è stata non solamente volontà di Sua Santità che le scritture del Patriarca si mandino al Sacro Concilio da essere in quello esaminate, ma anco della congregatione nella quale vi dovette intervenir anco il rev.mo Moron, et vedrete l'esecutione data a questo decreto et volontà con l'essere state date le scritture ad esso rev.mo Moron, onde ritornamo a dire che ne siamo moltò maravigliati della detta risposta, che non tende ad altro, che poner tempo, et dar occasione a novi intrichi; et questa nostra maraviglia havemo commesso al nostro ambassator Soranzo in Corte che faccia intender a Sua Santità quanto più efficacemente potrà, et habbiamo per ciò espedito corriero a posta, con ordine che di tutto quello che haverà operato, dia notizia a Voi per l' ordinario per Trento, con la zifra tra gli ambasciatori, la qual vi mandamo in queste, acciocchè voi ancora per la medesima via con essa zifra lo avvisiate di tutto quello che occorrerà che appartegna ad esso Rev.mo Patriarca, acciocchè tanto più presto s' intendano da lui le cose et si sappia ben governare in questa importantissima materia.

— 23 — 1 — 1. (Id., p. 126).

1563, 7 luglio.

Che sia commesso al dilettissimo nobile nostro Zuan da Leze cav. proc. che nella relation che ha a far nel Senato, quando sarà il suo passo debba dir in voce a questo modo, di che per sua instrutione li sia data copia.

— 28 — 1 — 0. (Id., c. 126, t.)

Sua Maestà entrò a parlarne delle cose del Concilio et disse con molto affetto che si era affaticata quanto havea potuto acciocchè fussero indricciate a buon cammino, sì che ne havesse a succeder l' effetto che ricercava il bisogno della Republica christiana, ma che vedeva esser necessario che questa buona opera fosse anco favorita dagli altri principi, onde disse desiderar che noi havessamo ad esortar efficacemente in nome suo la Serenità Vostra che facci ancor essa in questa materia col Pontefice quei buoni officii che la potrà, acciocchè siano fatte quelle regolation et riforme, che sono veramente necessarissime, et che quello che sarà decretato nel Concilio sia fortificato in modo, che non gli possa esser derogato per via di assolutioni o dispense, o con quel *non obstantibus;* et disse che Vostra Serenità dovea far in ogni modo questo officio con efficacia, sì per rispetto della fede, essendo quel principe catholico che ella è, come per rispetto del suo Stato, non dovendo l'Italia, et specialmente lo Stato della Serenità Vostra, star bene quando le cose delle altre provincie fossero andate a male. Et ritornando a ragionar del Concilio, disse che bisognerebbe che vi si procedesse liberamente et senza rispetti particolari, et non come si faceva che non voleva mai risolver cosa alcuna senza la volontà del Papa, et in ogni occasione i legati usa-

vano di scriver a Roma, et si aspettava la licentia prima che si venisse ad alcuna risolutione; et che lei aveva fatto intender alli suoi prelati al Concilio che facciano quel tanto che Dio gl'inspirerà, senza far intender a lei cosa alcuna, et disse che le risoluzioni fatte al modo detto di sopra, di aspettar licenza da Roma, non sarebbero ubbidite da alcuno. Disse anco Sua Maestà che la si partiva per Vienna per le cose sue di Boemia, et che ogni fiata che bisognasse, che la venirebbe essa medesima a Inspruch, et al Concilio, et in ogni altro luogo, per beneficio della Christiánità.

1563 14 *agosto. Oratori in Curia.*

Havendo noi inteso dalle lettere vostre de'7 del mese presente dricciate alli Capi del Consiglio nostro di X, che Soa Santità medesima vi haveva confidentemente detto, che come sia finito il Concilio, vuolé per gratification nostra far iuspatronato della Signoria nostra li vescovati di Padova et Verona, ne havemo in vero sentito quel maggior contento e consolatione che esprimer si possa, et tanto maggiormente quanto che vedemo che la Santità Sua havendo a cuore le cose nostre considera prudentissimamente che, per l'importantia delle dette due nostre città, cosa conveniente sia che li vescovati di quelle siano nelle mani nostre; onde con il detto Conseglio nostro di X e *Zonta* vi commettemo, che quando vi occorrerà andar alla Beatitudine Sua dobbiate renderle a nome nostro quelle maggior e più affettuose gratie che potrete, facendola certissima che ricevemo questa, appresso le altre in grandissima gratia et signalatissimo favore, del qual siamo per tener in ogni tempo gratissima memoria, et volemo sperar, anzi tener per fermo, che così come per la molta charità sua verso di noi la si è da se stessa mossa a comunicarvi questo buon animo suo, così anco la sia per effettuarlo, siccome voi prudentemente le havete risposto, di che vi laudamo con esso Consiglio grandemente.

— 26 — 0 — 2. (Id., p. 129).

1563, 21 *agosto. Agli oratori nostri al Concilio.*

Intendessemo dalle vostre lettere questi prossimi giorni ricevute, et più particolarmente da quelle de 17 che oggi habbiamo havute, il successo dell'espedizione del Rev. patriarca di Aquileia Grimano, la quale essendo stata tanto procurata et desiderata da noi, quanto sapete, per li rispetti che medesimamente vi son noti, et per quello che di ciò ne può seguire, ne è stata tanto grata, quanto altra cosa, che ne potesse a questi tempi avvenire; et perchè oltra la giustizia, che in sè conteneva questa causa, et oltra la vertù et valor vostro, col quale l'havete procurata et ottenuta con molta vostra laude et nostra satisfatione, conoscemo ciò esser successo dalla gratia di Dio prima, et poi dalla bontà, sincerità et equità di quei Ill.mi et Rev.mi padri, e dall'affetione, che portano alla Signoria nostra. Per ciò vi commettemo col Consiglio nostro di X et Zonta, che conferitovi a quei Ill.mi e Rev.mi legati, debbiate ringratiar pubblicamente per nome nostro le Rev.me Signorie loro, laudando la sincerità loro et la giustitia, et la prontezza che hanno dimostrata, et usata in

tale espedizione. Et se ben dalle loro Rev.me et Ill.me Signorie in tutto questo tempo ch'elle sono state presidente al sacro Concilio, la Signoria nostra ha ricevuto molti favori, per che le siamo grandemente obbligati, nientedimeno per questa loro buona giustitia, et dimostrazione di rispetto et amore verso di noi confessiamo esserle in particolar ancor più tenuti et obbligati; perciò che hanno dichiarato al mondo noi haver sempre raccomandata, et favorita persona catholica et religiosa, et che, come in vero è sempre stata et è tale, così sia stata conosciuta et dichiarata con universale consenso, et approvatione delle loro Ill.me et Rev.me Signorie et di tanti dottissimi et santissimi padri che sono stati in questo giudicio. Il che eseguito con quel modo, che per la prudentia vostra saperete usare, volemo che le soggiungiate, et preghiate, che essendo stato conosciuto il Rev.mo patriarca, buono et religioso prelato, et essendo egli ornato di quelle degne qualità che ciascuno intende, le piaccia render tal testimonianza della sua virtù et bontà appresso la Santità Sua ch'egli ne conseguisca quel ornamento compito che già gli è stato conferito, et che in ciò non sia posta più alcuna dilatione. Il che facendo, Sua Santità verrà in tal modo a comprobar et laudar il santo giudicio delle loro Ill.me Signorie, che altrimenti sarebbeno vane le tante fatiche da noi sostenute in procurar, et da quelle in espedir questo negocio; et poichè averete l'officio, che di sopra dicemo con le Rev.me Signorie loro in publico, volemo che lo facciate anco in particolare con ciascuna delle Rev.me Signorie sue, et con quelli altri Rev.mi Prelati, che vi parerà esser a proposito; col Rev.mo veramente et Ill.mo Cardinal di Lorena, che tanto si ha dimostrato favorevole a questa causa, volemo che facciate intendere noi conoscer veramente lei haver ciò fatto, oltra che la giustizia della causa lo dovea mover, anco per la molta affetione che l'Ill.ma Signoria Sua ha sempre dimostrato havere alla Signoria nostra et a tutte le cose nostre, nel che è molto ben corrisposta da noi, stimandola et preciandola quanto conviene alla bontà, virtù, et dignità sua; la ringratierete adonque in particolare per questo fatto, et per quello che per compimento ha scritto alla Santità Sua et all'Ill.mo Borromeo, affirmandole noi restar in molto obbligo presso di lei, et con molta affetione verso tutta l'Ill.ma casa sua.

— 28 — 0 — 1. (Id., p. 180).

1563, 13 *settembre. Oratori in Curia.*

Haverete inteso dalle lettere che vi hanno scritte i giorni passati gli oratori nostri al sacro Concilio, la dichiaratione con universale consenso fatta da tanti rev.mi et dottissimi padri a questo deputati, che la dottrina del rev.mo Patriarca di Aquileia Grimano nella sua lettera et apologia dimostrata, sia santa et sincera, et conforme a quella degli antichi della nostra religione santi dottori et padri. Il che stimiamo non solamente appartenere alla giustificatione et all'honor della Rev.ma Signoria Sua, ma anco al nostro proprio, potendo per questo conoscer ciascuno, noi che l'abbiamo con tanto studio desiderata et procurata, ciò aver fatto per persona religiosa et degna del favor di tutti i buoni, et perchè la Santità Sua a supplicatione nostra et paterna per quella

affetione che di continuo dimostra verso di noi, che le siamo ossequiosissimi et riverenti figliuoli, dichiarò già in concistoro cardinale esso Rev.mo Patriarcha, quando fosse giustificata la causa sua, nè avendo potuto seguir maggior nè più certa giustificatione, comprobatione della dottrina sua, di quella che è seguita da tanti santissimi Padri deputati dalla Santità Sua, volemo esser certi ch'ella, con la costante sua volontà et giustizia consolerà *de presenti* et noi et esso Rev.mo Patriarcha, che dopo tante vessazioni et travagli è stato così solennemente comprobato et conosciuto innocente et buono, ornandolo compitamente di quella dignità, della qual già è stato conosciuto, et dichiarato degno dalla Santità Sua. Il che essendo pura esecutione della gratiosa volontà sua, non vedemo che possa portare alcuna dilatione; nientedimeno volemo, et col Consiglio nostro di X et Zonta vi commettemo, che voi di ciò la supplichiate in nome nostro quanto più riverentemente et efficacemente potrete; acciocchè il giudicio di quei sapientissimi padri del Sacro Concilio, sia comprobato con la gravissima autorità e dimostratione effettuale et compita della Santità Sua, et che havendo noi con tanta instanza, et tante fiate raccomandato a Sua Santità prelato degno et nobile, et da lei ben conosciuto et predicato per tale, et che tiene quel grado nella chiesa di Dio, che tiene il Rev.mo Patriarca di Aquileia, et essendo state esaudite l'instantissime preghiere nostre, con pubblicarlo cardinale in concistoro, com'è detto; et essendo seguita tanto solenne giustification della sua dottrina, non si ritardi nè differisca più quello che già è stato fatto, et che col giudicio di tanti santissimi padri è stato comprobato, et da questo importantissimo fatto il mondo conoscerà quanto essa nostra Republica sia amata et stimata da lei; la qual cosa, com'è in vero per grazia e somma pietà della Santità Sua, così importa grandemente, per rispetto dei comuni Stati ed interessi che ciascuno per gli effetti lo conosca et intenda; et sebbene non si debba dubitar per le cose di sopra dette, che ella non sia per farla volentiera, et che non gli ponerà dilatione alcuna, nientedimeno havendola noi sempre desiderata et procurata per l'importantia sua, et havendola ottenuta, desideriamo hora per l'istessa causa, et per l'onor nostro che la ne sia mantenuta et effettuata. Il che facendo lei, come siamo certissimi che farà, alle molte gratie che ricevemo continuamente dalla Santità Sua, la aggiongerà questo cumulo tanto da noi aspettato et desiderato, quanto qualunque altra cosa che possiamo conseguir dalla molta benignità sua; et questo officio voi ornarete et accomodarete con quella forma di parole riverente che per la prudentia vostra conoscerete convenirsi.

— 24 — 1 — 0. *Expulsis papalistis et affinibus.*

(Id., c. 131 t.).

1563 5 ottobre. Oratoribus nostris ad Concilium.

Gli officii che sono stati fatti, et che tuttavia si fanno per l'Ill.mo cardinal Navaiero in tenervi avvisati di tutte le cose che sono occorse et che occorrono di lì, ne sono stati tanto grati, quanto richiede l'importantia della cosa, et conoscemo che tutto ciò l'Ill.ma Signoria Sua ha fatto per la singolar affetione che porta alla Republica nostra et alla

patria sua, dalla quale ella è tanto stimata et amata quanto richiedono le molte virtù di Sua Rev.ma Signoria, onde in particolare, oltre molte altre cause, di questi officii ne teniamo il debito conto; et sebben sappiamo che voi per ciò haverete ringraziata Sua Signoria Ill.ma quanto si conviene; nondimeno non havemo voluto restar di commettervi col Consiglio nostro di X et *Zonta* che da novo espressamente per nome nostro, dobbiate ringraziar la Rev.ma Signoria Sua per tali officii et per il buon animo ch'ella tiene di sempre giovar et far beneficio alla patria sua, facendole intendere che noi di tutto ciò ne serbiamo gratissima memoria, et affirmandole che in ogni occasione, che se ne offerirà, non mancheremo mai a tutti gli onori e comodi di Sua Rev.ma Signoria, et la pregherete a continuar negli istessi officii, che ha fatto fin mo con voi, benchè siamo certi che senza altri preghi vostri, per la carità sua verso la patria ella lo farà volentieri et con lo stesso animo che ha fatto per l'addietro.

sì 26, nò 0, non sinceri 1.

1563 22 ottobre. (Id., p. 134).

Che fatto venir domani mattina nel Collegio nostro con la presenza dei Capi di questo Consiglio il rev. nuncio di Sua Santità, gli sia letta la presente scrittura.

Habbiamo già molto tempo, rev.mo mons., desiderato e procurato *che il Rev.mo Patriarca di Aquileia Grimano fosse assunto nel numero dei cardinali,* il che stimiamo che sia noto alla Rev.ma Signoria Vostra, et per deliberation dei Consigli nostri, *comuni omnium consensu ac nemine pœnitus discrepante,* il che rare volte suole avvenire, siamo continuati in questa volontà, et desiderio motu proprio, et senza alcuna saputa, non che richiesta di Sua Rev.ma Signoria. Ma solamente per convenienti cause et pubblici rispetti nostri, i quali al presente non fa bisogno di commemorare, sapendo anco noi di far tale officio per prelato dignissimo di questo grado; nè però mai, di ciò Sua Rev.ma Signoria come modestissima ci ha fatto parola, et pur ultimamente quando ella venne da noi per renderci conto della sua giustificatione ottenuta al sacro Concilio, non ne fece di ciò pur un minimo cenno; il che habbiamo voluto dir per espurgar con verità Sua Rev.ma Signoria dall'oppositione che le è fatta di essere importuno in questa petitione del cardinalato. Hor, sollecitando noi questo negozio col mezzo degli oratori nostri appresso Sua Santità, finalmente dalla gratia et molta benignità sua ottenessimo, che nell'ultima promotione che fece Sua Santità dei cardinali fu anche promosso et votato esso Rev.mo patriarca, con condizione che fosse publicato cardinale quando egli si fosse giustificato dalle oppositioni alla dottrina sua che allora gli erano fatte, et questa promotione fu divulgata et publicata per tutto il mondo, et per tutte le Corti, et Sua Santità stessa più fiate con i nostri ambasciatori ordinarii et con secretarii et con quegli oratori che mandassemo a lei per l'obbedientia, l'ha conferita et confirmata, di che molti principi cristiani et l'imperator istesso si sono rallegrati col patriarca, et noi a Sua Santità di ciò havemo rese le debite grazie, con nostre lettere di 3 marzo 1561 e con nontio mandatole a posta per questo

effetto; per le quali cose noi dopo insieme con esso rev.mo patriarca habbiamo atteso che fosse veduta questa sua giustificatione. Il che abbiamo fatto non tanto per rispetto di Sua Rev.ma Signoria quanto per rispetto dell'onor nostro, acciocchè ciascuno potesse conoscer noi non haver raccomandato persona che fosse sospetta di fede verso Dio et dissenziente dalla Santa Chiesa catholica, e finalmente dalla medesima benignità et gratia di Sua Santità fu commessa al sacro Concilio di Trento, la causa di tal giustificatione ove per la grazia di Dio, con universale consenso di tutti quei santissimi et dottissimi padri principali di tutte le nazioni, che tutti, come miraculosamente, son divenuti in questa sentenza *è stata conosciuta la dottrina del patriarca, santa et sincera et del tutto aliena da ogni suspicione;* onde noi come sicuri ormai della publicazione di esso rev.mo patriarca in cardinale, scrivessemo all'ambasciator nostro, che dimandasse et procurasse d'impetrarla dalla Santità Sua; ma esso nostro ambasciatore in risposta ne fece intender che in ciò erano mosse molte difficoltà, le quali credemo che vengano da calonniatori del patriarca, che turbano la buona mente et intenzione di Sua Santità; et noi replicando dichiarasemo tutte le cause et rispetti convenientissimi per i quali non doveva Sua Santità onestamente mancare da tale publicatione, et commettessemo ad esso nostro ambasciatore che il tutto facesse intender alla Santità Sua et li leggesse le proprie nostre lettere che le dichiarava il giusto dolore che noi sentiremo di tal cosa. Il qual volendo eseguir l'ordine nostro con Sua Santità intendemo ch'ella mal volentiera ha voluto udir l'ambasciatore in quello che l'havea da dirle, il che ne ha *[tanto]* perturbati, et per questa causa abbiamo fatto venir a noi la Rev.ma Signoria Vostra per pregarla, come quella ch'è prudentissima et che più convenientemente potrà far questo ufficio con Sua Santità, che voglia scriver, non dicemo al Rev.mo Borromeo, ma all'istessa Santità Sua, con la debita modestia et reverentia, l'amaritudine et il dolore che sentimo di tal cosa, et massimamente ci dolemo che questa voce, che già si è sparsa da per tutto, diminuirà molto quella stima che si credeva che la Santità Sua facesse di noi, il che non credemo che sia a proposito delli negocii che corrono al presente e degli interessi delli comuni Stati, pregando Sua Santità in nome nostro, che concorrendo in questa causa principalmente l'interesse della dignità et onor nostro, havendola noi tanto procurata, et havendo riportate quelle promesse che di sopra dicemo, le piaccia con la suprema authorità sua, ponerli fine et far cessar queste voci et opinioni che per ciò possono nascer negli animi degli homini, et che sono di maleficio comune, nè voglia che quello ch'è notorio, et che da tutti è stato inteso et accettato, rivocar in dubbio et proponer da nuovo il patriarca al cardinalato et votarlo come si è parlato di voler fare, essendo questo già stato fatto, ma pubblicarlo, et scacciar da sè quei malevoli che suadono il contrario. In somma noi siamo ossequentissimi e riverenti figliuoli della Santità Sua, nè da questa nostra volontà, accidente alcuno ne potrà mai rimuover, et tutto quello che potemo far in gratificatione di Sua Santità lo facciamo et sempre faremo volentieri, et con pronto animo, ma il negar et differir a noi quello che a niun altro principe nè maggior nè minor non è stato negato, anzi a

tutti per la benignità di Sua Santità è stato concesso, certo non corrisponde all'osservanza nostra verso di lei, nè alla paterna carità sua verso di noi, nè meno è a proposito alla condition dei presenti tempi; e ci dolemo che in tal modo ci sia diminuita et scemata l'autorità et dignità nostra, et la stima nella quale si crede noi essere appresso la Santità Sua. Domandiamo la publicatione in cardinale di un patriarca nobile, buono, di dottrina approbata et giustificata, già promosso, già votato e a noi promesso. Il giudicio fatto di lui dal Sacro Concilio lo richiede, et supplichiamo che ciò non ne sia negato, nè menato in longo. Il che ne preme et duole grandemente et pregamo la Rev.ma Signoria Vostra, come di sopra abbiamo detto, che con la Santità Sua voglia far officio tale et con quella modestia che conviene all'osservantia nostra verso di lei, che ormai le piaccia di esaudirci, et poner fine a questo negocio, conservando l'onor nostro et l'opinione che si ha da noi della gratia di Sua Santità et insieme la suprema autorità et dignità della stessa Santità Sua; perlochè in particolar a lei et a tutti i suoi saremo sempre grati in ogni occasione che ci si presenterà.

Et da mo sia preso che a Sua Rev.ma Signoria siano lette le lettere scritte a Sua Santità di VIII marzo MDLXI, da poi che le serà stata letta la scrittura suprascritta, della qual sia anco mandata copia all'orator in Corte per sua istruzione.

si 11, — 11, — 11 — 11 pendet.
nò 6 — 6 — 5 — 6
non sinceri 5 — 5 — 6 — 5

Die eodem.

Capita. Posuerunt scripturam de qua supra, exceptis verbis interlineatis [,] que leventur, et eorum loco dicatur: « Il che ne ha *grandemente* perturbati »; et fuere:
sic 14, non 4, non sinceri 4. (Id., c. 184 t.)

1563, 3 novembre Oratoribus nostris ad Concilium.

Intendemo per diverse vie in conformità, che alcuni nostri prelati fanno palese et efficace officio a favore del *capitolo della riforma dei Principi*, perchè sia approbato da quel Sacro Concilio, tra li quali sono nominati il patriarca di venetia, e il Vescovo di Pola, si dice anco qualche parola del Patriarca eletto di Aquileja. Noi di ciò habbiamo presa non piccola molestia, meravigliandone che questi tali habbino sì poca consideratione, et sì poca carità alla patria sua, che spinti, come ragionevolmente si deve credere, dall' ambitione et cupidità di accrescere la loro giurisditione, vogliano intromettersi, et dar favore a cosa tanto preiudiciale al Dominio nostro, et di tanto mala satisfatione alli altri principi christiani. Però, oltra quanto vi habbiamo scritto per le ultime nostre col Senato in questa materia, ne è parso darvi le presenti, per commettervi, come facemo col Consiglio nostro di X et *Zonta*, che fatti venir a voi senza moto et strepito, come per la prudentia vostra confidamo che farete, li detti prelati, et quegli altri che haveste inteso o intenderete haver fatto li detti officij, debbiate, ponderando la gravità del detto loro errore, a quelli imponer in nome nostro et del predetto Consiglio che debbano desister di

fare offitij tali che grandemente hanno perturbato et tuttavia perturbano l'animo nostro, anzi che debbano per il poter loro operar che, rissecate queste difficoltà, sia dato a quel Sacro Concilio buono et presto fine come da noi, et da tutti li boni christiani è con grande affetto desiderato, perchè quando facessero altrimenti, sariamo astretti proveder di modo che conosceranno con gli effetti il grande dispiacere et risentimento da noi per questa causa concepito. Imponerete oltre a ciò alli detti nostri prelati che debbano tenir questo ordine, secretissimo appresso di loro, sotto pena della indignazione del detto Consiglio. Il che eseguito, farete poi intender alli Capi di esso Consiglio, se le oppositioni fatte alli detti prelati, come di sopra, sono vere, scrivendo li nomi di tutti quelli che haverete inteso o intenderete esser stati fautori della detta riforma, et procurato come predicemo.

— 23 — 1 — 2. (Id., c. 187 t.).

1563, 17 novembre. Oratoribus nostris ad Sacram Synodum Tridentinam.

Habbiamo intesa dalle lettere vostre di IX del presente, dricciate alli Capi del Cons. nostro di X, l'esecutione che avete data alle nostre, che vi scrivessemo col detto Consiglio et Zonta alli 3 di esso mese le qual lettere nostre, sì come conoscemo dalla risposta esser state bene intese, così ne saria stato molto grato, che la detta risposta fosse stata più particolare nominando senza rispetto, secondo la forma dell' ordine nostro, quelli nostri prelati, che hanno fatto officio a favore del *capo delli principi*. Non dicemo già che debbiate affirmar cosa di che non ne habbiate cognitione con fondamento, perchè così facendo potreste, come scrivete, far errore; ma ben volemo in esecutione dell' ordine predetto intender da voi circa li officij fatti dalli detti prelati, come di sopra dicemo, particolar et nominatamente quello, che è pervenuto a notizia vostra, et in quel modo, che l'havete inteso, perchè è ben conveniente, chel detto Consiglio sappia quello che voi sapete in questa materia. Per tanto non havendo sufficiente avviso di quanto aspettavamo intender dalle predette lettere vostre, ne è parso replicarvi le presente, commettendovi col detto nostro Consiglio et Zonta, che dobbiate per le prime dricciate alli Capi predetti, nominar quelli prelati che avete fatti venir a voi in esecutione del detto ordine nostro, et quelli altri che per avventura aveste inteso aver fatti tali offitij, osservando esattamente l' ordine nostro precedente, come si conviene, et di più per compita nostra intelligentia sopra di ciò scriverete li nomi di quelli nostri prelati che vi hanno detto esser meglio trattati nel Dominio nostro che qual si voglia prelato in altri regni o Stati, et di quelli ancora che hanno ricercato intender la mente nostra, desiderando satisfar alla loro coscientia, quando il detto capo de principi sia proposto talmente ch' essi lo sentano; et a questo passo non volemo restar di dirvi, che le istesse parole che per lettere scritte col Senato sotto di XVI del mese prossimamente passato, aveste ordine di dire a quelli ill.mi et rev.mi legati sopra propositione del detto capitolo, vi poterano ancor servire in questo proposito. Alle quali havendo essi prelati quel riguardo che conviene, non gravaranno la loro coscienza, nè mancaranno, il che non

è di picciola importantia al debito che hanno alla patria sua, alla quale et all' onor et benefitio di quella per più cause et per molti rispetti sono grandemente obbligati. Et per rispondere a quanto vi hanno ricercato in caso che 'l detto capitolo sia proposto, voi direte loro che noi non intendemo che sia fatto detrimento all'authorità et giurisdizioni ecclesiastiche, nè che sia impedito alli vescovi il predicar la parola di Dio alli populi, fare delle elemosine determinate dalli sacri canoni, administrar li sacramenti et cose simili che appartengono veramente al spirituale, ma dove interviene l' autorità, et interesse delli principi seculari, e conseguentemente il nostro, ne pare conveniente che li nostri prelati debbano avere il debito rispetto al suo principe naturale, nè sotto pretesto di religione cercar d' intaccar li privilegij, giurisdition et antiche consuetudini nostre sempre osservate già tante età in tempo delli predecessori suoi, li quali per l' intelligentia, bontà e vita loro esemplare sono degni di memoria.

— 25 — 0 — 1. — *Expulsis papalistis.*

(Id., p. 139).

1563, 24 nov. — Oratoribus nostris ad Concilium.

Per le nostre de dì jjj et da poi per l' altra mano de XVII del mese presente, ambedue scritte coll'autorità del Consiglio nostro di X et Zonta, vi habbiamo così bene espressa la mente nostra in proposito di voler intender da voi li nomi delli prelati nostri etc., come in esse lettere, che giudicavamo di certo haver da voi la risposta conforme all' aspettatione nostra. Ma vedendo che nelle vostre de 20 indirizzate alli Capi del Consiglio predetto, passate pur anco sopra il generale, il quale non può acquietar l'animo nostro, ne è parso per questa terza mano di lettere farvi intender ancora sopra di ciò la risoluta intention nostra, volendo et commettendovi coll' istesso Consiglio et Zonta, per convenienti rispetti, per la riverenza che si deve haver al detto Consiglio, et acciocchè questo esempio non passi alli posteri, dal quale ne potrebbe nascer molti inconvenienti, che debbiate dar intiera et inviolabile esecutione alli ordini nostri precedenti in questa materia, nominando specialmente quelli nostri prelati che hanno ricercato d' intendere la mente nostra sopra il capitolo XXXV, desiderando quando sia proposto di satisfar alla loro coscientia, et quelli che vi hanno detto esser meglio trattati nel Dominio nostro, che qual si voglia prelato in altri Regni o Stati, lasciando poi il carico a noi di far giuditio della volontà et dispositíon loro verso il Stato nostro. Il che volemo che eseguiate inviolabilmente, per esser questa la ferma intention nostra, et del Consiglio sopradetto; però non aspettarete da noi altra replica, la quale invero ne daria grandissima molestia.

— 22 — 0 — 4. — *Expulsis papalistis.*

(Id., p. 140).

1563, 29 nov. All' amb. a Roma.

Intendessemo dalle lettere vostre de 30 del mese passato indiricciate alli Capi del Consiglio nostro di X l'officio che faceste per esecutione degli ordini nostri colla Santità del Pontefice, et la risolutione fatta da Sua Beatitudine *di far cardinal* con prima occasione *mons. patriarca di Aquileja,* senza più votarlo. Onde restando noi con molta satisfatione della predetta

risolutione, volemo et col Consiglio predetto et Zonta vi commettemo, che quando vi trovarete colla Santità Sua, dobbiate in nome nostro ringratiarla grandemente della predetta risolutione, imperocchè noi intendemo che Ella habbia ad essere in questo modo, che Sua Santità lo abbia a pubblicar cardinal et mandargli le insegne, in essecutione della votatione, et universale consenso tolto sopra ciò dal Sacro concistoro del 1561, et così vogliamo, che con ogni studio et diligentia vostra procuriate, che debba succedere quando vi pari tempo opportuno; et perchè in esse lettere vostre ne direte anco Sua Santità havervi detto che il Patriarcha debba ritornar al Concilio, volemo che se da Sua Beatitudine vi fosse replicato altro intorno a ciò, et non altrimenti voi le dobbiate dire che trovandosi per la chiesa di Aquileja al Concilio Mons. l'eletto, che sufficientemente supplisce al bisogno, *vedendo noi con sommo nostro contento et allegrezza che il Concilio è per terminare fra pochi giorni,* iuxta la pia et santa mente di Sua Beatitudine, et quello che da noi è procurato et sommamente desiderato, non havemo giudicato esser necessario farvi alcuna risposta intorno a ciò per la causa predetta del finire del Concilio; di che vogliamo che in nome nostro ne diate quelle lodi maggiori a Sua Santità che potrete, affermandole che noi sentiamo con infinito nostro piacere et consolatione che esso Concilio habbia quanto prima a terminare. Il che sarà con benefitio universale della Christianità et con molta laude della Beatitudine Sua.

— 18 — 1 — 3. (Id., c. 140 t.)

1563, 4 dicembre. Agli ambassatori al Concilio.

Tra le altre cose che si contengono nelle lettere che vi scrivessemo a XVI del mese di settembre prossimamente passato col Consiglio nostro dei X et Zonta, una è che doveste con ogni officio et sollecitudine possibile *procurar di havere copia autentica dei voti dati in scrittura dai Rev.mi Deputati alla espeditione del Rev.mo Patriarca di Aquileja;* et continuando noi nell'istesso desiderio di haverla per molti convenienti rispetti, vi commettemo col predetto Consiglio et Zonta che facciate ogni possibile et conveniente opera per haverla in forma autentica; la quale giudicamo che tanto più facilmente potrete avere quanto che vedemo dalle lettere vostre che l'ill. cardinal Morone ve ne haveva già data buona intentione; però havuta che l'havrete, la manderete in lettere vostre alli Capi del predetto Consiglio, et prima che facciate alcun offitio intorno a ciò coi Rev.mi legati, comunicarete al Rev.mo eletto d'Aquileja di haver havuto questo ordine da noi, affine che egli vi possa instruire di quanto gli occorrerà in questa materia.

— 24 — 1 — 1. — *Expulsis affinibus.*

(Id., c. 141 t.)

1563, 18 dicembre. All'ambasciatore in Roma.

È pervenuto a notizia nostra che l'ill.mo cardinal di Ferrara, non ostante il decreto fatto ultimamente nel Santo Concilio *nella materia degl'indulti,* ha di nuovo creato un suo vicario nella città nostra di Bressa, per esercitare l'autorità che per innanti haveva dell'indulto sopra quel vescovato, con pensiero di dispensare i benefitij che vacaranno et di farsi confermare

esso indulto per qualche via da Sua Santità. Et perchè finhora per causa di esso indulto sono proceduti quei mali effetti nel clero della predetta città et suo territorio che vi sono benissimo noti, per la pratica che havete presa della detta città et territorio, mentre che siete stato capitano in quella, volemo perciò, et col Consiglio nostro di X et Zonta vi commettemo, che quanto prima dobbiate conferirvi a Sua Santità et in nome nostro fare con Lei quel più caldo et efficace officio che vi sarà possibile, affinchè Ella si contenti di confirmare in questo particolare, quanto in generale è stato decretato dal predetto Concilio di tutti gl' indulti, et tanto maggiormente quanto che da Sua Beatitudine più volte ne è stato promesso di levare detto indulto ad esso cardinal di Ferrara, etiam prima che dal predetto Concilio fosse fatto alcun decreto in tal materia. Imperocchè restando esso indulto a quel Rev.mo Vescovo, si potrà esser certi che S. Sig. Rev.ma provvederà colle occasioni dei buoni ministri che opereranno nel servizio di Dio la salute di quelle anime, come sappiamo esser mente di S. Beatitudine et anco dell' esperientia che havemo di molti anni del predetto vescovo et del buon governo di quel vescovato siamo certi che debba succedere.

— 24 — 0 — 1. (Id. p. 144).

Serenissimo Principe.

Arrivò il giorno dopo l'entrata dell'Imperatore l' elettor di Treviri, et domani s'aspetta anco quello di Brandemburg, il qual solo resta; e si darà poi subito principio al convento. Frattanto Sua Maestà cattolica attende alle visite di essi elettori; et hieri mattina insieme con il Ser.mo Re fu a visitare a casa li doi ecclesiastici Treviri et Magontia, et dopo disnare visitò quello di Sassonia et la moglie, visitati poco innanzi anco dalla Ser.ma Regina. Li quali elettori secondo il loro costume, hanno già dato principio a banchettarsi, et hieri sera Sassonia diede cena al Ser.mo Re et tutti li elettori con la Duchessa di Baviera et tutti li Duchi et Principi che vi sono, che in tutto erano 19 a tavola. Post domani Baviera farà il medesmo, et così di uno in uno; nè mancheranno dell'istesso anco il Ser.mo Re, et l'Imperatore. Finhora si va dicendo conformemente da ognuno che procederanno d'accordo all'eletione del Re di Romani, ma con capitolatione, *et quanto alla religione, che serà il capo principale,* et quanto ad altri diversi privati loro interessi. Et per quello mi è detto, potrà esser si parli anco della guerra di Francia, di che questo ambasciatore ne sta in grandissima gelosia; perchè per quanto dice, se l'hanno presa molto calda a favore degli Ugonotti, Sassonia, il Palatino, il Duca di Wirtemberg, et il Lantgravio; se bene esso Sassonia sia processo fin qui con dissimulatione, lasciando scoprirsi alli altri; ma non ha mancato di dar copertamente ogni aiuto et provisione alle genti, che sono già passate in Francia, le quali per la maggior parte sono state alla sfilata levate del suo Stato; et mi è detto da persona di grado, che dice di saperlo per bocca del Lantgravio, ch'è stato accordato ad uno della Regina d'Inghilterra, mandato alli sopradetti Principi, il poter levar dodici mila fanti, et quattro mille cavalli, li quali però, instando già l'inverno, non si leveranno questo anno, ma al principio dell'altro. Mi è affirmato anco di una stretta confederatione fatta et confirmata nuo-

vamente, con reciproci matrimonii, che saria lungo riferire, tra Sassonia, il Palatino, il Wirtimberg, Lantgravio, et il Palatino di Neoburg, tutti li maggior Principi, et del maggior seguito di Germania che abbracciano tutti li altri; havendo anco nuovamente il Lantgravio maritata la figliuola nel Re di Svetia; et il Duca di Sassonia, prima che sia venuto qui, si è abboccato non per complimento, ma per negotio col Re di Datia suo cognato.

Prima che l'Imperatore partisse da Praga si licentiò da Sua Maestà *il Conte di Luna, per andar finalmente a riseder al Concilio* ambasciatore del Re catholico, ma non avendo fin allora avuta la sua istrutione, nè le sue lettere di credenza, se ne andò per la posta per fuggire l'aere contagioso di Praga ad aspettarle in Augusta. Et mi è confirmato da uno dei secretarii dell'Imperatore, quello che molti giorni innanzi il detto Conte mi disse, che per fuggir la competentia di precedentia con Francia, saria dichiarato anco ambasciatore dell'Imperatore con lettere speciali di credenza di Sua Maestà Cesarea . . . .

Da Francfort 26 ottobre 1562. GIOVANNI MICHELI *amb.*

Capitolo di una lettera da Trento di X Marzo 1563.

Il gardinal di Lorena et Mons. di Lansach, et molti vescovi francesi, mi han detto tanta robba, et con tanto fervore con pregar quelli signori ill.mi che non sparagnino a cosa alcuna *per prohibire i principi dei moti cerca la religione*, et che ci bisogna fuoco, acqua, cortello, corda, et tutti i tormenti ascosi et palesi che si possono imaginare, perchè in pochi mesi si troveranno si fattamente opressi che non potranno far rimedio alcuno, et che debiano haver l' esempio della Franza davanti agli occhi; et per alcune parole che mi ha detto Lansach io congietturo che vogliano dimandar agiuto a quelli signori di danari, et questa sera aspettano l' ambasciator di Franza che è a Venetia.

Qui è tanto silentio e tanta solitudine che siamo tutti incantati; oltra di questo l' altro giorno mentre eramo in congregatione si attacorno Spagnuoli e Italiani et fu cridato *Spagna* e *Italia,* di modo che si fece un gran conflitto; Spagnuoli hebbero il peggio, et se non si ritiravano stavano male, siche tutto è in arme, et tutta la notte si va con arme d' asta et archibusi, nè pur si fa provisione alcuna, anzi si dà occasione di far qualche altra bella botta et io la temo grandemente.

Capitulo da Trento di 22 marzo. Al Rev.mo eletto di Aquileja.

Lorena è per andare a Praggia, e mi ha detto che el luni santo vuol essere a Venetia, ho inteso che a Praggia si troverà col duca de Ferrara. Credo che quel Signor vogli mover *omnem lapidem* perchè questo Concilio vadi inanzi, et per quello credo vorà parlar anche al nostro principe. Si va confirmando che lo imperator ci vuol esser, et ha ordinato che i suoi cavalli che mandavano a Vienna si fermano, perchè vuol venir al Concilio.

Clarissimi Signori.

L'alligato plico mi è capitato nelle mani, et mi ha parso driceiarlo alle Signorie Vostre acciò quelle faccino di esso quello le par, raccomandandomi a quelle.

Di Saline (di Cipro) *li 3 marzo 1563.*

Marin Gradenigo, *cap.*

(A tergo) *Clarissimi signori Logotenente et consiliere del Regno, dignissimi signori miei osservandissimi.*

(Allegato) Molto magnifico fratello amorevole.

...... Avvisatemi un poco, caro signor, che pensier fa quelli vostri presidenti o governatori di quei luoghi in materia del Concilio di Trento. È possibile che sel principe di Condè prevalesse, onde tutta la Franza vivesse christianamente, è possibil dico che non si vorria mandare una donzena d'huomeni bravi et literati e di spirito a chiamar la pretaria e frataria, facendogli in tutto e per tutto conoscere a quelli del mondo che gli conoscano hora altrimenti. Certo che a me la parebbe honesta e ragionevol di fare, e se non mai si facesse altro si vederia almeno che come si dicesse: vogliamo il papa al Concilio, e così che sia sòttoposto a quanto venirà fatto, si vederia che non veneria, e non venendo, eccovi gli protesti a Dio et al mondo, et ritornarsene, et nella Franza farne un nazionale, che si dechiarisse tutte le cose. Certo, torno a dir, questo mi piacerebbe, perchè etiamdio si ottureria le bocche a queste canaglie che gridano *il Concilio generale è aperto in Trento,* et salvi condutti a tutti che possino venire, et niente di meno quelli di Alemagna non lo vogliono sentire, et vanno da sua posta come bestie a farne uno per non haver contrasto etc. pur io mi rimetto e starò a veder l'esito..........

Di villa non franca come la vostra, ma serva e schiava l'anno del Signore MDLXII di zugno. *Manus nota.*

(A tergo) *Al molto magnifico signor mio oss. il sig. Giovan Batt. Trento, dove si trova.*

1563 a primo de novembre.

Il Rev.mo et Ill.mo Sig.r cardinal di Lorena udito in l'eccell.mo Collegio in audientia secreta dallui ricercata, disse in questa sustantia.

Signori ill.mi, per l'affettione et reverentia grande che io porto a questa ill.ma Republica, dalla quale ho ricevuto molti favori et honori, io son venuto in questo luogo al cospetto di V. Eccell.me Signorie et anco per il sommo desiderio che io tengo di fargli conoscere l'animo mio tutto disposto a suo servitio, perchè del modo et delle forcie io non le parlo, chel Signor Iddio quelle concede come par a sua divina bontà. Ma quanto all'animo hauendolo da Sua Maestà buono come ho detto, mi dispiaceria, quando V. Eccellentie non lo conoscessero per tale, et però io son venuto per dargli conto di quanto mi occorre dir per sua intelligenza. Io, dapoi che mi parti ultimamente di questa città andai a Trento al Sacro Consiglio per far li passi mia a gloria di Dio et a beneficio della sua catholica religione, per il poter et debol force mie, conoscendo le mie imperfettioni et che io ancor camino per la uia della carne et non secondo il spirito. Quando intesi che li vescovi erano chiamati al ditto Concilio, mi son partito

di Franza con questa intentione per il carico et grado che io tengo già tanti anni benchè indignamente nella Chiesia di Dio, et anche venendo da regione lontana che ha patito molti travagli circa la religione, desiderava di ritrovarvi qualche rimedio. Al Concilio ho vedute molte difficoltà proposte, e tralle altre *se il detto Concilio era novo opure continuato*, quella della *residentia delli prelati*, nella quale essi si agliuteranno uno con l' altro, *mutuo mali sentiunt*, escusandosi che li principi non si contenteriano della loro residentia et chè non li riconosceriano et tratteriano come vescovi. Io sempre ho detto che li principi non prohibiriano mai alli vescovi che non diano elemosine, che non predicassero, che non pascano il suo grege di cibi spirituali, et che quando fusse loro permesso queste operationi, questi vescovi doveriano restar ben contenti et supportar ogni altro incommodo. Ma non facendo questi il loro officio di predicar, bisognava pagar li frati che suppliscano per loro, et se li frati per far officio di essemplarità sono ben veduti, quanto maggiormente sariano li vescovi? Nè si deve creder che li principi, et massimamente questo Ill.mo Dominio, che riconosce con molti premii quelli che gli serveno, volesse mancar a loro in li beni temporali all' incontro delli spirituali, concludendo che potevano esser certi che sariano ben veduti et ben trattati, ne che li sariano poste angarie.

Disse oltre a ciò sua Rev.ma Signoria: È piaciuto a S. Santità chiamarmi a Roma: io vi son andato volentieri, et mi saria anco trasferito avanti se fusse stato chiamato per expurgar le calunnie impostemi, alle qual sono tutti sottoposti. Io son stato ben veduto da Sua Beatitudine, et ho ritrovato in lei una bona mente, la quale parlando del *capitulo della riforma delli principi*, disse: Io voglio la riforma *in capite et in membris*, ma che li principi non l' accetteranno così volentieri. Et diceva Sua Santità: la dimandavano con tanta efficacia, et adesso che intendono che noi la vogliamo da dovero, essi non vogliono esser riformati. Ma quanto a questo capo della riforma, Sua Santità contentava che li principi non fussino lassati di fuora, et quando non si potesse far altrimenti, voleva almeno che alli detti principi fussero riservati li soi privilegii antiqui, et laudabili consuetudini. Io ponderava con Sua Santità questo capitulo, dicendo che li ecclesiastici vorriano la riforma de cetero et che però si anche li principi potrebbero dir che la riforma si riservasse per li soi successori, come saria da 50 anni adietro, et in questo modo forse che sopra di ciò sarebbe qual che (*sic*) paresse. Esposi anche a Soa Santità alcune opinioni delli padri, i quali volevano che li principi che admettessero li heretici nelli loro stati, fussero anathematizati. A questo diceva che li principi per la mercantia et traffichi che si fanno nelli soi dominii, et anco per li rispetti di Stato, che sono di maggior importantia, non stariano saldi, et considerava che faria molto per noi haver di principi dalla nostra, perchè per le tribulationi che hoggi dì regnano, la Christianità non è tanto ben in ordine et fornita di catholici che si debba tener poco conto delli principi; et che però questa via di anathematizar non era a proposito nè laudabile, et che poi non sarebbe di dignità del sacro Concilio far decreti che non fussero effetuati ma vilipesi. Et a questo proposito voglio dir a V. Signorie Ex.me che nel Concilio si dubitava che li atti et constitutioni di quello non fussero poi confirmate da Sua Santità, alla

quale ho parlato di questa dubitatione essendo in Roma, et Sua Beatitudine ha confirmati tutti li decreti di esso Concilio fatti fin hora, et della qual confirmation io ho insino il breve di S. Santità, la qual ha promesso di confirmar similmente li altri decreti che saranno fatti nelle sessioni future di San Martino.

Et *continuando disse Sua Ill.ma Signoria:* Io ho udito alcuni prelati, che non si sa di che luogo siano, parlar delli principi con sì poco rispetto che pareva parlassero di tanti fachini. Questi tali in vero non posso tolerar, son nato ancor io un poco nobile, et però li ho in odio. *Soggiungendo S. Signoria Ill.ma:* La via dell' anathema non mi piace, et mi pare che non si conviene a religiosi, *principes gentium dominantes eorum, vos autem non sic;* queste separazioni non si devono far così facilmente, ma è bene imitar il giudicio di Salomone, che fu tanto amico di Dio et tanto savio principe: *date illi infantem... non dividatur,* così dice la vera madre. La Santa Chiesa è vera matre et più che matre, et però deve star aspettando li soi figlioli con le braccia aperte, e forse che il Signor Dio darà il suo lume et li doni, riconoscendo il suo errore ritorneranno al gremio della matre. Questi mei discorsi furono laudati da S. Santità dicendo che diceva il vero: alla quale dissi che voleva parlare con lei confidentemente, non contra a la sua authorità, perchè è peccato parlar contro quella; ma non si deve però con questo manto della sua authorità coprir li abusi et ovviar che di quelli non si parli; et gli ponderai che faceva per lei et per quella S. Sede che li beneficii ecclesiastici, che hor sono distribuiti in pochi, fussero partecipati con molti, et che fussero ristretti li accessi et regressi, perchè provedendosi in questo modo Sua Santità in luogo di pochi haria molti a suo seruitio, et quando non si provedesse alli detti regressi et accessi, Sua Santità per molto lungo tempo, et così li soi successori, non hariano il modo di disponer, salvo che di pochi di essi beneficii. Sua Santità, come quel buon principe che è, ha prontamente accettato li miei ricordi e rimettendosi *etiam* la riforma *in capite et membris*, et così *etiam* li detti accessi, regressi, et anco quanto al *modum eligendi*, et in ogni altra cosa sottoponendosi al sacro Concilio, et così ha scritto alli soi Rev.mi legati di Trento. In vero ho ritrovato Sua Santità di molto bona mente; son stato a Roma sotto quattro pontefici, li ho ritrovati di bontà, valor et intelligentia nelle cose di Stato, et certamente questo pontefice non è inferiore alli altri e ho ritrovato la Corte sua modesta et bene regolata.

Però disse Sua Signoria Ill.ma: Andando hor le cose del Concilio, che prima havevano molte difficoltà, a buon camino, si deve aspettar che il Concilio per gratia del Signore Iddio presto debba terminar in bene, se forse Sua Divina Maestà per li nostri grandi peccati non volesse che riuscisse l'opposito. Si ha il consenso di Sua Beatitudine et delli prelati oltramontani vi resta poca difficoltà, et quella solamente per causa delli prelati italiani, parte delli quali, come di Ferrara et Fiorenza, si son acquietati. Li degni di giustification (*sic*) et altri d' importantia sono risoluti, è acquietato *quid proponentibus;* onde io non voglio ristar di ricordar a V. S. Ecc.me, come da me, non havendo in ciò alcuna commission, l'ambassiator del mio Re, che è qui presente, è stato allevato da me, è venuto in compagnia mia et non come ambassiator, e io parlo come cardinal, se fursi paresse pro-

suntuoso, V. S. Ill.me mi perdonino. Questo Ill.mo Dominio per gratia di Dio si ritrova tralli principi grandi: le hessorto che voglino dar ordine alli soi clarissimi ambassatori che vogliano lasciarsi intender liberamente, et usar della loro authorità nel Concilio, acciò che, resecate le difficoltà, gli sia dato presto et buon fine. Il qual Concilio se non alla prima sessione a S. Martino, almeno si potria finir al Natale.

Noi, *disse Sua Signoria ill.ma,* habiamo con mandati penali imposto a quelli nostri prelati francesi che sono partiti da Trento, che debbano ritornar, si che presto saranno ritornati. Sarà ben licito alli nostri ambassatori usar della sua authorità coadiuvando questa bona opera del fine del Concilio, et potrano ordinar alli nostri prelati che ancor essi favoriscano la presta espeditione di esso Concilio et non gli diano alcun impedimento. Essi vostri ambassatori dover parlare liberamente, non dico in le cose della fede, perchè queste solamente spettano alli padri, ma in le cose di Stato; et se havessi detto troppo, V. Eccellentie mi perdonino. — Io, *soggionse Sua Ill.ma Signoria* ho proposto a Sua Santità uno abboccamento tralli principi, et essa mi ha risposto che ne era ben contenta, dicendo esser pronta di andar *usque ad in......* et metter il sangue et la vita a beneficio della Christianità: In vero Sua Santità, come ho detto, tiene buona mente.

— Dapoi Sua ill.ma Signoria ringratiò molto affettuosamente questo Ser.mo Dominio delle due galie a lei offerte et delli molti altri favori et honori ricevuti, dicendo che volea partir presto per Trento, et che finito il Concilio ritornerà in Franza, ove assettate alcune cose attenderà alli sui vescovati, offerendosi et dicendo che sel sarà buono di far alcuno servitio a questo Ill.mo Dominio riceverà sempre in gratia et segnalato favore che gli sia commandato; et con queste parole fece fine.

Il Clar.mo messer Piero Moresini Vicedose rispose a Sua Sign. Ill.ma con accomodata forma di parole, laudando li sapientissimi soi discorsi et ricordi, i quali saranno tenuti da questi signori che li hanno uditi in buona consideratione, ringratiandola della confidente et particolar comunication da lei fatta, et parimente delle cortesi offerte sue, diffondendosi in ciò, et facendo officio grave et prudente. Il quale fu molto laudato da tutto l'Eccell.mo Collegio.

DOCUMENTO VII.

(a pag. 92).

Capitolare per la **immunità delle chiese.**

Acciochè tutti li magistrati et giudici, così in quest'inclita città come in tutte le altre città, terre et luochi soggetti a questo Dominio, osservino et mantengano inviollabilmente l'immunità delle chiese, per honor della Maestà Divina che è adorata singolarmente in quelle, procedendo tutti con uniformità secondo le leggi ordinate et approvate dalla Repu-

blica, et giusta li canoni della Santa Madre Chiesa, et conforme alle consuetudini sempre osservate, siccome l'antica et continuata pietà et religione della Republica ricerca:

1. Non dovranno relasciar, cioè sottoscriver mandato di retentione, nè concedere o permettere alli ministri loro che dai luochi sacri siano levate per forza le persone ricorse a salvarsi in quelli per debito civile, ancorchè il debitore fosse fallito, et reso impotente a pagare per qualunque sua colpa, senza però fraude over inganno.

2. Nemeno li delinquenti incorsi in trasgressione casuale, overo in caso subito et impremeditato, che comunemente si chiama *puro*, nè in delitti comuni che siano senza enormità o atrocità.

3. Et essendo la immunità concessa alli luochi sacri per le persone cristiane solamente, non volendo la chiesa favorire li inimici professati di Cristo, si doveranno haver per eccettuate dalle suddette regole li Giudei, et ogni altra sorte d'infedeli, li quali potranno esser ritenuti in qualunque loco sacro per delitti di qualsivoglia sorte, et per debiti civili ancora, che per la retentione loro non resterà violata la immunità della chiesa.

4. Parimenti havendo la Chiesa dichiarato non esser intentione sua di protegger l'eccesso di quelli che la disonorano, commettendolo nel luoco sacro, se la giustitia li ricerca per punirli di quel misfatto, pertanto tutti quelli che commetteranno in luoco sacro alcun eccesso di qualunque sorte si sia, grave o leggero, per quell'eccesso potranno essere ritenuti così in quello come in qualunque altro luoco sacro.

Per il che potranno essere ritenuti in chiesa quelli che portano in quella armi proibite dalle leggi, et li ladri che si salvano nella chiesa con la cosa rubata, et quei che contrattano in chiesa negotiationi criminalmente prohibite dalle leggi, et editti del Magistrato che governa il luoco, come persone che deshonorando la chiesa con l'eccesso commesso, sono fatti indegni di essere protetti da quella.

Et se debba intendere il delitto esser commesso in chiesa, etiamdio che fosse principiato dentro di quella et terminato fuori, ovvero principiato fuori havesse fine nella chiesa, imperocchè pecca in Chiesa, così quello che stando in essa offende chi è di fuori con tirata d'archibugio, o arco, o altro istromento, ovver essendo di fuori offende quello che è dentro, come se essendo in Chiesa lo fa contro altri che sia nell'istesso luoco.

5. Non assicura similmente la chiesa quelli che commettono qualsivoglia eccesso o grave o leggero, con disegno et speranza di salvarsi nel luoco sacro, dopo che l'haveranno commesso, perchè siccome la chiesa protegge li delinquenti a fine di ottenerli remissione de delitti commessi meritevoli di scusa, così ha dichiarato sommamente abhorrire che per speranza di esser da lei difesi ricevino fomento al commetter alcun eccesso; et pertanto potranno questi tali esser ritenuti nella Chiesa per qualsivoglia sorte di delitto, senza che perciò l'immunità resti violata.

Et questo disegno o speranza potrà esser conosciuto se il reo haverà eletto studiosamente il luoco per commettere il misfatto vicino alla Chiesa, et se vi sarà rifuggito immediate dopo commesso il delitto, et dalle altre circostanze particolari, il ponderar le quali, et so-

pra quelle formar giuditio, è rimesso alla buona coscienza e prudenza del giudice.

6. Non salva medesimamente la chiesa li rei dell' abhominevole eccesso dell'assassinio, intendendosi al presente per assassinio l' homicidio commesso ovver attentato ad instanza d' altri, con intervento di pretio o esibito o promesso, nel qual caso tanto il mandatario quanto il mandante possono esser ritenuti nel luoco sacro non solo quando l' homicidio sia effettivamente seguito, ma ancora in caso che l' assalito col proprio valore, o con l' aiuto de altri si fosse defeso.

7. Nè sarà salvo quello che con insidie, come si dice *a tradimento*, habbia assalito l' altro per ucciderlo. come quello che sta ascosto per tirare, ovvero per lasciar passar et assalir da dietro. Al qual capo si riduce anco chi dà ad altri il veneno, che è una sorte di uccisione insidiosa. Et questi tali sono esclusi dal poter goder il privilegio dell' immunità non solo quando l' homicidio sia seguito, ma ancora quando che, attentato per qualche accidente, sia restato impedito.

8. Quei che commettono homicidio pensato, ancora che senza alcuna sorte d' insidie, quando l' effetto sia seguito, potranno essere ritenuti nel luoco sacro senza alcuna violatione dell' immunità.

9. Li ladri da strada, quali o di giorno o di notte spogliano li viandanti nelle vie pubbliche della campagna, ovvero di notte tempo spogliano quei che incontrano nei luochi habitati, et quelli ancora che in mare depredano li naviganti, tutti sono eccettuati dal poter godere il privilegio d' esser salvi in chiesa. Et al pari di questi sono esclusi li incendiarj che o per rubar o per altra causa danno il fuoco alle habitationi, ovvero alle campagne.

10. Li falliti fraudolenti ancora, i quali havendo facoltà per pagare li creditori occultano il loro havere, o nascondono li libri, et si fingono caduti per mancamento fortuito, come ladroni publici, potranno esser levati di Chiesa, senza che perciò l' immunità sia violata.

11. Li ribelli dello Stato et li criminali di Maestà offesa non potranò essere assicurati in luoco sacro, nè parimenti li monetarj, come rei del medesimo delitto, et come publici ladroni, che distruggono il fondamento del commercio humano, nè quelli che rubano o defraudano, ouer intaccano il publico denaro, o in qualsivoglia modo causano diminutione o detrimento delle publiche entrate.

12. Li banditi parimenti che entranò dentro il territorio, da quale sonò banditi, non sono salvi nelle Chiese di quello, per la gravissima enormità dell' audace et temeraria inobedienza et per la trangressione che tuttavia con eccessiva arroganza commettono, volendo star nel luoco che gli è proibito.

13. Li condannati alla galera ancora, ovvero ad altro publico servitio, non sono salvi in Chiesa; ma come servi publici possono essere estratti et ritornati al medesimo servitio del remo o altro a quale sono deputati.

14. Sono particolarmente espressi li sopranominati casi come quelli che più frequenti accadono; ma oltre di quelli generalmente li rei potranno esser levati dalli luochi sacri per qualunque altro atroce et enorme

eccesso, il che è stato praticato per antichissimo et sempre osservato uso di questo Dominio, et altri governi christiani ben istituiti.

15. Et l' atrocità del misfatto doverà esser stimata non solo dal genere della transgressione, imperocchè quantunque lo sfodrar delle armi, e il far questione siano stimati delitti di generi leggieri, non di meno se saranno commessi in una fortezza gelosa, nel publico palazzo, o in altro luoco, che nella città sia tenuto col medesimo risguardo, per quella circostanza è enorme et atroce, per la qual causa il delinquente non può essere sicuro in Chiesa.

16. Nel tempo delli sospetti di peste, le contravvenzioni agli ordini di sanità per la circostanza del tempo, attesi i pericoli d' infettione di tutta la città, sono atrocissimi, et li transgressori potranno esser ritenuti in chiesa senza violatione dell' immunità.

17. La ferita o percossa non mortale, non è tenuta per delitto atroce; però quando fosse inferita al Principe proprio ovver ad un personaggio molto insigne, per la circostanza della persona doverà esser stimata enorme, et il malfattore ritenuto anco nel luoco sacro.

18. E perchè la varietà delle circostanze è infinita, doverà l' enormità esser stimata dalla qualità della persona che offende, et di quella che è offesa, dalla causa che ha dato origine al misfatto, dal luoco et tempo, dove et quando è stato commesso, dalli avvenimenti successi dopo con scandalo o turbatione publica, se ben non preveduti prima dalla consuetudine di commettere simili eccessi, dalla severità della pena per la legge imposta, et dagli altri particolari accidenti proprj del caso che informeranno la coscienza et prudenza del giudice a far retto giudizio se il caso sia grave et atroce, oppur leggiero.

19. Quando alcun reo delli nominati eccessi o d' altre enormità atroci, ovvero anco de delitti leggieri, che la Chiesa non salva, come nelli capitoli 3, 4 e 5 è prenarrato, sarà rifuggito per salvarsi in luoco sacro, doveranno li magistrati o giudici ordinare la retentione, et li ministri eseguirla per propria autorità senza ricercar licenza o beneplacito, ovvero assenso, nè previa notizia di qualsivoglia altra persona, poichè ciò facendo esercitano l' ufficio commessogli da Dio de ministrar giustitia, nè offendono la chiesa, nè resta la sua immunità violata, essendo dechiarato che ella non salva alcuno in simili misfatti.

20. Et quando nasca alcun dubbio se il caso occorrente sia o non sia per la enormità e atrocità o per altri rispetti sopradetti compreso nel numero delli sopradescritti, alli medesimi magistrati o giudici parimenti appartenirà prendere cognitione, et far giuditio della qualità del caso, et se convenga ordinare la retentione o debba il reo godere il privilegio d'esser salvo nel luoco sacro; et per intera cognitione doverano anco udire li intervenienti per il reo et ogni altro che havesse interesse, et attese le circostanze sopradescritte et altre, tutto ponderato formar il debito giudicio.

21. Et caso che quando ricercasse tempo, et si temesse la fuga del reo, potranno farlo ritenere nel luoco sacro, et custodire nelle prigioni loro, *salvo iure* de restituirlo nel medesimo luoco se si ritroverà che sia in caso, per il quale debbia godere il beneficio della immunità. Et fatta la retentione prima che passar innanzi nella *causa*, prenderanno le cognizioni o faranno il giudicio sopra questo articolo.

Et trovando che il reo sia in caso che meriti esser salvato in chiesa, lo ritorneranno nel medesimo luoco per proceder poi nella *causa* come sarà di ragione.

22. Et quanto commetteranno alli ministri la retentione o in caso chiaro, o in dubbio, non mancheranno di dar insieme tutti gli ordini necessari acciò l'esecutione sia fatta senza travaglio o turbatione delle persone o cose sacre, et sia servata ogni sorta di modestia e circospettione, si che la giustitia habbia suo luoco, et li ministrj s'astengano da tutte quelle attioni che potessero diminuire la sicurezza debita alla Chiesa.

23. Et acciochè non rimanga dubbio quali siano i luoghi sacri ai quali si deve conservar et mantenere l'immunità, tutte le chiese publiche, ove sono celebrate le messe et ufficii divini, ancorchè non siano consacrate, debbono godere il privilegio in tutto quel spacio che è contenuto dentro delle mura et porte; le qual chiese nella città et luochi murati non hanno alcuna immunità nello spacio circostante a quelle, o vuoto o fabbricato che sia. Ma li oratorii privati o nelle case o nei ridutti dei confratelli, che possono a beneplacito delli patroni esser fatti et desfatti et deputati ad altri usi, ancorchè alcune volte si celebri in quelli, non devono godere alcuna immunità.

Quanto alli luochi religiosi, cioè hospitali et altri tali, deputati ad opere pie, debbano o non debbano haver l'immunità che è dovuta alla chiesa, li magistrati et giudici osservaranno la consuetudine che troveranno introdotta nelli luochi dove esercitano la giurisdittione.

24. Et in questa materia d'immunità de' luochi sacri non attenderanno ad alcuna delle ordinationi o dispositioni contenute nella bolla del papa Gregorio XIV, imperocchè non solo quella non può haver luogo in questo Dominio per non essere stata ricevuta, nè meno publicata in esso, come neanco in altri molti, ma ancora perchè quel medesimo Santo Pontefice che la constituì, ben informato delle ragioni per le quali non poteva essere ricevuta in questo Stato, ordinò al suo noncio che non fosse pubblicata, et che dasse l'istesso ordine alli vescovi del Dominio; et consentì che si proseguisse in questa materia secondo le leggi et uso della Repubblica sempre servato, dando parola et assicurando che nè allora nè in qualunque altro tempo avvenire, le pubbliche ragioni non potevano ricever pregiudicio da una bolla che nel medesimo ponteficato di quello che l'haveva fatta, non era stata nè osservata, nè pubblicata.

(*Consulte* di fra' Paolo Sarpi, vol. 22, fascicolo I, p. 12).

Consulta sulla immunità delle chiese, 1695, 8 maggio.

SERENISSIMO PRINCIPE.

Mons. Ill.mo il Noncio Apostolico, con suo memoriale 6 corrente, mandato alle porte dell'Ecc.mo Collegio, si duole che contro l'immunità concessa dalli sacri canoni, Concilii, Costituzioni apostoliche, leggi ecclesiastiche, et civili, abbraciate anco dalla Ser.ma Repubblica, alle chiese et luoghi sacri, et alle persone che vi si ricoverano, sia stato il giorno delli 3 corrente violentemente estratto dalla chiesa di San Gallo, et condotto

nelle prigioni un uomo, e quello il giorno seguente torturato alla corda in piazza con pura autorità laicale, con preteritione delle canoniche formalità. E che però fa instanza per adequato compenso all'ingiuria inferita alla chiesa, che sia l'uomo prontamente alla medesima restituito, e quella sodisfatta con pubbliche riparazioni, a tenore dei sacri canoni e dei Concilii.

Questa espositione, per quanto osserviamo noi Consultori, a due punti si riduce: primo all'ordine dell'estratione dalla chiesa, secondo al merito dell'immunità.

Quanto all'ordine, non accordano assieme la giurisditione ecclesiastica con la secolare, e così non possono convenire le massime di mons. Noncio con quelle del Governo della Serenità Vostra. Vogliono gli ecclesiastici che un rifugiato alla chiesa non possa da quella esser levato senza la loro autorità, e che ad essi pure aspetti la cognitione della franchiggia dei tempii. All'incontro sostengono li principi secolari che il far levar li rei dalla chiesa sia di laica giurisditione, senza alcuna ricerca od intervento di essi ecclesiastici. Come pure che aspetti al laico il giudicare se il retento sia o non sia capace dell'immunità. Ed in conformità di ciò cammina la pratica in questo Ser.mo Dominio, e resta anco stabilito dal capitulare di essa immunità nelli nn. 19, 20 e 21 dove si dice:

« Che li magistrati o giudici debbano ordinare la retentione, e li ministri eseguirla per propria autorità, senza ricercar licenza, beneplacito, assenso, nè notitia di qualsivoglia altra persona. E che nascendo alcun dubbio se al reo sia o non sia dovuta l'immunità, parimenti spetti alli magistrati o giudici il farne la cognitione e il giuditio; perchè trovandosi che sia in caso di esser salvato nella chiesa, habbi ad essere allo stesso luoco restituito. »

Onde per quello riguarda questo primo punto d'ordine, siamo di umilissimo parere che l'estratione dal tempio di San Gallo, di quell'uomo che haveva causato tanto tumulto nella piazza di San Marco, sii stata legittimamente permessa, e che il prelato aggravar non se ne possa, mentre non si è fatta cosa nuova, ma osservato ciò che per antica consuetudine è stato sempre praticato.

Quanto poi all'altra parte che riguarda il merito dell'immunità, cioè se l'uomo ritento abbi a godere o non godere il beneficio della medesima, veramente per rispondere con fondamento doveressimo haver qualche istrutione del fatto con le qualità ed accidenti che l'accompagnano. Ma non tenendo altro nelle mani che l'ufficio di mons. Noncio, nè sapendo del caso se non per fama, anderemo discorrendo ed esaminando ciò che parerà alla debolezza nostra.

Certa e costantissima cosa è che dai delitti gravi ed atroci, le chiese e luoghi sacri non salvano li delinquenti, perchè l'asilo essendo stato introdotto per rifugio di quei miseri che *delinquunt nullo consilio, sed impetu quodam ducti*, non debbono perciò rendersi ricettacoli nè spelonche d'uomini perversi e malviventi. I detti delitti, dei quali la chiesa non salva, sono moltissimi. I dottori li hanno raccolti, e si vedono registrati nel suddetto capitolare dell'immunità. Gregorio XIV Sommo Pontefice pensò di ridurli ad un numero ristretto di soli sette, ch'è quello toccato da mons. Nonzio con quelle parole « in alcuni casi eccettuati »;

ma la sua bolla non fu nè publicata nè ricevuta in questo Ser.mo Stato, come neppure fu ricevuta nella Germania, nelle Spagne, e nella Francia. E tanto meno, quanto che nelli stessi sette casi haveva il Pontefice ordinato che li rei fossero estratti con autorità dei vescovi e con la presenza di persone da loro destinate, che fossero condotti nelle prigioni di essi vescovi e che dai medesimi prelati fosse conosciuta la materia dell'immunità. Quali cose, come esorbitanti, non vennero come abbiamo detto, dai principi ricevute.

Vi sono però degli altri delitti, che sebbene per se stessi e per la propria natura non sono gravi, in ogni modo per le loro circostanze, alle volte tali si rendono. E queste si deducono dalla causa, dalle persone, dal luoco, dal tempo e dagli evenimenti dopo successi, che devono servire per illuminare la coscienza del giudice nel decidere se il caso sia grave o pur leggiero.

Accomodando la suddetta teoria a quello del quale si parla, certa cosa è che la pura aggressione con arma bianca non è per se stesso caso atroce, e se fosse seguita o a Sant'Angelo o a San Stefano, od in altro luoco della città, quando il reo si fosse salvato nella chiesa, avrebbe a goderne l'immunità. Ma essendosi eseguito in piazza San Marco, in vicinanza del Broglio, con poco rispetto al luoco ed alla nobiltà che ivi si trattiene, onde si può dire in faccia del Principe, questi accidenti così alterano l'attentato e il delitto che per il suddetto capitulare, non si rende il reo capace dell'asilo e della sicurezza, imperocchè nel capit. XV esaminandosi questo punto resta scritto:

« Che quantunque lo sfoderar le armi sia stimato delitto di genere leggero, in ogni modo se ciò sarà commesso nel publico palazzo od in altro luoco, che nella città sia tenuto col medesimo riguardo, il delitto per la ragione di tale circostanza si fa enorme, ed il delinquente non può esser sicuro nella chiesa. »

E sebbene non vi è la precisa parola *della piazza*, in ogni modo vi è l'equivalente, non volendo altro significare quell'espressione « o in altro luoco che nella città sia tenuto col medesimo riguardo » che la sola publica piazza. Il che tanto è vero quanto che il padre maestro Paolo, che formò il capitolare l'ha espressamente spiegato nella scrittura colla quale l'accompagnò sotto i publici riflessi, avendo scritto:

« Per il luoco è stimato enorme delitto una questione con armi nel palazzo pubblico, ovvero nella piazza. »

E lo stesso ha replicato nel suo libro posto alle stampe, intitolato: « *De iure asylorum* » dove dice: « *Si locum inspiciamus in Principis curia, palatio, platea, quae multa cura custodiuntur, maximum erit delictum arma movere.* » E se tanto ha lasciato scritto di tutta la piazza, quanto più devesi affirmarlo di quella parte di essa ove si trattiene la Ser.ma Nobiltà. Aggiungendosi la giornata ch'era solenne per la esposizione del Venerabile nella Chiesa di San Marco, di publico comando, ed il tumulto e scandalo del popolo da esso attentato provenuto, che di molto hanno aggravato la natura di esso delitto.

Che però essendosi sempre regolata la pietà di questo Ser.mo Governo col debito rispetto ai sacri tempii, ai concilii e canoni ecclesiastici

nei delitti non gravi ed ordinarii, con la punizione e castigo dei rei nelli casi gravi ed atroci, e in quelli che sono vestiti da male qualità e circostanze, non se ne può con ragione dolere mons. Noncio, perchè esercitando il Principe l'officio commessogli da Dio di ministrar la giustizia, non offende nè la chiesa, nè la sua immunità, non salvando ella alcuno in simili misfatti.

Gio. Maria co. Bertolli, *dott. consultore.*

(Cons. *in iure* f. 146, p. 281).

DOCUMENTO VIII.

(a pag. 157 e 311).

Appunti di brevi per l' imposizione delle **decime** *e dei* **sussidii ecclesiastici.**

1537, 12 dicembre	Paolo III concede tre decime con breve.
1538, 26 maggio	id. sei.
1540, 5 aprile	id. tre.
1541, 9 dicembre	id. due.
1549, 8 giugno	id. due.
1556, 8 agosto	Paolo IV esenta dalle decime alcuni prelati famigliari.
1560, 15 maggio	Pio IV concede due decime.
1562, 25 luglio	id. due.
1564, 8 giugno	Il sud. ordina la redecima ecclesistica.
» 28 d.	id. concede due decime.
» 1 agosto	id. esenta li frati mendicanti dalla metà delle decime.
1567, 22 febbr.	Pio V comanda che i Domenicani paghino nella Cassa vecchia.
1570, 10 aprile	id. impone un sussidio di sc. d'oro 100/m. val. eff.vi 180,000.
1571, 7 giugno	id. id.
1575, 23 dicembre	Gregorio XIII impone sei decime.
1586, 28 febbr.	Sisto V ne impone otto.
1591, 4 marzo	Gregorio XIV, id. otto.
1595, 24 marzo	Clemente VIII, id. otto.
1601, 6 maggio	id. sei.
» 10 d.	Lo stesso impone un sussidio di sc. d'oro 50/m. val. 90,000 eff.vi
» 20 ottobre.	id. otto decime.
1609, 12 dicembre	Paolo V id. otto.
1614, 20 marzo	id. otto.
1618, 2 giugno	id. otto.
1622, 2 luglio	Gregorio XV, id. sedici.
1629, 3 ottobre	Urbano VIII, id. sedici.

1638, 4 dicembre	Urbano VIII sedici.
1645, 3 agosto	Innocenzo X impone un sussidio di sc. d'oro 100/m. val. 180,000 eff.vi.
1646, 19 settembre	id. impone sedici decime.
1648, 25 maggio	id. impone un sussidio di sc. d' oro 100/m. val. 180,000 eff.vi.
1649, 28 luglio	id. id. id.
1653, 5 settembre	id. impone sedici decime.
» 2 ottobre	id. impone un sussidio di duc. 180,000 come sopra.
1657, 17 febbr.	Alessandro VII id.
1660, 13 agosto	id. id. id.
» 4 settembre	id. impone sedici decime.
1663, 3 febbr.	id. impone un sussidio come sopra.
1667, 31 ottobre	Clemente IX impone sedici decime.
1669, 27 gennaro	id. impone un sussidio come sopra.
1675, 6 ottobre	Clemente X impone sedici decime.
1684, 10 aprile	Innocenzo XI concede alla Republica le rendite dei vescovati ed abbazie vacanti in tutto 1683.
» 22 detto	id. un sussidio come sopra.
1687, 14 aprile	id. id.
1688, 24 dic.	id. id.
» 13 febbr.	id. id.
1690, 10 giugno	Alessandro VIII impone diciotto decime.
1694, 23 ottobre	Innocenzo XII concede un sussidio come sopra.
1698, 23 agosto	id. id.
1699, 7 febbr.	Lo stesso impone diciotto decime.
1701, 11 giugno	Clemente XI concede un sussidio come sopra.
1703, 29 sett.	id. id.
1709, 20 detto	Lo stesso impone diciotto decime.
1715, 7 gennaio	id. concede un sussidio come sopra.
1716, 25 detto	id. id.
1717, 4 marzo	id. id.
1718, 26 detto	Lo stesso concede un sussidio di 500,000 duc. effettivi.
» 2 luglio	id. impone sedici decime straordinarie di f. 50/m per cadauna.
» 17 dicembre	id. impone diciotto decime.
1722, 21 novembre	Innocenzo XIII impone un sussidio di 50,000 duc. eff.vi
— —	id. impone tre decime straordinarie di 50/m. per ciascuna, sono 150,000 eff.vi
1725, 2 ottobre	Benedetto XIII concede un sussidio ordinario di eff.vi 180,000.
1727, 17 dicembre	id. impone diciotto decime.
1731, 20 aprile	Clemente XII concede un sussidio ordinario di eff.vi 180,000.
1736, 13 giugno	id. impone diciotto decime.
1745, 10 maggio	Benedetto XIV id.
1754, 7 settembre	id. id. id.

1761, 31 luglio — Clemente XIII concede un sussidio di 250,000 effettivi.

1763, 26 febbraio — id. impone diciotto decime.

NOTA DEI SUSSIDII

1582, 18 febbr. m. v. Sen. Imposizione agli ecclesiastici di una decima col nome di sussidio.

Fra il 1645 e il 1688 ne furono imposti 12, concessi dai pontefici, della somma di scudi 100,000 d'oro di camera, cioè — 4 decime e mezza all'anno.

Non ne furono esenti i cardinali, i chierici di camera, gli auditori di Rota, famigliari di palazzo. Se ne eccettuarono la religione di Malta, gli ospitali, e per metà i mendicanti ed i Gesuiti.

Nel 1575 Gregorio XIII concesse alla Rep. un sussidio per tre anni, di ducati 70,000 all'anno; Sisto V uno di scudi d'oro 200,000, da pagarsi in quattro anni.

Nel 1529 il Senato impose un sussidio ad imprestito di ducati 120,000, e lo rinnovò nel 1532, 18 febb. m. v. senza previa licenza del papa. Nel 1534 ne impose uno di duc. 100,000 sulla terraferma, e 17,000 sulle provincie da mar, e ne fu chiesto e concesso l'assenso da Roma ecc.

Altre fonti.

Consulte di fra'Paolo Sarpi, f. 12, pag. 282-288 e 414, 1616, 12 marzo « sopra contribuzione de ecclesiastici alle pubbliche gravezze. »

Consultori f. 13, pag. 172, circa riscossione delle decime. 1618, 12 luglio.
» » 145, pag. 241, 1694, 20 luglio.
» » 309, scritture del dott. p. Paolo Rutilio circa i Gesuiti che pretendevano di esser esenti da decime.
» » 473, pag. 179, 1685, 12 dicembre.
» » 491, consulte sulle decime, contribuzioni del clero nella guerra.

Deputazione ad pias causas f. 47, delle decime ecclesiastiche *species facti.* — Informazione sopra la redecima ecclesiastica 1767, 15 ottobre, ecc.

Compilazione delle leggi, b. 128. ordini generali dell'illustrissimi e reverendissimi signori collettori apostolici delle decime, per tutti li reverendi succollettori.

Vegganai anche, circa la redecima ecclesiastica, il decreto del Senato 1768, 28 gennaio m. v. (Roma *expulsis* f. 93) che regola l'estimo ecclesiastico, ed ivi la scrittura della Conferenza dei deputati straordinarii *ad pias causas*, e sopraintendenti alle decime del clero, 30 dicembre 1768, con molti documenti, fra i quali una collezione di scritture dal 1258 al 1564.

DOCUMENTO IX.

(a pag. 170).

Appunti di leggi e sentenze in materia di **benefizii ecclesiastici.**

1401, 29 maggio Maggior Consiglio. Legge che obbliga i patriarchi, vescovi, abbati, abbadesse ed altri a prender l'investitura dal pubblico; e conferma di *parte* del Senato, che i forastieri non possano esser ammessi a possesso di benefizii senza licenza publica. *Leona c. 116 t.*

1401, 19 luglio Maggior Consiglio. Legge che proibisce l'impetrar benefizii sotto pretesto di prima vacanza o aspettativa, sotto pene gravissime. *Leona p. 120.*

1401, 26 settembre Senato. Benefizii ecclesiastici e prelature possedute da viventi, e che non vachino, non possono esser impetrate, e nemmeno traslazioni, sotto pene rigorose. *Misti reg. 45, p. 112.*

1429, 14 febbr. m. v. id. Nessun chierico impetri in Curia alcun pievanato di Venezia. *Misti reg. 57, c. 191 tergo.*

1443, 16 luglio id. Obbligati tutti i prelati e gli altri che hanno canonicati, commende, ed altri benefizii, sotto qualunque nome, di andare ai loro benefizii, in pena di sequestro delle rendite. *Terra reg. 1, p. 100.*

1472, 31 maggio id. Non si dia possesso di benefizii a persone estere. *Verde vecchio, p. 113.*

1486, 26 febbr. m. v. id. Opposta una pensione messa dal papa sopra il vescovato di Padova. *Secreti reg. 33, c. 58 t.*

1488, 4 novembre id. I benefizii nelle terre e luoghi sudditi, di rendita di zecch. 60 in giù, siano lasciati ai cittadini delle terre ove sono posti. *Terra, reg. 10 p. 122.*

1488, 30 novembre id. Impetrazione di benefizii e aspettative sono proibite, come pure l'aver più benefizii in un tempo. *Roma f. 31 in decreto 21 febbraio m. v. 1608.*

1496, 7 marzo id. Obbligati i pievani, promossi a qualche vescovato, a rinunciare ai piovanati. *Terra reg. 12, c. 128 t.*

1527, 17 agosto id. Non si dia possesso di più di un vescovato. *Secreti reg. 52 p. 68.*

1551, 1 giugno Senato. I possessi dei benefizii rinunciati ai cardinali, non si possano dare se non colle strettezze dei quattro quinti. *Terra reg. 37 c. 129 t.*

1551, 1 giugno id. Altra *parte* inerente ad altre leggi che non si dia possesso di benefizii ottenuti in Corte di Roma, con titolo di *riserve*, e i quali non vachino. *Reg. e pag. sudd.*

1611, 24 marzo id. Il vescovo della Canea ritratti la rinuncia fatta in mano del papa, senza domandar la licenza pubblica, come era suo debito. *Roma f. 34.*

1623, 13 giugno Collegio. Giudizio in favore delle ottazioni del Capitolo di Adria contro le bolle della Dataria. *Notatorio 1623, p. 31.*

1624, 25 maggio Senato. Commissioni per liberare l'abbazia di S. Gregorio da grave pensione. *Roma f. 46.*

1625, 31 genn. id. I benefizii di Spalato siano conferiti e conservati ai spalatini, come fu loro concesso anche da S. Pio V. *Roma f. 50.*

1630, 14 dic. id. Circolari in terraferma per aver le note dei benefizii e delle loro spese per la spedizione. *Roma f. 60.*

1633, 22 dic. id. I benefizii di Lesina siano dei nativi. *Mar, f. 287.*

1674, 30 giugno id. Circolari per aver nota dei giuspatronati laici e instituir libri in Segreta. *Roma f. 131.*

1674, 31 luglio id. La prepositura di Royato è dichiarata giuspatronato della Comunità, e libera da pensione.

1705, 11 luglio id. Preelezioni dei benefizii in tempo di sede episcopale vacante, preservate ai Capitoli delle cattedrali. *Expulsis f. 19.*

1719, 7 ottobre id. Benefizii di Zara siano conferiti ai sacerdoti di quella diocesi. *Expulsis f. 29.*

1723, 20 novembre id. Circolari per mantenere ai Capitoli le preelezioni dei benefizii e gli altri loro privilegii. *Expulsis f. 32.*

1728, 18 settembre id. Anche i provvisti di benefizii amovibili siano tenuti di prender il possesso temporale. *Expulsis f. 37.*

1731, 1 dicembre id. Parte che proibisce qualunque ricorso a Roma per alterar lo stato delle chiese. *Expulsis f. 40.*

1732, 3 maggio id. Parte per abolire pensioni sopra le chiese parrocchiali. *Expulsis f. 40.*

1737, 18 marzo id. Giudizio del pien Collegio, che dà regola alle ottazioni nel capitolo di Vicenza. *Inserta in decreto di Senato 1743, 10 agosto. Expulsis f. 56.*

1739, 16 maggio Protetti i diritti del capitolo di Spalato nelle elezioni de' suoi canonici, contro le *riserve* di Roma. *Expulsis f. 51.*

1740, 20 genn. m. v. Senato. Benefizio di S. Marco d'Asola sia di giuspatronato publico, e le elezioni seguano per Collegio. *Expulsis f. 53.*

1744, 2 maggio id. Parte per sollevare i vescovi dalle pensioni. *Exp. f. 57.*

1752, 3 febb. m. v. id. Si regola con forte decreto l'abuso delle rinuncie e coadiutorie nel capitolo di Rovigno. *Exp. f. 70.*

1754, 30 novembre id. Conservato nelle elezioni de' suoi canonicati il capitolo di Montona in Istria ed esclusa una dispensa dalla residenza. *Exp. f. 73.*

1756, 8 maggio id. Conservate al capitolo di Belluno le preelezioni dei benefizii in sede vescovile vacante contra la Dataria. *Exp. f. 76.*

1757, 19 marzo id. Protetto con modi forti un giuspatronato laicale, a fronte del vescovo di Curzola. *Exp. f. 78.*

1759, 7 settembre id. Sostenuto il giuspatronato laico dell' arcipretato della Brazza, contro le riserve di Roma. *Expulsis f. 81.*

1763, 10 settembre id. Ristabilita l' ottazione nelle prebende canonicali della cattedrale di Treviso. *Exp. f. 86.*

1763, 10 settembre id. Benefizio plebanale di S. Daniele in Friuli restituito al suo stato originario e canonico, dopo due secoli di abusi. *Exp. f. 86.*

1765, 14 settembre id. Sostenuto il diritto del capitolo di Feltre nella elezione ed ottazione delle mansionerie prebendate, e impedite bolle della Dataria. *Exp. f. 88.*

1766, 23 agosto id. Decreto che approva un concordio per elezioni e prebende del capitolo di Feltre. *Exp. f. 89.*

DOCUMENTO X.

(a pag. 199).

Scrittura 27 agosto 1768 della Deputazione ad pias causas, *al Senato, circa l'* **introduzione degli Ordini** *regolari nello Stato Veneto, e la* **tassa di famiglia.**

Serenissimo Principe.

Nei decreti 30 gennaro e 14 febbraro 1766, 20 novembre 1767, e 23 luglio 1768, Vostra Serenità *ha stabilita la massima di fissare la tassa di famiglia agli Ordini regolari,* e ne ha demandata la cura di esibirne il piano di esecuzione sopra cadaun corpo regolare alla conferenza del magistrato ecc.mo sopra monasteri, e di questa estraordinaria Deputazione. Con separato decreto però 10 settembre 1767, al quale è coerente anco la sovrana legge 20 dello stesso mese del Ser.mo

Maggior Consiglio, ha dato il carico alla Deputazione medesima di proporre qualche regolamento nell'eccedente numero degli ecclesiastici, e nelle disordinate amministrazioni e dissipamenti delle loro rendite. Ci fu insieme ingiunto di riconoscere con particolare studio le condizioni e le qualità colle quali furono ricevuti gli ordini regolari nello Stato, e gli abusi altresì che in delusione delle leggi nostre, e dei loro medesimi instituti e fondazioni si fossero insinuati. Avvicinandosi per tanto il tempo di dare cominciamento alle tasse stesse e di presentare alla Conferenza la vasta mole dei documenti da noi procurati con ogni attenzione e fatica, e prodotti anco dai superiori de'monasteri, il dover dell'uffizio ci chiama a soddisfare alla separata nostra commissione, affinchè preliminarmente intesa la volontà publica sopra alcuni punti di grave momento, possano aprirsi le sessioni colla rispettosa fiducia di corrispondere al fine inteso dalle prese deliberazioni, e con ragionevole sicurezza di effetto.

Nell'esame di queste fondazioni non abbiamo pensato di rimontare all'antica instituzione de'monaci, e de'cenobiti, quando viveano del lavoro e delle limosine, distaccati dalle città, sottoposti alla cura de'vescovi, e soltanto ritirati dal secolo per attendere alla coltivazione dell'animo in povertà e penitenza. L'intenzione di coloro che abbracciavano quel genere di vita, non era diretta a distinguersi dagli altri uomini, ma ad assoggettarsi in modo particolare alle massime del Vangelo, ed a cercare i mezzi tutti possibili di vivere secondo gli ammaestramenti di Cristo Signor nostro, il quale ci addita l'ultimo grado di perfezione. Di questo particolar genere di monaci siccome non se ne trovano più in questo dominio, e forse pochissimi in altri regni e provincie dell' Europa, così lo studio nostro fu rivolto a quelle classi che sono da noi conosciute, e che vivono in mezzo di noi, offerendo in oggi le nostre riflessioni sopra la sola situazione de'frati mendicanti e questuanti, dai quali per comando publico devono principiare i regolamenti e le tasse.

Lo spirito delle regole primitive colle quali vennero accolti questi Ordini, per la maggior parte instituiti dopo dodici secoli della nostra Redenzione, presenta in vero una dolce immagine della penitenza e del soave ritiro proposto dai rispettivi santi fondatori, ch'ebbero in mente di rimmettere la morale evangelica, e la decadenza del clero. Li cardini pertanto delle instituzioni oltre il seminare la parola divina furono la povertà, l'orazione, la mortificazione, l'amor reciproco, l'umiltà e l'ubbidienza. Queste virtù in grado eminente fiorirono quando i chiostri erano ancora nuovi; quando vi capitavano gli uomini volontarii e in età più matura; e quando vi dimoravano in perfetta eguaglianza governati più dall'esempio e dalle istruzioni che dal comando e dalla forza de' superiori. Ma tanto fervore in breve tempo si trovò raffreddato; poichè i buoni religiosi assistiti dal credito acquistato con l' odore dei santi institutori, e divenuti superbi del loro numero e del vantaggio che aveano di formare un corpo insieme unito, in luogo di cooperare alla conversione de'peccatori, volsero il pensiero ad altra impresa, qual fu quella di stabilirsi a guisa di nazione in mezzo alle nazioni del mondo. Profittando della ignoranza e del favore de'secolari, ed operando col mezzo dei stabilimenti promossi in ogni parte con maniera uniforme, si misero da prima in eguaglianza coi

parrochi, usurpandone a poco a poco i loro diritti, con l'esercizio delle sacre funzioni, e delle prediche, delle confessioni e delle sepolture. Il ministero della inquisizione ecclesiastica protetto in quei tempi di tenebre dagli imperadori medesimi, sollevò gli Ordini de'minori e dei domenicani ad attentare sopra le persone, e le giurisdizioni dei vescovi. Li privilegi finalmente concessi in varii tempi per varie cagioni dai Sommi Pontefici, eressero i frati mendicanti in tante polizie quante sono le differenti maniere delle lor vesti, indipendenti tra loro, e dipendenti dal Pontefice, le quali in sostanza contrastano colle polizie terrene, e confondono la gerarchia della Chiesa instituita da Cristo, insegnata dagli Apostoli, e difesa dai Concilii ecumenici. Quindi nacque che, occupate dai frati le maggior faccende, e l'amministrazione de' sacramenti, si confermò sempre più l'avvilimento, l'ozio e l'ignoranza de' preti, a soccorso de'quali pareva incamminata la missione dei novelli operai. Il pontificato romano però vi trovava il suo conto; poichè ottenendo i regolari tanti privilegi e prerogative, erano costretti di sostenere con tutte le forze e di amplificare ancora l'autorità del concedente.

Ma non potendo la semplicità delle regole antiche assicurar gl'interessi nuovi, si formarono tra loro varii statuti, costituzioni, dichiarazioni e codici di leggi, le quali approvate dall'autorità del Papa sotto il nome venerando delle cose vecchie, indussero a poco a poco uno stato nuovo molto difforme dai lineamenti disegnati nella fondazione. Per questa guisa li frati diventarono un tipo di ecclesiastici separato dagli altri, e s'introdusse il nome di *clero secolare*, e di *regolare*. Per questa via parimenti li mendicanti che a principio viveano delle oblazioni o del travaglio delle mani, fecero apertura per ritenere le questue, e si fecero insieme capaci dei possedimenti, calmando le coscienze colla distinzione della proprietà dall'uso, altri assegnando la proprietà al Corpo, ed altri al Pontefice o alla Chiesa romana, e tutti poi ritenendo l'uso negli individui della Comunità, quando le regole in fondo non davano la proprietà nè all'uno nè all'altro. Nè contenti di leggi proprie s'inventarono stemmi, sigilli e insegne proprie; e vollero aver anco divozioni, liturgie, messali e breviarii proprii, mettendosi in capo di figurar quasi tante Chiese particolari dentro la Chiesa universale.

Con questi mezzi stabilite le radici della grandezza nella depressione dei pastori ordinari, sollevarono le fantasie ad intraprendere eziandio sopra la potestà de'Sovrani, e meditarono di farla naufragare nel mare grandissimo delle pretese loro immunità, e privilegii. A questo scopo indirizzarono le dottrine insegnate nelle lor scuole, nei pulpiti, nelle confessioni, nei colloquii, e negli scritti, inalzando in ogni luogo e sopra ogni cosa temporale e spirituale l'autorità del Pontefice, e abbassando quella degli altri. Anzi per meglio riuscirvi inventarono metodi nuovi di studii i quali dalle genti disappassionate possono veramente chiamarsi tortura degl'intelletti; poichè mettendo in problemi i fondamenti della divina scrittura e della rivelazione, confusero l'idea sincera delle cose; tutto fu ridotto a dispute sottilissime; andò in disuso la lezione de'Santi Padri; rimase oscurato lo splendore dei monaci primi; e nel comune incantesimo poterono li novelli campioni senza difficoltà rendersi arbitri, e signori delle decisioni. Fatta questa sorpresa e ribaltamento sullo spirito umano, trovarono la strada aperta per frammischiarsi agevolmente negli affari delle fami-

glie, e de'gabinetti, per entrar a parte dei più importanti segreti, e per vedersi eziandio adoperati in trattazioni di pace tra i Principi e le città. Per questi gradi quei religiosi che sembravano mettersi sotto a'piedi gli onori, le cure e le ricchezze mondane, ripigliarono il fasto, i negozii, e le possessioni già da essi disprezzate, e sotto lo stendardo pontificio portarono le pretensioni oltre ogni confine. Il timore delle scomuniche, la debolezza de'principi, l'avvilimento de'vescovi, l' oppressione de' parochi, e l'opinione dei popoli, si congiunsero felicemente a favorire l'incremento e il dispotismo de'frati, e ridussero le cose a tal segno che non fu possibile di recarvi più alcun sodo rimedio. Avvezzato il mondo a credere che il loro stato appartenesse al fondo della religione, stimò scelleratezza il dubitare chè allontanati si fossero dallo spirito della medesima, e vide con occhio di avversione quei papi, quei principi, e quei ministri che pensavano di ricondurli all'osservanza delle antiche instituzioni, e della ecclesiastica disciplina.

Ma in progresso la Corte di Roma non ricevendo più l'antico servizio, e penetrando negli affetti della loro condotta, pensò ad altre provvisioni, e a dar mano ad altri instituti più seco lei interessati e congiunti. Di là vennero quelle tante abbozzature di nuovi ordini regolari, che nello spazio dei due ultimi secoli sotto nome di *riforme di mendicanti*, e congregazioni di altri religiosi, furono introdotte, de'quali non diremo le massime, le opinioni, e la connessione con essa Corte, perchè sarebbe opera di un libro intero, e sono assai note al mondo le azioni seguite. Colla meravigliosa e feconda propagazione di questa nuova milizia, la prudenza politica de' romani pontefici aggiunse nuovi presidii agli affari proprii in ogni Dominio; e coll'alterare così spesso le polizie degli Ordini regolari, e col privilegiare le questue, i fondi, le divozioni e sino il colore e il taglio dei vestimenti, s'intrinsecò sempre più in essi, e per conseguenza rese le persone tanto dipendenti e obbligate, che antepongono volentieri gl'interessi della Corte alli rispetti delle patrie loro. Quindi è che vediamo in oggi i frati questuanti distinti dai mendicanti, quelli della manica larga e della manica stretta, quelli del mantello corto, e quelli del lungo, gli uomini dal cappuccio e quelli della berretta. L'ordine di San Francesco nello Stato di Vostra Serenità si trova diviso in cinque rami assai grandi: dei minori osservanti, de'conventuali, del terzo Ordine, de'riformati e de'cappuccini. Li domenicani, gli agostiniani a due classi sono ridotti; li carmelitani a tre; e gli altri tuttavia sussistono in un corpo solo. Il dispotismo della gerarchia, e l'ineguaglianza, principalissime cagioni delle scissure, e della rilassatezza, non furono tolte negli ordini vecchi, e qualche segno ne passò ancora in alcuna delle riforme; così che non fu tanto pensato ad estinguere i difetti quanto ad accrescere gli uomini.

L'età ancora debole in cui li giovani fanno passaggio al chiostro, sebbene ha molto contribuito alla decadenza della disciplina, ha però molto giovato alla sussistenza e dilatazione di tanti e tanto diversi Instituti. Negli antichi tempi gli uomini abbracciavano uno stato di ritiro per salvarsi dalla corruzione del secolo e per emendare i falli passati. Oggi si rinchiudono in quei recinti prima di conoscerlo, e di aver acquistato l'uso d'una soda e perfetta idea del bene e del male. Ogni ragion in

vero persuade, che non debbano pronunciarsi quei voti terribili, che separano per sempre dalla società, se non in una età matura e capace di conoscere la grandezza dell'impegno che si contrae. Mosso il Re di Francia da questo riflesso, con l'editto di marzo 1768, fermò l'età di vent'un anno negli uomini, e di diciotto nelle fanciulle per la professione monastica. In fatti il Sacro Concilio di Trento prescrisse l'età di anni ventidue al suddiaconato, ch'è il primo legame immutabile, e quella di venticinque al sacerdozio ch' è l'ultimo. Annulla bensì le professioni fatte innanzi gli anni sedici; ma non per questo ha vietato l'alzarle a maggior perfezione, come fecero alcuni instituti specialmente per li frati laici, ai quali per la maggior parte stabilirono l'età d'anni 20, in sola considerazione di averli sani e robusti della persona. Li padri gesuiti pretendono di non poter esser legati se non dopo moltissimi anni di permanenza nella compagnia. Le leggi civili hanno regolata in varii tempi l'età de'minori per uscir di tutela, in proporzione delle occorrenze. Il padre stesso finalmente ha diritto di regolare e frenare con prudenti ritardi la elezione dello stato nei figli. Se qualche miglior norma pertanto fosse imposta ai noviziati de'regolari, infiniti disordini sarebbero tolti così nella disciplina claustrale, come nella civile. Nella claustrale non s' udirebbono certamente le voci di tanti infelici che inquietano la pace religiosa, pentiti di aver perduta la libertà e le sostanze, e di gemere sotto vincoli indissolubili di leggi da prima non intese, e sotto il governo di superiori talvolta indiscreti. Tutti entrarebbero e viverebbero con quella costanza e composizione di animo che suol essere il maggior fondamento della nostra felicità. L'ambizione, le risse, l'odio, le gare, e le persecuzioni che oggidì infamano i chiostri, e che per lo più hanno origine da una determinazione troppo frettolosa, e poco misurata, non trovarebbero alimento in anime preparate alla sofferenza, e chiamate da Dio alla pratica delle più alte virtù. Se fosse possibile di penetrare con occhio umano nelle occulte, ma vere cause di queste risoluzioni, si troverebbero l'avarizia de'genitori, la malintesa divozione o l'ambizione loro, la incapacità del figlio ad esercitare un impiego, l'angustia del patrimonio domestico, li raggiri e gli agguati dei frati, l'inconsideratezza, e altre ragioni terrene molto lontane da una vocazione celeste. Nella disciplina civile poi sarà in ogni tempo interesse essenzialissimo dello Stato l'impedire che i sudditi non si leghino troppo spensieratamente ad una professione che li rende incapaci del servizio suo, e li fa pendenti dall'arbitrio e dalla voce d'una potestà forastiera. Esige il servizio suo che siano conservati gli uomini inservienti ai magistrati, al commercio, all'agricoltura, alle arti, alla sussistenza delle famiglie secolari, e che non si moltiplichi senza limite e considerazione il numero di quelli che nell'abbracciare una società particolare si sottraggono per sempre ai doveri della società comune, e mandano il principe naturale, e la patria tra le cose mondane, alle quali hanno rinunciato.

L'amministrazione altresì dei sacramenti ai secolari, somministrando occasioni d'internarsi nei loro interessi, e di prenderne parte, ha fatto i regolari meno attaccati ai primi obblighi del loro instituto, e li ha insensibilmente condotti al desiderio delle ricchezze. E dalle proprie chiese passando a quelle degli altri, occuparono ancora molte parrocchie dove sono in

necessità di vivere lontani dai doveri del chiostro, per attendere ai bisogni spirituali del popolo, ovvero di vivere nel chiostro con diminuzione dell'assistenza necessaria al gregge. A ciò succede che essendo per lo più soggetti a frequenti mutazioni ad arbitrio de'superiori e de'Capitoli, non possono concepire grande affetto per il popolo, nè il popolo per essi. Tale governo invero sembra opposto allo spirito della Chiesa Santa che brama il pastore permanente, e desponsato al suo gregge. Inoltre il popolo è governato da direttori, i quali possono aver massime e dottrine apprese in altro cielo; il che di rado avviene in preti sudditi. Non avendo sufficiente congrua dal monastero, non possono sovvenire i poveri e la fabbrica, ma pensano quasi sempre ai mezzi possibili di moltiplicare i proventi per accumular denaro, ch'è l'organo più sicuro per avanzare ai gradi maggiori. Finalmente la differenza della professione induce molte discordie cogli altri parrochi, e disturbi gravissimi ai vescovi, i quali rispettando la violenza dei privilegi e dei maneggi dei regolari, sono impediti di usare li necessarii provvedimenti sopra il proprio gregge, che pur è loro commesso per divina instituzione.

Li gradi onorifici finalmente introdotti a principio con buone intentioni hanno sfigurata la vita comune ch'era la prima base dell'instituto; e la distribuzione degli offizii ridotta in pochi, somministrò i mezzi d'una viziosa circolazione delle cariche e dei maneggi, la qual chiude spesse volte la via ai meritevoli, e sconcerta la quiete e l'economia degl'individui subordinati. Li gradi furono proposti come un premio al valore dei dotti, che nel corso laborioso delle scuole, delle cattedre e dei pulpiti si erano segnalati, e come un eccitamento agli studenti per infocarli all'acquisto della virtù. Ma l'esperienza insegnò da poi che un sistema di celesti fatiche non era suscettibile di ricompense terrene; e che queste graduazioni non erano conciliabili colla disciplina e colla santità. Abitazione magnifica, mensa distinta, vestiario pingue, prelazione di posto, esenzione dal coro, libertà di vagare, hanno introdotto nella massima parte dei graduati l'ozio, il fasto, l'indipendenza, e la pretensione di signoreggiare sopra gli altri. Li conventi in oltre ne risentono un estraordinario peso, e sono costretti di toglier ai molti il necessario, per dare ai pochi il superfluo. Per questi importanti motivi li gradi furono esclusi dagli ordini più severi nel richiamare la disciplina. La elezione degli offizii poi essendo riposta nell'arbitrio e nella circolazione dei pochi, rende gli altri individui dipendenti e servili; ed è necessaria conseguenza di quelle doglianze che frequentemente assordano i magistrati. Quindi avviene che impotente il misero frate di reggere al duro vassallaggio procura con tutto l'ingegno di uscirne, e vi adopera ogni mezzo più assurdo. Il denaro però è la chiave più arcana e più usata; e se l'uomo stesso di merito non porta seco questo istromento, non apre alcun uscio. Ogni passo ha la sua gabella, ogni graduato ha le sue utilità palesi e segrete, ogni ignorante può diventar maestro, dottore, discreto, padre del Consiglio, della casa, della famiglia, e della provincia. Da questi gradi volendo far progressione ai maggiori, contribuisce nuovamente, fa alleanze, porge notizie, promove raggiri, manda limosine di messe, e coopera a tutto ciò che può giovare al suo intento. Così la gerarchia è convertita in un vortice continuo che assorbe la volontà e le sostanze de frati sudditi, e per questi canali

incredibile copia di denaro fa termine in esteri Stati. La qual copia si fa maggiore, qualora i provinciali, i visitatori, i presidenti, e i commissarii sono mandati di fuori, è portano seco facoltà estraordinarie, carteggio molto, e dottrine di alieno Governo. In questa situazione certamente non è possibile di poter rimettere lo sconcerto de' monasteri, non di troncare le corrispondenze, e le dipendenze nocive, non di restituire l'elezioni alla debita purità. Nei conventi generalizii poi il disordine è ancora più grave, poichè sottratti dal governo della provincia, e soggetti immediatamente al padre generale, servono a lui per disporre delle cariche, per darle ai suoi confidenti, per cavar denaro sotto varii pretesti, e per dilatare il comando suo. Da lontano egli non può vedere tutti i bisogni, nè rimediare gli abusi; ma dissimula cortesemente, e riposa nella condotta del suo vicario, o del superior non avaro. Per altro non può negarsi che anco in mezzo al rilassamento, più lagrimevole de'mendicanti, fiorirono in tutti i tempi soggetti insigni per dottrina e santità di vita; che alcuni conventi tra essi mantengono tuttavia qualche osservanza; e che le riforme venute sotto il nome de'questuanti hanno rialzato felicemente la maggior parte degli Ordini dalla lor decadenza, e si resero utili nella vigna del Signore, come oggidì lo veggiamo con universale edificazione e vantaggio.

Premesse queste nozioni generali sopra l'origine, progresso, e condizione presente degli Ordini mendicanti e questuanti, passaremo a riferire, colla maggior brevità, le osservazioni più notabili che abbiamo fatte sopra le loro costituzioni. Furono queste prodotte da diecisette differenti corpi regolari, i quali quasi tutti hanno regole, costituzioni, statuti, decreti, dichiarazioni e privilegii particolari. Le regole sono il primo sistema dell'instituto, piene di semplicità, e di fervente zelo per la pratica dei consigli evangelici, e per la perfetta conversione dell'uomo. Tutte si riducono ai tre famosi voti di povertà, castità, e ubbidienza, rinonciando ad ogni interesse temporale, e proponendo un governo tutto soave, amoroso, senza alterigia, il quale ha per fine il bene di quelli che sono governati, e non il profitto e la elevazione di colui che governa. Vestite di questo carattere angelico e virtuoso, entrarono le fraterie o sian fratellanze negli Stati di Vostra Serenità, e furono accolte e onorate con grandissimo affetto per lo splendore de'primi loro costumi, e per il giovamento spirituale che ne risultava al gregge cristiano. Ma questi ceti allontanandosi a poco a poco dalla originaria disciplina, per le ragioni di sopra enunciate, fu poi proposto, e creduto ancora di restituirli col mezzo di nuovi statuti dalle corruttelle introdotte, e ne arrivò un effetto contrario all'aspettazione comune. Imperciocchè i nuovi regolamenti aggiunti alle immense esenzioni accordate a questi uomini dalla pontificia liberalità, finirono di sottrarli anche qui dalla soggezione dovuta ai vescovi, e alla potestà civile, e li concatenarono con vincoli indissolubili nella dipendenza, e negli interessi della Corte romana. Sotto l'apparente colore però di richiamare le regole all'osservanza, di rischiararne i dubbii delle coscienze, e di togliere le fraudi, si fecero le costituzioni le quali non vedute a principio nè conosciute da Principi con esame giuridico, vennero a poco a poco ad alterare sostanzialmente lo stato de'padri mendicanti, l'eguaglianza e il governo col quale furono ricevuti. Basta confrontare con diligenza e senza passione il testo di questi libri, per

vedere lucidamente le differenze notabilissime che passano tra le regole, e li posteriori statuti, per ravvisarne le infinite contradizioni, le derogazioni, e i cambiamenti; e per conoscere in una parola i gradi minuti, e li modi industriosi, per i quali si è camminato alla rivoluzione generale delle polizie. Alle voci della carità, della mansuetudine, e della più profonda umiltà, fu sostituito un linguaggio di altra energia, pieno di ferocia, d'imperio, ed ambizione. In Roma si stabilì il centro di tutte le linee, il padre generale fu guardato, non più nella sola qualità di ministro e di padre spirituale della famiglia, ma in quella di assoluto signore dei beni, e delle persone, e di sommo dispensatore ed arbitro dei premii e dei castighi. Si fecero formolarii nuovi per l'elezioni de'superiori, e per le facoltà degli eletti. S'introdussero ordini di gerarchie, dignità, titoli, e preminenze, che distrussero l'umiltà, l'unione, e l'eguaglianza. Li magisteri diventarono magistrati; gli offizii si convertirono in occasioni di lucro; e le colpe divise in leggiere, mezzane, gravi, e gravissime, furono tassate non più colla norma dell'emende canoniche, e colle penitenze salutari, ma colle pene afflittive della criminale giurisprudenza. Si piantarono tribunali e processi in faccia del principato; si costituirono gabinetti con assistenti, segretarii, e cancellieri; si consegnò la facoltà legislativa alle assemblee de'capitoli; e l'educazione de'giovani fu avviata non tanto all'acquisto delle buone scienze, e delle virtù morali, quanto all'incremento politico dell'istituto. E mescolando le cose divine colle umane, alcune di queste sanzioni obligano per la pena, ma non per la colpa; altre per la colpa insieme e per la pena; alcune trasgressioni sono inalzate alla malizia di peccato mortale, altre di leggiero; e le cose medesime che nelle regole sono vietate, ben spesso colle costituzioni e colle dichiarazioni sono permesse. Molte cabale, e aggiramenti s'inventarono per moltiplicare la forza del voto di povertà; e quando i primi institutori riposavano massimamente nella divina provvidenza, per mezzo delle limosine offerte, e della questuazione, vietando ogni proprietà ed inculcando la vita comune, i lor figliuoli aprirono la porta ai possedimenti de'beni stabili, alla differenza nel vitto, nel vestiario e nelle camere, ai livelli particolari, e a molte altre comodità che sono d'inciampo alla tranquillità dello spirito, e porgono frequenti motivi di risse, di scandali, e di litigii. Il frate situato tra la regola e la costituzione, volendo calmare la sua dubbietà si trova continuamente in mano del superiore che n'è l'oracolo, e che non può dispensar il corpo ma l'individuo, non il refettorio ma la cella.

All' incontro sopra il voto dell' ubbidienza non furono tanto larghi i decreti, le dichiarazioni, e i commenti; ma si adoperò molta severità per distaccare i sudditi dalla patria, dal Principe, dal Vescovo, e dalle leggi medesime della natura, impegnando i cervelli e i giuramenti più solenni e più forti nell' ubbidienza inviolabile d'un capo, che il povero giovane non ha mai veduto, e che forse non è per conoscere in tutta la vita. Si lascia per buoni rispetti di riflettere che questo capo oltre all' abitare per lo più in Roma, ed avere interessi comuni con quella Corte, rarissime volte è della stessa nazione; in alcuni instituti è perpetuo; in altri è temporale. A ciò si aggiunge che nei noviziati e nelle prime instituzioni s' inculca tanto nell'animo del giovane l' importanza di questo voto, e la cieca dipendenza dai superiori

monastici, che si crede sciolto perfino dagli oblighi verso il Principe, che ha contratti col nascimento, e che sono prescritti dal gius naturale e divino. E in questa strana opinione tanto più si conferma, quanto che non trova nelle sue costituzioni verun precetto o esortazione verso il suo Sovrano, e vede all'incontro minacciati anatemi, e pene gravissime di corpo ai violatori della ubbidienza monastica, a quelli che rivelassero i segreti dell'Ordine, a chi facesse ricorso al Principe, e ai suoi tribunali. Vede parimenti di non poter servire ad esso Principe, e al Vescovo, nemmeno in figura di confessore, di teologo, di consultore, e di cappellano, senza la benedizione e licenza del suo padre generale, e tanto più si persuade che i frati siano generazioni separate affatto dalle potestà secolari, e dalle leggi comuni. E perchè tutto cospirasse a un medesimo fine, esclusero i vescovi non solo da ogni ingerenza nella disciplina claustrale, ma ancora negli affari dell'anima, riserbando ai superiori proprj, o al pontefice la facoltà di assolvere i frati da alcuni casi che essi chiamano riservati, arrogandosi l'arbitrio di abilitarli, e inabilitarli agli ordini sacri, e alle confessioni, e coartandoli finalmente a non poter deponere le proprie colpe a' piedi di sacerdoti non sospetti, e fuori dell'Ordine. La sapienza dell' Ec.mo Senato comprende abbastanza sino a qual segno può arrivare l'uso indipendente ed arcano di queste chiavi. Basterà a noi l'accennare soltanto, che l'autorità de' pastori di pascere la greggia cristiana, di apprestarvi i soccorsi spirituali, e di rimettere peccati, è divina, inalienabile, senza prescrizione, e non può cessare, nè arrestarsi giammai se non sopra coloro che sono fuori della chiesa cattolica, o fuori di questa vita mortale. Della podestà ricevuta dal cielo non possono essere spogliati da veruna alienazione, cessione, consuetudine contraria, o clausola derogatoria posta in qualunque diploma o decretale di questo mondo. E quasi che tutte le armi spirituali non bastassero ad assicurare i negozj, si usurparono anche le temporali, nell'uso severo e segreto delle prigioni, chiamate da essi col nome del Giappone, del Congo, del Cairo, di Gerusalemme, e di altri paesi lontani, per nascondere le persone ai magistrati. Così spogliano quegl' infelici del modo di poter reclamare alle potestà legittime; e si usurpano li padri spirituali quel potere, che nemmeno il padre naturale ha sopra i suoi figli. Così fanno valere la pretesa immunità ecclesiastica dal giudizio del Principe, e si arrogano quell' autorità che fu tolta anco ai vescovi in questo Dominio. Le dottrine finalmente insegnate nelle lor scuole, e nei libri, conducono allo stesso fine; poichè non è permesso ai frati di bere altre acque che quelle de' lor fonti; nè possono essere dottori e maestri se non quelli che le hanno bevute. Gli studj delle Università più famose sono veduti con disprezzo; nè si fa buona altra scienza, nè insegna dottorale che quella ricevuta nel monastero. Sarebbe opera di molta lunghezza lo spiegare gli arcani che si nascondono sotto il velo dei differenti sistemi, che si giurano da tutti i seguaci delle scuole fratesche. L'esperienza ormai ha insegnato quanto abbisogni il mondo di regolamento, e di uniformità nella instituzione dell'uomo che porta seco in tutta la vita le impressioni ricevute nella prima età. Il mezzo per ottenere l'intento desiderato, potrebbe per nostro parere somministrarlo un piano di studj ben eseguito nella Università di Padova.

Tale è ne' suoi fondamenti il sistema generale da noi veduto nella maggior parte di questi instituti. La prudenza insigne di Vostra Serenità saprà discernere se egli guardi il solo servizio di Dio Signore; e se l'agire sempre con uniformità di abito, di linguaggio, di massime, di dottrine, di alleanze, e di dipendenze in tutti i luoghi, e sotto l' influenza di tutti i climi, e maneggiare pur sempre con gli stessi principj per mezzo delle pratiche, delle parentele, e delle confessioni l'animo delle genti, possa invadere la tranquillità, e li rispetti del governo civile e specialmente della nostra aristocrazia.

Venendo poi a qualche particolare diversità riscontrata nei documenti prodotti, abbiamo veduto le costituzioni *urbane* dei minori conventuali così dette, perchè approvate con breve del Papa Urbano VIII, 15 maggio 1628. Nello stesso anno essendo state stampate in Roma furono esaminate dai consultori fra' Fulgenzio dei Servi, e d.r Gasparo Lonigo; i quali consigliarono che non fossero publicate nè distribuite in questo Dominio. Ciò non ostante, morti quei zelanti e pontuali ministri, fu trovato il modo di ammetterle e di licenziarle nell' Ecc.mo Collegio li 29 agosto 1671. E sebbene furono in allora esclusi molti capi, nondimeno si veggon stampate ultimamente in Venezia nel 1757 tutte intere, quali uscirono dai lor genitori, senza nota o menzione alcuna delle publiche eccezioni. Così il mondo le crede ammesse in ogni lor parte. Hanno in fronte la regola di San Francesco, comune a tutti i figli di questo santo, confermata dal Pontefice Onorio III; ma in progresso la derogano, e stabiliscono nell' instituto la capacità dei possedimenti, e di far leggi contro il divieto stesso del suo celebre testamento. Contengono imposte sopra le provincie in favore del padre generale e del procurator generale, sopra i novizj per il Collegio delle sacre missioni in Roma, e sopra i predicatori per la cappella de' musici nel convento di Assisi. Escludono i notaj secolari dagli atti civili e criminali, e vogliono scrittori dell' ordine. In fine le pene più sensibili sono la scomunica, l' interdetto, la proscrizione, il bando, la carcere, e la galera. Contro i ricorrenti però al tribunale del principe, oltre la scomunica riservata al Papa, lo discacciamento dalla provincia, e la privazione perpetua della voce attiva e passiva, si è aggiunta la condizione di essere guardati come infami, e traditori dell' Ordine.

Li padri del terzo ordine, detti volgarmente anco trebeccanti, hanno esibito due generi di costituzioni. Quelli della Terra ferma dicono di adoperare gli statuti generali fatti in un lor capitolo fuori di Stato nel 1475, e stampati in Venezia nel 1551, e le costituzioni denominate *generali romane*, stampate in Roma, e confermate da Urbano VIII con sua bolla 8 luglio 1638. Si pretendono soggetti non a tutta la regola di San Francesco, ma soltanto ad una parte. Sono pur essi capaci di possedimenti; e li processi e castighi presso a poco suonano dello stesso tenore dei primi. Tra i privilegi stamparono allora una bolla di Nicolò V, che li esentava da tutte l' esazioni secolari, dai servizj reali e personali, e dalle molestie de' principi, giudici, e comunità. Quelli poi delle provincie oltre mare, usano alcune costituzioni stampate in Roma, e confermate nell' anno 1734 da Clemente XII che nel fondo sono poco diverse dallo spirito delle prime.

Li minori osservanti adoperano in oggi le costituzioni e statuti

generali della famiglia cismontana, detti anco Sambuccani perchè furono publicati al tempo di Michiel Angelo Sambuca lor generale. Se li fecero nei capitoli generali degli anni 1639 e 1658, e si vedono stampati in Venezia nel 1718. Questi veramente cominciano a presentare l' idea della vera mendicità proposta dal santo lor fondatore, collo spoglio di ogni podere e coll' abbandono di sè stessi alla divina provvidenza, potendo solamente godere di quei legati di messe, che fossero loro spontaneamente corrisposti, e ritenendo in Dalmazia alcuni pochi beni con privilegio apostolico, e decreto di Vostra Serenità per uso delle parrocchie di nuova conquista ad essi consegnate. La regola fu divisa in venticinque precetti, distinti in classi e nomi particolari, dei quali essi ne intendono la significazione e il valore. Circa il governo criminale, il linguaggio è lo stesso degli altri e forse di maggior nerbo. L' ordine delle appellazioni cammina dal provinciale al generale, da questo al protettore, e dal protettore al Papa. Si vuole poi conservato nell' Archivio provinciale il numero dei frati prescritto in ciascun luogo. In fine si legge una facoltà di dar patenti e di crear cavalieri del Santo Sepolcro, previa però l' elemosina di cento zecchini veneziani.

Un ramo di questi sono li padri riformati delle stesse provincie cismontane, che militano sotto un medesimo capo generale. Oltre la regola comune hanno costituzioni e dichiarazioni particolari approvate dal Papa Urbano VIII nel 1642, e stampate in Napoli nell' anno susseguente. Il voto della povertà è restituito ad altissimo grado, e la pratica della vita evangelica è proposta nella sua semplicità e perfezione. È osservabile per altro che sebbene il solo usufrutto delle cose è concesso all' Ordine, e ai frati, nondimeno la proprietà e il dominio viene attribuito al Pontefice e alla chiesa romana per una dichiarazione di Nicolò III, la quale è abbracciata ancora dall' Ordine dei cappuccini. Quanto alle pene fanno pur essi menzione di censure e di carceri, e negano l' ecclesiastica sepoltura in alcuni delitti di proprietà. Vorrebbero anco nei castighi e giudizii osservata la pratica criminale composta d' ordine del cardinale protettore, e stampata con decreto del Capitolo generale 1639, che qui però si dice non posta in uso. Finalmente ancora questi hanno obbligo di tassare e custodire nell' Archivio il numero de' frati corrispondente alla mendicazione di ciascun convento.

Dietro a loro vengono li cappuccini, i quali hanno parimente costituzioni approvate da Urbano VIII e stampate in Roma nel 1643. Vivono pur essi nella sola fiducia della questuazione senza possedimenti di fondi, senza proprietà nè in particolare nè in comune, con abitazioni, abito, e barba che fanno fede dell' austerità che si sono proposta. Vogliono però aver carceri per punire i rei con santo rigore, e nel tassare le colpe seguono quasi lo stile de' riformati, nelle appellazioni quello de' minori osservanti, e nel divieto dei ricorsi ai tribunali secolari quello delle censure comminate da una costituzione del pontefice Gregorio XIII.

Un corpo solo di statuti, siccome anco un solo capo generale perpetuo, regge tutto l' Ordine di San Domenico, detto de' predicatori. La regola è quella di Sant' Agostino, piena della insigne carità, e della profonda dottrina di sì gran dottore. Questi padri seguirono sin da principio

una opinione meno rigida circa la povertà, che fu poi confermata dalle loro costituzioni, e dai possedimenti. Il corpo de' loro statuti fu riordinato e pubblicato in un capitolo di Lisbona nel 1618, e stampato in Roma più volte. Dietro una cronaca vengono le costituzioni ripartite in un Prologo e in due distinzioni, o sia parti, con dichiarazioni e glosse aggiunte di passo in passo. Sarebbe fatica immensa e nojosa il segnare li minimi gradi per i quali si fa viaggio dal sistema del primo governo a quello di oggidì. La capacità e l'incapacità, il divieto e la licenza, camminano quasi sempre in compagnia. In una parola la sottigliezza delle menti più accorte v'impiegò tutta l'industria per introdurre il fasto, e il dispotismo della gerarchia, e il metodo scolastico vi ha fatta la meravigliosa trasformazione. Hanno in fine una istruzione per gli Offizi dell'Ordine, e un trattato dei giudizi, che stabilisce i metodi di processare e punire i frati sul piano dei tribunali di giustizia. Vietano, a somiglianza degli altri instituti, il confessarsi, a' sacerdoti fuori dell'ordine, senza licenza dei superiori, il rilevare i loro segreti, e ricorrere a' giudici estranei e alle Curie de' Principi. Negano la sepoltura a chi muore in peccato di proprietà, e lo mandano allo sterquilinio; ed oltre le scomuniche ordinano prigioni forti in tutti i conventi. Proibiscono finalmente ai suoi religiosi l'assolvere dalla bolla detta in *Coena Domini*, non ammessa in questo Dominio, nè in quello di principe alcuno, e comandano all'incontro, che sia pubblicata due volte all'anno nei conventi, e che sia tenuta affissa nelle sacrestie, e custodita dai confessori in pena di esser privati della confessione.

Li padri agostiniani presentarono due corpi di costituzioni. Uno più vecchio, stampato in Roma nel 1686, sembra comune a tutto l'Ordine, e contiene oltre la regola di Sant'Agostino una esposizione sopra la medesima di un dotto frate spagnuolo, e le costituzioni generali divise in sei parti. L'altro stampato in Bologna nel 1699, abbraccia parimente la regola, una esposizione di Ugone di San Vittore, le costituzioni riformate per la congregazione di Lombardia, e le definizioni più recenti. Ancora queste allargano il voto della povertà, e stringono quello dell'ubidienza, e conferiscono grande autorità al padre generale, il quale in oggi è fatto perpetuo. Vogliono stabilito il numero de' frati in cadaun convento a misura delle forze, e che non si confessino fuori dell'ordine. Impongono pene a chi rivela i loro segreti e fa ricorso ai principi; le scomuniche, le carceri, i ceppi, e la galera sono minacciati in più luoghi. Costringono i chierici con penitenze e altre pene ad assumere gli ordini sacri; e li cancellieri, e segretarj de' Capitoli sono obbligati a giuramento di fedeltà e segretezza.

Li carmelitani del gran convento di Venezia consegnarono le costituzioni di tutto l'ordine corrette in un lor Capitolo generale di Roma dell'anno 1625, dove anche furono stampate. Questi padri deducono la loro genealogia dal monte Carmelo, e si fanno seguaci dei profeti Elia ed Eliseo. Dicono che Alberto patriarca di Gerusalemme li congregò in Collegio, e dettò loro una certa regola antica prima del Concilio di Laterano, la qual fu poscia approvata da Onorio III, e da altri pontefici del secolo decimo terzo. In sostanza professano i voti comuni, ed hanno

la polizia poco dissimile dagli altri instituti. Obbligano i loro predicatori ad imprimere nel popolo l'antichità ed ampiezza dell'Ordine, e dello scapolare. Sono capaci di beni stabili, e ne godono molti. Le censure, e le pene corporali, divise colle solite distinzioni scolastiche, si veggono seminate con abbondanza in questo libro, delle quali ne dispensano buona dose agli appellanti e ricorrenti ai vescovi e alle potestà secolari.

Un' appendice di quèsti è la congregazione di Mantova, la qual oltre la regola accennata, ha le costituzioni proprie approvate in un lor capitolo del 1540; e stampate in Bologna nel 1602. Nella sostanza sono poco dissomiglianti dal ceppo grande, e minacciano pur esse gravi castighi a chi ricorre a'principi e magistrati.

Un'altra appendice sono li padri carmelitani scalzi, i quali hanno costituzioni approvate da Urbano VIII con breve 22 marzo 1631. Alle costituzioni congiunsero alcune dichiarazioni e ordinazioni, e le stamparono in Venezia nel 1763. Lo spirito di questa riforma gl'indirizza allo stato de'questuanti, potendo soltanto ricevere annuali rendite per messe e funzioni. Ai tre voti comuni ne aggiungono un quarto contro l'ambito, e con molta severità sono legate tra i sacerdoti dell'Ordine le confessioni, e il segreto. Nei conventi non vogliono meno di quindici, nè più di quaranta tra tutti. Al capitolo generale però danno la facoltà d'inalzare questo numero. Nelle pene ancor essi usano le scomuniche e le prigioni. Nel 1719 fecero centotrentuna ordinazioni per l'osservanza del primitivo instituto, le quali si vedono licenziate con qualche eccezione sotto il dì 4 marzo 1720.

Hanno li padri serviti la regola di Sant'Agostino, e le costituzioni approvate da Gregorio XIII con breve 21 settembre 1579, e le dichiarazioni e interpretazioni confermate da Urbano VIII con altri brevi 23 febbraro 1639 e 15 ottobre 1643. Il libro è stampato in Bologna nel 1643, e fu licenziato nell'Ecc.mo Collegio li 27 marzo 1676. Questi parimente sono della classe de'mendicanti che possono aver possessioni. Tengono ancor essi per nulle le confessioni de'suoi fatte a sacerdoti fuori dell'Ordine senza necessità, e costringono a rinunciare ai gradi di bacelliere, e di maestro quelli che non passano per le mani del padre generale. Hanno un lungo capo nella materia dei giudizii che attribuiscono al celebre fra Paulo Sarpi, il quale in età assai giovane fu uno de'compilatori delle costituzioni. Il metodo è degno di lui, ma l'uso della spada è degno del principe, dal qual solo possono derivare le pene afflittive anco sopra gli ecclesiastici, come egli stessò conobbe e difese valorosamente nella famosa controversia col pontefice Paulo V.

Ancora li padri girolimini del B. Pietro da Pisa tengono la regola di Sant'Agostino in fronte delle proprie costituzioni, stampate in Viterbo nel 1642, e licenziate nell'Ecc.mo Collegio li 23 febbraro 1643. Sono considerati tra i mendicanti possidenti, e nelle leggi sono poco discosti dallo spirito degli altri. Concedono alcune distinzioni di assegnamento ai lettori di filosofia, e teologia, ed altre ai vecchi e graduati.

L'instituto di San Francesco di Paula, chiamato de'minimi, osserva le regole particolari di questo Santo, approvate da Giulio II con bolla 26 luglio 1506, e il di lui correttorio, dallo stesso Pontefice confermato con altra bolla del medesimo giorno, essendo il libro stampato in Parigi nel

1631. Ai tre voti comuni aggiunge il quarto, di osservare la vita quaresimale, e gode il privilegio di questuare e di possedere. Questi padri in oltre fanno uso di una grossa raccolta di ordinazioni fatte nei loro capitoli generali, chiamata il *Digestum sapientiae minimitanae*. A principio non potevano ricevere oblighi di messe se non sotto la generalità di quelle dell'Ordine, e per anni cinquanta. Oggi, per concessione di più pontefici, pretendono di riceverne; ma resta indeciso poi se osservino in questo la regola o il privilegio. Il superiore si chiama correttore, il quale oltre le molte facoltà di punire i soggetti, anche con pene di carcere, ha quella assai singolare di poter inibire ai confessori di non assolvere il malfattore occulto sino a tanto ch'egli non ha la notizia della trasgressione. Sopra gli altri punti di polizia seguono il sistema de'mendicanti con poca diversità.

Li padri teatini, che tra i fondatori hanno San Gaetano Tiene, e il pontefice Paulo IV 'della famiglia Caraffa, formano una di quelle congregazioni che non vogliono essere nè affatto preti, nè affatto frati. Hanno prodotto un libro piccolino delle loro costituzioni stampate in Colonia nell'anno 1706, e un libro grande stampato in Roma nel 1726, il quale contiene una sola costituzione di Benedetto XIII distinta in quarantaotto capi, nel di cui ventre sono li privilegi concessi da altri sei pontefici. Questi padri nel voto della povertà emulando gli Ordini antichi, ed aggiungendo anzi maggior rigore, professavano di abbandonarsi totalmente alla Divina provvidenza, e di vivere di sole offerte senza possedere annue rendite, e senza limosinare. Anzi nemmeno volevano accettare mansionerie e offici perpetui. Contuttociò oggidì fu trovata la maniera di renderli capaci di qualche stabile emolumento, essendo assai povere nello Stato quasi tutte le loro case, ed avendo l'esperienza insegnato che il voto di non possedere, nè domandare, era importabile dalla umana condizione. Non hanno provinciale, e dipendono dal generale, che ha molte facoltà, e dal quale ricevono commissioni e ubbidienze, senza presentarle quasi mai nell'Ecc.mo Collegio, com'è prescritto dalle publiche leggi. L'instituto fu approvato da Clemente VII con due bolle 1524, 24 giugno e 1533, 7 marzo.

Anco l'instituto dei padri gesuiti è tra quelli che non sono nè ben regolari, nè ben secolari, partecipando dell'una specie e dell'altra. In questo Dominio sino al 1580 non fecero vedere che alcune poche regole stampate in Venezia, le quali formavano il sommario delle antiche costituzioni, e degli oblighi di alcuni offizii, come appare dal libretto che davano ai padri novelli. Un altro libretto di regole alquanto più estese fu stampato in Lione nell'anno 1607, quando erano esiliati dagli Stati della Republica. Ritornarono nel 1656, alle richieste del pontefice Alessandro VII, e della Corte di Francia, e nel decreto 19 gennaro di quell'anno sopra ciò fatto, fu inserita la condizione di riceverli *con quegli appuntamenti et ordini che doveranno prima del loro ritorno stabilirsi*. Non si è trovato negli Archivi publici documento, il qual mostri come sia stata verificata questa condizione. Le costituzioni a noi presentate sono li due grossi volumi stampati in Praga nel 1757, che furono già esaminate dai parlamenti di Francia, e dalle Corti di Portogallo, e di Spagna con quelle

risoluzioni che formano un'epoca memorabile de'nostri tempi. Nell'esame da noi fatto vi abbiamo trovato tutto ciò che si contiene negli altri statuti, e molte altre singolarità ancora, che non furono immaginate nell'istituzione de'più eccellenti governi. L'attività del comando assoluto nel capo generale, e la cieca ubbidienza in tutto il corpo, e in cadauno suo membro, congiunti alle dottrine professate da questa compagnia, causarono quei successi che tengono oggidì in confusione l'Europa. Essendo però usciti tanti libri a stampa, quanti sono alle mani di ognuno, per sviluparne il sistema, lascieremo di più parlarne più tosto che dirne poco.

Accennato dunque ciò che sembra di più riflessibile nel generale, e nel particolare di queste arbitrarie legislazioni, ci dispenseremo poi dall'entrare nella immensa voragine delle diverse minute osservanze introdotte dalla pratica, e degli infiniti decreti e definizioni fatte dai padri generali, dai capitoli, dai definitorii, e dalle congregazioni di Roma. Furono in vero accomodate le ordinazioni più ai propri interni rispetti che a quelli degli altri; e furono anche benignamente ammesse dal 1643 sin oggi in grandissimo numero, siccome appare dai grossi volumi delle carte licenziate, che per comando publico furono compilati dal segretario Franceschi, e riposti nella Cancelleria secreta. È così estesa e frequente la moltiplicazione di tali carte, che presentano alla mente una nuova congerie di leggi confuse, dubbie, e contrarie, le quali nascendo continuamente dai fonti indicati vengono a formar anche una continua rivoluzione e cangiamento nelle costituzioni, e rendono sempre più incerta ed oscura, non meno la conoscenza dell'instituto che il destino di chi deve osservarlo. Dalla relazione pertanto sino qui intesa, l'Ecc.mo Senato lucidamente conosce, quali radici hanno questi alberi, quanto siano piegati, e quanta scossa ne riceverebbe la chiesa e il principato, se alcuno pensasse di raddrizzarli direttamente. Non potendo però alzarsi a tanta perfezione le nostre fiducie dobbiamo adattare i nostri pensamenti alle circostanze dei tempi con quella moderazione e temperanza bensì, che è propria della Republica, ma che insieme tolga i difetti principali, e lo' stato equivoco di quei corpi. Non può negarsi che Vostra Serenità potrebbe con legittima potestà obbligare questi Ordini a ritornare alle condizioni sotto la fede delle quali furono ricevuti nel suo Dominio. La natura del contratto intervenuto in allora fra il sovrano e li regolari è tale, che obliga l'ordine religioso ad osservare fedelmente dal suo lato i regolamenti di quello instituto che ha presentato, ed obbliga dall'altro il sovrano ad ammettergli nel numero de'sudditi suoi, a proteggerli e difenderli come tali. Se ogni privato ha diritto di costringere la parte contraente a mantenere i contratti che fece, ovvero a sciogliere il contratto; molto più compete ciò al principe, la di cui potestà non si può limitare da chi che sia. Tanto ha un contratto vigore, quanto l'esenzial condizione di quello, dall' una e dall'altra parte è osservata. Sulla base di questi principii hanno potuto i principi congedare alcuni di questi ospiti dai loro Stati, e in altri sopprimere le fondazioni, siccome fece il Re Christianissimo nell'anno decorso, de'monaci maurini, e in questi giorni il signor Duca di Modena di varii instituti; altri ridurli in congregazioni distaccate dal governo generalizio, come sono in Francia per la maggior parte, come in Germania fu fatto per li padri serviti, e come furono qui

sino a'nostri giorni li padri agostiniani della congregazione di Monte Ortone. Ma perchè questi rimedii, sebben radicali, sarebbero intesi come un sommo rigor di giustizia, e troverebbero insuperabili difficoltà interne ed esterne; perciò abbiamo volto l'animo ad una cura palliativa, aspettando da Dio e dal tempo il favore di più felice progresso.

Sarebbe dunque desiderabile in primo luogo che la Serenità Vostra, facendo una efficace esortazione ai rev.mi vescovi dello Stato suo, potesse ottenere dal loro zelo apostolico che posposto ogni affetto e mondano riguardo, rientrassero liberamente nel pieno esercizio delle loro facoltà, eziandio sopra i regolari commoranti nelle rispettive diocesi, in tutto ciò che riguarda l'amministrazione de'sacramenti, e sacramentali, l'uso delle censure, e delle sospensioni a divinis, il ministero della parola; e la visita delle loro chiese e sacrestie, ben convenendo che sotto un pastore medesimo si veggia riunito tutto il gregge, che per diritto divino appartiene alla sua cura spirituale, dritto che ogni principe cattolico è in debito di proteggere e reintegrare da qualunque abuso, diminuzione ed usurpo. Per conseguirne un effetto sommamente desiderato in tanti concilii, ma sempre attraversato dall'astuzia e dalla forza delle passioni, potrebbe denunciar loro, che in avvenire per parte del Governo sarebbero considerate per inattendibili, e inoperose tutte le esenzioni, immunità e privilegii di qualunque genere, vigore e nome, coi quali si machinasse di fare attentato alcuno contro la presente disposizione. L'autorità del Patriarca e de Vescovi fu tutelata altre volte dal Ser.mo Maggior Consiglio colla legge 19 agosto 1315, nella materia delle cause spirituali, con le due susseguenti 23 aprile 1402, e 9 luglio 1413, contro l'esenzioni personali de'chierici dalla loro giurisdizione; e dall'Ecc.mo Senato con la parte 30 marzo 1520, nei giudizii di prima istanza, e con le deliberazioni 1. giugno 1591, 17 novembre 1639, 22 novembre 1674, 14 agosto 1683, 24 febbraro 1689, ed altre molte ancor recenti nel governo spirituale delle monache, le quali parimente sono persone ridotte in corpi collegiati, e viventi sotto la regola di qualche instituto.

Potrebbe in secondo luogo stabilire, che restando confermata nei superiori degli ordini religiosi la ispezione e governo di tutto ciò che appartiene alla interior disciplina del chiostro, dietro lo spirito delle regole rispettive, saranno conseguentemente in pieno arbitrio di usare delle mortificazioni canoniche e penitenze salutari sopra i membri della propria famiglia; ma non potranno però mai passare ai processi formali, sentenze, retenzioni e castighi afflittivi, mentre questi dipendono dalla sola potestà temporale, e nei bisogni loro averanno in ogni tempo aperto l'adito dei ricorsi, anche per modi segreti, ai tribunali e magistrati civili, i quali hanno sempre con molta soddisfazione, utilità, e quiete dello Stato amministrata indistintamente ragione e giustizia a tutti i sudditi di ogni qualità e condizione. Sarebbe pur necessario dichiarare inefficaci, e proscritte in questa parte tutte le costituzioni fatte in contrario, e comandare sotto pena della publica disgrazia, che non siano impediti i ricorsi degli aggravati, nè ammessi giudizii e sentenze che venissero fuori di Stato, nè mantenute prigioni dentro i monasteri, le quali anzi dovessero immediatamente esser fatte demolire dal magistrato sopra monasteri in Venezia, e dogado, e dai rettori capi di provincia negli altri luoghi. Nemmeno i

vescovi in qualità di ecclesiastici possono avere in questo Dominio corte armata; e nelle occorrenze loro domandano il braccio secolare. Il lasciar a'frati una enorme usurpazione di diritto in questo gelosissimo punto, sarebbe un rinonciare all'autorità propria, difesa con tanta costanza dai nostri maggiori, a fronte delle più gagliarde cominazioni di Roma; sarebbe un abbandonare i sudditi nell'ordine esenzialissimo della giustizia; sarebbe finalmente un sottoporli all'arbitrio di giudici sospetti, interessati, e pieni di ordini, di massime e d'opinioni contrarie al governo civile. Occorrendo nel 1663 al padre generale degli agostiniani la correzione di alcuni suoi frati, col decreto 13 ottobre ne fu concessa la facoltà al magistrato sopra monasteri, colla condizione di pigliar prima la notizia del nome, e delle colpe di ognuno.

E perchè molto importa al servizio di Dio Signore, e a quello dello Stato il purgare possibilmente quei gravi sconcerti che vengono cagionati dalla età troppo verde di quelli, che legandosi con voti solenni ad una vita immutabile privano in perpetuo sè stessi della libertà, e delle sostanze, e si tolgono insieme agli uffizii dovuti alla società civile; perciò utilissima sarebbe una legge che da ora innanzi non potesse più alcuno esser accettato nè vestito con l'abito di veruno degl'instituti dimoranti nello Stato, se non averà almeno l'età di anni ventuno compito; e nessuno parimente potesse fare la professione se non in quella di anni venticinque, non compresi in questa condizione quelli che fossero già vestiti, onde vi fosse ragionevole sicurezza di matura e costante risoluzione, e di vero progresso e santo fervore nella vita abbracciata. Prima di questa età non dovrebb'esser lecito a chichesia di soggiornare nei monasteri e conventi nemmeno sotto colore di studio, educazione, o servizio; altrimenti fosse discacciato, e li superiori venissero sfrattati; nè potesse darsi dispensa se non con parte sola presa con cinque sesti de'voti. Gli stessi regolari, e specialmente li padri gesuiti, hanno fatte molte variazioni e rialzamenti circa l'età nell'ordine delle vestizioni e delle professioni, e il Ser.mo Maggior Consiglio con le leggi 1385, 16 luglio, e 1422, 9 agosto, stabilì quella di anni sessanta ai predicatori e confessori delle monache, e di anni cinquanta ai lor capellani, come pure di venticinque compiti ai primiceri di San Marco, colla parte 1485, 11 novembre.

A questa legge potrebbe aggiungere che tutte le vestizioni, la probazione, la professione, e gli studj dovessero in avvenire esser fatti nello Stato della Republica, nè potesse esser accettato alcuno, il quale non fosse suddito nativo, ovvero alterasse il numero delle tasse di famiglia, o della provincia, che saranno fissate dalla publica autorità, dovendo esser prima comprobato il nome, la patria e l'età al magistrato sopra monasteri, e fatti i confronti e registri necessari. Questo metodo sarebbe quasi simile a quello che si pratica dall'Eccelso Consiglio de' Dieci per li preti aggregati al servizio delle chiese di Venezia. E potrebbero in conseguenza essere dichiarati incapaci di stanza, aggregazione, figliuolanza, e di qualunque carico, grado o voce, non solo gli esteri, che da ora innanzi fossero introdotti, ma li sudditi ancora, che dopo questa legge si vestissero, professassero, studiassero fuori dello Stato, e prendessero la laurea magistrale, ovver dottorale senza i metodi scolastici, e le forme usate nella Università

di Padova. Con moltiplici decreti, e per importanti rispetti furono preservati in molte occasioni li noviziati nello Stato, come si legge nella scrittura de' consultori 20 maggio 1754, e con altre deliberazioni e giudizj fu sostenuta la preferenza dei sudditi nelle vestizioni, soggiorno, e ballottazioni dei monasteri, ommettendosi di farne il catalogo, perchè sarebbe assai lungo. Gli studj poi dentro lo Stato medesimo sotto la guida di precettori sudditi, e con metodi meno intralciati, e più brevi, comprendono oggetti di massima rilevanza per assicurare la buona educazione della gioventù. A questo scopo guardarono principalmente le leggi di Vostra Serenità 16 settembre 1662, 26 aprile 1664, e 11 settembre 1762, le quali non ammettono altri dottori nei regolari che quelli di Padova. Il piano però degli studj ecclesiastici abbisogna tuttavia di qualche regolamento.

Li rispetti altresì di Stato, e di necessaria interna economia, a somiglianza di ciò che fu praticato ancora in altri dominj, esigono che li conventi e famiglie suddite siano governati da superiori, economi, e provinciali parimente sudditi nativi, e dimoranti nello Stato, e che debbano a tal fine separarsi da ogni unione e promiscuità con provincie forestiere, e riunirsi alle nostre, ovvero stabilirsi in congregazioni separate, come fosse trovato più espediente; altrimenti fosse proceduto alla loro estinzione. È incredibile il danno causato dalla mescolanza dei padri forastieri coi sudditi, donde bene spesso provengono le fazioni interne, che sorgono, le opinioni favorevoli agl' interessi romani, il poco affetto al principe naturale, il disprezzo delle leggi, e le notizie che si mandano in paesi alieni. Dalle superiorità e dagli offizj di maneggio furono esclusi gli esteri con più deliberazioni emanate dall' Eccelso Consiglio de' Dieci, e dall' Ecc.mo Senato, cominciando dall' anno 1483 sino in presente, le quali sono a tutti notissime.

L' elezioni ancora dei superiori maggiori, e degli offizj necessarj al governo delle provincie, dovrebbero seguire dentro lo Stato, per voti segreti, e nei tempi stabiliti dalle costituzioni nei congressi provinciali, e quelle poi dei superiori locali, vicarj, economi, procuratori, sacrestani, e somiglianti offiziali, dovrebbero effettuarsi nello stesso modo dai definitorj provinciali, ovvero dai capitoli dei rispettivi conventi e case religiose, conforme ricerca il proprio istituto, colla condizione che tanto i vocali quanto gli eletti, fossero sempre sudditi, nativi. A tutela delle ballottazioni segrete e della libertà de' capitoli uscirono gli ordini dell' Eccelso Consiglio de' Dieci 1543, 10 aprile, 1565, 15 giugno, 1646, 12 maggio, e 1650, 3 settembre; ed altri successivi dell' Ecc.mo Senato 1674, 25 gennaro, 1676, 27 giugno, 1707, 16 aprile, 1710, 27 dicembre, e 1713, 11 marzo. Per compita osservanza ancora delle massime publiche cessar devono per l' avvenire le qualità dei conventi generalizj, che dovranno tutti intendersi incorporati nella provincia, e soggetti alla vigilanza del provinciale dimorante nello Stato nostro. Utilissimo sarebbe in fine il comando che nessuno potesse essere confermato nell' offizio stesso, se non dopo la contumacia di tanto tempo quanto è prescritto dal proprio instituto. Per conservazione del qual ordine, conosciuto necessario per togliere il dispotismo di alcuni pochi, e le dipendenze forastiere, fosse ordinato che non venissero più ammesse obbedienze provenienti di fuori, nè dispense di qualunque genere, contro la pre-

sente provvidenza, e nemmeno accettati visitatori, presidenti, vicarj generali, commissarj e correttori mandati di fuori, potendo riservarsi l' Ecc.mo Senato di ricercare l' opera di tali inspettori al Sommo Pontefice, ovvero ai capi generali degli Ordini stessi, qualora il bisogno della disciplina claustrale così richiedesse.

Li riguardi del comune economico bene ricercano inoltre che gl'instituti detti mendicanti, le congregazioni e compagnie, le quali sono entrate in uso e privilegio di godere beni ed emolumenti stabili, avendo beni sufficienti al numero che sarà prefisso, non possano in modo alcuno esercitare le questue; e quegli Ordini all' incontro che non godono possedimenti stabili, e che però si chiamano questuanti, restino nella pratica delle moderate questuazioni dei soli generi necessarj alla vita, dentro quel riparto che a ciaschedun convento fosse assegnato, non potendo un convento dello stesso instituto invadere i confini dell' altro, affinchè tutti possano trovare il bisogno proprio senza gravare indebitamente il popolo nelle città, e i villici nei territorj.

La eguaglianza di stato, e l'esatta comunità di vita, essendo il nerbo della disciplina, merita da qui innanzi di esser osservata inalterabilmente, e con più di esattezza in tutte le famiglie regolari, senza distinzione di verun individuo, come si vede con molta edificazione e tranquillità praticarsi in molti conventi ben regolati ed esemplari dei medesimi instituti, potendo soltanto aver luogo gli onorarj, che saranno trovati convenire per gli offizj di governo e di chiesa, ed esser concessa qualche prerogativa di precedenze, anzianità, e comodo migliore ai graduati e più vecchi, conforme alla consuetudine, che fosse lodevole del proprio instituto.

Li monasteri, conventi ed ospizj situati nei luoghi piccoli, e nelle ville del Dogado, della terra ferma, e dell' Istria, i quali secondo la differente lor qualità sopra espressa non hanno possedimenti o questue bastanti ad alimentare dodici religiosi, e non possono conservare perfetta conventualità, relativamente alla massima indicata nel decreto 30 gennaro 1766, possono essere evacuati ed aboliti; e le abitazioni e rendite loro, applicate all' alimento de' padri sudditi, in essi oggidì legalmente stanziati, a soccorso di altri monasteri dello stesso Ordine, a chiese parrocchiali, e ad altri usi pii. Ciò guarda l' oggetto salutare di togliere le occasioni di scandalo, e di porgere il modo ai Padri medesimi di rientrare nella desiderata osservanza del proprio instituto. Queste soppressioni vennero in mente anco alla Corte di Roma negli anni 1629, 1631 e 1652 per li quattro Ordini di Domenicani, Agostiniani, Minori Conventuali e Carmelitani, ben conoscendo che erano case di ozio e di corruttella. Ma il Governo allora si oppose, perchè la Corte, dal vizio de' frati voleva cavar il guadagno per se, riducendo i luoghi parte in commende, e parte assegnandoli alla fabbrica di S. Pietro, e ai capi delle riforme.

All' oggetto medesimo di non distaccare i religiosi dalla disciplina e unione claustrale, potrebbe essere loro generalmente inibito di poter esercitare parrocchie, e cure d' anime in quei luoghi dove non è conventualità del proprio instituto, cioè il numero di dodici figli stanzianti nel monastero, eccettuate le parrocchie de' minori osservanti, e riformati, nelle confinazioni della Dalmazia ed Albania per rispetti publici sempre mantenute, dovendo

alle parrocchie stesse e cure d'anime nominarsi dai regolari ai quali appartiene la nomina, preti sudditi nativi, e presentarli dentro lo spazio di sei mesi, computati dal giorno presente, all' approvazione degli ordinarj diocesani con assegnamento di congrua sufficiente; sopra di che i publici rettori potrebbero esser incaricati di usare la più esatta vigilanza, e di allontanare dopo quel termine chiunque non fosse stato rimosso.

Meritando finalmente riparo il pernicioso disordine introdotto di mandarsi fuori dello Stato, sotto pretesto di varie occorrenze, il denaro che è necessario all' alimento de' religiosi sudditi nostri, fossero perciò strettamente incaricati li superiori, e li altri Padri tutti, ai quali incombe di conservare l' economia, e lo stato buono delle loro famiglie, di non soddisfare altre imposte e contribuzioni che quelle permesse dai publici decreti, in pena dell' immediata deposizione dall' offizio, e di essere severamente puniti. Una moltitudine ben grande di risolute deliberazioni andò incontro a questi arbitrj, dall' anno 1627 sino in presente; ma sempre indarno, perchè l' ambizione, o la necessità di procurare le cariche, e gli avanzamenti in estero cielo, ha sempre fatti gli uomini tributarj. Gli stessi regolari hanno domandato il rimedio a tanta infermità; e il decreto primo giugno di questo anno, fatto alle richieste dei padri carmelitani scalzi, esibisce una prova assai commovente.

Ma perchè fosse poi assicurata la pronta esecuzione di questi provvedimenti giovar potrebbe l' elezione di un aggiunto al magistrato medesimo de' sopra monasteri, con obbligo di attendere a questa sola materia; e con quelle facoltà di processo, di rito e di castighi, che paressero opportune alla publica sapienza.

Con queste risolute e costanti determinazioni sembra a noi, che sarebbe tolta la maggior parte de' pericoli e degli inconvenienti già esposti, i quali non possono mai esser veduti nè rimediati a sufficienza da chi è lontano, ed è impedito nelle sue buone intenzioni da infiniti rispetti e raggiri. Le provvidenze si aggirano sopra metodi e punti così generali, e di tanta giustizia, che possono e devono utilmente abbracciare anco gli ordini monastici, e li canonici regolari.

Quanto siano ancora questi decaduti dalle prime instituzioni; quanta l' ineguaglianza e il dispotismo delle loro oligarchie, e quanto si allarghino nell' uso de' pretesi loro privilegi, sono fatti notori e d' innegabile evidenza. Il momento a dir vero non può essere più opportuno, e tale non fu giammai, e forse non sarà più. Non sarà mai compatibile in verun Governo ben regolato l' alimentare nel suo seno unioni, e compagnie d' uomini senza che egli ne sia inteso delle leggi e degli oggetti, coi quali si radunano e vivono sotto un medesimo tetto. E pure queste compagnie usarono sino ad ora costituzioni e statuti per la maggior parte ambulatorj, oscuri, non conosciuti, nè esaminati nel loro fondo e complesso. Noi le presentiamo tutte ai publici riflessi per quel peso maggiore che potessero meritare. Non sarà nemmen tollerabile che più oltre proceda l' enorme abuso di potersi variare a talento da questi Corpi il proprio sistema, col mezzo degli atti e sanzioni fatte nei lor capitoli senza precedente notizia, esame e consenso del principe che ne ha concessa la protezione. Il fermare uno stato a tanta gente sarà ne' suoi principj una impresa grande e spinosa, ma necessaria e proficua nel

suo progresso a tutti i rapporti della società civile. Finalmente Vostra Serenità non può rinonciare ai doveri di quella potestà che Dio le ha posta in mano, per il tranquillo e sicuro reggimento dei popoli, per difendere e mantenere l'autorità dei Pastori instituiti da Cristo nella sua Chiesa, e per avviare tutte le cose al fine prezioso della pubblica e privata felicità. Grazie.

Data dalla Deputazione Estr. *ad pias causas*, li 27 agosto 1768.
Zan Antonio da Riva, Dep. Estr. Aggiunto.
Andrea Querini, Dep. Estr. Agg.to.
Alvise Vallaresso, Dep. Estr. Agg.to.

(Scrittura inserta nel Decreto del Senato 1768 7 sett. *Roma expulsis* f. 92).

DOCUMENTO XI.

(a pag. 204).

Saggio di statistica di alcuni processi per **malcostume,** *nei* **conventi** *di Venezia e dello Stato Veneto, sec. XVII e XVIII* [1].

La presente statistica venne compilata dal mio collega ed amico sig. Francesco *Gregolin*, primo segretario nel R. Archivio Generale, in occasione dell'ordinamento dell'archivio dei Provveditori sopra Monasteri, eseguito con diligenza dal sig. Riccardo *Predelli* officiale nell'Archivio stesso.

1. Conventi di frati.

		Numero degli individui, frati o monache, processati
	Minori conventuali ai Frari.	
1763, 23 marzo.	Commercio c......	1
1767, 13 aprile.	id.	1
1773, 22 marzo.	Tresca amorosa	1
	Carmini in Cerea (Verona)	
1769, 21 gennajo.	Mal costume	1
	Eremiti Camaldolesi in S. Clemente di Venezia.	
1769, 6 aprile.	Mal costume	1
	Minori Conventuali di Treviso.	
1770, 12 gennajo.	Disordini	varii
	Minori Conventuali di Brescia.	
1770, 12 gennajo.	Sregolatezze, discorsi lascivi con donne	2
	Cappuccini di Brescia.	
1770, 1 dicembre.	Mal costume	1

[1] Dall'archivio dei Provveditori sopra monasteri.

S. Bonaventura di Venezia.

1771, 5 marzo. Vita scandalosa 1

Minori Conventuali S. Francesco in Crema

1771, 12 marzo. Scostumatezza 1

Minori Osservanti Chioggia

1773, 27 agosto. Indisciplinatezza 1

Degli Angeli in Vicenza.

1776, 6 gennajo. Scostumatezza 3

S. Eufemia in Verona.

1777, 14 aprile. Vita scandalosa 1

2. Monasteri di monache.

S. Andrea.

1566, 5 marzo. Fuga 1
1565, 28 genn. m. v. a novembre 1566. Fuga tentata 2
1568, 7 a 9 luglio. Accuse.
1610, 17 agosto. Visite di secolari 1
1614, 17 dicembre. Colloqui d'un prete 1
1631, 15 gennajo. Visite di un secolare 1
1666, 16 marzo. Musiche in parlatorio
1668, 28 marzo. Tresca amorosa 1

S. Alvise.

1653, 5 settembre. Frequenza di un secolare in parlatorio . . . 1
1661, 13 febbrajo. Scandali con una monaca 1
1683, 2 giugno. Visite frequenti in parlatorio, di un patrizio.
1683, 7 gennaio. Colloqui con un patrizio 1
1683, 29 febbrajo. Discorsi confidenziali con un patrizio . . . 1
1684, 10 giugno. Frequenza in parlatorio di due ebrei.
1701, 28 giugno. id. id. un prete.

S. Anna.

1568, 19 e 24 luglio. Visite clandestine d'un secolare 1
1625, 6 marzo. Frequenza in parlatorio di un prete, di un ebreo e di un secolare 1
1625, 13 ottobre. Visite in parlatorio 2
1625, 14 ottobre. id. 1
1624, 27 gennajo. 25 febbrajo e 1625, 16 dicembre. Pratica scandalosa con una suora, e r....... mo.

1625, 6 novembre. Visite in parlatorio di un patrizio
1627, 1 febrajo. Visite in parlatorio e discorsi scandalosi con converse, di un prete.
1638, 2 novembre. Visite di un patrizio nei parlatorj.

S. Antonio di Torcello.

1614, 2 maggio. Pratica intima di un secolare (cancelliere) . . 1
1621, 15 maggio. Commercio col medesimo 1
1627, 2 gennajo. Frequenza e discorsi lascivi con monache, del podestà.
1627, 17 gennajo. Discorsi licenziosi del cancelliere (vedi 1614, 2 maggio) 1
1642, 24 agosto. Pranzo in parlatorio.
1651, 20 agosto. Relazioni amorose delle monache.
1659, 9 ottobre e 18 novembre. Scandali del cappellano colle monache.
1682, 26 febbrajo. Maschere che pranzavano alla finestra con monache

Agostiniane di S. Stefano.

1643, 30 settembre. Tentata corrispondenza amorosa di un secolare

S. Bernardo di Murano.

1588, 6 a 14 dicemb. Fuga 1
1612, 30 settembre. Frequenza in parlatorio di un secolare.
1614, 7 marzo. Contegno scandaloso del cappellano.
1763, 9 agosto a 5 settembre. Lenocinio di 3 serventi.

Cappuccine di Murano

1660, 10 aprile. Licenziamento del confessore . . . . . .

Cappuccine del Pianto, Venezia.

1673, 5 agosto a 7 settembre. Scandali di un secolare.

S. Catterina di Mazzorbo.

1626, 8 giugno. Pranzo di due nobili con 4 donne in parlatorio.
1626, 20 ottobre. Pranzi e cene frequenti di un patrizio con monache, in parlatorio.
1633, 25 maggio. Famigliarità di un prete con quelle monache.
1661, 15 febbrajo. Visite frequenti della servente di un prete nei parlatorj, e lenocinio.

1671, 9 dicembre. Chiassi e bagordi di alcuni nobili con quelle monache.
1681, 29 dicembre. Corrispondenza amorosa con un prete.

S. Catterina di Venezia e S. Servilio.

1610, 15 agosto. Visite di secolari nei parlatorj.

S. Catterina di Venezia.

1611, 11 aprile. Visite di un secolare.
1641, 11 febbrajo. Frequenza di un sagrestano, e doni a monache.
1652, 24 marzo. Colloqui con un prete 1
1652, 14 aprile. Dimestichezza in parlatorio di un patrizio con una monaca.
1653, 26 gennajo. Pratica scandalosa con un patrizio 1
1658, 7 marzo. Maschere di notte nei parlatorj.
1659, 10 a 17 magg. Visite continue di un prete in parlatorio.
1668, 1 maggio. id. id. di un secolare.
1669, 5 luglio. id. di un patrizio.
1670, 13 settembre. Scandali con monache, di un secolare.
1672, 12 agosto a 23 settembre. Atti scandalosi di un prete.
1683, 2 giugno. Visite nei parlatorj, di un prete.

Monastero della Celestia.

1568, 22 gennajo a 1569, 6 giugno. Serenata.
1609, 14 ottobre. Visite di un prete.
1614, 22 dicembre. Mal costume di un medico.
1616, 28 gennajo. Visite di un patrizio 1
1616, 27 febbrajo. Scandali gravissimi di un prete con una conversa 1
1621, 12 marzo. Scandali di un medico.
1621, 4 maggio. Frequenza di un prete.
1621, 13 » id. di un patrizio.
1624, 23 novembre. Colloqui di 2 patrizi con due suore, in chiesa nel coro e nel parlatorio.
1624, 24 id. Colloqui con un forestiere.
1624, 17 febbrajo. Frequenza di un patrizio e di una donna.
1624, 27 febbrajo. Colloqui con una meretrice 1
1625, 4 marzo. Colloquio con un patrizio 1
1625, 6 marzo. Due patrizii in parlatorio con monache.
1626, 5 marzo. Colloquio di un patrizio. 1
1626, 13 giugno. Nobili ed altri che pranzano con suore in parlatorio.

1626, 16 gennajo. Colloqui di un vescovo con una monaca e di due preti, in parlatorii diversi.

1626, 30 gennajo. Colloqui di 2 patrizii con 2 monache 2

1627, 18 marzo. Visite di un patrizio.

1630, 12 aprile. Colloqui di una monaca con una meretrice ed una mezzana, e chiassi.

1630, 29 aprile. Frequenza nei parlatorj di un secolare.

1659, 1 aprile. id. id. di un prete.

1667, 4 luglio. Colloqui con un ebreo 1

1665, 7 luglio. id. di un secolare 1

1670, 25 novembre. id. di un pittore.

1672, 9 maggio. Bagordi di un patrizio e di un secolare.

1674, 27 giugno. Frequenza di un patrizio nel parlatorio, malgrado il divieto del Cons. dei X.

1683, 3 giugno. Visite di un patrizio.

1683, 3 luglio. id. di un secolare.

1683, 29 gennajo. Colloqui confidenziali con una monaca . . . 1

1684, 6 marzo. Visite di un patrizio.

Santa Chiara (monastero di Chioggia.)

1626, 3 luglio Disordini.

Santa Chiara (monastero di Venezia.)

1626, 29 ottobre. Chiassi di quattro secolari con monache

1666, 5 gennaio. Scandali di 2 notai con una monaca ed altre.

1767, 13 agosto. Truffe e furti di una monaca a danno di un orefice e di un monastero.

Convertite alla Giudecca.

1624, 23 novembre. Doni scandalosi di un prete ad una monaca . 1

1625, 9 settembre. Amicizia di un ebreo (?) con 4 suore . . . 4

1626, 1 agosto. Colloqui di due del volgo con monache.

1626, 7 ottobre. Bagordi con monache, di 3 patrizii.

1627, 17 agosto. Tentativi di un ebreo per sedur monache.

1652, 20 giugno. Frequenza di 2 secolari ed una donna.

1666, 30 maggio. Corrispondenza amorosa di un prete . . . 1

1684, 26 settembre. Visite di un patrizio.

Corpus Domini.

1600, 19 giugno. Molestie inferite da un asserito principe di Moldavia ad una turca fatta cristiana e resasi monaca.

1611, 2 maggio. Discorsi di due ebrei con una monaca . . . 1

1641, 3 settembre. Visite di un secolare.

1643, 13 aprile. Corrispondenza amorosa con una monaca (vedi 1641, 3 settembre) 1

1655, 19 settembre. Scandali di un prete.
1658, 14 febbraio. Mascherato nel parlatorio.
1665, 27 dicembre. Visite di un notaio.
1670, 18 aprile. Relazione con una monaca e con altra di Sant' Alvise 2
1670, 2 ottobre. Tresca amorosa 1

San Cosmo alla Giudecca.

1660, 30 aprile. Pratica scandalosa di un prete 1
1668, 7 marzo. Prete mascherato nel parlatorio cantando cose oscene.
1672, 25 agosto. Serenata di un patrizio e cena in barca con altri 6 gentiluomini.
1682, 27 gennaio. Visite di un patrizio.
1682, 18 febbraio. Maschere alla finestra del parlatorio.
1683, 29 gennaio. Colloqui di un patrizio con 1 monaca . . . 1
1684, 26 settembre. Visite di un patrizio (*altra volta ammonito*)
1684, 26 ottobre. Scandali di un patrizio nei parlatorii.

Santa Croce di Chioggia.

1602, 25 agosto. Cinque preti, per monachismo.
1642, 11 decembre. Scandali di un secolare.

San Daniele di Castello.

1616, 13 febbraio. Frequenza di un prete con una conversa, ricevendo da essa doni, ecc. 1
1666, 16 marzo. Tre patrizii per aver condotto musici e fatto cantare alcune canzoni.
1680, 20 aprile e 26 novembre. Pratica amorosa di un prete con una conversa 1
1682, 16 gennaio. Discorsi di un prete con una monaca . . . 1
1683, 9 dicembre. Visite frequenti di un patrizio.
1684, 17 agosto. Serenata.

Convento di San Domenico di Castello.

1683, 3 novembre. Introduzione di certe donne.

Monastero Sant'Eufemia di Mazzorbo.

1659, 27 gennaio. Fuochi d'artificio e balli di donne fatte venire da Venezia, nel cortile del monastero, per opera di 4 secolari.
1660, 10 e 22 settembre. Podestà ed altri, per pranzi, cene, ecc. *in* e *fuori* del monastero, coll'abbadessa e con due monache converse 3
1681, 21 aprile. Frequenza nei parlatorii, di un patrizio.

1691, 24 luglio. Commercio c....., parto di una donna e pericoli di veleni; un patrizio ed altri.

San Francesco di Chioggia.

1621, 26 febbraio. 1 secolare ed 1 donna, scandali nel parlatorio.

San Gerolamo.

1611, 26 dicembre. Visite di un medico in parlatorio 1
1626, 3 novembre. Colloquio di 1 frate con 2 monache . . . 2
1658, 19 e 21 giugno. Commercio c..... con una conversa . . . 1
1668, 31 marzo. Frequenti visite di una donna.
1670, 21 luglio. Idem di un avvocato dell'Avogaria di Comun.
1671, 15 luglio. Tresca amorosa di un patrizio.
1671, 15 dicembre. Frequenti visite di due ebree.

San Giacomo di Murano.

1671, 21 aprile. Impegnata di argenterie, per opera della sagrestana; correii 1 frate, una patrizia, 1 ebreo.

San Giovanni di Torcello.

1660, 24 marzo. Pratiche scandalose di un prete con monache, rimanendo in confessionale fino alle 4 della notte.
1661, 25 febbraio. Frequenza nei parlatorii, di un secolare. . . 1
1672, 22 agosto. Pranzi e cene di tre patrizii, dormendo anche nelle foresterie.
1692, 24 settembre. Commercio c....., pranzi ecc. ed altre dissolutezze; varie persone.

San Giovanni Laterano.

1555, 19 aprile e 6 novembre Un secolare trovato a letto con monaca e poscia fuggito assieme 1
1556, 10 gennaio e 6 marzo Tresca scandalosa di un prete, coll'abadessa ed altre suore.

San Giuseppe.

1570, 13 agosto e 3 febbraio Un pievano e suo fratello per visite clandestine.
1626, 17 giugno. Cattiva fama di quel confessore.
1626, 9 luglio. Pranzo di un secolare con 4 monache . . 4
1626, 18 dicembre. Le monache inviano il pranzo ad un prete.
1626, 14 gennaio. Colloqui di un patrizio con due suore . . . 2

1627, 1 marzo.	2 secolari trovati in parlatorio.	
1653, 2 aprile.	Scandali in parlatorio per opera di persone ignote.	
1660, 19 aprile.	Pratica scandalosa di un prete con una monaca	1
1666, 26 febbraio.	Visite frequenti di un secolare	1
1671, 18 novembre.	Atti scandalosi di un prete	1

Santa Giustina di Venezia.

1671, 1 giugno.	Mal costume ed appropriazione indebita d'effetti, contro un prete.	

San Lorenzo.

1625, 25 luglio.	Ruffi.	
1626, 23 maggio.	Parlatorii supposti aperti con chiavi false.	
1638, 6 settembre.	Discorsi frequenti di un prete con monache.	
1638, 15 ottobre.	Id. di una monaca con un cappellano	1
1642, 2 agosto.	Porte aperte dei parlatorii sino alle tre di notte, canti, scandali, ecc.	
1658, 2 e 16 sett.	Visite frequenti del nipote di Sua Serenità.	
1659, 14 e 28 gennaio	Tre fornai mascherati entrati in quel monastero	
1666, 18 gennaio	Varie persone, idem.	
1667, 14 maggio.	Visite frequenti di due patrizii.	
1681, 29 gennaio	Scandali di quelle monache ed abbruciamento del portone.	

San Maffio di Mazzorbo.

1564, 22 luglio e 1565 2 aprile.	Proteste di quelle monache perchè non tornino 2 suore incinte state espulse.	
1642, 12 ottobre.	Frequenti visite di un secolare.	

San Maffio di Murano.

1609, 11 novembre.	Per cena nel parlatorio data a 5 monache, ad opera di un secolare, e conducendo 12 uomini vestiti alla forestiera.	
1609, 11 dicembre.	Per cena in parlatorio con una monaca . .	1
1616, 23 gennaio.	Scandali d'un secolare.	
1616, 1 febbraio.	Una donna trovata a pranzo colle monache.	
1621, 22 marzo.	Disordini nel monastero per opera di una conversa	1
1624, 20 febbraio.	Scandali per opera d'un secolare.	
1625, 30 gennaio.	Un secolare trovato a pranzo con due suore .	2
1627, 13 novembre.	Due secolari ed una meretrice sospetti di divertirsi con quelle monache.	

1627, 17 giugno.	Corrispondenza amorosa di un cappellano.	

Santa Maria Maggiore.

1562, 26 febbraio.	Corrispondenza amorosa di un frate con due monache	2
1563, 8 aprile.	Insulti ad una monaca e ad un frate	1
1565, 26 maggio.	Visite frequenti di un frate, due secolari e due donne.	
1626, 2 gennaio.	Discorsi frequenti colle converse, di un servitore.	
1626, 7 gennaio.	Bagordi e chiassi di un secolare con una monaca, dietro l'altare dell'Ascensione . .	1
1658, 14 aprile.	Scandali di un frate con le converse.	

Santa Maria dell'Umiltà in San Servilio.

1570-1575, 9 ottobre	Tre canonici regolari di Sant'Antonio ed altri, per visite clandestine in quel monastero.	
1626, 16 dicembre.	Chiassi e bagordi di una meretrice con diverse monache.	
1627, 3 agosto	Discorsi scandalosi tenuti da varie persone e da un prete.	
1640, 5 dicembre.	Tresca amorosa di due fratelli, uno de'quali prete, con le loro sorelle monache, ed altri scandali	5
1643, 9 aprile.	Colloquio di un frate con una monaca . .	1
1652, 19 agosto.	Scandali in parlatorio, di una meretrice, di sua madre e di alcuni giovani.	
1653, 31 luglio.	Insulti di un patrizio ad una monaca.	
1666, 23 gennaio.	Corrispondenza amorosa di un canonico.	

Santa Maria della Val Verde in Mazzorbo.

1658, 24 aprile.	Visite frequenti di un nobile.	
1658, 24 luglio a 1659, 20 marzo.	Commercio c...... di un barbiere con monac[illegible]	1
1670, 22 agosto.	Ruff.	1
1673, 19 luglio a 26 settembre.	Visite frequenti di un prete.	

Santa Maria della Misericordia.

1642, 24 maggio.	Furto commesso da un prete.	
1661, 17 novembre.	Visite troppo frequenti di un medico, in ispecie ad una suora	1
1666, 26 agosto.	Commercio c. . . . . con un mercante . . .	1
1668, 30 gennaio.	Scandali.	
1681, 8 gennaio.	Tresca amorosa tra un fiorentino ed una monaca	1

1682, 26 febbraio.	Una maschera ed altri due rimasti in parlatorio sino ad un'ora di notte a suonare.

Santa Maria dell'Orazione.

1562, 23 ottobre.	Fama poco buona di quelle monache.	
1626, 16 dicembre.	Fuga del confessore da quel monastero.	
1630, 16 agosto.	Colloquii di un secolare con suore, una delle quali in camicia.	
1670, 24 settembre.	Atti laidi e vituperosi di un barcaiuolo, alla porta del monastero.	
1683, 8 febbraio.	Colloqui con quelle monache a tarda sera, del podestà e del cancelliere.	
1684, 8 maggio.	Scandali di due patrizii.	

Santa Marta.

1558, 31 marzo e 13 aprile.	Introduzione di un patrizio in quel monastero
1658, 7 agosto.	Indecenze di un frate e di un secolare; chiavi false.

San Martino di Murano.

1638, 12 aprile.	Contegno scandaloso del confessore.

San Mauro di Burano.

1610, 21 giugno.	Suonate di un organista con una donna.
1659, 24 aprile a 1660, 18 marzo.	Commercio c..... con un prete.
1680, 8 novembre.	Visite frequenti di un secolare.

Miracoli.

1610, 23 marzo.	Visite frequenti di un secolare.	
1610, 15 settembre.	Visite frequenti di un secolare.	
1661, 21 aprile.	Commercio c...... di due preti con una monaca	1

Ognissanti.

1614, 29 agosto.	Frequenti visite nei parlatorii, di un frate.

San Rocco e Santa Margherita.

1625, 12 gennaio.	Pranzo di una donna con quattro monache.	
1652, 20 giugno.	Chiassi di un secolare nel parlatorio.	
1668, 22 giugno.	Tresca amorosa di un medico con una monaca	1
1670, 29 aprile.	Scandali con un prete.	
1672, 12 giugno.	Scandali di un secolare con monache . . .	2
1672, 7 novembre.	Commercio c..... di un notaio con una monaca	1

1684, 2 gennaio. Pratica di un secolare con una suora, accettando doni 1

SS. Sepolcro.

1567, 1, 19 febbr. Lagni su quelle monache in materia disciplinare
1567, 30 giugno. Espulsione della badessa per la fuga di una giovane collocata nel monastero da mons. Patriarca.
1621, 16 ottobre. Pratica scandalosa di un patrizio con una monaca 1
1624, 1 gennaio. Visite frequenti in quel parlatorio, di varii, ed altro.
1625, 27 novembre. Disordini.
1625, 4 febbraio. Pratica disonesta di un patrizio con una suora 1
1626, 30 gennaio. Un patrizio ed un secolare trovati in parlatorio con una monaca 1
1626, 13 febbraio. Un secolare trovato in parlatorio con due suore 2
1627, 3 giugno. Colloquio d un secolare, e dono di una rosa ad una monaca 1
1627 26 giugno. Cena con due secolari.
1627, 17 agosto. Corrispondenza amorosa di un patrizio con una monaca 1
1628, 1 marzo. Un immascherato da *burattino*, ed altre donne mangiano e bevono colle monache.
1628, 28 luglio. Frequenza di un patrizio in parlatorio.
1630, 18 aprile. Bagordi di due patrizii colla sagrestana . . 1
1658, 14 maggio. Disordini nel parlatorio per opera di tre secolari.
1658, 26 ottobre. Scandali di varii gentiluomini.
1659, 27 settembre. Scandali commessi da garzoni di barche.
1659, 23, 24 genn. Pratica scandalosa con un medico 1
1661, 17 novembre. Pratica scandalosa di un patrizio 1
1666, 19 maggio. Disordini per parte di quelle monache, che stavano alla finestra.
1666, 28 maggio. Scandali di un patrizio.
1669, 18 dicembre. id.
1670, 22 agosto. Scandali di un prete.
1670, 22 agosto. Visite frequenti di un prete.
1682, 8 febbraio. Maschere nei parlatorii.
1683, 5 novembre. Visite confidenziali di un patrizio ad una monaca.
1683, 20 novembre. Visite frequenti di un farmacista.
1683, 3 dicembre. Discorsi confidenziali con due patrizii.
1683, 10 dicembre. Scandali di un secolare in quel parlatorio.
1684, 2 gennaio. Visite frequenti di un patrizio.
1684, 9 febbraio. Due uomini vestiti da donna recatisi nella cappella del Cristo.

1684, 24 aprile.	Chiassi e bagordi in quel parlatorio ad opera di due patrizii.	

Spirito Santo.

1561, 18 febbraio.	Un secolare per aver condotta in propria casa una monaca	1
1644, 6 luglio.	Un secolare trovato nel parlatorio con vivande e manicaretti; suoni e balli.	
1672, 24 luglio a 15 settembre.	Serenata scandalosa di un avvocato ed altri.	
1684, 13 gennaio.	Visite frequenti in quel parlatorio di un secolare, altra volta ammonito.	

Umiltà.

1659, 30 luglio e 9 ottobre.	Frequenti visite di un patrizio.	
1660, 25 agosto.	Musica scandalosa in offesa del monastero.	
1661, 13 febbrajo.	Scandali in quel parlatorio per opera di gentiluomini ed altri secolari.	
1666, 13 settembre.	Visite frequenti nel parlatorio, di un patrizio.	
1666, 17 settembre.	Pratica scandalosa con un patrizio.	
1668, 20 marzo.	Relazione amorosa di un patrizio con una monaca, e di una monaca con un forestiere .	2
1670, 18 aprile.	Amoreggiamenti di un secolare colle monache	
1671, 24 ottobre.	Commercio c...... di un nodaro con una suora, un barbiere mezzano	1
1672, 12 maggio.	Visite frequenti di un ebreo.	
1672, 3 ottobre.	Cibi portati ad una monaca dal servo di un patrizio.	
1683, 1 ottobre.	Pratica della serva del monastero con 2 preti.	
1683, 9 dicembre.	Discorsi di un secolare con una monaca nel parlatorio.	
1684, 21 gennajo.	Id. di un prete.	

Vergini.

1652, 20 giugno.	Corrispondenza amorosa con un secolare . .	1

S. Vito di Burano.

1611, 11 marzo.	Commercio c...... di una monaca con un prete	1
1626, 8 giugno.	Scandali.	
1626, 22 settembre.	Un secolare trovato in parlatorio con una monaca	1
1627, 26 maggio.	Pranzo in parlatorio, di un secolare con due suore; altro secolare recatosi in foresteria con una meretrice.	

1654, 7 settembre. Frequenti visite in quei parlatorj di varie persone.
1658, 18 luglio. Balli ed indecenze dirimpetto al monastero, per opera di due secolari.
1673, 13 luglio a
1675, 7 settembre. Scandali per opera di un barbiere.

S. Zaccaria.

1614, 24 giugno. Commercio c...... di due patrizi con varie monache, mezzani un secolare e sua moglie.
1683, 15 marzo. Visite frequenti di una donna.
1684, 8 luglio. Visite frequenti di un patrizio (altra volta ammonito).
1684, 31 agosto. Confidenze di un patrizio con una suora . . 1
1684, 22 settembre. Scandali.
1684, 26 settembre. Corrispondenza amorosa 1

3. Monasteri diversi in Venezia.

1611, 11 agosto. Scandali per opera di un secolare (condannato in vita alla galera).

S. Maffio di Mazzorbo, S. Chiara, S. Rocco e S. Margherita.

1614, 28 agosto. Visite frequenti di un frate.

S. Marco e S. Andrea.

1626, 26 luglio. Colloquio di una monaca con un ebreo fatto cristiano.

Dell' Umiltà, del Corpus Domini, S. Daniele, Celestia, S. *Iseppo*.

1659, 6 maggio a
1660, 4 giugno. Visite frequenti di 8 secolari, fra' quali alcuni nobili.

Umiltà e S. Sepolcro.

1660, 10 marzo a 10 maggio. Monachismo di un secolare.

S. Daniele, S. Gerolamo.

1668, 27 aprile. Colloqui frequenti di un nobile con quelle monache.

S. Marco e S. Andrea.

1672, 29 agosto. Musica di notte nei parlatorj.

S. Chiara e S. Andrea.

1673, 5 giugno. Frequenza di persone scandalose nei parlatorj

S. Marco e S. Andrea di Murano.

1680, 20 aprile e
1681, 21 aprile. Visite frequenti di un ebreo.

S. Caterina, S. Maria della Val Verde e di Mazzorbo.

1682, 27 luglio. Visite frequenti di un prete.

S. Giacomo, S. Marco, S. Andrea e S. Bernardo di Murano.

1683, 3 settembre. Frequenti visite di un secolare.

S. Sepolcro, S. Caterina, S. Alvise, S. Andrea ed altri.

1684, 22 marzo. Un capitano del magistrato sopra monasteri per infedeltà, riceveva mancie da quelle monache per lasciar entrar nei monasteri chiunque a loro piacesse.

S. Daniele, S. Cosmo e S. Andrea.

1684, 18 luglio. Serenata alle monache.

S. Sepolcro e S. Gerolamo.

1684, 19 ottobre. Ammonito un secolare per frequenti visite in quei parlatorj.

4. Monasteri delle provincie venete e di Crema.

S. Giustina in Padova.

1670, 10 luglio. Condotta immorale di un frate.

S. Maria Mater Domini in Crema.

1598, 27 novembre
e 1600, 4 agosto. Comm.,.......... di un laico e di un chierico 2

S. Margherita in Treviso.

1673, 9 aprile e 28
settembre. Appropriazione indebita per parte di un frate.

Monastero maggiore di Cividale del Friuli.

1596, 9 agosto e
1601, 30 marzo. Monachismo.

S. Parisi in Treviso.

1661, 18 agosto. Disordini gravissimi fra otto frati e dieci monache.

DOCUMENTI DEL N. XII.

(a pag. 212).

Soppressione dei Conventi.

A). *Scrittura 29 dicembre 1766 dei Provveditori sopra Monasteri, al Senato, sul numero è sullo stato patrimoniale dei conventi.*

Serenissimo Principe.

Nel decreto 13 dicembre 1764 che applaude alla enumerazione delli abitanti tutti di quà dal Mincio, ordinata e raccolta dalla benemerita attenzione del N. H. ser. Z. Antonio da Riva, vien comesso al magistrato de' sopra Monasterii di versar sopra le note presentate per distinguere quel che formava il numero de' regolari, onde conoscere se soprabondi il stabilito da decreti e da canoni, per disagravare lo Stato da quella soprabondanza che ecedesse la limitazione prescritta.

Sembrar potrebbe osservabile la dilazione, se ad oggetto di ben servire l' Eccellentissimo Senato, ideati non si fossero i precessori nostri d' inoltrarsi in faraginosi benemeriti esami, per quali però ricercata prima la pubblica volontà, restò approvato dall' Eccellentissimo Senato il pensiero di riconoscere in cadaun ceto o congregazion regolare il numero delle attuali persone, la tassa di famiglia, le figliolanze, le agregazioni; li naturali stanzianti, e li aggionti sì sudditi che forastieri; le rendite, li aggravii, e li annuali avanzi; distinguendo quanti religiosi e socii possano alimentarsi; ed estendere detti esami che non si erano fatti, anche di là dal Mincio e nella dominante, sicchè divenuta vasta sopra ogni credere la materia, indispensabile tal dilazione si è resa con tutta l' assiduità nostra, e del ministro, e molto la prolungarono anche le renitenze de' regolari medesimi, fingendo sino di non intender le commissioni e ricerche, onde si è dovuto risolvere di nuovamente chiamarli tutti a rispondere a norma di una stampiglia in cui chiaramente capo per capo venivano ricercati.

Da questa infatti pervennero i lumi che valsero alla voluminosa raccolta e faticosa separazione, e che nel libro Pedelista estratto da 20 volumi, si rassegna ed apparisce diviso in colonne quali spiegano chiaramente tutte le accennate ricerche, e dal quale si vede il numero ed il stato non solo di ogni religione, ma separatamente di ogni convento e monastero di tutte le religioni, il che farà conoscere qual di loro abbondi di numero o di fortune, e qual no, a lume delle pubbliche deliberazioni.

Per la maggior possibile chiarezza abbiamo anche fatto tradurre in separati fogli le suddette categorie de conti praticati.

Li conventi della Dominante e de' Stati di qua dal mare sono 441, composti da trentacinque religioni come nel foglio N. 1 (1), compresi li ospizii, li luochi pii et ospitali, che poche teste di religiosi contengono, e tra tutti si danno essi in nota come nel foglio N. 2 per 7703, de quali noi troviamo di quà dal Mincio 5314 compresi però 1372 nella dominante, la qual dal N. H. Riva non erasi numerata, sicchè trovandoli lui senza Venezia 3186, la nostra enumerazione (pur senza Venezia) li trova 756 di più, e di là dal Mincio ove venivano per semplice a lui portata relazione supposti li 2308, noi li troviamo 2389, onde 81 di più, al qual notabile accrescimento facendo riflesso, si può temere o che li religiosi habbiano ingrandito il numero a noi per coprire il maggior bisogno di entrate, ovvero lo abbiano diminuito al N. H. Riva per allontanare la temuta idea di scemarlo; ciò apparisce dal foglio N. 3.

Certo è per altro che come la troppa abbondanza di claustrali pesa ed incomoda molto non solo lo Stato, ma li stessi suoi monasteri, così un numero troppo meschino che in alcuni conventi si trova, non salva gli obblighi nè il decoro, nè l' osservanza de' loro istituti, e molto meno può supplire alle spirituali occorrenze; che però nel foglio N. 4 creduto abbiamo di estendere varii conventi de' più popolati e varii delle stesse religioni de' più derelitti, a lume anche questo delle pubbliche deliberazioni, apparirà nel foglio medemo che l' istessa religione mantiene in un monastero sin 79, e nell' altro N. 6, solamente, ed altra sin 82, in uno, e 8 nell' altro.

Ricercandoli delle tasse, che l' accennato decreto voleva sapere, quasi tutti rispondono non averne, e 101 soli conventi professano tener un tal numero di religiosi non per tassa ma per consuetudine e figliolanze, da noi raccolti questi conventi nel foglio N. 5, dal qual aparisce che arrivino in questi soli a 1856 teste, che per altro dalla enumerazione si trovano 70 di più.

Altri 166 conventi dicono aver solo figliolanze al numero in questi di 2673, che nella enumerazione troviamo dieci di più come dal foglio N. 6.

Infatti non è a notizia de pubblici Consultori da noi interpellati, che vi siano tasse, a riserva d' una recente decretata del 1755 22 maggio per il convento di S. Spirito, come troviamo noi altra del 1728, 18 settembre per S. Angelo della Giudeca, che è de Padri Carmelitani della Congregazione di Mantoa, e di terminazione del magistrato nostro 1732 12 maggio, che limita il numero alli padri di S. Sebastian di Venezia, e loro provincia, ad istanza del suo istesso provinciale; ad esempio delle quali crederessimo assai giovevole di stabilir ad ogni convento la sua tassa di numero per l' avvenire, con esami e riflessi al modo et al bisogno di essi; e per averne l' intento potrebbe l' Eccellentissimo Senato nel modo da lui creduto sospender per qualche tempo le vestizioni ove il numero presentemente eccedesse, sicchè ridurli al caso di poi osservare esattamente le nuove tasse.

(1) Si ommette per ragione di spazio, la stampa di questi allegati, la cui sostanza è già riassunta in queste scritture.

Da tale regolamento veniranno a dovere anche le figliolanze le quali in oggi non si producono se non dai suddetti monasteri.

Tutto il resto degli altri conventi 174 che vengono a formar il numero già detto delli 441, non hanno nè consuetudine nè figliolanze, ma vestono senza riserve. Questi 174 formano 3094 teste, che unite alle sopra nominate fanno l' intiero delle 7703, compresi però li 80 di più trovati nella enumerazione dalli manifestati da loro nelle divisioni suddette; e ciò al foglio N. 7.

Le aggregazioni non accrescono il numero in pieno, perchè cavano da un monastero quelli che vengono aggregati all'altro, supposto però del Stato, chè se venissero aggregati li esteri sarebbe molto dannoso.

Bensì alcuni esteri possono esser stanzianti, ma non aggregati, li quali nel foglio N. 8 ascendono a N. 436, ed in molte religioni, massime scolastiche, possono esser infatti necessarii, e se si volesse proibire che non venissero accolti, succeder potrebbe che tener non volessero nei Stati altrui li religiosi sudditi nostri, li quali troviamo poter giungere al numero di 310.

Questi sono tutti li esami diligentemente fatti sopra il numero de' conventi di religiosi, di tasse, di figliolanze, di aggregazioni, di naturali stanzianti ed aggionti forestieri.

Ma la comissione e l' esame importante ha da versare sopra le rendite ed aggravii, e civanzi annuali, onde dedurre il possibile sollievo da quella sopra abbondanza di mani morte, che ecedesse la limitazione da prescriversi, non trovandola prescritta.

Le rendite impieno di tutti li conventi non compreso il Levante e Dalmazia, e per ora neppur le monache, appariscono cinque millioni ottocento e settanta mille, trecento e ottantanove lire, che è poco distante tal somma da un million annuo di ducati, come dal foglio N. 9; ma vi sono in questa somma calcolate lire quaranta sette mille e undici che appartengono ai monaci certosini di Ferrara, come de' beni a loro donati dalli duchi di Este nell' anno 1462, riconfermati poi dal decreto dell' Ecc.mo Senato 29 febbrajo 1582, e come questa Certosa non entra nella enumerazione del Stato, convien dettrar anche dal foglio delle rendite de' conventi la summa istessa, onde resta cinque millioni ottocento e tredici mille trecento e settanta sette lire, come nel foglio istesso si vede.

E questa entrada è composta da legati fissi per mansonerie e livelli; buona parte in contanti, per un million duecento e settanta sei mille sei cento e ottanta tre L. 1276683 6

Da publici depositi per annue lire quattrocento e quarantasette mille cento e ventidue . . . . . . » 447122 9

Da stabili e beni per annue lire due millioni sette cento settanta otto mille cinquecento trenta tre *(sic)* . » 2731521 16

Da elemosine adventicie libere, annue lire trecento ottanta quattro mille trecento e quaranta sei . . . . . » 384346 7

Da elemosine adventicie permesse, lire novecento e settantatre mille settecento e tre . . . . » 973703 1

Summa L. 5,813,376 19

Ma è però vero che essendo la maggior parte di questa rendita formata da beni, cioè da raccolti apreciati dal ragionato nostro al tenue ministeriale valore di L. 15.50 il formento, e il vino L. 8, il sorgo turco L. 8, per lo più cresce non poco riguardo ai prezzi, e nella annata corrente aumenterebbe circa del doppio, essendo già le affitanze convenute, perchè alli monasteri è proibito farle andar per suo conto, e' vi entra anzi qualche porzione di biade calcolate al medesimo basso prezzo anche nelli legati.

È anche vero che tali note sono le date dai religiosi medesimi, nelle quali non può accertarsi l' attenzion nostra che tutti abbiano palesato l' intiero, al qual oggetto però sopra qualche convento abbiamo fatto incontrar dal ministro che forma le metodiche revisioni sui libri de' monasteri, come nel foglio N. 10, e veramente vi si trova poca disparità.

L' esame che seguita versa sopra gli aggravii, e spese d' ogni convento; pretendono aver tra tutti la spesa di due millioni trecento e novanta un mille e trenta una lira, per li soli aggravii annuali raccolti nel foglio N. 11.

Nelle partite di questi aggravii vi entrano di osservazione per qualche emenda le seguenti:

Una di lire cento quaranta nove milla cento e cinquanta sette per censi e livelli.

Per livelli che sono affrancabili, di capitali presi di quando in quando con pubblica permissione, ma però con l' obbligo consueto di doverli affrancare, sarà necessaria la prescrizione che dentro un conveniente tempo vengano estinti.

Molti poi de' censi suddetti si pagano a privati religiosi medesimi, sopra capitali di sua ragione, dati alla cassa del monastero, e molti anche a particolari presi su le loro vite; questi si estinguono con le succedenti morti; ma a noi piacerebbe per li primi quando fossimo dalla pubblica autorità avvalorati, di prescrivere che in ogni monastero dovesse istituirsi una cassa a parte detta *de spogli*, la qual servir dovesse solo per affrancazione de livelli non vitalicii; de' quali spogli che sono composti da quel che trovano a religiosi defonti, ora non se ne fa tal bon uso; e che del soldo preso sopra le vite dovesse tenersi registro in libro a parte e tor prima licenza gratis dal magistrato quando lo prendono, e darne notizia quando si estingue. Così saprassi l' uso e l' aumento dei suddetti capitali, che vanno col tempo molto ingrandindo le facoltà religiose.

Altra osservabile partita del foglio istesso comprende duecento e quarantotto mille e cinquanta tre lire annuali per fabbriche e ristauri. La legge statutaria 1677, prescrive che niuna spesa per fabbriche eccedente li cento ducati possa intraprendersi senza la previa permissione del magistrato. Rinnovata che sia detta legge con pubblico rissoluto comando e con le credute cominatorie verrà a diminuire li arbitrii.

Una terza partita suppone trecento e venti quattro mille ottocento e tre lire di spese, buona parte forensi, le quali incontrano per lo più a causa delle interne dissenzioni ne' monasteri; e per queste parimenti utile cosa sarebbe, e confacente alla religiosa rassegnazione che nè li privati regolari,

nè li loro conventi potessero incamminar litigii senza la permissione del magistrato, data anche a bossoli e balotte, che siano tutte tre uniformi per esimersi dalla continua vessazione di ufficii. Altra spesa di annue lire duecento novanta otto mille trecento e venti cinque, per salarii e mancie, può esigere qualche compenso; come altresì quella di lire trecento una mille cento e sessanta quattro, per spese di campagna, che aver dovendo per legge li monasteri affitate e non a boaria, resta a temersi sì grave spesa per un troppo comodo mantenimento de' loro procuratori; e finalmente una partita di lire ottantatre mille trecento e cinquantaquattro, messa non in tutte ma da alcune sole religioni per spese in genere, gioverà prescriverle in avvenire distinte e chiaramente spiegate.

Dibbatute dal monte dei sei millioni circa di lire in ingresso, tutte le partite del suddetto foglio di aggravii, viene a restar tra tutti essi conventi per il mantenimento e vestiario, la summa di tre annui millioni quattrocento e ventidue milla trecento e quaranta sei.

Volendo a questo tomo rifletter, convien prima dibatter lire trecento e ottanta due milla sette cento e ottanta sette, che sono tutte l'entranti a favore de' capuccini e riformati, li quali non devono computarsi per mantenimento con gli altri su l'intiero delle rendite accennate nel foglio N. 9, perchè cappuccini e riformati componenti il N. 2019, come anche 54 somaschi mantenuti da seminarii e luochi pii, e 49 armeni da sè medesimi, 10 esculopii dal seminario episcopale, e sei dell' ospital militare dal principe, che in tutti sono due mille cento e trenta otto, non consumano soldo, riportato negli fogli N. 12 e 13 per il mantenimento e vestiario, dovendo computarsi che l' accennata summa di elemosine annuali per cappuccini e riformati serve all' incirca per le spese delle loro chiese, e per poche altre, dal che si deduce la prodigiosa carità de' secolari, a peso della quale restando il mantenimento di due mille e disnove cappuccini, e riformati, viene ad impiegare annualmente cento e venti mille ducati, computando venti soli soldi circa al giorno per testa.

In tal maniera volendo calcolar sopra l' enumerazione de' regolari, che porta bisogno di mantenimento e vestiario, rimasti numero cinque mille cinquecento e sessanta cinque da spesarsi, verrebbe a risultare lire cinquecento e quaranta sei annuali a testa; ma tal divisione non va a dovere, perchè contegiando il civanzo ad ogni monastero in particolare, vi saranno li ricchi ne' quali spetarebbe anche duecento ducati a testa, e li mediocri che ne avrebbero circa ottanta, e li poveri che neppur vinti a testa restarebbe per loro, come nel foglio suddetto N. 12, in cui ne abbiamo fatti raccogliere alquante classi delle classi delle religioni medesime, onde volendo riflettere al soprabondante de' ricchi monasteri non si salva il regolamento senza prima ripiegare per li troppi poveri. Potrebbesi bene diminuir il numero a monasteri che di numero abbondano e di fortune; ma le fortune appunto diverrebbero ancora più soprabondanti per loro, e tuttavia mancherebbero ai più ristretti di numero, e di rendite, onde converrebbe scemar anche il numero delli più poveri se ben ristretto.

L' unico ripiego sarebbe fissar con maturo esame quanti religiosi può mantener ogni rispettivo monastero con le attuali sue rendite, e stabilir che tanti, e non più, possa averne qual si sia monastero, quanti con un

discreto assegno per il solo vestiario e mantenimento portino le odierne sue forze; che fu questa l'intenzion anche de' sacri canoni. E per quanto poi attiene al salutar oggetto di non lasciar aumentar ancora di più a regolari tante sostanze necessarie al laico de' sudditi, vediamo già demandato ad altra grave eretta magistratura l'esame per suggerire alla somma maturità dell' Eccellentissimo Senato quei rimedi che fossero possibili.

Noi infine abbiamo creduto bene di ordinare una nuova salutare fattura che raccolga il numero delle mansonerie, e delle elemosine adventizie per messe in qualunque chiesa e scola di Venezia e dogado, temendo pur troppo che in questo punto di mansonerie al magistrato nostro spettante, non pochi disordini succedano. Come poi nel comando dell' Ecc. Senato rileviamo prescritto di riconoscere in cadaun ceto l'istessi punti esaminati sin'ora nei regolari, così saremo pronti a donare ugual studio ai monasteri, di monachese, l'Ecc. Senato crederà di avercelo comandato allora o presentemente comandarlo, e sopra questi confidaressimo di trovar minori, difficoltà spesa e fatiche, non regnando in loro l'attenzione di dilatare le facoltà, come regna nei regolari, ma piuttosto osservabili li dispendii, che li riducono talvolta a necessità di consumare le doti con offesa anche questo delle pubbliche leggi.

Prima di chiudere la relazione presente, riputiamo di nostro dovere il suggerir rispettosamente, che come l'opera faticosa fu ordinata, e ridonderà a beneficio de' monasteri, e come anche è giusto di riconoscere il lungo lavoro del ragionato nostro con suoi cogitori, e di pagar il cartaro e stampador di carta, libri, e fatture occorse che appariscono dalla polizza inserta al N. 14, e dalle nostre insinuazioni ridotta in lire due mille tra tutti due, così per non aggravare la cassa pubblica anche di tale dispendio, e della mercede per il suddetto ministro, si potrebbe adossar un tenuissimo esborso alli soli monasteri che non vivono d'elemosine, esclusi anche li poverissimi, onde alli soli N. 295 conventi che abbiamo raccolti nel foglio N. 15, prescriver la picciola corrisponsione per una volta tanto, divisi anche in 4 classi, perchè volendola compartir a soldo per lira sopra le loro rendite verebbe a toccar alli ricchi summa osservabile; onde pensaressimo quando così piaccia alla Serenità Vostra che dalli monasteri nel suddetto foglio N. 15 raccolti, quelli che non arrivano a ducati mille d'entrata si aggravassero di soli ducati due effettivi per cadauno, e quelli che dalli ducati mille ne avessero sino alli tre mille d'entrata, pagassero quattro effettivi per cadauno, e quelli che avessero sino ducati otto mille dassero ducati sei effettivi per cadauno e finalmente quelli di otto mille sino a qualunque summa di entrata, pagassero ducati dieci effettivi e tutti per una sol volta, tanto che in tal maniera con esborso a tutti insensibile verrà a raccogliersi un migliaro in circa di ducati, li quali serviranno per mercede al ministro, per rimborso a lui per spese di coadiutori, e per supplire alle lire due mille del carter e stampador; che per altro il suggerimento nostro non introduce novità perchè già per le revisioni che per turno alli conventi dello Stato vengono dal ragionato nostro praticate, in esecuzione delli sovrani decreti dell' Ecc. Senato 18 giugno 1642, 13 febbrajo 1654, ed altri posteriori dell' Eccelso Consiglio de' X. li conventi stessi, siano ricchi o poveri, corrispondono a lui quella mercede, che

come premio di sue fatiche gli resta dal Magistrato nostro a proporzione assegnata.

Questo è quanto abbiamo potuto raccogliere con assidua attenzione all' esame di ogni capo, e che tutto rassegniamo all' Eccellentissimo Senato per le sovrane sue deliberazioni.

Data dal Magistrato sopra monasteri, li 29 dicembre 1766.

Paolo Condulmer Provv.
Piero Corner Provv.
Ferigo Renier Provv.

(*Senato*, Roma *expulsis*, f. 89 Scrittura inserta in decreto 1766, 30 gennaio m. v.).

(A pagina 214).

B.) *Scrittura 12 giugno 1767, della Deputazione straordinaria aggiunta al Collegio dei Dieci savii sopra le decime in Rialto, nella quale, ricordate le varie leggi, che arrestavano il* **concentrarsi delle sostanze negli ecclesiastici**, *suggerisce nuovi provvedimenti.*

Serenissimo Principe!

La conservazione delle sostanze nel corpo laico fu sempre riguardata in tutti gl'Imperii come il fondamento principale di ogni Governo; mentre l'esperienza ha insegnato in tutte le età, che a misura della loro diminuzione e sconcerto, si diminuiscono e sconcertano altresì le forze del principato. Contribuisce il laico alla sussistenza e felicità della Republica, nella propagazione e nell'alimento della prole, negli uffizii e ministeri publici, nella milizia, e nelle altre moltiplici fazioni della persona, nei tributi, nei dazii, nel commercio, nell'esercizio delle arti, nell'agricoltura, e in tutte quelle opere, che derivano dall'industria sua, e che per questi mezzi tengono lo Stato popolato, sicuro, dovizioso e tranquillo. All'incontro l'ecclesiastico, eccettuata una piccola porzione di tributi e di dazii, è fatto esente per l'eccellenza del suo instituto da questi pesi e servizii, onde libero da ogni pensiero, e distaccato dai negozii terreni attenda soltanto al maneggio delle cose celesti, e colla esemplarità della vita perfezioni i costumi degli uomini, e gl'indirizzi al fine prezioso della gloria futura.

Guidati dall'evidenza di questi principii, i consigli di molte cattoliche nazioni, e di principi religiosissimi, e sopra tutte quelli de'nostri maggiori, e di VV. EE. medesime, promulgarono molte leggi con l'oggetto salutare di preservar i patrimonii delle famiglie secolari, e con essi quello ancora del principato, ed impedire il soverchio incremento de'corpi ecclesiastici, dalle ricchezze de'quali oltre il danno publico e privato, ne proviene la decadenza della disciplina, e l'abbandono luttuoso delle sante regole da lor professate. In ubbidienza pertanto al comando, emanato da Vostra Serenità colle deliberazioni 12 aprile [1] dell'anno decorso, esporremo con

[1] Filza *expulsis* 1766.

ingenuità e fede lo stato di questa materia, per quanto apparisce negli studii da noi prestati, i quali necessariamente dovettero impiegar qualche tempo nel rintracciare le cose passate, svilupparle, ed esaminarle nei loro infiniti rapporti, onde dalle medesime desumere argomento di adattare i richiesti provvedimenti dell'avvenire, che fu lo scopo primario, e più importante della nostra estraordinaria deputazione. La grandezza, e qualità del male potrà far conoscere agevolmente la necessità del rimedio, che si può usare, se non per ricondurre lo Stato alla salute desiderata, almeno per non lasciarlo cadere in maggiore sconcerto, e noi ci condurremo all'oggetto proposto dividendo in tre punti la presente scrittura.

Nel primo esibiremo la serie delle molteplici leggi stabilite in questo Dominio per mantenere la circolazione delle fortune, e arrestare l'impoverimento del corpo laico, ponendo limiti al passaggio de'beni e rendite stabili negli ecclesiastici e luoghi pii, e restituendo al commercio i passati. E queste leggi furono da noi fatte rintracciare con esattezza in tutti gli archivi publici, perchè sono il fondamento della regale giurisdizione sempre esercitata dalla Republica nel regolare le volontà, le successioni, e le obbligazioni de'suoi sudditi, e mostrano insieme l'attenzione, e la cura economica in tutti i tempi usata da lei per contrapporre nuovi provvedimenti ai nuovi disordini che sono andati insorgendo.

Nel secondo porgeremo il dettaglio, che dagli esami sin'ora fatti ci risulta, delle forze dei corpi ecclesiastici e luoghi pii, e che prova in effetto la delusione, o l'inefficacia di alcune di esse leggi. Diremo ciò che fu trovato, e per quali vie scabrose e intralciate siamo stati costretti di camminare per ritrovarlo. E se non comprenderà il totale de'loro possedimenti, avrà almeno un calcolo che sarà certo, e che potrebbe con nuove indagini trovarsi bensì maggiore, ma non mai minore, per le cause che saran dette, non essendo possibile all'ingegno di tre soli uomini, e nel breve periodo di pochi mesi, di entrare in tutti i nascondigli preparati da lunghe età, e vedere ciò che l'umana malizia per modi infiniti avrà saputo occultare.

Nel terzo finalmente esporremo con pieno candore li suggerimenti da noi imaginati per fermare il progresso di un'infermità, che quasi deforma la proporzione e la simmetria necessaria all'abitudine del corpo politico, e alla sussistenza della Republica.

Quanto al primo punto delle leggi, la compilazione de'nostri statuti publicata nell'anno 1232 [1], vale a dire quando non esistevano in questa città che soli cinque monasteri di vergini, e pochi altri tra monaci e canonici regolari, esibisce nel libro quarto tre leggi, nella prima delle quali è proibito a chi entra in monasterio di testar dopo fatta la professione, dichiarandosi nullo il testamento, e volendosi che i suoi beni immobili vadano agli eredi e propinqui con l'ordine statuito dalle leggi, quando alcuno muore intestato. Nella seconda è tolta la facoltà al monaco e monaca professi di succedere nei beni del padre, morto intestato, se avrà lasciati figli o nipoti. Nella terza si stabilisce che i regolari non possano essere costituiti commissarii, se non in alcuni casi, e sotto alcune

[1] Stat. Ven., lib. 4, cap. 30, 31 e 32.

condizioni. Così fu fermato il corso ai testamenti, che si facevano dai regolari, professi in danno delle famiglie laiche, e fu ristretta la loro capacità civile nelle successioni, e amministrazioni de'beni secolari.

Venuti in seguito a piantar domicilio in questa città gli ordini di San Domenico e di San Francesco, ed altri instituti mendicanti, e divenute copiose le donazioni de'secolari in favore della lor povertà, fu fatta un'altra legge dal Ser.mo Maggior Consiglio 8 giugno 1258 [1] registrata tra le prime del capitolar de'notai, per cui fu stabilito che niuna proprietà sia per modo alcuno trasferita nei monasteri, chiese, e persone religiose, se non rimaneva salva la ragion del Comune, *nisi salva ratione Comunis;* il che importa la salvezza non meno del supremo dominio del principe sopra questi fondi, ma la ragione ancora di esigerne i tributi, le fazioni, e altre publiche imposte a misura delle occorrenze. Fu con essa legge stabilita la pena della invalidità, e nullità di ogni testamento, e carta rogata senza tal condizione; e rallentandosi l'osservanza fu nuovamente confermata nel 1283 28 agosto, e 1284 10 febbr. [2] Anzi in questa seconda occasione fu aggiunto il debito ai capi delle contrade, che in allora tenevano grado di magistrato publico, di farne inquisizione sopra i beni esistenti nelle rispettive parocchie di ragione degli ecclesiastici, e di notificarli all'officio sopra gl'imprestiti, perchè fossero costretti a pagarne le gravezze assieme cogli altri abitatori della città.

Ma crescendo tuttavia il concorso de'regolari in Venezia, lo stesso Maggior Consiglio fece un'altra legge 4 agosto 1297, [3] colla quale regolò anco in altri punti le disposizioni testamentarie, ordinando tre cose: I. che nei testamenti non sia lasciata obbligazione veruna, per cui li commissarii siano costretti di credere a persona alcuna ecclesiastica; II. che non sia lasciata dimissoria veruna in discrezione di tali figure, se non è specificata la quantità, e determinata la persona e il luogo a cui si lascia; III. che da niun nodaro possa esser fatto verun testamento per detto, o per espressione di essi ecclesiastici, i quali colle loro asserzioni talvolta solevano dar corso e regola alle volontà dei defonti, che per lo più ricadevano anco in loro profitto.

Nel 1322 [4] fu fatta resistenza dal Governo a due nunzii di Giovanni XXII, venuti a Venezia con ordine di riscuotere ciò che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa da coloro che aveano viaggiato a'paesi di Levante, ove era stimata cosa illecita il trafficare senza la licenza del Pontefice, per una bolla publicata da Clemente V, nel 1307. I quali nunzii aveano con scomuniche obbligati i notai a produrre i testamenti, e tenevano commissione di denunciare per iscomunicati tutti i viventi, che avessero navigato, e d'assolverli pagando il capitale della merce portata; e scomunicarono anco i procuratori di San Marco, e duecento altre persone per questo motivo.

[1] Cap. de'notai, c 8, e Libro d'oro, novo tom. I, c. 33, t.
[2] Luna et Zanetta, c. 135. Lib d'oro N. tom. II, c 8 e 28. Cap. dei notai, c. 10.
[3] Cap. vecchio de' notai, c. 5. Statuto veneto lib. 6, capitolo 56 colla data 1279.
[4] Fr. Paolo, disc. dell'inquis. sopra il cap. XXVI, c. 266.

Finalmente coll'accrescimento de'monasteri, e de'luoghi pii, essendo cresciute ancora le disposizioni a titolo di causa pia, o dell'anima propria, fu osservato che il ben publico pativa detrimento; e però a'24 settembre 1333 [1] si promulgò dal Ser.mo Maggior Consiglio un'altra legge, per cui fu ordinato, che li fondi posti in questa città, li quali nelle ultime volontà fossero lasciati, o dati *inter vivos* per cause pie, ovvero per occasione dell'anima propria in perpetuo, o per maggior tempo di anni dieci, dovessero esser venduti, nonostante ogni condizione in contrario apposta dal testatore, e che il prezzo ritratto fosse consegnato a quelli, ai quali era commessa la pia ordinazione. Furono vietate le vendite che si facessero a persone e collegii non sottoposti alla giurisdizione temporale della Republica, e fu proibito ai procuratori di San Marco ai quali stavano raccomandate le volontà dei defonti, di ricevere fondo alcuno, nè di amministrare verun testamento, nè far nuovi acquisti per così fatte commissarie, contro l'intenzione di questa legge. Si è però in allora lasciata la libertà di poter fabbricare nuove chiese ed ospitali, e di ampliare ancora le vecchie.

Ma perchè questa libertà in breve tempo era riuscita dannosa, non meno al materiale che al formale della città, fu conosciuto per isperienza, che non era possibile introdurre nuovi instituti divoti, senza occupare i fondi de'laici, e gravare il popolo di elemosine. Però con altra legge 21 maggio 1347 [2], lo stesso Maggior Consiglio corresse la precedente, ordinando, che nella città senza sua licenza non potessero più erigersi nuovi ospitali, monasteri o somiglianti lavori, con la minaccia di gravi pene in danaro agl'inobbedienti.

S'introdussero in appresso quei collegi, e congregazioni di donne, che si chiamano terziarie, governate dai frati degli ordini mendicanti; e il Consiglio dei Dieci, con parte 26 giugno 1409 [3], tutte le soppresse, e vietò, sotto pena di bando perpetuo dalla città, così ai frati come alle donne, e con altre custodie apposte per assicurarne l'esecuzione.

Ma chiuse le vie di allargarsi, procurarono gli ecclesiastici di aprirne un'altra per entrare ne'patrimonii de'secolari, e cavarne la rendita a proprio vantaggio. In queste regioni basse, essendo a principio quasi tutti i terreni o paludosi, o sott'acqua, nè cavandosi di loro altro frutto che affitti di piccole case, e rendite di cannuccie, e di pesci, s'affittavano in perpetuo, ovvero a lungo tempo per leggerissima pensione corrispondente al tenue stato di allora. Ma in progresso fatta colta e grande la città per l'immensa spesa, e fatica de'secolari, e publica e privata, in seccar paludi, sollevar il terreno, e derivar acque, le chiese pretesero di rialzare i censi vecchi imposti ai secolari, e far guadagno sopra i loro miglioramenti, movendo acerbe contese sopra il titolo originario, e negando l'investitura ai legittimi possessori. Alli quali inconvenienti volendo il Senato imporre un fine perpetuo, restituire la quiete a'sudditi, e regolare con equità e giustizia tali contratti, sopra i quali anco in altre città d'Italia erano insorti

[1] Cap. X Savii, c. 1, Lib. d'oro novo, t. IV.
[2] Lib. *Philippicus* dell'Av. di Comun, c. 150 t.
[3] Lib. *Magnus* Nov. C. X. c. 86.

gravi tumulti, fece la legge 23 dicembre 1451 [1] registrata nello Statuto, per cui stabilì che quelli che averanno riconosciuta alcuna cosa dalla chiesa per lo spazio di anni 40 sotto uniforme pensione, debbano essere da essa chiesa investiti. Così fu chiuso anco questo foro, per cui sarebbero prestamente uscite le sostanze più pure del corpo laico; e la legge si trova tuttavia in osservanza.

Ma l'erezioni degli ospitali, ch'erano state proibite dentro la città, venivano promosse nei sobborghi, e specialmente in Murano, dove riuscivano assai dannose; e però con altra legge 5 ottobre 1459 [2] del Maggior Consiglio, fu statuito che nemmeno colà potessero fabbricarsi.

Insorta finalmente nell'anno 1509 la guerra di Cambrai, promossa alla Republica dai maneggi del Pontefice Giulio II, comportava la condizione dei tempi che fossero dissimulate molte licenze degli ecclesiastici, ed aperto il Senato in quelle circostanze anco ai cittadini, che dovevano cacciarsi nelle materie di Roma, si trovò all'improvviso indebolita l'esecuzione di molte leggi. Ma cangiando faccia la spaventosa comparsa dei primi successi, furono richiamate alla debita osservanza esse leggi, e specialmente quella del non fabbricarsi chiese nella città senza la licenza del Maggior Consiglio, avendone il Senato rinnovato un tal ordine con decreto 2 giugno 1515 [3].

Terminata la guerra, stabilita la pace generale in Bologna, e cessato ogni rumore di armi, così negli Stati d'Italia, come in quelli di mare, dal Governo fu volto l'animo a riordinare ancora le cose interne; e fu osservato che il termine di anni dieci prescritto, alla vendita degli stabili di questa città disposti con legati e donazioni a titolo di cause pie era troppo lungo, e che per tal via avrebbe tramandati col processo del tempo *tutti* essi *stabili negli ecclesiastici,* con danno del pubblico e privato interesse. Perciò il Ser.mo Maggior Consiglio con altra legge 1536 [4] ultimo dicembre, statuì che non possa alcun stabile, posto in questa città e nel Dogado, esser lasciato, donato, ovver obbligato a cause pie in perpetuo, o per più tempo di anni due, con precetto a Nodari di notificarne dentro lo spazio di quindici giorni ogni testamento, o istromento di questa natura al Collegio dei Dieci Savii sopra le decime, al quale fu comandato, sotto il debito di sagramento, di far vender al pubblico incanto tali stabili, e mandarne il denaro tratto alle Procuratie, perchè quello con l'intervento de'commissarii, o altri esecutori sia impiegato nella pia ordinazione.

Nacquero intanto nuovi istituti regolari, e molte divisioni e riforme negli Ordini vecchi, così che alle leggi inibitive delle nuove fondazioni non era prestata quell' ubbidienza che conveniva, forse perchè essendo pecuniaria non era temuta la pena da quelle imposta. Per la qual cosa con legge del Maggior Consiglio 27 dicembre 1561 [5] furono stabilite rigorose pene

[1] F. Paolo. Consider. c. 137. Stat. Venet. c. 144.
[2] Roan Vecchio, c. 61.
[3] Roan Novo t. I, c. 180.
[4] Stat. Ven. c. 279: cap. X Savii, c. 2, t.
[5] Libro D'Oro; t. XIII c. 147 t.

di bando perpetuo da Venezia e suo distretto, di morir in prigione rompendo il confine, e di perdita della fabbrica a chi ardisse contro la forma delle leggi predette di erigere in questa città monastero, chiesa, ospitale, ovvero fabbrica alcuna simile, nella quale s'abbia a ridurre qualsivoglia sorte di persone.

Non passarono inosservate [1] in quei tempi nemmeno le questue, le quali sotto l'imagine speziosa degli effetti spirituali possono essere esercitate con molte fraudi temporali, e causare scandali e gravami perniciosissimi con disservizio del culto Divino e con sommo danno dei sudditi. Perciò il Consiglio dei Dieci colla Giunta, uditi i primi rumori eccitati da Martino Lutero in Germania per occasione delle indulgenze, e della questua alle medesime annessa, aveva severamente proibito il questuare senza sua licenza, e l'andare per la città con pennelli e con pifferi per questo motivo. Nè ciò bastando e nemmeno i più forti divieti del Sacro Concilio di Trento per trattenere l'impeto del questuare, e del lucrare per mezzo delle indulgenze e dei perdoni, fece la legge 29 novembre 1564, colla quale ne rinnovò la proibizione per tutto il dominio sotto le pene di galera, di bando e di confiscazione della questua raccolta.

In seguito col mezzo di litigi essendosi studiato di debilitare l'osservanza ancora della legge 1536 [2] nelle vendite degli stabili soggetti a cause pie, fu ordinato dal maggior Consiglio con legge 25 agosto 1591 che il Collegio dei Dieci savii fosse il solo giudice di cognizione, e di esecuzione, nè potessero ad altri essere delegate le cause di questa natura. Il Senato poi con decreto 3 dicembre 1598 [3] ordinò per ferma regola dei giudizii, che la vendita delli stabili prendesse cominciamento dalla deliberazione 1536, lasciando tranquilli i possessi dei beni pervenuti in ecclesiastici ed opere pie innanzi quell'anno. Volle nondimeno che tutti li beni di essi ecclesiastici fossero tenuti di pagare in avvenire le pubbliche gravezze; nel che restò anche delusa la sua intenzione per l'accortezza usata nelle partite meno pesanti delle decime ecclesiastiche, delle quali altrove si parlerà.

Ma perchè le leggi sin ora fatte sembravano aver completato propriamente il bisogno della dominante e Dogado, e nel resto del Dominio erano trascurate, o venivano per diversi modi tratte in pericolose questioni forensi; perciò il Senato nel principio del secolo decimosettimo fece tre leggi per regolare con uniformità di massime, e di giudizi questa materia in tutto lo Stato. La prima è di 23 maggio 1602 [4] sopra un ricorso del dottor Francesco Zabarella, e della città di Padova contro i monaci Benedettini di Praglia, e statuisce generalmente che nè quei padri nè gli altri frati, preti, ospitali, monache, chiese, ed altri luoghi ecclesiastici non possano mai pretender azione di esser preferiti sotto qualsivoglia titolo o colore nei beni possessi dai laici, nè per ragion di prelazione nè per

[1] Leggi del C. X. 1519, 8 giugno, 1524, 28 sett., 1581, 14 febbr., 1564 29 novembre.
[2] Reg. X. Savii c. 3 t.
[3] Ibid. c. 4, t.
[4] St. Ven. 316 t. Cap. X Savii, c. 6 t.

consolidazione di diritto, nè per estinzione di linee delle prime investiture, nè per qualsivoglia altra causa appropriarsi i beni stessi. L'altra è 10 gennaio 1603 [1], per cui si proibisce in tutto lo Stato a qualsiasi persona cosi religiosa, come laica, scuole, confraternità ed altri sotto qualunque nome e titolo il costruire monasteri, chiese, ospitali, o altri ridotti de religiosi, e secolari, senza licenza del Senato, con pena di bando. La terza è 26 marzo 1605 [2], per la quale fu estesa a tutto lo Stato la parte 1536, che vieta il lasciar, donar, ed obbligar in perpetuo i beni laici agli ecclesiastici e cause pie, e ne commette la vendita al termine degli anni due. Fu però a maggiore sicurezza aggiunto in questa occasione, che niun acquisto potesse farsi dalle persone ecclesiastiche senza la licenza del Senato concessa con la medesima strettezza de'voti, che si ricerca quando si vogliono alienar beni della Signoria, sotto pena di nullità di ogni simile alienazione, e della confiscazione dei fondi, e privazione del carico ai notai. E sebbene queste tre leggi nella loro sostanza non contenevano se non lo spirito, e le provvidenze già fatte replicate volte colle precedenti; nondimeno parve al Pontefice Paulo V di combatterle acremente assieme colla potestà della Republica di giudicare gli ecclesiastici, dandosi facilmente dalla Corte di Roma il nome di novità e di peccato a tutto ciò che si oppone alla sua grandezza. Per conseguirne l'intento fulminò un interdetto, si munì di appoggi stranieri, fece raccolta di truppe, e adoperò ogni arte per colorare di oggetti spirituali la sua pretesa. Ma a tutto fece resistenza il Governo, il Papa fu costretto infine di ritirarsi, e le leggi assieme colla potestà di farle rimasero in pieno vigore.

Poco dopo caddero in osservazione anco le confratellanze, le scuole ed altre compagnie di laici, che sotto apparenza di divozione possono turbare la pubblica tranquillità, e formano un altro genere di milizia dipendente per lo più dalle insinuazioni degli ecclesiastici, a favore de'quali va a terminare la maggior parte del denaro proveniente dallo sfogo della pietà insinuata. Nella dominante, dalle leggi antiche questa gelosa materia delle unioni si trovava già raccomandata al Consiglio dei Dieci, e perciò il Senato volle provvedere anco alle altre provincie, ordinando colle deliberazioni 23 settembre 1614 [3], che simili Confraternità e Compagnie divote non potessero più instituirsi senza sua permissione. E per togliere poi le occasioni di profittare sopra le già instituite, con altre deliberazioni vietò agli ecclesiastici stessi ogni ingerenza nelle cariche e nelle amministrazioni temporali di questi corpi.

Si trovavano in questo tempo esuli dallo Stato li padri gesuiti, per motivo delle cose avvenute nella controversia con Paulo V, e per altre posteriori loro operazioni. Con tutto ciò molti testatori aveano lasciato e lasciavano di continuo legati ai detti padri, alcuni liberamente, ed altri colla condizione di esser dati loro, quando ritornassero nello Stato. Parve al Governo, che ciò fosse con abuso e con disprezzo ancora delle pub-

[1] R. Terra 73, c. 151; Cap. X Savii, c. 7.
[2] Statuto ven. c 317 t.
[3] Filza Roma, 1614.

bliche deliberazioni, e perciò con parte del Senato 5 novembre 1619 [1], furono dichiarati caduchi, e di niun vigore tutti i legati sin allora fatti in loro favore, e quelli che in avvenire fossero fatti così liberamente, come condizionatamente con ordine ai cancellieri inferiori, che sono i custodi dei testamenti, di far cancellare nei testamenti ogni disposizione di simili legati; e fu la parte mandata ancora ai publici rappresentanti.

Anco alle doti e funzioni delle monache, le quali avevano causato gravi sconcerti nelle famiglie, e dissidii nei monasteri, fu dato un fermo sistema. [2] Era la materia per lo spazio di diciotto anni stata involta in varietà di maneggi così in Roma col Pontefice, come in Venezia col Patriarca. E siccome il fervore di chiudersi in quei Santi ritiri si trovava nel suo maggiore alzamento, avendo tutte le cose umane i suoi gradi di progressione e di recesso; così ancora i monasteri delle sacre vergini andavano prodigiosamente alzando i prezzi di mandare ad effetto le divine chiamate. Il disordine riuscendo pesante alla comune economia, era stato represso con più decreti del Senato, e finalmente fu regolato ancora dal Maggior Consiglio, colla legge 30 agosto 1620 [3], la quale pose un limite determinato alla quantità e qualità delle doti spirituali, e delle funzioni, ed estinse colla morte della monaca l'annuale aggravio della famiglia.

Frattanto a deludere le leggi 1536 e 1605 vennero in campo i contratti dei livelli francabili. Sino dall'anno 1600, con decreto 22 settembre [4], il Senato li aveva permessi ai corpi ecclesiastici e luoghi pii, ancora sopra i beni de' secolari, ma circoscritti però al solo denaro che usciva dal seno publico nello spazio di due anni per le affrancazioni del Monte Novissimo e Sussidio allora decretate, e colla condizione che al caso di consolidazione li beni fossero venduti a norma della parte 1536. Questo piccolo foro introdotto in quelle circostanze per non diminuire le rendite degli ecclesiastici, e delle opere pie legalmente stabilite da tempi rimoti, e per dar loro una provvisionale sostituzione, somministrò il pretesto di fare una larga apertura per accrescere all'infinito i loro progressi nell'avvenire. Ma conobbe finalmente il Senato che sebbene il fondo restava nella mano secolare, nondimeno il frutto andava per questo mezzo nell'ecclesiastico, e che quanto più si moltiplicavano tali contratti, tanto più si moltiplicava il modo di farli, con sommo danno del corpo laico, che a poco a poco aggravandosi di censi e di debiti sarebbe capitato nelle condizioni degli amministratori e dei coloni. Perciò, colta l'opportunità di certo ricorso prodotto dai monaci certosini del territorio bellunese, chiuse anco questo foro, promulgando la parte 18 settembre 1627 [5], colla quale confermò bensì ed approvò di propria autorità i livelli francabili sino allora fatti, onde togliere ogni occasione di litigio; ma ordinò insieme che per l'avvenire fosse richiesta la publica licenza prima di farli, altrimenti si

[1] Filza Roma, N. 41.
[2] Reg. Terra LXXII, c. 87, LXXIV, c. 47; filza Roma di detto tempo.
[3] Stat. Veneto, c. 322; Libro d'oro N. t. XV, c. 241.
[4] Cap. X. Savii. c. 5, t.
[5] Reg. Terra 1627, c. 199 t.; filza Collegio in Cancell. ducale.

avessero per nulli, e di niun valore. Nè in questo, altro fece che stabilire sopra un metodo eguale ambidue i corpi, non essendo giusto, che se gli ecclesiastici con canoni e con leggi dei principi avevano difesi i loro fondi da ogni ipoteca, eziandio di livelli affrancabili, restassero poi quelli de'secolari esposti per questo mezzo all'altrui invasione senza una qualche custodia.

Nell'anno 1630 trovandosi la Cassa publica molto esausta per li gravi dispendii sofferti nelle occorrenze dell'armata, e dell'orribile contagio che allora infieriva, si pensò di soccorrerla con l'estinzione degli aggravii perpetui. Al quale oggetto fu presa un'altra parte dal Senato 5 novembre 1630 [1] confermata anche dal Maggior Consiglio, che chi possedeva facoltà aggravate da censi, livelli, contribuzioni, mansionarie, o da qualsivoglia obbligazione perpetua potesse liberarsi, depositando dentro lo spazio di sei mesi nella publica Cecca il capitale a ragione di quattro per cento [2]. Ma susurando gli ecclesiastici, rispondendo equivocamente i teologi, trovandosi ruinate le sostanze, e sbandate le genti per la peste, nè piacendo a molti l'addossare all'erario publico un peso di questa natura con obbligo di perpetuità, poco danaro fu accumulato in quelle circostanze; spirò il breve termine di sei mesi, e l'esperimento in fine abortì [3].

Erano in questo mezzo state annullate nel foro ecclesiastico le professioni di più regolari, i quali usciti dai monasteri, e vestito l'abito dei preti avevano mosse aspre questioni per succedere nei beni della famiglia. Chiuse il Senato questa irruzione col Decreto 16 dicembre 1631 [4] notificato ai magistrati delle corti del palazzo, e spedito a tutti i rettori delle provincie, rendendo incapaci simili fuoriusciti d'intentar azioni civili per questo motivo, e vietando ai magistrati di ammetterle, e di permetter liti per la successione loro nei beni de'secolari.

Sopravvenuta poi la guerra di Candia si ottennero dal Pontefice le soppressioni di alcuni monasteri in favore dell'Erario pubblico, che difendendo lo Stato proprio difendeva ancora quello del Papa. Ma la soppressione di alcuni poi fu compensata a caro prezzo dalla restituzione dei padri gesuiti in tutto lo Stato, e dalla moltiplicazione in varii luoghi dello Stato stesso di molti conventi di questuanti e mendicanti dell'uno e l'altro sesso, come sono cappuccini, riformati, carmelitani scalzi, domenicani dell'osservanza, cappuccine, terziarie, dismesse, ed altri instituti, e collegi religiosi che fanno la professione di vivere alle spese altrui, e che sono ridotti oramai a duplicare il numero delle teste regolari in confronto dei tempi antichi.

Terminata la guerra si fece negli uomini più efficace il desiderio di quella milizia che professa di propagare la religione per la via delle armi, e l'ambizione si avanzò al segno di obbligare i patrimonii delle famiglie a principi esteri per convertirli in titoli onorarii, commende e giuspadronati

[1] Reg. Octobonus c. 171; 1630, 15 nov. in Pregadi; 17 id. in Maggior Consiglio.
[2] 1631, Scrittura di Fra Fulgenzio in filza Roma.
[3] Filza Roma, 1631 10 magg. Ducal e Damò.
[4] Filza Roma n. 61.

di ordini militari. Un tale perniciosissimo abuso, che si opponeva direttamente alli rispetti della publica sovranità, alla disciplina civile, alla santa intenzione delle leggi e alla stessa quiete de'sudditi, fu tolto dal Senato con due deliberazioni. La prima fu il decreto 31 marzo 1676 [1], che abolì il possesso già dato, ed obbligò il N. U. ser Andrea Zen abbate a rinonciare ad un'asserta commenda di San Maurizio e Lazaro, di cui era stato investito dal Duca di Savoia sopra alcuni beni nel territorio veronese. La seconda emanò a'6 giugno dello stesso anno per occasione di un istromento celebrato in Fiorenza da Giulio Ravagnino di Treviso, per cui aveva obbligato al Gran Duca di Toscana come gran maestro dell'Ordine di San Stefano, altri suoi fondi nel territorio trevisano per instituire una commenda con titolo di Priorato di Treviso nei primogeniti di sua linea. Allora il Senato fece la legge che proibisce ai sudditi [2] l'obbligare, o alienare sotto qualsivoglia imaginabile pretesto o forma ai principi esteri li beni che possedessero dentro lo Stato veneto, per instituire commende, ricever titoli o fondare gius patronati, se prima non averanno ottenuta la permissione del Senato stesso colli quattro quinti de' voti, in pena di nullità.

Scopertasi nel finire del secolo una nuova delusione delle leggi sotto pretesto che i beni lasciati a cause pie erano maneggiati da mani laiche, il Senato medesimo, con tre successive deliberazioni 18 settembre, 12 dicembre, e 10 gennaio 1697 [3] statuì, che anco i beni disposti sotto il nome di *commissarie laicali* fossero soggetti alla vendita.

Ma entrato il secolo presente, ed estesa dal Collegio de'Dieci savii qualche maggiore perquisizione, infiniti abusi e difficoltà si trovarono aver deformata la faccia, e l'effetto di tante leggi, ed aver tolto in fine quel frutto che la fatica e lo studio di tanti legislatori aveva promesso. Se è naturale in tutti la fame dell'acquistare, e l'affetto di ritener l'acquistato, l'esperienza insegna che si fa maggiore negli ecclesiastici per la forza del loro instituto, che avendo nelle mani l'educazione, e le coscienze de' secolari, hanno anco li due modi più forti per guidare le volontà umane, e fermarle nei loro interessi.

Si trovarono i beni dati a livello, e furono i livelli tagliati e aboliti col decreto 20 luglio 1709 [4].

Sotto il pretesto della sussistenza de'primi eredi, si volevano sottrarre dalla vendita le disposizioni anteriori bensì alla leggi, ma posteriori nella verificazione del caso. [5] E col decreto primo marzo 1710, ancora questa invenzione fu dileguata.

Vennero i livelli lasciati a cause pie da testatori, e fatti anco da luoghi pii, e furono essi pure obbligati alla vendita col decreto 2 gennaro 1711 [6].

[1] Reg. Roma 80, c. 15, filza Roma 134.
[2] Filza Expulsis, n. 3.
[3] Cap. X Savii, c. 20, 23 e 23 t.
[4] Cap. X Savii, c. 25.
[5] Cap. X Savii, c. 25 t.
[6] Cap. X Savii, c. 25 t.

Si usavano facilità nel dispensare dalla legge 1605, e si ristabilirono colla parte 23 marzo 1714 [1] le strettezze de'quattro quinti del Collegio e del Senato, e si cacciarono i papalisti.

Si occultava o si confondeva il valore dei beni per ritardare e per impedire le vendite; e col decreto 6 novembre 1717 [2] si stabilirono gli incanti sul prezzo della rendita certa, e s'instituirono le stime sopra l'incerta.

Ritornarono in campo i contratti livellatizii sopra i fondi lasciati, e alcune sentenze ancora dei pubblici rappresentanti per sostenerli, e col Decreto 18 marzo 1719 [3] furono tagliati e aboliti.

Li nodari omettevano di consegnare le note prescritte dalle leggi, e col mezzo di suppliche industriosamente replicate, li detentori de'beni si sottraevano dall'obbligo di alienarli. Col decreto 26 maggio 1731 [4] contro i primi furono rinnovate le pene, e per le seconde fu limitato lo spazio di un solo mese, dopo gli anni due.

Colle appellazioni di ogni atto si moltiplicavano le difficoltà, e colla parte 12 agosto 1731 [5] del Ser.mo Maggior Consiglio furono permesse le appellazioni della sola vendita, o deliberazione sopra l'incanto, e non degli atti dispositivi, restando a questo effetto assegnato il secondo *pender* di cadaun mese, e dato l'obbligo al Collegio dei Dieci Savii di riferire di tre in tre mesi al Senato l' esecuzione delle leggi.

Per motivo di altre industrie forensi, col decreto del Senato 19 febbraio 1738 [6] fu statuito che sopra ogni supplica informasse il Collegio predetto, e riferisse con giuramento la specifica quantità dei beni ricercati, e la somma intera delle grazie concesse; e furono corrette nuovamente le vendite fittizie.

Con altro decreto 10 giugno 1739 [7] furono assunte a peso pubblico le liti, instituito il catastico di esse grazie, stabilita la licenza del Collegio medesimo per godere, anche dentro il termine degli anni due, i frutti derivanti da ogni possesso; e si elesse finalmente una magistratura estraordinaria, simile alla presente, con molte ispezioni, e con oggetto ancora di spedirla nella terra ferma.

Per agevolare gli stimoli delle vendite, con decreto 24 settembre 1740 [8] fu esteso l'uso degl'incanti, che si facevano solamente in Venezia, anco ai rettori tutti della terra ferma, dove son Camere.

Con uno spazzo dell'ecc.mo Consiglio di XL Civil Vecchio 4 gennaio 1743 [9] fu confermata la massima che gli atti dispositivi alle vendite non siano appellabili.

[1] Filza Espulsis n. 27. Cap. X, Savii c. 28.
[2] Cap. X Savii, c. 29.
[3] Cap. X Sav.i, c. 29, t
[4] Cap. X Savii, c. 33, t.
[5] Cap. X Savii, c. 36.
[6] Cap. X Savii, c. 52.
[7] Cap. X Savii, c. 55.
[8] Cap. X Savii, c. 60, t.
[9] Cap. X Savii, c. 65.

Con decreto dell'eccelso Consiglio de' X 27 aprile 1746 [1] furono costretti i cancellieri de'reggimenti a soddisfare alle loro incombenze in questa materia.

Per allettare i compratori, l'ecc.mo Senato con decreto 27 settembre 1747 [2] esentò li forastieri dalli due dazii della messeteria e de' grammatici, e li veneti da questo secondo.

Fissò un tempo anco alle grazie concesse di ritenere o di acquistare beni stabili, prescrivendo col decreto 20 aprile 1748 [3] il termine di anni tre per essere convertiti negli usi accordati.

Determinò con altro decreto primo giugno 1754 [4] i prezzi, e i modi di calcolare le vendite, onde troncare il pretesto delle lesioni, che inviluppavano le deliberazioni in controversie forensi.

Aggiunse ai denoncianti, col decreto 27 gennaio 1758 il premio del due per cento sopra il capitale del bene venduto in forza delle loro denoncie.

Restituì, con l'altro decreto 15 dicembre 1759; alla debita osservanza la legge 1602 [5] 23 maggio, onde impedire, che per niun modo gli ecclesiastici ripigliassero i beni passati nei laici per contratti antichi.

Promosse in via di esperimento per anni sei, col decreto 17 aprile 1762 le vendite dei piccoli corpi col pagamento in tre rate.

All'oggetto di togliere i concerti, che nuovamente facevano ricadere le vendite in contratti livellatizii, fu col decreto 19 maggio 1764 prescritta la licenza del Collegio de'dieci savii, tanto per la stipulazione di ogni contratto, quanto per la investita del denaro in private persone.

Col decreto 8 giugno 1765 [6] fu troncata a'vescovi la disposizione dei feudi giurisdizionali, che si trovassero laicati, e costituiti di privata ragion laicale, o di pubblica feudale, e vietato ai medesimi il richiamarli alla costituzione loro originaria.

Finalmente col decreto 5 giugno 1766 [7] proibì le affittanze, che i secolari facessero de'propri beni ai corpi ecclesiastici, e persone regolari, onde sotto questa apparenza non fosse trasfuso l'utile dominio dei fondi in quella mano che non può pigliar il diretto.

Questo, Ser.mo Principe, è il complesso della veneta legislazione promulgata nello spazio di cinque secoli per custodire i patrimonii delle famiglie secolari, e li rispetti assieme del principato [8] dalle mani morte, così chiamate ancora da alcuni vecchi autori, perchè poco o niente contribuiscono ai pesi civili della repubblica, e dai moderni, perchè gli ecclesiastici hanno già rinonciato ai beni e alla vita mondana, e da altri,

[1] Cap. X Savii, c. 69.
[2] Cap. X Savii, c. 69, t.
[3] Cap. X Savii, c. 72, t.
[4] Cap. X Savii, c. 75.
[5] Filza espulsis, n. 81.
[6] Filza espulsis, 1765.
[7] Filza espulsis, 1766.
[8] Gottofredo nel Comment. al Codice Teodos. lib. 4.

perchè a somiglianza dei morti difficilmente dimettono ciò che una volta hanno pigliato, e che al traffico civile per questa via resta morto. [1] Ora sino a qual segno, e di quanta somma, e per quali modi resti impedita la circolazione dei fondi nello Stato suo, e da quanti tarli venga corroso quel cibo che dovrebbe alimentare il corpo laico, e render felice la Republica, ne attenda il più breve, ma insieme il più doloroso dettaglio.

Per venire a questo non abbiamo ommesso di visitare tutti quei fonti, che potevano somministrar soccorsi al conoscimento di una materia piena in ogni lato di oscurità, e a passo a passo combattuta dalla resistenza più accorta, onde porgere a VV. EE. un'idea più precisa delle passate. Molte utili cognizioni furono esibite dal magistrato eccellentissimo sopra le decime del clero, e da quello sopra monasteri; molte ne abbiamo ritratte dalle scritture degli eccellentissimi inquisitori alle acque e savio cassier del Collegio, e molte altresì dal Collegio eccellentissimo de' dieci savj, dove principalmente l'assistenza indefessa de' nobil uomini deputati di tempo in tempo alle vendite, ci fu di grandissimo giovamento e conforto. Abbiamo estese lettere e stampiglie a tutta la terraferma, visitando gli estimi ecclesiastici, quelli delle Camere, e de' rispettivi territorj, le sacristie di tutte le chiese, le condizioni, li catastici, ed ogni altro luogo, donde si potesse ricever lume sopra questo importante argomento. Gravissime e quasi insuperabili difficoltà si affacciarono di continuo per attraversare il nostro cammino, prodotte in parte dall'immenso inviluppo in cui sta rivolta e nascosta questa materia, in parte dagli ecclesiastici e direttori de' luoghi pij, e in parte altresì dai ministri medesimi di Vostra Serenità, e particolarmente da quelli delle Camere di terraferma, in alcune delle quali fu necessità di adoperare gagliardi stimoli per ottenere le notizie occorrenti, e in alcune altre, e specialmente nei reggimenti subalterni, fu trovata o confusione grandissima o mancamento intiero dei pubblici libri, che potevano somministrarle. Si raddoppiarono per tanto le diligenze e le perquisizioni, dove furono trovate o meno pronte o contumaci le volontà, nè fu risparmiata industria, e fatica veruna per uscire da un orrido labirinto di aggiramenti, e di oscurità. L'opera fruttuosa e incessante del ragionato nostro Antonio Paulo Ricci, ha potuto in fine sviluppare ogn'intreccio, riconoscere li differenti calcoli di ogni estimo prodottoci, purgare le partite doppie, e porgere agli studj nostri quelle rischiarazioni che necessarie si rendevano a determinare i pubblici consigli in un provvedimento invariabile, e di facile esecuzione. Contuttociò non attenda V. Serenità di saperne quanto se ne dovrebbe avere saputo, ma quanto solo a grandissimo stento si è potuto arrivar a saperne, non essendo possibile in breve corso di tempo penetrare in tutti i nascondigli, riconoscere tutte le fraudi, e calcolare con giuste misure tutti i rapporti. Mense vescovili, abbazie, beneficj residenziali e semplici, chiericati, chiese, oratorj, altari, cappelle, monasteri dell'uno e dell'altro sesso, case religiose, collegj, eremi, seminarj, ospizj, missioni, ospitali, citelle, dimesse, penitenti, terziarie, scuole, suffragj, fabbriche, luminarie, fraterne, custodie, compagnie divote, mansionarie, legati pii,

[1] Campomanens. cap. 4.

messe manuali, anniversarj, novene, ottavarj, commissarie ed altre instituzioni infinite, che portano fondi, rendite ed altri emolumenti visibili nel corpo ecclesiastico, furono le classi prese in esame. Ciò che l' accortezza altrui ha saputo nascondere, e ciò per incognite vie passa alla giornata dalla divozione del popolo nelle manimorte, non fu, nè sarà mai possibile di conteggiare. Non fu nemmeno possibile di conteggiare le partite di molti distretti, giurisdizioni che o furono diffettivi di trasmettere qualche porzione degli estimi, o sono tuttavia intieramente mancanti, come apparisce dall' inserta relazione; e siccome ancora mancano molte chiese, e confraternità di produrre le note rispettive delle messe testamentarie e avventizie, che arrivano alla lor sacristia. Il dettaglio pertanto nostro sarà bensì certo, perchè fondato in ciò che esiste e fu veduto da noi, e si potrà considerare per un calcolo di fatto, ma non però intiero rispetto a quella spaventosa quantità, che realmente è percetta dalla sacra milizia e che ne deforma la sua disciplina, e snerva le forze del suddito secolare.

I libri dunque esistenti al magistrato sopra le decime del clero esibiscono in sette separate classi l' estimo formato nell' anno 1564; sopra il quale anco al giorno d' oggi si riscuotono le decime e li sussidj accordati dal sommo pontefice. Lasceremo di riferire le irregolarità, le mancanze e gli altri considerabili difetti di quelle appostazioni, e quanto fosse necessario dopo lo spazio di due secoli di riformarle, e di venire a nuova, più giusta e più utile catasticazione; di che forse in altra occasione verrà l' opportunità di parlarne. Abbiamo fatto esaminare nelle sette ripartite classi le ditte non solo de' contribuenti, le quali ascendono al numero di otto mille circa, ma ancora la varietà dei generi, sopra i quali fu imposta la contribuzione, spogliandone i libri, e conteggiandola a prezzi ministeriali correnti. E questa rendita, qual fu in allora notificata, risulta annualmente ducati un millione centonovantamille cinquecento due e grossi nove. Dalla medesima però fu dibattuta quella porzione che appartiene ai laici per acquisti fatti da ventiquattro monasteri soppressi, dal luogo della Ca' di Dio, e dall' ospital di S. Pietro e Paulo di questa città, o per altri titoli, e contratti. Devono parimente detrarsi dalla medesima ducati mille quattrocento novantasette e grossi otto all' anno, per beni situati bensì sotto la diocesi di Adria, ma posseduti dai padri certosini di Ferrara, in vigore di antica donazione dei duchi estensi, che si asserisce avvalorata anco da un decreto dell' eccellentissimo Senato. Così che la rendita calcolata e purgata in questo modo alle decime ecclesiastiche di ragione delle mani morte, risulta in tutto lo Stato ducati un millione centosettanta tre mille, ottocentotrentasette, grossi diecisette, la quale calcolata a ragione di tre per cento sul riflesso di una rendita notificata da due secoli, vale a dire quando l' agricoltura non era in tanto vigore ed estensione, forma un capitale, siccome dimostra il foglio N. 1, cioè di qua e di là dal Mincio, ducati trentasette millioni, duecento quarantasei mille, trecentottantotto, grossi dodici, e negli Stati da mar, ducati un millione ottocentottantauno mille cinquecentotrentacinque, grossi sei, che in tutti ascendono a ducati trentanove millioni, centoventisette mille novecentoventitre e grossi diciotto, valuta di piazza.

Li spogli fatti seguire nella vasta mole dei volumi componenti la redecima laica 1740 nel Collegio dei dieci savj, dove stanno descritte

quelle ditte e porzioni dei beni che hanno le fazioni a fuochi veneti, ma che non furono notificati alle decime del clero, o che sono pervenuti in ecclesiastici e luoghi pii dopo le leggi 1536, e 1605; esibiscono un' annua rendita di ducati centotto mille duecentottantacinque, grossi 10 da L. 6:4, avendo conteggiati i generi colli prezzi antedetti. E questi calcolati sul piano di tre e mezzo per cento, formano un capitale di ducati tre millioni nonantatre mille, ottocentosessantanove, grossi diecinove, valuta di piazza, a favore delle mani morte, come apparisce dallo stesso foglio N. 1.

Gli estimi della terra ferma, dove parimente devono star descritte quelle partite, che non sono allibrate nè alle decime del clero, nè al Collegio de' dieci savj, e che devono sostener le fazioni coi fuochi di fuori, ci presentarono una faraggine immensa di confusioni, di mancamenti e di varietà di metodi e di calcoli, che abbiamo quasi disperato di poter uscire da quelle tenebre, e trovar luce alcuna. Non si può a sufficienza spiegare lo stato luttuoso di quegli estimi, gli arbitrii che si commettono, e quanto pregiudizio ne risenta non meno l' erario publico, che l' interesse privato. Ciò deriva, perchè in molti distretti o la povertà, o l' impotenza o la troppa potenza de' privati ha trovato il modo di sottrarsene, e di rovesciare sopra gli altri anco la parte propria; in molti altri furono da antico tempo confusi i libri; così che non essendo le ditte purgate, non si ravvisano più nè i beni nè i debitori; in altri finalmente mancano per intiero i catastici, e così perde Vostra Serenità li regali suoi diritti in somme assai rilevanti, e manca alle comunità medesime, e specialmente a quelli dei reggimenti subalterni, il modo di sodisfare ai pesi dell' ordinarie ed estraordinarie esigenze dei luoghi. Non è della nostra ispezione il consigliare sopra questo punto; ma si è fatto questo breve cenno, perchè la publica sapienza comprenda lo stato lagrimevole delle sue Camere, e l' impossibilità fisica di poter scoprire esattamente quanto è posseduto dai sudditi, e fare un minuto ed intiero confronto delle forze dei rispettivi corpi. Anco la differenza che passa tra il clero e le città, tra le città e i territorj, e tra l' uno territorio e l' altro, di piantare il rispettivo estimo, e di ragguagliare le imposizioni con vocaboli, prezzi e consuetudini tanto vecchie, ch' è perduta la significazione loro, ha fatto maggiore la difficoltà. A fronte di tutto però, dopo infiniti eccitamenti dati, e dopo molte spiegazioni ricevute anco in questa parte, ci siamo posti in cammino, ed abbiamo viaggiato da per tutto, dove la strada non ci fu interseccata, o dal mancamento dei libri, o dalla industria del ministero. La somma dunque degli estimi da noi veduti, purgata e ragguagliata in capitale secondo li metodi rispettivi dei luoghi, ascende a ducati sette millioni, trecentoquindici mille duecentotrentuno, grossi diecisette, valuta di piazza. E pure la maggior parte di questi ha il vantaggio di essere formata da tempi rimoti, e tutti poi hanno l' altro che le notificazioni e i prezzi loro saranno stati tenuti in misure assai discrete dall' industria de' possessori contribuenti.

L' esame fatto dall' attenzione del magistrato sopra monasteri, li conti da lui prodotti e da Vostra Serenità mandati a questa Deputazione, sopra le rendite ultimamente notificate dai superiori ed economi regolari, col mezzo di giurate stampiglie a quel magistrato, ci diedero occasione di confrontarle colle rendite loro notificate alle decime del clero, alla re-

decima 1740 del Collegio dei dieci savj, e agli estimi della terraferma. In questo solo particolare confronto abbiamo trovato nei regolari tanto aumento di rendita da essi medesimi confessato nelle stampiglie, che forma un altro capitale di ducati otto millioni seicento cinquantasette mille, duecento novanta e grossi sedici valuta di piazza, come risulta nel foglio stesso N. 1, se pur anche le stampiglie abbiano compreso l' intiero.

Li depositi publici, nei quali seguì la depurazione delle partite di questa classe, per opera benemerita dell' eccellentissimo savio cassier del Collegio nell' anno 1765, accolsero nel loro seno ducati venti millioni settecentocinquemille, nonantatre, e grossi otto effettivi d' argento, e portano d' aggravio alla cassa di Vostra Serenità annui ducati quattrocentononantaduemille duecentoventisette e grossi sedici dello stesso valore, così che oltrepassano la quarta parte circa dell' intera somma de' pro' che escono dall' erario publico.

In questi non sono compresi tutti quelli che sono stati investiti dopo quel tempo. Se detti pro' fossero calcolati col ragguaglio del tre e mezzo per cento, si ridurrebbe il capitale a soli quattordici millioni sessantatre mille, seicento trentasette ducati, e grossi sei effettivi. Ma consistendo la numerica e reale somma depositata, nei detti ducati venti millioni settecentocinquemille, nonantatre e grossi otto, e dovendosi a questi aggiungere sei millioni, undicimille centocinquantasei ducati e grossi tre, per il sopraggio di soldi trentasei per ducato, onde ragguagliare con uniformità di moneta ogni capitale possesso dalle manimorte, la intera somma pervenuta di lor ragione nei publici depositi ascende a ducati ventisei millioni, settecento sedici mille duecento quarantanove. e grossi undici, valuta di piazza.

A tutte queste partite infine si deve unire anco il capitale di ducati centoquarantasette mille trecento tredici, grossi ventidue, valuta di piazza, rilevato dalle note degli estimi della terraferma pervenute posteriormente allo stabilito bilancio N. 1.

La somma dunque totale delle rendite certe che ne deriva dalle decime del clero, dalla redecima laica 1740, dagli estimi della terraferma, dall' aumento compreso nelle stampiglie de' sopra monasteri, e dai depositi publici, ammonta al grandioso capitale di ottantacinque millioni, cinquantasette mille ottocento settantanove ducati, e grossi sette, valuta di piazza.

Dalle rendite certe siamo passati alle incerte, cioè a quella sola porzione di elemosine, questue ed altri emolumenti che possono vedersi e conteggiarsi, perchè visibili agli occhi di tutti, e derivanti dalle accennate stampiglie dei regolari, e dalla inevitabile necessità del loro mantenimento. Abbiamo considerato il loro numero, rendite e pesi. Abbiamo veduto con meraviglia, che esistono settemille seicento trentotto teste di uomini regolari; che la metà soltanto sia con sufficienza, e taluni con sovrabbondanza ancora provvisti; e che l' altra metà avendo o pochi o niuni fondi debba tutta necessariamente pesare sopra le spalle del suddito secolare, così che quando Vostra Serenità fa la grazia di ammettere nel suo Stato un corpo regolare della classe de' questuanti, ammette un gravame che per la necessità dell' alimento ricade tutto a peso del suddito, e per la ragione del celi-

bato minora il numero degli uomini, che restarebbero nel secolo ad aiutare lo Stato colla prole e colla persona. Fatti adunque i calcoli degl' incerti ed esaminato ogni rapporto espresso nelle stampiglie, e dichiarato nel foglio N. 2, entrano annualmente di questa ragione nei soli regolari mendicanti e questuanti per lo meno ducati centosettantamille sessantaquattro, grossi undici, li quali, col ragguaglio del tre e mezzo per cento formano un altro capitale in danno del laico di ducati quattro millioni ottocentocinquantotto mille novecentottantaquattro, e grossi cinque valuta di piazza. E pure in questa partita non sono abbracciate le monache questuanti, le terziarie, e tanti altri ricoveri di gente, che insieme si aduna, non diremo già per liberarsi dalle faccende mondane, o per migliorar condizione, ma per ricevere certamente l' alimento dell' altrui soccorso.

Quanto alle messe, altre si chiamano di obbligo fondato sopra possedimenti, e censi stabili, ed altre manuali o siano avventizie. Quelle di obbligo sinora notificate, e che si professano anche adempite, appariscono in numero di tre millioni, settantacinquemille, trecentotrentadue all' anno, non compresi gli anniversarj che sono in numero di trentaduemille trecentocinquanta. L' assegnamento loro è di ducati settecentononantaquattromille, settecentottantatre e grossi diecinove, siccome consta dal foglio N. 3. La qual somma è anco abbracciata dai capitoli sopra espressi. Le messe ed anniversarj poi non offiziati annualmente ammontano al riguardevole numero di centoquarantacinquemille centosessantotto, asserendosi per ragione di questo difetto, che sono periti i fondi, o perduti li capitali o contradette le riscossioni dagli eredi obbligati. Le messe manuali pervenute alle sacristie in un quinquennio sino tutto decembre 1765, furono sette millioni centosettantasette mille seicentononantacinque; e la loro elemosina importò un milione, settecentoventi mille, ottocentotrentatre ducati, e grossi otto, così che divise per quinto, ammontano in un anno messe un millione, quattrocentotrentacinquemille cinquecentotrentanove con l' elemosina di ducati trecento quarantaquattro mille centosessantasei, grossi sedici, li quali in ragione di tre e mezzo per cento portano un capitale di ducati nove millioni ottocentotrentatremille trecentotrentatre, grossi sette, valuta di piazza. Non abbiamo a questo passo tralasciato di riflettere altresì al numero occorrente de' sacerdoti per sodisfare alla loro celebrazione, ed abbiamo anco trovato nei documenti prodotti, che di questa ragione poche si celebrano da alcuni instituti di monaci, e di preti regolari; che negli altri claustrali non è corrispondente il numero de' sacerdoti a quello degli obblighi rispettivi; e che il clero secolare, e specialmente della Dalmazia e della terraferma scarseggia infinitamente di messe avventizie; così che da un lato si vedevano più messe che uomini, e dall' altro più uomini che messe. E pure in questo gran cumulo di messe due terzi di sacristie si trovano tuttavia mancanti di esibire le loro note, poichè le parrocchie, gli oratorj e scole da noi chiamate in Venezia e terraferma, ascendono al numero di diecisettemille settecentottantadue, e le ubbidienti furono solo quattromille settecentononantacinque.

Nè possiamo anco affermare che da queste ubbidienti si abbia fatta un' intera ed esatta notificazione, per alcuni fatti che risultano dai processi incamminati. Donde ne derivi tanta esuberanza in un corpo e tanta

penuria in un altro di tali offerte; qual uso ne venga fatto; se tutte restino nello Stato, o passino altrove; e quali conseguenze ne possano derivare; sono articoli che richiederebbero una digressione più lunga, ma che possono meglio intendersi dalla prudenza del Governo di quello che spiegarsi da noi. Ciò che da noi non s'intende a questo proposito, e che si udirà con grave rammarico da VV. EE. si è che calcolate le messe sino a quest'ora notificate, e fatto il confronto dei regolari celebranti in numero di tremille duecento settantadue, e ripartite le altre sopra il numero dei preti, comparisce che soli preti novemille duecentoventisette siano provvisti della messa quotidiana, e che ne restino privi della medesima li restanti altri preti undicimille seicentoquarantaquattro, il che avviene per il diffetto accennato delle notificazioni in cui si trovano le sacristie. Ma essendo certo che ancora questi celebrano, abbiamo creduto di conteggiare altresì l'elemosina della loro messa, la quale in ragione almeno di soldi trenta importa un'annua rendita di ducati un millione, venticinquemille quattrocentoventitre, grossi quattro, che vengono ad essere il frutto d'un capitale, calcolato a tre e mezzo per cento, di ducati ventinove millioni duecentononantasettemille ottocentoquattro, e grossi dieciotto.

Anco dall'eccellentissimo Inquisitorato alle acque [1] abbiamo potuto riconoscere l'ordine col quale procedono i lasciti testamentarj e le altre disposizioni a cause pie. Egli medesimo nella terra ferma ha trovate insuperabili difficoltà per rilevarne la somma, e fu costretto di produrre quella sola parte che riguarda la dominante, e la quale nello spazio di un solo decennio, terminato in marzo 1765, ha tramandati ducati due millioni quattrocentoduemille, duecentottantaquattro, grossi ventuno, e tengono preparati altri ducati ottocentononantaquattromille, ottocentosessanta, grossi cinque, per tramandarli, subito che siano verificate le condizioni apposte dai testatori. Inoltre vi è un conteggio di approssimazione per mille quattrocentottanta casi illiquidi, così qualificati perchè non furono liquidati, nè soddisfatti, attesa in alcuni la assoluzione concessa da Vostra Serenità, ed in alcuni altri per non essersi trovati li commissarj o gli eredi, che si absentarono da Venezia. Questi casi non liquidi riscontrati parimente nella sola Dominante, in esso conteggio di approssimazione ascendono a ducati seicento diecisettemille ottocentoventidue, e grossi quattordici, ed esistono altri casi nonantasei disposti nel detto decennio, delli quali non fu possibile di determinare la somma, come nel foglio N. 4, per essere sostenuti li benefizj da gradi esenti, ma che verificar si devono a causa pia.

Non abbiamo ommessa qualche particolar diligenza ancora sopra i testamenti; e molte commissarie furono trovate, nelle quali sebbene il benefizio è destinato a favore dei secolari, nondimeno l'amministrazione dipende per la maggior parte dall'arbitrio degli ecclesiastici, che per questa via si insinuano negli interessi del popolo e delle famiglie. Lasciando per oggetto di brevità altre scoperte, in Trevigi esiste un piccolo ospitale di donne chiamato di S. Andrea di Sommaja, dove l'elezione del sindaco, o sia priore, quella delle femmine da ricettarsi, la revisione del maneggio, e molte altre ispezioni temporali sono in mano delli soli due padri priori de domenicani e

[1] F. Expuls. 1766. Scrittura e bilancj, 23 dicembre 1765.

degli agostiniani di quella città, senza dipendenza veruna dal pubblico rappresentante o dall' offizio deputato da quel Consiglio sopra i monasteri e luoghi pii. Nella Dominante poi ci è caduto sotto l' occhio il testamento del N. U. ser Andrea Pisani fu de ser Vicenzo I. assieme col suo codicillo primo novembre 1749 in cui dispone di una facoltà fondata per la maggior parte in capitali di Zecca e livelli, siccome appare dall' asse esibito per la rilevante summa di ducati centosessantamille circa. La sopraintendenza e l' esecuzione è appoggiata al piovano pro tempore di Santa Maria Zobenigo, che oggidì ne resta il solo dispositore; e si può bensì credere che dall' attuale sia anco somministrata lodevolmente e negli usi disposti dal testatore, ma le umane vicende potendo collocare nella sua sede uomini di vario umore, ci parve un punto degno di più alta riflessione l' indagare se li rispetti del Governo civile e del sistema particolare della nostra aristocrazia, possano soffrire che simili dispense e amministrazioni siano riposte nell' assoluto arbitrio di una sola persona, e questa anche ecclesiastica. È massima universale, nota e sostenuta con più decreti per esenziali ragioni di Stato, che agli ecclesiastici di questo dominio vien interdetta ogn' ingerenza nel temporale de' corpi laici. Li poveri vergognosi e donzelle periclitanti, sebbene sono membri dispersi per tutta la città, e vivono separati, nondimeno, considerati nel loro complesso, formano un ceto di persone secolari, e un corpo di molto riguardo, al qual solo è dato il diritto di partecipare del benefizio derivante dai testamenti. Nel caso presente l' ecclesiastico non solo avrebbe ingerenza, ma amministrazione totale, dispotica e perpetua d' una ricca facoltà che lo renderebbe arbitro di una classe di famiglie tanto più gelosa, quanto più si solleva dall' infima condizion della plebe.

Ma ripigliando le partite dalle rendite certe da noi vedute ascendenti al capitale di ducati ottantacinque millioni, cinquantasette mille, ottocento settantanove, e grossi sette, valuta di piazza, ripigliando quelle degli emolumenti incerti di elemosine, questue e messe derivanti dalle note prodotte in ducati quattordici millioni seicentononantadue mille trecentodiecisette, grossi dodici, la somma totale delle rendite ed emolumenti sin ora scoperti nei corpi ecclesiastici, e nei luoghi ed opere pie, forma il capitale di ducati nonantanove millioni, settecentocinquantamille, centononantasei, grossi diecinove, moneta di piazza. A questi dovendosi aggiungere l' altro capitale di ducati ventinove millioni, duecentononantasette mille, ottocentoquattro e grossi dieciotto, delle messe celebrate da preti, e rilevate non già dalle note che sono mancanti, ma dall' esistenza reale delle teste che celebrano alla giornata, l' intiera summa del capitale pervenuto nelle manimorte di questo Dominio ascende a ducati centoventinove millioni quarantaotto mille uno, grossi tredici. E pure i ragguagli sono per la maggior parte formati sopra estimi assai vecchi, sopra misure molto discrete e sopra ciò che solamente si vede, perchè non si può celare alla vista comune.

Il numero di tutti i sudditi preso dall' inserta numerica, che si forma per ordine publico dal magistrato eccellentissimo dei deputati ed aggionti alla provision del denaro, ammonta a due millioni seicentocinquantacinque mille quattrocentottantaquattro teste. In questo numero le teste degli ecclesiastici, preti, frati e monache, esclusi mille novecento tredici religiosi

greci, ammonta a teste quarantacinquemille settecentosettantatre, cosicchè questi sono un due per cento circa rispetto a tutto il corpo de' sudditi. Avressimo desiderato ed abbiamo anco dato principio per rilevare le forze totali dello Stato, onde esibire un giusto confronto nei rispettivi possessi del corpo secolare coll' ecclesiastico. Ma mancano e mancheranno in tutti i tempi i mezzi di venir a questo, quando non sia dato migliore sistema alle Camere dello Stato. E se non fu possibile di trovare tutti i proventi delle mani morte, molto più impossibile si rende il poter riconoscere quelli dei laici, per la confusione, varietà e smarrimento intero dei libri e degli estimi stessi, come si è provato negli esami presenti. Ma se lo stato che si rilevò delle manimorte fòrma lo stupendo capitale di ducati centoventinove millioni quarantaottomilleuno e grossi tredici, Vostra Serenità ben comprende che nel confronto degl' individui, quando si dovessero pareggiare le sostanze de' laici con quelle degli ecclesiastici, ne risulterebbe un capitale, che non è possibile a calcolarsi senza formare una somma chimerica, e non vera, perchè non esistente nei membri componenti tutto lo Stato; dal che ad evidenza risulta lo sbilancio oramai fatto, e il pericolo di farlo ognora maggiore.

Niente in oggi diremo sopra l' enorme incaglio de' beni, che in summa di alcuni millioni sono detenuti dalle mani morte, in faccia di tutte le provvidenze e le minaccie delle leggi; poichè di questo, e dei modi di scioglierlo, si ragionerà in altra scrittura colla scorta e col soccorso del Collegio eccellentissimo de' dieci savj.

Queste dunque sono le risultanze degli studj nostri sopra ciò che si è potuto vedere, e ragionatamente conteggiare in una materia involta da secoli in una inestricabile tessitura, maneggiata con modi arcani e custodita sempre con sagacissime arti dagli umani affetti. Da queste medesime risultanze potrà agevolmente accorgersi la pubblica prudenza, che l' annua rendita delle mani morte cammina quasi del pari con quella del principato. E pure non entrano in questi conteggi tutte quelle partite di benefizj ecclesiastici e di possessi regolari, che furono industriosamente nascoste all' Estimo ecclesiastico 1564, siccome appare dalle recenti scoperte del magnifico Cancellier Grande; non li quartesi de' novali, perchè non compresi in alcun estimo; non molta porzione di denari dati a livello francabile da molte chiese e confraternità che aggravano di grandissima somma li frutti de' laici; non le diverse contribuzioni verso i parrochi e li cappellani di nuove parrocchie assunte dai Comuni, che ciononostante pagano il quartese alla parrocchia prima; non gli emolumenti derivanti dai battesimi, matrimonj, funerali, ed altri considerabili e giornalieri incerti, che sono esenti da decime, e sui quali è noto ad ognuno quanto si estenda la divozione de' sudditi. Non entra la maggior parte de' fondi, che servono alle grandiose abitazioni de' regolari, dei vescovi, de' parrochi, degli abati e di altri benefiziati di ogni classe. Non entrano parimente nei nostri calcoli i patrimonj de' preti, non le doti spirituali e i livelli che si pagano ai frati e alle monache da ciascuna famiglia; non le arti e fraglie che hanno altari in gran numero, e obbligo di funzioni; non le missioni, esercizj spirituali, triduj, ottavarj, novene, rosarj, ed altre divozioni e pietose offerte, che alla giornata si fan-

no, a piacere de' privati di suffragj o di corpi publici. Non entra qualche porzione di beni con astuzia lasciati nelle prime ditte de' secolari agli estimi laici, e dagli ecclesiastici non mai traslatati perchè non cadano sotto l'occhio del Principe. Non entrano le frequenti e quasi quotidiane concessioni di farina, vino, oglio, denaro, sale, rame, curami ed altri generi che escono dalla pietosa e grande munificenza di Vostra Serenità, senza immorare nella riflessibile partita de' contrabbandi e di altre giornaliere sottrazioni da' publici dazj. Non entrano varie classi di casselle che girano continuamente per le chiese, per le case, per le città e per le fiere, e che portano emolumenti di molta sostanza. Non entrano in questi conteggi le utilità provenienti dalle prediche della quaresima, e di tutto l'anno; e dalle musiche sacre, dove pure con larga mano si spende. Non entrano gli stipendi infiniti ed ubertosi che si procacciano colle cattedre e colle scuole tanto pubbliche quanto private, delle quali abbondano le città, le terre e quasi ogni villa. Non li proventi modernamente introdotti nelle visite diocesane, e nemmeno quelli delle Cancellerie vescovili, che nell' arte di moltiplicare le spedizioni e le tasse sopra ogni concessione, hanno stabilito un arbitrario guadagno, che dà occasione a molti reclami. Non entrano molti e molti beni dell' Ospitale della Pietà fatti esenti da decime e da campatici. Non entrano l' elemosine incerte delle monache questuanti, sopra le quali sta appoggiato il sostenimento di più monasteri. Non furono calcolate le facoltà pervenute negli ecclesiastici e luoghi pij dell' Istria, della Dalmazia e del Levante, dopo l' estimo ecclesiastico 1764. Non entrano finalmente le gioje ed i vasellami d' oro e d' argento, le lampade, li candellieri, le tabelle votive, le statue, le corone ed altri ornamenti ed arredi sacri formati di questi metalli, che in molta e doviziosa copia esibiscono in ogni chiesa un testimonio bensì cospicuo della insigne pietà del nostro popolo, ma insieme una prova evidente d' un grandissimo capitale che non ha più circolo nella nazione. Tolga Iddio il pensiero, e la necessità di stendere la mano publica sopra l' uso di questi preziosi effetti, siccome avvenne in questo anno medesimo nella Toscana, e si conservino pure in ogni tempo al culto divino. Ma riposando essi nel diritto di tutta la società de' fedeli, e sotto la cura e protezione immediata del principe, e potendo in qualche stringente urgenza servire agli oggetti ancora del principato, non può che riuscire nociva e pericolosa l' amministrazione che se ne fa dalla maggior parte, con arbitrio e senza custodie. Delle messe altresì abbiamo fondati riscontri di non aver esatte le notizie intiere che pur erano necessarie a mostrarne l' incaglio e l' enorme traffico che si esercita sull' innocente pietà da' secolari devoti. Basterà accennare che, oltre le calcolate, ogni abboccamento di dazio ha le sue mansionerie; che molti contratti nelle fiere, e specialmente degli animali, hanno i suoi patti di messe. Non dovrà pertanto recar più stupore, se queste restano inoffiziate, siccome più e più volte in somme grandiose fu scoperto dalla vigilanza del magistrato sopra monasteri, se alcuni libraj della Dominante riscuotono in pagamento dei libri l' elemosine delle messe celebrate da regolari negli esteri stati, e se in Ghedi, territorio bresciano, una sola Confraternita eretta con decreto 15 febbrajo 1740, fu trovata nell' anno 1756 ridotta allo spaventoso numero di ven-

titremille confratelli, la quale in un solo decennio avendo raccolte lire trecentoquindicimila seicentottantasette, ne ha mandata quasi la metà, cioè centoquarantaquattro mille trecento e trentasei nello Stato Pontificio. Potrà bensì cagionar meraviglia il vedere da una parte tanti fonti, che tramandano acque ad accrescere e fecondare le possessioni delle mani morte, e trovare dall' altra che tra queste un gran numero di corpi e d' individui languisca nella povertà e nell' inedia. Questi effetti visibili agli occhi di tutti possono bensì derivare da cause superiori all' umana intelligenza, ma anco da un disordinato ripartimento, e dalle clandestine spedizioni del denaro fuori di Stato per procurare le cariche, le dignità e i benefizj. Ma verità certa si è che tutti li beni e rendite stabili possedute dai corpi religiosi e dai luoghi pii tengono incatenato e morto alla perpetuità un capitale di tanta grandezza che forma spavento nell' immaginarlo, e che se circolasse nel traffico della nazione, meno importunati sarebbero i sudditi secolari in sostenere i pubblici e privati pesi, si darebbe più movimento all' agricoltura e alla popolazione; non languirebbero per le strade tanti oziosi infelici, e nei contratti, nelle devoluzioni, nei passaggi ereditarj e nelle altre giornaliere disposizioni, l' erario di Vostra Serenità avrebbe quegli utili di cui ora ne vive digiuno, perchè li fondi sono fermati in canali che non han corso. Il togliere tanta sostanza da tutto il corpo, per tramandarla in un membro solo, non può essere che pernicioso e mortale. A tutto ciò si unisca la gran mole de' testamenti ed altre disposizioni, le quali tengono preparata all' estinzione delle famiglie tanta facoltà in favore delle mani morte, che se fosse possibile il conteggiarla si troverebbe coperta da queste azioni quasi tutta la nostra terra; di che ognuno può essere indagatore fedele nella propria famiglia.

Dall' evidenza pertanto di questi fatti apparisce, che le leggi sinora fatte, e specialmente quelle del 1536 e 1605 non furono rimedj sufficienti a tanta infermità, la qual ora fatta più grave per l' aumento ecclesiastico, e per le vie che stanno aperte per farlo ognora maggiore, ha bisogno di medicine estraordinarie più robuste e proporzionate alla grandezza di quel pericolo che parla troppo da per sè stesso senza che da noi si manifesti di più. L' esperienza del passato ci documenta che le diligenze e tutti gli sforzi dell' autorità publica e de' magistrati non poterono mai arrivare a far restituire tuttociò che è entrato nelle mani morte in onta delle leggi, e che alquanti millioni di fondi restano tuttavia in esse, i quali o per la molta debolezza dei laici o per la troppa forza de' chierici, o per la violenza delle impressioni, o per altre cause e raggiri, difficilmente potranno uscire di là e ritornare al commercio e agli usi necessarj dello Stato. Questa medesima esperienza c' insegna quanto sia decaduta da un secolo in qua la condizione delle famiglie, e a quante calamità resti esposta nel mancamento continuo delle sue sostanze e del traffico, e nell' alzamento all' incontro de' prezzi in tutte le cose necessarie ad alimentare la prole e sostenere la propria vita. C' insegna ancora e ci mostra, quanto smunte e spopolate si trovano quelle provincie, dove si trova maggiore la copia de' beni e rendite stabili pervenute nei corpi ecclesiastici e luoghi pii. Gli uomini mancano ogni giorno e le Comunità non mai; e quando le disposizioni debbano avere il corso ordinario, e

veduto sino a questo momento, devono in ragion di progressione ridursi a tanta summa che le mani morte divengano posseditrici di tutte le cose. A questo si aggiunga che non solamente non sarà mai possibile di far uscire quanto entra in loro, ma che hanno le medesime un altro vantaggio di più sopra i beni venduti, i quali con nuove disposizioni ritornando in loro portano anche in loro tante volte il prezzo quante volte lo stesso bene ritorna. Sono questi, Serenissimo Principe, fatti notorj, ma lagrimevoli; e da questi fatti desumendo noi la necessità e la ragione di provvedere per li tempi futuri, abbiamo immaginate quelle provvidenze, che se non rendono la felicità e la proporzione ai membri dello Stato suo, almeno impediscono il maggior danno e la ruina a quella parte de' sudditi ch' è la più numerosa, e dalla quale dipende la sicurezza di tutto il Dominio. Tutti i principi conobbero questa esigenza, ne fecero ordini e statuti in tutte l'età, e sono al mondo tutto presenti gli editti di questi ultimi tempi, emanati quasi in ogni provincia della Cristianità. Dalle leggi poi nostre e dai sapientissimi giudizj anche recentemente emanati dai Consigli eccellentissimi dei Quaranta, ognuno comprende che sebben varii a misura della varietà dei disordini furono i modi tenuti in passato nel provvedere, fu però sempre conosciuta l'indole travagliosa di questo negozio, uniformi sempre furono i consigli di tutti i consessi, e costante sempre la massima della Repubblica di preservar le fortune de' laici dalla minacciata invasione. Mossi da queste riflessioni grandissime, animati dal consenso di tante voci, e spinti dal comando publico dopo lunghi e pesatissimi esami, in tre espedienti, tutti e tre necessarj ad usarsi, capitarono e si fermarono i nostri pensieri.

L' uno è quello di arrestare il passaggio de' beni e rendite stabili negli ecclesiastici e luoghi pii; e questo sarà esteso nella presente scrittura, come punto specialmente commesso alla nostra ubbidienza dal decreto 12 aprile 1766.

L'altro è diminuire la massa de' fondi già passati, e detenuti da questi Corpi contro le leggi; e questo sarà discusso assieme coi due deputati alle vendite, e con tutto l'eccellentissimo Collegio de' dieci savii, per trovar modi pronti e facili, ed efficaci a conseguire l'intento, siccome è prescritto dal decreto dello stesso giorno.

Il terzo è ricondurre dentro un riparto meno disordinato e più giusto non solamente le rendite, ma il numero ancora di essi Corpi, dove i pochi godono una viziosa ridondanza, e i molti languiscono in una pericolosa povertà, che in fine ricade tutta a peso de' laici; lasciandosi inoltre alla prudenza di ognuno considerare se tanto numero sia confacente ai rispetti della religione e del principato. E questo all'occasione di esaminare lo stato de' monasteri e conventi nella comandata conferenza col magistrato sopra monasteri, e nell' importante riconoscimento delle rendite e distribuzioni beneficiali, già disposto coi lumi tratti dalla diligenza dei ministri sopra le decime del clero, ci riserviamo di additare in altra scrittura come unico mezzo a restituire la tranquillità e proporzione tra religiosi, ed avviarli al fine santissimo della lor vocazione.

La legge dunque per trattenere quel rapido corso, ove tendono, e sono avviate le sostanze de'laici è una sola, e sta riposta soltanto nella

potestà suprema di Vostra Serenità. Comandi ella a tutto lo Stato, che salve le altre leggi alla presente non repugnanti, li fondi, beni, capitali, frutti, censi, rendite ed emolumenti stabili di qualsivoglia natura, i quali ora sono posseduti dai sudditi secolari, non possano in avvenire sotto qualunque forma di testamento, codicillo, legato, successione, donazione inter vivos, contratto, acquisto, enfiteusi, prelazione, affittanza, consolidazione, livello, tanto perpetuo, quanto francabile, o sopra la vita, convenzione, transazione, concambio, scrittura, o altro immaginabile modo, niuno eccettuato, essere lasciati, donati, venduti, cessi, o trasferiti in chiese, benefizii, monasteri, comunità e case religiose, commende e titoli di ordini militari, collegi ecclesiastici, frati, monaci e monache, chierici regolari, preti regolari, e quelli che hanno fatta la prima professione in società regolari, seminarii, ospitali, scuole, conservatorii, congregazioni e altri luoghi pii, e compagnie divote sotto qualunque nome introdotte, o che ottenessero grazia d'introdursi, e nemmeno tali beni, frutti e rendite stabili essere ipotecati, obbligati, e corrisposti a detti Corpi e persone, ovvero ad opere e cause pie sotto qualunque titolo, causa e nome, le quali tutte si abbiano per espresse e comprese nella presente legge, nè in tutto, nè in parte, nè in perpetuo, nè per tempo alcuno, e nemmeno col mezzo dei procuratori di San Marco, di scuole grandi, di sacerdoti secolari, o di altre commissarie, collegi e persone laicali. Che a questo fine s'intenda caduca, irrita, nulla, e di niun vigore in questa parte ogni disposizione, istromento e carta, la quale non avesse ancora ottenuta l'esecuzione, e facesse effetto contrario alla deliberazione presente: Che in questa legge e condizione siano comprese le controversie, che non sono decise, e tutti li casi che per la sussistenza degli eredi laici non sono ancora verificati, restando a tale effetto estinta ed abolita con la sovrana sua autorità ogni vocazione, azione e ragione, cosicchè debbano i beni liberi da ogni obbligo di questa natura passare agli eredi e propinqui laici, con l'ordine statuito dalle leggi. Che a questa legge e condizione parimente siano sottoposte tutte le fondazioni e introduzioni di chiese, monasteri, conventi, collegi, ritiri, ospizi, case religiose, ospitali e radunanze di qualunque nome, così in questa città, come in qualunque luogo dello Stato, le quali ancora non hanno sortito il suo effetto. Che la professione religiosa dovendo star lontana dalle faccende del secolo sempre nocive al fine sublime del suo instituto, non possa corpo alcuno ecclesiastico, nè persona religiosa di qualsivoglia stato e qualità, essere per modo o motivo alcuno instituito commissario, amministratore o custode di qualsivoglia eredità, legato, persona, famiglia, e corpo laico, nè assumere ingerenza, o amministrazione di rendite laiche, eccettuati i soli casi, nei quali mancando ogni altra assistenza, la necessità costringesse il sacerdote ad assistere alli proprii genitori, fratelli, sorelle nubili o vedove, e figli minori di essi fratelli e sorelle, dovendo però in cadaun caso esserne fatta la cognizione al giudice competente. Che questa legge debba aver effetto anco nei casi di commissarie, che si fossero in presente verificati, restando alla prudenza del Senato rimesse quelle provvidenze che troverà più convenienti ed adattate al buon governo di quei luoghi, ovvero opere pie che per questa deliberazione rimanessero prive di assistenti e direttori, come altresì per quelle ordinazioni, legati e pietose instituzioni, che mancassero di

adempimento; le quali provvidenze avrà pur facoltà di estendere per ridurre, dietro un riparto meno disordinato, il numero degli ecclesiastici e l'uso delle loro rendite. Che potendo gli uomini usare d'una libertà pregiudiziale ai riguardi dello Stato, e delle stesse loro famiglie ancora sopra i beni mobili, come sono denaro, gioie, semoventi, merci, ed altri effetti e sostanze; ed essendo necessario di metter un prudente riparo anco in questa parte, la proibizione fatta di sopra per gli stabili comprende anco i mobili, ma con questa sola regola e differenza, che nei mobili possa da ognuno esser fatta disposizione o donazione a titolo di qualunque causa pia, purchè tutta la sua disposizione non oltrepassi li ducati cinquecento valuta di piazza, sopra l'intero asse della sua facoltà, e sempre ridotta in effettivo denaro, e per una sola volta tanto, eccettuati però da questa condizione i soli ospitali, che si trovano già eretti, i quali per la mutazione delle cose essendo divenuti una utile e necessaria surrogazione di quelle elemosine che nella primiera istituzione si affidavano agli ecclesiastici, perchè ne partecipasse tutta la società, e specialmente de'poveri, sono resi capaci di conseguire liberamente qualunque summa di mobili, denaro e capitali così lasciati, come da lasciarsi, purchè la distribuzione sia destinata, e vada realmente in benefizio de'poveri. Che finalmente, occorrendo in qualche tempo e circostanze, cause particolari per le quali fosse conosciuto opportuno l'accordare qualche dispensa dalla legge presente, ciò non possa effettuarsi giammai se non sopra le disposizioni avvenire, e sempre con previe e giurate informazioni del Collegio de'dieci savii sopra le decime in Rialto, e se la parte della grazia non sarà proposta sola nel Collegio e Senato ridotto al numero di 180, e Maggior Consiglio al numero di ottocento, e presa in ogni luogo coi cinque sesti dei voti; nel qual caso si vuole, che rispetto a' fondi, ed assegnamenti stabili, siano quelli immediatamente venduti da essi dieci savii, coi metodi del loro offizio nè possa in detti stabili tanto sin'ora lasciati, quanto in quelli che con detta dispensa si lasciassero in avvenire, essere esercitata prelazione alcuna da chississia, essendo ferma intenzione publica che il compratore di questo genere di beni abbia il privilegio distinto di non essere disturbato nel suo acquisto, e resti per tal via troncato il progresso a quelle fraudi che sogliono commettersi sotto il nome spezioso delle prelazioni, nelle vendite di questa natura. E se in alcun tempo fossero trovati beni, frutti ed effetti in mano degli ecclesiastici e luoghi pii, contro la disposizione di questa legge siano, e s' intendano applicati immediatamente al fisco publico, e il Collegio de'Dieci Savii, o il publico rappresentante, che ne farà la scoperta e l'esecuzione, abbia' il quindici per cento sopra il capitale del prezzo ritratto; il qual quindici per cento sia diviso coi rispettivi ministri coi metodi delle leggi. Perchè poi non manchi a questa statutaria legge quelli vigilanti e robusti presidii che a tanto importanti oggetti convengono, sia ella raccomandata, oltre che al Collegio de' dieci savii sopra le decime in Rialto, per quello che se gli spetta, anche agli avogadori di Comun, incaricandoli a tenere sempre aperto processo d'inquisizione, con rito del Senato, contro quelli che tentassero di trasgredirla o di deluderla, al quale processo dovrà essere destinato da essi Avogadori uno de'più esperti nodari del loro offizio, con la continua sopraintendenza;

di quello tra essi avogadori che sarà maggior di età, per portarne le risultanze al Senato medesimo, onde con li modi più forti della sua autorità abbia a prestarsi a quelle deliberazioni, che troverà giuste e convenienti. Li nodari publici in fine, li cancellieri de'reggimenti, ed ogni altro ministro di qualunque Consiglio, Collegio o magistrato, i quali rogassero carta alcuna o scrivessero atto veruno contrario alla disposizione presente, siano, quanto alli ministri dei Consigli e Collegi, dalli capi delli medesimi, quanto al Collegio de' dieci savii dalli deputati alle vendite, o da ciascuno di essi, e quanto poi alli magistrati e reggimenti dai conservatori delle leggi, dagli avogadori di Comun, e da cadauno di loro, resi incapaci di esercitar più l'arte notariale, o impiego alcuno, dal quale s'intendano immediatamente decaduti; nè possano essere restituiti all'esercizio dei rispettivi impieghi senza le medesime solennità, e strettezze de'voti, che sono stabilite per dispensare alcuno dalla legge presente. E perchè da nessuno sia finta ignoranza, sia stampata, publicata e diffusa in questa città, e in tutto lo Stato.

Tale è, Serenissimo Principe, il provvedimento da noi imaginato, in ubbidienza del suo comando per chiudere, se fia possibile, in avvenire la voragine immensa, dove hanno traboccato, traboccano alla giornata, e stanno per traboccare continuamente le sostanze dei sudditi secolari, ai quali son necessarie per sodisfare ai pesi del proprio stato, e servire alle esigenze della Republica. L'intenzione santa, verace, e costante delle sue leggi, fu sempre quella di mettere diversioni a questa ruina, sebbene diversi furono i modi da quelle prescritti per ottener tale intento. Quanto poco efficaci, e quanto facilmente delusi siano essi riusciti, lo ha inteso Vostra Serenità dalle scritture in più tempi estese dal zelo del Collegio ecc.mo de dieci savii, e dall'evidenza de'fatti, che risultano dalle ultime indagazioni. E possiamo noi altresì con la scorta di queste affermare, che le disposizioni di questa classe quando anche non avessero sproporzionato lo Stato, nondimeno col rapido corso che hanno, e colla massima difficoltà che si esperimenta nel restituire, devono in breve sproporzionarlo, e farlo cadere in quegli estremi, ai quali si è procurato di ovviare con tante leggi. Abbiamo creduto di lasciar libertà agli uomini di allargare le sue disposizioni in favore degli ospitali, perchè il decreto 12 aprile 1766 di nostra instituzione, ci comanda di avere in riflesso ciò che sebbene apparisce disposto a causa pia, risulta nondimeno a solo favore e benefizio de'laici. Non si sono peraltro resi capaci questi luoghi di fondi stabili, perchè in questo dalle leggi precedenti non fu fatta eccezione alcuna, e potranno forse in progresso essere soccorsi colla unione di alcuni benefizii semplici, che non hanno annesso obbligo alcuno di divina offiziatura, e colle rendite, che fossero credute superflue a molte pingui badie che in fondazione hanno il debito della ospitalità, siccome è il pensiero di altri principi ancora. A ciò si aggiunge, che molti decreti commettendo ai notai il ricordare questi luoghi ai testatori, possono nella nuova legislazione trovar assai copiosi gli effetti dell'umano soccorso.

Ciò che gli altri principi cattolici statuirono in questi ultimi tempi, fu portato a notizia publica dalla diligenza benemerita degli ecc.mi ambasciatori, e dei residenti presso le Corti forastiere, e dall'accurata relazione del-

l'ecc.mo signor Alvise Contarini II. savio di terra ferma. Conosciuto altresì da loro il grave pericolo di questa infermità procurarono di applicarvi quei rimedii che ne reputarono conferenti alle proprie circostanze, e che non possono derivare da altra mano che da quella del supremo loro diritto. È nota l'ordinanza 1749 del vivente re di Francia, che frena l'avanzamento di tali acquisti, e riserva a se solo il concederne la licenza. Di eguale e forse più vigoroso tenore è la prammatica proposta alla Spagna nel 1765, per ordine di quel monarca. Più forte ancora si ravvisa l'editto 1766 promulgato dal re di Portogallo. Nella Germania l'imperadore Carlo VI fece le due famose prammatiche 1716 e 1720 per li suoi Stati ereditarii dell'Austria. Di non minore efficacia sono le leggi fatte per la Baviera nel 1764 e 1765 dall'elettore Massimiliano Gioseffo. Anco l'elettor palatino nell'anno decorso propose ai suoi Stati qualche regolamento. E, venendo all'Italia, si promulgarono regolazioni di molta energia e di facile adempimento nel 1751 dall'imperadore Francesco I come gran duca di Toscana, nel 1761 dall'imperadrice regina per lo Stato di Milano; nel 1761 parimente, e nel 1763 dalla Republica di Genua, nell'anno stesso dal Duca di Modena, nel 1764 dalla Republica di Lucca, nell'anno medesimo dal Duca di Parma, a fronte di tutti i reclami della Corte di Roma, e nel 1766 dalla imperatrice regina per lo Stato di Mantova. Da questa necessità altresì mosso l'ecc.mo Senato ha instituita questa Deputazione estraordinaria, onde riconoscere il totale delli possedimenti, e forze delle manimorte, e prestar mano alle provvidenze occorrenti.

Vede pertanto Vostra Serenità nella situazione presente intersecata e intralciata tutta l'area del suo Dominio da possessi ecclesiastici. Vede all'incontro i fondi che restano in mano dei secolari, obbligati a censi, e mansionerie perpetue, ad opere pie e istituzioni che non han fine. Altri ne vede, che sono già ipotecati con livelli francabili, ch'è il fonte più ubertoso per mantener vivo l'utile effetto dell'eredità, e di accrescere le ricchezze degli ecclesiastici e luoghi pii, perchè liberano un fondo colla vendita, e ne obbligano un altro col livello, ed hanno inoltre un modo più vantaggioso di tutti d'investire i loro civanzi poichè rendono le lore entrate immuni da ogni gravame, che resta per questo modo nel laico. Vede i frutti dei capitali riposti in publico sено capitare in porzione grandiosa a persone aliene per istituto ed esenti per privilegio dai pesi comuni. Vede tante società poste in mezzo, e contrapposte alla società comune, le quali rinonciano a tutto con voti solenni fatti a Dio, e divengono con mezzi umani padrone di tutto. Vede finalmente il residuo delle sostanze popolari corroso e smunto da questue di tutti i generi, da doti spirituali, da cassette che girano per tutti i luoghi, e le chiese, da obblighi volontarii d'infinite divozioni e fonzioni continue, e da altre innumerabili offerte dell'umana pietà, che vanno a far termine o nelle sacristie o nelle borse degli ecclesiastici. Restino pure liberi in questa parte gli sfoghi pietosi dell'uomo che vive, e restino ancora intatti gli scrigni di qualche dovizioso prelato e monastero, che con diversi venerandi nomi si custodiscono, ma che poco tramandano al suffragio de'veri poveri. Paghi l'uomo e quando nasce, e quando muore i tributi alla chiesa; spenda largamente nel culto divino

e in soccorso dei bisognosi, sinchè è vivo, che n'avrà maggior merito; e disponga anco di cinquecento ducati alla sua mancanza. Ma non sieno poi dall'autorità e giustizia publica abbandonati i vassalli secolari, gli eredi naturali, e l'innocente posterità, e siano con una legge stabile e di facile esecuzione, conservati li patrimonii e il decoro delle famiglie per reggere all'alimento della prole, e contribuire colla persona e colle fortune alla felicità, sicurezza, e sussistenza della Republica.

E ritornando allo stato medesimo delle manimorte, sarà certamente riflessibile il numero loro, e sopra tutti quello de' regolari questuanti, che quanto più cresce, tanto più aumenta nei sudditi l'impegno del loro sostentamento. Nei conventi parimente sarà riflessibile il vedere la disordinata distribuzione e gli usi delle rendite, e come pochi vivano esenti dagli obblighi, in agio e ridondanza, e molti giacciano vilipesi, smagrati e famelici. Nei beneficii ecclesiastici poi farà compassione il vederne molti convertiti in commende, altri in pensioni, altri in titoli semplici e lucrativi, insomma per la maggior parte travolti, mutati e lontani dall'oggetto primiero della loro santissima instituzione; così che un numero di miserabili parrochi, e di preti assai grande vive digiuno e ramingo, e poca o niuna utilità ai sudditi poveri ne risulta.

Nelle messe infine farà orrore il vedere diminuite o cassate le vecchie fondazioni meno pingui, per far luogo ad accumularne di nuove più ubertose, con l'impossibilità dimostrata di poterle adempire, con delusione certa delle pie volontà, e con un maneggio scandaloso in faccia de popoli, pericoloso alla religione e dannoso a tutto lo Stato. A salvezza di così gravi e mortali disordini accorsero i Principi di tempo in tempo, e sopra tutti i nostri maggiori, usando dell'autorità concessa loro da Dio Signore, perchè sia conservato l'ordine delle cose terrene, la tranquillità, la giustizia, la forza del governo, e il servizio suo. L'oggetto finalmente pubblico è quello d'impedire l'esterminio del laico, siccome l'oggetto degli ecclesiastici è quello d'impedire il proprio. E se questi con molti canoni, decretali e leggi eziandio di Principi hanno procurato d'impedire l'uscita dei loro beni e mantenerli in una inconcussa prosperità; non devono poi dolersi di vedere il laico posto in egual condizione, ma bensì dolersi di averne somministrata la causa. Fermando Dio per mezzo di Mosè condottiero del suo popolo [1] i doni e le offerte al santuario, insegnò che anco la pietà doveva avere il suo confine, e non doveva traboccare nel danno universale. La conoscenza dei disordini è la madre di tutte le leggi, e la salute della nazione fu sempre la legge suprema in tutti i Dominii. Grazie.

Data dalla Deputazione estraordinaria aggiunta al Collegio dei Dieci Savii sopra le decime in Rialto, li 12 giugno 1767.

Zan Antonio da Riva, deputato estraordinario Aggiunto. — Andrea Querini, id. — Alvise Vallaresso, id.

(Senato, Roma *Expulsis* filza 90; la scrittura è inserta nel decreto 10 settembre 1767).

[1] Exod. 36.

C.) *Decreto di Senato 1772, 3 settembre, col quale si stabiliscono i modi per attuare la graduale* soppressione *nello Stato Veneto, degli* Agostiniani, Gerolimini, Minimi *e* Serviti. (V. *Doc.* E).

Terminate dalla estraordinaria Deputazione *ad pias causas* le laboriose applicazioni sulla conoscenza del corpo intiero de'regolari delle tre classi di *possidenti, mendicanti* e *questuanti*, con la esibizione del parer suo anche rispetto alla sussistenza o soppressione dei conventi delli quattro restanti ordini degli *Agostiniani*, de'*Serviti*, dei *Paolotti*, e de'*Girolimini*, ciò che sominìstra motivo ad altra deliberazione di questo giorno; con la seconda scrittura parimenti intesa, la straordinaria Deputazione medesima in conferenza col magistrato et aggiunto sopra monasteri, propone quindi quei riparti e stabilimenti che tanto riguardo alle persone, quanto alle rendite delli detti quattro ordini devono necessariamente succedere per giungere, in uguaglianza cogli altri regolari già anteriormente riordinati, alla intiera verificazione delle prese massime.

In relazione pertanto alle massime istesse ed all'emanate providenze, direttosi l'esame e sopra le basi di fatto, dei prezzi ministeriali, delle consuete dettrazioni, e dei decreti, piantato il consiglio della conferenza, il Senato lo accoglie, e coerentemente alla surriferita separata deliberazione delle soppressioni stabilisce:

Che agli *Agostiniani* della provincia di Venezia, li quali nei quattro conventi di sussistenza avranno a raccogliere l'attual numero di 157 individui, partendo gli altri esteri e li trasfigliati incapaci di stazione entro lo Stato nostro, abbiano, con le rendite de'conventi sussistenti e di quelli soppressi, a godere, oltre l'alimento fissato agli altri istituti della medesima classe, il vestiario per ora di duc. 40 v. c. per cadaun chierico e sacerdote, e duc. 15 per ogni laico ed oblato.

E come durante l'attuale situazione del loro numero in confronto delle rendite non possono essi trarre maggior comodo di vita, la corrisponsione loro alla cassa civanzi per li defonti e partiti dallo Stato dovrà raguagliarsi nelle misure istesse; così qualor poi si ribassi il numero a 138, con la mancanza di 19 individui, potendo trarsi li mezzi di rialzare il vestiario de sacerdoti a duc. 50, e de'laici a duc. 20, avranno allor anche a cessare le surriferite contribuzioni alla Cassa, ed unendosi pur esse per questo effetto alle altre naturali rendite del detto corpo sullo stesso piano, ripiglierà la Cassa medesima in progresso la competente esazione delle quote, soltanto di quelli che successivamente morissero o partissero dallo Stato, con l'obbligo però di dover essa imancabilmente far supplire alle messe che dai padri non potessero essere adempite.

Il numero poi di questo corpo avrà a ridursi in pieno a 68, cioè sacerdoti e chierici 52, e laici 16.

Indispensabile necessità esigendo di lasciarsi per ora nello stato misto di rendite e di questue, gli Agostiniani della Provincia lombardo-veneta, onde abbiano modo di vivere, si vuole che, sospese affatto le vestizioni, cessino pure le questue subito che nelli quattro conventi loro già dichiarati di

sola provisionale sussistenza, raccolto l'intiero attuale numero di 103 individui, si riducano essi a 91, divisi in 72 sacerdoti, e laici 19.

Allora le sole rendite potendo somministrare lo stabilito alimento assieme col vestiario che presentemente viene loro corrisposto; con la stessa norma avrà pur allora principio il pagamento delle tasse alla Cassa civanzi nei casi di morte o di partenza, come sopra, e la Cassa assumerà il debito delle messe, che dai padri non potessero soddisfarsi.

Stabilito per la Congregazione agostiniana di Monte Ortone, che tre siano li conventi di sussistenza; poichè l'intiero di tutte le rendite sue, somministrando l'alimento agli attuali individui sul piano decretato, non permette per ora di eccedersi, quanto al vestiario, le misure usate dą' rispettivi conventi, sullo stesso piede avranno a seguire li pagamenti alla Cassa per li morti o partiti sino a che di 52 saranno ribassati gl'indidui a 29 sacerdoti, e 10 laici.

Al qual momento cesserà pure alla suddetta Cassa la esazione per li tredici che saranno mancati, affinchè tutto passi ad aumentare il vestiario a duc. 50 per li sacerdoti, e dùc. 20 per li laici, e con lo stesso metodo con cui fu disposto col decreto 2 agosto 1770 per li Carmelitani calzati della veneta provincia.

L'economico metodo che si è prescritto per gli Agostiniani della provincia veneta trovandosi buono in parte alle circostanze de'padri *Serviti* della provincia di Venezia, resterà stabilito che le rendite de'loro conventi soppressi passino tutte negli altri sei di sussistenza, nei quali non è compreso quello di San Giacomo della Giudecca.

Purgate però le rendite, se reggono esse al confronto dell'alimento decretato, e somministrar. possono in ora soli duc. 40 di vestiario ai chierici e sacerdoti, e duc. 15 ai laici ed obblati, nelle stesse misure perciò durante questa situazione di cose sarà contribuita alla Cassa civanzi la tassa dei morti o dei partiti dallo Stato.

Mancando poi 13 delli 140 individui che appartengono alli suddetti sei conventi, e ribassato il numero a sacerdoti 91 e laici 36, cesseranno anche le contribuzioni per li primi 13 alla Cassa, e passeranno ad accrescere il vestiario agli altri sino a duc. 50, per li sacerdoti e chierici, e duc. 20 per li laici ed obblati; sopra il qual piano pure seguiranno nei casi di morte o di lontananza li pagamenti alla cassa medesima, la quale assumerà il peso di far adempiere le messe che li' padri non bastassero a celebrare.

Successivamente questo corpo di 140 individui, che non comprende li 14 padri oggidì esistenti alla Giudecca, avrà a restringersi in tassa a teste 88, cioè sacerdoti e chierici 65, laici ed oblati 23, ripartiti questi e quelli, non meno degli altri ordini regolari abbracciati nelle presenti disposizioni, giusta li rispettivi accompagnati fogli.

E quanto al convento di S. Giacomo della Giudecca, resterà esso con il numero di 9 sacerdoti e 3 laici, senza alterazione del sistema suo economico sotto la cura benemerita della procuratia de ultra, dovendo per altro, quanto alla esteriore disciplina ed altre provvidenze delle leggi nostre, continuare nella subordinazione al magistrato sopra monasteri.

Semprechè poi nel detto convento, e stessamente in quello de'francescani di S. Nicolò della Latuca ambo soggetti alla medesima procuratia, occorra sostituirsi alcun individuo per mancanza del numero rispettivamente fissato, dovrà in tal caso il convento da cui sarà stato levato altro soggetto, contribuire alla Cassa la quota del medesimo che verrà a lasciare il luogo vacante nella tassa di sua prima famiglia.

Nè sul piano delle tasse più comuni fissate ad altri dalli decreti primo giugno 1769, e 2 agosto 1770, nè sul particolare de'suoi conventi, bastando a'padri serviti della marca trevisana le rendite proprie tratte anche da conventi soppressi, ed unite alli tre di provvisionale sussistenza, che dappoi gradatamente dovranno sopprimersi, poichè caritatevolmente si permette all'attuale corpo d'individui, in numero di 82 capaci di stazione, di esercitare le questue, si dichiara però, che sospese affatto le vestizioni, abbia a cessare la questua quando colla mancanza di otto, sia ribassato il numero a 54 sacerdoti, e 20 laici.

Sufficienti in tal caso le rendite, comprese l'elemosine delle messe, ad alimentare e dare il presente usato vestiario a'sopraviventi, non prima d'allora comincieranno ancora per morte o partenza dallo Stato di cadaun individuo li pagamenti alla Cassa, a di cui debito passerà pure l'obbligo delle messe che non potranno essere dai padri adempite.

Lo stesso, e per le cause medesime si delibera per li *Minimi* Paolotti; sicchè sospese intieramente le vestizioni, stabilita la soppressione anche delli cinque conventi di provisionale sussistenza, e permesso loro l'uso della questua, sinchè l'attual numero di 129 individui si ribassi a 54 sacerdoti e 24 laici; col cessare quindi allora delle questue abbiano solamente in seguito a corrispondere alla detta Cassa per li morti o partiti le tasse dell'alimento sul piede ragguagliato agli altri istituti, e col vestiario attualmente praticato nei rispettivi conventi; gravata però dovendo essere la Cassa medesima di far suplire alle messe che da essi padri non potessero celebrarsi.

Per difetto di rendite sufficienti nello stato misto di possedimenti e di questue, lasciandosi per ora li 111 individui di padri *Gierolimini,* o sian del B. Pietro da Pisa, che dovran stanziare nei quattro conventi di sola provisionale sussistenza, cesserà in essi l'uso della questua, quando ridotto il loro numero a 68 sacerdoti e 36 laici, basteranno le rendite medesime all'alimento loro colla norma fissata dai surriferiti decreti, ed al vestiario attualmente praticato da'proprii monasteri, colle quali norme poscia si contribuiranno le quote de'successivi mancanti alla Cassa predetta, la quale, non potendo supplirvi li surriferiti padri, dovrà soddisfare parimenti al difetto delle messe, come si è decretato per altri.

Dal piano delle tasse di famiglia delli detti quattro istituti passata la conferenza agli altri tre de'Trebeccanti, de'Carmelitani calzati provincia di Mantova, e de'Certosini, a'quali, dopo ciò che per essi fu decretato, si convengono pure le regole di provvidenza, questo Consiglio che riconosce uniforme alle pratiche sin'ora tenute il parere della conferenza medesima, con le presenti delibera:

Che dovendosi per esecuzione del decreto primo giugno 1769, effettuarsi in ora la soppressione delli due conventi di Verona e di No-

venta padovana, tra li sette de'trebeccanti lasciati in provisionale sussistenza, negli altri cinque abbiano dall'Aggionto a trasfondersi con equi riparti le rendite, gli obblighi, e li 119 individui componenti il loro corpo.

E se caritatevole riflesso esige di permettersi loro la questua sino a tanto che si riduca il loro numero a 69, sospeso dappoi allora, ed in seguito l'uso di questa dalle sole rendite, come lo dimostrano gli accompagnati fogli, conseguiranno il vestiario sul piede presente, e l'alimento fissato dai decreti, e nelle stesse misure saranno tenuti alle contribuzioni verso la Cassa per li defonti o partiti; alla Cassa medesima restando l'obbligo delle messe, giusta le surriferite dichiarazioni.

Eguale la condizione d'incapacità per mantenersi nei Carmelitani calzati, per essi parimenti si prescrive ciò che si dispone per li Trebeccanti, onde continuando a loro soccorso la questua, sicchè dal numero attuale di 117 siano minorati a 90, abbia indi a restare sospesa; ed il vestiario, l'alimento, le contribuzioni alla Cassa, e l'obbligo di questa procedino colle norme a'Trebeccanti imposte.

Nell'uno e nell'altro dei detti due Ordini però s'intenderà accresciuto il vestiario alli duc. 50 per li sacerdoti, e duc. 20 per li laici, semprechè con la diminuzione del numero rispettivo degli individui, la equità del magistrato et aggionto sopra monasteri conosca di poter convenire al loro rispettivo economico stato.

Per il decreto 20 luglio 1769 stabiliti in sussistenza li certosini, che nelle due Certose di Venezia e del Montello, si trovano attualmente in numero di 39, si determina la loro quota rispettivamente, cioè a duc. 65 per quelli del Montello, e di duc. 81 per ora per quelli di Venezia, li quali duc. 81 dovranno poi aumentarsi sino alli duc. 101 a testa, subito che da questa sia soddisfatto al debito incontrato per fabbriche.

Sul qual piano soltanto, alla mancanza o partenza dallo Stato di alcun individuo, saranno da essi rispettivamente addossate le contribuzioni alla Cassa; ed il numero degli individui stanzianti non potrà in progresso eccedere quello di 28, divisi egualmente in dieci sacerdoti e quattro laici per cadauno degli eremi sussistenti.

Facoltà dell'Aggionto sarà dunque eseguire rispettivamente e proporzionatamente le cose nelle predette deliberazioni contenute; quindi giusta gli emanati decreti per gli Olivetani, Camaldolesi e Canonici regolari, avrà pure facoltà per li surriferiti non meno che per gl'istituti dei Minori conventuali, Domenicani e Carmelitani, di passare alla rispettiva escorporazione di tanti beni, netti dai pesi naturali del fondo, e sul ragguaglio della rendita notificata in risarcimento della Cassa, semprechè il credito della medesima per le quote dovute da alcuno convento di essi, ammonti alli duc. 500.

Anche il dinaro esistente sopra li Monti di pietà, di ragione di monasteri e conventi ridotti a tassa, quando non sia notificato e non entri nell'asse delle rendite conteggiate per loro sussistenza, sarà dall'Aggionto chiamato a questa parte ed investito nelle decretate forme; e l'Aggionto istesso dovrà effettuare di tempo in tempo la soppressione di quei conventi che ora costituiti in provisionale sussistenza, in progresso mancassero del numero conventuale.

Li religiosi figli dei sudditi conventi eventualmente esistenti fuori di Stato, avranno in ogni tempo libero il regresso, e l'azione da quel giorno che lo eseguiranno, di conseguire la propria quota, e li figli dei conventi soppressi s'intenderanno fatti figli di quei conventi ai quali ed al tempo della soppressione saranno trasmessi, e goderanno in questi li gradi e le prerogative permesse dalle leggi nostre, che godevano nei primi.

Trasfusi poi con le soppressioni nei conventi di sussistenza anche gli obblighi pii, sarà cura dell'Aggionto invigilare che siano esattamente adempiti; volendosi nel resto, che le solite terminazioni della tassa da rilasciarsi in questo caso comprendano parimenti tutte quelle provvidenze che dagli anteriori decreti rese comuni agli Ordini regolari tassati, rispetto alle vestizioni, alle fedi, agli obblighi, alla comunità di vita ed altri articoli di buon governo delle famiglie, e di economica disciplina, devono ancora alli surriferiti similmente appropriarsi.

De parte — 74
De non — 43
Non sinceri — 21 Giacomo Zuccato, secretario.

(Senato *Roma, expulsis* f. 105).

D.) *Scrittura 1772 12 giugno della Deputazione ad* pias causas *e del magistrato sopra monasteri, circa i riparti proporzionali da stabilirsi nella graduale* soppressione *dei quattro ordini, dei quali alla lettera* C.

Serenissimo Principe.

Dietro le massime stabilite e riconfermate da più decreti di Vostra Serenità, non ha intermesso la Conferenza con cieca rassegnazione gli studj occorrenti per terminare e porgere il piano delle regolazioni economiche prescritte negli ordini regolari della dominante, dogado e terraferma. Se furono pesanti le fatiche nel riconoscere lo stato delle communità religiose che si trovano già ridotte alla rispettiva tassa di famiglia, niente inferiori sono quelle che sofferte abbiamo per uscire dal buio e dalla confusione dei quattro instituti mendicanti insieme e possidenti, che restavano a dar compimento all'opera comandata. La disparità delle fortune, la varietà delle pratiche, gli equivoci e le contraddizioni delle stampiglie, l'abbandono della disciplina, e la dejezione di Corpi per la maggior parte non sostenuti nè da sufficienza di rendite nè da fermo sistema, necessariamente ci ha impegnati per lungo tratto di mesi nei più minuti e fastidiosi dettagli, onde non mancare da un lato in veruna guisa agli uffizii di carità, e corrispondere dall'altro nel possibile miglior modo alle saggie intenzioni delle leggi. Da queste inevitabili diverse cause necessariamente dovevano procedere diversi ancora gli effetti; e dalla differenza dello stato di cadauno doveva pur sortire qualche differenza di assegnamento, e la decisione del vario loro destino per li tempi futuri. Anche nelle precedenti regolazioni si può osservare, che abolite le questue a misura del patrimonio si fecero sempre le tasse, e che le trovò migliori chi meglio era provveduto. All'incontro furono più scarse per

chi meno abbondava di beni; e la soppressione è caduta sopra quei corpi ai quali in oggi non bastando il natural patrimonio e gli emolumenti di sacristia, era necessità di lasciar almeno per qualche tempo il soccorso della questua. Al pronto adempimento della legge resistendo il fatto del bisogno esposto nelle giurate loro stampiglie, l'estinzione fu temperata da caritatevoli intervalli, onde tutti gli oggetti fossero conciliati.

Dirigendo pertanto il nostro cammino colle stesse norme, presentaremo negli uniti IV fogli all'Eccellentissimo Senato i riparti di equa proporzione, che dietro alla nota dei conventi soppressi, esibita dalla deputazione estraordinaria, crediamo di potersi stabilire nelli quattro ordini degli *Agostiniani*, de' *Serviti*, de' *Minimi*, o sian di San Francesco di Paula, e dei *Gerolimini*, o sian del Beato Pietro di Pisa.

A questi uniremo parimente li metodi provvisionali da prescriversi per quelli del terzo Ordine di S. Francesco, detti anche Tribeccanti, che dal decreto primo giugno 1769 furono soppressi, per li Carmelitani calzati della Congregazione di Mantova, che dall'altro decreto 2 agosto 1770 furono posti alla stessa condizione, e finalmente per li Certosini che da un altro decreto 20 luglio 1769 ebbero due Certose in sussistenza.

L'esame tenuto abbraccia le persone ed abbraccia le rendite, come si è praticato negli altri instituti. Quanto alle persone furono compresi nel diritto di stazione tutti li figli naturali di ciascuna provincia, e li trasfigliati nella medesima o con decreti pubblici, ovvero col requisito degli anni quindici di permanenza per li sudditi veneti, e degli anni vinti per li forastieri dopo la rispettiva trasfigliazione, dovendo gli altri restituirsi alle provincie natie.

Quanto alle rendite furono compresi in esse anche gli emolumenti delle mansionerie, anniversarj e messe avventizie, sul calcolo del quinquennio esibito nelle giurate stampiglie. Tutto il cumulo poi delle facoltà fu espurgato non solo dal dieci per cento per occasione de' vuoti, tempeste ed altri accidenti, ma ancora dai pesi fissi di decime, campatici, livelli ed altri aggravj insiti nei beni, e inoltre da tutte le spese di chiesa, sacristia, capitoli, infermaria, fabbriche, viaggi, materie forensi, biancherie, utensili ed altre esigenze minute, secondo il catalogo che ci hanno prodotto. Nel tempo stesso vennero stabiliti agli offizi di governo e di chiesa alcuni discreti onorarj, com'è la mente della parte 7 settembre 1768, all'articolo ottavo. Per tal via confidiamo prevenuti in avvenire molti arbitrj, e presidiato un punto che recava troppo sconcerto alle comunità religiose. Laonde per quanto possono estendersi le regole dell'umana prudenza, l'assegnamento del vitto e vestiario a cadaun individuo nei conventi di sussistenza resta possibilmente netto e sottratto agli ordinarj infortunj.

Con queste avvertenze purgato l'asse dei Padri Agostiniani della provincia di Venezia, dovranno raccogliersi tutti gl'individui capaci di permanenza nei quattro sussistenti monasteri. Sono essi in numero di cento cinquanta sette, comprese le persone dei soppressi, e ventidue esteri con sette trasfigliati che non hanno la capacità legale avranno a partire. In essi dovendo per giustizia trasfondersi le rendite ancora dei luoghi soppressi, tutta la facoltà ragguagliata ai consueti prezzi ministeriali, rende

l'annua summa di ducati 24,191.8. con l'obbligo di messe 24,271 A questa summa aggiungendosi altri ducati 2,381.15 per messe avventizie 10,895 sul calcolo notificato dai quattro di sussistenza, tutta la rendita ammonta a ducati 26,572.23, col peso di messe 35,166; a supplir le quali occorrono sacerdoti novanta sette, come dal foglio N. 1 alla lettera *A*.

Questa in oggi purgata dagli indispensabili diffalchi, si riduce a soli ducati, 15,226.8 e però non può somministrare in oggi ai suddetti individui 157, oltre l'alimento fissato agli altri instituti della medesima classe che il vestiario di ducati 40 V. P. per cadaun chierico e sacerdote, e ducati quindici simili per ogni laico ed oblato. Durante questa situazione la tassa dei defonti o dei partiti dallo Stato sarà nella stessa misura soddisfatta alla Cassa civanzi.

Ma come si crede onesto di rialzare nei tempi venturi il vestiario dei sacerdoti ai ducati cinquanta, e quelli dei laici ai ducati vinti; così aspettar conviene la mancanza di diecinove individui per aver mezzi d'impinguarlo e di metterlo sul piano comune. Allora, ribassato nelli conventi dimostrati dal foglio stesso il numero a sacerdoti 90 e laici 48, che in tutti saranno 138; cesserà il corso delle prime diecinove contribuzioni alla Cassa, e si uniranno esse all'accrescimento del vestiario; sul qual secondo piano ripiglierà in progresso la Cassa medesima l'esazione delle quote soltanto degli altri che successivamente morissero o si allontanassero dallo Stato, come sopra, con l'obbligo però delle messe che non potessero esser adempite dai padri.

Il numero infine di questo corpo religioso avrà a ridursi a sacerdoti e chierici cinquantadue, e laici sedici, così che saranno in tutti sessanta otto, ripartiti colla proporzione segnata nel foglio medesimo N. 1. lettera *A*.

L'altra provincia Lombardo-Veneta degli Agostiniani, contiene individui cento tre, capaci di stazione, oltre due esteri che ne sono incapaci, e però soggetti alla partenza. Tutti avranno ad unirsi nei quattro conventi di provvisional sussistenza, assieme colle rendite dei soppressi. Fatti e rifatti più volte i conteggi, colla norma degli altri, non ci è riuscito di poter esimere questo corpo dalla legge dell'estinzione, quando non si parta appunto dai metodi osservati cogli altri; passo che non conviene alla giustizia, nè alla dignità pubblica.

La rendita intiera ascende a ducati 16,516.10. con obblighi annui di messe 12,458. Alla medesima aggiungendosi altri ducati 1,425.9. di messe avventizie 5,539, notificate dai quattro conventi di sussistenza, poichè nei soppressi queste cessano, tutta l'entrata ammonta a ducati 17,941.19 col peso di messe 17,997, per l'adempimento delle quali occorrono sacerdoti cinquanta, come dal foglio N. I. alla lettera *B*.

Purgata che sia dai soliti diffalchi e naturali gravami dalli padri notificati non restano che soli annui ducati 7,468. Sopra questi dovendo formarsi il mantenimento e il vestiario delle attuali teste 103 sul piano comune agli altri simili instituti, mancano ducati 3,292, mentre ne corrono annualmente ducati 10,760 per sostenerli. Non si è

nemmeno trascurato l'esperimento di conteggiare il vestiario nelle summe solite contribuirsi in presente dai conventi, come fu assentito da Vostra Serenità per li Carmelitani calzati della provincia di Venezia. Ma ancora in questo secondo modo risulta un annuo diffetto di ducati 994. Quindi abbiamo riconosciuta la necessità di lasciarli per ora nello stato misto, di rendite insieme e di questue, onde abbiano i mezzi di vivere e di avviarli poi gradatamente alla intiera soppressione; siccome per le stesse cause fu prescritto ai Tribeccanti e Carmelitani congregati. Dovendo questa effettuarsi, le vestizioni saranno affatto sospese, e la questua averà a cessare quando nelli conventi dimostrati dal foglio stesso, saranno ribassati al numero di novantauno, cioè sacerdoti 72, laici 19. Allora lo stato delle rendite potrà somministrare l'alimento di d. 60. fissati a cadaun individuo nella provincia di Lombardia, assieme col vestiario che in presente si contribuisce, senza gravitare sul popolo; e con quella norma daranno principio al pagamento delle tasse alla Cassa civanzi nei casi di morte o di partenza dallo Stato Veneto, con l'obbligo a questa delle messe che i padri non potessero soddisfare.

Nella Congregazione Agostiniana di Monte Ortone abbiamo trovati cinquantadue individui, oltre un estero incapace di permanenza. La rendita calcolata ai prezzi ministeriali consiste in ducati 7,029.10 col peso di messe obbligate 4,524. Prende essa un piccolo incremento di altri ducati 237.5 provenienti per messe avventizie 1246 alli tre altri monasteri di sussistenza. Così la rendita intiera, compresa quella dei soppressi, ascende a ducati 7,266.15, col peso annuo di messe 5,770, a soddisfare le quali bastanti sono sedici sacerdoti.

Fatte però le consuete detrazioni, rimangono ducati 4,138.9 all'anno, li quali somministrano l'alimento agli attuali pochi individui sul piano già decretato. Ma nel vestiario per ora non possono eccedere le misure usate dai rispettivi conventi. Avrà pertanto questo a rimanere sul piede presente, e nelle stesse misure dovranno seguire i pagamenti alla cassa per li morti o lontani dallo Stato sino a tanto che di cinquantadue saranno ribassati al numero di trenta nove, cioè di ventinove sacerdoti, e dieci laici; dentro il qual numero restano fissate le loro tasse col riparto indicato dal foglio N. 1. alla lettera *C.*

Allora cesserà alla Cassa l'esazione per li tredici che saranno mancati o lontani, onde passi ad aumentar il vestiario a ducati 50 per li sacerdoti e ducati 20 per li laici. Con lo stesso metodo fu proceduto ancora per li Carmelitani calzati della provincia di Venezia nel decreto 2 agosto 1770.

Li Padri Serviti della provincia di Venezia, dove restano in sussistenza sette conventi, sono in numero di centocinquantaquattro, dovendo essere congedati li tre forastieri che non hanno capacità di stazione. La loro rendita, compresa quella dei luoghi soppressi, calcolata e purgata come sopra, escluso il monastero di San Giacomo della Giudecca, di cui qui appresso si dirà, ammonta a ducati 18,874.10 con l'obbligo annuo di messe 18,780, e col peso d'individui 140. Viene poi essa rendita aumentata da altri ducati 4,028 derivanti da elemosine di messe avventizie 16,078, notificate in sei conventi di sussistenza: così che l'intiera annua

somma importa ducati 22,902.10 col peso di messe 34,858, per l'adempimento delle quali sono occorrenti sacerdoti novanta cinque, come al foglio N. II alla lettera *A*.

Purgata essa nel modo sopradetto, rimane in ducati 13,416, che reggono al confronto dell'alimento decretato, e somministrar possono in oro ducati 40 di vestiario ai chierici e sacerdoti, e ducati 15 ai laici ed obblati, con qualche vantaggio di quanto aveano in passato. Ad esempio perciò degli Agostiniani della Provincia Veneta durante questa situazione, la tassa dei defonti o dei partiti dallo Stato sarà contribuita alla Cassa nella stessa misura. Ma allorchè tredici degl'individui 140 appartenenti ai sei conventi saranno mancati, così che il numero si troverà ribassato a sacerdoti 91 e laici 36, come dimostra il foglio, che in tutti saranno 127, cesseranno le contribuzioni per li primi tredici alla Cassa, e passeranno ad accrescere il vestiario sino ai ducati 50 per li sacerdoti e chierici, e ducati 20 per li laici ed oblati. Allora poi li successivi pagamenti delle quote nei casi di morte o di lontananza dallo Stato, saranno soddisfatti sopra questo secondo piano, col peso alla Cassa di far adempiere le messe che i padri non bastassero a celebrare.

Il numero di questo corpo di 140, dentro il quale non sono compresi li 14 padri oggidì esistenti nel convento della Giudecca, avrà a restringersi in tassa a teste ottantaotto, cioè sacerdoti e chierici 65, laici ed obblati 23, ripartiti come nel foglio medesimo N. II alla lettera *A*.

Il convento di San Giacomo della Giudecca resterà con sacerdoti nove e laici tre, senza alterazione del sistema suo economico, sotto la cura benemerita degli eccellentissimi Procuratori *de ultra*, dovendo per altro quanto alla disciplina, e alle altre provvidenze delle leggi, continuare nella subordinazione dovuta al magistrato sopra monasteri. Tanto in questo, quanto nel convento di San Nicolò della Latuca, soggetto alla Procuratia stessa, dovendo sostituirsi alcun individuo in caso di morte o di secolarizzazione, dovrà il convento da cui sarà stato levato esso individuo pagar alla Cassa la quota del medesimo, attesochè non resta più a suo carico e lascia un luogo vacante nelle tasse della famiglia.

Nella piccola provincia dei Padri Serviti della Marca Trevisana, molto diversa abbiamo trovata la sorte. Non abbiamo risparmiata fatica ed esperienze di conteggi per vedere se era possibile di preservarla dalla intiera estinzione. Ma nè sul piano generale fissato agli altri, nè sul particolare de' suoi conventi, ci fu mai possibile di trovar in presente uno stato di sufficienza nelle sue rendite ed emolumenti, escluse le questue. Le giurate stampiglie di questi Padri presentano individui 82 capaci di stazione, compresi quelli de' luoghi soppressi che dovranno esser collocati nei tre conventi di sussistenza provvisionale.

La total rendita poi conteggiata ai prezzi ministeriali consiste in ducati 9,375.14 col peso di messe 12,199. Riceve ella bensì aumento di altri ducati 1,216 per elemosine di messe avventizie 6,133 notificate in essi tre conventi di sussistenza; così che in tutto ammonta a ducati 10,591.14 col peso di messe 18,332, per adempimento delle quali occorrono sacerdoti cinquanta, come dal foglio N. II alla lettera *B*.

Ma purgata che sia nelle misure osservate cogli altri, non restano che

ducati 6,306, ai quali mancano ducati 2,494 per giungere alle tasse più comuni fissate coi decreti primo giugno 1769 e 2 agosto 1770. E mancano pure ducati 734 annui per sostenere il vestiario sull'altro piano medesimo che si usa attualmente nei conventi di provvisional sussistenza. Quindi, non potendo sussistere senza il presidio della questua che immediatamente dovrebbe abolirsi, nè per le massime prese essendo ammissibile uno stato misto, devono pur in essi restar affatto sospese le vestizioni ed effettuarsi ripartitamente le soppressioni. La questua però avrà a cessare, quando colla mancanza di 8 saranno ribassati al numero di 74, cioè sacerdoti 54, e laici 20, come è spiegato dal detto foglio N. II, alla lettera *B*.

Allora basteranno le rendite, compresi gli emolumenti delle messe, ad alimentare i sopraviventi e dar loro il vestiario usato in presente nei rispettivi monasteri; sul qual piede in quel tempo, e non prima, comincieranno in caso di morte o allontanamento dallo Stato di cadaun individuo, i pagamenti alla cassa, che averà in tal caso l' obbligo delle messe alle quali non potranno i padri adempire.

L'ordine de' Minimi, o sian Pauloti, abbraccia individui 129, i quali tutti saranno alloggiati nei cinque conventi di provvisional sussistenza. Nell'asse delle rendite si approssima a quello dei Serviti della Marca Trevisana, ma negli aggravj si trova in maggior sconcerto, atteso il suo maggior numero di comunità e di religiosi. La rendita calcolata ai prezzi sopradetti ascende a ducati 7,470.21 col peso di messe 13,921. Essa viene ingrossata da altri ducati 3,158.6 di messe avventizie 12,665 nei conventi di sussistenza provvisionale; così che il suo totale arriva a ducati 10,629.3 col debito annuo di messe 26,586, la celebrazione delle quali ricerca 73 sacerdoti, come nel foglio N. III alla lettera *A*.

Purgata però che sia dai carichi soliti, si restringe a soli ducati 6,303. 4 ed è sufficiente senza il valido presidio di una questua attenta e ben regolata ad alimentare le persone viventi. Sul piano generale dei corpi di sussistenza si richiederebbe tuttavia una giunta di ducati 7,566. 10 all'anno, e nel sistema particolare usato dai loro conventi, ne sarebbe occorrente un' altra di d.ti 4,335. 8.

In questa deplorabile condizione di cose, non rimane altra uscita che quella di sospendere totalmente le vestizioni, perchè gradatamente si effettui la intiera soppressione. A tale oggetto quando saranno ristretti al numero di 78, cioè sacerdoti 54, e laici 24, colla norma del piedelista, saranno abolite le questue; e per li defonti o partiti dal Veneto Dominio verranno in seguito corrisposte le tasse alla Cassa coll'alimento raguagliato agli altri instituti, e col vestiario attualmente praticato nei rispettivi conventi. Ma la Cassa medesima in quel tempo sarà gravata di far supplire alle messe che non potranno celebrarsi dai Padri Minimi.

Li Girolimini, o sian del Beato Pietro da Pisa, sono 111, compreso il numero che esiste nei conventi di soppressione; e partiranno tre esteri ed un trasfigliato, perchè mancanti de' legittimi requisiti. Verranno tutti stanziati nei quattro conventi di provvisional sussistenza. Ma nemmeno in questi fu trovata rendita sufficiente a sottrarli dalla intiera estensione. Tutto l' asse, conteggiato come sopra, importa d.ti 14,459. 16, coll'aggravio di messe 15,952. Alla detta summa si aggiungono d.ti 642. 10, che li

quattro conventi ritraggono da elemosine di messe avventizie 2.575, così che il totale ascende a d.[ti] 15,102. 2, col carico di messe 18,527, che ricercano sacerdoti 51 come dal foglio N. III, alla lettera *B.*

Depurata poi dai soliti e naturali diffalchi, coll' esame fatto nelle giurate stampiglie, essa rendita discende alla sola somma di d.[ti] 8,573.10, che non bastano a stabilire l' alimento e il vestiario nè sul piano generale, a supplir il quale mancano d. 3,766. 14, nè sul particolare sin' ora corso nei quattro conventi, a cui mancano d. 519. 16. Perciò s' incontra la dura necessità di lasciarli per ora nello stato misto, e di avviare gradatamente ancora questi alla soppressione.

Ridotto dunque che sarà il numero, colla deficienza di sette individui da 111 a 104, cioè sacerdoti 68 e laici 36 come nel piedelista, avrà a cessare la questua, e si darà principio alle contribuzioni delle tasse nei casi di morte o di partenza dal Serenissimo Dominio, colla regola dell' alimento fissato dai decreti 1769, e 1770, e del vestiario che in oggi si pratica dai lor monasteri. E quando il numero de' sacerdoti Girolimini non basterà più a soddisfare le messe, dovrà al difetto supplire la Cassa civanzi col mezzo di altri religiosi.

Dal piano delle tasse di famiglia, esteso per norma dell' avvenire, faremo passaggio agli altri tre instituti, il destino de' quali fu bensì decretato ma non ha ricevute ancora le regole della sovrana provvidenza.

Li Padri del Terzo ordine di San Francesco, detti Tribeccanti, occupano oggidì sette conventi. Prescritta già col decreto primo giugno 1769 la lor soppressione, deve in ora verificarsi sopra il convento di Verona, e sopra quello di Noventa Padovana, che sono scoperti mancanti del numero conventuale; su di che sarà eseguita la publica volontà.

Negli altri cinque di sussistenza interina avranno a trasfondersi dall' Aggionto con quei riparti le rendite, gli obblighi e gl' individui, che in tutti sono 119. Queste rendite, comprese le messe avventizie de' sussistenti, importano unicamente d. 4,979. 12 purgati dai soliti gravami, ma carichi di messe 17,798 alle quali occorrono sacerdoti 49, come nel foglio IV, lettera *A.*

La questua dunque, sopra i calcoli fatti, non potrà levarsi se non quando uniformemente al piedelista saranno ribassati al numero di 69 individui. In quel tempo sul piede del vestiario loro presente, e dell' alimento fissato dai decreti, potranno vivere senza la questua, e saranno tenuti nelle stesse misure alle contribuzioni verso la Cassa per li defonti, o allontanati, come fu imposto agli altri, restando alla medesima l' obbligo delle messe come negli altri.

Li Carmelitani Calzati della Congregazione di Mantova ritengono tuttavia in provvisional sussistenza quattro conventi, che per il decreto 2 agosto 1770 in progresso devono soggiacere alla soppressione. Il numero in essi stanziato è di 117. Ma la rendita, comprese le messe avventizie, purgata come sopra, non oltrepassa li d. 6,698. 21 col carico di messe 18,146, per le quali occorrono sacerdoti 50, come nel foglio N. IV lettera *B.*

Avrà pertanto sulle risultanze dei conteggi a tollerarsi anche in essi la questua, sino a tanto che si troverà il numero ribassato a 90 individui,

cioè sacerdoti 66 e laici 24. Allora, bastando le rendite, cesserà la questua, e avrà principio la esazione delle tasse dovute alla Cassa civanzi nei casi di morte o di partenza, sul piano dell'alimento decretato come sopra, e del vestiario oggidì praticato nei loro conventi, coll'obbligo alla Cassa delle messe, come si è detto.

In questi ordini altresì, i quali restano soltanto in una provvisional sussistenza, e gradatamente devono estinguersi, vorrà permettere l'equità dell'Ecc.mo Senato, che allorquando ribassati siano a numero capace di conseguire sopra le rispettive facoltà l'accrescimento del vestiario sino a d. 50 per li sacerdoti, e d. 20 per i laici, possa ciò di tempo in tempo effettuarsi dalla prudenza del Magistrato ed Aggiunto sopra monasteri. Non potendo in oggi prevedersi quali conventi di questi corpi siano i primi ad uscire dal numero conventuale, non è nemmeno possibile nella differente loro organizzazione e dubbietà di fortune, stabilire calcolo alcuno di soda base, nè pretender misura di sicura prevenzione sugli eventi futuri. In oggi Vostra Serenità risparmia loro il peso della legge tollerando per graziosa condiscendenza le questue, e lasciando sussistere temporaneamente alcuni monasteri che mancano di rendite naturali. A questo primo atto di benigno riflesso vi aggiunge il secondo, permettendo che a misura che in questi si va minorando il numero di conventi, si rialzi per gradi la quota, e si faccia migliore lo stato delle persone.

Li Padri Certosini si trovano stabiliti in sussistenza col decreto 20 luglio 1769 nelle due Certose di Venezia, e del Montello sotto Treviso; ma ancora non hanno quota fissata. Il numero loro presente è di 39 individui. Lo stato poi di ambedue gli eremi esibisce un asse di ducati 8,428. 10 il quale, netto dai soliti diffalchi e dai pesi notificati nelle loro stampiglie, si riduce a d. 3,270. 22, all'anno, col peso di messe 1,969, come apparisce dal foglio N. IV, lettera *C.*

La detta summa forma la quota di d. 65 a quelli del Montello, e di d. 81 a quelli di Venezia. Questi però, estinto che sarà nell'anno 1779 un residuo debito di d. 400, incontrato per fabbriche, la potranno aumentare sino a ducati 101 a testa. Sopra un tal piano soltantò, alla mancanza o partenza dallo Stato di alcuno, saranno tenuti verso la Cassa di rispettivamente corrispondere le tasse. Il numero infine di permanenza sarà di 28 egualmente divisi fra li due eremi, cioè di sacerdoti 10, e laici 4 per cadauno. Rassegnati li precisi dettagli delle tasse di famiglia e li metodi conducenti al sistema voluto dalle publiche deliberazioni, incombe all'uffizio nostro di ricordare in questa occasione alcune poche generali avvertenze che nel proposito vennero già comandate anche in altri instituti. Fu stabilito che quando le quote dai monaci Cassinensi dovute alla Cassa civanzi arrivano a ducati mille, e quelle de' monaci Olivetani, Camaldolensi, e Canonici regolari ai 500, atteso il differente grado di fortune, l'Aggiunto sopra monasteri passar debba all'escorporazione di tanti beni, netti però dai pesi naturali del fondo, sul ragguaglio della rispettiva rendita notificata, e per tal mezzo il debito ne venga estinto. Ora questa facoltà e questa legge, rispetto all'annua summa dei ducati 500, gioverà che venga egualmente estesa, e fatta comune aca-

daun degli ordini contenuti nella presente regolazione, e che abbia pur da osservarsi anche per le tasse incombenti agli altri instituti dei Minori conventuali, Domenicani, e Carmelitani abbracciati dalli due decreti primo giugno 1769 e 2 agosto 1770, onde nella uniformità dei metodi si mantenga la parità e la facilità dell' esecuzione.

Il denaro esistente sopra i Monti di Pietà di ragione de' monasteri ridotti a tassa, quando non sia stato notificato, ovvero non entri nell' asse delle rendite conteggiate per la lor sussistenza, sarà dall' attenzione dell' Aggionto chiamato a questa parte, e investito nel *Deposito novissimo alle tre*; come fece in passato.

Uscito dal numero conventuale alcuno dei conventi ridotti a provvisional sussistenza, sarà incarico dell' Aggionto pro tempore sopra monasteri, di effettuare la soppressione rispettiva coi metodi decretati.

L' equità e la giustizia esige altresì che ai religiosi figli dei sudditi conventi, ora per impieghi o per eventuali cause esistenti fuori di Stato, sia preservato il libero regresso in ogni tempo, e l' azione insieme di conseguire in allora la propria quota dal giorno del regresso medesimo giustificato con legali documenti innanzi il magistrato.

È necessaria pur la dichiarazione che i figli dei conventi soppressi s' intendono fatti figli dei primi conventi ai quali saranno trasmessi nell' atto della soppressione del proprio; e che abbiano a godere nei nuovi, i gradi e le prerogative permesse dalle leggi che godevano altresì nei primi conventi.

Gli obblighi delle messe, anniversarj, ed altre divozioni essendo fondate nel patrimonio trasfuso colle soppressioni ai conventi di sussistenza, dovranno da questi pontualmente adempirsi, essendo variata soltanto la località, ma ferma restando la sostanza del suffragio spirituale. Così è posto un argine allo spoglio de' patrimonii conventuali, ed è corrisposto anche all' intenzione religiosa del Serenissimo Maggior Consiglio, che nella sua legge 20 settembre 1767 ha raccomandato alla vigilanza dell' Ecc.mo Senato il provvedere sulle pietose instituzioni che mancassero di adempimento.

È necessario infine il comando che le provvidenze generali coi precedenti decreti stabilite agli altri ordini della stessa classe, siano estese nelle solite terminazioni della tassa ancora ai presenti, così rapporto all' ordine delle vestizioni, al divieto di alterar le tasse, alla partenza degli esteri, alle fedi de' morti, agli spogli, alle contribuzioni verso la Cassa civanzi, al rendimento dei conti, all' adempimento delle messe, come rapporto alla comunità di vita, alla libertà dei Capitoli, alle questue vietate a chi è provvisto di rendite, e ad altri articoli di economica disciplina, indivisibili dal sistema generale collocato nella utilità e dignità delle publiche legislazioni.

Da questa riverente esposizione, che pur fu ridotta ai sommi capi delle forze e dei pesi rispettivi, potrà l' Eccellentissimo Senato dedurre la fatica e la pena estrema che abbiamo sofferta nel riconoscere, dettagliare e riferire colla possibile evidenza il moltiplice, oscuro ed incerto stato di economia, risultante dalla varia fortuna e configurazione di cadaun Corpo regolare. La materia di sua natura piena sempre d' invi-

luppo, d'inciampi e di resistenze interne ed esterne, esigeva necessariamente continua sedulità, pazienza e costanza in chi fu incaricato di maneggiarla; restando noi frattanto colla rispettosa fiducia di aver per tal modo ubbidito esattamente alla pubblica volontà. Grazie.

Data dalla Conferenza della Deputazione estraordinaria ad *pias causas*, magistrato ed Aggionto sopra monasteri, li 12 giugno 1772.

Zan Antonio Da Riva, *Dep. Estr. Agg.*
Aless. Duodo, *Agg. sopra monasteri.*
Andrea Querini, *Dep. Estr. Assistente.*
Angelo Marcello, *Provv.*
Alvise Vallaresso, *Dep. Estr. Agg.*
Orazio Dolce, *Provv.*

(Sen. *Roma Expulsis* f. 105 sudd.)

E.) *Decreto del Senato 1772, 3 settembre col quale, stabilite le norme per la gradual soppressione degli ordini degli* Agostiniani, Gerolimini, Minimi *e* Serviti (V. *alla lett.* C.) *si incarica l'Aggiunto sopra monasteri della vendita dei beni risultanti.*

Degli Agostiniani, dei Serviti, dei Minimi ossian Paolotti, e de' Girolimini dell' istituto del B. Pietro da Pisa trattano le due intese scritture, in una delle quali l' estraordinaria Dep. *ad pias causas* propone, quanto alla rispettiva sussistenza o soppressione dei conventi, quei metodi che, dietro alle prese massime, si sono stabiliti dal Senato per gli altri ordini regolari mendicanti con gli emanati decreti.

Dietro però a questi metodi deliberandosi pur ora, sia preso: Che composto essendo il corpo degli *Agostiniani* in due Provincie ed una Congregazione, la loro Provincia Veneta, che abbraccia 13 conventi, abbia a raccogliere nei 4 conventi di sussistenza, descritti nell' accompagnato foglio, anche gli individui capaci di stazione dentro lo Stato, e le rendite degli altri 9 che per difetto di conventualità cadono in soppressione. Nella Provincia detta Lombardo-Veneto, perchè separatasi a senso delle leggi nostre dalla Lombardia austriaca, si effettuerà oggidì la soppressione di 6 conventi, e gli individui suoi dovranno passare negli altri 4, che s'intenderanno di provisionale sussistenza, giacchè per accurato fondamento e confronto mancano a questo corpo li mezzi di sufficientemente mantenersi, e l' Aggionto sopra monasteri avrà pure in questo caso a contenersi giusta l' esecuzioni ordinate dai decreti 1. giugno 1769, e 2 agosto 1770 rispetto alli Conventuali, ai Trebeccanti, ed alli Carmelitani della congregazione di Mantova.

E la congregazione agostiniana di monte Ortone, che è il terzo colonnello di un tale ordine, avrà a sussistere nei tre conventi di Monte

Ortone, di S. Cristoforo di Murano e S. Maria in Cittadella, in ora sopprimendosi gli altri tre, e l'Ospizio, parimenti notati nell'esibito foglio, comechè difettivi della canonica conventualità.

Ferma restando così, quanto al convento di Murano, la parte del Magg. Consiglio 1693, 22 febb., che lo dichiarò col speicoso titolo di *giuspatronato del Ser. Principe*, e quanto agli altri due verificandosi il primo stato locale di questa congregazione, allorchè col decreto 1454 17 maggio furono accolte le petizioni del suo fondatore f. Simone da Camerino; nei tre surriferiti conventi dunque di sussistenza passeranno le rendite e gli individui di quelli da sopprimersi colle norme degli altri.

Ma poichè questo corpo che si riduce a limitata configurazione, potrebbe risentire soverchio peso ed alterazione nella disciplina prescritta alle cariche di Governo dalla frequente convocazione del definitorio, si delibera perciò che dalle famiglie di cadauno dei detti tre conventi debbano d'ora innanzi eleggersi i rispettivi superiori, gli economi e gli altri ministri necessarj, riconfermandosi che, riservato sempre il ducale giuspatronato sopra quello di S. Cristofolo della Pace, nel resto debba anch'esso sottostare all'intiero esercizio della giurisdizione de' Consigli e competenti magistrati secondo la forma e disposizione delle leggi nostre. Divisi li *Serviti* in due provincie, denominate *di Venezia* e della *Marca Trevisana* avranno della prima a sussistere 6 delli 13 conventi che la compongono, ed in essi, eccettuato che in quello di S. Giacomo della Giudeca, soggetto nell'economico alla Procuratia *di ultra*, passeranno gli individui degli altri 7 da sopprimersi, unitamente all'Ospizio di S. Gottardo in Brescia, giusta il foglio accompagnato.

Quanto poi alla provincia della Marca Trevisana, riconosciuti i 6 conventi suoi, o difettivi in parte del numero conventuale, o mancanti anche in complesso di rendite sufficienti a loro mantenimento, si delibera che gl'individui delli tre da sopprimersi attualmente passino negli altri 3 già indicati nel rispettivo foglio, che si approva di sola provisionale sussistenza, e per li quali dovranno osservarsi li metodi prescritti in consimili casi.

Lo stesso contegno avrà pur a tenere l'Aggionto rispetto all'ordine de' *Minimi Paolotti*, sicchè soppressi in ora li due conventi descritti nell'altro foglio, gl'individui e le rendite di quelli passino nelli 5 di provvisionale sussistenza, poichè lo stato miserabile di questo corpo non somministrò modi di una diversa disposizione.

Dei *Girolimini* infine, sopprimendosi presentemente i 5 conventi marcati nel rispettivo foglio, gli altri 4 raccoglieranno assieme colle rendite gli individui di quelli, intendendosi però, che anche questi 4 constituiti di sola provvisionale sussistenza, abbiano in progresso ed a norma del praticato, a sottostare alla loro soppressione, non somministrando le rendite nei modi bastanti al proprio mantenimento.

Cura sarà dunque dell'Aggiunto sopra monasteri prestarsi col noto zelo e prudenza sua nella esecuzione di tali soppressioni e delle rendite dei fondi soppressi ai metodi prescritti dai precedenti decreti, volendosi che soppressi pure s'intendano tutti gli Ospizii anche dei detti istituti che per avventura non fossero stati notificati.

E del presente e relative ducali ai rappresentanti della Terra Ferma, capi di provincia, sia data copia all' Aggiunto sopra monasteri per lume ed esecuzione.

De parte — 74.
De non — 43.
Non sinceri — 21.

(Sen. *Roma Expulsis* f. 105 sudd.)

F.) *Scrittura 12 giugno 1772 della Deputazione* ad pias causas *sulla riduzione degli ordini degli* Agostiniani, Gerolimini, Minimi *e* Serviti.

Serenissimo Principe!

Quattro sono gli Ordini regolari mendicanti nelle provincie d'Italia, di Vostra Serenità, dove restavano a consumarsi le applicazioni comandate dai sovrani decreti per riconoscere lo stato attuale, e presentare la nota di quei conventi ed ospizii, i quali cadono sotto la legge di soppressione per difetto del numero o delle rendite necessarie alla conventuale osservanza. Sono essi denominati gli Agostiniani, li Serviti, li Minimi o sian di San Francesco di Paola, e li Gerolimini o sian del Beato Pietro da Pisa. Si dicono poi Mendicanti, perchè dalle primitive regole si trovarono obbligati alla mendicità, contemplata dai consigli evangèlici. In oggi ritengono tuttavia il nome, sebbene, mutate le cose, sono entrati in privilegio di esercitare la questua, e di godere insieme di stabili possedimenti. Ma lo stato misto dovendosi levare dai medesimi colla eguaglianza praticata verso gli altri, restano dalla pietà publica preservati nel possesso dei fondi permessi dalle leggi, e resi incapaci soltanto delle questue moltiplicate a strabocchevole segno sulle smunte fortune pur troppo anguste del popolo.

Gli Agostiniani ora si trovano divisi in due provincie ed una congregazione. In questi tre corpi interviene qualche differenza, non già nella regola, la quale è comune a tutti, ma nelle diverse pratiche dell'economico sistema e nei gradi del magistero.

La provincia di Venezia era composta di 13 conventi, nove de'quali per mancanza di conventualità avendo a sopprimersi, gli altri quattro di sussistenza dovranno raccogliere con equi riparti le rendite e gl' individui capaci di stazione dentro lo Stato. Li nomi di cadaun monastero e il numero dei religiosi saranno descritti nella inserta nota segnata *A*.

L'altra provincia, detta lombarda veneta, perchè oggidì separata dalla congregazione della Lombardia Austriaca, tiene 10 conventi, 6 di questi sono mancanti del numero conventuale, e perciò soggetti alla soppressione. Gli altri 4 non possono rimanere se non in una provvisional sussistenza, attesochè tutto il corpo di questi religiosi nè sul piano formato per gli altri instituti della medesima classe, nè sopra quello stesso notificato nelle giurate stampiglie, esibisce rendite sufficienti al loro man-

tenimento, come sarà mostrato con maggior precisione dalla scrittura della Conferenza per le tasse di famiglia, segnata in questo giorno. Il difetto delle rendite, come è noto, porta seco la conseguenza della soppressione in ogni luogo, perchè mancando queste, mancano i mezzi di sostenere il numero occorrente alla conventuale osservanza, ch'è l'oggetto primario di ogni instituto. Ma in questi casi la Serenità Vostra ha voluto usar carità e temperanza nell'esecuzione delle leggi, sottraendo al comune destino per un qualche tempo alcuna porzione di monasteri, dove con minore disaggio e con maggior esemplarità potessero trovar albergo tutti i figli d'una stessa provincia. Per tal modo, senza alterare le sovrane massime, si conserva l'effetto, il quale a parte a parte si ottiene con gradi meno sensibili in proporzione del numero che anderà mancando nell'avvenire.

Tali essendo le circostanze degli Agostiniani della provincia Lombarda Veneta, tale ancora doverà essere il contegno nostro nell'addattare la provvidenza, siccome fu prescritto per la stessa causa a 6 conventi de'Minori Conventuali ed ai padri del terzo ordine detti Tribeccanti, col decreto primo giugno 1769, ed ai Carmelitani della Congregazione di Mantova coll'altro decreto 2 agosto 1770. Li nomi dunque così dei luoghi soppressi in questa provincia, come di quelli rimanenti in provvisional sussistenza, dove intanto passeranno le rendite, e gl'individui, saranno indicati dalla nota segnata *B*.

La congregazione degli Agostiniani di Monte Ortone comprende 6 conventi ed un ospizio, dei quali il solo appunto di Monte Ortone si trova in numero conventuale; 5 però di essi per le universali provvidenze dovrebbero sottostare alla soppressione. Ma il convento di San Cristoforo della pace si trova compreso nella promissione ducale in qualità di giuspatronato del Ser.mo Principe, e come tale dichiarato nella parte del Ser.mo Maggior Consiglio 1693, 22 febbraio. Per questo spezioso suo titolo ha creduto l'ossequio nostro di dover rispettare la massima già decisa col decreto 12 settembre 1771, anche per l'altro di Sant'Elena dei Monaci Olivetani, egualmente compreso nella promissione ducale. A ciò si aggiunge inoltre che per altro speciale decreto, emanato dopo la parte 1768, 7 settembre e non comune ad alcun altro corpo regolare, venne restituita questa congregazione col richiamo de'proprii figli dispersi in altri conventi, al primo suo stabilimento sotto la vigilanza del magistrato ecc.mo sopra monasteri, e sotto l'ubbidienza del vicario generale e definitorio esistente nel publico Dominio. Tal è la mente del sovrano decreto 1768, 3 dicembre, che in copia si umilia, e che la vuole verificata a questo momento solo, e non prima, di purgare le stampiglie e di fissare le tasse di famiglia. Quindi la congregazione è ricorsa per essere preservata nell'effetto e nel possesso delle sovrane beneficenze, e quindi è derivata a noi la necessità di non declinare dal sovrano comando, e il dovere insieme di mantenerla nelle azioni del singolar suo privilegio.

E poichè alla esecuzione della publica volontà era necessario che precedesse la conoscenza dell'originario suo stabilimento nello Stato Veneto, e del numero occorrente a sostener un corpo di congregazione regolare, abbiamo voluto cautelare i nostri passi con l'opinione separatamente ri-

cercata a tre probi e dotti soggetti ecclesiastici, quali sono il pubblico consultor revisore dalle Laste, il dottor Alvise Guerra, e il padre maestro Paolo Canziani servita. Dalle relazioni loro, che pur si rassegnano, viene riputato necessario il numero almeno di tre conventi a costituire un corpo di congregazione, e che appunto questa di Monte Ortone fosse in origine formata di tre, sebbene la bolla 1452 17 aprile, di Nicolò V, l'avesse contemplata anche in numero di quattro. In fatto lo stesso decreto dell'ecc.mo Senato, 1454 17 maggio, dato a fra' Simeone da Camerino fondatore di questa congregazione, e autore insieme della famosa pace conclusa in quel tempo tra la Republica e Francesco Sforza Duca di Milano, non abbraccia che li conventi di San Cristoforo in isola, perciò detto della Pace, di Santa Maria di Monte Ortone, e di Campo Santo di Cittadella.

Questi 3 dunque restando in sussistenza per l'adempimento delle publiche concessioni accoglieranno le rendite e gl' individui degli altri 3 conventi e dell'Ospizio che vengono soppressi; e li nomi degli uni e degli altri saranno espressi nella Nota segnata *C*.

Ma poichè questo corpo si riduce a configurazione assai piccola, e dentro il suo breve compendio la frequente convocazione del definitorio sarebbe gravosa, e la circolazione delle cariche starebbe in mano di pochi, anzi di pochissimi, contro le saggie intenzioni delle leggi, com' è successo in passato; perciò crederessimo utile provvidenza lo statuire che in ogni monastero coi voti liberi del proprio Capitolo si eleggessero li rispettivi superiori, gli economi e gli altri ministri. Questo metodo è osservato ancora in altri instituti come il più tranquillo e canonico; e sarebbe atto a prevenire molti disordini.

A maggior presidio poi della disciplina, gioverà insieme il dichiarare che rapporto al convento di San Cristoforo della pace, salvo e riservato alli Ser.mi Principi il giuspatronato, a senso della parte 1693, 22 febbraio, del ser.mo Maggior Consiglio, l'esercizio intero della giurisdizione restar debba, siccome si trova in presente, ai competenti magistrati ed ecc.mi Consigli secondo la forma e disposizione delle leggi.

Li padri Serviti sono divisi in due provincie, una delle quali è detta di Venezia, e l'altra della Marca trevisana.

Quella di Venezia è composta di 13 conventi, e di un ospizio nominato di San Gottardo, unito al convento di Sant'Alessandro di Brescia. Tra questi vi è quello di San Giacomo della Giudecca, il quale nell'economico è soggetto all'ecc.ma Procuratia di *ultra*, 6 di essi assieme con l'ospizio sono mancanti di conventualità e però soggetti alla soppressione. Agli altri pertanto di sussistenza, fuor che a quello della Giudecca, per le ragioni che saranno addotte nell'altra scrittura di questo giorno, passeranno i loro individui colle rendite; e li nomi saranno abbracciati dalla nota segnata *D*.

Avressimo desiderato di poter egualmente credere capaci di sussistenza anche alcuni delli 6 conventi di questo instituto nella piccola provincia della Marca Trevisana. In 3 di essi abbiamo trovato bensì il numero delle persone occorrenti alla conventualità, ma le forze non reggono poi ai bisogni di mantenerla, nè sul piano comune agli altri, nè su

quello stesso in cui si trovano presentemente. Ciò sarà con più chiarezza spiegato dall'altra scrittura della Conferenza sopra le tasse di famiglia. Dalla deficienza dunque delle rendite proviene altresì la necessità della loro estinzione, dovendo per le disposizioni così civili come canoniche, andar congiunti i due requisiti del numero e delle rendite, come si è detto di sopra, per sostenere la conventuale osservanza, che è la pianta fondamentale di ciascun instituto regolare. Tre in oggi sono i soppressi, e 3 rimangono in sussistenza provvisionale, dentro i quali saranno raccolti gl'individui, e le rendite colla norma degli altri, essendo i nomi loro descritti nella nota segnata *E*.

Li conventi dell'ordine Minimitano, volgarmente chiamati Paulotti, sono 7, 5 dei quali appariscono in numero conventuale. Ma internati poi i conteggi nel loro stato, colle regole stesse degli altri, la rendita naturale di tutto il ceto non risulta bastante a somministrar in veruna guisa i mezzi di sussistenza, essendo assai miserabile questo corpo. Ferma perciò la massima della sua estinzione per le gradazioni e temperamenti usati cogli altri, gl'individui delli 2 conventi in ora cadenti in soppressione saranno colle rendite rispettive trasfusi negli altri 5 di provvisional sussistenza, come si dirà anche nella scrittura della Conferenza per le tasse; e li nomi sono indicati dalla nota segnata *F*.

Li padri Girolimini, o sian del Beato Pietro da Pisa tengono 9 conventi, 5 de'quali per difetto del numero conventuale cadono in soppressione. Gli altri 4 restano bensì in oggi in una provvisional sussistenza, e riceveranno a tal fine assieme colle rendite ancora gl'individui de'luoghi soppressi; ma in progresso nemmen essi possono sottrarsi allo stesso destino. Lo stato misto di questua e di possedimenti dovendo esser tolto in parità degli altri Ordini regolari della medesima classe, la risultanza delle rendite non arriva a porgere i modi sufficienti al mantenimento degli attuali individui nemmeno col presente vestiario. La scrittura della Conferenza per le tasse esibirà il dettaglio economico altresì di questo corpo; e li nomi dei conventi sono dichiarati dalla nota segnata *G*.

Li metodi generali poi di esecuzione essendo stati prescritti dai precedenti decreti e raccomandati alla nota esperienza dell'ecc.mo Aggiunto sopra monasteri, basterà che dalla sovrana autorità siano comandati anche nelle presenti soppressioni, onde tutto proceda con ordine eguale, compresa in esso anche la vendita de' fondi evacuati.

Importa parimente il farsi da Vostra Serenità la solita dichiarazione che s'intendano insieme soppressi tutti gli ospizj anche in questi instituti, i quali non fossero stati notificati, e che non siano attendibili le suppliche tendenti a promover effetti contrarii alle prese massime e relative esecuzioni.

Utile infine sarà il solito eccitamento con pubbliche ducali ai rappresentanti della terra ferma capi di provincia, affinchè prestino la benemerita loro assistenza ad esso ecc.mo Aggiunto, e facciano supplire dai rispettivi Comuni alle condotte e trasporti degli effetti de' luoghi soppressi, colla dovuta pontualità e diligenza.

Terminato in tal guisa, a fronte delle moleste e durissime resistenze della materia, il corso laborioso di riconoscere il corpo intiero delle tre

classi de' regolari possidenti, mendicanti e questuanti, avremo il conforto di aver soddisfatto forse imperfettamente, ma però con pontualità e rassegnazione, ad una impresa de..lerata spesse volte nell' età passate dalla Chiesa e dai princìpi, ma sempre abbandonata per le somme difficoltà che l' attraversavano. Pare che la Divina Provvidenza abbia riserbato a questi tempi, e diffuso generalmente sopra la terra lo spirito dei regolamenti necessarj a richiamare, se fia posssibile il sistema contemplato dalle sante instituzioni, le quali ebbero per base il servizio di Dio o quello dello Stato. E perchè niente sia sottratto all' occhio di Vostra Serenità, fra breve spazio produrremo altresì la situazione in cui si trovano le poche case e collegi dei preti e chierici, che godono i privilegi dei regolari, e che vivono uniti in Congregazione. Intanto dalle cose fatte tre vantaggi certi sono derivati.

L' uno che l' ecc.mo Senato ha conseguito finalmente il massimo punto di *aver un' idea delle forze di questi Corpi*, la quale, prima non ebbe mai.

Il secondo *che li ha restituiti alla conventuale osservanza e comunità di vita*, la qual forma la primiera condizione del loro stabilimento e dimora nei pubblici Stati.

Il terzo *che fu posto un confine alla moltiplicazione infinita e sproporzionata del clero regolare*, e messo insieme un qualche argine agl' influssi della potestà forastiera sopra di lui. Grazie.

Data dalla Deput. Estr. ad pias causas li 12 giugno 1772.

Zan Antonio Da Riva, *Dep. Estr. Agg.*
Andrea Querini, *Dep. Estr. Assistente.*
Alvise Vallaresso, *Dep. Estr. Agg.*

I) *Decreto 1772 3 settembre che stabilisce le norme per l' amministrazione del denaro affluente nella* **Cassa civanzi.**

Dappoichè il Senato fatto inteso dalla zelante vigilanza delle magistrature dei sommi disordini introdottisi nel corpo ecclesiastico regolare esistente entro lo Stato, fu indotto a prendere convenienti massime di providenza onde fosse fermato il corso a' soverchi possedimenti che troppo sbilanciavano la forza degli altri sudditi, e posto fosse regolamento a quegli abusi che allontanavano le regolari famiglie da quei sacri doveri di riverenza e di amore verso il loro Principe, li quali sono inseparabili dall' essere di suddito; nel corso di tutta questa grave materia ebbe il Senato medesimo a rimarcare nei cittadini prescielti a sostenere il peso della estraordinaria Deputazione *ad pias causas* e dell' offizio di Aggionto sopra monasteri quanto profondi e faticosi li loro studj, benemeriti pure li consigli e la costanza delle loro applicazioni.

Dietro i riflessi così rimarcabili richiamati dunque con l' emanate deliberazioni gli ordini regolari agli uffizii dell' istituto ed alle originarie condizioni del loro accoglimento nello Stato nostro, da questo principio

derivarono le ordinate soppressioni, le disposizioni prese sopra li possedimenti e le questue, e la formazione delle tasse di famiglia.

Della qual combinazione di piano economico, voluto dalla legge del Maggior Consiglio 20 settembre 1767, risultata in progresso la necessità di raccogliere sotto publica amministrazione ciò che restava abbandonato o sopravvanzava alli bisogni ed al comodo delle comunità tassate, la maturità del Senato, inerentemente alla surriferita legge, riconobbe per necessaria la istituzione della *Cassa civanzi*, sulla disposizione della quale si riservò di devenire allorchè, bene avvanzate le soppressioni, si potesse utilmente convertirla negli usi pij e caritatevoli contemplati dalla legge istessa, e replicatamente assicurati dalla costanza delle massime nelle successive deliberazioni emanate.

Quindi è molto lodevole la intesa scrittura della benemerita Deputazione estraordinaria *ad pias causas*, unita all'aggionto sopra Monasteri, se, ultimato il piano suddetto di tutti li vari ordini e le classi delle comunità regolari della Dominante, Dogado e Terra Ferma, a riserva delle tre congregazioni dei preti regolari opportunemente, a senso delle publiche intenzioni, previo pesato esame sulle condizioni de' sudditi e le esigenze loro, propone in ora tre oggetti di provvidenza che con vero frutto di pio uso e di utilità allo Stato, invitano la paterna cura della Signoria Nostra a preferirli nelle meditate disposizioni.

E preferenza giustamente meritano gli ospitali, il clero secolare veneto e la educazione della gioventù, specialmente patrizia; nei primi racchiudendosi il benefizio a considerabile numero di popolo che senza tali istituzioni provide perirebbe nell' abbandono, nelle infermità e nella miseria; nel clero veneto contemplandosi il fine di suplire a quei difetti, che, o per naturale origine, o per mancanza de' mezzi di chi al favore del privilegio Sistino s'inizia nel sacerdozio, lo rendono in gran parte incapace a sostenere li più importanti doveri del sacro ministero; e nella educazione della gioventù, specialmente patrizia, accopiandosi tutte le più serie riflessioni dirette in sostanza a formare sempre più le doti e le qualità de' cittadini che devono succedere nel Governo ed operare la felicità della Republica nostra.

Tutto ciò non potendosi se non che pienamente accogliere, come che diretto all' uso pio e caritatevole proposto intorno le disposizioni della suddetta Cassa, di cui si è pur inteso quali siano stati li fonti delle rendite pervenute, e quale ne sia l' attuale sua situazione, la religiosità del Senato destina le ricercate provvidenze sopra li soli frutti de' quali in ora può disponere, e che sono provenienti dalla rata di ottobre prossimo venturo in summa di ducati 12,000 effettivi, assegnandoli per questa volta tanto a benefizio e soccorso degli ospitali, cioè d. 6,000 all' ospitale della Pietà, giacchè questo benefico suffraggio verrà utilmente impiegato da quei attenti comendabili governatori nel procurare la introduzione entro il pio luogo anche di quelle arti che mancano nello Stato, e rendere così maggiormente operative a vantaggio della nazione quelle ricovrate innocenti persone; d. 2000 a quello dei SS. Gio. e Paolo; d. 2000 alli mendicanti; ed altri d. 2000, tutti effettivi, agl' Incurabili.

Niente inferiore il clero secolare di questa Dominante nelle esigenze

di una provvidenza che operi la educazione e gli ammaestramenti necessarj alla professione abbracciata, giusta anche le canoniche sanzioni e la mente de' pii pontefici, si addotta in massima che questo sia pure uno degli importanti oggetti nelle ideate disposizioni.

Per condurlo però alla verificazione di un vero positivo soccorso, sarà impegno della benemerita Conferenza, che per mezzo di tanti studj sopra tali materie, e con la esperienza delle cose conosce il bisogno, e può pesarne gli usi meglio addattati alle circostanze del clero medesimo, di formare il piano e li dettagli per esibirli poscia al Senato, che riserva di avvalorarli con l' approvazione sua.

La terza classe delle opere pie proposte che contempla la educazione della gioventù, specialmente patrizia, mostra finalmente qual sia non meno il colto intelletto, ma l' animo patrio de' riputati cittadini, da' quali deriva progetto di tanta rilevanza, e così impegnante le paterne sollecitudini nostre.

Nella esibizione del pensiero spiegarono essi zelo appassionato per il maggior bene e la felicità pubblica, e con le dotte e prudenti riflessioni co' quali lo accompagnarono, hanno indicata la somma necessità di abbracciarlo.

Addittate le traccie di questa importanza anche da maggiori nostri in quelle forme che riputarono convenienti alle circostanze di quei tempi; poichè li mezzi attuali somministrano migliori opportunità di cooperarvi con più esteso profitto, usando appunto di quelle rendite che continuar devono in uso pio; la maturità del Senato quello reputa della educazione della gioventù il migliore tra tutti, comecchè dal regolato costume e dalla soda disciplina nei studj dipende la formazione dell' uomo e del cittadino.

A questa, ch' è massima opera, volendo dunque il Senato che vi sia dato serio riflesso, onde condurla per vie le più utili e le più sollecite et adattate alle costituzioni nostre, al necessario buon sistema, ne rimette perciò l' impegno d' immaginarle alla Conferenza de' Riformatori nostri dello Studio di Padova, dei Deputati estraordinarij *ad pias causas* e dell' Aggionto sopra monasteri, dal prudente conoscimento, dalla esperienza e dal zelo de' quali, non possono che attendersi ottimi suggerimenti e consigli.

E del presente, e scrittura annessa, nell'articolo che riguarda le commissioni ingionte ai Riformatori dello Studio di Padova, sia loro data copia per lume.

De parte — 74.
De non — 43.
Non sinceri — 21.

(Sen. *Roma Expulsis* f. 105 sudd.)

H). *Scrittura 17 agosto 1772 della Conferenza della Deputazione ad* pias causas *ed Aggiunto sopra Monasteri, che propone le norme per l'amministrazione del denaro della* **Cassa civanzi.**

Serenissimo Principe.

Il termine delle regolazioni economiche sopra gli Ordini regolari della Dominante, Dogado e Terra ferma, richiama la nostra ubbidienza a far cenno degli usi pii e caritatevoli, nei quali, secondo le massime prese, devono esser impiegati i frutti della Cassa civanzi. Ripeteremo in primo luogo ciò che riguarda la necessità e la sapienza delle pubbliche deliberazioni, dalle quali essa è proceduta, e successivamente verrà il comandato dettaglio di quelle opere di soda pietà che più delle altre, nelle circostanze presenti, ci sembrano interessare il servizio di Dio Signore, il bene e la prosperità dello Stato.

Fu desiderio delle antiche e recenti legislazioni, promulgate quasi in ogni provincia del Cristianesimo, di fermar il passaggio de' beni laici nelle mani morte. Ma nessuna in fine ottenne l'intento, perchè non era possibile di limitar bisogni e sostanze a corpi e persone di numero illimitato. L'esperienza, maestra di tutte le cose, fece conoscere all'età nostra le conseguenze funeste di un tal disordine, a reprimer il quale non restava altro mezzo nelle mani de' principi che quello di rivedere il conto, correggèr il numero e proporzionar al medesimo le facoltà. Partono da questo principio, e tendono a questo fine li tanti provvedimenti che escono alla giornata nei paesi cattolici sull' argomento, e che vengono di continuo a publica notizia per la via delle stampe, o per le relazioni delli ambasciatori e ministri alle Corti. Ma sopra tutte fu provvida la mente del Serenissimo Maggior Consiglio nel capo quarto della legge 20 settembre 1767, dove raccomanda a Vostra Serenità di ridurre in un riparto meno disordinato il numero degli ecclesiastici, e l'impiego e l'amministrazione delle loro rendite. Il qual oggetto certamente rispetto ai regolari non si poteva mai conseguire se non diminuendo e tassando a limite certo il numero de' conventi e il numero de' religiosi; altrimenti anche la nuova legge restava in questa parte senza esecuzione, quando avessero avuta una indefinita libertà di moltiplicarsi, e lo Stato ritornava nella sua vecchia e pericolosa infermità.

Spinte da questa invincibile esigenza le sovrane deliberazioni, e animate nel tempo stesso dal zelo di richiamare possibilmente gli ordini regolari agli uffizii dell'instituto, e alle condizioni originarie del loro accoglimento nel Ser.mo Dominio, hanno temperata e diretta l'esecuzione in modo che andassero congiunti i riguardi della ecclesiastica disciplina, con quelli del principato. Tre furono perciò le regole generali tenute nel governo della materia.

L'una fu di togliere in primo luogo i conventi mancanti della conventuale osservanza o per difetto del numero, o per difetto delle rendite, come è prescritto ancora dalle sanzioni canoniche della Santa Chiesa.

Questi infatti possono chiamarsi da noi, siccome sono chiamati altresì dai Sommi Pontefici, per lo più case di ozio, di poca edificazione, e di molto danno spirituale, dove gli uomini sembrano a tutt'altro rivolti che all'orazione e all'esercizio di quelle virtù che formano il modello della perfezione cristiana. Il togliere questi mali e il prevenirli con savie provvidenze, fu considerato in ogni tempo come l'uffizio più luminoso che risiede nell'augusta dignità de'Sovrani.

L'altra regola tenuta, fu di levare lo stato misto di questue, e di possedimenti, il quale mantenendo due porte sempre aperte all'ingresso delle sostanze, manteneva uno stromento di doppio gravame ai sudditi laici, essendo coperto di tenebre non lasciava scorger la via di vedere le forze e di fissarne i bisogni. Non può per altro negarsi che nella piega e variazione della disciplina, così le questue come li possedimenti non divenissero per diverse vie una sostituzione alle volontarie oblazioni de'fedeli, e al lavoro delle mani tanto coltivato dagli antichi monaci, e cenobiti. Ma la povertà de'primi tempi non era sospetta d'alcun interesse, poichè si riduceva a procacciar colle semplici manifatture o colla coltivazione della terra il poco che bisognava per vivere. All'opposto la povertà de'tempi nostri può riputarsi confinata nell' intelletto, ma non nel fatto; poichè basta al monaco di aver l'intenzione che quanto ha non sia proprio della persona ma della sua comunità, e di esser pronto a depositarlo nelle mani del suo superiore; per altro si crede capace di ogni acquisto, e di uno stato molto più commodo e venturoso di quello che ha lasciato nel secolo nell'atto di abbandonarlo. La qual opinione viene poi fortificata dalla disputa, e dalla continua distinzione che si fa nei conventi fra l'uso dei beni e la proprietà, applicando l'uso all'individuo particolare, e la proprietà a tutto il Corpo, e in alcuni Ordini al papa. Con questo giuoco, il Principe che da Dio è preposto al governo delle cose terrene, che è il signor supremo del suo territorio, che nell' economica disciplina è il superiore di tutti, e che solo ritiene il diritto di proprietà e di giurisdizione insieme sopra i fondi che non hanno padrone legittimo, non si conoscerà più dentro i chiostri come se mai fosse stato al mondo. Da ciò pur sorgono le resistenze continue alli suoi decreti, e la pretensione, per molte età inaudita nella Chiesa, di rendere divinizzati li possedimenti, e l'esorbitante numero de' claustrali. Anzi le cose sono andate a tal estremo, che l'indipendenza dal sovrano oggidì si riguarda fra loro come un elemento dell'instituto; poichè non solo si ribellano ai suoi precetti, ma hanno per legge espressa a stampa nelle loro costituzioni la pena e l'infamia della ribellione a chi ricorre alle potestà secolari. Non era questa certamente la dottrina nè degli Apostoli, nè de'Santi fondatori, nè de' primi loro seguaci; e molto diversa nella intenzione e nel fatto era l'ubbidienza e la mendicità osservata e insegnata dai medesimi. Quindi si trovarono fatti accorti i principi che il sistema arbitrario d'una povertà continuamente suscettibile di ricchezze, e pesantissima alle miserie del popolo più minuto, non poteva conciliarsi nè colla santità dei voti, nè coll'ordine della polizia civile, nè colle regole della giustizia, nè colla intrinseca condizione del loro primitivo stabilimento. Perciò fu risoluto di andar incontro all'arbitrio abolendo lo stato misto, e separando la questua dal possedi-

mento secondo la differente instituzione o il privilegio di cadaun corpo. In tal guisa li negozii di questo genere per l'avvenire soffriranno meno di oscurità, li sudditi si troveranno più sollevati nel carico giornaliero di tante contribuzioni, e Vostra Serenità e li suoi magistrati avranno preparata la via di rimediare agevolmente agli inconvenienti futuri.

La terza regola tenuta, fu di procedere da un lato per gradi meno sensibili all'estinzione de'conventi e dei corpi defficienti dei mezzi di sussistenza, e di tassare dall'altro, in quelli che sussistono, il numero degli individui in proporzione delle forze e dei mezzi che dimostrarono poter calcolarsi con la norma della equità e della umana prudenza. Le risultanze dei fatti furono per intiero dedotte dalle relazioni e notificazioni giurate de'superiori ed economi de'monasteri; che se in queste vi fu delusione o fallacia, non hanno a querelarsi che di sè medesimi, avendo i magistrati riposato sulla loro fede. La bilancia fu sempre tenuta con mano eguale e con occhio d'imparzialità; e siccome le diverse gradazioni di sostanze, e d'instituto hanno indotta qualche inevitabile diversità di assegnamento; così hanno ancora deciso del destino di queste società religiose. L'impresa per altro fu assai ardua e spinosa, perchè ci ha costretti a navigar sempre a cielo oscuro, ed a combattere di frequente colle borasche fra due estremi egualmente nocivi e pericolosi; poichè da un lato lo stabilimento di una tassa pingue sarebbe riuscito gratissimo agl'individui particolari, ma portava in sè il triste effetto di sopprimere in universale una copia maggiore di corpi e di monasteri, come impotenti ad alimentare le loro famiglie. Dall'altro la prescrizione di una tassa inferiore alle misure presenti avrebbe nell'apparenza sostenuto un maggior numero di conventi e d'individui, ma somministrato nel tempo stesso uno stato men largo, e per conseguenza un pretesto più colorato di reclamo agl'individui tassati. Non è sperabile ai nostri giorni che la virtù ingenita nel voto della povertà, dopo tanti secoli dal suo nascimento, possa ritenere l'antica energia e temperanza. Conviene ora mai disingannarsi e confessare con ingenuo dolore che molti dei monasteri non sono più case di ritiro, ma d'affari, dove sembra che la maggior parte degli uomini vi entri per migliorar la fortuna piuttosto che farsi esemplari di penitenza. Per quanto giudiziose e sapienti potessero riuscire le misure prese, e per quanto oneste e discrete fossero per essere le assegnazioni, il maneggio di questa impresa, desiderata nell'età passate, e promossa nella presente con tanto fervore, non poteva mai, per gli opposti interessi degli uomini, andar esente dalla querela, dal raggiro e dal contrasto. Questa è la condizione infelice in cui sempre versarono le nostre fatiche, le quali hanno potuto perseverare nel lor cimento sino alla fine perchè vennero animate e sostenute dal clementissimo sguardo, autorità e costanza dell'ecc.mo Senato.

Quanto è più vecchia e profonda la piaga, tanto più difficile si rende la curazione. Sarà pertanto somma gloria di Vostra Serenità l'averne guarite molte felicemente in un tempo solo, e l'aver procurato che altre di antica radice non si facessero cancherose, e dassero anzi qualche lontano segno di salute. Infatti l'unione di tante figure innestate nel corpo civile, le quali sono rette da leggi proprie e da sistemi particolari, non

poteva far a meno di non far gran forza colle leggi altrui, e col sistema universale. È cosa pur troppo notoria che la poca dipendenza dal principe naturale e la molta subordinazione professata a potestà forastiere e lontane, aveva seminate molte opinioni poco favorevoli alla publica tranquillità, e generati innumerabili abusi, che si mascheravano col velo della consuetudine o di altro nome divoto. Nè questa da loro pretesa libertà, che meglio può chiamarsi licenza, partorì in essi quell'ordine di polizia che facesse migliore lo stato della vita presente, o preparasse a buoni termini quello della vita futura. Chi potrà mai negare di non aver osservato nella maggior parte di queste società un dispotismo assoluto, che tutte le cose aveva confuse? Ma la religione e la prudenza di Vostra Serenità ha saputo riparar i mali prima che arrivassero all'ultimo estremo, e ritirar questi corpi verso principj delle loro santissime instituzioni. Gli ordini stabiliti a questo scopo vennero diretti dalle massime di pietà, di giustizia e di perfetta eguaglianza che distrussero, assieme colle carceri ed altre pene corporali, l'enorme esercizio di giustizia che si arrogavano, e ripristinarono alle sue funzioni la potestà del Sovrano, le spirituali ispezioni de' Vescovi, la libertà dei Capitoli, l'osservanza conventuale, la vita comune, e la parità degli individui e delle azioni loro sul patrimonio dei monasteri. Collocarono inoltre l'amministrazione delle rendite sotto l'occhio di tutti i confratelli e sotto le revisioni del magistrato, onde una parte non ricadesse, come prima, in usi oscuri e pericolosi.

Dalla rinnovazione dunque del piano economico è derivata in conseguenza la necessità di raccogliere ciò che restava abbandonato ed estinto, che sopravvanzava ai bisogni delle Comunità, e che certamente non impiegavasi in uso pio. Tutto fu prescritto che passasse nella Cassa denominata *civansi*, e fosse riservato a quegli usi insigni di carità, che in seguito venissero prescelti dal maturo giudizio dell'Ecc.mo Senato, sulla esposizione che fosse umiliata dall'ossequio nostro, relativamente al decreto 5 dicembre 1770 ed altri posteriori.

Prima di questo giorno abbiamo creduto di tenerci in rispettoso silenzio, perchè prima d'ora la cassa medesima, col mezzo delle rendite de' fondi soppressi e delle tasse de' religiosi defonti, o lontani, non aveva preso certo augumento nè consistenza di forze. Le prime soppressioni derivarono da un monastero di Celestini in Brescia, tolto col decreto 6 maggio 1769, e dalle due Certose di Padova e di Belluno, estinte coll'altro decreto 20 luglio susseguente, delle quali una sola fu venduta sin ora. A queste vennero dietro le soppressioni comandate dal decreto 1 giugno 1769 negli ordini di San Francesco, le quali non produssero che piccole summe alla Cassa, per la tenuità de' fondi estinti, e per li carichi rimasti sopra i medesimi. Si ricercava ancora un congruo intervallo per eseguire l'evacuazione de' luoghi, la stima, gl'incanti, la vendita, e l'investita. Quelle degli ordini Domenicani e Carmelitani si promulgarono col decreto 2 agosto 1770, ed hanno esatti gli stessi metodi e ritardi nella esecuzione. Le regolazioni sopra i monaci Benedettini di San Zeno, e della congregazione cassinense, uscirono col decreto 5 dicembre del medesimo anno. E queste in realtà furono le più sostanziose di tutte, ma ricercavano appunto per questo motivo uno spazio di tempo assai maggiore

per mettere in fedele maneggio, e riconoscere lo stato preciso de' fondi soppressi. Le più recenti vennero prescritte col decreto 12 settembre 1771, per li monaci Bianchi, e per li canonici regolari. E queste pure aggiunsero molto incremento, ma insieme ancora molti carichi assai pesanti, sebbene estinguibili, perchè la Cassa ha assunto sopra di se l' obbligo di alcuni rilevanti debiti dipendenti da legali istromenti, il pagamento di più residui di publiche gravezze, e il peso di contribuire le tasse agli individui prima stanziati nei monasteri soppressi, oltre l' accrescimentto dei vestiari in alcuni dei sussistenti. Le ultime finalmente per gli ordini mendicanti degli Agostiniani, Serviti, Paulotti e Girolimini, attendono soltanto gli assensi di Vostra Serenità.

Ad altri oblighi ancora indispensabili si trovò costretta di soccombere, poichè doveva coi naturali prodotti soddisfare agli onorarj degli amministratori provvisionali dell' entrate, che in ogni luogo furono posti dalla diligenza dell' Aggiunto. Doveva pur mantener offiziature di messe festive in molte chiese de' conventi soppressi, come fu prescritto dalle sovrane deliberazioni, e dovrà anco in avvenire soddisfar a porzioni di queste ed a molte altre che in oggi sono celebrate dai regolari. Doveva infine soggiacere alle giuste mercedi dei periti, che per regola delle vendite furono spediti sul luogo a riconoscere le case e le campagne, e ne fecero le occorrenti stime e perizie.

Dobbiamo per altro a questo passo rammemorare che il ministero della Deputazione Estraordinaria e quello del magistrato sopra monasteri, niente ha partecipato di questa Cassa, perchè a quello de' sopra monasteri, avendo conosciuto la giustizia di Vostra Serenità di usar alcune ricognizioni per l' estraordinarie fatiche occorse in servizio dell' Aggionto, ne ha dato anco il peso di soddisfarle colle solite ballottazioni dell' ecc.mo Savio Cassier del Collegio.

Lo stato attuale poi della Cassa verrà con altra scrittura esposto dall' Aggiunto stesso con quella esattezza che farà lucidamente risplendere l' integrità e l' utilità dell' amministrazione. Le vendite de' fondi soppressi, per quanto ha permesso la ristrettezza del tempo, furono dal medesimo in parte considerabile eseguite, e posto senza il minimo indugio il denaro nel deposito novissimo del tre per cento, come vogliono i decreti. Per quasi tutte le altre si trovano già dalla sua diligenza preparate le stime e disposta l'estesa dei cedoloni. Quando tutto sarà investito, tre vantaggi certi ne saran derivati; il primo che si troverà restituito in circolazione un riflessibile corpo di beni che per l'innanzi stava morto; l'altro, che la investita del denaro solleva la cassa dal dispendio, e dai pericoli delle amministrazioni private; il terzo che la rendita resta inoltre esente dalle publiche imposte, e dalle frequenti calamità di grandini, siccità, inondazioni, ripari di argini, ristauri di fabbriche, litigi e debitori fuggitivi o impotenti. A questi si può aggiungere anche il quarto vantaggio, cioè la sicurezza, e la facilità del maneggio, mentre non resta altra fatica che quella di riscuotere con una mano e pagare con l'altra senza tante aziende o scritture.

Ciò premesso discenderemo ai generi delle pietose disposizioni che possono essere contemplate e preferite alle altre, onde, fermi i capitali

investiti nei publici depositi a tenore del decreto 5 dicembre 1770, vengano impiegati i pro da quelli derivanti in oggetti del vero servizio di Dio Signore e dello Stato. A tre sole classi di opere grandi si fermano in oggi i divoti nostri pensieri, e sono gli ospitali della dominante, il clero secolare della medesima, e l'educazione della gioventù specialmente patrizia.

Non è dubbio che gli ospitali sono divenuti una surrogazione a quelle ospitalità ed elemosine che dovevano praticarsi verso i poveri dagli ecclesiastici sulle obblazioni de'fedeli, e sulli beni della Chiesa, per ciò appunto chiamati patrimonio de'poveri, dai santi padri. Mancata la prima fiducia dei sacri dispensieri, e seguiti molti cangiamenti nella economia ecclesiastica, restarono le porzioni de'poveri confuse nelle mani del clero; e lo stato secolare si trovò costretto di provveder alle indigenze de'medesimi per altra via. Da questo fonte essendo proceduti i nuovi suffragii, fu anche pensato dalla Republica di presidiarli dalla ingerenza degli ecclesiastici e dalle visite vescovili, onde sottrarli all'infortunio de'primi. E da ciò nasce la sapienza delle leggi venete, che hanno collocati gli ospitali e gli altri luoghi pii laici sotto l'immediata protezione del Principe, e nel solo maneggio di persone secolari. La città di Venezia, che ha per territorio il mare, e che però non può impiegar il basso popolo nella coltivazione delle terre, ma solo nelle manifatture e nella marina, si trovò in necessità di abbondare più di ogni altra di questi ospizii di carità. Ma perchè poi non fossero col progresso uno stromento di poltroneria, con più decreti del Ser.mo Maggior Consiglio furono vietate le nuove erezioni tanto in Venezia quanto in Murano. Così le vecchie restarono assegnate ai bambini esposti, agli orfani, àgli invalidi, ai febbricitanti, ai vecchi, alle malattie incurabili, ai pellegrini, ai marinari, ai soldàti, e ad altre genti cadute nella impotenza di guadagnar il vitto colla persona. E nella enumerazione di queste cose possiamo ammirare sempre più la insigne pietà de'nostri maggiori, che non lasciarono abbandonato genere alcuno d'indigenza, e distribuirono i luoghi e gli uffizii in modo che si abbracciano tutti i bisogni, quando ne sia tenuta la debita cura.

Niente diremo dell'Ecc.me Procuratie di San Marco, nè della Fraterna Grande, nè delle Fraterne delle contrade, nè d'infinite altre opere raccomandate a private Commissarie, Confraternità e corpi divoti, che sono altrettanti fonti, donde scaturiscono alla giornata abbondanti soccorsi ai poveri dispersi nelle private abitazioni della città.

Ma ritornando alla scelta dei soccorsi presentanei, che in oggi potrebbero darsi, noi riputiamo degno di preferenza l'Ospitale della Pietà, dove si raccolgono i fanciulli esposti, e si allevano con dispendio di gran lunga superiore alle forze sue. La grandezza di questa opera è degna di predilezione, mentre si dà in essa la vita naturale, e si conserva un numero considerabile di persone innocenti, che la perderebbero nel suo nascere. Si dà loro l'altra vita spirituale, mettendoli tutti nel seno della santa Chiesa cattolica. Si accresce il numero de' sudditi al Principato, e si educano ai varii mestieri della città, porgendo così ai medesimi li mezzi occorrenti di campare il resto della vita. La matu-

rità pertanto di Vostre Eccellenze comprende, che se negli altri ospitali vi può esser luogo a qualche limite nel proprio dispendio, in questo non è possibile di aver misura, perchè la porta ricever deve tutti i ricapiti, ed ogni ricapito non costa meno della vita naturale, cristiana, e civile di un uomo.

In tanta copia di oggetti fatti presenti altresì con suppliche replicate, noi crederessimo che l'ecc.mo Senato nella sua prima disposizione potesse dividere li 12000 ducati circa effettivi provenienti dalla rata di ottobre prossimo, ripartendo 6000 ducati all'Ospitale della Pietà, 2000 a quello de' Santi Gio. e Paolo, altri 2000 ai Mendicanti, ed altri 2000 agl'Incurabili.

E poichè la pietà ha motivi singolari e distinti dagli altri, potrebbe a questo assegnar inoltre la somma di ducati 3000 V. C. all'anno sopra i frutti della medesima Cassa civanzi, che importano un capitale di 100,000 ducati della stessa valuta. Nell'atto stesso gioverebbe animar quei benemeriti governatori, a procurar anche l'introduzione di quelle arti che mancano nello Stato.

Venendo poi al clero secolare tanto della Dominante, quanto della terraferma, non si può far a meno di non metter in vista la sua compassionevole situazione, mentre consta generalmente mancar egli di buona educazione, d'impiego, e di sostentamento. Nella terraferma tre sono le cause innegabili della sua povertà, cioè: la moltiplicazione superflua delle sacre ordinazioni in molte diocesi, li patrimonii tenuissimi, o fittizii quasi in ogni luogo, e lo spoglio luttuoso di moltissimi benefizii, ed ospizii ecclesiastici fatto alle chiese naturali per impinguare le mense più ricche. Vostra Serenità per quanto comportano le circostanze, ha procurato dal canto suo di andar incontro al disordine arrestando col decreto primo giugno 1769, le promozioni immature, e rimettendo all'altro 18 settembre 1771 alle parrochie povere il resto de' benefizii semplici, ch'è sopravvanzato alle sciagure della materia benefiziale. Un altro soccorso potrà forse aggiungere ad esso clero, quando si compiacerà di riconoscere il destino delle commende, che sarà l'argomento di un'altra scrittura. Allora non saranno per fuggire dall'occhio suo nè le mense vescovili povere, nè li bisogni estremi di tanti miserabili parrochi in confronto di soggetti pingui, oziosi o lontani.

Ma nella Dominante e Dogado deve pesare pur troppo sul core di ognuno un genere di povertà superiore a tutti gli altri, e una deficienza totale di benefizii per suffragarlo. Il privilegio di Sisto V per le ordinazioni a titolo di servizio ha riparato ai bisogni delle offiziature; ma l'applicazione in progresso essendo uscita dalle misure intese dal Breve, servì alla moltiplicazione di un clero di gran lunga superiore alle forze ed ai naturali proventi delle chiese. Quindi succede, che pochi de' nostri preti arrivano ai benefizii, qui chiamati col nome antico di *titoli* e *plebanie;* che questi pochi vi arrivano anche in età cadente, e che la maggior parte finisce la vita senza mai aver ottenuto nè stato nè benefizio dalla sua chiesa. A ciò si aggiunge, che ai sacri ministerii, per la tenuità degli emolumenti, e per la materiale occupazione della persona, concorrono i popolari delle più anguste fortune, dal che nasce inoltre una

impotenza funesta di poter procacciarsi l'educazione e gli ammaestramenti necessarii alla professione abbracciata. Quindi pure si fa impossibile di aver nel clero secolare tanti soggetti capaci quanti bastino alle confessioni, alle prediche, alle cure delle parrocchie, ed alle occorrenze estraordinarie delle monache. E quindi in faccia a tanta soprabbondanza di preti, gran porzione delle assistenze spirituali deve necessariamente cadere in mano de' regolari. E pure le disposizioni canoniche, e particolarmente il sacro Concilio di Trento raccomandano le scuole degli studii ecclesiastici, l'erezione de'seminarii, e l'instituzione de'giovani iniziati alla vita ecclesiastica, per soddisfare col mezzo del clero secolare alli bisogni delle anime, al sostegno della cattolica religione, ed al rialzamento della sua disciplina.

Esiste in questa diocesi la sola abbazia di S. Gregorio, la qual si dispone in commenda contro i publici decreti, che vengono delusi colla clausola *per questa volta tanto* apposta in cadauna spedizione. Pareva in altro tempo dissegnata all'aumento delle mense vescovili del Dogado. Ma se tutta oggidì occorra a quel genere di pietà, e se convenga ricorrer altrove per portarla fuori della diocesi, sarà decisione di un altro decreto. È cosa certa, che pochi sono i suoi frutti in proporzione dei molti bisogni della cattedrale, e di tante altre collegiate della città. Noi l'abbiamo ricordata, perchè niente manchi alle cognizioni dell'ecc.mo Senato.

Ma l'educazione del clero secolare della sua capitale trovandosi nell'esposto abbandono, nè avendo fonte alcuno di suffraggio per le cause accennate, non può attendere altra assistenza che quella della mano religiosa e benefica di Vostra Serenità. Un oggetto di tanta importanza, di necessità, e di onore egualmente alla chiesa che al principato, si rende ben degno della provvidenza sovrana. In questa linea di soccorso meritando egli la preferenza, non poteva essere trascurato da noi; e qualora ne venga dal maturo giudizio publico stabilita la massima, ne saranno altresì dalla sua autorità diffuse le commissioni, presi i dettagli, e formati i piani che crederà più convenienti a verificarla.

Passando in fine alla terza classe delle opere proposte, cioè all'educazione della gioventù specialmente patrizia, conosce la maturità di VV. EE. quanto siano importanti le sue conseguenze in uno stato di aristocrazia. Nelle altre forme di governo non è bisogno di una sola classe di uomini ornati di virtù civile per sostenere l'imperio; ma tutte le classi e le nazioni eziandio forastiere ne possono somministrare; la scienza di pochi è sufficiente alla spedizione degli affari; e le mani di pochissimi bastano a togliere ogni corruzione. Ma qui tutta l'autorità e l'amministrazione sta collocata e divisa per varii gradi nell'ordine degli ottimati, cioè di quei cittadini che sono riputati gli ottimi sopra gli altri; il che forma la libertà della nostra Republica. Ora è manifesto che la bontà, e la dignità di quest'ordine tanto cospicuo è sostenuta soltanto dalla disciplina civile, e che la disciplina unicamente può nascere dalla buona educazione.

Con l'educazione riceve l'uomo le prime impressioni e le porta seco in tutti gli uffizii della vita. E le buone impressioni devono abbracciare con la purità della religione tanto l'intelletto quanto il costume, non po-

tendo esser retto il costume di chi ha cattiva la scienza, nè la scienza esser bene usata da chi ha cattivo il costume. Nè li soli precetti della morale filosofia, o gli studi comuni agli altri, bastano a perfezionare l'educazione dell'uomo di republica. Si richiede inoltre ch'egli venga per tempo imbevuto delle massime di subordinazione alle leggi, di civile eguaglianza, e di moderazione in tutte le azioni, che sono l'anima d'uno stato republicano. Che sia bene instrutto del sistema e di tutte le parti regolatrici del suo governo, delle forze, delle alleanze, della storia, e delle vicende della sua patria. Che gli studii siano conformi a renderlo capace di bene e prontamente discernere negli affari politici, economici, militari, di commercio, di giudicatura civile e criminale, in una parola di decidere del comun bene. Senza questi principii e questi lumi, i quali esigono una scuola particolare, non potrà egli mai riuscir utile nelle publiche incombenze, e capitando nei magistrati, potrà all'opposto esser cagione di molte calamità. L'uomo publico si fa risponsabile a Dio e al mondo di conseguenze troppo importanti, dalle quali il privato n'è affatto esente. Le leggi di Licurgo, sostenute da una educazione corrispondente, mantennero senza variazione la republica di Sparta per lo spazio di molti secoli con somma gloria sua e quiete di quella città. Il che non è avvenuto a quella di Atene, nè alle altre republiche della Grecia, perchè in questa parte non usarono la debita diligenza; nè alla Romana poteva intervenire per le troppe sue mutazioni, e per la necessità di tener occupato il popolo nelle guerre, e di esporlo alla corruttella dei costumi stranieri. Intendeva quel celebre legislatore, assai meglio di Solone, che le leggi devono fare costumi, e che i costumi devono proteggere le leggi, mentre dalla loro azione reciproca nasce la forza e l'armonia del Governo. Che se Sparta non fosse uscita dai limiti della prima educazione, nè avesse mai volto il pensiere alla conquista di tutta la Grecia, essa avrebbe potuto conservare la libertà e lo Stato suo per un tempo ancora più lungo.

Li nostri maggiori, che per giudizio de'più gravi politici stabilirono un governo molto somigliante a quello di Sparta, per li medesimi principii vietarono con più leggi il mandar giovani sudditi agli studii esterni. Nel tempo stesso con grandissima cura instituirono e favorirono largamente le scuole e collegii, così in Venezia come nelle altre città, e concessero molti privilegii alla Università di Padova onde si mantenesse l'educazione dentro lo Stato. Pare che a'nostri tempi questo importantissimo oggetto fosse caduto in qualche abbandono, e la prudenza di VV. EE. ha già spiegate in molteplici recenti decreti le Sovrane intenzioni per ravvivarlo, e ricondurlo alla debita disciplina.

Non è possibile di esprimere i danni cagionati sullo spirito della gioventù dall'ammaestramento di precettori o male inclinati al governo, o ignoranti del suo sistema, o pieni delle massime di un altro paese. Tutti noi proviamo le somme difficoltà e contrasti che lacerano l'interno quando la necessità o la ragione ci spinge a rinonciar alle opinioni ricevute nella prima età. Tutti noi vediamo i difetti dell'uomo a cui sia mancata la buona educazione, e le famiglie sono le prime a sentir il peso dei suoi costumi. E quando l'abito del costume nuovo o pernicioso potesse dila-

tarsi e prender forza nel corpo de' cittadini, tutti possiamo considerare la grandezza delle conseguenze. A prevenir quest' incomodi nella Repubblica, oltre l'accennato stabilimento delle scuole interne, e il divieto di andar all'esterne, in altri tempi fu ordinato un Collegio in Padova per la instituzione della gioventù patrizia, e si diedero maestri prescelti dal publico sino ai giovani della Ducale Cancellaria; le quali provvidenze ora sono mancate. Si fondò in oltre il Collegio de' nobili alla Giudecca sotto la vigilanza di riputati cittadini, con debito di avervi maestri secolari; e in quale stato oggidì si trovi, lo può vedere chiunque va a visitarlo.

Se il denaro di questa Cassa deve impiegarsi, come fu prescritto, in opere di carità, noi pensiamo che quella sia la carità più insigne e più accetta a Dio Signore, la qual più d' ogn' altra difonde i suoi beneflzii. Nell'educazione si forma l'uomo verso lo stesso Dio, e verso la patria; e in ciò consiste il fondamento della privata felicità umana. Ma nella educazione del cittadino nato al governo, riposa inoltre la felicità del suddito e la sicurezza publica, il che abbraccia il bene di tutta la nazione. E quanto più il corpo dei cittadini sarà educato con principii uniformi al proprio sistema, tanto più si troverà lontano dai pericoli della variazione, la qual si genera dal cambiamento dei costumi, ed è la malattia più grave d' ogni polizia. Quando vi era il *broglio,* cioè l'antica giornaliera adunanza de' nobili nella piazza di San Marco, uscito il giovane patrizio dagli studii, entrava in un'altra scuola, dove le sue inclinazioni e la sua abilità erano bilanciate più da vicino, e dove egli imparava, sotto l'esempio e nella conversazione degli altri, assieme colla saviezza, e colle altre civili virtù, la scienza difficile di ben ubbidire, e di ben comandare. Ora che quella pratica è quasi estinta, e che i cittadini restano privi di questa scuola, e privi dell'altra che loro si faceva quando vivevano più uniti colle famiglie, l'articolo della educazione si rende troppo importante e necessario per essere coltivato colla cura più attenta.

In opera pertanto che ragionevolmente si dee riputare la più grande, la più caritatevole e la più santa, sarà sempre di sommo vantaggio e pubblico e privato l'impiegar a tempo opportuno una porzione di queste rendite della Cassa civanzi, a misura dei bisogni del Collegio della Giudecca, o della instituzione dell'altro Collegio in Padova. Gli ecc.mi Riformatori non lascieranno di presentar il frutto de'loro pensamenti, e di ricordar ancora la qualità de'maestri, il piano degli studii, quello degli esercizii cavallereschi, e la eguaglianza di un vitto e vestito decente, così che nessun individuo possa godere di veruna differenza, e tutti si avvezzino alla eguaglianza e modestia necessaria a chi vive nella Republica. Il cittadino poi che nell'avversa fortuna gemeva afflitto dall' impotenza di soddisfare ai doveri di padre, troverà noll'Ecc.mo Senato un altro padre ancora più benefico, perchè averà assicurata nel modo più splendido e vantaggioso l'educazione e lo stato di tanti figli, che sono figli della patria.

Nelle tre classi dunque delle opere pie da noi suggerite in riverenza al comando, e che si reputano degne di preferenza, la Serenità Vostra

può contemplare diretto il soccorso negli ospitali ai più infelici fra' gli uomini, nei seminarii ai più bisognosi fra i ministri della religione, e nei Collegii ai più necessarii per la civile amministrazione. Queste medesime opere inoltre potranno aumentarsi, ed altre ancora instituirsi, quando l'esazione delle tasse dovute alla Cassa, nel limite stabilito dai Sovrani decreti sia mantenuta colla disciplina sin ora corsa. Grazie.

Data dalla Conferenza della Deputazione estraordinaria ad *pias causas*, e dell'Aggionto sopra monasteri, li 17 giugno 1772.

ZAN ANTONIO DA RIVA, *Dep. Estr. Agg.*
ALESS. DUODO, *Agg. sopra monasteri.*
ANDREA QUERINI, *Dep. Estr. Assistente.*
ALVISE VALLARESSO, *Dep. Estr. Agg.*

(Senato *Roma Expulsis* f. 105 sudd.)

A mostrare come un Governo medesimo non ebbe in tutti i tempi eguali opinioni intorno le corporazioni religiose, riferirò questo episodio.

Il censore austriaco in Venezia, ab Grazioso Buttacalice, aveva licenziato per la stampa un opuscolo presentatogli dal tipografo Rosa (8 maggio 1800) intitolato: « Riflessioni filosofiche sulla destruzione ed abolizione delle case e comunità religiose » — dettato in favore delle corporazioni religiose. Avendo però invitato il tipografo a riportare anche l' *imprimatur* del Governo, questi consultava come segue:

« Altro non è questo scritto che una decisa apologia al monachismo, divisa in quattro punti, la discussione dei quali mette affatto in contingenza la potestà civile in concorso dell'ecclesiastica, negli argomenti di mera e pretta disciplina.

» L'admissione di questo scritto essendosi riconosciuta riprovevole nel Governo Austriaco, ove colle abolizioni dei conventi, ed altre riforme ecclesiastiche, successe sotto l'epoca di Giuseppe II, si è verificato ciò appunto che l'autore ha impugnato essere incompetente ai Sovrani; e nel momento di una imminente organizzazione in questi Stati, ove forse potrebbe rendersi necessaria qualche analoga misura, ha determinato il Governo stesso a dare l'*esclusiva (intendasi negativa)* al manoscritto suddetto, ritornandolo ec. (Arch. dell'I. R. *Gov. Gen.* Austriaco 1801 III 64).

DOCUMENTI DEL N. XIII.

(a pag. 367).

A) *Decreto del Senato Veneto 1754 7 settembre che regola la* disciplina ecclesiastica.

Con sapiente e religioso consiglio di dar favorevole mano alla disciplina ecclesiastica, di mantenere nello Stato le ben introdotte consuetudini, e di ovviare a novità dannose ai rispetti del Principato, o che turbar potessero la quiete, ed il buon governo de' sudditi, provvidde in più tempi la prudenza e la carità de' maggiori nostri, che ne' Stati della Repubblica non potessero eseguirsi carte provenienti di fuori, se prima non fossero rivedute e licenziate in Collegio.

Non ostante così saggie leggi non senza afflizione dell' animo del Senato si è inteso dalla molto esatta ed accetta scrittura del diletto nobile nostro ser Sebastiano Foscarini savio di terraferma, ora letta, che i provvedimenti così caritatevoli e cotanto utili non abbiano conseguito il fine inteso, perchè introdottisi in progresso varii disordini nell' esecuzione, non tutte forse, nè da tutti i luoghi del Dominio nostro vengono assoggettate alla revisione le carte predette, e prestandosi troppa facilità nel dar passo indifferentemente a quelle stesse che vengono rassegnate, aggiontavi anco la soverchia libertà di sconsigliatamente impetrarle, è successo che moltiplicatosi con esorbitanza il numero delle impetrazioni ha tutto nel suo complesso conferito a confondere la disciplina, a fomentare talvolta animosità e litigi ostinati tra sudditi, e a disperdere con irreparabile jattura quantità immensa di denaro che deve essere conservato al sostentamento delle famiglie ed alle convenienze dello Stato; donde proviene evidentemente il disservizio del Signor Iddio e della Repubblica.

Essendo però volontà ferma di questo Consiglio di andar con tutta la risoluzione incontro alle cagioni di tanti mali, ed alle perniciosissime conseguenze, l' anderà parte che restando rinnovate e confermate tutte le leggi precedenti nel proposito, sia di nuovo fermamente statuito, che non possa da chi si sia, sotto qualunque pretesto, essere eseguita alcuna Bolla, Patente, Breve, Rescritto, Citazione, Monitorio, o Carta generalmente di qual si sia natura che venga di fuori, se prima non sarà presentata in Collegio per essere riveduta e licenziata, in pena della nullità dell' esecuzione e di quel castigo che meritasse la qualità del contrafattore e la gravità della trasgressione.

E perchè sia posta una regola e metodo certo alla revisione di tali carte, sia preso che resti ordinata la compilazione d' un capitolare, in cui oltre le leggi tutte emanate nel proposito, si stabilisca un buon ordine perchè vengano descritte in distinto registro (da tenersi nella Cancelleria Segreta) possibilmente tutte le bolle universali regolative dell' ecclesiastica disciplina, le quali fossero espressamente state ricevute nel Dominio No-

stro, e quelle parimenti le quali in tutto o in parte espressamente sono state rejette, ovver per legge del Dominio vengono escluse.

Di quelle poi che contenendo materie di dogma, di correzion di costumi, e di facoltà spirituali nel foro interno per l' amministrazione dei sagramenti, tanto finora emanate, quanto che in avvenire emanassero, doveranno i consultori in iure riferire con particolare scrittura ciò che sia da stabilirsi statutariamente nel capitolare.

Nel qual registro siano per l' avvenire puntualmente aggiunte in capitoli separati di volta in volta, tutte quelle che in progresso convenisse d'ammettersi, ovvero di ritenersi, con annotarsi così dell'une che dell'altre il giorno ed anno del decreto del loro rispettivo licenziamento, ovvero retenzione. Contenga pure questo capitolare le regole da osservarsi in avvenire nel licenziamento, ovvero retenzione di esse bolle, non solo perchè niente si passi che si opponga alle massime ed alle leggi del Governo, ma perchè resti anco moderata la già fatta osservabile quantità delle concessioni e delle dispense, le quali per lo più s' impetrano con motivi supposti, ed insussistenti, onde si rendono in sè medesime inefficaci, e piuttosto che all' edificazione servono alla destruzione o al corrompimento dell' ecclesiastica disciplina.

Dirizzato che sia questo capitolare, abbia ad essere presentato a questo Consiglio, per essere dalla maturità del medesimo avuto in considerazione, e confermato dalla sua autorità.

Ma come tuttociò non sarebbe sufficiente a mettere un valevole riparo ai disordini che dalla predetta benemerita scrittura si è inteso essere invalsi, sia perciò circolarmente scritto a tutti i rettori da terra e da mare, e fatto sapere a mons.r patriarca che dopo aver ne' luoghi soggetti alle loro rispettive giurisdizioni fatto pubblicare il decreto che richiama alla revisione tutte le carte sopraenunziate, abbiano da far in conveniente forma sapere a tutti gli ordinarj ecclesiastici esistenti ne' territorj soggetti alle loro rispettive rappresentanze, essere mente publica di metter freno agli abusi predetti; e però sapendosi qualmente è stato insensibilmente introdotto, che ad ogni oratorio, chiesa campestre o altare vengono impetrati brevi d' indulgenze, di privilegj perpetui o temporarj, senza osservarsi la debita economia e discrezione, onde succede per il mal uso ancora che si fa di queste pregievoli spirituali grazie con fini d' interesse, di vanità e talvolta peggiori, si diminuisca piuttosto che si accresca la divozione e la riverenza de' fedeli verso le medesime; risolve questo Consiglio di provvedere al disordine, così che si mantenga nei sudditi la stima e venerazione dovuta alle sante indulgenze, e perciò stabilisce che non siano in avvenire licenziati simili brevi o privilegj, se all' impetrazione de' medesimi non avrà preceduto una legal attestazione de' rispettivi ordinarj, che questi abbiano a servire in edificazione e profitto spirituale dei fedeli; nel rilasciare le quali attestazioni restano seriosamente eccitati essi ordinarj a non rendersi facili, ma a ridur la cosa a termini di convenienza i quali salvino gli oggetti religiosi che muovono il Senato a questa deliberazione.

E perchè anco la troppa condiscendenza che finora si è prestata alla licenza d' ogni qualità di concessioni e di dispense, che vengono quo-

tidianamente e senza l'economia prescritta dalle leggi della chiesa da ogni sorta di persone indifferentemente impetrate, ha somministrato fomento agli abusi; sia fatto parimente intendere ai detti ordinarj, che di quelle concessioni e dispense che possono da essi rilasciarsi ai rispettivi diocesani in forza del *jus* loro ordinario, della disposizione de' canoni, o de' privilegj loro concessi, non sarà in avvenire licenziata alcuna bolla, breve, o rescritto che venisse impetrato di fuori, tanto maggiormente che tali concessioni per lo più si ottengono con esposizioni di cause supposte, senza necessità o utilità della Chiesa in delusione delle disposizioni canoniche, ed in rilassazione della buona disciplina.

Saranno pertanto esclusi dal licenziamento tutti quei brevi che venissero impetrati per ordinazioni da farsi *extra tempora*, non osservati i debiti interstizii e prima degli anni stabiliti agli ordinandi da' sacri canoni, essendo pur troppo presentemente moltiplicato il numero de' sacerdoti, senza che se ne promovano di età immatura, onde non mai edificazione, ma sovente succede scandolo nella congregazione dei fedeli.

Saranno ancora escluse tutte quelle carte che portassero in ventre clausole appoggiate a bolle non admesse, o che avessero opposizione alle leggi ed alle massime del Governo.

Occorre ancora che le dispense matrimoniali per lo più s' impetrano in Curia dalla volgare idiota gente, senza prima ben esaminarsi la legittimità de' motivi e cause per le quali possono ottenersi, onde spesse volte dopo averle impetrate, ed aver perciò incontrati dispendj gravissimi al suo povero stato, trova difficoltà nella esecuzione che resta commessa agli ordinarj ed opposizioni insuperabili, perchè non si verificano li fatti esposti in Curia, con perdita luttuosa delle spese inutilmente gettate e con necessità d' incontrarne di nuove. Sia però fatto noto ad essi ordinarj che non sarà licenziata alcuna delle suddette dispense matrimoniali, a cui prima che venga impetrata non sia preceduta cogli stessi metodi e riguardi che sogliono farsi al caso dell'esecuzione, un'attestazione legale del proprio ordinario d' essersi ben esaminate e verificate le cause impellenti all'impetrazione, nel che parimenti si eccita lo zelo di essi ordinarj a prestare l'opera loro fedele perchè non segua in ciò abuso contrario alla mente delle costituzioni della Chiesa ed alle religiose massime del Governo, o che possa riuscire in danno de' loro diocesani.

Meritando singolar riflesso le riduzioni delle messe che dipendono dalle testamentarie disposizioni de' sudditi, resta stabilito che relativamente alla legge 1480, 22 dicembre non possano nel Dominio nostro impetrarsi o eseguirsi senza previa publica licenza, e senza il previo ascolto degli eredi, o di quelli i quali nelle medesime disposizioni aver potessero in qualche forma titolo, ovvero interesse.

La sregolata libertà ch' hanno le persone religiose d' impetrar a proprio talento e per oggetti per lo più di vanità, o di rilasciamento di disciplina, e per cause leggiere, brevi e rescritti di grazie o di privilegj, ovvero anco commissioni, le quali facciano effetto di dispensare o di alterare le costituzioni de' loro regolari instituti, onde frequenti derivano argomenti di contenzioni e di turbamento della religiosa quiete delle Comunità loro, deve essere circoscritta tra onesti confini.

Sia perciò fermamente statuito, che niun regolare in avvenire impetrar possa, senza previa publica licenza, alcun breve, rescritto, privilegio o concessione o indulto provenienti di fuori, i quali sieno alteranti le regole e consuetudini de' rispettivi loro ordini, congregazioni o compagnie, e venendo forse impetrate oltre la debita correzione dovuta a chi contrafacesse, non sian licenziati, di che sia parimenti scritto ai detti publici rappresentanti che debbano rendere avvertiti i rispettivi superiori de' monasteri alle loro rappresentanze sottoposti, onde non possa allegarsi ignoranza di quanto si delibera coll' oggetto di preservare nei publici Stati l' osservanza che è publico impegno di mantenere senza alterazione delle regole colle quali si sono ricevute le *religioni* in questo Dominio.

In modo particolare ha amareggiato l' animo del Senato l' intendersi che contro le chiare e così uniformi e così rissolute disposizioni de' sacri canoni, e de' Concilj, e de' medesimi provvedimenti publici, la licenziosità de' sudditi continui con modi indiretti a procurarsi bolle di rinunzie *ad favorem*, e coadiutorie con futura successione ne' beneficj, tanto detestate da' Padri della Chiesa, cose tutte che tornano in detrimento del diritto degli ordinarj collatori ed in notabilissimo dispendio de' sudditi ed in danno dello Stato per le summe grandiose di denaro che escono a fine di procurarsi simili concessioni, e le dispense dalle leggi salutari che vanno inseparabili dalla spedizione delle medesime.

Sia però fermamente stabilito che in avvenire non sia lecito a qual si sia ecclesiastico del Dominio nostro far altre rinunzie dei proprj beneficj posti entro le publiche dizioni, che quelle permesse dai canoni della Chiesa e dai Concilj predetti; nè sia permesso il far de' medesimi nella Curia Romana rinuncie *ad favorem*, ovvero impetrar bolle coadiutorie con futura successione, sotto qualunque pretesto, in pena a chi trasgredisse di conveniente correzione secondo la qualità delle persone e della contrafazione.

E se qualche particolar caso meritasse eccezione, ciò non sia altrimenti lecito di poter farsi, che prima s' abbia ottenuta publica permissione da non esser presa se non con le attestazioni de' rispettivi ordinarj, e previe le informazioni de' Consultori *in iure* uniti o separati colli $^{4}/_{5}$ del Collegio e di questo Consiglio, e previa la lettura della tassa delle spese occorrenti per la spedizione delle bolle, di che colle predette circolari siano incaricati i sunnominati publici rappresentanti di dover render intesi i rispettivi ordinarj de' luoghi.

Sull' articolo delle pensioni sarà nel capitolare da compilarsi fatta quella regolazione che convenga a' riguardi publici, alla consuetudine, e che non alteri i canonici statuti; e in quanto a quelle che in contravvenzione della bolla di Papa Benedetto XIII accettata dalla Signoria Nostra, si ottenessero, niun breve abbia a licenziarsi, che dispensi o alteri lo stato di detta bolla.

Finalmente, affinchè per la compilazione del capitolare enunziato possano aversi lumi certi e necessarj alla materia, ed anco perchè possano formarsi calcoli al possibile esatti del denaro che esce dallo Stato per tanti canali, sia circolarmente come sopra ingionto al magistrato sopra monasteri di dover ritrarre da questa Patriarcal Cancelleria, e da quelle de' prelati regolari, come pure (ben intendendosi coi pubblici rappresentanti) da tutte

le rispettive Cancellerie vescovili, abaziali, capitolari, e da qualunque altra prelatura ordinaria, secolare e regolare del Dominio, note giurate, nelle quali restino epilogate in catalogo, tutte le bolle, brevi e rescritti d' indulgenze, concessioni, dispense, privilegj, rinunzie e coadiutorie, che dalle loro rispettive curie ed offiziali fossero per il corso di quest' ultimo decennio state rispettivamente eseguite, aggiungendovi a detta nota la distinta tassa delle spese per quelle occorse e solite a pagarsi tanto nella Romana Curia quanto nella propria di ciascun d' essi ordinarj, dovendo dopo averle conseguite, sollecitamente essere accompagnata a questo Consiglio.

Opposto il sottoscritto capitolo e ballotato solo furono:
pel sì — 87.
nò — 20.
non sinceri — 17.

E perchè è mente risoluta del Senato che sia immediatamente data esecuzione alla deliberazione presente in quelle parti che non ricercano necessaria dilazione, nè potendo per le notorie indisposizioni ed età sua prestare il servizio che ricerca la materia il benemerito padre revisor Celotti, si commette al consultore estraordinario canonico di Montagnaco che debba fino alla perfezione ed approvazione del capitolare (nel qual tempo questo Consiglio si riserva di prender le opportune misure) assumere il carico di riveder le bolle, brevi ed altre carte provenienti di fuori, sotto la presidenza del diletto nobile nostro ser Sebastiano Foscarini savio di terraferma, che nella materia con molto merito suo ha versato. Avvertendosi però che riguardo alle bolle ed altre carte che fossero state impetrate prima della pubblicazione della presente deliberazione, sia osservato il metodo solito finor praticato, allorchè venissero presentate per la revisione, osservandosi però sempre quanto dalle leggi e dalle massime anteriori viene prescritto.

E da mo' spiegandosi al predetto diletto nobile nostro ser Sebastiano Foscarini savio di terraferma, la piena publica lode che gli è dovuta per la molto esatta ed utile scrittura predetta, resta al medesimo ingiunto di presiedere alla sollecita compilazione del capitolare prefatto, qual resta commessa ai consultori *in iure* ordinario ed estraordinario, col parere dei quali detta scrittura è stata da lui firmata, dovendo relativamente allo spirito ed agli oggetti nella medesima indicati essere ordinato il capitolare premesso, e regolarsi con quel metodo che alla cognizione ed esperienza loro parerà essere adattato ai pubblici rispetti, attendendo questo Consiglio dalla fede e divozione loro ben nota che siano per mettere ogni studio in opera di tanta gelosia ed importanza, onde meritarsi sempre più la pubblica approvazione. Al magistrato sopra monasteri sia data copia dell' articolo riguardante il dover ritrarre dalle Curie degli ordinarj, così secolari che regolari, le note e cataloghi sopra spiegati, affinchè sia in conformità eseguito tutto ciò che nelle provincie da terra e da mar resta commesso ai pubblici Rappresentanti, facendosi con particolar memoriale noto a questo mons.r Patriarca per la Dominante; sarà stessamente cura del magistrato predetto il ritrarre dalla sua Curia i lumi sopra enunziati.

E sia in fine commesso al Savio Cassier del Collegio di devenire alla ballottazione di duc. 400 v. c. effettivi per il servizio prestato dal Canonico Antonio di Montagnaco nei quattro spirati mesi di aprile, maggio, giugno, luglio prossimi decorsi, nel carico di consultore estraordinario, in cui con virtù adempie tutte le publiche commissioni, sopra le quali si trova incaricato, ordinandosi relativamente a chi spetta di levar mandato in conformità.

Sì — 85.
Nò — 7.
Non sinceri — 26.

(Senato *Roma expulsis* filza 73).

B) *Scrittura 1760 28 settembre al Sopraintendente alla revisione dei brevi, sopra il* ritiro del decreto 7 settembre 1754.

All' eccellentissimo signor Nicolò Barbarigo *savio del Consiglio, sopraintendente alla revisione de' brevi.*

Nell'atto di rassegnare ai prudentissimi riflessi di V. E. la prima parte della informazione sopra l'Uffizio della revisione de' brevi, devo ancora per comando suo aggiungere brevemente un separato cenno delle cose stabilite nel ritiro del decreto 7 settembre 1754. Per ben comprendere il fine di quella celebre controversia, in cui vollero prenderne mediazione le principali Corti di Europa, è necessità richiamarne alla memoria il suo principio, acciocchè resti dileguata l' opinione di quelli i quali credono, che un tal ritiro abbia potuto inferire notabilissimo pregiudizio alle ragioni della Serenissima Republica.

Tre dunque sono le parti principali del decreto 7 settembre. [1] La prima invigorisce l' osservanza del regio *exequatur* per tutte le carte forastiere, acciò non siano usate senza il pubblico beneplacito. La seconda ordina la estesa di un capitolare per stabilire in più ordinato sistema l'uffizio del revisore. La terza finalmente prescrive alcuni nuovi metodi circa la impetrazione, e l'esecuzione di sette particolari capi di brevi e concessioni ottenute in Corte di Roma. Li quali capi sono le indulgenze e li privilegi d'altari, le dispense che possono concedere ancora i vescovi, le dispense per le ordinazioni sacre de'chierici, le dispense matrimoniali, le riduzioni delle messe dipendenti dai testamenti, gl' indulti de' regolari, le rinunzie in favore, e le coadiutorie con futura successione.

Delle tre accennate parti di questo decreto una sola fu posta in questione dalla Corte di Roma. [2] Imperocchè la prima non solo non fu

[1] 1754, 7 settembre, Decreto.

[2] 1754 12 ottobre dispaccio di Roma 236; 1755 15 marzo dispaccio di Roma; 1755 30 marzo dispaccio di Francia 192; 1755 21 settembre dispaccio di Francia 221; 1755 m. v. 3 gennaio dispaccio di Roma 329; 1756 10 gennaio altro 331; 1755 14 febbraio altro 338: 1756 22 marzo altro 349; 1755 30 agosto dispaccio di Roma.

contradetta, ma fu anzi conosciuta giusta e necessaria, e si leggono molti dispacci dell'eccellentissimo signor ambasciator in Roma dai quali risulta che il Sommo Pontefice e li suoi ministri vivevano in persuasione, che il Regio *Exequatur* fosse rimedio sufficiente a guarire tutti i mali, e ne insinuavano con efficacia il di lui uso. Tentarono solamente con qualche industria di sottrarre dal medesimo le carte di penitenzieria, di dogma, ma senza molta insistenza. Sopra la seconda parte riguardante l'instituzione del capitolare, non si trova una parola in tutte le carte della controversia. Nè poteva certamente esser mossa querela, poichè era un ordine puramente interno per la dovuta norma e disciplina dell' Uffizio e dei suoi ministri, ai quali nessun altro può comandare che il solo principe.

Tutta pertanto la questione si ridusse alla terza parte, vale a dire ai metodi stabiliti da quel decreto nei sette particolari capi qui sopra mentovati. È per altro vero, che la Corte di Roma per vincere questa questione, la qual era di puro fatto, come ognuno comprende, ne introdusse un'altra sopra il diritto di costituir questo fatto, e mise a campo la pretesa, che la Serenissima Republica essendo principato secolare non avesse facoltà di promulgar leggi simili sopra la disciplina esteriore della chiesa. [1] Alla qualpretesa fu risposto dalla Repubblica, sostenendo l'uno e l'altro punto con molte ragioni e con l'esempio delle leggi fatte dai suoi maggiori e di quelle ancora che si osservano in tutte le altre provincie e regni del cristianesimo.

Finalmente dopo molte trattazioni, cadute vane per lo spazio di quattro anni, si venne alla concordia senza alcuna interposizione di altri principi nei termini seguenti: [2] Ricercò il Papa con preciso foglio prodotto dal nunzio apostolico, che per atto grazioso dell'ecc.mo Senato, e senza alcun pregiudizio della potestà legislativa, che ad ogni sovrano compete, fosse tolto il decreto, considerando che quella potestà la qual aveva potuto formarlo, poteva toglierlo ancora. [3] L'eccellentissimo Senato rispose, che assicurata la Republica con una dichiarazione tanto ampia, che seguendo il ritiro del decreto per libera autorità del Senato, ciò non averebbe recata veruna lesione alla potestà legislativa con lei nata, e sempre da lei esercitata, la quale veniva pure da Sua Santità come capo della Chiesa riconosciuta, quantunque non sia solita di ritirare cosa fatta, nondimeno per dare un maggior contrassegno di giubilo per l'esaltazione della Beatitudine sua, veniva al ritiro del decreto stesso assieme con le carte ch'ebbero a quello relazione. [4] Nell'atto medesimo con circolari ai rettori delle provincie prescrisse l'osservanza esatta delle pubbliche leggi e lodevoli consuetudini sopra l'antico primo metodo, e si riservò poi di divenire, qualora le circostanze de' tempi la chiamassero, a quelle provvi-

[1] 1754 21 settembre dispaccio di Roma 230; 1754 18 gennaio simile dei nn. 259 e 260, 1754 22 febbraio simile 269; 1755 13 settembre ortatoria del Pontefice; 1755 18 febbraio m. v. fogli del Pontefice in dispaccio 341 ed altre carte della Corte.

[2] 1758 5 agosto lettera volgare del Papa.

[3] 1758 12 agosto ducal al Papa e circolari alle Corti.

[4] 1758 12 agosto circolari ai rettori e deliberazione interna.

denze che richiedessero il bene dello Stato, e la cura de'proprii sudditi. [1] A maggior sicurezza ancora della esecuzione delle leggi medesime, oltre l'obbligo rigoroso al consultor revisore, e l'incarico dato ai rettori antedetti delle provincie di starne vigilanti e di renderne avvertite le Curie vescovili e le comunità religiose, riconfirmò la destinazione dell'ecc.mo savio del Consiglio di minor età, per sopraintendere alla revisione de'brevi, a norma dei decreti 26 novembre e 26 gennaio antecedenti. [2] Questa maniera di componimento non solo fu resa nota al mondo, ma piacque tanto a Sua Beatitudine, che per il molto piacere non ha potuto contenersi dalle lagrime, e con nuova lettera volle ringraziarne l'eccellentissimo Senato. [3]

Ora dalla narrazione di questi fatti ognuno facilmente conosce, che il ritiro del decreto 7 settembre 1754, propriamente importa il ritiro dei nuovi metodi, ch'erano stati da quello stabiliti nei sette particolari capi di carte comprese nella terza parte. Dei quali metodi per questa ragione non si è fatta parola nella informazione rassegnata a V. E. All'incontro si affacciano tre vantaggi importantissimi riportati in questa occasione dalla Ser.ma Repubblica.

Il primo è la confessione pontificia della potestà legislativa del Senato sopra la disciplina esteriore della Chiesa. La qual confessione quantunque niun vigore aggiungesse in sostanza alla potestà stessa, la qual nasce e vive col principato, di cui è come l'anima, nondimeno essendo emanata dentro lo stato della questione e per tale non solo ricevuta, ma rilevata eziandio nella stessa risposta fatta al Pontefice, preservava in perpetuo la potestà legislativa medesima da qualunque attentato della Corte romana, a cui è tolto il modo di rivocarla più in dubbio, quando fu in maniera così autentica, e dopo tanta discussione riconosciuta dallo stesso vicario di Nostro Signor Gesù Cristo.

Il secondo è il richiamo all'esecuzione di tutte le leggi e consuetudini dello Stato nelle materie ecclesiastiche, fatto nel momento, anzi nell'atto medesimo del ritiro, in faccia di tutta l'Europa e del Pontefice stesso; il che abbracciava con poche parole non solamente tutte le leggi et usi contemplati dal decreto 7 settembre, ma molte altre ancora stabilite ne' tempi anteriori per la conservazione della ecclesiastica disciplina. Al qual passo viene in considerazione la espressa riserva fatta al Senato con le stesse deliberazioni 12 agosto 1758 di devenire nelle future emergenze a quei provvedimenti che si rendessero necessarii. Imperciocchè questa riserva mantiene la porta aperta ancora nei casi dell'avvenire all'esercizio legislativo della potestà medesima, liberandolo da quella angustia di termini, dentro i quali avrebbe la Corte con la solita industria procurato di confinarlo.

Il terzo è l'instituzione, stabilita nel maggior bollore della questione e poi confermata nell'atto della concordia, d'un savio del Consiglio il quale sopraintendesse con particolare incombenza all'Uffizio della revisione,

[1] 1758 12 agosto, Damo' al revisore.
[2] Damo' al savio del Consiglio
[3] 1758 19 agosto lettera del Pontefice e dispaccio di Roma n. 68.

onde restasse per questo mezzo assicurata l'esecuzione predetta delle leggi e consuetudini dello Stato, e fosse impedito al revisore ogni arbitrio e facilità, riducendo in questa guisa e costituendo le cose in quel regolato sistema, che fu bensì più volte desiderato, ma che sin allora non era stato ridotto ad effetto.

Quasi simile a questo successo ardirei di considerare l'altro del 1551, quando avendo la Corte procurato di escludere il magistrato secolare dall' Uffizio dell'inquisizione contro la eresia, in fine si contentò che il detto magistrato continuasse ad intervenire *citra cognitionem et sententiam*, sperando di aver fatto gran guadagno con questa dichiarazione. Ma di poi s'accorse, per il governo con cui li sapientissimi progenitori di VV. EE. hanno avuta cura attentissima d'indirizzare quella materia, che tale intervento ed assistenza era di tanto effetto e così operosa, che niente aveva perduto la Republica e niente poteva intraprendere la Corte sopra di lei. Se la stessa attenta cura sarà adoperata in tutti i tempi, come si dee sperare, ancora in questo Uffizio della revisione, riescirà ognora più manifesto, che l'ecc.mo Senato niente ha perduto in questa maniera di componimento, e che ne sono derivati molti vantaggi. Dal che V. E. comprende, che la perdita, o il guadagno di questo affare dipende dal trascurare, o dall'eseguire le cose deliberate. Non può negarsi, che la disciplina ecclesiastica non si attrovi caduta in una profondità di miseria, e che per la infelice condizione de' tempi malagevole impresa sia non meno ai Principi che ai Pontefici il curarla da tutti i mali, che l'aggravano e la rendono deformata. Ma l'ecc.mo Senato con le sue leggi prudentissime vi ha applicati di tempo in tempo quei rimedii che ha giudicati opportuni, ed imitò in questo l'uso ordinario che osservano i medici nel curare le infermità più gravi e pericolose, i quali avendo alle mani un corpo ripieno di tumori guasti e corrotti, nel fervore della canicola, o nel rigor del verno, tempi sproporzionati a medicare e purgare i nostri corpi, procurano con medicamenti lenitivi e piacevoli di trattenere la violenza del male, sin tanto che la opportunità della stagione porga loro la facoltà d'intieramente purgarlo. Grazie.

Data ecc. li 28 settembre 1760.

(Deputazione *ad pias causas* filza 55 *Giuramenti ecc. disciplina ecclesiastica ecc.*).

C. *Relazione storica delle cose seguite per occasione del decreto del Senato Veneto 7 settembre 1754.*

La Repubblica di Venezia, che conobbe sempre per singolar grazia di Dio l'essere nata, educata e cresciuta nel seno della Santa Madre Chiesa Cattolica, e che riputò essere il fondamento principale del suo Dominio la pietà e la religione, ha in ogni tempo havuta special cura, non solo di custodire e di difendere ne'suoi Stati la purità della dottrina; ma di vegliare ancora, che la disciplina delle persone e delle cose ecclesiastichè si preservasse da corruzione; perocchè li scandali e gl'inconvenienti che violano la santità de' canoni, delli decreti de' Concilij e delle altre sanzioni ecclesiastiche, offendono in uno stesso tempo li statuti e le massime di sì pio Governo, e turbano la publica tranquillità, che il Signor Iddio ha raccomandata a chiunque ha i diritti di sovranità, costituendolo di quella custode e legittimo protettore.

Cura e custodia della Republica Veneta circa la religione e la disciplina ecclesiastica.

Di questo ne fanno fede tanti sapientissimi, e religiosissimi provvedimenti (1) ordinati in tutti i tempi dacchè felicemente ella sussiste, alli quali, colla divina assistenza ella deve attribuire la incorrotta credenza, che in tutta l'estesa del suo dominio non è mai stata soggetta alla menoma variazione, di che non fa mestieri addur testimonio maggiore della notorietà medesima di cosa cotanto cospicua.

Sue antiche leggi, per mantenerle inviolate.

A così sacre leggi parimente deve attribuirsi la costumatezza, ed il regolato vivere de' proprii cittadini e sudditi, così chierici come laici, ed a questo ancora il retto sistema, ed il buon governo mantenuto sempre delle ecclesiastiche cose (2).

Da tali massime animato lo spirito della Rep., ebbe ella la vigilanza anche nei tempi più calamitosi di tener lontane da' suoi confini le novità delle opinioni, proscrivendo per quanto le fu possibile gli abusi d'onde queste prendevano pretesto, ovvero fomento; perchè ella ovviò ora alle domande di grazie abusive per conseguir i beneficii (3); ora raffrenò la irregolare libertà de' disordinati ricorsi, e delle illegali appellazioni forestiere (4); ora regolò l'onestà de' connubii (5); ora provvide all'esecuzione delle ultime pie volontà de' defonti contro le clandestine impetrazioni, perchè non venissero alterate (6); ora impedì le abusive pubblicazioni d'indulgenze, che si facevano da' questori (7); ora finalmente abolì le scandalose licenze, che si procuravano in Curia dalle religiose dedicate a Dio per dipartirsi dai loro chiostri (8), e pose modo alle parzialità delle promozioni de' regolari (9).

Leggi della Repubblica in materia di disciplina, prima del Concilio di Trento.

Quando poi li Padri della Chiesa congregati in Trento diedero fine al Concilio in cui si provvide alla riforma della disciplina medesima, ella fu la prima tra i Principi grandi d'Europa, che dasse religioso esempio col far che si publicassero quei decreti in tutti i luoghi del suo dominio (10), e che ne ordinasse l'esecuzione;

La Repubblica riceve, fa publicare, ed eseguire il detto Concilio.

ella ebbe in seguito cura che avesse effetto l'esecuzione ordinata relativamente alle sagge leggi ed alle consuetudini patrie anche in ciò che riguarda la disciplina; lo che fu osservato con ottimo successo, con laude, ed anco con soddisfatione de' romani Pontefici, illustri per santità egualmente che per dottrina, i quali reggevano la chiesa di Dio (11).

Leggi sue per la custodia e tutela della disciplina dopo il Concilio, sovente rinnovate.

Se talvolta, come succede di tutte le umane cose, alcuna di queste leggi veniva negletta, o contro di esse vi si introduceva corruttela, accorreva tosto la vigilanza publica, o rinnovando gli antichi provvedimenti, o decretando regole nove per richiamarle alla debita osservanza, o prescrivendo modi atti a mantenerle in vigore. A questo scopo mirò la legge in più occasioni rinnovata, la qual vieta a' corpi publici di non impetrar grazie da chi si sia senza licenza del Principe, e quelle ancora che fecero resistenza a nuove riservazioni nelle collazioni de' Beneficij, e quelle che difesero da nuove introduzioni nello Stato la competenza dei tribunali secolari; e quelle che tennero lontana l' ingerenza del clero nel governo dei corpi laici, e che posero argine all'abuso dell' indiscrete censure (12). A questo scopo mirarono quelle, che stabiliscono la quantità delle provvisioni delle figliuole che vestono l' abito di religiose, o che professano la vita regolare ne' monasteri (13). Allo stesso quella che si rinnovò, e si ampliò nel 1627 proibitiva de' ricorsi delle monache e di qualunque altro per esse, li quali si volessero fare in Curia per uscire dai loro chiostri, o per ottener altre grazie senza publica licenza; e l' altra perchè non si concedesse l' ingresso a donne secolari col favor di Brevi Pontefìcii (14). Ebbero un istesso oggetto parimente quelle che vietano i matrimonj clandestini e che diedero norma a tali contratti (15); e li decreti che fissano il luogo e il tempo delle ordinazioni dei chierici, e che moderano il numero de' medesimi da ascriversi al servicio delle chiese (16). Quelle leggi ancora, che inibiscono ai regolari li ricorsi arbitrarj fuori dello Stato per ottener per altra via che delle canoniche elezioni, le dignità, li gradi, e gli uffici de' loro ordini (17). E quella finalmente la qual obsta alle licentiose impetrazioni che si facevano in Curia, per alterar senza il permesso publico lo stato delle chiese (18). Tutte tendono ad un medesimo fine. Perocchè le corruttele insensibilmente introdotte, or in un caso or in un altro, alcuna volta per interesse, un'altra per ambizione o vanità, o per altre quasi sempre oblique viste de' privati venendo nel loro complesso a cagionar coll'andar del tempo decadenza nella disciplina, scandalo nel popolo, danno nell'economia, confusione nella società, e turbamento generale nella publica quiete, era d' uopo che a misura che andava invadendo qualche disordine, vi si accorresse con qualche provido statuto al riparo, o vietando assolutamente la licenziosità delle esterne petizioni, o circoscrivendole tra i confini di alcune salutari modificazioni; sempremai correggendo col rigor delle pene, ed obbligando a rinunziar alle cose impetrate in fraude delle leggi, i temerarj postulanti (19); ed ogni volta

Raffrena e modera la licenziosità delle inconvenienti impetrazioni.

che venivano portate querele, amministrando giustizia a quelli che si dolevano delle contrafazioni (20).

Corregge i postulanti importuni.

Queste leggi, rinnovazioni, modificazioni ed amministrazioni di giustizia si seppero molto bene da' sommi Pontefici, i quali tengono i loro nunzii residenti in Venezia, e o niuno s'avvisò mai di dolersi, o se taluno d'essi, non ben comprendendo i bisogni del Governo o la qualità de' provvedimenti ne fece doglianza, quando intese le ragioni e le cause donde erano derivati, saggiamente se ne acquetò, dovendo conoscere egualmente legittima che necessaria, la potestà legislatrice (21). In questi ultimi tempi, oltre l'aversi avuto qualche ricorso per certe impetrazioni d' indulgenze che sturbavano l'ordine regolato delle parrocchie (22) notorio era l'uso meno decente che si faceva di queste spirituali grazie per le quali mal a proposito si convocava il popolo, si distraeva dalle proprie parrocchie, e si faceva che servissero ad oggetti men pii e poco religiosi.

Pontefici romani sanno questi provvedimenti, e se taluno reclama, informato si acquieta.

Occasioni recenti di dover dare qualche provvedimento. Indulgenze abusate.

Più reclami ancora s' ebbero, i quali aggiunti ai pretoccati inconvenienti fecero che la provvidenza del Senato dasse qualche pensiero alla materia delle impetrazioni.

Il primo fu una stampa uscita da una curia vescovile dello Stato contenente pubblicazioni di Bolle, prive del solito requisito della licenza in Collegio, lo che diede occasione nell'anno 1748 di ricercar informazioni sopra il metodo che si teneva nel licenziamento delle Bolle Ponteficie, che riguardano la disciplina ecclesiastica (23). Altri argomenti ebbe pure il Senato nel 1750 (24); ed altri nel 1751 (25), perchè replicasse le commissioni d' informare nel proposito stesso, e per saper quali fossero circa questo le publiche leggi, e come potesse togliersi la frequenza resa oramai osservabile e pregiudiziale ai riguardi dello Stato, de' ricorsi de' sudditi Veneti alla Corte di Roma.

Reclami per stampe fatte publicare da qualche vescovo nel 1748, danno occasione a commissioni nel proposito.

Altri motivi di nuove commissioni, 1750 e 1751.

Mentre l'esecuzione di tali commissioni s' andava maturando, non cessavano però disordini. Vigenti erano i litigj resi oramai famiiari ai tribunali superiori, sopra i regressi riservati nelle spedizioni delle rinunzie in favore (26). Altri se ne udivano per riduzioni di mansionerie instituite co' testamenti (27). Continui erano i costituti ed i ricorsi sopra le impetrazioni delle cariche, de' gradi e degli officii nelle religioni, in pregiudizio de' più meritevoli, ed in delusione delle costituzioni degli Ordini, delli decreti del Concilio di Trento, e di quelli del Principe (28). Dimandavano istantemente i superiori degli Ordini che fosse posto freno alla licenza de'frati, che a talento dimandavano ed ottenevano grazie, colle quali mettevano discordie nelle regolari famiglie (29); e s'ebbero gravi querele di un numeroso clero, il quale si doleva che per il corso di 80 anni li canonici di una collegiata avessero atteso a perpetuare con quasi ereditaria successione i lor canonicati nel loro sangue, chiudendo così l'adito e la speranza a quelli che avevano il merito del servizio della chiesa fin dalla loro più fresca età (30).

Nuovi disordini che intanto succedono.

Per questi ultimi clamori, e per sedar li tumulti per ciò eccitatisi

isordine che nel 1752 diede occasione alle ultime commissioni.

nella popolazione, fu di mestieri che l'autorità suprema del Governo prendesse rigorose risoluzioni, e che si provvedesse a buon conto al particolar disordine di quel Capitolo; ma questi reclami, e l'esempio degli accennati scandali, determinarono il Senato a replicar con risoluzione la commissione delle informazioni circa il metodo del licenziamento dei Brevi, per cui doveva esser riparato a questi scandali.

Savio di T. F. eseguisce detta commissione.

Il savio di T. F., a cui fu commessa questa informazione fece il dettaglio delle patrie leggi toccanti il regale dell'*exequatur*; espose il metodo fin allora tenutosi, rappresentò lo stato dell' Offizio della revisione; nè lasciò inosservati i disordini invalsi. E come questi riducevansi a due principii l' uno cioè alla indisciplinata libertà degl' impetranti, che portavano a proprio talento di fuori petizioni sovente inutili, ma più ancora offensive spesso della disciplina, e dannose al publico bene; l' altro all' arbitrio di chi serviva al ministero della revisione, mancante per certe circostanze del necessario presidio; onde con facilità, ed indifferentemente s'ammetteva ogn' impetrazione, sebben sregolata; così furono in queste informazioni suggeriti i rimedj atti a dar alle due radici del male (31). Questa scrittura fu poscia veduta, e confermata dai consultori (32).

Spirito delle scritture di detto Savio.

Decreto 7 sett. 1754, è preso.

Si determinò dunque il Senato, dopo sì lungo pensamento, e venne li 7 sett. 1754 al suo decreto. Il contenuto è questo: « Esaminatesi le leggi della Republblica nella materia dell' *exequatur*, e la saviezza delle medesime, e gli oggetti religiosi e prudenti dei legislatori, si narra che contro di esse erano invalsi molti disordini, tanto perchè le carte forastiere non venendo tutte, com'è il voler publico, alla revisione, quelle stesse che vengono, si passavano indifferentemente con troppa facilità, quanto perchè lasciandosi libertà indebita a chiunque d' impetrar carte senza consiglio, s'era multiplicato il numero con esorbitanza, lo che aveva prodotta confusion nella disciplina, animosità e litigj tra' sudditi, dispersion di denaro fuor dello Stato con disservizio di Dio e del Governo.

Suo contenuto.

» Si confermarono perciò le leggi precedenti, e si ordinò di nuovo l'esecuzione. Per regola dell'offizio del revisore si ordinò, che li consultori informassero il Senato di quello che convenisse statuirsi *circa le carte dogmatiche, circa le regolative del costume*, e circa quelle che hanno relazione al foro interiore. Che sia formato un capitolare, il quale oltre le altre regole concernenti la revisione, serva a moderar la quantità resasi osservabile di quelle dispense e concessioni che s' impetrano con motivi insussistenti, e che servono piuttosto in distruzione, che in edificazione. Si comanda poi che la legge di presentar le carte si faccia dai rettori circolarmente publicare. Rispetto poi alla moderazione della licenziosa libertà de postulanti si comanda, che li rettori facciano saper in generale agli ordinarj esser mente del Senato che sia posto modo agli abusi.

» Discendendosi poi ad alcuni particolari, si prescrive ai detti

rettori di notificar agli ordinarii predetti, che non si licenzieranno brevi d'indulgenze o di privilegi d'altari, all'impetrazione de'quali non abbia preceduto una legal attestazione di essi ordinarii, per cui apparisca essersi riconosciuto, che quella tal indulgenza sia per riuscire in edificatione; nel che fare si eccitano a non rendersi facili ad oggetto di evitar gli abusi, e perchè si mantenga, ed accresca anzi la divozion e la stima verso questi spirituali tesori.

» Perchè aveva dato fomento a molti abusi la soverchia condiscendenza d'aversi fin ora licenziata ogni qualità di concessioni e di dispense impetrate indifferentemente da ogni qualità di persone, si vuol che sappiano essi ordinarii, che non sarà in avvenire licenziata alcuna carta di concessioni, e di dispense, che potendosi da essi concedere o per diritto o per privilegio, venisse impetrata di fuori, ottenendosi per lo più simili grazie per cause supposte, senza necessità ovvero utilità della Chiesa, in delusione delle disposizioni canoniche e con rilasciamento di disciplina. Si dichiara ancora di non licenziarsi brevi d'estratempora, d'età e d'interstizii contro le regole canoniche, impetrati senza pubblica licenza per la ragione che essendo moltiplicato troppo presentemente il numero de' sacerdoti, non riescono d'edificazione e d'utilità, ma di scandalo e di danno le promozioni immature.

» Affine di ovviare a duplicate spese nelle spedizioni delle dispense matrimoniali, che dagl'idioti s'impetrano senza conoscer le cause da addursi, si fa noto che non si licenzieranno, se non precederà un'attestazione della lor curia ordinaria, d'averle prima riconosciute; eccitandosi i vescovi a prestar opera fedele, onde non siegua abuso contrario alle costituzioni della Chiesa, alle massime del Governo ed in danno de'lor diocesani.

» In ordine ad antichi statuti si proibiscono nuovamente le impetrazioni e l'esecuzione, senza publica licenza, della riduzione delle messe dipendenti da testamenti, da non potersi fare senza l'ascolto di chi avesse interesse.

» Ai regolari si vietano le impetrazioni di grazie e di privilegi, che alterino le loro costituzioni; le quali impetrazioni si procurano per oggetti di vanità, di rilasciamento, per cagioni leggere, e ciò per mantenere ne'cenobj l'osservanza, e con questa la quiete religiosa e publica.

» Finalmente resta vietato di procurarsi rinunzie *ad favorem* e coadiutorie con succession futura, senza licenza da prendersi in Senato con quattro parti delle cinque, che han diritto di suffragio, come cose riprovate dai canoni e dai concilii, lesive del diritto degli ordinari collatori, e gravi all'economia, ordinandosi infine, circa le pensioni, che si osservi la bolla di papa Benedetto XIII accettata dalla Republica. »

Relative, nei capi che non riguardano l'uffizio del Revisore, furono spedite le circolari ai publici rappresentanti (33). Si mandano circolari ai Rettori.

Uscito questo decreto preso in sequela di tanti altri simili, come si è accennato, s'intese per li dispacci dell'ambasciatore

in Roma (34), che il Sommo Pontefice ne avesse intesa la cosa con gravissimo senso, e che se ne havesse dichiarato offeso e nella propria rispettabile persona, e ne' diritti della sua apostolica sede.

Doglianze del papa coll'ambasc. veneto.

Varj erano i capi dei lamenti riferiti dall'ambasciatore; ma si facevano riflessibili i cenni, che fosse stato detto essersi con quel decreto *ferita la disciplina in articoli annessi al dogma della religione;* dal che gli animi di tutti restavano sospesi, non potendo comprendere come un provvedimento espressamente indirizzato a preservar la disciplina ordinata dal Concilio di Trento (35) potesse ferirla, e molto meno poteva capirsi come ciò aver potesse relazione al *dogma della religione.*

Accresceva la perplessità, che l'ambasciatore riferiva aversi il Pontefice espresso che il decreto oltrepassava i confini della potestà laica; essendo a tutti note le leggi antichissime del Dominio essere le stesse, che con questa si richiamavano all'osservanza, e pareva essere cosa molto grave, che ora si venisse a metter in contestazione un diritto così ben stabilito dalla consuetudine e dall'esempio ancora di tutti i principi.

Ducali del Senato all'ambasc. sopra dette doglianze.

In questa sospension d'animi stimò il Senato di scrivere immediatamente al predetto ambasciatore che rappresentasse a Sua Santità :

« Che egli intese aveva con sommo rincrescimento le doglianze della Beatitudine Sua; che la assicurasse, che siccome l'oggetto innocente della publica deliberazione non fu che di raccordar le leggi e di mantener le consuetudini patrie, come fa ogni altro Principe, così non poteva immaginarsi, che in ciò fare Sua Santità ne concepisse dolore; che penetrato esso Senato da riverenza verso la sacra di Lei persona e verso la Santa Sede, qualor si facesse vedere che le cose comprese nel decreto 7 settembre offendessero i diritti della S. Sede (cosa aliena dalle publiche massime) sarebbe in tal caso pronto a star alla ragione (36); di che se ne diede notizia agli ambasciatori alle Corti per loro lume (37). »

Dichiarazione ingenua del Senato.

Pareri degli uomini in tale incontro.

Fattasi questa ingenua dichiarazione, ognuno sperava che sebben avessero potuto quei provvedimenti riuscir discari ai curiali per l'accidental diminuzione che potevano forse recare ai lor profitti; trovandoli però il Beatissimo Padre così giusti, appoggiati ad oggetti tanto religiosi e caritatevoli, e livellati esattissimamente ai capi della riforma del Concilio di Trento (38), dovesse per la pietà e giustizia sua dare ai medesimi, in quanto a sè, approvazioni e laude.

Risposta del Papa all'ambasciatore.

Di fatto, la Santità Sua udì l'ambasciatore con animo paterno : « Lo incaricò di ringraziare il Senato dell'uffizio suespresso: accolse l'esibizione: disse che voleva esaminar la cosa, separando articoli da articoli e che gliene parlerebbe. » (39).

Buone disposizioni del Papa vengono sturbate.

Ma queste ragionevoli, oneste disposizioni del Santo Pontefice furono ben tosto alterate per opera di quelli che affettando zelo, sogliono seminar zizania di mezzo al buon grano. Le critiche e

le mormorazioni che si andavan spargendo per l'impegno preso da Sua Beatitudine di spiegarsi individualmente sopra li articoli del decreto; le disseminazioni confuse che si andavano ripetendo di violazione di disciplina che troppo s'avvicinasse *al dogma, e di offese essenziali alla S. Sede ed anco alla Religione,* fecero che la Santità Sua si determinasse a far che per la Segretaria di Stato fosse indirizzato un biglietto all'amb. dato 22 nov. 1754, responsivo alle rappresentazioni da lui fatte a S. Santità per parte del Senato (40).

La sostanza di quel viglietto era tale: « Che S. Santità si consolava, avendo udito, che il Senato non aveva mai inteso di dipartirsi dalle massime di religione e di venerazione verso la S. Sede, e che fosse pronto a dar un congruo riparo a quanto si fosse fatto conoscere offensivo de' diritti della Chiesa e della sua sacra persona. Ciò doversi aspettare da così pia Republica; che attendeva S. Santità gli effetti; che il Senato da sè può conoscere che dal decreto non poteva altro prodursi che il *terribile effetto di rovesciare tutta l'economia della Chiesa,* ed abolirne i diritti col farli dipendere, anzi sottoporli all'arbitrio della potestà secolare.

Viglietto della Segretaria di Stato 22 nov. 1754 all'ambasc.

» Che il decreto, tanto per la sua forma, quanto per la materia che contiene, puramente spirituale, affliggeva S. Santità; che era un'innovazione giammai per l'addietro ideata il voler che preceda l'esame alle grazie da chiedersi al Papa per dispense di regole, voti de' religiosi, coadjutorie e rinunzie, e similmente il *restringersi l'autorità e prescriversi norma alla Chiesa,* per indulgenze; e il mettersi condizioni alle dispense matrimoniali, non eran cose di competenza della potestà secolare.

» Che il *gettar seme di discordie tra il capo della Chiesa ed i vescovi eccitandoli intorno la pertinenza delle concessioni,* non poteva se non rendersi funesto al principato, il quale si renderebbe giudice necessario a prescriverne i confini; non esser questo il modo di toglier gli abusi; esser il nome d'abuso in abbominazione di S. Santità; Ella concorrervi ad estirparli, essendone informata, non dubitando però, che anche per parte del Senato si darebbe mano alla riforma di non pochi abusi ed attacchi, ch'è noto inferirsi nello Stato veneto alla giurisdizione ecclesiastica; che finalmente S. Santità confida che il Senato vorrà contribuire anche esso, *de bono et equo,* al conseguimento della quiete. »

Discorsi e riflessi che promosse detto viglietto.

Diede argomento quel viglietto a varj discorsi. Primo ognuno si rallegrava che in esso non si leggesse alcuna di quelle imputazioni riferite ne' dispacci dell'ambasciatore, cioè che il decreto *violasse la disciplina; che troppo s'avvicinasse al dogma che offendesse la religione;* cosicchè ognuno fu persuaso che riferendo tali discorsi, avesse l'amb. parlato come di voci sparse nel volgo, il qual parla più delle cose che intende meno; poichè quando si aveva trattato di farne una doglianza scritta e permanente, s'aveano tralasciati cotali termini, che avrebbero eccitata la critica degl'intendenti.

Ma non si capiva poi, come non potendosi il decreto censurare per offensivo della disciplina, potesse poi esser atto á *rovesciare* tutta l'economia della Chiesa. Alcuni tra il volgo dicevano che il decreto avrebbe pregiudicato alle utilità della Dataria, della Segretaria de' Brevi, e di altri ufficij; ed in questo modo prendevano l'economia privata de' curiali, per l'economia ecclesiastica ch'è la discreta e fedel distribuzione delle cose spirituali, e la dispensazione delle grazie, secondo che l'utilità o la necessità comune ricerca. Ma quelli che prendevano secondo il suo canonico intendimento la cosa, non potevano poi intendere come quest' *economia potesse essere rovesciata* da un decreto, il quale in tutta la serie del contesto d'altro non trattava, che di tenerla in piedi.

Metteva perplessità ancora il chiamarsi *innovazione mai più ideata*, lo studio di far eseguire i decreti del Concilio di Trento, servendosi per questo fine de' modi sempre tenuti e dalla Republica, e dagli altri principi cattolici. E più ancora teneva sospesi gli animi, che non fosse della competenza de' principi ciò che tanti canoni, bolle pontifizie, e lo stesso Concilio alla lor cura raccomandavano (41).

Le altre cose poi sparse in quel viglietto; *d'eccitamenti dati ai vescovi, di diritti ecclesiastici sottoposti all' arbitrio della potestà secolare*, movevano diverse opinioni secondo i differenti modi di pensare.

Non poteva ben combinarsi, come asserendosi che i diritti che si pretendevano offesi fossero di cose entro i confini *puramente spirituali*, poi s' invitasse il Senato a convenire *ex bono et equo* sopra dei medesimi, come si fa sopra un materiale confine.

Finalmente metteva sospetti ne' politici, che avendo il card. Segretario di Stato assicurato il veneto amb. che S. Santità in qualunque caso non haverebbe fatto cenno delle antiche publiche leggi (42), si leggesse poi in questo viglietto, che la medesima Santità Sua non dubitava che s' *averebbe data mano alla riforma di non pochi abusi ed attacchi, che nel Dominio si diceva inferirsi alla giurisdizione ecclesiastica.*

Cardinal segr dei Brevi sospende le spedizioni del suo uffizio.

Accrebbe in questo mentre li discorsi e la perplessità un arbitrio del cardinal segretario dei Brevi (43), per cui fu sospesa ai sudditi vèneti qualunque spedizione attinente al suo offizio.

Pareva la cosa inopportuna al sistema in cui S. Santità aveva posta la negoziazione; ma sembrava aliena molto più dalla pietà; perocchè tutto andava a terminare nel togliersi le remissioni delle pene ai penitenti, ed i suffragi alle anime de' defonti; giacchè le matrimoniali, ed altre onerose spedizioni avevano l' ordinario lor corso (44). Alcuni mesi dopo però s' avvide da sè medesimo il Cardinale dell' incongruenza del suo pensamento, e retirò l' ordine dato della sospensione, senzachè la cosa avesse eccitata molta osservazione per la dissimulazione prudente che in Venezia fu usata.

Ordine dato per cui fu ritirata la sospensione.

In tale situazione trovandosi le cose, la prudenza del Senato,

conoscendo che nel viglietto premesso si contenevano bensì doglianze, ed asserzioni di offese, ma non ragioni per cui le doglianze si comprovassero, stimò con viglietto da presentarsi al Cardinal Segretario di Stato, di fargli replicare dall'ambasciatore i primi sentimenti di rispetto verso la Santa Sede; aggiungendo: « Che universali troppo essendo i principj del viglietto dell'Eminenza Sua, questi non potevano esser atti ad incontrar quella ragione, à cui il Senato medesimo s'era offerito, e si offerisce di stare; potersi però ella assicurare, che nel prendere un tale provvedimento era stato mosso da indispensabil dovere, che tiene obbligato ogni Prencipe non solo di vegliare, ma ancora di provvedere alla disciplina del suo popolo, alla propria cura raccomandato (45). »

Viglietto che il Senato, per mezzo del suo ambasciatore, fa presentar al Cardinale Segretario di Stato.

Tentò il cardinal segretario di restituire questo viglietto all'ambasciatore, asserendo di non aver coraggio di farlo vedere a Sua Santità; perchè gli pareva una ripetizione delle dichiarazioni da lui fatte in ordine alle precedenti ducali (46); ma il ministro veneto resistì di riceverlo, e di ritenere presso di sè un documento che doveva giustificare la sincerità ed il progresso delle publiche direzioni (47). Frattanto da Roma frequenti venivano a Venezia le insinuazioni perchè si trovassero temperamenti di soddisfare alla volontà del Papa; il quale hora blandendo, hora minacciando, si mostrò finalmente risoluto di voler unire una congregazione di cardinali e prelati, che havesse da consigliarlo nella materia, e ne publicò i nomi dei congregandi (48).

Cardinale Segr. suddetto tenta di restituir all'Ambasc. detto viglietto; — il quale ricusa di riceverlo.

Insinuazioni e minacce.

Ma in un medesimo tempo il segretario della ziffra fece sapere all'amb. veneto con sua particolar memoria: « Che il Pontefice aveva condisceso a sospender l'unioni dell'indicata Congregazione, ed a fargli dare la risposta al viglietto da esso amb. scritto al segretario di Stato, in considerazione delle sode speranze, che col mezzo di lui segretario della ziffra esso ambasciatore aveva fatte dare a Sua Santità, cioè che in questo modo il Senato avrebbe pensato ai mezzi di far cessare l'amarezza della Santità Sua (49). » Alla qual memoria però l'ambasciatore fece con altra memoria pronta risposta: « Che li sentimenti del Senato erano rivolti ad attendere nelle risposte a quel viglietto agevolata la strada per condur l'affare al perfetto suo fine, cioè il fondamento di porre ad effetto le prime spontanee esibizioni (50). » Dalle quali parole ognuno può comprendere di qual natura fossero le speranze date dall'ambasciatore, e su che fondamento fossero appoggiate.

Memoria ingegnosa del Segr. della ziffra all'ambasciatore.

Risposta del medesimo ambasciatore.

Fu dunque esteso, e mandato il nuovo viglietto responsivo a quello dell'ambasciatore prefato, il qual era una mera ripetizione di quello 22 novembre precedente. Lo che lasciava tutti incerti di ciò che avesse a deliberarsi dal Senato; perocchè dall'un canto il ripetere, come pareva indispensabile, la domanda, che si facessero conoscer le offese asserite, condizione sola, sotto cui dichiarò sempre il Senato stesso di star a ragione — pareva non poter farsi senza tornare da capo; e dall'altro la deferenza e venerazione, con cui sempre la Republica è stata solita di trattare col SS. Pontefice, era

Nuovo viglietto 17 gen. 1755 della Segretaria di Stato, all'ambasc.

Perplessità che cagiona questo viglietto; e cause di differir la risposta.

tale che pareva non potersi usare con esso termine alcuno, che potesse aver neppure in minima parte apparenza di sentimento diverso. Le risposte pertanto s' andavano procrastinando colla speranza, che il tempo, la riflessione, ed il fatto arrivassero a far conoscere alla Beatitudine Sua la giustizia della deliberazion publica, e la sincerità delle intenzioni.

Si comincia in Venezia a dubitare che a Roma s'interpreti sinistramente il decreto, e motivi di tali dubitazioni.

Ma pur le notizie dei discorsi, che si facevano in Roma, e delle misure che il Papa s' andava lasciando intendere di voler prendere (51) cominciarono a far che alcuno dubitasse, che alla Santità Sua fosse stata suggesta qualche sinistra intelligenza del decreto; aggiungeva peso a questa dubitazione, che i ministri di qualche potenza si lasciavano intendere (52) che i lor Sovrani non avrebbero ricusata la mediazione per comporre le discrepanze, ciò che dimostrava a qual segno si supponeva potersi sublimare una cosa la qual bastava che venisse ben chiarificata per farla conoscere in sè innocente. Prese pertanto risoluzione il Senato di toglier di mezzo questa dubbietà, e l' opinion sinistra, che il decreto offender potesse i diritti della Sede Apostolica. Ordinò pertanto sotto li 8 marzo al suo ambasciatore suddetto, che dopo aver giustificato alla Corte il ritardo delle risposte sopra gli ordini della Republica, poi anco sopra la perplessità, in cui l' ultimo viglietto della Segretaria di Stato lo aveva posto, significasse con preciso viglietto al cardinal segretario le cose che seguono (53).

Risoluzione del Senato di offerire al Pontefice colloquj per dilucidar il decreto.

Viglietto 8 marzo 1755 fatto presentar dall' amb. al Cardinal Segretario di Stato. — Suo contenuto.

« Che appena intese dal Senato le doglianze di Sua Santità, le aveva spiegati i sentimenti di dolore, di riverenza e di prontezza di star a ragione, quando se gli facesse vedere essere la deliberazione 7 settembre offensiva dei diritti della Santa Sede. Che questo dolore però s' era accresciuto, avendosi inteso per il viglietto 17 gennajo che da Sua Santità si supponesse tuttavia che la deliberazione fosse una mai più ideata innovazione valevole a rovesciare tutta l' economia della Chiesa, e ad abolire i di lei diritti, cose che non si ravvisano, anzi sono aliene totalmente dalla publica intenzione.

» Che dovendosi credere un tale concetto nato per relazioni sinistre, o per interpretazione diversa data al vero sentimento della deliberazione stessa, il Senato, secondando l' impulso del filiale suo ossequio, s' era persuaso a dichiarar amplamente che ben lontano di voler alcun' offesa inferire alla Chiesa, di cui è figlio ubbidientissimo, non ha egli avuto altro oggetto, se non anzi di mantener ne' proprj sudditi l' ecclesiastica disciplina stabilita specialmente dal sacro Concilio di Trento, e di provvedere con paterna carità che i sudditi non abusino d' una libertà inopportuna, per sovvertirla in pregiudizio delle leggi publiche e della Chiesa, come si pratica in ogni ben regolato Governo, ed ha sempre la Republica praticato. Che questa cosa non potrà spiacere a Sua Santità; che sebbene questa ingenua dichiarazione debba confidarsi poter dileguare ogni sospetto, nulla di meno tanta era la brama che il Senato aveva di comprovare la propria venerazione all' Apostolica

Sede ed alla Santità Sua, che confermando tutte le già fatte offerte, si dichiarava parato di prestarsi ai colloquj vicendevoli *per dilucidazione delle professate eccedenze della deliberazione; onde verificare in ogni miglior modo i sopraenunciati sincerissimi sentimenti.* »

Di questa sua dichiarazione piacque al Senato renderne intesi i suoi ministri alle Corti (54).

Si dà parte ai ministri alle Corti.

Presentato il viglietto, s' ebbe in risposta (55), che la Santità Sua accettava l'offerta de' colloquj vicendevoli, persuasa delle rette intenzioni del Senato, e riservandosi, quanto al modo, di parlarne coll'Ambasciatore.

Papa accetta i colloquj offerti col detto biglietto.

Il modo fu anche da Sua Beatitudine determinato eleggendo che le conferenze si facessero col mezzo del suo nunzio in Venezia, a cui si offerì di rilasciar pronte istruzioni tostochè sapesse esser stato eletto un deputato a conferir seco (56).

Elegge che si facciano in Venezia, deputando il suo nunzio.

Corrispose con egual prontezza anche il Senato, eleggendo tosto in atto di maggior deferenza due procuratori di San Marco (57).

Senato elegge due deputati al conferir col Nunzio.

Si unì successivamente li 7 maggio la prima conferenza (58). L'esposizione del nunzio pontificio in sostanza fu una replica delle doglianze medesime, che si leggevano nei due viglietti della segretaria di Stato, 22 novembre, e 17 gennaio 1754 (m. v.) precedenti, spiegate solamente con maggior ampiezza di parole, le quali finirono di far conoscere, che dalla sua Corte si dava al decreto una intelligenza assai svantaggiosa, e diversa dal natural senso delle parole. Ciò che in questa esposizione si potè ravvisar di riflessibile fu: che avendo il ministro di Sua Santità eletto di parlare in primo luoco dell'articolo delle concessioni che possono darsi da' vescovi, dicesse: « che nel decreto s'era commesso a questi di non lasciar passar a Roma ricorsi per cose, circa le quali fosse sufficiente l' autorità ordinaria, facendone di ciò gravissima lamentazione; che l'espressioni di esso decreto fossero indecenti ed ingiuriose alla Santa Sede. Fu osservabile ancora ch' egli asserisse con fermezza, che le rinunzie *in favorem* si concedessero con sobrietà e colle attestazioni de' vescovi.

Prima conferenza.

Punti riflessibili della esposizione del Nunzio in detta conferenza.

» Che sopra il capo degl' indulti de' regolari, oltre molte cose equivoche, dicesse che ai medesimi non si concedevano le grazie senza le attestazioni giurate del priore e del provinciale. »

Si fece riflesso pur anco alla doglianza che nella generalità dei termini del decreto si potessero comprendere le carte della Penitenzieria e del dogma; e finalmente si notò, in quanto al dinaro il quale per le spedizioni graziose usciva dallo Stato, ch' egli asserisse non ascendere la summa a più di diecimila scudi in un anno, cose tutte le quali meritavano esser esaminate con più esatte cognizioni (59).

Li deputati ai quali il nunzio espose queste cose, si astennero d'entrar in discussione della materia, dovendo prima riferir tutto al Senato; s' espressero per altro: « che agevolmente avrebbero potuto toglier di mezzo equivoci, ed addur rischiarimenti per tranquil-

Espressioni dei Deputati accolti dal Nunzio.

lizzar l' animo di Sua Santità, cui forse non erano note le consuetudini della Republica, e nemmen l' intenzion del decreto: lo che fu preso dal nunzio in buon grado (60).

Commissioni ai Consultori d'informare.

Rimessa quest' esposizione ai consultori (61) s' ebbero le risposte in una loro scrittura (62) in cui, poste al confronto di cadaun capo del decreto le doglianze relative tratte dai dispacci dell' ambasciatore in Roma, dai due viglietti della Segretaria di Stato, e dall' esposizione del nunzio, riferirono che nella serie di quelle carte essi avevano trovato; che alcune cose si supponevano contenersi nel decreto, le quali in fatto non sussistevano; Che a molte si davano intelligenze diverse dall' obvio sentimento della deliberazione; che ad altre s' attribuiva un significato equivoco, detorcendolo forzatamente in senso atto ad eccitar invidia; che finalmente rispetto ad alcune si mirava a sostener pretensioni per esse, che sono lesive del diritto competente a tutti i sovrani, e della pratica di tutti i principati.

Contenuto delle loro informazioni.

Trovano alcune cose opposte da Roma al Decreto, che non sussistono in fatto.

Tra le cose insussistenti di fatto, una dicevano essere l' espressioni indecenti ed ingiuriose verso la Santa Sede, che venivano asserite; perocchè tutte scrupolosamente essendo dirette contro gl' impetratori indiscreti ed importuni, ovvero contro dei revisori meno attenti al proprio dovere, niuna recar poteva offesa alla Santa Sede, la quale è la prima che colle sue sanzioni riprova le surretizie ed obrettizie, o men convenienti impetrazioni, nè vuole che siano eseguite.

Un' altra parimente tra le insussistenti cose riponevano, ed era quella, che ne' viglietti della Segretaria di Stato, si leggeva cioè: « *Che si fosse seminata discordia tra i vescovi ed il pontefice, eccitando questi circa la pertinenza delle concessioni*; o come la esposizione del Nunzio diceva: *comandando, che gli ordinarij non lasciassero passar a Roma ricorsi per cose, circa le quali fosse sufficiente l' autorità loro*; mentre per quanto si esamini il decreto, non si trova sicuramente l' opposto eccitamento o comando; e per dirsi: *che non si sarebbero eseguite le concessioni, che dar si possono dai vescovi, se fossero impetrate* di fuori, impetrandosi per lo più queste con falsi supposti ed in pernicie, dicevano che non poteva dedursi, che escluder si volesse per queste l' autorità universale e suprema del Sommo Pontefice; ma si escludeva il solo mal uso del suddito postulante, quando maliziosamente di quella volesse abusarsi.

Tra queste mettevano la supposizione, che volessero *chiamarsi alla revisione le carte di penitenzieria*, ed esaminarsi le dogmatiche, stando in fatto l'uso della Republica che le ha sempre eccettuate, e che le eccettua; *e che mai s' è ingerita nell' esame del dogma.*

Dicevano parimente, che tra i supposti insussistenti erano da annoverarsi le asserzioni di mons. nunzio: che le concessioni graziose, che si davano ai regolari, non si concedessero senza le

attestazioni de' superiori locali e provinciali; che le coadiutorie, e le rinunzie *in favorem* con regresso, rarissime volte si concedessero; che in un anno per le graziose spedizioni non uscissero fuor dello Stato veneto più di scudi diecimila. Perchè allegavano il fatto innegabile, de' frequenti ricorsi in Collegio de' superiori locali e provinciali, che si dolgono delle surrettizie impetrazioni de' suoi frati; e mostravano gli esemplari delle famigliari provvisioni accennate, e di quelle alle quali i vescovi hanno negato, e negano le testimoniali (63). Facevano finalmente ragionevoli calcoli, che poco differente summa di scudi diecimila importavano le sole matrimoniali dispense, che non così rare si fanno spedire anche nel secondo grado, in favor di volgari persone, e per cause ricercate ben spesso (64) con alterazion delle solite tasse, come si sono anco in varii modi alterate quelle di molte altre spedizioni e contribuzioni.

Altre sinistramente intese.

Nel catalogo poi delle cose alle quali si dava una intelligenza diversa dal sentimento della deliberazione, una mostravano essere quella imputazione, che s' avesse ristretta l'autorità della Chiesa, e prescritta la norma da tenersi nella distribuzione delle indulgenze; e che si fossero poste condizioni alle concessioni delle dispense matrimoniali; mentre chiarissimo era il vero significato di quegli articoli. Che rispetto alle indulgenze, lungi dal restringersi la facoltà, o dal prescriversi alla Chiesa alcuna norma per distribuirle, si ricercava anzi dai vescovi un testimonio canonico per cui constasse, che nell'averle impetrate si fosse osservata quella norma salutare che la Santa Chiesa, ed il Tridentino Concilio ha prescritta, lasciando che in ciò tutto dipenda dall'autorità ecclesiastica, e rispetto alle matrimoniali dicevano constare apertamente dal testo, che niuna condizione s'era apposta al metodo delle concessioni, ma che si era provveduto unicamente con paterna economia, che la gente idiota e miserabile, per ignoranza de'veri motivi da addursi, non restasse soggetta a doppie contribuzioni e dispendii.

In questa stessa categoria riponevano l'obbiettata novità circa la riduzion delle messe dipendente dai testamenti, poichè allegavano le antichissime leggi della Republica, uniformi a quelle degli altri principi; che la cognizione del fatto dipendente dal testamento, la di cui forma prende forza dalla legge civile, era sempre stata della pertinenza della potestà laica, la quale nello Stato veneto lasciava libertà che ognuno per sodisfazione della coscienza potesse aver ricorso anche all'autorità della Chiesa.

Connumeravano fra le intelligenze sinistre, l'aversi confuse le dispense che i regolari dimandano sopra qualche canonico lor difetto, giusto il tenor delle loro costituzioni, colle dispense che in contravenzion delle regole si procuravano per oggetti privati, e men retti, i quali eccitavano discordie, e turbavano la pace religiosa e dei secolari, delle quali sole predica il decreto 7 settembre. E tra le medesime, pur riponevano la introduzione che senza bisogno s'era fatta ne' viglietti sunnominati, circa i voti dei regolari, dei

quali però niente dice il decreto; cercando accortamente di confondere quelle dispense circa i voti che hanno rapporto al solo foro della coscienza, con quelle che hanno rapporti agli oggetti civili per le eredità, per le successioni, e per li partaggi delle facoltà de'cittadini e de'sudditi.

Altre alle quali si dava significato equivoco.

Tra quelle cose alle quali s'attribuiva un significato equivoco, il quale poi si detorceva forzatamente in senso atto a eccitar invidia, si dimostrava in quella scrittura, esser le querele: *che volesse farsi precedere il conoscimento, l'esame ed il permesso laico, alle grazie che il cristiano volesse dimandare al Papa, comun padre dei fedeli.* Imperocchè formandosi querela indifferentemente, d'*esame* e di *conoscimento,* senza distinguerne la natura, si lasciava ingegnosamente che i meno esperti potessero supporre che la potestà laicale volesse intromettersi nell'esame che la Republica ha lasciato sempre, e lascia tutto e quanto, religiosamente alla Chiesa; quando è cosa molto manifesta che il decreto non parla d'altro esame e conoscimento delle postulazioni, se non in rapporto alle leggi, alle massime, ai bisogni ed alle convenienze del proprio stato pe' riguardi economici e politici, che il sovrano è tenuto avere, per tutela, e bene de' propri sudditi.

Ed in quanto ai *ricorsi per grazie spirituali,* al padre comune de'fedeli, si faceva veder chiaro, ch'era un voler eccitar invidia appositamente, dolendosi con equivocazione de'ricorsi, senza distinguerli; perocchè la Republica nè proibì mai, nè proibisce qualunque ricorso per l'utilità, o per la necessità spirituale, che ciascuno può avere nel foro dell'anima propria; che in questo il Santo Pontefice è veramente padre comune de' fedeli; ma il decreto contradetto predica unicamente de' ricorsi i quali riguardano l'università di un popolo o d'una comunità; e circa questi siccome a niun particolare tocca prenderne cura, ma ella aspetta al solo principe, ch'è il padre di famiglia di tutto il suo Dominio, o agli ordinarii pastori riconosciuti da lui, così niuno può arrogarsi ingerenza per essi senza il suo beneplacito.

Altre che tendevano a sostener pretensioni indebite.

Per fine, tra le cose colle quali si mirava a sostener pretensioni, che sono lesive del diritto dei Sovrani, e della pratica di tutti li principati, fu fatto conoscere ch'era da mettersi attenzione a quella singolarmente che il principe non avesse diritto d'impedir che i sudditi impetrassero cose fuori dello Stato senza il suo permesso, quantunque le conoscesse nocevoli allo Stato medesimo; mentre ciò tendeva a nulla meno che ad impor ai sovrani una legge, per cui non fosse ad essi lecito, com'è stato finora, di sceglier quel modo, che più atto conoscessero a tenir lontane dallo Stato le turbazioni della tranquillità publica; ma al più potessero provveder a questo fine con quelle maniere che alla Corte di Roma piace di concedere; anzi com'essa dice, di tollerare; cosa che si faceva veder colla ragione, colla dottrina, e col fatto essere absurda, lesiva della sovranità, ed opposta all'esempio di tutti i cattolici principati, e singolarmente alla pratica della Repu-

blica, osservata legittimamente da tempo immemorabile con scienza ed acquiescenza de' sommi Pontefici (65).

Avutesi le sopra indicate relazioni dal Senato, fu tosto li 26 luglio 1755 commesso ai due deputati che dovessero al nunzio dilucidar la cosa com' era, e significargli (66) in sostanza ciò che segue:

Senato commette a' due deputati di trovarsi in nuove conferenze col Nunzio.

« Che la condotta publica in questo negozio s' era fin dal principio diretta con spirito di riverenza verso la Santa Sede, e verso la persona sacra di Sua Santità, egualmente che da principii di temperanza per star alla ragione, quando se gli avesse fatta conoscere.

Loro commissione.

» Che avendosi ne' fogli della Segreteria di Stato espresse bensì doglianze per lesion di diritti, erano poi queste mancanti di prove per far conoscere quella ragione alla quale il Senato s' era offerito di stare; che dal medesimo spirito era provenuta la spontanea oblazione fatta d' esser parato a vicendevoli colloquii, ne'quali s'erano intese le doglianze medesime reiterate da esso nunzio; e che il Senato, per desiderio di cercar pur ragioni di compiacere al Pontefice e lui ministro suo, aveva differito le risposte. Che se gli dichiarava che non s' impediva mai alcun ricorso in cose di penitenzieria, nè s'intendeva di riveder tali carte, nè si prendeva ingerenza alcuna nel conoscimento delle carte del dogma, lasciandosi dal decreto 7 settembre le cose nello stato di prima. Che rispetto agli altri articoli, erano essi diretti al solo fine di preservar da corruzione nel proprio Stato l' esterior disciplina, qual fu già regolata da Santa Chiesa; e che ciò a fare avevano dato impulso non solamente rispetti di religione, ma la necessità di mantener nello Stato la costumatezza, l' utilità e la quiete de' sudditi. Che tutti essi articoli tendevano con spirito di vera pietà a far sì che le cognizioni delle cose in essi predicate giungessero vere e sincere a Sua Beatitudine, acciocchè ella potesse esercitare la propria giurisdizione, dalla Republica non mai contesa, con certezza di quel frutto che collimi al maggior servizio ed alla gloria di Dio. Che lungi ciò dal poter recare i supposti dissidii, avrebbe anzi servito a render men soggetta la Santità Sua a quelle delusioni che per soverchia importunità si potrebbe far conoscere esser varie volte accadute. Che se per tutto ciò ancora l'animo di Sua Santità non si fosse trovato pago, in prova della venerazione publica si riconfermavano i moderati sensi replicate volte espressi, di star alla ragione, quando si faccia conoscere che la deliberazione abbia offesi i sacri e legittimi diritti della Santa Sede. »

Fattasi dai deputati tal dichiarazione al nunzio, fece egli loro comprendere che attendeva rischiarazioni più precise sopra cadaun capitolo; che trovandosi egli munito d' istruzioni e di documenti sufficienti, li ricercava a voler riferire la sua aspettazione e desiderio al Senato per poter dar termine al negozio (67).

Dimanda del Nunzio di rischiarazioni più precise.

Fu fatto immediatamente da essi la relazione che desiderava il pontifizio ministro in Senato (68); il quale condiscese senza di-

Deputati riferiscono al Sen. detta domanda.

lazione, commettendo ai deputati stessi d'unirsi in nuova conferenza per tale oggetto col nunzio, a cui, dovendo mostrarsi muniti di pari istruzioni, dovesser dar le dichiarazioni articolate che desiderava; e furono sostanzialmente quelle stesse, le quali riferite si sono dandosi qui sopra il dettaglio della scrittura de' consultori (69).

Pronta condiscendenza del medesimo.

Si dà notizia all'ambasc.

Di questa publica condiscendenza si diede anco notizia all'ambasciator in Roma (70).

Disposizioni inopportune in Roma.

Mentre queste conferenze passavano in Venezia, si avevano avvisi da Roma che il Pontefice avesse disposto di tener la congregazione de'cardinali e prelati già innanzi divisata (71); e che sebben sopra recenti dispacci del nunzio, paresse inclinato a differirla, ad ogni modo fosse convocata sotto li 24 agosto (72).

Si tiene la congregazione.

Determinazioni prese dalla medesima.

Pervennero anche notizie sicure, che nella congregazione si fosse determinato, che Sua Santità scriver dovesse una lettera ortatoria al Senato per indurlo a qualche sodisfazione; che si fossero proposti de' passi forti in caso di rifiuto; che se ne cominciasse a dar qualche saggio, congedando mons. Molino, il quale copriva l'uditorato di rota per il suo vescovato, e lasciando senza rimpiazzare il posto vacante (73).

Si fa qualche passo indicante risentimento.

Si ebbero poi pari relazioni che prima di spedir l'ortatoria si fosse determinato di aspettar le lettere del nunzio (74).

Parevano però a chi ne era inteso dell'ordine del maneggio, poco opportune cotali disposizioni; poichè avendo col decreto 26 luglio fatte dichiarazioni tali, che a pesarle bene potevano sodisfare le dubbietà, e togliere le male impressioni, s'era poi sulle ricerche del nunzio condisceso di più a dilucidar amplamente cadauno degli articoli sopra le opposizioni che apparivano introdotte. Sembrava a questi che siccome il nunzio udendo dai deputati le spiegazioni ricercate, di quando in quando aveva mostrato d'intender qualche cosa di diverso dal suo primo concetto, e si era talvolta espresso d'esser anch'egli prima stato in errore (75), mostrando appena di creder alcuni fatti, dei quali i deputati offerivano le prove; avessero dovuto le rischiarazioni nell'animo del dottissimo e per lunga esperienza istruttissimo Santo Pontefice far la necessaria impressione.

Pareri circa la condotta stabilita in congregazione.

E se li rispetti del supremo grado, ch'egli quanto ogn'altro papa, che mai si fosse, meritamente copre, non avessero permesso ch'egli se ne avesse voluto dichiarar intieramente pago; pareva almeno che fosse stato in una specie di onesta necessità di separar articoli da articoli (come a caso innocente s'era dichiarato di voler fare (76); e riconoscendo l'abbaglio ch'era stato preso circa almeno le cose che non sussistevano di fatto, o ricercar dovesse nuove rischiarazioni e più dettagliate sopra le altre, delle quali non fosse restato appien persuaso; ovvero dovesse, secondo che ricerca l'ufficio di pastor universale de' fedeli, con sode ragioni istruire ed illuminare il Senato dell'errore, in cui si pretende esser stato condotto; tanto più che questo rispettosamente si offeriva

anche in presente di star alla ragione che se gli fosse fatta conoscere.

Sorprese perciò gli animi d'ogn'uno, quando per dispaccio dell'ambasciatore (77) si seppe esser stato spedito il breve colla divisata ortatoria, e più allorchè s'intese che in Corte erano state prese quelle dichiarazioni del Senato date sulle ricerche del nunzio, *quale dimostrazione di costanza nel sostenere il decreto*; dal che tutti argomentavano che in Roma non si fosse cercato, che venisse fatta conoscere l'innocente e sincera intelligenza di esso decreto, nè che si fosse *dilucidato sopra le professate eccedenze*, per appagarsi con buona fede nel caso che si fossero trovate tali cose, quali il Senato col viglietto 8 marzo, accettato dal Sommo Pontefice, s'aveva preso impegno negli offerti colloqui di dimostrare (78); ma che si era mirato con maneggi ed industrie ad abolirlo affatto, e ad aprire così un passo che la Corte non ha per tutti i secoli oltrepassati potuto mai render franco con alcun principe della terra. Passo che avrebbe violati i metodi fin ora religiosamente custoditi dalla Republica, circa l'economia che riguarda le cose e le persone ecclesiastiche del suo Dominio, ed a sovvertire tutte le regole dei maggiori più ben disposte nel Governo; onde si sarebbe introdotto un universale sconvolgimento nel politico, nell'economico e nel giudiziale in tutto lo Stato.

A Venezia s'intende con sorpresa aver il Papa spedito già il Breve coll'ortatoria.

Congetture che perciò si facevano.

Riflettevano perciò anche i più moderati, che non meritava questa poco buona corrispondenza, l'ingenuità della Republica; la quale essendo per abbondanza di riverenza verso la Sede apostolica, discesa ad offerir i colloqui per verificare nel miglior modo la retta intelligenza del decreto, e l'ottima intenzion del Senato, colle addotte spiegazioni, ed avendole date, che ben appagar potevano Sua Santità; e di più avendo cercato di sodisfare sì amplamente le ricerche del nunzio, il qual pure si dichiarava di quando in quando d'intender cose da lui prima diversamente comprese, e d'esser stato in errore anch'esso; dicevano che quando s'avesse dalla Corte avuto in animo di ridur a fine la negoziatione, con eguale ingenuità si doveva non spedire un'ortatoria che ricercasse unicamente riparo alle asserite ma non provate offese, declinando così arbitrariamente dal metodo concertato delle conferenze; ma dar si dovevano commissioni al nunzio che manifestasse, a fronte delle dilucidazioni e delle dichiarazioni che si erano fatte, quelle ragioni di dolersi sì sovente ricercate, e non mai potute conseguire.

Riflessioni degli uomini savii.

Fu maggiore ancora l'universale meraviglia, quando fu presentato dal ministro di Sua Santità con laconico memoriale (79), il breve con la lettera ortatoria (non perchè non si fosse accolta con quell'ossequio filiale, che nel Senato mai venne meno verso l'Apostolica Sede), ma perchè rileggendosi in esse carte le altre volte ripetite doglianze (80) sopra ciascun capo, questi stessi lamenti si conoscevano appoggiati sui medesimi insussistenti supposti de'due viglietti della Segretaria di Stato, e della esposi-

Nunzio presenta il breve coll'ortatoria.

Suo contenuto.

zione fatta dal Nunzio nella prima conferenza co' deputati, sulle sinistre intelligenze, sugli equivoci stessi, ed anco sulle opinioni che gli autori pontificii in tanti volumi liberalmente hanno spacciate; ma che sono state poi da tanti scrittori ecclesiastici, dottori d'ogni Stato, d'ogni professione, e d'ogni dominio contradette, e dimostrate arbitrarie ed insussistenti; e che l'universale consentimento de' più saggi principi cattolici con una perpetua osservanza ha riprovate.

Osservazioni che si facevano sopra la detta ortatoria.

Niuna delle ragioni poi tanto desiderate s'incontra in quella medesima ortatoria, che illumini delle supposte eccedenze del decreto, nè meno della sì sovente asserita incompetenza di giurisdizione. Accresceva l'ammirazione comune quello che scritto aveva negli ultimi dispacci (81) l'ambasciator publico a quella Corte: che Sua Santità si fosse lagnata *che il nunzio in Venezia non avesse ai deputati spiegate le solide ragioni che (a modo della Corte parlando) dimostravano l'offesa del decreto, e che avesse ommesso d'allegar i varii esempii degli altri principi cattolici*, perocchè pareva che la Santità Sua avesse almeno potuto sodisfar a questa di lei ben degna premura, che corrisponde al cuore affettuoso di comun padre e maestro, con inserir alcuna di quelle ragioni nella sua ortatoria, e coll'esibire dettagliato alcuno degli asseriti esempii, di che niente nell'ortatoria si legge.

Delle rischiarazioni date per publico ordine dai deputati al nunzio, la lettera pontificia altro non dice, se non: *che queste per lo meno possono dirsi insufficienti*; ma questo è ciò appunto che merita qualche spiegazione, perchè non è chi (*non*) possa capire, che quando il Nunzio pontificio si duole: *che le espressioni del decreto siano indecenti ed ingiuriose alla Santa Sede*, sia cosa insufficiente il protestare che in esso decreto non se ne trovi in fatto pur una diretta contro la medesima, parendo che chi volesse sostener l'asserzione, dovesse additarla e circoscriverla.

Meno ancor può capirsi, come sia cosa insufficiente il protestare, che in tutto il decreto non siavi l'eccitamento o il comando dato ai vescovi, che viene opposto, e non si dimostra.

Lascia l'istesso desiderio di maggior spiegazione, come sia cosa insufficiente a risolver le opposizioni de' viglietti, il dirsi che la Republica non intende di far l'esame o il conoscimento canonico, che aspetta alla Chiesa nell'occasion de' ricorsi de' sudditi veneti per le dispensazioni, ma solamente un esame economico e politico delle cose che hanno un necessario rapporto alle leggi ed al buon governo dello Stato, perchè converrebbe, che pur restasse spiegato, se anche nel caso che il principe conoscesse che la petizione del suddito da farsi al Papa dovesse recar incomodo allo Stato, egli possa o non possa impedirla; e la stessa perplessità lascia il dirsi, che non sia sufficiente per alcun modo ciò che s'è detto del debito che ha il principe di far eseguir i decreti di riforma del Concilio di Trento.

Delle leggi antichissime e recenti circa le impetrazioni, e

della scienza ed acquiescenza de' Santi Ponteflci precessori; degli attestati de' vescovi, e de' superiori regolari, che vengono trascurati nelle spedizioni graziose, e cose simili che nelle rischiarazioni si sono introdotte (parte delle quali sono evidenti per diritto, e di parte si sono esibiti i documenti legali) non si comprende come possano dirsi cose insufficienti. Tutte queste cose che cagionano sospensioni d'animi per non potersi ben intendere, non lasciano istessamente concepire come basti, che nella lettera ortatoria si dica: *che le riflessioni del secondo abboccamento sono per lo meno insufficienti.*

E perchè in quella lettera stessa si dice, che impercettibile sia di ritrovare tra gli ordini antichi un ordine effrenato complessivo di tanti capi, conviene certamente che non siano a notizia della Santità Sua li capitolari delle leggi publiche presi con un sol decreto; e ch'ella non si sia degnata di far riflessione a tanti esemplari di altre regioni del cristianesimo, che comprendono ordinanze di 50, di 100 articoli, ed in numero ancor maggiore, riguardanti tutte la disciplina ecclasiastica (82). Ma ben riesce difficile ancor più da intendersi, come un principe libero, che ha promulgate nello Stato suo secondo che le circostanze esigevano, più leggi. non possa poi rinnovarle con un decreto che ne comprenda sette, o più capi.

Finalmente, parendo che nella lettera medesima si prema forte intorno agli articoli delle impetrazioni vietate, sebben nelle rischiarazioni si abbian distinte impetrazioni da impetrazioni, è da bramarsi, che sia spiegato con maggior precisione, e senza lasciarsi oscuro un punto delicatissimo, ed è questo: che un principe, il qual ha sempre impedito le impetrazioni arbitrarie de'suoi soggetti, o che le ha moderate in cinque, dieci, venti o più generi di cose, secondo che i rispetti del Dominio e la necessità di mantener la disciplina esigevano, presentemente che la licenza si è più che mai avanzata, non possa proibirle nei casi della medesima categoria; ma lasciando al suddito un effrenato arbitrio, debba astenersene di moderarlo; e sia anzi obbligato contentarsi di provvedere ai bisogni del suo Governo, per quei modi solamente che piace alla Corte di Roma di tollerare.

Non ostante una condotta così strana della Corte di Roma suddetta, la prudenza del Senato stimò di eleggere due soggetti perchè, bene istrutti e del diritto e del fatto concernente la vertenza, dovessero sopra la stessa riferire il proprio sentimento; deputando ancora un savio di terraferma alla direzione della materia, e commettendo ai consultori di rappresentare la serie istorica del principio e progresso di questo affare (83); e di ciò ne fece inteso l'ambasciator in Roma, e gli altri suoi ministri alle Corti.

Delibera il Senato di far scrivere nuovi teologi sul merito di questo affare.

Nei tre mesi che impiegarono li due eletti a formar i nuovi esami suindicati, non è credibile quali e quanti fossero gli arcani movimenti della Corte perchè avesse effetto in Senato l'abolizione del decreto in questione; esplorandosi la varie viste dei ministri

Movimenti segreti ed artefici della Corte, per l'abolizione del Decreto.

delle Corti, si tennero con essi tali misure che s'invogliarono alcuni d'intromettere li loro Sovrani nella mediazione (84). Non fu ommesso alcuno de' più delicati modi per istillare nell'animo dei ministri della Republica ora sospetti che si dovesse dar mano a rigorose risoluzioni, se non si avessero ritrattate le cose deliberate; ora promesse di condiscendenze graziose, se si avesse inclinato a rivocarle; quindi ebbero origine infinite maniere, colle quali furono maneggiati gli animi di que' curiali, de' quali si avvisavano poter le insinuazioni o le aderenze influire nel negozio; onde furono poi in guise così varie sollecitati, massimamente col timore, e colla speranza li tanto differenti affetti degli uomini (85).

Species facti diffuso dalla Corte.

Fece anco la Curia diffondere una memoria che conteneva il fatto di questo affare sagacemente esposto, secondo le proprie viste, e mancante dell'intiero delle risposte date dal Senato ai viglietti della Segreteria di Stato, le quali industriosamente si tacevano.

Differenti consigli dibattutisi in Senato.

Questi modi avveduti estesero la loro influenza negli animi de' cittadini, e quindi in quella dei senatori, in modo che venuto il tempo di deliberare, differenti in conseguenza furono le maniere di pensare de' padri; perocchè altri furono di sentimento che richiamar si dovessero le ducali circolari scritte ai rappresentanti, li 7 settembre 1754, come contenenti espressioni, che cagionar potessero amarezza nell'animo del Papa, per far sopra le stesse nuovo riflesso (86); ed affine di dar nuovo presidio all'uffizio della revisione, accrescendo, se fosse bene il numero dei revisori, delle carte che vengono di fuori; dandosi frattanto avviso ai publici rappresentanti, che il metodo sempre corso e già stabilito della publica revisione e licenziamento di tutte le carte, nessuna eccettuata delle sopranominate dovesse eseguirsi.

Proposizioni di dilucidare il decreto.

Ad altri però i quali consideravano che niente di nuovo nell'ortatoria prenominata si era introdotto dal Pontefice, nè alcuna delle tante volte ricercate ragioni veniva addotta, per cui si provassero le offese, delle quali Sua Santità si doleva, pareva non potersi senza manifesta incostanza di consiglio recedere dalle deliberazioni e dall'impegno preso colla Santità Sua, e col mondo di rendersi solamente a ragione, allorquando si fosse fatto conoscere al Senato che il decreto fosse offensivo dei diritti della Santa Sede. Dicevano dunque: doversi rispondere al Papa (87) « che

Risposta da darsi al Papa.

il Senato doveva dubitare, che non fossero state intieramente rappresentate a Sua Santità le ingenue dichiarationi fatte a mons. nunzio sopra il decreto 7 settembre 1754; perciò non doverle riconfermare immediatamente le intenzioni avute nel sopradetto provvedimento, le quali non altre erano state, che di ovviare con oggetti del bene dello Stato, che i proprii sudditi non inferissero pregiudizio, con postulazioni, indebite alle regole stabilite dalla Chiesa ed alle leggi del governo, in vista dei riguardi economici e politici, non già degli ecclesiastici e canonici che in esse dimande s'incontrano.

» Che siccome provenuti sono incomodi per l'irregolare condotta di postulanti, e per la facilità d'eseguirsi indiscretamente le cose impetrate, così applicando il rimedio alla radice del male, che era ne'sudditi, s'era il Senato servito dei mezzi e dei modi stessi altre volte tenuti ed esperimentati atti a conseguire un così necessario fine.

» Tale dunque essendo stato l'oggetto del decreto, doversi esso Senato dolere che per mala interpretazione fosse stato rappresentato a Sua Santità ciò ch'era diverso dalla publicamente. Che ereditaria essendo la venerazione della Republica verso li sommi Pontefici, chiari li testimonii anche recenti, doversi sperare che Sua Santità averebbe tolta dall'animo suo ogni sinistra impressione: ed entrando nel dettaglio del decreto contradetto, volevano che si spiegasse a parte a parte, che con l'articolo delle indulgenze altro non si aveva inteso, se non che le persone particolari non avessero ad ingerirsi nel dimandarle, quando per qualche particolar circostanza conseguir non si dovesse quel profitto, ch'è il fine di chi le dispensa; che questa cognizione da altri non può farsi, che dagli ordinarii pastori, ai quali la pietà del Senato l'aveva commessa.

» Volevano parimente che si dichiarasse l'oggetto d'aver ordinato che i chierici impetrar non potessero senza licenza publica la dispensa d'età, e de'tempi per le ordinazioni, il qual era di riconoscer della utilità o necessità civile in vista de' publici rispetti per impetrarle, non de'motivi canonici, per li quali la Santa Sede présentemente dispensa, de' quali toccava a Sua Santità farne squittinio.

» Che lo stesso dir si doveva delle coadiutorie, e delle rinunzie, delle quali parla il decreto; circa le quali non s'intendeva, colla licenza riservata al Senato, se non d'ovviare ai frequenti disordini, che dalle postulazioni frequenti, e men opportune derivavano allo Stato, nel che non si faceva altro che esercitar quella cura medesima, che in questo fatto era tenuta dagli altri Governi.

» Volevano ancora che restasse amplamente dichiarato: che l'articolo del decreto, il quale riguarda le concessioni che possono darsi dagli ordinarii, a tutt'altro tendeva fuorchè a suscitar questioni di competenza tra il Pontefice ed i vescovi, rispetto ad escludere l'autorità, che anche in queste compete al sommo pastore; perocchè dal contesto del decreto, e dal fatto osservato nell'esecuzione constava che per questo non si avevano mai volute alterare le massime de'maggiori; ma bensì provvedere, che i sudditi non abusassero, in offesa della disciplina e delle convenienze dello Stato, di quell'autorità che i Pontefici medesimi esercitar non intendevano, se non in vantaggio del popolo fedele.

» Che l'articolo de'matrimonii non riguardava quelli i quali per onesti rispetti fosse stato conveniente che si contraessero segretamente; ma quei soli che dovessero contrarsi in forma publica; e che circa questi era cosa manifesta, che per la parola del de-

creto, e per il fatto dell'esecuzione, il provvedimento preso non aveva altra mira che di riparare alli doppii dispendii, che per i frequenti errori di fatto nell'addur le cause, cadevano a peso di misera gente.

Dicevano ancora doversi dire: che niente s'aveva nel decreto parlato de' voti de' religiosi, nè che con esso s'aveva proibito ai regolari rivogliersi ai proprii superiori per le dispense che sogliono da essi impetrarsi secondo il prescritto delle loro costituzioni; ma che gli oggetti di mantener la pace religiosa e pubblica ricercavano, che in relazione de' provvedimenti della Chiesa si ovviasse a quelle impetrazioni, che fomentano dissidii ed animosità ne' cenobii.

A tutto questo volevano che s'aggiungesse: « che gli oggetti di economia, i quali muovono sovente la carità de' principi a provvedere al vantaggio de' proprj sudditi, non avevano nel decreto in questione avuto grande influenza; ma bensì il debito di tutelar l'osservanza delle leggi, per lo che il Senato non ha mai temuto di sagrificare i tesori e le vite de' cittadini, i quali avendo tramandata illesa la religione, le leggi e le consuetudini ai posteri, dovevano con tenero affetto essere imitati.

» Che se mons. nunzio, a cui Sua Santità diceva aver rilasciate commissioni nel proposito, le avesse notificate, non si sarebbe mancato di rispondere debitamente; e che finalmente per tutto ciò si sperava, che Sua Santità ne restasse soddisfatta, conoscendo che il Senato, seguendo l'antico suo instituto, non sosteneva controversie di cose che non fossero abbondantemente giustificate. »

La proposizione di dilucidar e sostener il Decreto prevale, e si scrive al Papa ed alli Ministri alle Corti.

Dibattutesi queste differenti proposizioni in lunghissime dispute in Senato li 20 dicembre 1755, prevalse quest'ultima. Fu uniformemente alla stessa risposto all'ortatoria del pontefice; relativo uffizio si ordinò che fosse fatto al nunzio apostolico, e mandate ducali all'ambasciatore in Roma. Agli altri ministri alle Corti furono parimenti scritte ducali in consonanza, e fu spedito per istruzione loro un foglio contenente un'assai succinta serie del fatto di questo negozio, da contraporre a quello che la Curia aveva diffuso col mezzo de' suoi nunzi; ed altro più dettagliato ne fu mandato particolarmente all'ambasciatore in Francia (88).

Allegrezza universale con cui fu intesa la sudd. deliberazione.

Non può abbastanza spiegarsi con quanta consolazione de' buoni cittadini e de' sudditi medesimi d'ogni grado, fosse intesa tal deliberazione; perocchè siccome tutti questi erano ben persuasi della giustizia del decreto, dell'utilità che recar doveva al buon governo dell'ecclesiastiche cose, al mantenimento della disciplina regolata da' santi Concilj, ed a metter qualche freno alla licenziosità dei sudditi avvezzi a procurarsi con diffusion di denaro fuori dello Stato esenzioni e dispense o inutili o turbative della società, o dannose ad un terzo; pareva poi ad essi intollerabil cosa, che a tanto bene avessero da prevalere nell'animo de' senatori i maneggi della Corte, che in ciò sosteneva i proprj profitti, e li movimenti di coloro che tai maneggi appoggiavano con insistenti ufficj, e con ogni sorta di

artifizio; i quali più che il ben della patria vagheggiavano le speranze e le promesse delle quali la Corte è larghissima. Ma quelli che tenevano le redini del Governo, e miravano le cose colle viste del principato, sopra ogni altro, si rallegravano della costanza dimostrata dal Senato, il quale in questo modo, pareva ad essi, che camminasse tuttavia pe' sentieri medesimi de' genitori e degli avi, che hanno con fermezza nei pericoli, e con avvedutezza nelle sorprese sostenuta la publica cosa. Conosceva ognuno che l'opposizione, che dalla Corte facevasi ne' suoi viglietti, e ne' suoi colloquj al decreto 7 settembre, quanto d'autorità veniva a diminuire nel Principe sopra i suoi sudditi, altrettanta ne attribuiva ad una potenza forastiera su dei medesimi; e non già in cose mere spirituali, ma in quelle stesse che toccano l'esterior polizia, in cui ognuno ben sa ch'è parte del Prencipe il meschiarsene, e debito suo strettissimo di mantenerla nel suo Dominio immune da quel tarlo di corruzione, in cui la lascia ben spesso cadere chi non veglia con incessante studio, e con risoluzion ferma alla custodia.

Discorsi sopra la stessa.

Quindi fu che nel Pregadi medesimo (89) alle due persone che furono comandate di scrivere sull'argomento, per le fatiche da esse prestate in quell'incontro, si diede tal ricompensa qual conveniva alla dignità del Senato, senzachè esse fossero poscia nè in questo, nè in altri publici affari impiegate.

Fatiche delle due persone che scrissero sull'argomento, come compensate.

In Roma, ove le lettere del nunzio residente in Venezia avevano fatto sperare, anzi data sicurezza, che il Senato avrebbe in quella sera dei 20 dicembre data una risposta satisfatoria (90) al Papa, recò questa deliberazione non poca confusione, e pose lo stesso Pontefice in grande perplessità, sicchè ne sospirò. Disse che egli distingueva nella risposta del Senato due parti: nella prima riconosceva le massime esemplari e lodevoli del Senato veneziano, e nella seconda gli effetti degl'impegni, e delle dottrine de' consultori (91); che egli evitar doveva tutte le contestazioni sopra il merito del negozio; che si vedeva che il Senato voleva sostenere il decreto in tutti li suoi articoli; che sebben doveva lodare le rette publiche intenzioni, doveva protestare di non essere però contento nè del merito, nè dell'ordine delle dichiarazioni date; che se anche tali spiegazioni fossero sufficienti, o si doveva sospendere il decreto, o si doveva con un altro modificare; che si riservava di spiegarsi più chiaramente dopo aver fatti nuovi esami; ma che la voce sparsa universalmente tra' cardinali, e tra la prelatura, era che la Republica voleva giustificar il decreto, e non che si dovesse differire l'annullazione del medesimo, lo agitava; onde pensava forsi di rimettere in conferenza la cosa tra il nunzio e li deputati in Venezia.

Perplessità cagionata in Roma da questa deliberazione.

Papa loda i sentimenti della deliberazione, senza mostrarsi contento e si riserva di parlare.

Mentre la deliberazione sopradetta aveva cagionato nel Pontefice e nel ministero l'accennata incertezza di consiglio, fu nelle Corti de' prencipi molto lodata la condotta della Republica. Si ebbe da Milano, che quel Ministero ed il Duca stesso di Modena amministratore per la regina, ne parlasse con aggiustata approvazione. Di là si ebbe un esemplare del dispaccio del 22 febbraro 1751,

Condotta publica lodata alle Corti de' Prencipi.

con cui la regina imperatrice vietava che gli ecclesiastici di quel Ducato portassero li loro ricorsi in Roma, prima d'averli comunicati al Governo (92), e che sebbene la Corte di Roma facesse contro quella ordinazione qualche movimento, ad ogni modo quella di Vienna la sostenesse, sicchè veniva continuamente eseguita.

Legge per gli ecclesiastici di Milano.

Fu pertanto commesso all'ambasciatore in Roma di dirigersi uniformemente in progresso, e fu lodato il residente in Milano della sua attenzione.

Nel medesimo tempo non si lasciavano di studiarsi in Roma modi di trarsi dall'imbarazzo, in cui le dichiarazioni di Venezia facevano loro comprendere d'esser caduti, per le poco consigliate doglianze rese già publiche; si determinò perciò quel ministero ad un nuovo esperimento, cioè, che il Pontefice stendesse una memoria da trasmettersi al nunzio. Fu comunicata l'idea all'ambasciatore veneto, il quale ne avanzò ben tosto il dettaglio, aggiungendo in caso di cattivo esito di quell'esperimento, le consuete minaccie de' passi forti, e dell'annullazione del decreto, senza ommettere le lusinghe altre volte date di riparare con autorità pontifizia ai disordini, e di concordare circa i modi, e di discendere ad abbondanti gratificazioni (93).

Nuova memoria del papa, con minaccie e lusinghe.

Non tardò guari il nunzio a presentare in Collegio il foglio del Pontefice, il quale conteneva in sostanza (94): « che letta da Sua Santità la lettera risponsiva del Senato del dì 20 novembre prossimo decorso, era Sua Santità restata molto contenta de' sentimenti ortodossi della stessa e dell'intenzion avuta nel promulgare il decreto 7 settembre 1754, che era di riparare il pregiudizio che deriva alla buona disciplina dalli discorsi disordinati che si fanno dai sudditi in Curia; ma che pretendendosi in essa lettera di sostener tutto il decretato, non poteva la Santità Sua restar paga della buona intenzione, pensando al grave pregiudizio inferito all'autorità ecclesiastica, e singolarmente al romano Pontefice.

Si fa presentare in Collegio dal Nunzio.

» Che se vi sono disordini nelle *dimande* e nelle *concessioni*, non ricusava di porvi rimedio, ma che doveva vegliare che altri, benchè con buona intenzione, non gli levino le chiavi confidategli da Cristo, facendo uso dell'autorità che non hanno; e che colla nuda dichiarazione di non toccare nè il dogma nè la penitenziaria, non introducano una novità inaudita, facendosi arbitri del regime e dell'ecclesiastica disciplina, onde resterebbero eccitati gli altri potentati a far quello che nè hanno fatto nè pensano di fare; Che se l'unico fine sia il rimedio del male, egli con braccio forte, venendogli additato, lo applicherà; avendo però anche Sua Santità in animo di esporre in tal congiuntura i sonori disordini, che sa essere inferiti all'autorità ecclesiastica e pontifizia, passar dovrà molto tempo; però aver non deve esecuzione il decreto in questione, e se non sia rivocato, deve almeno esser sospeso, lasciandosi le cose nello stato di prima. Che era regola comune che trattandosi di una legge nuova, contro cui uno che ha autorità

indipendente reclama ed offre accomodamento, essa si revochi, o si sospenda almeno mentre si tratta; che al tempo di papa Paolo III la Republica rivocò il sussidio, che di propria autorità aveva imposto sopra il clero, avendo il Papa trovata via canonica di sovvenire al bisogno della guerra col Turco; che quel fatto era molto adattato alle presenti circostanze; che se si dicesse, che dandosi luoco alla sospensione, i disordini intanto sarebbero nel suo vigore, rispondeva, che questi ben esaminati, nè saran molti nè gravi; ma che posti al confronto de' ferali inconvenienti, i quali sussistendo il decreto, trionfano in pregiudizio della Sede Apostolica, erano di lunga mano più considerevoli; chiamava finalmente esso Pontefice in testimonio Iddio delle sue intenzioni dirette al bene della religione, della Chiesa e della Sede Apostolica, senza voler intaccare l'autorità secolare, mantenendo la concordia tra il sacerdozio e l'impero, e la buona corrispondenza co' prencipi cattolici, e con impulso di speciale affetto, colla Republica. Terminava coll' usitata minaccia di essere altrimenti in necessità di faquello, che non avrebbe genio di fare, e che non lo farebbe per altro che per non comparire al tribunale di Dio poco curante di quella autorità ch' Egli ha data al suo vicario in terra. »

Ricevutosi dal Senato questo foglio, fe' sapere al nunzio, quel giorno medesimo, che se gli darebbe opportuna risposta (95). Senato si riserva di rispondere.

Intanto divolgatosi dalla nunciatura il contenuto, si formavano dai curiosi intorno lo stesso molti ragionamenti. Pareva ad alcuni essere contradizione nel dichiararsi il Papa molto contento de' sentimenti ortodossi della lettera, e dell' intentione di voler unicamente col decreto 7 settembre riparare al pregiudizio che derivava alla buona disciplina dalla irregolarità delle suppliche de' sudditi in Curia, e poi dolersi e dichiararsi che si trovava conturbato che si voglia sostenerlo. Se li sentimenti (dicevan questi) della lettera scritta dalla Republica al Pontefice, altro non sono che le dichiarazioni del contenuto del decreto; e se questi sentimenti o sian dichiarazioni sono ortodosse, e tali che possono render molto contenta Sua Santità, come mai può ella non restar appagata, anzi credersi offesa da un provvedimento, il quale il Senato ha dichiarato, che altro non intende che sia, se non quello che con la sua dichiarazione ha spiegato essere l'intenzione della Republica, cioè, che non s' inferisca danno alla buona disciplina, con suppliche irregolari e dannose allo Stato? Discorsi sopra il contenuto di quella memoria.

Altri facevano delle riflessioni politiche sopra quello che nel foglio vi si aggiungeva, cioè: *Che se vi sono disordini nelle dimande, e nelle concessioni, Sua Santità vi avrebbe posto adattato rimedio,* parendo ad essi che poteva ben essere ufficio dell' apostolico ministero il regolare gl' inconvenienti delle disordinate concessioni; ma non già il raffrenare i disordini che provengono in pregiudizio delle convenienze dello Stato, de' rispettivi principati, dalle irregolari e sfrenate postulazioni de' sudditi proprj.

Quelli che erano periti della ragion canonica, non potevano

ben comprendere come si avesse potuto levar le chiavi di mano al Pontefice coi provvedimenti contenuti nel decreto, perocchè non altro essendosi mai inteso nella Chiesa per le chiavi date da Cristo Signor nostro a San Pietro, se non la facoltà di sciogliere e di legare le anime, e di amministrare le cose spirituali ai suoi fedeli in Cristo, era certissima cosa ed evidente per sè medesima che la Republica non veniva con alcuno de' fatti provvedimenti ad arrogarsi alcuna facoltà sopra le anime de' suoi sudditi, o sopra l' amministrazione delle spirituali cose, ma voleva unicamente riparare agli abusi che si tentassero da' suoi sudditi per mezzo dell' ecclesiastica autorità, in pregiudizio ed in distruzione delle sante leggi, dall' autorità medesima stabilite, cosa che Dio ha commessa alla cura dei Prencipi del secolo, raccomandata alla custodia loro, e di cui sarà per dimandargliene severissimo conto.

Coloro poi che erano pratici dell' istoria, restavano sommamente maravigliati, che si replicasse ancora che quel decreto fosse una novità inaudita, uno scandalo dato ad altri potentati, che mai si sono pensati di far ciò, che col decreto si è fatto dalla Republica; perocchè essendo cospicui a tutto il mondo cattolico esempj di simili, anzi di più robuste leggi di altri prencipi, e della stessa Republica Veneta, pareva che piuttosto che ricantarsi nel foglio un supposto di questa natura, avesse dovuto rispondersi a quanto nella lettera del Senato 20 dicembre su questo articolo veniva allegato circa la pratica, e l' esercizio antico, e recente di alcuni potentati, negando se avesse potuto l' asserzione, perchè in tal caso sarebbe stata ben agevole cosa al Senato di addurre e di mostrar quali fossero le leggi degli altri potentati, e quelle medesime de' suoi progenitori, de' quali allegavasi l' esempio.

Li legali facevano lunghi commenti sopra la massima, che in quel foglio si presupponeva certa di dover per lo meno sospendere il decreto finchè si trattava sopra dello stesso, anzi finchè il Papa avesse posti in discussione gli altri pregiudicii inferitigli, come pretendeva; perchè allegavano la ragione, e la pratica in contrario, e l' escludevano poi affatto in questo caso, che la questione non era nata per eccesso di potestà, che la Republica avesse usata, ma per intelligenza sinistra e per mero studio di eccitare odiosità dalla Corte, attribuito alla deliberazione.

Finalmente tutti quelli che avevano letto negli annali, come passò il fatto de' sussidj imposti sulle rendite del clero nel 1538, e che erano istrutti de' modi che tenne il Senato in quelle circostanze, e delle imposizioni, e prima e dopo adottate, nei casi di publiche urgenze agli ecclesiastici indipendentemente da qualunque altra autorità, che dalla sovrana del Principato, lungi dal vedervi l' indicata analogia colla presente controversia, conoscevano anzi la disparità estrema che passa nel ritirar un atto fatto soltanto per indur il Pontefice a provvedere ad un interino bisogno, finchè Sua Santità vi avesse provveduto in cosa che a lui prima si aveva dimandata, da un altro, che la Republica ha titolo, debito,

necessità, e possesso di praticare, e che viene con novità contradetto, negando alla sovranità il titolo e la ragion di poterlo fare.

Mentre dai critici tali discorsi s' andavan facendo sul contenuto del foglio pontifizio, la saviezza del Senato gli diede il riflesso che era dovuto, e prese in seguito la risoluzione di spiegare ad istruzione del suo ministro cav. Capello in Roma, con una seriosa ducale i proprj sentimenti, incaricandolo di rispondere al foglio su nominato con altro, che gli fu trasmesso per tale oggetto (96).

Risposte del Senato alla memoria del Papa.

La carta risponsiva conteneva: « che il foglio presentato dal nunzio li 16 del caduto gennaio aveva recato consolazione al Senato in ciò che dichiarava essere Sua Santità restata soddisfatta de' di lui sentimenti, e delle rette intenzioni avute nel prendere il decreto 7 settembre, sentimenti ed intenzioni spiegate nella publica lettera, che li 20 dicembre si scrisse a Sua Santità. Si aggiungeva essersi confidato, che non avesse perciò più a dubitare la Santità Sua che il decreto in questione potesse più interpretarsi nel senso che sinistramente se gli dava, e che era totalmente alieno dalle publiche intenzioni.

» Che s' aveva dopo tutto ciò sperato non potersi supporre, che quel decreto avesse da conseguir effetto diverso da quello, che colla suindicata dichiarazione s' era espresso di volersi conseguire, tanto più che era ben noto, che al decreto medesimo s' era sempre data, e si dava una corrispondente esecuzione.

» Ma perchè nel progresso del foglio pontifizio si leggeva che la Santità Sua non si chiamava paga della buona intenzione, quasichè il fatto non corrispondesse alla medesima, sebbene non vi sarebbe bisogno di maggior testimonio della sincerità publica, ad ogni modo, in prova di riverenza s' era persuaso il Senato a trasmettere a tutti li rettori, ai quali era stato mandato il decreto, li sentimenti stessi espressi a Sua Santità nella lettera 20 dicembre, con dichiarazione espressa, che circa l' intelligenza di quel decreto, la mente del Senato fu sempre uniforme alli stessi sentimenti, e intende che in conformità pur anche al decreto riferito si dia esecuzione.

» Che si confidava pertanto che se la Santità Sua, come cosa propria dell' autorità pontifizia avesse studiato di rimediare agli abusi delle mal regolate concessioni, vorrà prendere in buon grado, che il Senato continui a servirsi dei modi, che legittimamente competono a Prencipe secolare, tenuti dagli altri principi cattolici, dai progenitori, e per il corso di più secoli di felice successo esperimentati utili a moderare l' arbitrio de' sudditi, ed a provvedere al buon governo dello Stato.

» Che si pregava finalmente Sua Santità a metter favorevole riflessione alla condotta del Senato. certi che non s' indurrà ad usar colla Republica altri modi, che di benignità ben meritata per l' osservanza e rispetto mantenuto verso la Santa Sede. verso chi meritamente la ricuopre, e verso la Santa madre Chiesa cat-

tolica a cui si protestava di voler col divino aiuto conservare perpetuamente obbedienza.

Il Senato trasmette circolarmente ai rettori la risposta 20 dicembre 1755 data all'ortatoria pontificia.

Difatto fu quel dì stesso trasmessa a' rettori circolarmente la lettera 20 dicembre, con espressa dichiarazione: « che ciò si faceva per sgombrare qualunque sinistra intelligenza aliena dall' intenzione del Senato, dichiarata con essa lettera al Sommo Pontefice, cosicchè se mai fosse corso anche nei luoghi delle loro rispettive giurisdizioni, simile o altro equivoco, dovessero renderla nota alli vescovi ed altri superiori ecclesiastici ordinarii, affinchè fosse a tutti manifesta la vera intenzion del Senato, dichiarando espressamente che dovesse darsi al prefato decreto esecuzione in conformità. »

All' oratore in Roma fu (come si disse) dato avviso di questa publica circolar dichiarazione, e trasmessa gli fu pure la carta sopra esposta da presentarsi al Sommo Pontefice.

Si scrive all'ambasciatore a Roma.

Gli fu anche aggiunto nella ducale: che essendo caduto in riflesso il cenno da lui ambasciatore dato (97) circa l' articolo relativo all' autorità de' vescovi, in proposito di che Sua Santità pareva, che non potesse acquietarsi, pareva ch' Ella dovesse esser restata paga da quanto s' era dichiarato nella lettera responsiva suddetta 20 dicembre; « perchè con quell' articolo s' era inteso, e s' intendeva d'escludere in fatto quelle impetrazioni che talvolta vengono procurate con modi indiretti, contro la buona disciplina e contro i rispetti del Governo, e non già di non voler riconoscere il diritto e la maggioranza competente alla Sede Apostolica, le di cui concessioni si ammettono anche dopo il decreto, secondo la consuetudine inveterata, senza metter per questo competenza d' autorità tra il Papa ed i vescovi, nè di alterare lo stato delle cose. »

E se gli aggiunge più chiara dilucidazione sopra l'articolo relativo all'autorità dei vescovi.

Dolendosi che S. Santità ancora non s'appaghi.

Aggiungevasi ancora ch' era riuscito però molto grave al Senato stesso, che dopo avere Sua Beatitudine accettata l' offerta del Senato di far conoscere a Sua Beatitudine, che le imputazioni date al decreto procedevano da strana intelligenza che allo stesso decreto si dava, e che tale offerta da lei era stata accettata, ora che s' era a tutto ciò sodisfatto con sì convincenti ed ingenue dichiarazioni, si ritornasse per parte sua ai primi sospetti, e si dimandasse la ritrattazione o sospensione del decreto che talmente dichiarato calmar doveva l' animo pontificio; che s' aveva non ostante ben voluto far la risposta riverente, che s' era fatta, sperando che Sua Santità dovesse ripigliar più di proposito la considerazione delle cose, e non lasciarsi indurre da sfavorevoli prevenzioni, per formarvi un giudizio tanto difforme dalle publiche intenzioni. Di questa condotta si diede avviso per loro istruzione, ai ministri pubblici presso le Corti forestiere (98) ed al nunzio apostolico.

Una tale direzione la quale spiegava ingenuamente a Sua Santità la sincerità delle intenzioni publiche, riconosciute tali anche da lei, le manifestava in faccia dei vescovi e de' sudditi della Re-

publica e le rendeva note ancora nelle Corti de' Prencipi, e che anzi dichiarava, che gli articoli del decreto non dovevano aver effetto nè esecuzione diversa da quelle intenzioni, poteva meritare che Sua Santità se ne chiamasse sodisfatta, quando le pretensioni de' suoi ministri non fossero state tali di voler essi farsi giudici della convenienza delle petizioni de' sudditi altrui, in rapporto non solo alla canonicità loro, ma in rapporto ancora alli riguardi economici del Governo politico della Republica. Queste pretensioni dunque furono la cagione che sebben la Corte si conobbe molto imbarazzata nelle misure da prendere, non si determinasse però a dar fine ad un impegno, che volendosi mantener vivo, poteva riscaldarsi vie più ancora, e portarne degli altri di maggior conseguenza.

Ragione per cui il Papa non si dichiarava sodisfatto.

Il segretario di Stato sul contenuto del foglio del Senato fece all' ambasciator cav. Capello le stesse riflessioni, che più volte eran state fatte agli articoli del decreto contèso; e come a questi si attribuivà un' arbitraria censura di offensiva de' diritti della Chiesa e della sua economia, senza addur mai una ragion sola, che verificasse l' offesa supposta; così le dichiarazioni del foglio collo stesso arbitrio si caratterizzavano per insufficienti, per questo solo che il Papa, e li cardinali li riguardavano per tali (99). Il Nunzio aveva nonostante date lusinghe alla sua Corte, che il Senato si sarebbe determinato a dar al decreto modificazioni, e dichiarazioni che avessero appagati li desiderii della Corte; ed il Papa ne attendeva gli effetti con impazienza, e ne recò all' ambasciator veneto i riscontri. Ma avendolo questo assicurato che altra deliberazione non era stata presa in Venezia oltre quella contenuta nel foglio che gli fu presentato, Sua Beatitudine tornò alle doglianze antiche, querelandosi che se non si voleva anco sospendere il decreto, non si doveva almeno chiudere la porta a tutti gli espedienti per concertar modi di un amichevole accomodamento; che ciò era un costringerlo a dar mano ai passi forti ed agli atti canonici, che preservassero l' autorità pontificia; che se avesse sperato che la Republica per la via delle dichiarazioni si fosse condotta a sodisfarlo, non avrebbe insistito nè per la ritrattazione, nè per la sospensione; e che gli avrebbe spiegati con più precisione i propri sentimenti (100).

Segretario di Stato ritorna alle insussistenti riflessioni, già altre volte fatte sopra il Decreto.

Il Nunzio in Venezia dà speranze al Papa.

Conosciute insussistenti, il Papa ritorna alle solite querele.

Desidera di terminar il negozio per via di altre dichiarazioni.

Mandò egli pertanto, sino li 18 febbraio 1756, al predetto ambasciator un nuovo viglietto col quale rammemorava la serie di ciò ch' era recentemente occorso in questa negoziazione. Rifletteva che avendo egli reclamato contro la lettera 20 dicembre come contro quella che nelle sue dichiarazioni non fosse ancora satisfatoria, nella rimostranza de 10 gennaio, non poteva appagarlo la trasmissione della medesima fatta circolarmente ai rettori; e qui entrava di nuovo nelle stesse lamentazioni fatte fin dal principio, ma senza punto incontrar ciò che nelli fogli publici si era dilucidato circa l' intelligenza germana (*sic*) del decreto, e senza addur pure una ragion sola, per cui a fronte di quelle dilucidazioni e dichiarazioni

Nuovo viglietto del Papa all'ambasciator con libertà di mandarlo in Senato.

Offerisce di proveder egli ai disordini.

si dovessero ancor riguardare per offensive gli articoli in esso decreto compresi. Ripeteva ancora le oblazioni d'esser egli pronto a provvedere colla sua autorità, proponendo che in avvenire niente si concedesse ai ricorrenti veneti, senza le previe informazioni degli ordinarii, e concludeva che se questo espediente non veniva abbracciato dalla Republica, da ciò egli avrebbe argomentato non solo che l'intenzione del Senato non era stata quella che si voleva far supporre che fosse, ma che avrebbe fatto ciò che in simili casi i suoi precessori avevano fatto; essendo per altro mal fondata la voce sparsa in Venezia, ch'egli non avrebbe fatta alcuna cosa di forte (101).

Replica di minaccie.

Leggi simili di altri Principi.

Venivano opportunamente avvisi in questo mentre dalla Corte di Torino e dal Milanese, che anche quei governi avevano leggi, ed usi uniformi a ciò che s'era prescritto dal Senato veneto (102).

La Corte lascia traspirare studiosamente, che nella promozione de'cardinali non sarebbe inclusa la Republica colle altre Corone.

Ma da Roma non cessava l'ambasciatore di scrivere ciò che colà s'andava meditando per obbligare la Republica per ogni via a cedere; perocchè avendo il Re di Francia fatte portare alla Santità Sua pressanti istanze perchè si determinasse alla promozione de' cardinali per le Corone, fu fatto intendere all'ambasciatore veneto, che la Republica ne sarebbe esclusa per questo che vertendo tra essa e la Corte romana la controversia circa il decreto 7 settembre, non doveva il Pontefice usar verso di lei alcuna gratificazione, nulla avendo giovato le rimostranze forti di esso ambasciatore, per le quali, oltre avere esposti i titoli del merito e delle benemerenze publiche, aveva fatto ancora conoscere l'inconvenienza di voler mischiar insieme due affari di natura affatto diversi (103).

Rimostranza da farsi al Papa.

Questo modo incontentabile della Corte fece però che il Senato si risolvesse a dare una pronta e risoluta risposta, ben degna di Principe libero, e che non sagrifica la libertà de'proprii consigli all'opinione che ha la Corte di onorare i regnanti colle sue dignità; ordinò pertanto all'ambasciatore suddetto che replicasse le da lui fatte rimostranze nel proposito, in publico nome; e che se mai contro il dovere e l'aspettazione seguisse la promozione, senzachè fosse compreso un veneto, avesse di nuovo a rimostrare ciò, che in sì aggravante circostanza convenisse, ed a desistere dal praticar alcun atto di letizia solita nelle occasioni delle promozioni.

Istanza all' amb. per un simile caso.

Risposta libera e risoluta del Senato.

Gli restava poi commesso di presentare al Papa la risposta alla suindicata di lui carta, formula della quale se gli trasmetteva, e conteneva: « che spiaceva grandemente al Senato, che Sua Santità ancora non si trovasse paga di quanto se le era replicatamente dichiarato; che s'era detto sempre, nè si sarebbe cessato di replicare, che il decreto 7 settembre non era stato diretto al fine fatalmente creduto, d'impedire nè di metter mano nelle concessioni, che da Sua Santità si danno ai sudditi veneti, essendo ciò proprio dell'autorità ecclesiastica. Così prima che dopo il decreto s'era riconosciuta l'autorità della Santa Sede col-

l'ammettere le sue concessioni secondo le consuetudini della Republica, nè s'era inteso se non di moderar quelle tali petizioni de' sudditi, che da essi volessero incamminarsi a proprio talento, o che fossero contro il buon ordine delle leggi, o non accomodate ai riguardi del Governo, lo che è proprio dell'autorità secolare; che il conservar questa autorità è debito dei principi, inseparabile dalla sovranità, e che non può da altri esser adempito.

» Che non offende ma rileva la ecclesiastica giurisdizione il frenare i sudditi dal fare abuso di quell'autorità che i pontefici non intendono di esercitare se non in vantaggio del popolo fedele.

» Che Sua Santità può esercitarla anch'ella nella piena sua estensione, senza togliere alla Republica di Venezia l'esercizio di quella potestà, che con felice successo ha posta in pratica senza interruzione veruna da antichissimi tempi, come fanno altri cattolici principi, cosa autorizzata da leggi innumerabili dei progenitori, e resa inviolabile da una continuata osservanza, nel che fare, come la Republica mai s'era scostata dalla pietà, religione, e giustizia sua, così mai se ne sarebbe dipartita.

Aggiungeva: « che questo sarebbe il primo caso, in cui si pensasse d'impedire ad un prencipe libero la potestà di moderar le dimande, che i suoi sudditi tentassero di fare contro le convenienze del suo Governo, e che per riparare agl'incomodi, che da somiglianti domande derivano, avesse egli necessità di ricorrere ad altri per rimedio. »

Equivoci risolti.

Risolvevasi poi qualche equivoco, che nel foglio pontificio appariva fatto, forsi con studio, supporre a Sua Santità dai nemici della sua quiete; e commettevasi all'ambasciatore d'assicurare il Sommo Pontefice: « che li provvedimenti presi non avrebbero ecceduto il moderato oggetto d'esaminare i ricorsi, che i sudditi portar volessero fuori dello Stato, coll'unico fine d'impedire quei soli, che alle leggi publiche, o alla tranquillità dello Stato recar potessero confusione; e si terminava colle proteste solite di filiale rispetto verso la Sante Sede, e la Beatitudine Sua (104).

Notizia data alle Corti.

Di ciò parimente si diede notizia alli ministri residenti alle Corti (105) d'onde s'ebbero riscontri d'approvazione del contegno tenuto dal Senato in tale emergente (106).

Nuovi maneggi de' ministri pontificii coll'ambasc. in riflesso alla promozione.

Intanto s'era determinato il Pontefice alla promozione dei cardinali per le Corone, e coll'ambasciatore veneto li ministri di Sua Santità non cessavano di metter innanzi, com'essi dicevano, la necessità di non poter includere il veneto, attesa l'offesa che pretendevano venir inferita al Pontefice col decreto che dicevan essi volersi dal Senato sostenere in tutta la sua estensione. In queste circostanze riuscì alla Corte un maneggio ch'ella riputò attissimo ad ottenere dalla Republica, se non un'abolizione, almeno una modificazione, che equivalesse.

Riesce al Papa d'ottener dalla Corte di Vienna una modificazione del Decreto della Regina, contra gli ecclesiastici milanesi.

Era stata supposto a Sua Santità che la Republica si fosse indotta a publicar quella deliberazione sull'esempio di simile or-

dinanza rilasciata dall'Imperatrice, risguardante gli ecclesiastici dello Stato di Milano, ai quali fu vietato nell'anno 1751 (107) di portar ricorsi a Roma, senza previa cognizione di quel Governo. La Santità Sua praticò forti maneggi perchè venisse abolita: e dopo molte istanze e varii mezzi che furono posti in opera (108), condiscese finalmente quella sovrana ad una deliberazione, la quale restringendo in fatto a certo limitato genere di petizioni la proibizione, confermava poi in massima l' arbitrio e la potestà dei Sovrani di metter modo e di proibire le postulazioni de' suoi sudditi ecclesiastici, prima che dal Senato venissero esaminate, nei casi che le petiizoni fossero men necessarie, e dichiarando che con questo ella non aveva inteso di alterare la disciplina ecclesiastica, nè di voler render men libera la canonica comunicazione de' fedeli nelle giuste lor occorrenze col padre comune della Chiesa (109).

In essa però è confermata la massima della regia potestà sopra le lor petizioni.

Esultanza del Papa.

Il Papa fe' grande esultanza di questa dichiarazione. Li ministri la magnificavano coll' ambasciator veneto, e questo replicava li dispacci colle notizie al Senato, anco per espressi corrieri (110).

Industrie della Corte e maneggi in Venezia.

Gli affetti pertanto in Venezia erano variamente agitati da tali incidenze, nella congiuntura massimamente della imminente promozione, e non può negarsi, che l' industria della Corte non abbia in questo incontro esquisitamente maneggiati i modi più delicati per riuscire nel suo progetto. Il Senato però, certo che la deliberazione sua anche in vista della dichiarazione della Regina Imperatrice era non solo giusta, ma moderata al pari di quella, e che siccome non s'era indotta la maturità del Senato dall'esempio della prima ordinanza di quella sovrana a promulgar la legge 1754, così non doveva coll' esempio altrui ritirarsi dal proprio diritto, se anco a quella avesse piaciuto d' alterare i suoi decreti, governandosi il veneto Senato colle proprie massime, e secondo che ricercano i bisogni del proprio Governo; non altro perciò rispose all' ambasciatore, se non incaricandolo d' eseguir le commissioni che gli erano state precedentemente rilasciate, e ad esprimersi con Sua Santità ne' sentimenti che gli erano stati indicati.

Costanza del Senato.

Promozione dei cardinali, senza comprendervi il Veneto.

Venne intanto da Roma la notizia della nuova promozione dei cardinali, con l' esclusione del veneto (111). Non volle lasciar il Senato di farne perciò conveniente doglianza, seguendo la pratica tenuta in somiglianti occasioni. Si fece dunque leggere al nunzio una rimostranza la quale conteneva la sorpresa publica, che per non essere stata compresa la Republica, aveva recata la promozione seguita, cosa che non conveniva al merito di essa, la quale in ogni tempo aveva resi coll' impiego de' tesori e del sangue de' suoi cittadini, testimonii del zelo per il servizio della Santa Sede e della cattolica religione; lo che accresceva di peso nel veder ritardate ad un tempo altre prerogative verso la Republica medesima. In conformità si ordinò all'ambasciatore in Roma di praticare con particolar viglietto (112).

E rimostranze del Senato al Papa.

Risposta del Papa alle dette doglianze.

A queste doglianze fu risposto dalla Corte: « che il vero e natural genio di Sua Beatitudine sarebbe stato di annoverare

anche in questa seconda promozione al cardinalato un veneto, non ostante che nella prima l'avesse già annoverato, lo che non han sempre fatto alcuni de' suoi precessori; e che anzi averebbe fatto ogn' altra dimostrazione favorevole alla Republica, come fin dal principio del suo pontificato fece. Ma che avendo la Republica fatto il consaputo decreto sovversivo della subordinazione alla Sede Apostolica, e dopo tante ammonizioni e preghiere avendo date solamente parole, e mantenuto il fatto, non ha potuto esentarsi dal fare quanto ha fatto, per render nota al publico, almeno con un atto negativo, la sua giusta preferenza, secondo il parere uniforme de' cardinali e di tante altre persone piene di senno. e di zelo, lasciando vacanti tre cappelli cardinalizii (113).

Sparsa per le Corti la nuova della promozione, seguita coll'ommissione del veneto cardinale s' ebbero riscontri, che quanto non fu intesa con approvazione la condotta di Roma (114) fu altrettanto lodata quella di Venezia. Fu osservato da alcuni, che ebbero contezza di quanto era stato detto in tale occasione all' ambasciatore in Roma da mons. Rota segretario della zifra (115), cioè: « *che il cenno delli tre cappelli vacanti, introdotto nella risposta del Papa suriferita, non era inofficioso nè indifferente* »; che doveva da quella Corte tenersi in assai gran pregio un cappello cardinalizio, quando si proponeva in prezzo d' un diritto essenziale alla sovranità, al quale in sostanza volevasi, che la Republica rinunziasse, per farlo conseguire ad uno dei suoi cittadini.

Come ciò fosse inteso dalle Corti dei Principi.

Riflessioni sopra li tre cappelli lasciati vacanti.

Conobbe il Senato le mire; lodò l'ambasciatore di aver eseguite pontualmente le sue commissioni, e gli comandò di non declinar da esse (116).

Il Senato è fermo come prima.

Una tale costanza pose in sempre maggior perplessità la Corte, di ciò che avesse a deliberare. Si scoprì che in questa incertezza quattro espedienti venivano proposti a Sua Santità, onde procedere in questo fatto colla Republica (117). Il primo, che la Dataria e le altre segreterie, niente conceda di ciò che li sudditi veneti dimandassero col metodo del nuovo decreto; ovvero che talmente fossero clausulate le concessioni, che restassero vuote di effetto, nel caso che fossero con quel modo dimandate. Veniva in secondo luoco proposta l' annullazione positiva del decreto 7 settembre. Per terzo esperimento s' insinuava una costituzione, che generalmente proibisse i metodi del decreto medesimo contro qualunque principato, in cui o fossero introdotti o si tentasse d' introdurveli. In quarto luoco finalmente si andava additando una lettera ortatoria da trasmettersi circolarmente ai vescovi, per cui venissero istruiti della condotta che tener dovessero per impedir l' effetto del decreto, ovvero per non prestarvi mano all' esecuzione.

Locchè mette la Corte in molta perplessità.

Consigli incerti dei cardinali della congregazione.

Si penetrò ancora che desiderando il Pontefice di evitar l'impegno, a niuno di questi partiti sapeva determinarsi, quantunque preponderasse nell' animo suo l' espediente della circolare da trasmettersi ai vescovi; stava tuttavia perplesso circa il tempo di darvi mano; anzi che avesse risoluto di diferire ogni sua determi-

Dilazione del Pontefice in tale incertezza a deliberare.

nazione fin dopo la villeggiatura, spargendo voce che a sua giustificazione voleva frattanto attendere se il Senato gli avesse offerto, o altrimenti si stabilisse qualche modo d'uscirne.

Discorsi che si facevano sopra i consigli de' medesimi cardinali.

Alcuni però riguardavano tanta perplessità ed inatione nella Corte, dopo le tante replicate minaccie de' passi forti, come un vero imbarazzo in cui da se fosse entrata, senza o ben intendere lo spirito del decreto, o senza prima esaminare di proposito il dettato. Facevano pertanto il comento agli espedienti che s'erano intavolati, e credevano riconoscere in essi che non fosse così agevole alla Corte di giustificare in faccia del mondo le offese delle quali s'era querelata, come le fu facile il querelarsene; mentre ogni atto ch' ella avesse pubblicato nel proposito contro il decreto, era necessario che venisse con buone ragioni dimostrato giusto, e di questa giustizia ne doveva esser giudice il mondo imparziale.

Prendendo poi ad esaminare ad uno per uno quegli esperimenti, pareva inconveniente cosa, anzi opposta alla ragione divina ed umana, e diversa dalla buona disciplina, ancora che dovessero esser privi i fedeli delle indulgenze, l'anima dei defunti dei suffragi, e li cristiani delle dispense matrimoniali soltanto, perchè quelli s' avessero procurata una attestazione dei proprii ordinarii di dimandar tali grazie, colla moderazione e coll' economia prescritta dai Santi Concilii, e singolarmente da quel di Trento, e perchè questi si fossero muniti d' un testimonio delle proprie Curie d'aver esse esaminate le cause moventi alla dimanda, onde non nascesse pericolo per gli errori soliti seguire, di replicar li dispendii.

Il secondo esperimento dell' annullazione del decreto, in quest' esame compariva molto inefficace, anzi del tutto inutile, ben sapendosi che quella Corte pretende che tutto sia nullo ciò che fanno i prencipi, contro le massime del dispotismo che a se attribuisce; e si diceva che nella famosa bolla *in coena Domini*, simili decreti de' principi secolari, quantunque diretti a preservare la disciplina, e relativi ai suddetti concilii, venivano annullati, anzi positivamente condannati; ma che siccome da niun prencipe cattolico era quella bolla stata accettata, anzi s' era vietato che ne'dominii loro se ne facesse pubblicazione, non permettendo che alle disposizioni d' alcuni articoli d' essa si deferisse; così per la massima medesima, a qualunque annullazione, che del decreto si fosse fatta, la Repubblica non avrebbe potuto deferire, più di quello ella stessa ad ogn' altro cattolico prencipe deferisca, a quelle di simil genere contenute nella bolla sunnominata.

Veniva poi inteso, come una deliberazione ben possibile ad idearsi da chi non era inteso de' misterij di quella Corte, il terzo suggerimento della costituzione generale, la quale proibisce a tutti i principati cattolici i metodi che fossero introdotti o che introdur si volessero, simili a quelli del decreto 7 settembre; ma non parimente possibile che fosse abbracciato dal ministero; perchè questi intendevano bene quel detto dell' oracolo: *ne moveas hanc Camerinam*, e conoscevano che ciò sarebbe stato lo stesso che proi-

bire le ordinanze, le leggi, e le disposizioni di tutti i Prencipi cattolici, i quali s'avrebbero uniti alla difesa del Veneto Decreto per l'union d'interesse che hanno nella massima e nella pratica continuata di leggi affatto simili, e di lunga mano più robuste in questo proposito.

Finalmente nell'esame del quarto espediente non si vedeva con quali ragioni avesse la Corte da persuadere i vescovi dello Stato Veneto che fosse offesa della Santa Sede, a cui essi dovessero opporvisi, il ricercare una attestazion loro, per cui venisse significato dover le petizioni de' loro diocesani riuscire d'edificazione e non di scandalo, e d'aver esaminata la verità di fatto nelle cause da addursi per le dispense, lo che è contro il senso comune; di più dicevano alcuni come mai potevano i Vescovi negare con buona coscienza ad un loro diocesano un testimonio d'un fatto vero e che per sè niente ha d'influenza colle impetrazioni da farsi in Curia, ma che serve unicamente a conservare il buon ordine nell'esecuzione da darsi ai rescritti, anzi che essi non sono tenuti sapere l'uso che il diocesano sia per farne? Tanto più, se dal negare ad esso diocesano quella attestazione ne abbia da derivare omissione di tanti suffragi ai defonti, d'indulgenze ai penitenti ed incagliamento ne' contratti, e nelle celebrazioni de' matrimoni? E per corollario di tutto, non sapevano come avesse a fondarsi una ragionevole speranza di riuscita, con una circolare ai vescovi, de' quali veniva nel decreto 7 settembre preservata la dignità e l'autorità contro le petizioni clandestine, irragionevoli, dannose alla disciplina ed allo Stato, che i diocesani loro far volessero in Curia, se non allorchè il proprio diocesano non stima servizio di Dio e del principe il concederle; onde si dimandano e si ottengono in Curia per la massima parte in contrappunto dell'ordinaria autorità e giurisdizione loro. Qui, aggiungeva alcuno sottilmente, che ciò era ben un fondare assai sulla *cieca obedienza*.

Così da ogni lato si conosceva patentemente la irragionevolezza di ogni esperimento che il Papa pubblicar volesse contro quel decreto, ed a ciò non senza evidente fondamento di ragione, attribuivano la perplessità di un Pontefice, fornito di lume assai grande per non cimentare gli atti della propria autorità alla censura d'ogn'uno che per poco intendesse di ragion canonica, e di polizia di governo.

Dopo molte considerazioni il Papa non trova buono alcuno dei consigli sopradetti.

L'esito comprovò la sodezza di tali discorsi, perocchè, passati que' due mesi che si lasciarono correre col pretesto di dar tempo alla resistenza del Senato nel corso delle estive vacanze, sebbene questo niente si mostrasse disposto ad alterare in menoma parte le prese deliberazioni, gli atti forti premeditati e che sopra indicati si sono, furono di nuovo posti in consultazione della congregazione de' cardinali. Questi, dopo molti esami trovando da per tutto angustie, le quali secondo la solita frase della Corte venivano attribuite a timore di promuover impegni e conseguenze

gravi alle coscienze ed alla religione (118), ma in sostanza perchè si conosceva il pericolo d'espor alla critica degli uomini saggi, ed alla derisione de' poco ben affetti, le deliberazioni, trovandosi tra sè divisi ne' consigli, s' unirono a lasciar che il Papa se ne tirasse d' impaccio, e prendesse quella risoluzione che riputasse prudente, restando incerto, se la congregazione su di ciò instituita restasse per tal modo disciolta, ovvero sospesa.

Il Papa lascia traspirare il proprio imbarazzo.

Sua Santità ne diede indizio delle difficoltà nelle quali trovavasi involto, col lasciar traspirare la propria angustia d' animo, e l' afflizione ed il perturbamento, e si rivolse finalmente ad un nuovo espediente che lo salvasse per quanto possibil fosse da una ritirata poco onorevole nell' impegno in cui era stato condotto, e gli aprisse l' adito ad uscita meno indecorosa.

Risoluzione sua di ricercar la Francia e la regina d'Ungheria della loro mediazione, e buoni ufficii.

Quantunque l' ambasciatore in Roma avesse dato ne' suoi dispacci un incerto confuso dettaglio delli pensamenti del Papa, si ebbero però riscontri assai sicuri che si fosse adrizzato alla Corte di Francia per implorare la mediazione, ovvero i buoni ufficii del Re; restando dubbio se la stessa cosa avesse da ricercarsi anco dalla Corte di Vienna.

Discorsi sopra questa risoluzione.

Quanto riuscì estraneo il pensamento per tutte le sue circostanze; massimamente per quanto era seguito ne' precedenti maneggi ne' quali li pontificii pretendevano voler far credere che il decreto 7 settembre sovvertisse la religione, altrettanto parve poco a proposito a tutti quelli che sapevano quali erano i metodi che si tenevano in Francia ed in Germania, quali le prammatiche e l' osservanza; nè potevano altro pensare se non che la Corte Romana cercasse di conseguir favore da quelle di Francia, e di Vienna, senza che esse esaminassero la natura della questione; onde persuadere la Republica a sodisfare ai desiderii del papa piuttosto per una certa deferenza di pietà che per ragione del merito posto in controversia. Imperocchè se si avesse voluto venir a discutere la massima ed a far l' esame della podestà (lo che solo era ciò che veniva posto in contesa alla Republica) non era da dubitarsi che le due Corti che disegnavasi di ricercare mediatrici, non potevano non conoscer giusta quella potestà e quelle massime sulle quali il Senato Veneto aveva fondata la ragion di essa sua deliberazione.

Ordini del Senato al suo ambasciatore in Francia perchè divertisca l' idee.

Ben fu dalla savviezza de' Padri conosciuto lo scopo della nuova condotta di Roma, sempre feconda ne' suoi ritrovati, e versatile ne' suoi maneggi; e contrapponendo alla sagacità di tali idee la prudenza naturale delle sue deliberazioni, ordinò al suo ambasciatore in Francia, che s' adoperasse in modo che non arrivassero al Senato tali pericolose ricerche, per parte di Sua Maestà; anzi che si lasciasse destramente intendere (119) essere la vertenza una vertenza di giurisdizione sopra l' esterior disciplina ecclesiastica sostenuta unicamente per difendere le proprie antiche leggi, e consuetudini; essersi sempre usata verso la Santità del Pontefice filial riverenza, non scostandosi dagli instituti de' progenitori; essersi anco con rischiarimenti e modificazioni, cercato di tranquillizzar l' a-

nimo di Sua Santità come si sperava seguir dovesse. Dispiaceva forte bensì che senza pregiudicar gravemente alli diritti sovrani di prencipe non aveva potuto condiscendere per intiero ai desiderii della Santità Sua; che se l'affare in questione fosse di natura differente, il Senato non si sarebbe lasciato prevenir dagli altri, ma sarebbe egli stato il primo a chiedere l'interposizione di quel monarca, esperimentata anche ne' tempi recenti favorevole. Che se il Papa pensar vorrà con animo non turbato, troverà in quel provvedimento ragioni innocenti e cristiane che mossero a pubblicar di nuovo quelle leggi che senza contrasto si praticavano da secoli nel dominio.

All'ambasciatore a Vienna furono date uniformi commissioni.

Similmente fu ordinato all' Ambasciatore in Vienna.

. . . .

(Sen. *Roma Expulsis* 1755, inserta in decreto 20 dicembre 1755 — *Scrittura*, e Consultori *in iure* filza N. 247).

NOTE.

(1) Legge 1249 perchè la città non si infettasse d'eresia, e provvedimenti 1275, riferiti nel discorso di fra' Paolo sopra l'Officio dell'inquisitione a carte 244. — Altro provvedimento sotto il pontificato di Nicolò IV, 1289 — 1443, 11 aprile leggi contro ebrei. Statuto a. c. 265 — 1562, 16 maggio, ducali all'amb. a Roma, in Pregadi — 1563, 3 aprile, ducali a Roma per le cose del Concilio — 1563, 14 ottobre — Più leggi per estirpare li bestemmiatori, vedi Statuto c. 264 t. -- 1602, 30 novembre, ebrea processata per aver parlato contro il Santissimo Sagramento. Rep. V. Ebrei — 1612, 4 agosto, frate inquisito e castigato per materia di religione — 1616, 21 dicembre, giustitia contro un soldato che abusò il Sagramento dell'Eucarestia — 1621, 20 luglio, che li Abedani partano in tre dì. Rep. V. Ebrei — 1621, 15 gennaio, inquisitione favorita — 11 settembre parimenti — 1682, 4 aprile, ducali a Treviso, a Verona ed a Brescia contro la setta de' pelagini — 29 aprile simili — 5 agosto, contro la compagnia dei Turchini -- 1688, 1 settembre, ducali a Verona contro un prete Molinista — 1690, 4 novembre, officio al Nontio e circolari ai Rettori contro li religionarii, e loro scritti infetti di eresia — 1691, 15 novembre, officio al Nuntio e ducali per mantenere illibata inalterabilmente la religione e fede cattolica — 20 dicembre simile — 1692, 4 giugno decreto contro predicanti, Calvinisti — 18 detto e 10 luglio, perquisitioni contro i medesimi.

(2) Più leggi contro li delinquenti nelle chiese. Statuto c. 235 t. -- id. contro le stregonerie, c. 227 a 228 t. — 1412 27 ottobre, leggi per mantenere le cose ecclesiastiche e sacre, Statuto, p. 252; simile nello Statuto, p. 8 e 85.

(3) Leggi 1401, 26 settembre. Statuto, c. 198, t.

(4) Statuto, c. 5 t., 265 — legge 1288, 27 settembre c. 265.

(5) Leggi 1480, 21 dicembre, Statuto, p. 198.

(6) Leggi 1517, 21 giugno — Leggi 1520, 30 marzo — Statuto, c. 199 e t.

(7) Leggi 1531, 4 febb. Consiglio Dieci e Zonta, e 1550 1 marzo ducali all'amb. a Roma.

(8) Legge 1501, 22 marzo in Pregadi.

(9) Legge 1543 10 e 11 aprile in Consiglio X, citata in più decreti; singolarmente 1676, 27 giugno e 1710, 27 dicembre Pregadi. Legge 1520 17 aprile in detta materia.

(10) Circolari ai rettori 1564, 22 luglio, 6 ed 8 ottobre in Pregadi

(11) 1563, 7 agosto all'orator a Roma; 14 e 16 detto. Più 30 ott. e 13 nov.: che non sarà per li decreti di riforma levata niuna autorità alla Repubblica in alcuna cosa. — Vedi Ducali 1565, 11 agosto, in proposito de'dottorati degli oltramontani a Padova, e del ricever la bolla nel proposito — 6 ottobre, 3 no-

vembre simili - 1566, 3 ottobre, rettori di Bressa, Bergamo e Crema circa il publicar il concilio provinciale di Milano, del card. Borromeo. — 19 ottobre all'amb. a Roma, circa l'uso mantenuto in S. Marco di cantar messa prima di mezzanotte, difeso — 1567, 12 aprile all'amb. a Roma per mantenere le consuetudini de juspatronati nelle cose ecclesiastiche e dar li possessi temporali — 19 detto simili — 26 aprile. Ringraziato il papa di non voler pregiudicare — 9 maggio simile — 28 giugno simile: fu negato il possesso ad un provvisto dal papa per essere in pregiuditio di un terzo, non ostante che il nuncio dicesse che *papa est dominus beneficiorum* — 1568, 19 marzo, alli rettori di Bergamo; braccio prestato al card. Borromeo senza pregiuditio della giurisditione ed autorità publica -- 1568, 11 settembre, *negotio* circa la bolla in *coena domini*, negato d'accettarsi. Terminato dopo lunga trattatione, 21 gennaio 1569, che si accetterà quando venga stampato un breve da pubblicarsi colla bolla, per cui venga a restar salvo il libero dominio della Republica; privilegii ed antiche consuetudini. Nota che questo non si effettuò mai — 1590, 6 ottobre. Ripreso l'arcivescovo di Candia per aver publicata detta bolla.

(12) Leggi 1585 13 settembre - 1588, 19 marzo. Ricordo e correzione alli ambasciatori di Oderzo per essere ricorsi a Roma senza licenza - 1609 20 giugno, massima sempre osservata — 1705, 4 giugno, Ducali a Roma circa le preelezioni de' beneficii, in tempo di sede vacante — Più 11 luglio alli rettori di Brescia, e circolari a tutti i rettori da terra e da mar — Più 1723, 20 novembre, circolari a detti rettori nella detta materia — 1618, 14 luglio, che li ecclesiastici non esamininо testimonii laici, senza licenza in scritto — Rinnovata 1744, 24 febb., e prima 1635, 13 ottobre e 1682, 12 settembre - 1724, 19 agosto decreto Senato circa la competenza de' furti sacrileghi — 1599, 5 aprile decreto Senato: vescovi e preti non s'intromettano nell'amministrazione delle confraternità laiche — Rinnovate più volte, 1678, 19 novembre e 7 gennaio, e 1681, 31 maggio -- 1599, 17 aprile, a Udine, ovviato alle scomuniche che si mettevano ne' contratti — 1600, 31 luglio a Rovigo, che il vescovo senza assenso del publico rappresentante non publichi censure — 8 febb. corretto per ciò l'abbate Pesaro -- 1612, 14 dicembre, a Feltre, che il vescovo revochi censure — 1614, 26 agosto simile a Liesina - 1615, 4 luglio, corretto il detto vescovo per simil cosa - 1619, 23 marzo, corretto il predicator e vicario episcopale per simil cosa, a Pordenon — 1678, 24 agosto, a Cattaro vescovo corretto.

(13) Leggi 1602, 26 luglio — 1603, 3 giugno — 1604, 29 giugno — 1618, 27 ottobre — 1620, 27 agosto.

(14) Legge del Consiglio dei dieci colla Zonta 1564, 29 novembre, riferita anche in circolari a tutti li rettori, 1597, 2 gennaio — 1582, 5 agosto Proibiti libretti d'indulgenze -- 1627, 2 ottobre circa le monache, rinnova la la legge 1501, 22 marzo e l'estende circa le cose da non impetrarsi a Roma senza licenza del Senato - 1674, 22 novembre altra legge che vieta l'ingresso a gentildonne per brevi pontificii nei monasterii.

(15) 1599, 31 luglio Ufficio a mons. Querini arcivescovo di Corfù per li matrimonii tra Greci e Latini, cita altro decreto 1582 — Altro decreto 1710,

12 aprile, Senato, in detta materia — 1685, 7 settembre, decreto del Senato per mantener i decreti del Concilio di Trento circa i matrimonii, cita il decreto 1662, 28 febb. — 1689, 26 novembre simile — 1739, 16 dicembre, decreto del Cons. dei X in questa materia, cita altri decreti 1571, 9 marzo, 1620, 12 novembre.

(16) 1600, 21 genn. Si servi la parte del Cons. di X che li candiotti non si ordinino se non al Zante, e Cefalonia, con lettera del rappresentante – non sia permesso a qualsivoglia far novità in questo -- 1639, 9 settembre in Pregadi, decreto che le ordinazioni nei tempi ordinari prefissi da' canoni siano tenute in Adria da quel Vescovo — Vedi altro simile 1726, 10 agosto — 1751, 21 dicembre – Altro 1752, 6 marzo — Altro 1755, 26 maggio, regolativi del numero dei chierici.

(17) Legge 1755, 19 gennaro in C. X. — 1675, 2 marzo e 9 detto, decreto Senato e ducal a Roma — 1676, 27 giugno — 1710, 27 dicembre e 1712, 3 settembre.

(18) Legge 1731, 1 dicembre in Pregadi.

(19) 1419, 20 maggio Marco Lando vescovo di Castello fu fatto rinunciar *ab impetratis* — 1586, 24 gennaro e 6 febbraro — 1598, 22 luglio, curato di Borgoricco — 1600, 9 febbraro l'abbate Pesaro rinunciò — 1603, 10 gennaro V. di V.ª revochi l'interdetto -- 1611, 7 agosto P. Camillo Morello rinunciò il beneficio impetrato — 1614, 22 marzo prete Paculich simile — 1620, 20 marzo e 4 aprile simile — 1674, 25 gennaro, decreto Senato, che il Padre Buzzacarino rinuncii al breve impetrato d'abbate titolare, sua rinuncia — 1678, 27 agosto in causa Graziani — 1682, 19 settembre, Vic. Pajello — 1681, 17 luglio, Vicario di Vicenza — 1722, 10 dicembre, Sala — 1624, 13 maggio, Ranzati — 1755, 24 febbraio Canonico Corazza.

(20) 1590, 4 agosto, Processo per possesso dato dal nunzio *armata manu* — 18 detto, avocazione del caso — 1596, 7 sett. che il vescovo di Sebenico trà 8 dì parta dalla Dalmazia — 20 luglio, lo stesso faccia il vescovo di Curzola — 1599, 23 dicembre, uffizio grave al card. Priuli per giurisdizione usurpata sopra il clero di S. Marco -- 1609, 19 maggio, Pasquati stampator posto prigione per aver stampato un breve non licenziato — 1600, 26 febb., Vicario episcopale di Brescia, non intimi monitorio, contrafacendo, parta in termine di un giorno dallo Stato — 1604, 21 maggio, patriarca d'Acquileia non s'ingerisca in confraternità — 1608, 18 e 31 ottobre, prior del Carmine di Verona mandato fuor dello Stato per essere pertinace nell'ingerirsi nelle confraternite — 1609, 16 maggio, annullati gli atti del Vescovo di Chioggia in detta materia — 1609, 5 settembre, vescovo di Pola abusa della sua competenza; revochi, se no venga a Venezia — 1610, 29 gennaio, Albona, processo contro il pievano per causa di confraternità -- 24 marzo, presentato e licenziato — 1611, 1 ottobre, a Palma fatto reintegrare lo spoglio della cassa della fraterna dal p. Andrea Marchettani — 1612, 1 dicembre, eretta confraternità senza licenza, vengano a Venezia — 1612, 5 gennaro, in Oderzo, formato processo e chiamato Marzio Colloredo per affissione di monitorii senza licenza — 1613, 13 giugno, vicario di Padova promulgò scomunica ad istan-

za dello Stella contro chi aveva beni del Lazzarini suo debitore; fu ammonito il vicario e punito lo Stella — 1614, 19 luglio, dichiarati nulli gli articoli fatti alle confraternità dall'arciprete d'Asolo, castigati i secolari — 1614, 26 agosto, vescovo di Lesina abusa della sua competenza; revochi, se no venga a Venezia — 1615, 4 luglio, simile — 1615, 10 ottobre ripreso e punito il cancelliere episcopale di Ceneda per avere esaminato testimonii secolari senza licenza, — 1616, 4 febbraio, Vescovo non stampi sinodo se non corretto, e veduto — 1618, 15 novembre, annullati atti delle confraternità di Padova fatti dagli ecclesiastici — 1619, 23 marzo, Pordenone, il vescovo di Concordia venga a presentarsi per aver fatto publicar scomunica senza rettori. Ripreso il predicatore che la publicò — 1619, 31 agosto. Siano levati i cedoloni affissi contro il canonico Nomi, e fatta inquisitione contro chi li ha affissi — 1620, 20 marzo, imprigionato Domenico Gritti per aver intimato monitorio al vescovo Memmo senza licenza — 1620, 17 ottobre. Abolito processo di inquisizione per abuso — 1620, 4 dicembre, curato di S. Marco di Castelfranco si presenti al Collegio, e costituito da un avvogador per protesto fatto contro li capitoli del podestà in materia di confraternità — 1621, 12 gennaro, imprigionato Flaminio Cecchini per aver presentato monitorio agli avvocati — 1622, 23 aprile, Ottavio Salvioni non proseguisca lite contro il pievano in Roma, in pena della pubblica disgrazia — 1676, 18 luglio, sia proceduto per il Consiglio di dieci contro il padre Leoni per aver tentato d'esser ammesso a cariche per mezzo dell'ambasciator di Francia — 1679, 10 giugno, decreto Senato, sia ricercato il C. di X. colle forme solite, autorità e segretezza, a devenir a quelle deliberazioni che pareranno proprie contro il padre fra' Zaccaria Bigono carmelitano della Congregazione di Mantova, per abuso di brevi in capitolo — 1680, 21 settembre, dichiarati nulli atti di visita fatti dall'arcivescovo di Ravenna nello Stato Veneto, senza pubblica licenza — 1685, 26 maggio, 15 e 28 settembre, e 1686, 5 settembre, castigo al padre Mariotti, generale dei Camaldolesi, per estorsioni ed abusi praticati in capitolo contro le pubbliche leggi — 1685, 7 settembre, 1689, 26 novembre, castighi dati per matrimonii clandestini — 1689, 19 novembre, simile del castigo al p. Mariotti dei padri Carmelitani scalzi.

(21) Leggi dello Statuto citate, sono stampate — Legge 1501, 22 marzo fatta notificar a Sua Santità — 1606, 1652, 29 luglio, si ammette il breve di priore del padre Gregorio dei Signori, veneziano per compiacere il Sommo Pontefice; insinuato a mons. Fagnano segretario, che divertisca il corso di simili concessioni — 1567, 12 e 19 aprile, per manutenzione di consuetudini sopra i decreti del Concilio — 1568, 11 settembre, 1569, 21 gennaro, bolla in *Coena Domini* non admessa — 1586, 6 febbraro, si fa rinunziar Emo e Priuli circa Abbazia di S. Cipriano. Papa sotto li 7 marzo susseguente revoca ed unisce al patriarcato — 1597 2 gennaio Circolari — Decreto che sospende la pubblicazione di censure, e si dà notizia al nunzio ed a Roma, perchè si dica al papa — 1602, 26 luglio, circa le doti delle monache, lungamente contradetta con deputazioni di congregazione; si ricusano brevi per accomodamento; papa s'acquieta e legge sussiste — 1609, 19 maggio e 20 giugno scritto

all'ambasciatore a Roma, perchè se ne serva al bisogno — 1611, 6 agosto, vicario di Padova impedisce assoluzione delle monache; si fa presentare in Collegio, parte senza licenza, scacciato in tre giorni — 10 settembre, il papa informato si acquietò — 1613, 16 novembre, circa il non pubblicarsi monitorii per ordine del nunzio, da notificarsi al detto nunzio — 1614, 23 settembre. Non s'erigano confraternite senza licenza — 26 gennaio, difesa col nunzio — 1623, 24 marzo, circolari perchè non si publichi bolla *Inscrutabili*; e ducali a Roma per poter valersi; difese a Roma in occasion dell'affare di Santa Giulia — 1674, 25 gennaro, decreto Senato contro breve di abbate, impetrato dal Buzzacarino -- 1678, 4 giugno, circa ammetter brevi che comandano che frati non debbano andar scompagnati, lettera al pontefice, che s'eseguirà, ma secondo l'uso di dar il braccio -- 1680, 21 settembre. Non s'ammetta arcivescovo di Ravenna alla visita, senza licenza. Si fa protestar dai padri olivetani a Roma. Papa s' acquieta — 1682, 7 novembre per revision di brevi, circolari ed altre simili — 1705, 4 giugno, circa le preelezioni difese ai capitoli; impugnata, ed acquietato — Simile 1723, 20 novembre, circolari — 1724, 19 agosto, competenza di furti sacrileghi, difesa, papa s'acquietò — 1731, 1 dicembre, mandata ai rettori et all'ambasciatore a Roma per lume, la legge di non impetrar contro lo stato delle chiese — 1734, 25 settembre Senato ammette breve d'ex provinciale al padre Vazzola in gratificazione di Sua Santità, salvo le leggi che vietano impetrarsi in Corte di Roma consimili brevi.

(22) Vedi costituto 1733, 1 aprile, e scrittura teologo Celotti 1733, 12 detto — Vedi scrittura detto Celotti tom. 3, p. 130, 1720, 26 agosto — vedi scrittura mons. Fontanini nella sua vita — vedi sommario indulgenze della Cintura stampato.

(23) Decreto 1748, 9 maggio, Pregadi e damo' ai consultori. .

(24) Decreto del Senato 1750, 26 settembre, e relativo ordine dei Savi ai Consultori.

(25) Damo' del Senato al Savio di terraferma in ducali Roma 1751, 23 aprile, e simile ai Consultori.

(26) Litigio nell'anno 1752 sopra la parrocchia di Quinto, terminato col regresso del rinunciante. Altri litigii simili furono prima tra Sartori e Pennacchio per il beneficio dell' Isola della Scala; tra Roncali e Romilli; tra Bellati e Calvi, ed altri.

(27) Litigio tra' padri di S. Domenico di Castello e della Maddalena di Vicenza 1753 — tra' padri dei Servi e Conti Apostoli. E contese nel 1774 nel monastero di S. Domenico di Venezia per simile causa.

(28) Costituti 1751, 7 gennaio — 1754, 18 febbraio — 1755, 10 maggio. Replicati 1755, 17 marzo e 6 maggio, et passim.

(29) 1752, 5 luglio. Rinunzia del laico fra' Francesco Gasparini Carmelitano — 1752, 15 dicembre. Ricorso del P. Provinciale del Carmine e del Definitorio — 1753, 5 maggio, decreto del Senato nel proposito. Vedi altri ricorsi 1749, 9 settembre e decreto 1751, 11 marzo.

(30) Lettera 6 aprile 1752 del vescovo di Parenzo — Decreto 1752, 3 febbraio in Pregadi.

(31) Scrittura del Savio di terraferma 15 luglio 1753.

(32) Decreto 7 settembre 1754.

(33) Circolari relative di detto giorno a tutti i rettori da terra e da mar.

(34) Dispaccio dell'ambasciatore N. 230, 21 settembre 1754.

(35) Sess. 21, cap. 9 — sess. 25, cap. 18 — sess. 24, cap. 6 — sess. 22, cap. 5 — sess. 24, cap. 5, 6 e 7 — sess. 14, cap. 7 — sess. 25, cap. 14 — sess. 24, cap. 20 — sess. 25, dec. de purg. — sess. 25, cap. 4 — sess. 22, cap. 6 — sess. 25 de regular. et monial. praesert. cap. 5, 6, 7 e 8 — sess. 25 decret. de indulg. — sess. 25, cap. 7 — de Ref. per tot. et cet.

(36) Ducali 5 ottobre 1754 all'ambasciatore a Roma.

(37) Simili agli ambasciatori alle Corti.

(38) Vedi sopra n. 36.

(39) Dispaccio dell'ambasciatore a Roma N. 236, 12 ottobre 1754.

(40) Dispaccio dell'ambasciatore N. 244 — 23 novembre, con viglietto 22 detto 1754.

(41) Sess. 25 decret. de recipien. et observan. dec. Concil. Trid. — Cap. *quia sancta* 28 in ord. dist. 63 — ibid. cap. *ab imperatoribus* 23, q. 3 — cap. *boni principes* 96 distinc. — cap. *tributum* 23, q. 8. — Bulla Pii IV *Benedictus Deus*, super confirm. Conc. Trid.

(42) Dispaccio 23 novembre 1754 N. 244.

(43) Dispaccio N. 249, 7 dicembre 1754.

(44) Vedi filza dei brevi licenziati.

(45) Deliberazione del Senato 6 dicembre 1754, e viglietto di detto giorno.

(46) Viglietto del secretario di Stato 14 dicembre 1754, e dispaccio dell'ambasciatore, del dì stesso N. 252.

(47) Viglietto responsivo dell'amb., di detto giorno, e dispaccio suddetto.

(48) Dispaccio dell'amb. 4 e 18 gennaro m. v. ed altri pure 18 detto de N. 256, 257, 259, 260.

(49) Memoria di Mons. Rota segretario alla zifra all'amb., veneto 17 gennaro 1755 m. v.

(50) Memoria dell'amb. suddetto a Mons. Rota, di detto giorno; vedi ivi viglietto 17 gennaro 1755 a nome di Sua Santità.

(51) Dispaccio dell'amb. 22 febbraro 1754 m. v. de N. 269. Memoria inserta de Mons. Rota 22 detto.

(52) Dispaccio del detto amb. 1 marzo 1755 N. 271.

(53) Ducali 8 marzo 1755 del Senato all'ambasciatore, e viglietto di detto giorno.

(54) Ducali di detto giorno 8 marzo 1755 agli ambasciatori alle Corti.

(55) Viglietto della Segretaria di Stato 15 marzo 1755.

(56) Dispaccio dell'amb., 22 marzo 1755 N. 276.

(57) Ducali all'amb. 5 aprile 1755 — ed elezione di due deputati.

(58) Relazione dei due deputati 1755, 9 maggio.

(59) Vedi articoli della relazione de' due deputati 9 maggio 1755.

(60) Vedi ivi in fine.

(61) Decreto del Senato 10 maggio 1755.

(62) Risposte dei Consultori 14 luglio 1755.

(63) Vedi costituti N. 28 sopracitati, e ricorsi N. 29 — Vedi bolle per la rinunzia del sacerdote Bartolomeo Poma nell'officio, 1754, 12 settembre e stampe di altre simili rinunzie — Più, vedi caso di Pero nella cancelleria di Treviso.

(64) Vedi calcolo d'avviso nella scrittura de'Consultori.

(65) Oltre li documenti indicati al N. 21, vedi dispaccio de N. 31 *expulsis*, 4 settembre 1754, dell'amb. cav. Mocenigo, Roma, con viglietto inserto della Segretaria di Stato — Scrittura Celotti 20 settembre 1754 — Decreto e ducali Senato al detto ambasciatore 25 settembre 1754.

(66) Decreto 26 luglio 1755.

(67) Relazione dei deputati 10 agosto 1755.

(68) Detta relazione.

(69) Decreto Senato 23 agosto 1755.

(70) Ducali del dì suddetto all'ambasciatore.

(71) Dispacci dell'amb. 16 agosto 1755 N. 303.

(72) Dispaccio dell'amb. 30 agosto 1755 N. 306.

(73) Dispaccio suddetto, e 6 settembre 1755 N. 307.

(74) Dispaccio 13 settembre 1755 N. 310.

(75) Relazione dei deputati 4 settembre 1755.

(76) Vedi dispaccio dell'amb. 12 ottobre 1754.

(77) Dispaccio del detto amb. 13 settembre 1755 N. 310.

(78) Vedi ducali e viglietto 8 marzo 1755, col viglietto responsivo sopracitato 15 marzo 1755.

(79) Memoriale del Nunzio 18 settembre 1755.

(80) Ortatoria del Pontefice 13 settembre 1755.

(81) Vedi dispaccio dell'amb. 13 settembre 1755 N. 310.

(82) Vedi capitolare dell' inquisizione. Più dell' immunità ecclesiastica. Più vedi ordinanze d'Orleans 1560, e di Blois 1579, e moltissimi editti di re francesi, singolarmente 1691 e 1695 di Luigi XIV.

(83) Ducali 20 settembre 1755 all'amb. al sommo Pontefice — Decreto 27 detto in Pregadi, e ducali relative ai ministri alle corti.

(84) Vedi dispacci N. 221 e 227 dell'amb. in Francia.

(85) Vedi e pondera, coi sopradetti dispacci, quello ancora del N. 314 dell'ambasciatore in Roma.

(86) Vedi scontro non preso, 20 dicembre — Vedi ivi circolari ai rettori ed agli ambasciatori, e residenti alle Corti che con detto scontro furono proposte.

(87) 1755, 20 dicembre, ducali di risposta all'ortatoria del Pontefice.

(88) Vedi tutto sotto le deliberazioni suddette 20 dicembre 1755

(89) Decreto 20 dicembre 1755, *Roma expulsis*.

(90) Dispaccio dell'amb. Cappello 27 dicembre 1755 N. 328.

(91) Dispaccio del detto amb. N. 329, 3 gennaro 1755 m. v.

(92) Dispaccio del Residente di Milano 31 dicembre 1755, n. 134.

(93) Dispaccio 10 genn. 1755 m. v. dell'amb. in Roma N. 331.

(94) Memoriale del Nunzio 16 gennaio 1755 m v. con foglio pontificio.

(95) Risposta del segretario ai Nunzio 16 genn. 1755.

(96) Ducali di Senato all'amb. in Roma 31 genn. 1765 m. v. e foglio annesso.

(97) Vedi dispaccio amb. a Roma n. 329.

(98) Ducali 31 dicemb. 1755.

(99) Dispaccio dell'amb. in Roma 7 febb. 1755 m. v. N. 337.

(100) Dispaccio amb. 14 febb. 1755 m. v. N. 338.

(101) Foglio del pontefice 18 febb. 1756 m. v., inserto nel dispaccio di Roma *exp.* N. 341.

(102) Vedi in Segreta lettera N. 162 del Residente a Torino, ed altra ivi N. 141 del Residente in Milano. Vedi ducali Senato a detti Residenti 6 marzo 1756.

(103) Dispaccio dell'amb. in Roma 6 marzo 1756 N. 344.

(104) Formola di viglietto, e ducali all'amb. in Roma 13 marzo 1756.

(105) Ducali ai Ministri alle Corti 13 marzo 1756.

(106) Lettera del Residente in Torino N. 169, 27 marzo 1756.

(107) Vedi dispaccio della Regina al Conte Pallavini 22 febb. 1751.

(108) Dispaccio 14 aprile 1756 del residente di Milano.

(109) Vedi dispaccio dell' Imperatrice al Duca di Modena 23 febb. 1756.

(110) Dispaccio amb. a Roma n. 348, 349, 353.

(111) Dispaccio amb. a Roma 5 aprile 1756 N. 353.

(112) Uffizio al Nunzio 10 aprile 1756, e ducali di detto giorno all'amb. a Roma.

(113) Vedi dispaccio amb. a Roma N. 357, 1756 17 aprile.

(114) Vedi lettere del residente in Milano 14 aprile 1756 N. 152, e di quello di Torino 10 e 17 aprile suddetto N. 172 e 174. Vedi anco dispaccio dell'amb. in Spagna N. 63, 27 aprile suddetto.

(115) Vedi dispaccio suddetto amb. a Roma N. 357.

(116) Ducali 8 maggio 1756 amb. a Roma.

(117) Dispaccio amb. a Roma N. 361, 8 maggio.

(118) Dispaccio N. 373 dell'amb. a Roma 10 luglio 1756.

(119) Ducali all'amb. in Francia 24 luglio 1756.

DOCUMENTI DEL N. XIV.

(a pag. 405).

A) *Consulta (1608-1609) di fra' Paolo Sarpi sulla* regolazione delle stampe.

ILLUSTRISSIMI ET ECCELLENTISSIMI SIGNORI! [1]

La regolazione delle stampe è materia degna d' esser havuta in consideratione et riformata da VV. SS. Ecc.me, imperochè per le stampe facilmente si divulga qualunque sorte di dottrina, così profittevole come perniciosa, da dove nascono conseguenze di grandissimo momento, et ancora sotto quell' arte vivono molte persone nel Dominio. Onde è necessario insieme haver l' occhio che non si stampi libro di cattiva dottrina, o contraria alla santa religione, o pregiuditiale all'autorità delli Principi, o pur che introduca o fomenti cattivi costumi, il tutto però in tal maniera che l' arte faccia più negotio che possibil sia.

Quanto alli rispetti che porta seco la riverenza della religione et integrità delli costumi, è tanto accuratamente provvisto per la diligenza delli Padri Inquisitori et altri ecclesiastici, che non fa bisogno al magistrato temporale aggiongerci niente per il tempo presente. Ma in quello che tocca l' autorità del governo temporale non è così, imperocchè per li fini che ha la Corte Romana, diversi da quelli degli altri governi, non vi è cosa così esorbitante detta per esaltatione dell' autorità mondana delli ecclesiastici, et a depressione dell' autorità data da Dio al governo spirituale, che non sii approvata dalli inquisitori. Et in particolare li libri de' leggisti italiani et di quei che scrivono de censure sono assai infetti di tal estravaganze, per le quali se alcuno volesse o prohibirli, o negare che li stampati altrove si ristampassero qui, ovvero non lasciarli stampar qui in prima edizione, sarebbe con grandissimo detrimento et danno dell' arte, si che non farebbe la metà del suo negotio; cosa che constringe a truovarci temperamento, sì che l' arte resti abbondante et la giurisditione speciale del Principe non ricevi pregiuditio, o almeno non lo ricevi molto notabile.

Per lo passato fu stabilito per bonissimo fine che non si stampasse libro se non veduto, oltre il P. Inquisitore, da un dottore et da un secretario, et con la licenza delli riformatori, et finalmente delli signori Capi, il mandato de' quali fosse stampato nel frontispizio del libro. Questa provisione fu fatta per non lasciar uscir libro se non esaminato, et è stata ottima per fine di oviare alle dottrine, che se fosse lasciata la libertà a ciascuno si potrebbono stampare, al che il mettere nel libro il mandato non serve niente, bastando assai che lo stampatore non possi venir all' impressione senza haver il mandato in mano, et lo stamparlo nel libro non aggionge o leva cosa alcuna. Ma perchè ognuno che fa vedere un libro a' suoi ministri et sopra la relatione loro fa decreto che

[1] Forse i Riformatori dello Studio di Padova.

si stampi, con quel decreto appruova ex certa scientia il contenuto nel libro, da questo nasce che qualonque cosa stampata in Venetia ciascun si può valere come di approvatà dal Principe, et tanto più quanto nelli mandati si esplica che non vi è cosa contro l'autorità delli principi, et che il libro è degno di stampa. Certo non posso veder senza dispiacere qualche libro di rime oscene, dove nelli mandati d'un magistrato tanto sublime si dica che sono degne di stampa, si come anco che vi siano libri dove li principi sono messi per indegni staffieri, et col mandato che non vi è cosa contro l'autorità delli principi et che sono degni di stampa. Che si vorrà rispondere ad uno che ci opponga alcuna di quelle dottrine, et aggionga « il libro è stampato in Venetia veduto ed approvato da un sommo magistrato » ? Questo è uno delli maggiori pregiuditii che possi ricevere l'autorità del Principe. Al che il rimedio è facilissimo, senza incorrere in nessun inconveniente et senza restringere le facende dell'arte, anzi con ampliarle et senza ricever pregiuditio da qualche mala dottrina con l'autorità temporale, et levando quella indignità che anco nelle cose vili intervenga l'autorità delli supremi magistrati.

Et questo è che restino tutte le provisioni fatte acciò li libri che si stampano siino purgati, et se quelle non bastano, se ne aggiongano altre ancora, ma non si metti in scritto nè in stampa che queste diligenze siino fatte che in tal maniera non apparirà che il libro sii approbato, ma solo che sii permesso. Le cose che sono permesse non li portano quel pregiuditio come quelle che approva. Et veramente è gran cosa pigliar sopra sè et farsi approbatore di tutti li libri che si stampano in Venetia; a me par tanto quanto farsi approbatore di tutti li costumi fra' quali chi può negare che non ve ne sii alcun cattivo? Permettere li cattivi costumi quando degni rispetti consentono che si vietino, non è male; approvarli, è pessimo; lasciar correre qualche dottrina alquanto pregiuditiale, per rispetti degni di non prohibirla, come quelle che hanno preso qualche piede per l'ignoranza et malitia del secolo presente, non è pregiudiciale; l'approvarla con darla da vedere et formarvi sopra un decreto che è dogma di stampa, è cosa pregiudicialissima.

Adonque per provedere a tutto questo, il senso mio sarebbe, che si seguitàsse in tutto et per tutto lo stile incominciato, facendo veder le opere che si doveranno stampare, ma nel libro non se ne facesse mentione. In alcuni luochi si suol stampare una riga che dice « *cum permissione superiorum* » et quella è manco male, perchè la permissione non è approbatione. Però io non vorrei manco questa in materia di tanta gelosia. Dicono li giurisconsulti « *expressa nocent, tacita nunquam obsunt.* » Non so vedere che danno alcuno possi seguir di qua, poichè non si potrà perciò stampare altri libri che li veduti, et se alcun stampatore contrafarà et non haverà da mostrar le sue concessioni, sarà castigato. L'esser o non esser registrato nella stampa, niente toglie a ciò. Se adonque questo partito è cosa che non può portar alcun nocumento, ma così gran giovamento, pare che si possi abbracciare.

Non è però da far l'istessa consideratione sopra il conceder privilegii alli stampatori, perchè il privilegio non presuppone che il libro sii veduto et esaminato, per il che può esser concesso anco senza saper quello che nel

libro si contenga, ma non si può giudicare degno di stampa senza haverne intiera cognitione.

. . . .

(*Consulte* di fra' Paolo 1608-1609. Filza N. 7, pag. 85).

B) *Consulta 1614, 24 aprile, di fra' Paolo Sarpi al Senato sopra due* **libri posti all' indice.**

Serenissimo Principe!

Veduto per comandamento di Vostra Serenità un decreto della Congregazione di Roma sopra l'indice, per quale vengono prohibiti doi libri di Rogier Widdringtono, uno inscritto: *Apologea cardinalis Belarmini,* et l'altro: *Disputatio theologica de iuramento fidelitatis,* et insieme l'istanza fatta dal Rev.mo Noncio che quel decreto fosse intimato alli librari per esecutione, dirò riverentemente che non si può far dubbio se l'autore sia catholico, perchè per tale è riconosciuto generalmente da tutti li letterati, et in particolare li padri gesuiti di Germania, tra' quali et lui sono passati molti libri contentiosi in stampa, lo trattano come catholico, et in questo stesso decreto di Roma è detto ch'egli professa catholico, et io per li libri che ho letto da lui scritti l'ho non solo per tale, ma ancora per pio et zelante della catholica religione. Per discendere alli doi libri sopranominati, il primo che è l'apologia, sono 2 anni che capitò qui, et io la viddi, in quella egli altro non fa se non che s'oppone al cardinale Belarmino, quale novamente ha tolto per impresa di provare essere articolo di fede che li principi supremi sono soggietti al Papa in spirituale, et ch'egli li può privare delli principati; tratta col cardinale con somma modestia; ha dato al libro il nome *Apologia di Belarmino,* non volendo dire che Belarmino sia autore, anzi egli si fa autore con lui, ma perchè risolve li argomenti del cardinale con li proprii fundamenti suoi. Et qualunque leggerà questo libro senza passione non solo lo tenirà per catholico, ma anco di dottrina necessaria in questi tempi.

Il libro è andato 3 anni per il mondo, comparso alle fiere et veduto dalli giesuiti, nè però a Roma hanno pensato a censurarlo, se non adesso, per la causa che dirò di sotto. Non sanno dire che vi sia heresia nè altra cosa degna di censura in particolare, come bisognarebbe che dicessero volendo che la prohibitione havesse luoco in questo Stato, atteso che nel concordato tra la sede apostolica et la Ser.ma Republica, del 1596, in materia de libri, il settimo capo, ordina che per l'avvenire non siano prohibiti libri forestieri se non per causa di religione, o stampati con false licenze, et questo per urgente et importante causa con l'assistenza dei publici rappresentanti; il che è molto contrario alla presente pretensione degli ecclesiastici, volendo che sia ricevuta una prohibitione fatta di fuori senza saper la causa. Laonde il mio riverente parere sa-

rebbe, che per due cause non fosse ricevuto questo decreto. L'una per conservatione di quel concordato che si vede esser animo delli Romani di mandar in disuetudine, l'altra causa perchè è utile, anzi necessario, per preservatione della legittima potestà data da Dio alli Principi, che simil sorte de libri siano veduti da tutti per sradicare quella perniciosa opinione dell'autorità temporale del Papa sopra li altri Principi; la qual è causa d'una diffidenza tra l'ordine ecclesiastico et il secolare, irreconciliabile et di pretesto alli malcontenti di machinar con li Principi, et ribellarsi sotto pretesto di religione.

Quanto all'altro libro io l'ho veduto solo al presente per comandamento delli ecc.mi signori savii, et lotto intieramente, non vi ho trovato cosa che non sia da buon catholico, anzi zelante. La dottrina è in parte quella di San Thomaso, et in parte quella di Giovanni Gerson. L'argomento di questo libro non si può esplicare se non narrando prima un accidente, cioè che del 1605 dovendosi in Inghilterra celebrar il parlamento generale del Regno, alcuni giesuiti et altri inglesi cattolici congiurarono insieme di sottominare il palazzo del Parlamento, et all'hora della congregatione, mandar in aria il re, la regina, li principi et la nobiltà. La mina fu fatta et si scuoprì poco prima che dovesse esser effettuata. Il parlamento, per discernere li catholici di buona mente dalli seditiosi, propose un giuramento di fedeltà che dovessero far al Re, a fine di lasciar vivere nella religione catholica quelli che lo facessero, et scatiar quelli che lo ricusavano. Il contenuto era che si riconosce il Re Giacomo per legittimo Re, che il Papa non ha autorità di privarlo delli suoi stati, nè di assolver li sudditi dal giuramento di fedeltà, nè di dar autorità ad altro Principe d'invaderlo, nè dar autorità alli sudditi di portar arme o eccitar con lui tumulti; che non ostante qualunque scrittura o privation del Papa lo tenirà per Re, lo difenderà da ogni conspiratione, et riveler à ogni tradimento che scuoprirà contro lui; che detesta come empia et heretica la dottrina che li principi scomunicati o privati del Papa possino esser deposti et uccisi dalli sudditi o da altri; et che da questo giuramento il Papa non ha autorità d'assolvere. Uscito questo editto si congregarono li preti cattolici del Regno sopra di questo, et conclusero che il giuramento, come sopra cosa speciale, fosse lecito. Li giesuiti repugnarono et scrissero a Roma, et a soggestione loro il Papa scrisse un breve a quei catholici, dicendo che quel giuramento non si poteva fare, perchè contiene cose contrarie alla fede et alla salute. Arrivato il breve, li preti messero in dubbio se era finto; altri havendolo per vero, dissero che non s'intendeva come le parole suonano, et altri che il Papa non era ben informato; onde il Pontefice scrisse un secondo breve dicendo: che il primo era vero, et egli ben informato, et che si doveva intendere come le parole suonano, et prohibì il glosarlo. Questo successo divise li catholici in due parti, et furono sopra di ciò scritti libri da ambedue. Questo autore scrive che quel giuramento è lecito et debito. Il che per difendere, essendovi il breve del Papa in contrario, dice et sostenta che li christiani non sono tenuti a stare a tutte le dichiarationi et volontà del Papa, il quale come huomo è soggetto alli errori et alle passioni, et in questo segue la dottrina di Gioan Gerson, et de altri dottori approvati. Questo esser venuto come

a tu per tu a trattar col Pontefice vivente, se ben è fatto con intiera modestia, è quello ch'ha mosso la Corte a venir a questo decreto. Nel quale non posso restar di meravigliarmi che lo minacciano di procedere contra di lui a censure, se non si difenderà. Adunque li concedono dai potersi difendere, ma come dandoli comodità di difendersi, innanzi udita la difesa, hanno potuto prohibir li doi libri. Certa cosa è che ogni Principe catholico che per lo passato ha sostenuto persecutioni da Papi, ha parlato in tal tenore, et per l'avvenire se ad alcuno occorrerà, il che Dio non voglia, convenir che similmente parli, per queste ragioni io non veggo che nè questo secondo libro meriti prohibitione, et ho per deciso che non si possi prohibirlo, perchè essendosi concordato che non si prohibisca libro, salvo che per causa di religione, nè essendo questo contro la religione, ma trattando solo di giurisditione, et in termini catholici, non veggo come si possi prohibirlo. Per conclusione, il mio riverente parere sarebbe che si lasciasse cader la richiesta del rev.mo Noncio, con portarla in longo, et quando egli ricercasse precisa risposta, dirgli essersi già concordato che non siano prohibiti libri, salvo che per causa di religione, però se si mostrerà che in quelli vi sia cosa contraria, sarà giusto prohibirli. In altre mie scritture ho rappresentato riverentemente a Vostra Serenità che quel concordato fu fatto con somma prudenza, statuendo che le prohibitioni per soli rispetti della fede siano fatte all'ufficio dell'inquisitione, con l'assistenza, perchè quando un libro meriti d'esser estinto o perchè offendi qualche Principe, o per altra causa temporale, non s'ha da permettere che ecclesiastici se n'intromettino, ma il solo magistrato publico, che è legittimo giudice di tutte le cause temporali.

(*Consulte* di fra' Paolo filza 12, p. 32).

C) *Consulta, 1615 17 agosto, di fra' Paolo Sarpi al Senato sopra alcuni* **libri stampati** *di consenso dell' inquisitore del Santo Uffizio*, **contenenti materie contrarie allo Stato** *ed al buon governo dei popoli.*

Serenissimo Principe!

Essequendo il comandamento di Vostra Serenità di estender in scritto quello che riverentemente dissi in voce con brevità nell' Eccell. Collegio il dì 14 del presente, in materia di stampe, tralasciando la relatione del libro particolare che diede causa al ragionamento incominciarò dalla proposta principale, la decisione della quale sarà risolutione anco di quel particolare et d'ogni altro.

La mia espositione fu, che sicome la sapienza publica già ha proveduto per importantissime ragioni, che nessuna cosa sia stampata se non veduta da un secretario, così al presente è necessario statuir le regole, le quali osservando, il secretario possi formar sicuramente il giudicio suo qual libri siano da permettere et quali da proibirne la stampa, come perniciosi al buon governo, così di quelli che di novo saranno proposti in luce, come di quelli che altrove stampati si tratterà di ristampare in questa città.

Et non s'ha da guardar che per il passato non se n'habbia veduto il bisogno; perchè scoprendosi nove offese convien anco usar novi modi di difendersi. Questa provvisione non fu fatta già quando si diede il primo ordine, perchè essendo in quei tempi li rispetti delli Ecclesiastici et quei del Governo secolare li medesimi, et havendo le istesse massime et dandosi la mano l'uno l'altro per scambievole ajuto, gl'Inquisitori havevano cura che non si stampasse cosa contraria alla religione nè alli rispetti del buon governo de' popoli et il secretario serviva solo per qualche rispetto secreto, incognito all'Inquisitore.

Ma già cinquant' anni li interessi del Governo Ecclesiastico cominciarono a farsi diversi da quei del temporale, et piano piano sino al tempo presente, sono venuti a tanta contrarietà, che di quello che al temporale tocca, non si può più, come già, rimettersene alli Inquisitori, li quali hanno interessi tutto contrari; ma è necessario che il Principe abbia ministri secolari che ne prendino esatta cura.

Nel principio che il mal nacque, il primo Principe che se n' avvide fu il re Filippo II di Spagna, il qual considerando l' importanza del negotio, fece una legge, per la quale levò la stampa dalla sopraintendenza degli ecclesiastici, lasciata a loro la sola cura delli messali, breviarii et carte da insegnar a' putti la grammatica, et del rimanente diede la cura ad un Consiglio che eresse per sopraintendere a questa materia, dal quale furono terminati capitoli et regolato le cose come gl' interessi di quel governo ricercano.

Al presente le cose sono ridotte al colmo, che è cieco chi non vede la peste che alcuni libri portano al governo civile.

Da pochi anni in qua esce quotidianamente uno stuolo di libri che insegnano non esser da Dio altro governo che l'ecclesiastico il secolare esser cosa profana et tirannica, et come una persecutione contra li buoni, da Dio permessa; che il popolo non è obbligato in coscienza ubbidire le leggi secolari, nè pagar le gabelle et publiche gravezze et pur che l' uomo sappia far sì che non sia scoperto, tanto basta. Che le impositioni et contributioni publiche per la maggior parte sono inique et ingiuste, et i Principi che le impongono, scomunicati. Che per queste leggi inique et scomuniche de principi vengono le mortalità, carestie ed altri publici infortunii, et insomma li principi et magistrati sono rappresentati et posti in concetto dei sudditi per impii, scomunicati, et ingiusti; che sia necessario temerli per forza, ma in conscientia sia lecito far ogni cosa per sottrarsi dalla loro soggetione.

Et per soprabbondanza del male, la disgratia o la malitia di qualche cattiva persona ha eccitato il disparere tra la Santità del Sommo Pontefice et la Serenissima Republica, gli anni passati, sopra 4 capi di leggi. Che beni laici non possano esser alienati in ecclesiastici senza licenza. Che non possino esser fabbricate nove chiese senza permission publica. Che li beni con titolo di dominio utile possessi da laici, non possino esser appropriati dagli ecclesiastici. Et che il publico governo possi giudicar le persone ecclesiastiche in casi enormi.

Il qual disparere havendo havuto per divina bontà quel fine che era giusto, in favore et riputatione della Serenissima Repubblica, la Corte Romana et altri inquieti dell'ordine ecclesiastico, scoppiando per l'invidia, vo-

gliono per vie obblique et occulte levar la riputatione acquistata et retirarla dal canto loro, et pertanto cercano ogni via che siano inserte quelle questioni nelli libri che si stampano, et decise secondo l'opinione romana, et che questi libri siano ristampati in Venezia; et studiosamente operano che dalli sudditi del Serenissimo Dominio particolarmente, escano decisioni o consulti in quei propositi.

Et quantunque si potesse far dubbio di questa intentione, non ostante le relationi et congetture che si hanno, questo è ben certo che così continuando, in fine quando si vederà numero grande de libri stampati in Venetia, con dottrina contraria alle leggi sopradette, seguirà che il mondo dirà: li signori venetiani hanno conosciuto d'aver sostentato una causa ingiusta, perchè altrimenti non haverebbono concesso che fossero stampati nella loro città libri che condannino le cose con tanto ardore e spesa difese, massime non havendolo fatto per trascuratezza ma con certa deliberatione, avendo fatto veder dal suo secretario et fatto fede che li libri sono degni di stampa.

Questa narratione ho giudicato necessaria per espressione del male che ha bisogno di medicina, la qual non è sufficiente con la sola deputatione del secretario, senza aggiungersi le regole che debbe servare nel negar la stampa alli libri, ovvero admetterli, perchè trattandosi di stampare o ristampare un libro, non mancano fautori dell'autore o dello stampatore, che se il secretario censura qualche parte, non dicano che è troppo scrupoloso e lo costringano ad acconsentirvi, con preghiere alle quali non si può resistere.

Dall'altro canto quando il libro è visto, li disinteressati riprendono le cose che reputano pregiudiziali al publico servizio, e alle volte il zelo li fa trapassar li termini; et questi rispetti sono cause che il secretario, incerto di quello che debbia fare, non sappia risolversi, ovvero procedi diversamente, et questi stessi rispetti sono anco caùsa di far passar il negotio nell'Eccell.mo Collegio, et occuparlo in decidere se convenga, o no, lo stampar qualche libro particolare.

A questi inconvenienti non è altro rimedio appropriato, se non, come ho detto, formar regole le quali il segretario abbia da osservar inviolabilmente, che così si camminerà sempre ad un tenore senza deformità; e le ragioni publiche non saranno pregiudicate, sarà serrata la bocca agl'interessati et alli soverchiamente zelanti, et l'Eccellentissimo Collegio non sentirà la noja di dover decider nel particolare quello che sia di publico servitio, poichè l'haverà deciso in generale et il secretario potrà sperare con certezza di camminar sicuro, havendo il lume publico innanzi gli occhi.

Per aprir la strada a far risolutione in questo negotio, si possono distinguere li scrittori di questa materia in 4 classi.

Alcuni sono che biasmano et condannano et censurano le quattro sopranominate ordinationi, ovvero altre leggi, impositioni di gravezze, decreti et sententie de' magistrati, nominando particolarmente la Serenissima Republica, ovvero la città di Venetia.

Altri che parimenti condannano o quelle o altre leggi che la Republica usa, non nominandola in paticolare, ma solo in termini universali, contro li principi che le statuiscono, forse anco non havendo pensiero a questo Dominio, ma a qualche altro, dove il loro affetto mira, et dicendo in generale

che li Principi, quali ciò fanno, sono scomunicati, o peccano mortalmente o non possono esser assoluti, ovvero anderanno al diavolo, et altri simili termini.

Un altro grado è di quelli che disputano contra le ordinationi sopradette, et non le hanno per giuste et legittime, et tentano di oppugnarle con ragioni, ma però s' astengono dalle maldicenze e censure.

Un quarto grado è di quelli che non condannano alcuna legge, ovvero ordinatione de' principi, ma solo dicono che tutte sono soggette alla potestà ecclesiastica, quale può annullarle e confirmarle, et conceder o negar licenza delle gravezze et che li principi, quali non regolano li statuti o gravezze conforme alla volontà ecclesiastica, peccano et li popoli non sono tenuti ad osservarla.

Questi quattro gradi, che sono molto diversi tra loro, con una divisione riescono otto, perchè 4 sono quanto alli libri che si tratta di stampar di novo, non essendo più stampati, et altri quattro in quelli da ristampare, essendo stati per innanzi altrove stampati.

Io li ho così separati per rappresentarli più distintamente, sarà facil cosa che da Vostre Eccellentie Illustrissime sia giudicato di comprenderne più di essi sotto una medesima regola negativa o affermativa, et con 4 ovvero 5 regole dar conveniente forma a questa materia, la qual io chiamerò (credo con vocabolo conveniente) *la libertà et autorità dei Principi temporali*, siccome la contraria è chiamata *la libertà ed immunità ecclesiastica.*

Et non credo sarà fuori di proposito se aggiungerò qui li modi come gli ecclesiastici regolano le stampe in questa parte della libertà et immunità ecclesiastica, perchè saranno esempii, o da imitare o da evitare, nel regolar quella della libertà et autorità temporale.

Essendo, come ho detto, in questi tempi fatta adulta la contrarietà tra li governi ecclesiastico et secolare, che già erano tanto concordi, del 1595 a Roma furono publicate le regole come governarsi nelle stampe, quanto a questa materia, et furono le infrascritte: che non si admetta assolutamente in qualsivoglia libro alcuna propositione contra la libertà et immunità ecclesiastica. Che non si admetta alcuna propositione cavata dalla dottrina et esempii de' gentili, per confermar la ragione di Stato (*ragione di Stato* dimandano essi tutte quelle massime che impediscano la sopraintendenza ecclesiastica in tutti li negozii civili de' principi et magistrati et in tutti li domestici delle case). Che li libri composti et stampati dal 1515 sino a quel tempo, se contengono alcuna delle suddette cose, o altro a loro pregiudiziali, siano corretti con aggiungerci, levar o mutar quello che farà bisogno per farli parlar correttamente et conforme alla dottrina approvata. Nelli composti innanzi il 1515 non sia fatta mutatione, se non dove vi fosse corruttione, o per malitia delli heretici o per fallo de' librari, ma se gli faccia delle note, osservationi e scolii che correggano.

Da questo ognuno potrà ben vedere la causa, perchè non si ritrovino libri a favor dell' autorità temporale. Dal 1515 in quà non se ne può stampare. Li scritti precedentemente sino al 1515 sono stati con aggiunte, detrazioni et altre alterationi mutati in sensi contrari alla sententia dell' autore, et chi ha conservato delle stampe vecchie et le con-

fronta con le moderne, vede che li libri adesso parlano in contrario di quello che li autori scrissero; li precedenti il 1515 sotto pretesto che siano corrotti o che lo stampatore habbia errato, non sono sinceri.

Questa maniera di mutar le parole, ovvero alterar il senso con aggiontione et dettratione, non è da imitare, prima perchè tutto il mondo l'abhorrisce, la biasma et la chiama vicio di falsità; poi ancora perchè gli ecclesiastici che le fanno publicamente, et in vista di tutto il mondo, dicono che non è lecito ad altri che a loro il farlo, et se si facesse moverebbono lite, siccome già 10 anni hanno preteso di proceder con censure contra un magistrato d'una città, che non volendo admetter la stampa d'un libro del giesuita Suarez come pregiudiciale molto al Governo della sua città, si contentò che si stampasse senza quella parte, et a Roma lo riputarono delitto, et diedero principio a proceder contro quella persona, ma furono costretti desistere per accidenti di maggior momento che sopravennero.

Però nelli libri stampati altrove, oltre che non è giusto et condecente, non è cosa honorevole nè sicura far alcuna mutatione, et dar nome che a Venetia si castrano libri, come si dice di qualche altra città con infamia.

Ma quanto alli libri che non sono stati veduti per innanzi, se l'autore è suddito, con buona ragione si debbe ordinare che acconci il suo senso alli rispetti publici, ovvero desista dallo stampare. Se non è suddito, è pericolosa cosa fargli far alcuna mutatione, e piuttosto è da negargli assolutamente la stampa.

Già 10 anni occorse che un tal Alessandro Pesantio stampò qui un suo libro, che in più luoghi accomodò a gusto d'un Reformator d'allora, et poi partito, lo fece ristampare a Roma con molte maledicenze verso quel magistrato et il pubblico, et trattò con tanto poco rispetto che meritava qualche provvisione straordinaria.

Quanto al far nota nella margine, quando vi sia modo di farla viva et salda, è cosa da lodare, come havendo un dottore celebre, che tratti in contrario, notar nella margine: *Vedi il tale, in tal luoco, che tratta con verità*. Questo sarà un buon rimedio al pregiuditio. Ma per far una nota negativa, o assertiva senza sale, come sarebbe: *questo non è vero, o questo è falso*, ovvero, *questo è da altri confutato*; è cosa che metterà in deriso et piuttosto farà danno che beneficio.

Alcuni hanno opinione che il prohibir la stampa di qualche libro debbia esser destrutione di quell'arte; a' quali debbo rispondere che se una prohibitione de innumerabili libri fatta dagli ecclesiastici (non parlo di quelli per causa di religione, perchè di questi il rispetto di vietarli è giustissimo et necessario, ma parlo de innumerabili altri libri, che per rispetti temporali loro, non vogliono che siano ristampati), se questa non distrugge le stampe, meno patiranno per alcuni pochi prohibiti per interesse publico; et sarebbe poco ragionevole credere che il Secretario dovesse rovinar le stampe prohibendo il stampar 10 libri, et l'Inquisitor non le rovinasse prohibendone mille; et chi ha questo rispetto all'arte debbe piuttosto far opera che possino stampar quei molti che li vengono prohibiti per interesse d'altri, che quei che si debbono vietare per interesse publico.

Dirò ben io ancora, che nel dar le regole, senza dubbio si ha da haver riguardo al maggior commodo dell'arte de' librari et stampatori, sempre però considerando et pesando questo rispetto con gli altri. Tutte le leggi contro le pompe sono di danno a qualche arte: non però si resta di farle quando prepondera il publico servitio; et la merceria in Venetia non è arte di minor conto che la libraria. Il contrapesar queste contrarietà è proprio di Vostre Eccellentie Illustrissime, et insieme il determinar sin quanto il publico debbia condescender al privato, et il privato contentarsi di preferir l'interesse publico al proprio. Senza che il numero di buoni libri et che sarebbono di gran spazzo è così grande, che publicando anco il numero de' librari et stampatori vi sarebbe dove metterli tutti in opera. . . . . . .

(*Cons.* Sarpi 1613-1616 vol. 12 pag. 199).

D). *Consulta*, *1623*, *6 aprile*, *di fra' Fulgenzio dei Servi*, *sulla* pubblicazione di un manifesto dell'arcivescovo M. A. de Dominis, *contenente cose contro i principi.*

Serenissimo Principe!

Viene ricercato licenza di ristampare in questa inclita città un manifesto del rev.mo Marc'Antonio De Dominis arcivescovo di Spalato, il vecchio stampato in Roma li giorni passati, benchè porti la data del medesimo arcivescovo in Roma, sotto li 24 novembre dell'anno passato, et il titolo è: *Marcus Antonius De Dominis archiepiscopus spalatensis sui reditus ex Anglia consilium exponit.* Sopra di che, havendo ricevuto per ordine di Vostra Serenità comandamento di dire il mio riverente parere, obbedirò con la mia solita sincerità et affetione al publico servitio.

Questa scrittura è in apparenza una cosa, et in esistenza un'altra. Perchè quanto all'apparenza è di scrivere et publicare le cause che hanno mosso il suddetto arcivescovo a ritornare d' Inghilterra in Italia; ma questo ponto che professa esser il principale, et scopo della sua scrittura, lo tocca così leggiermente, che non occorre farvi sopra reflessione. Non allegando altra causa, se non la heresia di quella Chiesa, et la divisione, o scisma dalla Santa Chiesa cattolica romana, cosa che ad un uomo del suo sapere non poteva esser nuova, ma benissimo saputa prima che si partisse d' Italia.

In esistenza il manifesto è un' accusatione di sè medesimo, et retrattatione delle cose da lui scritte et stampate, contro la dottrina della Chiesa romana, con dimandarne ampliamente perdono al Sommo Pontefice, et promettere di riffar il danno col scriver in contrario. Il che se avesse fatto in puri termini di retrattatione, o penitenza, saria cosa lodevole, che ha havuto esempio anco in santissimi dottori, et sarebbe bene che si publicasse non solo in quest' inclita città, ma per tutto il mondo, per confermatione della nostra Santa Fede cattolica, et per un notabile esempio di non vacillare per humani rispetti nella religione, in quale per gratia di Dio siamo nati.

Ma, o perchè l'arcivescovo habbia havuto qualch'altro motivo, che la coscienza, di che la carità cristiana non mi permette interporre il mio giudicio, o perchè sia stato costretto a dare sodisfatione ad altri, la cui gratia gli sia troppo necessaria, o perchè tale sia la natura delli grandi affetti umani d'aver sempre congionto il trapasso; egli ha tessuto questa scrittura in forma tale, che se io debbo dire il mio senso, come sono tenuto, non veggo ragione sussistente, per quale debba essere licentiata qui alla stampa, ma molte che persuadono il contrario efficacemente.

Primieramente, perchè questa retrattatione publicata, per essere d'un prelato, a mio giudicio non farà molto effetto a gloria della nostra religione per l'esempio, come hanno fatto altre, sì perchè chi la leggerà attentamente potrà credere, ch'egli parli sforzatamente, se pure è egli che parla, et non più tosto quelli ch'hanno tenuta la scrittura quattro mesi dal fine di novembre sino alli ultimi di marzo. Ma più tosto può avvenire ad altri quello che è avvenuto a me ancora, che confesso ingenuamente non aver in mia vita letto cosa che mi apportasse tanto scandalo et orrore. Imperocchè, che un uomo possi errare per mancamento di giudizio, o sedotto da altri, o per simili rispetti, non è maraviglia; ma che alcuno contra la verità conosciuta, contra Dio, contra la sua propria coscienza, contra i fondamenti della propria salute, possa volere scientemente et volontariamente publicar una congerie di dottrine false, eretiche, per tali da lui conosciute, et senza interesse di utile, ma per un sdegno; questo io confesso, che non capisce nel mio intelletto, et non mi pare possibile. Onde essendo tale la forma di questa retrattatione, che quella moltitudine numerosissima di errori che detesta et abbomina, li fanno dire, che li conosceva per errori et eresie, benchè li predicasse, defendesse et scrivesse, questo mi rappresenta piuttosto una fede venale, anzi una persona che faccia della fede come delle vesti, spogliandole et vestendole ad arbitrio, et non un illustre esempio di penitenza, ma un tenebroso abisso d'impietà, et che invece di edificare distrugga, et di sanare ferisca, facendo credere che se prima fu falso, hora non sia sincero.

Et per esser questo prelato, et di dignità grande del Ser.mo Dominio, nel quale ha anco parenti onorati, fedelmente adoperati nel servitio publico, siccome è da rallegrarsi, che sia ritornato dagli errori alla verità, così converrebbe poter seppellire in sempiterna oblivione, che un tale personaggio con piena cognitione della verità, con un'impietà forse mai più udita nè letta, abbia volontariamente eletto di tenere, scrivere, insegnare un sì gran numero di eresie che basterebbono a convertire tutti gli angeli in tanti diavoli dell'inferno.

Ma oltre queste ragioni, che persuadono non esser bene permettere il ristampare questo manifesto, ve ne sono due, che io credo necessitano a vietarlo. Prima: tra gli dogmi ch'egli abiura et anatematizza è questo ancora, d'aver insegnato, *Eundem (Papam) non habere potestatem in temporalia*, per la quale retrattatione resta da lui posto come articolo della nostra santa fede: *Papam habere potestatem in temporalia.* È vero che di sotto apporta questa limitazione: *In ordine ad spiritualia.*

Sopra questa importantissima assertione, che si pone come articolo della Santa Fede, Vostra Serenità sappia che per quasi undici secoli dopo

la salita di Nostro Signore al cielo fu cosa inaudita nella santa Chiesa, che gli ecclesiastici avessero potestà nelle cose temporali, se non concessali dalli principi per privilegio, gratie, et concessioni in alcuni luoghi più, in altri meno, secondo che ad essi principi pareva. Ma essendo creato pontefice romano Gregorio VII del 1073, questo vedendo, che in Germania li Sassoni et altri principi, per la puerizia di Enrico IV imperatore, aspiravano ad una sollevatione, stimò venuta l'opportunità di levare di mano di esso imperatore l'investitura dei benefizii ecclesiastici, et sopra di ciò mossa la difficoltà, eccittò tante seditioni et guerre al cristianesmo, che in altro tempo non furono mai maggiori. Et quel Pontefice fu il primo che passò a deponere l'Imperatore, assolvere li sudditi dal giuramento di fedeltà, comandare che fosse fatto un altro Imperatore, et altre cose di questo genere note nelle historie.

Avvenne ch'essendo interessato quasi tutto il cristianesmo in queste due fationi, li scrittori cominciarono ad esser divisi, perchè alcuni per la parte dell'Imperatore biasimarono gli attentati del Pontefice, come novi, non più uditi nella chiesa, indebiti et contrarii alla dottrina di Cristo, dei Santi Apostoli et dei buoni Pontefici medesimi, ch'avevano insegnato che li ministri ecclesiastici sono curatori delle cose spirituali, senza facoltà d'intromettersi nelle temporali. Per l'altra parte quelli che favorivano la fatione pontificia, per difendere le cose fatte da quel Pontefice, inventarono che gli ecclesiastici hanno bene la loro autorità sopra le cose spirituali, ma che può estendersi anco alle temporali in caso che così ricerchino le cose pertinenti alla salute. Questa dottrina passò per questi termini intorno a 200 anni, con tenere ciascuna delle parti la sua opinione, benchè i più dotti, et più timorati di Dio sempre sostentassero che agli ecclesiastici fosse proibito l'estendere la mano alli governi temporali.

Del 1215 in circa, assonto al pontificato Innocenzo III, ebbe anch'esso varie contentioni con principi, et come quello che estese la sua potestà quanto potè, presa l'occasione di certa controversia, formò quella famosa decretale che comincia: *Per venerabilem,* sotto il titolo: *Qui filii sint legitimi,* nella quale disse che il Papa ha giurisditione anco temporale fuori dello Stato a lui sottoposto, *certis causis inspectis casualiter.* Sopra la qual parola cominciò una disputa tra li canonisti per l'interpretatione di quella parola *casualiter,* et passati per molti gradi, finalmente ne i tempi nostri quelli che s'affaticanò di attribuire potestà anco in temporale sopra tutto il cristianesmo al Papa, hanno mutata o interpretata la parola *casualiter* in queste due altre: *Indirecte et in ordine ad spiritualia*; dicendo alcuni, che ha potestà *indirecte* sopra le cose temporali; et perchè questa parola *indirecte,* et potestà indiretta, non suona così bene alle orecchie, li gesuiti l'hanno mutata in quest'altra: *In ordine ad spiritualia,* ch'è quella che usa l'arcivescovo nel suo manifesto.

Ma sotto questo involucro di parole comprendono però tanto che constituiscono il Sommo Pontefice monarca in spirituale e temporale sopra tutto il mondo, perchè vogliono che per questa sua potestà indiretta, o *in ordine ad spiritualia,* egli possa deponere principi, farli mutare le leggi loro, et il governo, cacciare dalli Stati quelli d'aliena religione, liberare i sudditi dal giuramento di fedeltà, comandare che sia fatta la

guerra a chi non obbedisce agli ecclesiastici, non mandare mercantie in parti d'infedeli senza loro licenza, con tanti altri particolari che sono inumerabili et crescono di giorno in giorno in infinito.

Questa dottrina sino al presente è stata come opinione difesa, et anco ampliata dagl'interessati nella Corte romana, et impugnata anco dalli dottori cattolici, difensori dell'autorità data da Dio alli prencipi e magistrati et non admessa in alcun stato del cristianesimo, se non come opinione disputabile: ma mai, ch'io sappia, nessun è passato tanto oltre, che l'abbia proposta come articolo di fede se non nel 1610, il cardinal Bellarmino, che presa occasione di scrivere contro un certo Guglielmo Barcleo dott. francese, mandò fuori un libretto, nel quale tra le altre cose pregiudiciali al pubblico governo portò ancora questa dottrina non più come opinione tra teologi, ma come di fede; et in Francia dispiacque tanto questo trapasso che condannarono il suddetto libro del cardinale Bellarmino, et lo fecero abbruciare publicamente.

Ora l'arcivescovo anch'esso in questo suo manifesto pone la suddetta proposizione come articolo di fede, abiurando et anatematizzando la contraria. Di modo che chi approba questo scritto, confessa come articolo di fede che il Papa può deponer i principi, assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà, concedere li Stati di chi non li obbedisce, alli occupanti, comandar alli principi di far la guerra alli disubbidienti, et tante altre cose che la Corte pretende contro i principi, che sarebbe longo e tedioso il raccontarlo. Resti nel giudicio di Vostra Serenità et di Vostre Eccellenze ill.me, se la qualità dell'assertione, et la conditione de' tempi ricerchi la stampa et approbatione di tale dottrina come articolo di fede.

Due altre assertioni pone come articolo di fede, di che io resto stupido come le sia stato permesso: l'una che la cattolica religione non possi mancare dalla città di Roma, tanto che avremmo un bellissimo articolo di fede, che Roma non possi esser distrutta, ma sia per durare sino al fine del mondo; ma passi questo, per un eccesso di adulatione, che però in cosa tanto seria quanto è la fede dà più saggio di chi non creda niente, che di chi creda troppo. L'altra è espressa in queste parole, che il Papa, *perpetuo sitiat, et tota sollicitudine quaerat solam salutem animarum*. Credo che fondi sopra la bontà et santità del presente Sommo Pontefice, senza aver riguardo che vi sono molte historie delle vite dei Pontefici, et de viventi, che giurarebbono che i Pontefici ponno aver anco qualche altra sorte di sete; ma questo è fare articolo di fede sopra cosa di fatto, che non può esser certa. Passerei queste due come eccessi di affetto, benchè siano contrarie alla ragione, ai canoni, massime al famoso capitolo: *Si Papa, Dist. 40;* ma la sublimità della sapienza di Vostra Serenità et di Vostre Eccellenze ill.me vede l'estremo pregiudicio che porta, perchè se li sudditi et semplici siano insegnati, come cosa di fede, che li Papi non habbino sete d'altro mai, et con tutta la sollecitudine procurino la sola salute delle anime, ne segue che in tutte le occorrenze, o che scomunichi, o interdica, o comandi alli principi fare o disfare leggi, mutar governo, far o disfar leghe, levare gabelle, et in ogn'altro ponto, che possono esser inumerabili, conviene ubidirli, rimettersi a loro, far tutto quello che comandano, senza ricercar altro, et aver per empii et cattivi cristiani

li principi che facessero altramente; questo non si può fuggire, se la nostra fede ammetta quell' articolo.

Oltre di questo, nel confutare la dottrina delli protestanti, di che io non farò alcun discorso, se lo faccia fedelmente o con impostura, questo è ben certo, che lo fa con le più atroci offese, et nelle più ingiuriose maniere che si possi immaginare, et in particolare nomina più volte il re inglese, et gli attribuisce molte cose che lo possonó metter in sprezzo et discredito dei sudditi suoi, come ch'egli senta male, o parli peggio della religione che professa et fa professare ai suoi sudditi, che è un mezzo potentissimo et attissimo per eccitare seditioni et sollevationi, et non è da dubitare che quel principe non sia per arrecarselo ad atroce offesa, et non credo essere di servitio publico, che quelli che non tralasciano alcuna cosa, possano valersi anco di questa, che Vostra Serenità, con l'approvatione di questa stampa mostri assentire et ricevere piacere dell'offesa di quel Re. Più indecentemente poi parla contro gl' Inglesi, chiamandoli scola d' errori et falsità, ciechi, involti nelle tenebre, sinagoghe anglicane. Qui non considero quello che sia vero, ma se sia decente un così ingiurioso modo; non la resparmia nè alli Stati nè agli Alemani, ma tutti tratta assai scostumatamente.

Dal che resta di determinare dalla somma prudenza di Vostra Serenità et di Vostre Eccellenze ill.me, se sia bene colla stampa in Venetia mostrare compiacimento delle suddette ingiurie contro Principi et Stati con quali la Ser.ma Republica non ha comunione di religione, ma può ben averla d' interessi di buon governo e di comune difesa.

Aggiongerò anco, che quando l'arcivescovo, del quale si tratta, passò in Inghilterra, et fu publicato il suo manifesto, il padre teologo dei franciscani di Padova compose un libro contro il suddetto manifesto, et Vostra Serenità non volle che fosse stampato nel suo Stato, per non ingerirsi nelle attioni dell'arcivescovo, nè in bene nè in male. Il che, secondo il mio riverente parere, si potrebbe far anco di questo, poichè quanto alla sostanza non contiene cosa alcuna, nè in difesa della religione cattolica nè contro i protestanti, che non si trovi, et molto meglio, in tutti gli altri libri. Et tanto più che dal non stamparsi niuno può restar offeso, nè meno l'arcivescovo stesso, se non ha perso il senso dell' umanità, non essendo nè debito, nè solito stamparsi tutte le scritture di simil sorte. Et per quello che toccasse il favorire la stampa, è tanto poca cosa, che si tratta di gazzette, et per la curiosità non ci mancaranno in questa occasione le città vicine, suddite al Pontefice Sommo, a' quali in ispecialità tocca il trionfo. Et sottomettendo, etc. Gratie etc.

Dev.mo et humilissimo servitore

F. Fulgenzio de Servi.

(*Minute di consultore incerto*, 1622. sino 1625. *Consultori in iure* n. 310, pag. 71).

E) *Scrittura di fra' Paolo Sarpi sulla* **pubblicazione di scritture malediche** *contro il Governo.*

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori!

È molto necessaria la resolutione presa da Vostre Eccellenze Ill.me di ovviare alle malediche scritture le quali sono pubblicate contra la Serenissima Republica, imperochè alcune col vilipendere le forze publiche et rappresentar il governo come debole, levano la riputatione dello Stato, tanto appresso li vicini quanto appresso li sudditi, quali havendolo in poca stima si rendono preparati alle novità che non sono mai tentate nè con guerra da nemici, nè con sollevationi de sudditi, contra quei Principati che sono reputati aver forze, et buon governo; altre scritture col dipinger il Governo poco sincero verso li vicini, et meno giusto et amorevole verso li sudditi, lo fanno et a questi et a quelli esoso. Ma sopra tutto è pernicioso un terzo genere di quelle, che detrahendo alla pietà della Republica in materia di religione levano appresso li sudditi il buon credito, et li fanno perdere l'affettione al Principe. Imperochè ogn'uno naturalmente ha inclinatione a quei che stima favoriti da Dio, et alieno animo da chi reputa esser contrarj al servitio di S. M. D. Anzi di più, sicome nessun ardisce tentar cosa contra li favoriti da Dio, credendo che da lui saranno protetti, così ogn'un ardisce contra chi è stimato in disgratia Divina, pensando che Dio sia per assistere et coadiuvare ogni impresa, che contra quello sia pigliata. Nè causano tutto il male le scritture in quei solamente che le leggono; peggio è che danno anco occasione di parlare et somministrano materia di discorsi alli mal contenti et interessati, li quali trovando le orecchie delle semplici persone aperte, si insinuano seducendo et imprimendo concetti, che causano perniciosi effetti, et quello che più è da stimare, eccitano anco li predicatori et confessori a fare de sinistri ufficj nelle confessioni, et in altri colloquj religiosi, li quali, di quanta efficacia siano, non habbiamo bisogno impararlo dalle historie. L'età nostra ha visto una lega formata in Francia col mezzo de confessori, che ha potuto levare lo Stato et la vita ad un potentissimo Re, et le reliquie di quella non sono ancora tutte ben estinte.

Quando si potesse chiuder l'adito a queste scritture, sarebbe il proprio et vero rimedio; questo non si potendo fare, resta il rintuzzarli il filo, et levargli la forza, con opporli altre scritture che scuoprino la malignità et falsità insieme, et mettendo le cose in chiaro servino a confonder li malevoli, confermare li ben affetti, ed imprimer il vero nelli titubanti.

Hanno stimato Vostre Eccellenze bene dar principio per occasione di quella scellerata ***instruzione secretissima***, la quale sotto nome dell'Educator del Re Palatino in 34 precetti, che finge darli, forma un tiranno tanto perfido, che li passati secoli non hanno havuto un tale; morde et offende diversi prencipi et popoli, et non tralascia la Serenissima Republica, della qual parla nel cap. 15, dove in brevissime et pregnantissime parole censura tutto il governo passato, et presente insieme, augurando cattivo successo all'avvenire; questo pensando io come si possi confutare per ben corrisponder al comandamento di Vostre Eccellenze Ill.me, et desi-

derio et debito mio, ho stimato necessario andar considerando tutti li modi che si possino tenere, acciò dalla somma prudenza loro sia eletto il più appropriato all' intentione loro, et io sapendo in che maniera incontrare nel loro senso, possi operare con speranza di far cosa buona, poichè chi scrive con animo titubante et dubioso, se fa o non fa bene, non sa mai rissolvere che dire, nè che tacere, et per il più elegge il partito peggiore.

Il primo et più pronto modo et che considerato in universale, sarebbe da tutti preposto, è rispondere alle diffamationi false, rendendo buone ragioni del governo, et attioni della Serenissima Republica, cosa anco facile da fare, perchè essendo quelle giuste et prudenti, sono sufficienti a somministrar abbondante materia per una buona deffesa, et questo non potrà esser ripreso, essendo senza offesa d' altri et senza mancamento di verità et di modestia. Qui nondimeno vi sono li suoi contrarj, poichè non tanto nelle questioni private, et nelle battaglie armate, quanto anco nelle litterarie, non ci è maggior miseria che stare sopra la sola deffesa, et chi prende un tal partito è necessario che soccomba, perchè l' inimico essendo certo che non sarà offeso, ma rispettato, arditamente passerà a nove ingiurie et più petulanti, et li essempij passati hanno mostrato, che qualunque prencipe o privato, offeso con manifesti o scritture si è contentato di difendersi solamente, altro non ha fatto, se non chiamato nove scritture più perniciose et più malediche, et ha fatto dir molto, dove prima era detto poco, et siccome li buoni capitani biasmano lo star sulla sola deffesa, così li buoni scrittori hanno non tanto per infrottuose, ma per dannose ancora le apologie, se non accusano l' avversario altretanto, et qualche più; et la medesima natura insegna a ciascuno che è ingiuriato; a ribattere l' ingiuria con ponture, et è lodata quando non eccede li termini ragionevoli, essendo solo l' eccesso dannato.

Ma descendendo al particolare, questa verità si farà più chiara. Nessun principato è stato, nè può esser senza gravissime imperfettioni; il regno di Ciro et di Alessandro huomini di virtù heroiche, et la Francia nel governo di San Luigi, di santissima perfettione, sono stati soggetti a grandi riprensioni. Non conviene presupore che la Repubblica sia essente dalle conditioni humane; chi vuole offender, et metter in cattivo concetto, piglia a notare, scoprire et censurare questi defetti per macchiare tutto il governo. Non si possono ragionevolmente defendere, malamente nascondere, lo scusarli è un confessarli, et la malignità humana chiude le orecchie alle scuse; per il che a tal sorte di mordacità non vi è altra risposta, se non riconoscendo la conditione humana essere che in ogni governo siano le imperfettioni, et mostrando, quelle d' altri a favore di chi lo scrittore si adopera, esser maggiori et più dannabili assai, il che tanto più è giusto fare, quanto che viene anco usato da quei che sono accusati di eccessi gravissimi et volontarj. In questo genere vagliono mirabilmente li Giesuiti, che dove sono toccati non si defendono, se non col uscir del proposito, et aggregar fasci di maledicenze contra altri con tanta petulanza, che fanno scordare tutto quello che di loro è stato detto.

Ma oltre le imperfettioni conseguenti l'humana conditione, sono alcune parti di governo, che se ben buone, perfette et necessarie et da savij lodate,

hanno però cattiva l'apparenza esteriore. Il maledico piglia queste, le oppone, le mette in mostra, et l'universale che vede la scorza et è incapace di quello che è buono et interno, porge orecchie a riputarle cattive, et vi assente. Non si possono negare stando in fatto, defenderle non è possibile per la incapacità delle orecchie, perilchè parimente per liberarsi dalle oppositioni non resta altro modo, se non contrapesarle col mostrare che il medesimo fa chi li oppone et qualche cosa di più. Le cose che vengono dette nella *instruttione secretissima*, nel capo 15 della Serenissima Republica, sono di questo genere, attioni buone et necessarie, ma che hanno cattiva apparenza, dove l'impresa del defenderle sarebbe irreuscibile, per la incapacità del volgo, et metterebbe in cattivo credito il defensore et la stessa Republica, et farebbe altri cattivi effetti; il negarle sarebbe stimato temerità, attesa l'apparentia. Nè vi resta altro modo, se non opponer loro le attioni di quelli, a favore dei quali è scritto, et dei loro progenitori; et andarle mostrando più notabili, con che vien mirabilmente divertita la mala opinione che può esser concetta. Imperocchè il lettore, eccitato da quei esempj, overo si risveglia a conoscere la malignità del calunniatore, che reprende quello che merita lode, o veramente se non è capace di tanto, si divertisce dall'odio, che concepirebbe per le detrattioni, et lo volta contro gli autori degli esempj portati, essendo questa la natura dell'ingegno humano, quando compara insieme li gravi et li leggeri eccessi, reputar li soli gravi, vitj, et li leggieri, virtù.

Un altro avvertimento vien dato di non pigliar mai impresa di risponder a scrittura, che con brevità et argutia dice male, se ben falsamente, quando la difesa habbia bisogno di longa narratione, o discorso; perchè le brevi argutie imprimono ed occupano la mente, la qual poi stancandosi col discorso longo, non può aprir adito alla verità. A questi particolari supplico Vostre Eccellenze Ill.me haver consideratione, trattandosi hora di censurare questa scrittura. Imperocchè se bene la Serenissima Republica viene offesa, tanta nondimeno è la sua sincerità, che attribuisce le offese a persone private, et per il più incognite, onde stimo che non conviene confutarle con li fatti de altri, seben enormi et indegni. A che direbbe alcuno, che siccome è privato quello che non ha rispettato la Serenissima Republica, così sarà un privato che risponderà col conveniente rispetto, et se il suo principe gli ha permesso lo scrivere, non sarà inconveniente che sia permesso a questi. S'aggionge, che se lo scrittore è privata persona, nondimeno opera ad istanza del principe. La regola universale è, quando non si sa l'autore di un fatto, guardare in beneficio di chi torna; ma senza questa congettura si sa pur certo, che la scrittura in materia delle novità di Valtellina che è tanto più ingiuriosa et seditiosa contra la Republica, è fatta d'ordine di chi ha governo et con previa consultatione, il che conclude che non sia assurdità far l'istesso anco da questo canto, et delle scritture anco de privati, chi presede al governo è principal causa, perchè siccome li buoni sudditi di questo Prencipe non scrivono, perchè sanno di non farli cosa grata, così farebbono quei degli altri, se non sapessero di compiacere al loro Prencipe.

Ma quando li rispetti ricerchino di astenersi affatto dal metter in campo il governo d'altri, ovvero a tocarlo con moderatione et rispetto, conse-

gliano li buoni scrittori che non si faccia apologie, ma si taccia, mostrando di non stimare et non curare, anzi più tosto con una ironica confessione si mostri confidare che dal mondo siano conosciute per maligne oppositioni; che così facendo servarà più la dignità, diminuirà la fede al maledico, et le scritture più tosto saranno neglette et coperte dall' oblivione, dove la deffesa li darà maggior riputatione et le farà leggere più.

Per confermar tutto ciò con domestici essempij, raccorderò doi successi, uno del secolo precedente, nell' occasione della lega di Cambrai, quando Lodovico Eliano ambasciatore di Francia alla dieta di Germania fece una oratione come una filippica o invettiva contro la Republica. Le falsità che contenga, anzi le contradittioni et repugnanze in sè stessa si possono vedere, oltre le inetie et la poca eleganza. A questa fece una risposta Gieronimo Donato, elegante et ornata; con tutto ciò quella di Eliano andò per tutto, fu più volte stampata nelle raccolte delle scritture da diversi; quella del Donato non è mai stata da alcuno stimata, da nessuno ristampata, nemeno raccordata, nè ve n' è memoria, se non appresso pochi in questa città, dove sono salvate qualche copie scritte a penna. Il defetto non viene dallo autore, nè dalla materia, degni ambidoi di eterna memoria, ma dalla forma, per lo svantaggio che hanno le apologie, se non sono recriminazioni altrettanto o più pungenti. L' altro esempio non è più vecchio di 15 anni, dove nella differenza con un altro potentato non occorre altro raccordare, se non che da questa parte furono censurate le attioni della contraria con molta moderatione, et quella con un stuolo di scritture fatte in sua defesa, niente acquistò appresso la credenza del mondo, anzi fece più conspicui il suo mancamento, che non fu mostrato nelle cose scritte contra di lei, et il parere degli huomini giudiciosi suoi fautori, fu che meglio sarebbe per quella parte riuscito, quando havesse passato le oppositioni con silentio, et non avesse tentato deffesa.

Ma per fuggir tutti questi scogli, si potrebbe prender un altro partito; che sarebbe non far alcuna mentione delle cose scritte da altri, nè delle maldicenze di quelli, nè prender per soggetto il contradire alle loro compositioni, ma scriver il retto governo et le lodi della Republica, per il che fare abbonda grandemente la materia, per le generose et prudenti attioni delli tempi passati et presenti. Con questo modo si fuggono tutti li incontri sopradetti, nè altro rispetto si ha da attendere in questo, salvo che se per questa via si conseguirà l' effetto disegnato, o pur se succederà il contrario, atteso l' avvertimento del savio, che la maledicenza et la malignità trovano le orecchie aperte, havendo una coperta di libertà, dove la lode è aborrita, come quella che viene stimata adulatione et servitù; le vite de principi che versano nelle loro lodi, sono pochissimo lette, et se pur da alcuno sono trascorse, sempre o con stomaco o con derisione, nè mai compositione alcuna in lode ha giovato, se non quando fingendo l' autore di haver altra mira, obliquamente ha inserto la cosa lodevole, facendo cader a proposito di altro. Per quel poco, che io ho osservato nell' historia del secolo passato, ritrovo che la Corte Romana nella perdita che ha fatto di due terzi dell' obbedienza, ha ricevuto di gran longa et incomparabilmente maggior danno per le cose scritte dai suoi in essaltatione, che per le maldicenze degli avversarj. Et chi leggerà quei

che da alcun tempo in quà hanno scritto contro l'antica libertà, et potenza della Serenissima Republica, vederà più fondarsi sopra le lodi dategli da suoi scrittori, che non hanno servato il modo, che sopra le detrattioni de nemici.

Un altro contrario ha questo genere di scrivere che la lode in bocca propria è un biasmo; et quando sarà scritto in questo unico soggetto, non sarà alcuno che non stimi essere scritto o per ordine publico o da persona interessata con la Republica; secondo la regola l'opera viene da quello a chi giova.

Avendo li due modi sopra narrati le contrarietà dette, resta vedere quelli, che sono senza oppositione et questi sono di due generi, uno havendo riguardo non al presente, ma alla fama et alla posterità; l'altro per imprimer buoni concetti nelli tempi presenti.

Quanto alla posterità altra maniera non vi è salvo che la historia, la qual acquisti et credito et vita, cose che se non glie le sa dar il valore et l'arte di chi la scrive, d'altronde non convien sperare che l'acquisti. Quello che il mondo dall'historia desidera, in primo luoco è la verità et l'abborimento dell'adulatione. Quel scrittore che vuol mostrarsi veridico, convien che narri il bene et il male, che se narra il bene solamente non è creduto, sapendo ognuno la mistura nelle cose humane. L'arte dello scrittore, quando vuol favorir alcuno, sta in non tocar il mal ascosto, in dilatarsi nella narratione di quel male, che ha del generoso, et in dir bene mostrando di dir male. Tiene del difficile che alcuno possi scrivere le cose della Republica in buona forma, perchè sono molti al governo, molti gelosi della pubblica reputatione non possono udire se non le lodi. Il Sabellico et il Biondo, dei scrittori delle cose venete, si mostrano huomini di giudicio et di eloquenza, attissimi a scriver degnamente un'historia; il mondo non li ha per veridichi, io stimo che non per loro colpa, ma perchè anco all' hora incontrassero nella difficoltà sopradetta. Et per parlar dei tempi vicini a questi, il Guicciardino, che più tosto fu mal'affetto che altrimenti, et scrive del bene e del male, honora la Republica più che altri, quali hanno scritto solo il bene; più si può sperare dalli scrittori non nativi, et habitanti in altre regioni, a quali si darà maggior credenza di verità. Ma ecco qui il contrario. Mons. di Thou che in sua vita scriveva historia universale, ha fatto tutte le cose possibili per haver instruttione delle cose passate in questo Stato; non ha mancato il modo di darle, però mai si venne a ressolutione. Un altra dimanda fece un polacco di cose più vecchie; gli fu riposto, che vedesse nelle historie stampate. Queste due sono le cause, che dalli istorici la Serenissima Republica non riceve il servitio che ella merita.

Per quello che habbia d' haver riguardo alli tempi presenti, il modo è star attenti alli accidenti che succedono, et pubblicarne narratione sostentando con ragioni la parte che giova alli propri rispetti, et vantaggiandosi, stando tuttavia senza uscir dei termini della verità. Così fanno francesi di ciascuna fattione. Quando alcuna cosa occorre concernente gl'interessi loro, subito con una stampa danno conto del fatto, tirandolo a suo favore, et se ben non hanno presente bisogno, lo fanno a fine d'imprimere le opinioni utili per li tempi futuri. Si vede che a Milano è stato

l'istesso fatto in materia della Valtellina, et nell'uso di questo viene stimata necessaria la prestezza per due ragioni; la prima perchè mentre li accidenti sono novi et recenti la curiosità eccita ognuno a leggere, che dopo qualche giorno nessuno cura d'intenderli; la seconda perchè molto importa nell'universale la impressione prima a fermare la mente et ad accender l'affetto. Questo ha in Venetia un gran contrario, perchè il revisore delle cose da stampare ha obbligo di fuggire la reprensione di gran numero di persone, onde sta sempre in timore, anzi in certezza, che permettendo la stampa nelle materie correnti in qual forma si voglia, sia per dispiacer ad alcuno, et per tanto s'appiglia al non lasciar publicar cosa alcuna, come a partito sicuro.

Un altro genere di scrittura, che risguarda il tempo corrente, è quella dove vien data parte all'universale delle ragioni giuridiche, da quali un Principe è mosso o dissegna moversi ad alcuna impresa che perciò è chiamata *manifesto*, perchè publica a tutti quei fondamenti et documenti di ragione, che ad ognuno non sono noti. In questa non si comenda il governo, nè magnifica le forze dello Stato, ma con termini di giurisprudenza vien dimostrato che la causa sostentata è giusta in rigore, overo fondata in equità. Altre volte solevano essere frequentemente usate per le molte mutationi che avvenivano. A questi tempi ultimi nelle turbe di Francia, il re Henrico IV, mostrò la legittimità della successione sua alla Corona di Francia. Et Clemente VIII, et il Duca di Modena fecero l'istesso per le pretensioni, questo di successione et quello di devolutione del Ducato di Ferrara. Ancora li Duchi di Savoia, et Mantoa publicarono le ragioni sopra il Monferrato. Et ultimamente li Bohemi hanno dato fuori le loro ragioni nell'elettione di quel Regno, et l'Imperatore ha stimato dover esso ancora pubblicare le sue, con tutto che la Casa d'Austria per la sua reputatione in potenza, habbia minor bisogno che gli altri principi di tener conto del giudicio del mondo. Questa sorte di scritture con quanta maggior modestia et rispetto de tutti sono esplicate, tanto sogliono havere l'applauso appresso il mondo, et ogni transito dal proprio della causa è dannato; per il che ben maneggiato non può mai partorir se non buoni effetti. Et perchè le cose humane sono tutte piene d'ambiguità, nessuna delle parti può dubitare, che li manchi fondamento sopra che fabbricare, purchè non li manchi artefice che sappia ben manegiar le leggi della giustitia, et valersi dell'equità dove ha il rigore disfavorevole, et dell'ordine, dove il merito l'abbandona, et della consuetudine, prescrittione et altre eccettioni, quando non è suffragato da titoli et con altri aiuti che non mancano. Per diverse disseminationi degli imperiali et degli austriaci, et dello Stato di Milano, et per altre della Corte romana, haver in ordine alle occasioni di simil scritture in tutte le materie, non si può negare, che sarebbe buon servitio publico per valersene occorrendo, perchè molte false opinioni sono andate attorno et sono impresse in diversi, contra le ragioni della Republica, massime essendosi per esperientia veduto, che qualche consideratione che si è pubblicata in questa forma, in materia del mare, con occasione delle cose d'Uscochi, è riuscita con conveniente approbatione dell'universale. et imitatione di molte persone di saper et giudicio.

Resta solamente discuter un ponto, se sia di servitio publicar scritture in una di queste due forme, perchè il farlo par che non habbia alcuna contrarietà; et al primo aspetto parerebbe, che fosse meglio trattener li sudditi in solo rispetto et reverenza dalle cose pubbliche, sì che senza saperne le cause presupponessero che fossero piene di ragione et equità. Et ognuno confessa che il vero termine di regger il suddito è mantenerlo senza saputa delle cose pubbliche, et in veneratione di quelle; chè quando li vien dato parte, pian piano si arroga di far il giudice delle attioni del Principe, et si avvezza anco a questa comunicatione, sì che reputa che gli sia dovuta; et quando non è fatto, giudica che non vi sia ragione, ovvero stima d'essere sprezzato, et concepisce odio; et quello che dei sudditi è detto, si può applicare proportionatamente alli vicini. Et questa ragione è così forte, che non ha risposta in caso che non sia pubblicata, et si stimi che non s'habbi da pubblicare altra cosa in contrario da altri, perchè in tal caso non è nel suddito l'iguoranza et la riverenza, ma aperta la porta alla contraria opinione concetta dalla lettione delli contrarii manifesti, alla qual il pubblico servitio ricerca che sia impedito l'ingresso, et essendo entrata resti sradicata. Per il che, quando l'avversario pubblica scritture o con allegare ragioni sue, o con tirare li accidenti occorrenti a suo proposito, il caso piutosto necessita et constringe che persuada fare l'istesso.

Ho esposto quello che il mio poco sapere mi somministra in questa materia, parato nondimeno a non operare come io stimo, ma come ordinaranno l'Eccellenze Vostre Ill.me, il cui comandamento solo mi doverà esser regola, supplicandole per tanto di quanto ho anco di sopra detto, che mi prescrivino il fine a che haver mira, et il modo di trattare, poichè le affermo con humilissima sincerità, che senza questo sarò in tanta perplessità, che non saprò mai a che appigliarmi, in dubbio che volendomi pur risolvere non sia per dare nelle inetie. Le supplico anco, che si degnino attribuir questa riverente relatione all'affetto che porto al loro servitio. Grazie, etc.

(Consulte di fra' Paolo Sarpi, vol. 22, fascicolo I, pag. 57).

F.) *Scrittura del segretario Pietro Franceschi, 1761 primo settembre, sulle pretensioni della Corte di Roma di* **metter all'indice certi libri** [1] *all' eccellentissimo ser Alvise Vallaresso savio all' eresia.*

La pretensione della Corte di Roma di poter proibire a suo talénto i libri di ogni scrittore, non solo nei proprii, ma ancora negli altrui Stati, e con questo mezzo impedirne la stampa e la vendita, non è cosa tanto antica, quanto è creduta da molti. Fra i principi, che si opposero, nes-

[1] Ommettiamo le citazioni segnate al margine di questa scrittura, le quali non sarebbe sempre agevole di mettere al vero luogo ch'era nella mente dell'autore di essa.

suno fece resistenza più vigorosa della Ser.ma Republica di Venezia, la quale sopra ogni altro conobbe il gravissimo pregiudizio, che soprastava alla giurisdizione pubblica, alla libertà del commercio, e alla quiete dei sudditi. Per la qual cosa desiderandosi di riconoscere questa materia sino nei suoi principii basterà richiamare alla memoria le relazioni fatte in altri tempi dai consultori, e li documenti che ci somministra la istoria.

Per lo spazio di 800 e più anni la potestà ecclesiastica si è contenuta nei soli termini di mostrare l'eresie, e cose offensive della pietà, religione, e buoni costumi, e di rappresentarle umilmente ai principi, i quali poi con l'autorità temporale ne proibivano i libri. Così che la proibizione loro in tutto il cristianesimo era un atto della sola potestà secolare, bastando allora ai concilii, ed ai vescovi di dichiarare quali fossero i libri di perversa e fallace dottrina. Il primo Concilio Niceno condannò come eretica la dottrina di Arrio, e l'imperadore Costantino, proibì i suoi libri con legge imperiale. Il secondo Concilio tenuto in Costantinopoli dichiarò eretico Eunomio, e l'imperadore Arcadio proibì i libri degli eunomiani, per legge che è nel Codice teodosiano. Al terzo Concilio Efesino dichiarò eretico Nestorio, e i libri di costui furono proibiti per legge di Teodosio, la qual è parimente nel suo Codice. Il quarto Concilio Calcedonese condannò gli Eutichiani, e i libri loro furono proibiti con legge di Marziano imperadore, che è nello stesso corpo delle leggi civili. In Spagna i libri degli Arriani furono vietati dal re Reccaredo.

Nei secoli posteriori sino a Leone X pochissimi libri si vedono proibiti dai Romani Pontefici. Il loro divieto era senza scomunica, e si estendeva a quei libri solamente, gli autori de' quali come eretici erano condannati. Esso Leone fu il primo che vi aggiunse le censure nel principio del secolo decimosesto, condannando i libri di Martino Lutero; nè prima di quel tempo si trova catalogo o indice dei libri proibiti sulla forma dello stile moderno. Ma allora essendo nate le eresie del detto Lutero, di Giovanni Calvino, e di altri loro seguaci, uscirono ancora moltissimi libri di perniciosa dottrina. Della qual cosa volendo alcuni teologi, et inquisitori avvertirne i fedeli, circa il 1550 ne fecero particolari indici e cataloghi. E Carlo V imperadore, che ne' suoi Stati sopra ogni altro sentiva il danno delle nuove opinioni, fu il primo che ordinò nel 1556 nella Fiandra la pubblicazione d'un indice di libri eretici, o sospetti di eresia, composto dai teologi di Lovagno. Filippo II poi suo figliuolo, re di Spagna, nell'anno 1558 decretò che il catalogo de' libri proibiti da quella inquisizione fosse stampato. Dall' esempio di questi principi mosso Paolo IV, pensò di fare molti passi più innanzi, che non avevano fatto per il passato li suoi precessori, poichè nel 1559 pubblicò un decreto assieme con un catalogo esteso dalla Congregazione del Santo Offizio di Roma, in virtù del quale si proibivano con severissime pene non solo i libri di dottrina eretica, ma di qualunque altro argomento anche profano, come pure tutti i libri, che sessanta stampatori avevano stampati, di qualsivoglia autore, arte, e idioma. E con questa occasione furono vietati molti autori e libri, i quali per trecento, duecento, e cento anni innanzi, erano stati per le mani di tutti i letterati della Chiesa romana, sapendo, e non contradicendo mai in tanto spazio di tempo i sommi pontefici. Per lo che es-

sendo sopravenuti molti richiami, Pio IV temperò il rigore, e lasciò la materia al Concilio generale radunato in Trento, da cui furono destinati alcuni padri, perchè fosse con diligenza esaminata. Ma trovate nuove difficoltà, e ridotto il Concilio in angustia di tempo, nell'ultima sessione spedita con molta fretta, si deliberò che l'opera di questi deputati passasse ai riflessi dello stesso pontefice Pio IV; il quale nel 1564 fece formar l'indice diviso in più classi, e lo pubblicò con sua bolla particolare. Sisto V poi scorgendo che ne' dominii di principi cristiani si metteva molta attenzione a questi cataloghi, considerò essere il negotio di molta importanza, e vi diede l'ultima mano, instituendo una Congregazione di cardinali detta *dell' indice*, la quale fosse come vicaria e coadiutrice della Congregazione del Santo Offizio, in questa incombenza. Quindi è, che ora in Roma stanno aperte quattro sorgenti, dalle quali possono uscire proibizioni di libri; vale a dire, il Pontèfice stesso colli suoi brevi, la Congregazione del Santo Offizio, quella dell'Indice, e il maestro del sacro palazzo, che anche prima delle due Congregazioni aveva la cura di rivedere, e di espurgare li libri, che si stampano in quella città. Clemente VIII finalmente pubblicò un nuovo Indice nell'anno 1595, con alcune nuove regole da osservarsi nella proibizione e correzione de' libri. Per queste vie la Corte ha fatta propria questa materia, ed ha procurato che li vescovi ne prendessero in avvenire poca ingerenza. Nè riuscì fallace il suo dissegno, poichè nella maggior parte d'Italia niun vescovo ardisce ora da sè proibire e correggere libro alcuno, e Roma lo ascriverebbe a grande attentato, attribuendo a sè sola questa potestà. Ma non però così felicemente ha potuto profittare nello Stato veneto, e nelle altre provincie di Europa. Poichè nel Veneto la cosa fu regolata da un concordato, e nelle provincie oltramontane non fu mai ricevuto nè questo Indice, nè le regole aggionte. E le ragioni di ciò sono due. La prima è perchè col nuovo Indice erano proibiti non solo i libri infetti di opinioni ereticali e scandalose in materia di religione, ma ancora quelli che si oppongono al soverchio ingrandimento degli ecclesiastici, e contengono oscenità, libelli famosi, ingiurie di principi e de privati, ovvero altra cosa, che possa turbare il Governo, e la società civile. Siccome dei primi il giudizio fu sempre lasciato alla Chiesa, alla quale appartiene il conoscimento della dottrina; così dei secondi la proibizione spetta privativamente alla potestà secolare, a cui Dio ha raccomandata la cura della giustizia, e della onestà. La seconda ragione è, perchè colle nuove regole tutti gli stampatori e librai erano fatti soggetti all'ecclesiastico, con intacco della pubblica giurisdizione e del commercio; si dava ingresso agli inquisitori, in tutte le case di chi aveva libri, con grave disturbo dei sudditi, e si apriva una porta di accrescere per l'avvenire il numero de' libri proibiti, all'infinito,

Per queste grandissime ragioni la Ser.ma Republica accolse il ricorso dell'arte de' librai, che di 125 era ridotta in soli 40 torchi, e si oppose all'accettazione del nuovo Indice, e delle regole aggiunte. Per la qual cosa fu stabilita una trattazione, nella quale intervennero, per parte del Pontefice il cardinal Priuli patriarca di Venezia, il vescovo di Amelia nunzio apostolico, e l'inquisitore di allora, con autorità loro data da Cle-

mente VIII; e per la Republica tre gravissimi senatori, i nomi de' quali non si vedono registrati. Introdotto il maneggio, non lasciò il pontefice via alcuna intentata, o perchè il medesimo da se tramontasse, o avesse quel fine ch'egli si aveva proposto. Mentre i prelati gli rendevano in Venezia un ottimo servigio, egli in Roma dava all'ambasciatore parole di bellissima apparenza, e di niuna conclusione. Anzi per meglio deludere gli uffizi, o almeno condurre gli animi del Senato, a cedere in qualche punto, ai due cardinali veneti da sè prima creati, volle in questa circostanza aggiungere anche il terzo, dando a questa elezione un estraordinario pregio e risalto. Offre volentieri la Corte romana simili occasioni di donare altrui le cose temporarie e caduche, per conseguire il concambio in altre di maggior valore e perpetue. Ma la Republica, che queste arti da lungo tempo conosceva, e guardava con occhio attento i pregiudizii del nuovo Indice, minacciati tanto all'autorità sua, quanto al commercio, non volle abbandonar punto l'affare, ed anzi adoperò maggior istanza di prima. E perchè, mentre procedevano queste trattazioni, li tre prelati, chiamati a se improvisamente i piovani, li frati e li confessori avevano loro commessa l'esecuzione dell'Indice romano, il Senato giustamente commosso fece sapere al papa col mezzo dell'ambasciatore, il suo risentimento; comandò ai librai di non eseguire cosa alcuna, e con uffizio assai grave ammonì il patriarca, che in casa di principe libero, e molto meno in quelle circostanze, non si doveva operare cosa alcuna senza il publico beneplacito. Dopo di che essendo ripigliata la negoziazione, il pontefice, che vedeva il suo dissegno rovinato, non cessava di mordere con pungenti parole il contegno della Republica, quasi che avesse abbandonata l'antica religione. Alla qual ingiuria ella fece rispondere in modo bensì riverente, ma forte, considerando, che tutti li principi hanno obbligo naturale e proprio di mantenere ciò che Dio ha raccomandato e commesso alla cura loro; e che però fu necessità, e giusta causa quella di fare quanto avea operato intorno l'Indice. Finalmente dopo molti dibattimenti, e contenzioni di tre mesi, furono stabilite alcune dichiarazioni, le quali perchè sono convenute d'ambe le parti, si chiamano il *Concordato del 1596*. Il Senato pertanto con parte 12 settembre di quell'anno, accettò e approvò l'Indice, e le dichiarazioni proposte dai prelati suddetti sopra le regole di quello, ordinando che ne fossero fatte centocinquanta copie da mandarsi a' librai. Poi sotto li 14 dello stesso mese li prelati con le loro sottoscrizioni, in vigore di autorità ricevuta dal pontefice con lettera del cardinal San Giorgio, diedero compimento alle medesime dichiarazioni, estese in nove capitoli, i quali si leggono a stampa nelle opere di fra' Paolo, e nei libri dell'Archivio segreto. Con queste dichiarazioni e capitoli fu rimediato ad ambedue i gravami, cioè alla forma irregolare, e moltitudine immensa che sarebbe riuscita delle proibizioni, ed alla servitù de'librai e stampatori, ch'era loro imposta dalle regole di Clemente. In questa guisa nello Stato veneto questa materia è stata ridotta, per opera illustre de' maggiori a limiti meno incomodi, che in qualunque altra provincia cattolica. Imperciocchè in alcune provincie è rimasta intiera la facoltà ai vescovi ed agli inquisitori, ed alle Università ancora, di passare a proibizioni per motivo di religione, ed hanno in altre libero ingresso le proibizioni di Roma, come si vede in alcuni luoghi

d' Italia. Ma nel dominio della Republica non ha luogo proibizione alcuna, anche in materia di religione, se non interviene l' autorità del magistrato secolare. Poichè nel capitolo settimo di quel concordato, fu stabilito con chiare parole, che la proibizione da farsi da' vescovi, et inquisitori « s'intendi de' libri contrarii alla religione, forastieri, o con false, e finte licenze stampati, e rarissime volte si darà il caso, nè si farà senza giustissima causa, e con partecipazione del Santo Offizio, et intervento de clarissimi signori assistenti, tanto in Venezia, come nello Stato. » Dalla qual lezione sola, ognuno per sè medesimo è atto a comprendere con poca fatica tre considerazioni molto importanti in questo proposito.

La prima è, che la facoltà ecclesiastica è limitata alla proibizione del solo genere de' libri contrarj alla religione, i quali devono inoltre avere le condizioni spiegate da quel capitolo. Per la qual cosa f. Paolo in un suo consulto sopra il *Libro delle turbolenze di Francia*, fece conoscere che non si poteva proibire per tre ragioni: primo perchè non attaccava la religione; secondo perchè non era libro forastiero; terzo perchè non era stampato con false licenze. Così fu esclusa la proibizione ordinata da papa Clemente, la qual metteva mano eziandio in tutti gli altri libri, che non contengono eresie, come son quelli che trattano della potestà data da Dio alli Principi, della immunità e privilegi degli ecclesiastici, di legge, di storia, di politica, di poesie, di facezie, e di simili cose che possono offendere il Governo o la società civile. Il proibir questi, come si è detto, fu sempre diritto della potestà secolare, nè si potrebbe lasciar alla ecclesiastica senza ferita mortale della propria giurisdizione. Imperciocchè siccome l' ecclesiastico non ha alcuna ingerenza nella correzione di tali delitti, se non nel foro dell' anima; così se alcun libro è degno di essere proibito per altra causa, che di religione, questo è uffizio proprio del principato. Dell' uso di tal autorità l' historia forastiera e la nostra ci somministra più esempj. È famosa la proibizione fatta dal re di Spagna Filippo III nel 1610 a' 3 di ottobre, del tomo undecimo degli Annali del Cardinale Baronio, perchè scrisse contro la monarchia di Sicilia, ed è narrata distesamente da Fra Paolo nel discorso sopra il capitolare della Inquisizione. Il Parlamento di Parigi ha proibito il libro del matrimonio scritto dal padre Sanchez gesuita, perchè trattando del debito conjugale, insegna molte oscenità, e può condurre l'uso del matrimonio a fine diverso dall' instituito. Fece ancora abbruciare per mano del carnefice l' opera del padre Santarelli pur gesuita, perchè insegnava che il papa potesse deporre i re, come parimenti il libro del cardinal Bellarmino, che innalza la potestà temporale del romano pontefice sopra quella degli altri principi della terra. E lasciando altri esempj, la Republica proibì nel 1609 10 settembre un libro infamatorio detto *Puritanus*, contro il Re d' Inghilterra. Per decreto parimente del Senato 28 aprile 1617, i libri mandati in dono al Serenissimo doge, da Giovanni Aventrot di Amsterdam furono incendiati, perchè erano pieni di bestemmie, empietà ed eresie. Nel 1682, 5 agosto, per li riguardi del pubblico servizio, e salute delle anime, furono per sempre sospesi, e aboliti dallo stesso Senato i libri delle indulgenze usati dalla Compagnia de' Turchini di Vicenza, e dall' archiconfraternità

dello Spirito Santo di Venezia. Nel 1709, 6 febbraro con altro decreto ha impedita la vendita e stampa di due libri di Giacomo Piccinino pastore svizzero; e perchè contenevano cose ereticali, diede impulso ancora a questa Inquisizione di proibirli, sotto le pene solite delle censure, e con l'intervento de' savj assistenti. Nel 1722 a' 20 giugno fu proibito, per la sola autorità del Senato, un libro del padre Lery Domenicano, professore di teologia in Padova, senza far uso nè del Santo Offizio, nè della proibizione di Roma, perchè non conteneva eresia alcuna, ma solo punti controversi d'istoria sacra. Finalmente con altro decreto 8 marzo 1760, vietò l'introduzione e stampa della Istoria del popolo di Dio, del p. Isacco Giuseppe Berruyer, della Compagnia di Gesù, piena di dottrine pericolose in materia di religione, e diede eccitamento ancora al Santo Uffizio, perchè colla proibizione sua nelle forme consuete vi aggiongesse le pene delle censure, come seguì ai 27 dello stesso mese. E chiunque potesse avere la facoltà di esaminare i registri degli eccellentissimi Riformatori dello Studio di Padova, e di altri gravissimi tribunali, trovarebbe altri esempj di libri vietati, e stampe sospese in ogni materia. Fu pertanto in ogni tempo il Governo geloso custode della sua autorità, nè ha giammai permesso che altri mettesse la falce nella sua messe. Lasciò che la potestà ecclesiastica, per mezzo dell'Inquisizione di questo Stato, potesse proibire que' libri, che professatamente impugnano la religione cattolica, ovvero che insegnano qualche errore contrario alla nostra Santa Fede. Ma di quelli, che sono cattivi per altri rispetti, ha voluto che resti presso il solo magistrato laico la punizione e il divieto. E se in alcun tempo la Corte di Roma e gli altri ecclesiastici fecero tentativo contrario a questa disposizione del Concordato, il Senato si oppose con vigore. La qual disposizione non solo ha conosciuto necessario di conservare per salvezza del publico diritto, ma ancora per sicurezza delle buone dottrine, e per l'onore e fama de' loro scrittori. Così avvenne per esempio nel 1614, quando trattandosi in Roma nella Congregazione del Santo Uffizio di proibire il libro *de Coelo*, stampato dal celebre dottor Cremonino, perseguitato da alcune persone sue malevoli, il Senato sotto li 12 luglio di quell'anno commise all'ambasciatore di dover divertire una tal novità, e di rilevare le opposizioni che erano fatte a quel libro. Nel 1618 essendo fatta istanza per altre proibizioni di libri, il Senato rispose sotto li 19 luglio, che era necessario prima vederli, acciocchè si potesse determinare meglio quello che conviene, e commise ai rettori della città di soprasedere. Il qual espediente fu suggerito da fra' Paolo, e posto in esecuzione più volte con felice successo. Nel 1623 la Corte dopo aver fatte grandissime opposizioni alla stampa della Istoria di Andrea Morosini, perchè riferisce la controversia dell'Interdetto 1605, con editto 14 decembre della Congregazione dell'Indice, ne fece la solenne proibizione. Alla quale ingiuria il Senato contrappose un ordine risoluto ai suoi rappresentanti, perchè non permettessero l'ingresso a questo attentato nei pubblici Stati; e ne fece fare doglianza grave dall'Ambasciatore in Roma. Ma avendo trovate sorde l'orecchie di quelle Congregazioni, e del Papa stesso, la proibizione non fu perciò rivocata, e tuttavia si legge nel Catalogo Romano de libri proibiti. Anzi nel tempo medesimo, ag-

giungendo offesa ad offesa la Corte fece stampare in quella città una Vita del pontefice Paolo V, scritta da un certo frate Abramo Polacco, nella quale si ragiona della Repubblica, delle leggi e ragioni sue sopra Aquileja, Ceneda, e il mare Adriatico, in modo così indegno, che tale non si potrebbe usare verso il tiranno peggiore del mondo. E pure questo ignominioso libello contro un principe tanto cattolico e benemerito di quella Santa Sede, non fu proibito, e si vede pubblicato e letto colla sua approvazione e consenso. E camminandosi in Roma con questi passi, dai libri de privati scrittori oggidì si pretende di portar l'esame ancora sopra le costituzioni delle provincie, dei re e principi supremi, e di poter proibire quelle che quella Corte crede opposte ai suoi dissegni e grandezza. Così leggiamo le proibizioni d'uno Statuto promulgato nel 1701 da Leopoldo I duca di Lorena, di molti *arresti* de' Parlamenti di Francia, e delle scritture che diffendono l'editto di Carlo VI imperadore, perchè li benefizj del Regno di Napoli siano conferiti ai suoi nazionali, come è il costume di altre nazioni, e la prescrizione di più concilj. Per tutti questi rispetti dunque è necessario, che prima che sia fatta alcuna proibizione dall' autorità ecclesiastica, il Governo sia fatto inteso. Al qual fine, perchè i rettori delle città suddite non fossero condotti a qualche passo fallace in punto così importante dalla industria degli attenti ecclesiastici, comandò loro con ducali 1619, 29 giugno, e 1642, 28 giugno, che non permettessero proibizione alcuna di libri in quegli Uffizj della Inquisizione, se prima non era fatta in questo di Venezia. E in vero intervenendo in questo tre senatori gravissimi, è difficile che possa seguir atto delusorio dei pubblici instituti; il che non sarebbe tanto ardua impresa negli altri, dove interviene un Assistente solo, e molte volte giovane, e non informato pienamente di queste materie. Oltre di che così richiede la dignità d'un uffizio, che è il primo, perchè si trova collocato nella capitale di tutto il Dominio, e decorato dalla presenza di un Patriarca, e del Nunzio Apostolico. Una delle massime arcane de' tribunali ecclesiastici è quella di proibire i libri, che difendono l'autorità temporale, e dar largo corso a quelli che la impugnano; il che se avesse luogo, oltre la rovina de' poveri librai vi sarebbe quella dei principi, perchè il mondo s'imbeverebbe a poco a poco d'una dottrina che invitarebbe i sudditi a manifesta sedizione. In questa guisa starebbe sempre aperta la porta ai soli libri favorevoli agli interessi degli ecclesiastici e della Corte, e conseguentemente ripugnanti a quelli del pubblico; e per contrario sarebbe chiuso l'ingresso a tutti gli altri che difendono le regalie de' Principi, gli statuti, le consuetudini, e i privilegj de' luoghi, e le ragioni de' sudditi loro. È ormai a tutti noto, che da 180 anni in quà li rispetti del Governo ecclesiastico hanno cominciato in questa materia ad esser diversi da quelli del temporale, e pian piano sono venuti a tanta contrarietà, che di quello che al temporale appartiene, non si può rimettersene all'opinione degli ecclesiastici, i quali hanno interessi del tutto contrarj. Mettono pertanto cura attentissima in guastare e corrompere i libri degli antichi autori levando da quelli tutto ciò che sui principj della sacra dottrina e disciplina, era insegnato in favore dell' autorità de' Sovrani, come si può vedere nell' Indice espur-

gatorio stampato in Roma nel 1607; nella correzione de' messali e breviarj, e nelle stesse regole di Clemente VIII. Oggidì non danno tanto pensiero a togliere gli errori in materia di fede e confutare gli scritti degli eretici, quanto ne impiegano per abolire e censurare i libri, che possono dare al mondo le necessarie istruzioni per conoscere e limitare l'aumento ecclesiastico. La qual verità ognuno può ravvisare nella sola lezione degl' Indici stampati in Roma dall' anno 1595, sino al giorno presente, nei quali troverà un numero immenso di libri proibiti per ogni altra causa che per quella di religione. Quindi è, che i libri legali sono censurati dalla Corte, perchè sostentano l'autorità temporale, e fermano l'ecclesiastica tra li debiti confini. Si vietano gli istorici, perchè scuoprono qualche fatto particolare che li romani desiderano che stia segreto. In una parola si mette mano in ogni genere di scritti, eziandio grammaticali, di medicina, di alchimia, e di lotti, con fine di ampliare la propria giurisdizione sopra ogni argomento, e tal volta ancora con quello di rendere odioso il nome dell' autore. L'esame è raccomandato ad alcuni teologi, chiamati da quelle Congregazioni col titolo di qualificatori, o di consultori, i quali essendo per lo più frati, secondo i pregiudizj e la diversità delle loro scuole, regolano le censure. Poi sulla fede di queste relazioni, non sempre libere da privati affetti, si formano le condanne; non osservandosi più quella parsimonia e circospezione, che pur fu della mente di Sisto V, cosichè oggidì non vi è più libro, che non possa soggiacere a simil destino, nè autore sicuro da questa ingiuria. Perlocchè nemmeno si può più concepire sorpresa, quando in sì fatti decreti si leggon que' spaventosi vocaboli di proposizioni *false, temerarie, scandalose, offensive, erronee, scismatiche, sediziose, eretiche*, o all' *eresia prossime*, e simili. Imperciocchè queste parole ora sono divenute il formolario di quasi tutte le proibizioni, ed esigono significazione molto lontana dal comun senso, dovendo essere intese secondo l'applicazione e il nuovo vocabolario della Corte. Inoltre si dee notare un' altra accorta maniera introdotta in queste condanne, la qual' è che non si esprime, nè si denota errore alcuno particolare, ma con un semplice avverbio *rispettivamente*, posto in fronte a tutte le suddette parole, il giudice si libera cortesemente da questa parte tanto essenziale in ogni sentenza. Così gli uomini restano nella stessa incertezza ed oscurità di prima, e se l'autore vuol conoscere la propria colpa, ed emendarsi da qualunque errore, in cui fosse caduto involontariamente, non ha più il modo di farlo. Col manto di questo espediente universale si copre da cortigiani ogni dissegno, e nessuno ha più facoltà di difendersi; perchè di qualunque proposizione, che fosse difesa, essi direbbero che non hanno avuto pensiero di condannar quella. Il condannare con termini così generali ed ambigui, non è fondato nè nei sacri canoni, nè in luogo alcuno della Scrittura Divina. Imperciocchè li canoni hanno sempre approvato che li vescovi della provincia facciano gli esami degli scritti, notino le proposizioni degne di censura, e giudichino qual sia opinione ereticale. E la Scrittura Santa in più luoghi insegna la maniera di formare il giudizio retto; e gli stessi Romani hanno sempre in bocca li due celebri passi dell'*Adam ubi es?* e l'*ubi est Abel frater tuus?* per significare l'importanza

della citazione del reo, e l'imputazione necessaria della sua colpa. Nè queste due parti si possono ommettere in sentenza veruna giudiziale, che altrimente sarebbe nulla, quando non si voglia imitare l'esempio de' Giudei, i quali interrogati da Pilato della causa per cui volevano morto il Divin Redentore, risposero empiamente, che se egli non fosse malfattore, essi non glielo avrebbero consegnato, pretendendo che fosse creduto alla lor sola parola, senza provare delitto alcuno. E in vero procedendo con questo metodo, le proibizioni oggidì non sono tenute per infallibili; nè esigono più quella riverenza che era lor prestata ne' primi tempi; e gli autori, che sono offesi, non cessano di reclamare contro questi difetti notorj ed invocare la giustizia de principi, perchè non diano ingresso ne' loro Stati a queste oppressioni, essendo costituiti da Dio per difendere e proteggere non solo i beni e le sostanze, ma l'onore e la buona fama ancora de' sudditi, che è il maggior bene di cui l'uomo si compiace in questa vita. In tal guisa se queste proibizioni restano disonorate e neglette, la Corte non dee querelarsi dell'iniqua condizione de' tempi, o della pietà raffreddata ne' fedeli, ma bensì di sè medesima, che ne somministra la causa mettendo la mano dove non le compete, e procedendo senza osservare la forma necessaria in ogni giudizio. Li quali difetti non solo sono veduti e conosciuti da tutto il mondo, ma confessati ancora da lei medesima, quando proibisce i libri che una volta ha permessi, o permette quelli che altre volte ha proibiti; poichè o nell'uno o nell'altro caso è intervenuto l'errore. Così per esempio le Annotazioni di Erasmo sopra il Testamento nuovo, si veggono oggidì proibite, quantunque Leone X dopo averle lette le avesse approvate con suo breve dato in Roma li 10 settembre 1518, e fossero senza ostacolo alcuno passate per molti anni nelle mani dei cattolici. Le opere di Nicolò Machiavello sono state stampate in Roma la prima volta con breve di Clemente VII, e dopo alcuni anni sono state inserite non solo tra i libri proibiti, ma tra quelli della prima classe, ed espressamente eccettuati nelle licenze degl' Inquisitori. Il libro di Giovanni Tritemio *de Steganografia*, come magico è stato condannato dalla Sacra Inquisizione nel 1676, non per altra causa che per quella di non averlo inteso; e la Congregazione dell' Indice illuminata poi dalle difese ed illustrazioni sopra quello fatte da Volfango Ernesto Heidel di Vormazia, con decreto 1703 ne permise a tutti la lezione. La *Scuola Mabillona* del Padre Nicola Gerolamo Ceppi agostiniano, la qual tratta degli studj convenienti agli ecclesiastici, fu stampata due volte in Roma negli anni 1701 e 1727 colle debite revisioni e licenze, e nel 1735 fu proibita da quel Santo Offizio. Le lezioni di Santa Catterina da Siena sono state aggiunte al breviario da Urbano VIII; e dopo alcuni anni la Congregazione dell' Indice nel 1642 fece un rigoroso decreto spedito agli Inquisitori dei Santi Offizj, acciò facessero togliere le parole, che dicevano la famiglia Benincasa discendere da un medesimo stipite colla famiglia Borghese. La ragione di ciò altra non era se non quella che la famiglia Benincasa era creduta di origine bassa e discendente da un artista, e il farla proveniente da un medesimo ceppo colla Borghese poteva far credere bassa l'origine ancora di questa. Così i privati riguardi delle famiglie ebbero forza di camminare del pari con quelli della religione. Il libro

tanto famoso *del Romano Pontefice*, scritto dal Bellarmino, fu proibito da Sisto V; e durò la proibizione sino a tanto che quel papa visse; morto il quale parve ai signori cardinali consiglio più utile ai dissegni della Corte il cancellarlo dall' Indice de libri cattivi. L' *Istoria Ecclesiastica* del padre Natale d'Alessandro, quella d' Italia di Francesco Guicciardini, il *Trattato della guerra e della pace* di Usone Grozio, *il Dialogo* di Galileo Galilei, le opere del famoso giureconsulto Wan-Espen, e tanti altri autori utilissimi per le scienze e per le arti liberali e meccaniche, sono stati con severe censure proibiti, ed ora la proibizione non è più in osservanza in luogo alcuno, e nemmeno in Roma stessa. Tutto ciò prova, che questi libri non sono stati proscritti per colpa alcuna di religione, ma per altre cause molto lontane da quella, e che fu sapientissima la provvidenza de' maggiori di questa Repubblica, quando nel capitolo settimo del Concordato, vollero circoscritta l' autorità ecclesiastica a quella sola parte che è della sua competenza.

La seconda considerazione, che somministra questo capitolo, consiste nelle parole, *che rarissime volte si darà il caso, nè si farà senza giustissima causa*. Poichè per esse è confessato dai medesimi ecclesiastici, che l'uso di questa facoltà sarebbe assai moderato, e che pochissimi possono essere i libri degni di proibizione in questo Dominio, per motivo di religione, sapendo ognuno quanto è grande la vigilanza pubblica acciò non siano introdotti. E l' aggiungere, che *non si farà senza giustissima causa*, ha provveduto ai casi, nei quali la colpa non fosse appieno chiara, evidente, e manifesta, ma potesse ricever interpretazione, e aumento dall' arbitrio degli ecclesiastici, come avviene frequentemente nelle proibizioni di Roma. Così è assicurato in questa parte l'onore degli scrittori, l'interesse de' librai, e il vero servizio della giustizia, che sono tre oggetti di quella rilevanza, che ognuno per sè stesso conosce, senza bisogno di maggiore dimostrazione. Nè per questo è lasciato ingresso a libro alcuno di perniciosa dottrina; poichè la Republica, non inferiore nella pietà e religione a qualsisia altro prencipe cattolico, ha sempre usato una somma attenzione, perchè non si stampino e non s' introducano nello Stato suo libri ripugnanti alla fede, all' onor di Dio, alla santità de' costumi ed al buon governo. A questo fine ha stabilite leggi, eretti magistrati, e stipendiati revisori, perchè nelle stampe, e nella introduzione de libri forastieri non passasse cosa la qual potesse contaminare così eccellenti instituti. Le quali cose sono tanto notorie e cospicue, che sarebbe fatica vana il tentare d' illustrarle di più.

La terza considerazione è riposta nell' intervento degli assistenti laici, i quali in Venezia sono tre senatori eletti con titolo di savii all' eresia, e nelle provincie suddite li publici rappresentanti. Dall' attenzione di questi dipende a dir vero grandemente la sicurezza e l' esecuzione del concordato. Imperciocchè se essi non si oppongono con risoluto modo alle prime novità, che tentano gli inquisitori per distruggere il concordato, e non ne danno pronto avviso al principe, si apre una piaga alla publica giurisdizione, di cui non può riuscire che molesta, difficile, e talvolta impossibile la guarigione. Una inavvertenza degli assistenti è ricevuta in quel tribunale per un assenso; subito si nota negli atti, e gli ecclesiastici sanno

farla valere per una legge in ogni caso. Non è pertanto diligenza che sia soverchia; e sopra tutto deono vegliare, che quando viene proposta la proibizione di qualche libro, siano espresse le cause, per le quali il Santo Uffizio si move a proibirlo; perchè se non hanno fondamento in proposizioni e dottrine ereticali, non sia permesso l'andar più innanzi. Questa assistenza rincresce infinitamente agli ecclesiastici, perchè mette freno alle loro azioni, ed è il canale per cui il prencipe riceve le necessarie notizie degli attentati, che fossero promossi in offesa della sua potestà, o in oppressione di sudditi. Perciò non è possibile spiegare gli accorti modi e le industrie sottili, che trovano per deluderla, o renderla inoperosa, di che ne fanno testimonianza tutte le filze, dove questa materia è riposta. Fra' Paolo nel suo discorso sopra il capitolo 29 dell'inquisizione, dà molti utilissimi precetti in questo proposito, i quali non si riportano a questo luogo, perchè ognuno può leggerli nelle sue opere a stampa, e nel capitolare manoscritto della Segreta. Per tal modo adunque fu chiusa la porta a tutte le proibizioni di Roma in questo Stato, le quali se potessero aprir foro, e rendersi obbligatorie, l'esperienza ben presto farebbe conoscere quanti mali entrarebbero in danno del principato, de' sudditi, e del commercio. Ma tre avvertenze devono aggiungersi per intiera sicurezza del concordato.

La prima è, che se viene prodotto alla revisione decreto alcuno pontificio, o di qualsisia congregazione per divieto di qualche libro, il revisore è tenuto di esaminar bene il libro, e di riferire, se quello è proibito per causa di religione, cioè se contiene cose ereticali. Verificato questo punto ricorda nella sua minuta, che il decreto deve essere rimesso agli ecc.mi savii alla eresia colla clausola: « purchè la proibizione segua a nome, e per autorità del tribunale del Santo Uffizio di Venezia, e dopo che in esso sarà stato esaminato coll'assistenza de' savii alla eresia in conformità delle pubbliche leggi ». Questo è l'ordine osservato in quattro occasioni di simili licenziamenti, dopo il concordato 1596. Ma se il libro non fosse condannato per dottrine ereticali, il decreto deve essere ritenuto, perchè la proibizione per tutte le altre cause, che non sono di eresia, appartiene al solo principe in forza della ragione comune e del concordato medesimo, come di sopra si è mostrato.

La seconda avvertenza è, che quando nel Santo Uffizio è proposta la proibizione di qualche libro creduto veramente ereticale, gli assistenti sono tenuti a darne conto al Governo, comunicandola ai savii del Collegio, perchè lo facciano esaminare dai consultori pubblici, e perchè verificata la proposizione, possa il Senato dare il solito eccitamento ai magistrati competenti, di favorire e prestare il braccio. In tal guisa si ottengono due effetti. L'uno, che la proibizione si tiene per questa via dipendente dal cenno del principe, e non segue se non dopo conosciuta la causa. L'altro, che la esecuzione di cosa riputata necessaria al bene delle anime, è presidiata dalle forze della potestà secolare. L'esame de' consultori è necessario e praticato in tutti i tempi, come ne fanno fede i registri di fra' Paolo, di fra' Fulgenzio, del dottor Lonigo, e del padre Celotti. E se qualche volta i ministri di Roma hanno fatto querela, il Senato rispose ch'era necessaria qualche notizia circa la qualità dei libri, che qui si vo-

gliono avere per proibiti, così ricercando il debito, che si ha di conservare nel suo giusto, e conveniente vigore il concordato, il quale certamente si annullerebbe del tutto, quando si proibisse ogni sorte di libri senza vederli e senza sapere alcuna cosa di ciò ch'essi contengono. Di questo preciso tenore fu la risposta fatta al nunzio apostolico nel 1616, e la commissione data all'ambasciatore a Roma, come ancora le ducali scritte nell'anno 1618, ad alcuni rettori della terraferma e dell'Istria.

La terza avvertenza consiste nella forma di estendere il decreto di proibizione, poichè due maniere si trovano suggerite da fra' Paolo, e approvate con pubbliche deliberazioni. L'una è quella di dire, che il Santo Uffizio congregato con l'assistenza laica, visto e letto il tal decreto della Congregazione di Roma, ha deliberato di pubblicarlo, ordinando, che questo atto sia stampato congiuntamente collo stesso decreto di Roma. Ma come questo modo sembra poco decoroso all'autorità della Corte, perchè spiega palesemente l'inefficacia de' suoi decreti, quando non prendono forza e vigore dalle autorità legittime costituite in ogni provincia, così gl'inquisitori hanno havuto riguardo ad usarlo; nè gli archivi pubblici ci mostrano documento certo ch'egli sia stato adoperato. L'altra maniera è quella di ommettere affatto ogni menzione del decreto di Roma, e dire in sostanza che esaminato coll'opinione de' teologi il tal libro, e trovate in esso dottrine o proposizioni ereticali, il Santo Uffizio, congregato coll'assistenza secolare, ha quello condannato e proibito sotto le pene e censure stabilite dai sacri canoni contro chi legge o tiene libri proibiti. E questa forma è stata prescritta nel 1617 ed usata di poi in alcune occasioni sino a' giorni presenti. In tal guisa la proibizione segue per sola autorità di un Uffizio suddito, con intervento e consenso del magistrato laico, per sole materie contrarie al dogma, e senza dare ingresso a nuove forme di censure, le quali essendo per lo più riservate all'assoluzione ed arbitrio del papa, non potrebbero che riuscir gravi allo spirito di una nazione educata con principii molto alieni dalle novità. Non può negarsi per altro, che anche questa forma non sia grandemente spiacevole alla Corte romana, la qual soffre più volentieri che non abbiano effetto alcuno le sue proibizioni, di quello che vedere che altri tribunali si conservino in possesso di farle con autorità propria e naturale, non delegata e dipendente. Confida ella che non vedendosi altre proibizioni che le sue, possa il silenzio degli altri essere interpretato e ricevuto per una volontaria cessione a questo diritto. E questa è la vera causa, per cui dal 1630 sino a' nostri tempi, rarissime proibizioni di libri furono proposte nelle inquisizioni del Dominio, e quelle poche ancora sono state per lo più promosse dal zelo del principe. Al qual mancamento ella sostituì poi sette espedienti molto efficaci per battere da' fondamenti e distruggere il concordato. Il primo fu l'opera de' confessori, facendo insinuare alle persone semplici, che dovessero osservare le proibizioni di Roma, quantunque non ricevute, e però non obbligatorie in questo Stato; per la qual cosa furono quelli corretti con pene di carcere e di sfratto. Il secondo fu inserire di mano in mano negli Indici che pubblicavano gl'inquisitori, molti libri, la proibizione de' quali non era mai stata nè proposta, nè decretata; al che essendo stata messa avvertenza, essi lasciarono di stampar l'Indice. Il terzo

fu quello di far inserire nelli decreti de' sinodi diocesani, che sogliono celebrarsi dai vescovi, parole tali che dassero vigore e corso alle proibizioni di Roma, e perciò nel 1616 furono fatti regolare quelli del Sinodo di Trevigi. Il quarto era far stampare nel Dominio li decreti romani di proibizioni non ricevute; e per questa colpa il Governo fece ritenere nel 1624 un libraio in Bergamo, acciochè il di lui castigo fosse di esempio agli altri. Il quinto fu ordinare con alcuni biglietti a stampa del Santo Uffizio ai predicatori della quaresima, di ammonir il popolo, tra le altre cose, di astenersi dal leggere libri proibiti, e di dover denonziare chi li tenesse; sotto la qual generalità di termini si potevano comprendere ancora le proibizioni romane. Perlocchè simili stampe nel 1665 furono abolite per decreto del principe, e col consenso ancora del nunzio apostolico. Il sesto è far negare con industria dagl' inquisitori l' attestato consueto per la stampa di quei libri, che a Roma non piacciono, come fece l' inquisitore di Venezia della istoria di Andrea Morosini nel 1623, che ciò non ostante fu stampata con risoluto decreto del Senato. Al qual inconveniente, reso in questi ultimi tempi frequente e molesto, sogliono rimediare gli eccellentissimi, signori riformatori dello Studio di Padova, con particolari terminazioni, non essendo tollerabile che gli inquisitori convertano in danno del principato e del commercio quella facoltà che esercitano per mera concessione del principe. Il settimo finalmente, che abbisogna tuttavia di rimedio vigoroso, è la imprudenza colla quale si ristampano nello Stato, e si espongono liberamente in vendita gl' Indici iu più volumi e tempi stampati in Roma; cosicchè essendo divenuti rarissimi gl' Indici proprii e sinceri dello Stato, i sudditi fanno uso dei romani con manifesto inganno delle loro coscienze, e rovina totale del concordato. L' inganno delle coscienze deriva dal credere obbligatoria una proibizione, quando in fatto non è; la rovina del concordato diviene certa, quando ha luogo un altro Indice, che distrugge direttamente tutte le provvidenze con tanta fatica e maturità stabilite dalla Republica. La diligenza, che fu usata allora dall' ecc.mo Senato per conservare l' autorità sua in questa parte, mostra certamente quanta cura sia necessaria in ogni tempo, perchè non sieno tollerati pregiudizii. Sarebbe vano il concordare tra due del modo di procedere in un negozio, quando quello in tutto e per tutto dovesse essere rimesso all' arbitrio d' uno di loro soli. Dove per contratto e concordato tra due sta eretto un tribunale, e data una forma, non può un di loro per qualsivoglia ragione, come saggiamente riflette fra' Paolo, far alcuna mutazione eziandio ottima et indubitata presso tutti, senza il consenso ancora dell' altro contraente. Tal è la natura del contratto e del concordato, che siccome riceve l' esistenza pel consenso de' contraenti, così non può ricevere mutazione pur minima senza il consenso medesimo. La materia dei libri pare cosa di poco momento, perchè tratta di parole; ma da queste parole vengono le opinioni del mondo che causano le parzialità, le sedizioni, e finalmente le guerre.

Resta in fine il ricordare, che oltre la conservazione dell' autorità propria, della quiete de' sudditi, e del commercio de' libri, che anche per questo mezzo può essere insidiato dai ministri di quella Corte, possono intervenire nelle proibizioni altri rispetti politici, i quali richiedano la più

attenta vigilanza, e cautela. Nè sarà mai inutile l'avere presente alla memoria il successo del 1609; quando per la proibizione fatta solamente in voce, dell'apologia scritta dal re Giacomo d'Inghilterra per difendere il giuramento di fedeltà commesso a'suoi vassalli, si accese così gran fuoco, che per estinguerlo non vi volle meno d'un'ambasciata estraordinaria, la quale fu sostenuta dal cavaliere Francesco Contarini.

Esposto quanto è necessario per mantener salvo il concordato nel punto della proibizione de'libri, può ognuno per se medesimo comprendere quanta vigilanza si richieda in ogni tempo, perchè non trovino ingresso nello Stato nuovi provvedimenti o commissioni, che facessero effetto di alterarlo ancora nelle altre parti. Sopra tutto occorrendo di correggere e di espurgare qualche libro, si avverta che tal facoltà non si può ricevere da Roma, nè d'altronde, perchè questa è demandata ai vescovi ed agli inquisitori delle provincie, come è prescritto non solo dal concordato medesimo, ma dalle stesse regole dell'Indice, e dalla instrutione a quelle aggiunta. La qual facoltà si deve intendere limitata alle sole materie di religione, poichè nelle altre, che riguardano principi, buoni costumi, e private controversie, il principe fa seguire la revisione per mezzo dei ministri suoi deputati e stipendiati per tale incombenza, e col braccio dei suoi magistrati fa cancellare e correggere tutto ciò che reputa degno di emenda. Quest'ordine è necessario non meno per sicurezza del commercio, e dell'arte della stampa, che per conservar i libri buoni e utili allo Stato, i quali se fossero abbandonati all'arbitrio degli ecclesiastici, in breve tempo sotto questo pretesto sarebbero deformati e ridotti al solo gusto della Corte. Ha preveduto questo disordine il celebre Giacomo Menochio presidente di Milano, il quale avendone avvertito il segretario della Republica, il Senato nel 1597 ne fece inteso l'ambasciatore in Roma. Quelli rispetti che mossero il governo a regolare la proibizione, perchè fosse fatta qui, sono li medesimi ancora per le correzioni ed espurgo.

Li privilegi poi, e *motu proprii* di Roma in materia di stampe sono vietati dalla legge 14 giugno 1596, e però non possono essere ammessi nè prendere vigore alcuno in questo Dominio. La ragione è spiegata dalla medesima legge, la quale ha provveduto all'offesa, che riceveva per tal via il diritto publico, e al danno del proprio commercio. E perchè la Corte anche per questo faceva rumore, il Senato fece rispondere dall'ambasciatore, che ha voluto assicurarsi, che nelle cose appartenenti alla stampa, la qual è mera laica, i librai vengano a pigliare il privilegio dal proprio principe, come è dovere. In fatti dove una materia è governata da uno colle leggi proprie, come è stato praticato in questo Dominio dall'invenzione della stampa sino in presente, non può un altro prenderne ingerenza senza diminuire le ragioni del primo. Basta leggere la raccolta delle parti pubbliche in questo proposito, per riconoscere con certezza, che la Republica ha vegliato in tutti i tempi per mantenere da se dipendente, e in un sistema tranquillo quest'Arte, nè ha mai permesso, che l'autorità ecclesiastica, o di altri principi vi prendesse alcuna ingerenza e maneggio. Nè solamente ha regolato l'abuso de' *motu proprii*, ma per le stesse ragioni si è opposta con robustezza all'*imprimatur*, che a somiglianza di altri luoghi esteri volevano introdurre gli inquisitori in luogo

della solita fede, che per sola pubblica concessione sogliono rilasciare. Il qual *imprimatur* potendo dinotare autorità, e licenza di stampare, il Senato ne comandò nel 1695 in risoluta maniera l'abolizione; e così ebbe fine una controversia, ch'era durata molto spazio di tempo. E la Corte di Roma non solo cessò da ogni ulteriore richiesta, ma riconobbe come giusta e necessaria questa risoluzione, la quale fu resa nota ancora alle città suddite. Infatti l'arte della stampa essendo del tutto soggetta alla potestà secolare, non è alcun dubbio che alla potestà medesima appartiene il concedere o negare la licenza di stampare un libro. Nè in questo gli inquisitori hanno altra parte che quella che la pietà del principe ha loro commessa. Pertanto se rivedono i libri, li rivedono per ciò che riguarda la religione solamente; nel che si esercitano come deputati dal principe, e la loro *fede* non ha altra forza che di semplice attestato al Governo, che nel libro non si trova cosa contraria alla purità della religione cattolica. Questa cura è loro demandata dalla terminazione 1562 19 marzo, degli ecc.mi Riformatori, e dalli decreti del Senato 1603, 11 maggio, e 1653, 24 settembre. Conobbe questo punto di sovrana giurisdizione ancora il re di Spagna Filippo II, allorchè considerando l'importanza del negozio fece una legge, per cui sottrasse la stampa dalla sopraintendenza degli ecclesiastici, e la sottopose ad un Consiglio particolare.

Dopo che, per le ragioni dette, furono aboliti nel 1596 li *motu proprj* e li privilegi di Roma, insorse un nuovo tentativo per parte della medesima Corte, e dei generali degli ordini regolari, i quali volevano con nuove forme d'indulti e di scomuniche, regolare a lor talento la stampa de' libri ecclesiastici, e particolarmente de' messali e breviarj. Della qual novità essendosi l'Arte doluta presso il Governo, fu commesso nel 1612, primo settembre, all'ambasciatore in Roma, che mettesse impedimento ad ogni dannosa introduzione, perchè questa era materia importantissima, e dal Senato sommamente stimata per molti considerabilissimi rispetti. Ma frattanto nell'anno medesimo il vescovo di Vicenza fece un passo più innanzi, concedendo un privilegio a certo Francesco Grossa stampatore e facendo un monitorio sotto pene di scomunica, agli altri librai, di poter stampare, o vendere le cose sue. Al qual passo avendo inconsideratamente prestato assenso il Capitano della città, ed essendo fatta vigorosa opposizione dal magistrato degli Auditori Novi, dove i libraj avevano ottenuto un suffragio civile; il Senato con deliberazione de 5 di febbrajo pensò d'impedire ogni progresso al male da sè, senza attenderne d'altra parte il rimedio. Però con ordine risoluto fece cancellare dai libri del vescovo l'asserito privilegio, e tutti gli atti che a quello davano esecuzione.

Nelle stampe de' Calendarj fu adoperata molta attenzione dal Governo, perchè non fosse dato ingresso a novità alcuna. Imperocchè questi libri ordinando di anno in anno la forma di celebrare i divini offizj potrebbero somministrare alla Corte di Roma una via molto facile per togliere a poco a poco in ogni parte del mondo cattolico quelle consuetudini, che a lei non piacciono, sebben lodevoli e buone, e sostituirvi quelle altre, che sono più accomodate ai suoi particolari rispetti. Il diritto delle liturgie e de riti proprj si custodisce dalle Chiese e dalle Nazioni con

somma gelosia, nè potrebbe farsi alterazione senza pericolo di rumori, e di grandissimi inconvenienti. Qui in Venezia due volte ne fu promosso il tentativo. La prima nel 1628, quando essendo emanato certo editto della Congregazione de' riti, il patriarca di allora Giovanni Tiepolo, uomo per altro d'innocenti costumi, era entrato in opinione di dover mutare molte cose nel suo Calendario; e agitato da questa vertigine mandò alcuni quesiti alla medesima Congregazione, da cui ebbe risposte tali che miravano ad abolire molte pie costumanze della città, e il culto stesso, che da rimotissimi tempi si prestava a qualche santo o reliquia insigne. Così per esempio non si dava luogo alla festa dell'Apparizione di San Marco, nè alla venerazione del corpo di San Rocco; perchè la prima non si trovava nel Calendario Romano, e perchè il secondo non era stato riconosciuto per Santo colle nuove forme, e coi dispendj che si usano in Roma. Non si voleva parimente, che più fossero celebrate le feste de' santi titolari di queste chiese, con offizio di nove lezioni, sebbene tal uso era antichissimo, e fondato in un Sinodo tenuto da Bartolomeo Querini vescovo di Castello, il qual viveva nel 1274, e nelle costituzioni di Egidio Patriarca di Grado del 1306. Il qual uso poi era rimasto in pieno vigore senza veruna difficoltà, o interruzione anche dopo il Concilio di Trento, e dopo la bolla rigorosissima pubblicata nel 1568 da S. Pio V, in materia di messali e breviarj. Volendo pertanto il Senato ovviare a questi e ad altri arbitrj, e mantenere nel loro stato gli antichi privilegj e consuetudini della città, fece sapere al patriarca che dovesse far subito seguire l'impressione del calendario, senza alterazione o innovazione alcuna, ma secondo l'uso antico ed inveterato. Il che anche fu eseguito prontamente da lui, e mantenuto dal suo successore cardinale Federico Cornaro.

Il secondo tentativo seguì nel 1652, quando al patriarca Giovan Francesco Morosini venne in animo di far stampare improvvisamente fuori dello Stato il suo calendario per l'anno 1653, con molte alterazioni, che offendevano le ragioni di più chiese secolari e regolari delle città, e di quelle stesse che sono di regio iuspatronato del Principe. Li pubblici consultori le raccolsero in un foglio distinto in quattro capi, mostrando li pregiudizj che ne sarebbero derivati; e li Riformatori dello Studio di Padova udito il rumore generato nel clero, e conosciuto il pericolo che quel piccolo foro potesse far maggior apertura negli anni avvenire, ne fecero inteso senza dilazione il Senato. A ciò si aggiungeva, che quella stampa era stata fatta in città estera, e introdotta poi nello Stato, senza revisione alcuna, contro i metodi delle leggi; e che non portava nome nè di città, nè di stampatore, contro le stesse regole dell'Indice Romano. Inoltre in luogo dello stemma del prelato vivente, che suol imprimersi nella prima facciata, si vedeva collocato quello de padri gesuiti, allora esuli dallo Stato, il che dinotava e faceva presumere, che quel calendario fosse stato mandato a qualche gesuita confidente a Ferrara, Bologna, o altra città vicina. E taluno anche sospettava che quel segno fosse stato posto a bello studio per far risorgere nel miglior modo che si poteva, la memoria della Compagnia, acciocchè li religiosi, dovendo giornalmente avere per le mani questo calendario, s'inducessero a pregare Iddio che le mandasse un qualche cavallo di ritorno. Mosso adunque il Senato da tutte queste considerazioni, ordinò con decreto

24 gennajo 1652, al patriarca, di dover abolire un cotal calendario, e di farne subito imprimere un altro dallo stampatore ducale, sulla norma vecchia e sempre usata, avvertendolo che così richiedeva la pietà cristiana, e l'osservanza delle pubbliche leggi altre volte significate a' suoi precessori, e che non promovesse mai più per l'avvenire simili novità.

Nelle stampe finalmente de' Sinodi e degli altri editti delle Curie ecclesiastiche, deve sempre intervenire l'esame e la licenza del magistrato laico, acciocchè non siano stampate cose pregiudiciali alli riguardi del principe o alla ragione de' sudditi. Le radunanze de' Sinodi sebbene rappresentano l'immagine dell'antico governo aristocratico della Chiesa, la quale provvedeva per questo mezzo ai negozj spirituali di maggior importanza; nondimeno oggidì per il cambiamento fatto delle cose, possono facilmente stendere la mano ad affari non suoi, ed aprire la porta agli interessi della Corte, per allargare la giurisdizione ecclesiastica, o per introdurre profitti nuovi a vantaggio del clero, con la ruina de' secolari. Per queste cause, fatte note dalla esperienza, e perchè ogni raccolta di persone deve essere attentamente guardata dalla vigilanza del Principe, onde non si turbi la tranquillità o la disciplina dello Stato, non solamente non possono tenersi senza licenza del Governo sì fatte unioni, di che ne fu formata legge sino al tempo de' primi dogi, ma tenute che sono, non hanno forza i loro decreti, se non vengono verificati dalla pubblica autorità. S. Carlo Borromeo tenne in Milano un sinodo provinciale nell'anno 1566, ma prima di pubblicarne i decreti nei luoghi del Dominio veneto sottoposti alla spirituale superiorità di quell' arcivescovato, ne domandò al Senato l'assenso e la permissione, la qual anche gli fu concessa, colla condizione che ciò si facesse senza pregiudizio dell' autorità e giurisdizione pubblica. Nei tempi posteriori fu introdotto il metodo che per decreto del Senato medesimo si permettono le unioni de' sinodi a richiesta de' vescovi, e che le costituzioni e regolamenti sinodali siano presentate all' Uffizio della revisione, dove sono esaminati con diligenza, e quando non offendano li riguardi pubblici o li privati, si licenziano poi nel Collegio colla clausola che siano osservati gli ordini in materia di stampe. In questa guisa, senza rumore, si mantiene intatto il diritto pubblico; e se alcuna cosa avviene contraria ai rispetti del Governo, o alle ragioni de' sudditi, facilmente può esser conosciuta e fermata nei canali, pei quali necessariamente deve passare. Non piace a dir vero agli ecclesiastici questo ordine, che di fronte si oppone ai lor tentativi, per dare ingresso cogli editti e decreti nati nello Stato, alle massime, e leggi di Roma. Qui sin' ora non seguirono contrasti grandi. Ma in Napoli il nuncio pontificio nel 1569 ne mosse gravissima controversia a quel Vicerè Duca d'Alcalà, che però vi fece gagliarda resistenza; e l'esito fu, che poste in silenzio le pretensioni del Nuncio dovessero soggiacere alla regia licenza per la stampa simili carte ancora.

Questo è quanto, circa la *proibizione de' libri, la lor correzione, e la facoltà di stamparli*, ho creduto sufficiente, per soddisfare senza ritardo alla commissione ingiuntami da V. E. Lo assoggetto, con l'ossequio maggiore, alle saggie e dotte sue riflessioni, per quell' uso che fosse riputato necessario nelle presenti molestissime circostanze. Grazie ecc.

(*Riformatori dello Studio di Padova* b. 368.)

G) ***Scrittura del Co. Gaspare Gozzi intorno*** **la formola delle licenze per la stampa** ***del padre inquisitore del Santo Offizio.***

ILLUS. ET ECC. SIGG. RIFORMATORI ALLO STUDIO DI PADOVA!

Prestando la debita obbedienza al comando dell'Eccellentie Vostre, ho considerata la formola proibitiva de' libri proposta dal p. Inquisitore, ed avendone fatto esame con pontuale ponderazione, fermamente asserisco:

Che quella, sotto la pia dimostrazione di difendere il Dominio veneto dal veleno di alcuni libri supposti contrarj alla religione in essa nominati, tende ad introdurre una proibizione così estesa e senza confine, che venendo consentita, darebbe vinti alla Corte di Roma due notabili punti.

Il primo di far tenere per furtivamente introdotti e sospetti d'eresia nello Stato veneto, tutti i libri compresi nell'Indice romano dopo il 1595, qui espressamente non riconosciuti per vietati.

Il secondo di far passare nella pubblica opinione per *furtivamente introdotte* e degne di censura tutte le opere stampate, e che si stamperanno con la fede di approvazione del nuovo revisore, stabilito dal decreto 3 agosto 1765, ed insieme tutte quelle ristampe che vengono licenziate dagli Ecc. Riformatori, con loro mandato, senza il nome del p. Inquisitore, non necessario in libri già da lui approvati nella prima edizione.

Volendo ordinatamente dichiarare all'Ecc. Vostre i raggiri di una formula, dalla sottigliezza del p. Inquisitore ordita per ottenere questi due importantissimi fini, è di necessità in primo luoco che io dimostri, che tutte le cose operate dalla Congregazione del Santo Officio di Roma e dal padre in Venezia, in segreta correlazione, dopo il decreto dell'Ecc. Senato 1765, 3 agosto, che ordina la ristampa dell'Indice 1595, col concordato 1596, manifestano il tentativo di far tenere per vietati tutti i libri dell'Indice, e tutti i non approvati dal p. Inquisitore.

In secondo, ch'essa formula, proposta sotto l'apparenza d'attenersi all'art. 7 del Concordato, senza il quale non può il padre procedere a nuove proibizioni, e sotto l'aspetto di far un divieto d'alcuni pochi libri, si fa in sostanza con cavillosa fallacia servire esso art. 7 di scorta per carpire in faccia agli Ecc. assistenti, una proibizione generale, e di tal esorbitanza, che caschi indeterminata tanto sulle giunte in Venezia, non riconosciute, nè accettate dall'Indice romano, quanto sopra i libri approvati dal nuovo revisore, cosicchè senza specificare più questo libro che quello, quando altro profitto non potesse trarne, verrebbe almeno ad aprir l'adito ai casisti ed agli zelanti della romana autorità, di dare alla formola, dopo ratificata, quelle interpretazioni che fossero le più opportune alla Corte di Roma e al p. Inquisitore. È noto all'EE. VV., che dopo il decreto precitato 1765 molte opposizioni insorsero in Roma, e qualche novità nella cella del p. Inquisitore, tutte di natura che manifestano il tentativo di sostenere per proibiti quanti libri sono compresi nell'indice romano, e di far credere illegittimamente approvati quanti sono gli esaminati dal nuovo revisore.

Non parlo già qui di quelle voci sediziose bisbigliate subito per le stamperie di Venezia da molti zelatori più delle bolle non accettate, che del

concordato e dei decreti, per le quali voci alcuni de' librai e stampatori si fecero un punto di coscienza di non prender mai un libro tratto dall' indice per pubblicarlo, e stabilirono che fosse aggravio dell' anima il ricorrere una volta sola per revisione al nuovo eletto dottor dalle Laste, ed alcuni altri che vi ricorsero, furono indotti dalle persuasioni e dalle minacciate censure a tralasciar la stampa delle opere da lui rivedute, o talvolta ancora con peggiore scandalo a chiederne la seconda revisione del p. Inquisitore.

Queste macchine secrete adoperate all' udito degli idioti, e difficili da mettersi in chiaro, a me però pel mio ufficio di sopraintendente alle stampe pervenute spesso agli orecchi, non sono que' fondamenti sopra i quali appoggi le mie asserzioni.

Nè le appoggio a quelle diverse doglianze, che fece la Corte di Roma all' Ecc. Senato, per le stampe intraprese d' alcuni libri, nè alle proibizioni particolari colà uscite contro alcuni altri qui stampati, nè sulle censure colle quali furono aggravati alcuni libraj, benchè di nulla colpevoli, avendo prestato sempre obbedienza a tutte le leggi della revisione.

Traggo bensì le mie prove da quelle istruzioni, che uscirono dopo il 1765 dalla Congregazione del Santo Officio di Roma, a tutti gli inquisitori dello Stato pontificio, le quali si stendono nel paragrafo 2 a vietare quivi l' ingresso a tutti quei libri, che si contengono nell' indice, con queste parole:

« Si devono parimente ritenere e sequestrare tutti i libri, i quali (sebben fossero muniti di legittimo *extrahatur*) dal luogo di loro spedizione, sieno però *espressamente proibiti dall' Indice romano*, o chiaramente compresi nella proibizione delle regole generali premesse all' indice medesimo. »

E quanto all' avversione generale, che ha la Corte di Roma a tutte le opere approvate dal nuovo revisore, ed alle ristampe col mandato degli Ecc.mi Riformatori, traggo le prove dall' art. 6 d' esse instrutioni, che dice in tal forma:

« Essendosi circa la fine del 1765 (cioè 3 agosto del detto anno, quando uscì la legge dell'Ecc.mo Senato) in alcuni paesi dell' Italia introdotto l' abuso perniciosissimo, che certe persone sfornite in ciò d' autorità ordinaria, e delegata dal tribunale ecclesiastico si arroghino la facoltà di rivedere i libri per la stampa, e con tali illegittime approvazioni escono alla luce moltissimi libri; perciò a fine di riparare tale sconcio....... qualora cotal libro o tomo stampato in Italia senza le legittime approvazioni degli ordinarj o inquisitori accostumati in passato nei rispettivi paesi, nei quali è seguita la di lui stampa, o portasse impressa l' approvazione d' altra qualunque persona intrusa senza legittima autorità della Chiesa, si dovrà impedirne l' introduzione nello Stato Pontificio. »

Nè occorre, che riferisca le focose perquisizioni, che quei padri inquisitori fanno, e i sequestri, e siami lecito di così dire, le rapine ingiuste de' libri tali veneti, massime de' migliori, e de' più valenti, che spesso come infetti da eresia, vengono ritenuti per sempre nelle biblioteche dei religiosi in Romagna [1], non mancando teologi che concedono alle sole biblioteche dei frati, un luogo da potervi tenere i libri dalle altre biblioteche sban-

[1] La Croix, Lib 7 n. 258, citato dal Ferrais Bibl. t. IV, pag. 641.

diti, il quale col nome *di prigione o inferno degli eretici* ingoja i libri per sempre.

I fatti qui registrati, rendono innegabile che l' avversione di Roma cada sopra tutti i libri dall' indice compresi, e sopra quelli dal nuovo revisore approvati. Avversione ampia e smisurata, dalla quale però non è meno illimitata quella, che il p. Inq. di Venezia manifestò nella sua cella da lui per abuso chiamata *casa della S. Inquisizione*.

Uscirono dalle sue mani appunto nel principio del 1766 e forse al chiudersi del 1765, subito dopo il decreto 3 agosto, alcune patenti di leggere libri proibiti, grandemente dall' uso primo alterate. nelle quali tentò anch' egli d' introdurre in Venezia una proibizione larga, e quanto potè corrispondente al genio della Congregazione del Santo Offizio, e forse per cenno di quella.

Si videro in esse patenti per la prima volta senza punto far conto nè d' indice non accettato, nè di concordato, proibiti in universale tutti gli autori *moderni* di *filosofia*, e di *storia*, ed abbracciata così un' indefinita moltitudine di libri, e nominate due classi, sotto le quali si riducono, e massime sotto la prima, quasi tutti i generi d' opere, e specialmente molti storici, e giure filosofi licenziati dal nostro revisore.

E se l' Ecc.mo Senato non vi avesse posta di mezzo la sua autorità, s' intenderebbero vietati tutti quei libri, ch' escono alla luce di continuo per difendere colla storia, e con le filosofiche meditazioni la facoltà data ai principi da Dio sulle cose temporali ; e tutti gli scritti, che con istoriche prove e filosofici ragionamenti trattano delle illimitate facoltà passate negli ecclesiastici, della rilasciatezza dei regolari, dell' autorità dei vescovi, e principi nel porvi riparo, libri pur troppo chiamati empj ed eretici dalla Corte di Roma, i quali tutti vengono segnati nell' indice, di chè può essere famoso esempio fra' Paolo Sarpi quivi segnato, perchè difese le ragioni di questa Serenissima Repubblica.

Lusingandomi d' avere a sufficienza provato che l' abborrimento della Congregazione del Santo Offizio cade sopra tutti i libri posti fra' vietati dopo il 1595, e sui licenziati dal nuovo revisore, chiamato apertamente ***persona illegittimamente intrusa***, e che il p. Inquisitore non minor numero anche egli abborrisce d' opere moderne, che è quanto a dire di nuovo stampate, m' accingo ora a provare, che la formola proposta ha lo stesso carattere illimitato, che hanno le istruzioni della Congregazione de Padri Inquisitori della Romagna, e la patente inventata da quello di Venezia ; e che l' art. 7 del concordato, in forza di cui può il Santo Offizio venire a qualche nuova proibizione, è con finezza maneggiato per far sì che l' aspetto di una proibizione di pochi libri serva di base ad un divieto smisurato e concorde alle istruzioni e alla patente.

Le convenzioni d' esso articolo 7 sono le seguenti :

1. che nel proibire, intendesi dei libri contrarj alla religione ;
2. forestieri e con false, e finte licenze stampati ;
3. si dia questo caso rarissime volte ;
4. non si faccia senza giustissima causa ;
5. e con participazione del Santo Officio ;
6. e intervento de' clarissimi signori assistenti.

Questi vincoli sono così chiari, che non abbisognano di spiegazione, ma il padre inquisitor che conosce dall'un lato di non potersene snodare, e dall'altro vede che non può ottenere proibizione, che non sia in essi fondata, e volendola esorbitante e conforme alle istruzioni, e alle patenti, propone per carpirla a sua volontà, una formola ambigua e fallace, divisa con aria di innocenza in due parti, e continente due diverse proibizioni sotto l'aspetto d'una sola.

La prima parte della formola, è con questi termini espressa : « Essendosi furtivamente introdotti in questo piissimo e religioso Governo molti libri, i quali o di proposito combattono la cattolica religione, o la deridono, o con artifiziose e diaboliche maniere tentano d'estirparla dal cuore dei fedeli, il Tribunale di questa Santa Inquisizione, condanna e proibisce tutti quelli che sono di tal carattere. »

Ed. entra nella seconda parte dicendo : « E poichè fra tanti alcuni furono diferiti al Santo Officio, premessone l'esame de' teologi, e fattane dei loro voti e censure in Santo Officio la relazione, il S. Tribunale col presente decreto condanna e proibisce gli infrascritti libri, come rispettivamente concernenti proposizioni false, temerarie, scandalose, erronee, empie, eretiche etc.

Dal confronto di esse due parti si rileva, che la prima è generale opposta a tutte le convenzioni dell'articolo 7 ; e che la 2 più coerente a quello, benchè degna anch'essa di molte riflessioni, come si dirà, è puntello e maschera di moderazione per far passare la prima per buona, quantunque conceputa non solo fuor d'ogni convenzione, ma ignominiosa alla publica autorità.

Io concedo che verificata la furtiva introduzione, che vi si accenna, e la pessima qualità descrittavi d'essi libri, non v'ha cattolico cuore, che non li debba abborrire ; ma sino a tanto che i libri non sono nominati, e che le istruzioni della Congregazione, chiamano illegittime le approvazioni del nuovo revisore, e lui persona *intrusa*, e che la patente del p. Inquisitor vieta tutti gli *storici* e *filosofi* moderni, tengo per certo che la prima parte d'essa formula contenga due doppi sensi. L'uno di essere inteso dagli Ecc.mi assistenti ingenuo e diritto, l'altro dal p. Inq. secondo le istruzioni e la patente.

Gli Ecc.mi assistenti intenderanno con retta intelligenza per libri *furtivamente introdotti*, quei libri forastieri ch'entrano in Venezia in contraffazion delle leggi dell'Ecc.mo Consiglio di X colla Giunta, dell'Ecc.mo Senato, e delle terminazioni degli Ecc.mi Riformatori, trafugatisi con clandestine introduzioni alla revisione delle Dogane.

Il padre Inquisitor secondo le istrutioni, che chiamano *illegittime* le approvazioni del nuovo revisore, e lui *intruso* contro le leggi, ed escludono tutti i libri da lui approvati, e i contenuti nell'indice, e secondo il divieto della patente, dà prova all'incontro d'intendere per *furtivamente introdotti* tutti i nominati dall'indice, e gli approvati dal Dalle Laste e con offesa non leggera della pubblica dignità, l'opera anche di ristampa col mandato degli Ecc.mi Riformatori, senza nome del p. Inquisitor da tutta la Romagna sbanditi.

Gli Ecc.mi assistenti [1] con sincero animo intenderanno per libri che tentino ad estirpare dal cuor dei fedeli la religione, libri conforme l'art. 7, contenenti eresia. Ma se si riguarda, che nelle circolari della congregazione sono giudicati per tali tutti gli espressamente proibiti nell'indice romano, e i compresi sotto la proibizione delle regole generali premesse all'indice, dove per proposizioni ereticali, sono notate tutte quelle che parlano dell'immunità, libertà e giurisdizione ecclesiastica, ed ordini religiosi, o dello stato, dignità, e persone loro; il padre Inquisitore intenderà per libri contenenti eresia, opere d'ammortizzazioni, di riforme de' regolari, e altri simili, o storiche, o filosofiche moderne uscite in Venezia, e secondo lui furtivamente introdotte.

Non si può certamente intendere in altra forma da quel che suonano le parole della terza convenzione, che il caso del fare le proibizioni debba darsi rare volte, ma vi ripara il padre inquisitore comprendendo in un tratto di penna, tanti libri in una volta, che la convenzione è delusa.

Non può dirsi dimostrata la giustissima causa di proibizione, in libri non nominati, nè esaminati, e l'intervento degli Ecc.mi assistenti è frodato da una forma cavillosa da loro con ingenuità intesa secondo il senso dell'articolo 7, e dal padre inquisitore secondo quello delle istruzioni romane, e della sua patente.

Laonde, se per disgrazia, cosifatta formola uscisse mai in pubblico autorizzata, l'espressione di libri *furtivamente introdotti* verrebbe subito rovesciata sui libri dell'indice, sugli approvati dal nuovo revisore, chiamato persona intrusa contro le leggi, sugli storici, e filosofi moderni, e sui licenziati dal magistrato ecc.mo dei riformatori, [2] e così comentata Dio non voglia, nei confessionali, come è avvenuto altre volte, da tutti i casisti, massime regolari, e vorrebbero puntellare i commenti colla minaccia delle scomuniche, delle censure, e coll'obbligo dell'accusare e presentar libri tali alla Santa Inquisizione, ad offesa di più dell'articolo 6 del Concordato.

Un adito aperto a tali minaccie cagionarebbe perniziosissime alterazioni, massime fra gli artisti delle stamperie, trovandosi teologi, i quali affermano cadere nelle censure quanti s'inframmettono nella stampa d'un libro; librai, che l'ordinano, stampatori, compositori alle casse, chi bagna la carta, chi l'apparecchia, chi l'appunta al torchio, chi vi mette l'inchiostro, e il tiratore del torchio [3] tutte persone delle più suscettibili di spavento, e idioti.

Allora però il padre inquisitore sarebbe dalla congregazione del Santo Ufficio benedetto, dell'aver saputo dar così santo e prudente giro alla sua formula, da poter deludere il concordato, e il decreto 1765, e vincere sotto mano due importantissimi punti d'una totale obbedienza all'indice romano, e di far tenere per vietati tutti quei libri che non portano nella licenza la sua approvazione. Il che, se mai avvenisse, non so

[1] Circolare 10 ottobre 1767.

[2] Filza Roma n. 31.

[3] Ferraris, t. 4, c. 646.

presagire fino a qual segno si riducesse povera l'arte della stampa, e infecondo il commercio dei libri in Venezia.

È noto all'EE. VV. che l'Ecc.mo Senato, informato che qui mancavano i capi stampabili, in gran parte appunto per li raggiri del padre inquisitore, che havendo solo dal magistrato degli ecc.mi riformatori l'ispezione del riveder libri ricusava le fedi di approvazione a tutti quelli dell'indice romano, o li mutilava, deliberò nel 1765, 3 agosto l'elezione del nuovo revisore, per liberarsi da una fraude che rendeva vano il concordato e facea perire il commercio.

Una così esorbitante formula accettata, sarebbe più che mai fatale in un tempo, in cui il Portogallo ha esclusi con rigorosi editti i libri dei padri gesuiti, e tutti quei teologici e ascetici, che accolgono i sentimenti della *Bulla Coenae*; e lo stesso fa la Spagna con altre città italiane. Sicchè in meno che in tre anni, il veneto commercio ha perduta la maggior parte del suo traffico usuale, e la speranza di rifarlo, fuorchè con la produzione di capi nuovi, i quali per l'inopia dei librai vanno pur troppo lenti, e più vi andrebbero quando la nuova proibizione introducesse sospetti sui libri dell'indice e sulle fedi del nuovo revisore.

Dichiarati in tal guisa a Vostre Eccellenze gli artefizii della prima parte della proposta formula, passo a ragionare della seconda, degna come già dissi, anch'essa, di molte riflessioni. Delle quali è la prima, che essendo varie dell'opere quivi segnate, di quelle che non vengono pubblicate da molti anni in qua, non entrano più in commercio per modo, che fra tutti i veneti librai, d'alcune non se ne trova un solo esemplare, e l'esperienza dimostra che una proibizione di libri pubblica e solenne suol produrre un effetto contrario a quello che si desidera.

Destasi in molti la brama di sapere la contenenza dei libri vietati, i pochi eruditi che sanno di che trattano ne fanno l'analisi nelle conversazioni, qualche uditore per capriccio se ne invoglia, ne vengono fatte ricerche ai librai; questi passano per lettere a'paesi forestieri, liberi nelle stampe, e dove se più non si trovano, intraprendonsi nuove edizioni d'opere già estinte o quasi estinte nella memoria degli uomini, cosicchè proibiti si risvegliano e riprendono il corso che aveano perduto.

La seconda si è, che i libri quivi segnati, sono quasi tutti compresi nell'indice romano dopo il 1595, ed è cosa evidente che non essendo stati fino a qui accettati per vietati in Venezia, debbonsi tenere per soggetti all'immediata tutela dell'ecc.mo Senato, che gli concede per liberi, onde non si può venire ad una proibizione s'egli non ha riconosciuto da se di che vengano imputati.

Inoltre, spettando a lui solo la custodia dell'osservanza all'art. 7 del concordato, in forza del quale non si possono proibire libri altro che per eresia, non è da prestarsi fede ai soli esaminadori nominati nella nota, non so se eletti dal padre inquisitore o esibitisi da se, ma quasi tutti regolari, che tengono per eresie le opinioni che favoriscono l'autorità secolare, che dimostrano gl'illimitati acquisti degli ecclesiastici, e provano la necessità della riforma dei monaci e dei monasteri.

Credo adunque, che non si possa in modo veruno procedere in Venezia a una proibizione di libri, che sono segnati nell'indice, se non previo

un esame commesso ai dottori e teologi dall' Ecc.mo Senato, acciocchè egli abbia una piena cognizione, se la dottrina che in essi si contiene è veramente contraria alla religione, o altro.

E quando infine le opere segnate nella proposta formola meritassero la pubblica indignazione, non mi sembra in ciò necessaria la proibizione del Santo Officio, la quale offende tutte le pubbliche providenze già fatte in questo proposito, e l' autorità stabilita nei magistrati della Republica.

Fu sempre pensiero dei maggiori di VV. EE. di tener lontano il miscuglio di codesto tribunale esterno, il quale colà dove entra, o colla forza, o sottomano non lascia mai nè assettare, nè sussistere intatti i principii piantati dal Governo sopra qualche materia. E però si vede fin dal 1515 quando Leone X fece la bolla, con la quale impose le revisioni ai soli inquisitori o ai vescovi in Venezia, però non nacque alterazione veruna; e le revisioni furono sempre commesse dai magistrati secolari a chi loro piacque.

E si parli o della stampa, o dell' ingresso dei libri contro l' onor di Dio o della fede, questo pio e religioso Governo ha già fin dal 1543 provveduto sempre e proseguito a provvedere da sè, con fortissime leggi, che non sieno pubblicati nè introdotti, ed assegnò contro ai rei i castighi, e secondo i casi anche ad arbitrio dei magistrati più gravi, i quali non abbisognano d' essere spalleggiati da proibizioni forastiere, quasi da se soli non potessero dare alle proprie leggi intiera esecuzione.

Sono già stabiliti ottimi metodi, che posti vigorosamente in uso, sono bastanti a vincere la protervia di quei pochissimi fra i librai, che facessero qualche clandestina introduzione, poichè del pubblicare stampe furtivamente non si dà esempio.

Nelle introduzioni, mi sia lecito di così dire, un solo provvedimento sembra che manchi. Non nasce lo scandalo nei libri di vecchia data, ma nei nuovi.

Di questi quand' escono dai torchi forastieri la prima volta, ne vengono spediti alcuni pochi esemplari per le poste a qualche libraio veneto, perchè ne tenti il primo esito, ond' egli senza averne data commissione gli riceve, nè sa la dottrina contenuta, con pericolo di cadere nella pubblica disgrazia. Se il libro trova felice spaccio se ne invoglia, e ne ordina più esemplari.

E dunque mio umilissimo parere, che ogni libro nuovo forastiero al suo primo ingresso fosse obbligato all' esame di qualche revisore a ciò deputato, il quale trovandolo reo, ne desse conto al magistrato ecc.mo degli Riformatori, perchè fosse dato in nota al revisore delle dogane, con avvertimento ai librai, ch' è libro proscritto, e che ne pagherà le pene statuite dalle leggi chi lo farà per qualunque via entrare in Venezia o nello Stato.

Usata questa nuova avvertenza, non credo che altro abbisogni alla pubblica autorità per ottenere ogni buon effetto, senza far nascere alterazioni nell'arte, denunzie, sospetti o pretensioni d' obbedienza a regole qui non accettate, che si spacciano con titolo di canoni nella formula proposta.

Merita infine una breve riflessione da sè il libro intitolato: *Lugrezio*, anch' esso nella formula con gli altri incorporato.

Questo, oltre all'essere uno dei segnati anch'esso nell'indice dopo il 1595, parmi che non meriti la taccia d'infetto d'eresia, essendo un qualunque si voglia sistema d'autore gentile florito più anni avanti la nascita di Gesù Cristo. Sicchè è del tutto fuori della convenzione dell'articolo 7.

Ma quel che più è, fu esso in questi ultimi tempi stampato due volte in Venezia con terminazione degli ecc.mi Riformatori, e nella formula dissimulandosi questa particolarità, è posto tra i *furtivamente introdotti*. Il che mi fa arguire, che il padre inquisitore faccia con esso il tentativo di aprirsi il primo adito al rendere da qui in poi soggetti alle accuse ed agli esami tutti quei libri, che per gravissime cagioni l'ecc.mo magistrato dei Riformatori, ordinò nei tempi passati che fossero stampati con terminazione, il che arrecherebbe infinite turbolenze in tutta l'arte, o almeno il sospetto nelle coscienze, che i libri con terminazione licenziati, fossero colpevoli di cose contrarie alla religione, e in tal guisa abborriti come furtivamente introdotti, tutti gli storici buoni e canonisti, favorevoli all'autorità del principe, che prima del decreto 1765, 3 agosto si soleano con terminazione dare alla luce.

Con tutto ciò, se paresse all'EE. VV. esser necessario, che la proibizione del Santo Officio cadesse sopra i segnati libri, dappoichè essa, come detto è, avrebbe pur a cadere sopra opere aggiunte all'indice dopo il 1595, tengo per fermo che tal proibizione non possa farsi con la sola autorità di quel Tribunale, nè senza una piena cognizione dell'ecc.mo Senato.

Parmi dunque, che l'esame di libri tali debba essere commesso dalla pubblica autorità ad altre persone, che ne facciano nuovi esami, e riferiscano in iscritto le loro opinioni.

Che di queste si debba rendere conto all'ecc.mo Senato, il quale trovando l'opere ree d'errori in religione, ecciti come già fece pel divieto dell'opere del padre Berruyer, il Santo Officio a farne la proibizione, valendosi della formola medesima che fu autorizzata in quel tempo, e che io all'EE. VV. rassegno.

Questo è tutto quello che la debole mia capacità può rappresentare all'EE. VV. intorno la proposta formula, la cui prima parte è un offesa alla pubblica autorità, un tentativo di far passare per *furtivamente introdotti* tutti li libri dell'indice, e gli approvati dal nuovo revisore, con turbolenza delle coscienze e aggravio del commercio, e la seconda oltre la reità di servir di base alla prima, merita molti gravi riflessi per non essere pubblicata senza debiti esami dei libri in essa notati, e con piena cognizione e deliberazione dell'ecc.mo Senato, sotto la cui custodia sono tutte le opere segnate nell'indice dopo il 1595, ed il concordato 1596, che non può in veruna parte dal Santo Offizio essere alterato senza il suo sovrano consenso. Grazie.

Di Vostre Eccellenze,

Umilissimo, dev.mo, obbl.mo servitore
GASPARO GOZZI
soprintendente alle stampe.

(*Riformatori dello Studio di Padova*, filza 368).

H). ***Osservazioni sul piano, umiliato agli Ill. ed Ecc. signori Riformatori dello Studio di Padova, risguardante lo* espurgo dei libri scolastici.**

1, Essendo impossibile e rovinoso al commercio un spurgo generalissimo, convenne proporre un piano per uno spurgo particolare rapporto ai libri che sono di uso nelle scuole; ma perchè questo equivalga in effetto ad uno spurgo generalissimo, anzi coll'andare del tempo venga a produrlo naturalmente, fu duopo aggiungere il suggerimento di riformare alcuni dati libri, i quali divenendo ad uso universale; facciano andare in disuso gli altri da per loro. Non vi è miglior mezzo da far andare in dimenticanza un libro, quanto che promovendo il corso di un altro più adattato alla nostra curiosità ed al modo comun di pensare. Ne abbiamo l'esempio in tanti libri legali, filosofici, medici, e teologici ancora, scritti alla vecchia, che senza proibizione alcuna sono già divenuti un peso inutile nelle librerie. Non si esce dunque dai limiti della commissione, individuando una riforma così utile di alcuni libri, la quale rimedia alla mancanza ed inefficacia che si potrebbe temere in un spurgo particolare dei soli libri usati nelle scuole.

2. Desidererebbero alcuni dotti che per far precipitare la feccia di tanti libri che corrono, si fosse promossa con più vigore la ristampa di alcuni classici libri che ci provengono di là dai monti, mediante però un eccessivo dispendio che ne cagiona la rarità. Ma i librai non s'indurrano giammai a caricarsi di grandiose spese sino che non siasi introdotto ed universalizzato il buon gusto nel clero, che ne assicuri loro un pronto spaccio. Sino che gli ecclesiastici non sono suscettibili che del mediocre, non usciranno dai nostri torchi che mediocrissimi libri. Spero bensì che ripulendosi le scuole mercè le raddoppiate vigilanze del governo, si potrà avanzare a gran passo di là dal mediocre con onore della nazione, onde vengano animati i nostri stampatori a nobili imprese con vantaggio del veneto commercio. Quanto vi sarebbe di buono per arricchire le nostre stampe e rimetterle nella primiera riputazione non solo nell'Italia, ma ancora nella Spagna (dove il principal commercio di libri è sempre stato in materie ecclesiastiche) sol che si faccia discreto e cattolico uso delle doviziose spoglie provenienti dalla Germania? I protestanti di là attendono alla teologia, alla scrittura, alla legge più d'ogni altro ed in tutti questi generi ci han fornito d'una infinità di belle opere e dissertazioni. Queste opere rivedute da dotti e giudiziosi censori, con quelle sanatorie che saranno più a proposito, rimetterebbero certamente in somma riputazione le nostre stampe, e daranno l'ultimo crollo al monte dei fecciosi e mediocri libri. Ma prima è duopo universalizzare il buon gusto, perchè di tali libri ne sia sicuro lo spaccio, onde se ne possa insinuare la impresa.

3. Accenno questa cosa, perchè apparisca come, terminate che siano le prime e più pressanti fatiche dello spurgo. potrebbonsi utilmente occupare i membri del Collegio censorio, e come un tal corpo può essere molto bene ordinato, non solo alla correzione dei libri ed alla introduzione

del buon gusto, ma ancora a rinvigorire il commercio. Ecco pertanto che il piano, quantunque semplicissimo, è suscettibile di più viste, e serve di base a maggiori macchine. Chi sa inoltre che questo collegio censorio non possa un giorno divenire il centro di un' accademia ecclesiastica diffusa in tutto lo Stato, la quale servirebbe mirabilmente ad uniformar nelle massime la nazione, a rendere al principato più noti i talenti e le inclinazioni del clero suddito, ad aggiungere il vanto di originale alla nostra letteratura la quale è formata in massima parte dal clero?

4. Quanto ai modi per ottenere la puntual esecuzione della legge, sicchè nelle scuole non si adoprino libri diversi da quelli che saranno approvati, non ne ho indicato alcuno, perchè vorrei sperare che il provvedimento sarà tanto più efficace, quanto meno si ricorrerà alla forza di apparenti mezzi. In cose di opinione e di dottrina, tanto più si ottiene quanto meno si usa violenza alla libertà. Ancora il solito rifugio di prometter premi e di minacciar pene, porterebbe una violenza all' intelletto ed al costume. Perciò crederei opportuno di lasciar tutto in libertà alla ragionevolezza dei buoni sudditi, assistita dal fanatismo dei più, che mirabilmente promuoverassi col metter in azione il collegio dei teologi di Padova. Ognuno sa qual oggetto d' invidia sia la Sorbona alle altre nazioni, e quanto perciò ciascuna gioisce nel vedersene a fiorire in seno una pari.

5. Molto più utile reputerei applicare la promessa dei premii alla macchina, vale a dire allo stesso Collegio de teologi, per vieppiù accrescere il fanatismo da cui solo si può sperare una celere esecuzione della legge. È molto opportuno il canone del Concilio di Basilea che fa avere ai dottori la preferenza nella nomina della terza parte de' beneficii. Quantunque il Dominio nostro, assorto dal vortice del rimanente d' Italia, non abbia giammai adottato quel Concilio, nulladimeno potrebbesi appigliare ad un regolamento simile fatto nel Concilio Lateranense con bolla di Leone X ed indicato ancora in quello di Trento.

L' uso di un tale regolamento ha sostenuta la Sorbona in Francia e la ha resa cotanto attiva. Ma la Sorbona sarebbe stata ancora più utile ai suoi Re, se si fosse fatta andare d' accordo con un Collegio di censori regj; nè il clero di Francia avrebbe, dietro le sue rimostranze, ripugnato per un secolo al celebre concordato. Questi due corpi debbono andare di passo pari, quantunque con viste differentissime. La Università servirà a mettere in riputazione la scelta de' libri che il Collegio censorio regolerà interamente giusta le pubbliche massime.

6. Perchè l' università dei teologi entri spontaneamente, e dirò così con più trasporto, in azione, sarebbe di sommo vantaggio mettere in pieno vigore le leggi risguardanti i dottorati e le scuole specialmente dei regolari. I soli regolari sono quelli che insegnano la massima parte senza l' approvazione dell' Università, ridotte però le loro scuole a tenor delle leggi, e si rimedia ad un abuso massimo e forse si trova un mezzo opportunissimo per mettere ancora le scuole dei seminarii in qualche soggezione per via di esempio, mentre le scuole dei regolari possono essere più facilmente e senza urto dei vescovi regolate dal principato.

7. Questa Università messa in moto, è forse il mezzo più conveniente

che si possa adoperare nella censura degli empii libri. I primi indici di cattivi libri sono stati fatti per ordine regio dalle Università di Lovanio, di Parigi. E certamente la qualificazione che farà la Università di un libro, sarà più accreditata di quella che fa presentemente il padre inquisitore.

8. I libri approvati dalla Università non incontreranno tanta difficoltà di spaccio negli Stati papali, benchè non vi sia la revisione dell' inquisitore. Questo è un punto che molto interessa il nostro commercio, cui mancherebbe il più, mancandogli l'esito in quegli Stati. Ecco dunque un rimedio per salvare il commercio in caso di soppression della Inquisizione.

(Deputazione *ad pias causas* busta 49).

Documento XV.

(a pag. 416)

Scrittura 10 settembre 1709 degli Avogadori di Comun al Senato, intorno **i papalisti.**

Serenissimo Principe!

Venerato comando dell' Eccellentissimo Senato de dì 29 agosto caduto, con il motivo del grave riflesso in esso accennato, incaricava noi Avogadori di Comun di riferire le leggi che proibiscono a' nobili veneti ecclesiastici l'assumer attacco, ingerenza o ministerio con principi esteri secolari; con estendersi pure sopra tutto ciò che riguarda ogni altro nobile veneto ecclesiastico e secolare, che in contravventione havesse ingerenza o ministero con principi esteri secolari, per esecutione del prescritto, e per il di più che parerà alla gravità dell' Eccellentissimo Senato di deliberare. Rassegnando la nostra obbedienza all'incarico, habbiamo procurata la più distinta informatione delle leggi, che veramente in questa materia sono moltissime, estese per il corso di più di quattro secoli, principiano l' anno 1259 et arrivano sino al 1699, e tutte riferite nell' esattissime informationi delli nostri precessori attuali, et usciti, l'anno 1699, in obbedienza d' altro decreto dell'Eccellentissimo Senato 23 aprile del medesimo anno. Come però il reperire al presente tutte quelle particolarità e leggi all' hora riferite riuscirebbe un eccedente incommodo e tedio, et oltre la mente e commissioni dell' Eccellentissimo Senato hora impartite, così per capo di brevità si riduremo a riferir quelle che crediamo opportune nella soggetta materia. L' anno 1561 a 11 maggio nel Serenissimo Maggior Consiglio fu presa parte per occasione delle note vertenze del fu ambasciator Da Mula alla Corte di Roma, creato cardinale, mentre era nell' ambasciata, dal pontefice Paolo III; che alcuno de ambasciatori, segretarii o altri pubblici rappresentanti appresso qualunque principe ecclesiastico o secolare, non potesse procurare nè da quel principe nè da altri per sua intercessione alcun offitio, benefitio, prelatura, honor, grado, dignità, pension, tratta, dinari o altro titolo, ancorchè

li fosse spontaneamente offerto, senz'haverlo procurato, sotto severissime pene, di bando perpetuo di terre e luochi, confiscation de beni, taglia di duc. 1000, et essendo ritento habbia a finir la sua vita nelle prigion forte, spianata da fondamenti la sua casa principale, posta lapida, e come in essa. Che fu l'anno 1603 a 30 dicembre ravvivata, ordinandone la sua intera osservanza; aggiongendo, che non si potesse, nè con strettezza di ballotte, nè *motu proprio*, nè ad istanza de principi conceder licenza, nè comandare ad alcuno delli ambasciatori, o altri come sopra, che possano o debbano accettar da alcun principe, tanto ecclesiastico quanto secolare, alcuna sorte d'offitio, beneficio, prelatura, honor, grado, pension od altra utilità o dignità, ancorchè spontaneamente offerta, durante la vita di quel principe, e come in essa. Ambe esse parti sono aspettanti ad ambasciatori, residenti, baili, segretarii, o altri pubblici rappresentanti appresso principi esteri, così laici come ecclesiastici.

Per il presente caso crederessimo meritar per nostro humilissimo senso la principal consideratione tre leggi, che sono 1403, 1547 e 1622.

Quella del 1403, 17 giugno, resa più osservabile per le cose in quei tempi susseguite, che converremmo con tutta sobrietà ritoccare. Rileva detta legge questi sentimenti. Che tra le altre cose, che potevano ceder a danno e pericolo del Stato, era (come anco li progenitori havevano benissimo conosciuto), che li nobili havessero per sè, o per altri discendenza da qualch'estero per doni, emolumenti, o altro, e che non era di dovere che andassero impuniti. Che però fosse preso, che alcun nobile, per alcun modo, forma, ovvero ingegno non potesse ricevere nè havere per sè nè per altri da alcun signore o Comune, o da altri per essi, alcun feudo, provvision, imprestido, dono, stipendio, procura, affittanze di terre, case, livelli, o qual si sia altra cosa; e se vi fosse alcuno, che sotto qual si sia forma ne havesse, dovesse nel termine d'anno uno intieramente uscirne, e renontiarlo affatto. In pena a'contrafacienti di duc. 1000, e d'esser privi per anni cinque da ogni offitio, Consiglio, regimento e benefitio *tam intus quam extra*, e che fossero pubblicati nel Serenissimo Maggior Consiglio nel giorno che si faceva podestà a Chioza; nè li possa esser fatta alcuna gratia, *don, remission, sospension*, ó altro come in essa, sotto le medesime pene a chi proponesse, o acconsentisse che fosse proposta parte in contrario et com'in essa. È degno di tutto il riflesso quello che seguì in quel tempo. Assunto al pontificato Gregorio XII, che era patritio veneto di casa Correra, questo con sue lettere ricercò la maestà pubblica di valersi di Nobili Veneti nell'espeditioni et impieghi della Santa Sede. Fu poi posta la parte al Serenissimo Maggior Consiglio, con l'espressione che la parte 1403 non era per la Santa Sede, e che non si poteva far legge contro la Santa Madre Chiesa, che sarebbe contro le anime nostre; e fu sotto li 24 febb. 1406 presa. Ma poi l'anno 1410 fu dal Serenissimo Maggior Consiglio, per il placitar delli avvogadori di Comun, tagliata, e restò ravvivata la parte 1403.

L'anno poi 1547, 5 novembre, promulgò l'Ecc.mo Senato una legge che riguarda appunto l'attacco, ingerenza o ministerio con principi esteri, e disse così: che era cosa molto pericolosa, e di danno alla Republica che li nobili andassero in paesi d'alieni prencipi, e si mettessero a trat-

tare di negotii pubblici; e non essendo statuita particolar pena a questi tali, era per benefitio e sicurezza di questo Stato da provvedervi; che però fosse preso che salva cadauna altra legge, che in questa e simile materia già fosse costituita, fosse fermamente deliberato, che alcun nobile veneto non ardisse per modo alcuno, forma, ovver ingegno, che dir o escogitar si possa, impedirsi per alcun principe in cosa alcuna, ed in trattationi publiche che potessero occorrere fra alieni principi, se non li sarà particolarmente commesso per li consiglieri nostri. In pena d'essere banditi di terre e luoghi, e di ducati 1000 ogni volta che contrafaranno. Nè possa esserli fatta gratia, dono etc. se la parte non sarà posta per tutti li 6 consiglieri, tre capi di quaranta, 6 savii del Collegio, e 5 di terraferma, e presa con li 5 sesti dell'Ecc.mo Senato congregato da 180 in sù. Nè potesse la parte esser sospesa, in pena di duc. 500, ordinando che dovesse esser pubblicata come quella 1403, di non haver provvisioni da alieni prencipi. L'altra poi del Serenissimo Maggior Consiglio 1622, 19 febbraio, rileva nella sua enuntiativa: che con molte leggi era stato vietato a' laici il ricevere da principi esteri pensioni, stipendi, donativi nè commodi, sotto qualsisia color o pretesto; che però, come era di tutta importanza la sua puntuale esecutione, così era necessario estenderla a' nobili, et altri ecclesiastici; tanto più che le cose seguite maggiormente eccitavano la pubblica prudenza a provvedervi. E fu preso, che alcun nobile ecclesiastico, fosse di qual grado, conditione e dignità esser si voglia, niuno eccettuato, che in qualunque modo s'applicassero al ministerio di Consigli secreti, non potessero per alcun modo che dir o immaginar si possa, ricever da alcun principe laico, provvisioni, donativi, stipendj, pensioni o altri commodi di qualunque sorte. E quelli che li havessero, fossero tenuti a rinontiarli, sotto pena di bando perpetuo da tutto il Stato, e li nobili di privation di nobiltà, confiscatione de beni, sospension delle rendite ecclesiastiche che godessero nello Stato, e come in esse, che a maggior lume della Serenità Vostra, saranno incluse in copia nelle presenti.

Nacquero poi l'anno 1699, che furono appunto commesse et mandate le due informationi delli sei avogadori, come humiliassimo nel principio delle presenti, due decreti dell'Ecc.mo Senato, l'uno di 29 giugno, l'altro di 11 luglio. Nel primo de' quali, oltre le particolarità aggionte alle parti precedenti, circa il non poter li *expulsi* esser eletti alle cariche dell'Ecc.mo Collegio, avvogadori di Comun, et al magistrato delle acque, discendendo al punto presente, disse: che de caetero alcun nobile ecclesiastico, eletto in Nontio, Internontio o altra carica dalla Corte di Roma, sotto qualsisia titolo a principi laici, il suo avo paterno, fratello di esso avo, il padre, figliuoli, fratelli, nipoti per figliuoli e fratelli, non possino entrar in alcuno de Consegli secreti, per il tempo che durerà alcuna di queste cariche nella detta persona congionta, e per tre anni ancora dopo terminata la medesima. Nè possi questa parte esser alterata, dichiarita ne interpretata per qualsisia causa, nè *motu proprio*, nè per capo di pubblico servitio, se non sarà presa con tutti li voti dell'Eccellentissimo Collegio ridotto al suo perfetto numero, e con li cinque sesti del Senato ridotto al numero di 180, e del Serenissimo Maggior

Consiglio del numero di 800, con la precedente lettura di questo decreto in pena di duc. 2000, et come in esso. L'altro poi dispone circa la successione ne' beneficii, pensioni, o prelature, o se conseguissero due vescovati nella loro casa in un medesimo tempo, et altre particolarità, che non sono intrinseche al punto delle commissioni presenti.

Per quello poi riguarda la seconda parte delle commissioni, d'estendersi sopra tutto ciò che riguarda ogni altro nobile che in contravventione delle leggi havesse ingerenza con altri principi; veduta da noi la promission ducale, sopra le leggi della stessa, cessa ogni motivo d'informatione per la rara benemerita rassignatione del Serenissimo Principe, che ha prevenuto ogni pubblico comando, con esempio di singolarissima spontanea obbedienza alle leggi stesse. Cadono bensì sotto il riflesso delle medesime, per quanto è a nostra notizia, tre soggetti. Il primo, quando riceva la protettione della Francia, come ha raccolto l'Ecc.mo Senato dalla *comunicata* 29 del caduto, è il Cardinale Ottoboni; essendo pur troppo note le vertenze seguite al tempo dell'esaltatione d'Alessandro VIII della casa Ottoboni, al pontificato; nella qual occasione furono conferite le dignità di cavaliere, con perpetua discendenza ne' legittimi primogeniti della sua casa, e di procurator, nel nobil'huomo ser Antonio; quale passato a Roma fu promosso alle cariche di General di S. Chiesa et altre, et anco pensioni; e che morto nel fine dell'anno 1690 il pontefice, furono anco all'hora commesse e date informationi da' precessori nostri di quel tempo, anzi duplicate; le prime sotto li 20 settembre, et le seconde il novembre susseguente. E sopra le prime, fatti chiamar gli avvogadori nell'Ecc.mo Collegio, furono animati a far eseguir le leggi da esse accompagnate con informationi, che fu particolarmente quella del 1403 sopra riferita; e fu fatto intendere a'ministri di Procuratia, di non riconoscerlo in detta dignità.

Anzi, che già corrispostagli certa utilità alla stessa spettante, avvertito seriamente il ministro e da esso il nobil'huomo ser Antonio, ne fece con prontezza la restituzione, e se ne vede il giro in Procuratia; e gli ecc.mi Savii, li fecero intimar d'astenersi dal comparir in pubblico con gli ornamenti della dignità procuratoria; e proposta parte all'Ecc.mo Senato da quel nobil'huomo Foscari, all'hora savio del Consiglio, che non s'escludesse dal medesimo, fu sotto li 26 dicembre di detto anno 1691 con pieni voti rigetta. Il che diede motivo alli avvogadori di proponere di levarsi la pena comminata dalle leggi, e fu assolto. L'anno poi 1693 fece il nob. huomo ser Antonio nuovo tentativo con scrittura all'Avvogaria, ma senz'effetto. L'anno pure 1694 presentò supplica nell'Ecc.mo Collegio, nel qual tempo fu il cardinale suo figliuolo a Venetia. Ne parlò il sig. Cardinale d'Etré et il Pontefice hora regnante. Fu preso l'anno 1701 l'affare per mano, e commesse nuove informationi a sei avvogadori, che furono date dupplicatamente, cioè una da cinque, e l'altra dall'ecc.mo Avogadro separatamente; e poi sotto li 29 ottobre 1701 fu restituito alla medesima dignità procuratoria, e nel stato che s'attrova.

Il secondo è il card. Grimani, quale essendo ancor abbate, venuto in Augusta, e poi a Milano per trattar a favor del duca di Savoja con l'Imperator Leopoldo; chiamato a Venetia, dopo data qualche intentione di ras-

signarsi, resosi contumace, fu dichiarato caduto nella pubblica disgratia; e con decreto dell'Ecc.mo Senato 2 settembre 1690 fu comandato che fosse fatto (come seguì li 16 detto) depenar da' libri de' nobili veneti dell'offitio dell'Avvogaria di Comun. Indi promosso al cardinalato per nomina dell'Imperatore, poscia ad instanza dello stesso fu rimesso in gratia pubblica li 13 novembre 1698, ma tuttora non si vede il di lui nome restituito nel libro d'oro. Poi come Cardinale passato a Roma a trattar publicamente con il pontefice tutti gli interessi della Corte di Vienna; e per ultimo con li noti contrasti tra la Corte di Barcellona e quella di Vienna, mandato dall'Arciduca, ossia Carlo III, vicerè in Napoli, ove tutt'ora governa. Il terzo è il nobil'huomo ser Giacomo Querini fu de ser Benetto Cav., il quale benchè a' 19 marzo 1682 si veda levato il solito bollettino per la prova di Santa Barbara, ad ogni modo è notorio che da moltissimi anni vive lontano dalla patria. Ciò è pur reso noto anco per il matrimonio contratto da esso nobil'huomo in Cel il mese di settembre 1708, cognitione che n'ebbe l'Eccelso Consiglio di X, che concorse con suoi regii voti per la formalità di darlo in nota, et il Collegio del Serenissimo Principe che prese il decreto della prova della sposa il giorno 5 settembre passato. Fu anco nell'informatione 1699 accennata la di lui permanenza in Stato estero, con quel tocco che potesse esser tal disordine in paese, ove non risiedono ministri di Vostra Serenità.

Per diligenze da noi usate nelli pubblici registri della Secreta non si è riuscito di ricavare, che egli habbi sostenuto o sostenga al presente carica alcuna o goda emolumenti vietati appresso li principi della casa d'Annover, il che non sarà difficile da rilevarsi dall'autorità suprema dei magistrati.

Questo è quanto con la dovuta pontualità habbiamo potuto raccogliere nelli due punti a noi commessi; al primo habbiamo adempito con il tenor delle leggi; al secondo con quello apparisce da' pubblici registri. L'uso delle più arcane inquisitioni supreme, che non è in nostro potere di praticare, può ricavare il di più vi fosse, anco per altri che fossero contumaci alle leggi. Rassignamo il tutto con la dovuta obbedienza alla Serenità Vostra, per dipender intieramente dalle prudentissime deliberationi dell'Ecc.mo Senato. Gratie.

Data ex Offitio Advocariae, Comunis, die X 7mbris 1709.

Leonardus Diedo *Advocator Comunis manu propria.*
Angelus Malipetro *Advocator Comunis cum iuramento.*

(*Senato Roma expulsis*, filza 21, dopo la ducale 1709 14 novembre al Provveditor Gen. in Dalmazia ed Albania).

Documento XVI.

(a pag. 429.)

Memorie, 1761, di Francesco Caraffa, sulla **Nunziatura di Venezia.**

— Avrei voluto se lo spazio me lo avesse concesso, pubblicare la minuziosa « instruttione lasciata da monsignor Jacomo Altoviti, arcivescovo di Atene, alli suoi successori nella nuntiatura di Venetia » in luogo di quella del nunzio Francesco Caraffa, evidentemente mal disposto contro il Governo veneto.

A farne però conoscere le parti, enumero qui sotto i capitoli di quella « istruzione » aggiungendo la serie dei nunzii che precedettero l'Altoviti, quale si legge in fine di essa.

Monsignor Altoviti fu ammesso alla prima udienza in Collegio l'11 dicembre 1658 (*Ceremoniale III*, p. 145) e il suo successore mons. Brancaccio fece il suo ingresso il 19 agosto 1666 (Id. c. 155, t.)

Dissi altrove che speciali confidenti riferivano al Governo ciò che accadeva nel palazzo del nunzio. Quelle lettere e *riferte* si custodiscono nell'archivio degli Inquisitori di Stato, in 19 buste, e comprendono gli anni seguenti: 1608 - 1609; 1610; 1611; 1613 - 1614; 1615; 1616 - 1617; 1618 - 1619; 1681 - 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692 - 1694; 1709 - 1711.

— Or ecco i capitoli dell'Istruzione-Altoviti:

1. Prime attioni del prelato, eletto che sia Nuntio a Venetia.
2. Giurisdittione e facoltà del Nuntio di Venetia, secondo il preallegato breve.
3. Benedittione che può e suol dare il nuntio.
4. Famiglia del nuntio.
5. Cancelleria apostolica, et utili di essa per il nuntio.
6. Speditione di bolle delle parrocchie della città di Venetia.
7. Franchitie di gabelle.
8. Habitatione del nuntio, et inscritione in essa.
9. Campanella in casa del nuntio, quando, et a chi suoni.
10. Gondole.
11. In che habito vada il nuntio.
12. Con quali titoli tratti il nuntio, e sia trattato.
13. Del scriver lettere, e sigillarle con i loro titoli.
14. Circa la mano.
15. Ambasciata quando la mandi il nuntio, e chi la mandi a esso.
16. Udienze.
17. Memoriali in Collegio.
18. Parti del Pregadi.
19. Cappelle dogali.
20. Banchetti dogali.

21. Congregatione del Sant'Officio.
22. Decime e sussidii.
23. Soppressione di ordini regolari e di conventini, e applicationi del ritratto da essi alla Ser.ma Republica, per impiegarli nelle guerre contro il Turco.
24. Benedittione ai predicatori che predicano a Venetia in quaresima.
25. Circa il trattare con i gentiluomini o nobili venetiani dimoranti in Venetia.
26. Ambasciatori regii.
27. Ambasciatori de' principi, sovrani d'Italia.
28. Visite, incontri, et accompagnamenti, e prima nella parte del nuntio, da che si comprenderà lo esser esso visitato.
29. Torcia solite ad accendersi in casa e fuori.
30. Messe fuori di casa.
31. Prediche così di quaresima come in fra l'anno.
32. Giubileo.
33. Invito per tenere il sacro fonte.
34. Invito a conclusioni.
35. Prediche solite darsi da alcuni vescovi dello Stato a requisitione del nunzio.
36. Tratta del grano di Romagna.
37. Porti di lettere.
38. Mancie, in quali occasioni si diano.
39. Medico.
40. Spetiale.
41. Palchetto a' teatri dell'opere e delle commedie.
42. Nella morte del papa et alla creatione del nuovo.
43. Nella morte del doge e creatione del nuovo.
44. Nella morte del nuntio.
45. Partenza da Venetia del nuntio, e deputatione della giurisdittione.
46. Nomi, cognomi, patria, dignità di quei prelati che hanno riseduto per nuntii apostolici appresso la Ser.ma Republica di Venetia.

Serie dei nunzii apostolici presso la Republica veneta.

1463. Bessario Trapesuntius graecus, archiepiscopus Nicenus, cardinalis de latere sub Pio II, ut ex eius sententia lata Venetiis anno 1463 inter RR. PP. minores observantes monasterii S. Job ex una, et monacos seu monasterium Sanctae Justinae de Padua ex altera parte, occasione veri corporis Sante Lucae evangelistae.

1490. Nicolaus Francus petavinus, episcopus Ancisinus fuit legatus, cum potestate legati de latere, ab Innocentio VIII Summo Pontifice, cuius multae videntur constitutiones factae circa clerum venetum.

1501. Angelus Leoninus tiburtinus, legatus apostolicus, item episcopus Tiburtinus.

1517. Altobellus Averoldus. episcopus Polensis, sanctissimi domini nostri papae Leonis X, cum potestate legati de latere legatus apostolicus.

1523. Thomas Campeggius Bononiensis, episcopus, feltrensis, sub Adriano sexto.

Hyeronimus Aleander mottensis cenetensis, archiepiscopus Brundusinus, cardinalis Sancti Grisogoni sub Clemente septimo.

1537. Nicolaus Verallus romanus. cum potestate legati de latere sub Paulo III.

1541. Gregorius Andreasius mantuanus, episcopus Clusinus, legatus de latere sub eodem pontifice.

Fabius Mignanellus senensis, episcopus Lucerinus cristianorum legatus de latere sub Paulo III cardinalis.

1545. Joannes de la Casa florentinus, archiepiscopus Beneventanus, legatus de latere sub Paulo IV.

1550. Ludovicus Beccatellus bononiensis, episcopus Ravellensis.

1554. Philippus Archintus mediolanensis, episcopus Salutiensis.

1556. Antonius Trivultius mediolanensis, episcopus Tolonensis, cardinalis.

1560. Petrus Franciscus Ferrerius pedemontanus, episcopus Vercellensis, cardinalis.

1561. Hippolitus Capilupus mantuanus, episcopus Fanensis, sub Pio papa IV.

1563. Guido Ferrerius pedemontanus, episcopus Vercellensis, cardinalis.

1565. Petrus Antonius de Capua neapolitanus, archiepiscopus Hydruntinus.

1566. Joannes Antonius Facchinettus bononiensis, episcopus Neocastrensis, fuit postea Innocentius IX, Summus Pontifex.

1573. Joannes Baptista Castaneus romanus, archiepiscopus Rossanensis, fuit Urbanus VII, Summus Pontifex.

1576. Hannibal de Capua neapolitanus, archiepiscopus Neapolitanus sub Gregorio VIII.

1577. Albertus Bolognetus, episcopus Massani, cardinalis.

1582. Laurentius Campeggius bononiensis, episcopus Cerviensis.

1585. Caesar Costa maceratensis, archiepiscopus Capuanus sub Sixto V.

1587. Hyeronimus Mattheucius firmanus, archiepiscopus Ragusinus.

1590. Marcellus Acquaviva neapolitanus, archiepiscopus Hydruntinus.

1592. Ludovicus Taberna mediolanensis, episcopus Laudensis.

1596. Antonius Maria Gratianus a burgo Sancti Sepulchri, episcopus Amerinus sub Clemente VIII.

1598. Offredus de Offredis cremonensis, episcopus Melphitensis sub Clemente VIII.

1605. Horatius Mattheius romanus, episcopus Hyeracensis.

1607. Beringerius Gyptius bononiensis, episcopus Ariminensis, cardinalis.

1618. Sigismundus Donatus corrigiensis, episcopus Asculanus.

1621. Ludovicus Zacchia Januensis, episcopus Montis Falisci et Corneti, cardinalis.

1624. Johannes Baptista Agucchia bononiensis, archiepiscopus Amasiensis.

1632. Franciscus Vitellius typhernensis, archiepiscopus Thesalonicensis et Urbini.

1645. Angelus Cesius romanus, episcopus Ariminensis.

1647. Scipio Parmocheschi ex comitibus Jlcii senensis, archiepiscopus Pisarum sub Alexandro VII cardinalis.
1652. Franciscus Buccapadulus romanus, episcopus Civitatis Castelli.
1655. Carolus Carrafa neapolitanus, episcopus Aversanus, sub Alexandro VII cardinalis.
1658. Jacobus Altoviti florentinus, archiepiscopus athenarum sub Alexandro VII.

(*Miscellanea manoscritti*, busta 20.)

Istruzione del Nunzio Apostolico in Venezia mons. **Francesco Caraffa.**

Io ho deliberato di scrivere alcune cose intorno alla nunziatura di Venezia, che potranno servire di lume e di regola ai miei successori, e di lasciare qualche importante memoria, sopra l'autorità del nunzio, o la direzione de' suoi maneggi, sopra la forma del governo, e di alcuni magistrati, in quanto quello e questi hanno relazione con gli affari della nostra Corte, e sopra tutto ciò che può interessare in ministero. Lontano da spacciare riflessioni politiche e generali, intorno la condotta del ministro, io non farò al mio successore, il torto di voler io pretendere d'insegnargli quale debba esser la condotta del nunzio in universale, ma descriverò solo per l'esperienza che ne ho, quale debba essere quella del nunzio che ha da risiedere in Venezia. I miei predecessori che hanno lasciato su di ciò qualche istruzione, si sono limitati alle cerimonie, ed hanno cercate le publiche convenienze del nunzio, e riguardo al maneggio degli affari hanno creduto ch' egli se ne possa informare rilevando dai registri la ottima loro condotta. La quale cosa siccome non può farsi senza lungo tempo, e senza molta osservazione, così io ho voluto prevenire i miei successori con la esposizione delle cose a me occorse e da me notate, affinchè l'accorto e sagace Governo non profitti del tempo in cui essi pensano ad istruirsi, e non li sorprenda colle arti sue specialmente al primo arrivo, quando il desiderio del pubblico gradimento rende i ministri più facili ed arrendevoli.

Primieramente parlando della persona del nunzio, è da notare ch'egli non va alle Corti solamente per trattare come ministro gli affari temporali del suo principe, ma altresì come giudice, per esercitar quella spirituale potestà che ha il Papa in tutto il mondo cattolico, e che da lui gli viene commessa. Sono dunque nel nunzio due caratteri: l'uno di ministro a lui comune con tutti gli ambasciatori, l'altro di giudice che lo distingue da essi. Parlerò in appresso delle qualità che esige il primo carattere, specialmente quando abbia a sostenersi presso una Republica il cui governo quanto è circospetto e geloso, altrettanto è difficile a maneggiarsi. Ora dirò delle facoltà, delle quali il Nunzio è fornito a riguardo del secondo carattere. Sono queste facoltà contenute nel breve che dà il Sommo Pontefice al suo nunzio, e possono ridursi a tre classi, cioè in quelle che il nunzio esercita liberamente; in quelle l'esercizio delle quali gli viene impedito dai magistrati secolari, ed in quelle che non sono in uso. Io le ridurrò a 15 e parlerò qui separatamente di ciascheduna.

I.ª **facoltà**: di visitare le chiese, i monasteri, gli ospedali, le università, ecc. e di rinnovare, variare e correggere le loro regole ed i loro istituti. Di questa facoltà non hanno mai avuto i nunzii alcuno esercizio, nè possono sperare di averlo. La Republica non si indurrà in alcun tempo a lasciare ad essi un diritto, che non teme di contrastare in qualche maniera al papa stesso. Io ne ho fra le mani l'esperienza nell'affare dei padri minori osservanti della provincia di Sant'Antonio. Vedranno i miei successori dal registro della cifra, come essendosi introdotti varii abusi nella osservanza dell'istituto di detti padri, ed avendoli il Senato stesso, non solamente conosciuti, ma fatti esporre dal suo ambasciatore al Papa, perchè vi provedesse, quando poi sono stati suggeriti i necessarii mezzi, il Governo è in pria ricorso al silenzio, ch'è la via ordinaria, con cui quando gli affari non piacciono se ne schiva la risoluzione, o se ne procura la dilazione. Alla fine quando è stato costretto a spiegarsi, ha con la solita indifferenza fatte al Papa le proposizioni invece di accettarle da lui. Da ciò si può comprendere se il Senato, che non si compiace di lasciare neppure al Sommo Pontefice il diritto di togliere a suo beneplacito le corruttele fra' religiosi, vorrà lasciar godere al nunzio l'esercizio dell'accennata facoltà, che si estende non solo a poter visitare i monasteri, ma fino a variarne le regole ed i statuti.

II. — Di proceder contro i falsarii, usuraii ecc. per via di accusa ed anche *ex officio*. Questa facoltà non è stata mai messa in uso, il che se si volesse fare, il Governo si opporrebbe, come contro una novità, e col pretesto di voler garantire i sudditi dalle altrui oppressioni, ne desumerebbero i magistrati il giudizio, e frapporrebbero tali ostacoli, che l'effetto delle procedure del nunzio per giuste che fossero restarebbero impedite.

III. — Di giudicare le cause ecclesiastiche in seconda istanza. Quando il nunzio si mette in publico, mediante il suo publico ingresso, si apre il tribunale della nunziatura, ed egli, o per lui il suo auditore, è giudice di appellazione di tutti i tribunali ecclesiastici del dominio veneto. L'esercizio di questa giurisdizione va mancando di giorno in giorno, e questo disordine nel suo principio è derivato da varie cagioni. Primieramente gli ecclesiastici secolari e regolari, non si sono fatto scrupolo di portare ai magistrati le cause, non solo di misto foro, ma quelle ancora che sono meramente spirituali. In secondo luogo molto vi ha contribuito la innavedutezza dei vescovi che sono la più parte dell'ordine patrizio, e prevenuti dalle massime laicali. In terzo luogo i cancellieri delle curie vescovili, non sapendo procedere secondo le leggi canoniche, e temendo che nel tribunale della nunziatura non si mettino in chiaro le irregolarità e nullità de' processi, si sono indirizzati a giudici laicali ed avvocati laici, che per ignoranza vi passano sopra. Finalmente vi ha data mano la mancanza di uomini di valore e di dottrina fra gli avvocati ecclesiastici, insieme con le loro lunghezze e con i loro artificii. Presentemente però sono essi stessi i magistrati secolari che chiamano a loro le cose, anche contro la volontà dei vescovi, l'autorità dei quali è infinitamente diminuita. Pretende il governo di poter giustificare questo abuso, specialmente in quanto alle cause beneficiali, col dire che il principe è il giudice privato del possessorio, essendo assoluto padrone dei fondi e dei terreni. Con tale pretesto si

fanno passare sotto titolo di possessorio tutte le pendenze, ed intanto le cause che si agitano presentemente nel tribunale della nunziatura, sono quasi ridotte alle sole nullità di matrimonio e di professione ed a quelle dei sacerdoti sospesi dagli ordinarii *ex informata conscientia*, che si lasciano alla nunziatura, perchè in essi non ha luogo il divisato pretesto. Il Collegio, il Consiglio di Dieci ed il magistrato detto de' sopra monasterii, de' quali si parlerà distintamente in appresso, sono i tribunali che si oppongono ai diritti del nostro. L'abuso richiederebbe rimedio, che sarà difficile a poter trovare, trattandosi con una Republica che sa schivarli tutti. Un solo temperamento pare che si offra ai miei successori, onde tentare il ristabilimento delle cose nel pristino stato. I veneziani, ridotti a non vedersi corteggiati che dal solo nunzio nelle pubbliche funzioni, perchè nessuno degli ambasciatori fa l'ingresso se non al punto della partenza, sogliono desiderare ch'egli lo faccia per vederlo al fianco del doge, e non sarebbero gran fatto contenti se il nunzio non lo facesse. Potrebbe egli allora profittare di questa congiuntura, mostrandosi ritroso, non per altra cagione che per non aprire il tribunale in tanta diminuzione della sua legittima autorità. Forse non sarebbe questo inutile tentativo, ma la prudenza del nunzio rifletterà secondo le circostanze del tempo se sia più espediente mantenere il solo esercizio della giurisdizione che gli resta, con l'aprire per mezzo dell'ingresso il suo tribunale, o procurare con detta arte la reintegrazione, tanto più che l'aprirlo sarebbe sempre in suo potere, nè può perdere più del perduto.

IV. Di assolvere i penitenti dall'omicidio (non però volontario), dallo spergiuro, e le persone ecclesiastiche da qualunque irregolarità. Ha il Nunzio l'esercizio di questa facoltà, trattandosi del solo foro di coscienza.

V. Di concedere agli ordinandi la dispensa dagli interstizj. Il Nunzio lo fa liberamente.

VI. Di conceder alle persone che fossero addette al servizio della Chiesa, purchè però non avessero parocchia o benefizio di residenza personale, di potersi allontanare per tre anni, *causa studiorum*. Non si ha l'uso di questa facoltà, perchè nissuno domanda sifatta licenza.

VII. Di spedire lettere monitoriali e penali contro gli occulti e ignoti malfattori. L'uso di tali lettere monitoriali è stato solamente contro gli occulti detentori della roba altrui. Siccome tali casi non sono frequenti, così da gran tempo non si spedirono più, e nascendo il bisogno si farebbe senza ostacolo.

VIII. Di legittimare gli spurj. Può il Nunzio legittimarli a solo oggetto di abilitarli agli ordini sacri. In quanto al resto, questa legittimazione non può metterli in alcun diritto nè ha alcuna conseguenza.

IX. Di concedere cinque anni d'indulgenza a chi con le debite disposizioni visiterà una chiesa o capella.

X. Di commutare in altre opere qualunque voto, eccettuato quello di castità di religione.

XI. Di concedere la permissione a qualunque persona capitasse in luogo sospetto all'interdetto ecclesiastico, di poter far celebrare in esso luogo la messa a porte chiuse, purchè non vi intervenga alcuno che abbia data causa all'interdetto.

XII. Di dare la permissione a chi vorrà visitare il Santo Sepolcro, ed altri luoghi oltremarini, di trasferirsi colà senza incorrere in alcuna pena ecclesiastica per il pericolo a cui si espongono della vita, e di cadere nelle mani degli infedeli.

Delle quattro facoltà espresse ha il Nunzio pieno esercizio.

XIII. — Di concedere l'uso dei latticini e delle carni in tempo di quaresima, eccettuato, rispetto alle carni, il venerdì ed il sabato, la settimana santa ed il mercordì delle tempora. Concede il nunzio la dispensa dei latticini non solo alle private persone, ma alle provincie intiere, inteso prima dalla informazione degli ordinarj il bisogno delle rispettive Diocesi.

XIV. — Di assolvere qualunque persona dalla scomunica, dalla sospension dell'interdetto. In quanto al foro di coscienza, nessuno impedisce l'uso di questa facoltà.

XV. — Di eleggere giudici assistenti per la osservanza de' suoi ordini. Il Nunzio elegge secondo questa facoltà l'uditore, il cancelliere, il fiscale, e gli altri ministri della Nunziatura. Cade qui in acconcio il riferire che, partendo il Nunzio e sostituendo in sua vece l'uditore, per mezzo di un atto publico, questi, che allora si intitola *Luogotenente Generale della Nunziatura*, gode ed esercita le soprascritte facoltà nel modo e nella estensione che si è detta. — È ancora da avvertire che appartiene al Nunzio l'approvare come ordinario i capellani ed i confessori delle navi, il dare le bolle ai parochi eletti della città di Venezia, ed il conferire tredici pulpiti, che alcuni vescovi dello Stato offeriscono per consuetudine a sua disposizione, cioè due il Vescovo di Padova, due quello di Vicenza, due quello di Treviso, due quello di Verona, due quello di Adria, uno quello di Ceneda, uno quello di Feltre, uno quello di Belluno. Di ciò ho voluto qui fare menzione, non essendo ciò contenuto nelle facoltà suddette e molto meno nel breve che si ha da Roma.

Dopo aver considerato il Nunzio per ciò che risguarda lo spirituale ed il suo carattere di giudice, conviene riguardarlo come ambasciatore, rispetto al politico ed al ministero.

I principi hanno fra loro scambievole commercio, come l'hanno tutti gli uomini tra di loro, ma non potendo essi comunicare insieme personalmente per la lontananza e per la gelosia della dignità, si servono del mezzo dei loro ministri. Sopra di ciò è fondata la necessità dell'ambasciata, mentre trovandosi i Principi in tale situazione, hanno essi duopo di persone che li rappresentino ed agiscano in nome loro. Ora per agire è necessario che il Ministro del Principe estero tratti col Governo presso cui risiede, che lo informi nelle occorrenze e gli tolga ogni equivoco ed obbietto che venisse fatto sopra l'affare che si fosse incamminato. Ma la Repubblica di Venezia ha saputo impedire gli effetti dell'ambasciata, per non dire distruggere la natura ; e ciò per tre capi che verrò separatamente spiegando. *Primo* per la legge di non poter trattare con i nobili. *Secondo,* per il contegno dei Savj. *Terzo,* per la costituzione del Senato.

Primieramente i soli nobili hanno in questo Governo le redini della Republica, e ad essi viene proibito ogni accesso, corrispondenza o colloquio con ministri esteri che qui risiedono. Ogni menoma trasgressione su questo punto, sarebbe per essi un gravissimo delitto, che si tirarebbe dietro rigo-

rosissime pene, onde diventa questa una legge sacrosanta, tanto più che ha per suo vindice il tribunale degli Inquisitori di Stato, per il cui solo nome è ingenito negli animi dei Veneziani un incredibile timore, sostenuto dalle novelle della sua severità che di quando in quando si spargono o vere o false, e da qualche strana tragedia, la cui memoria passa di padre in figlio come fu quella del cavaliere Antonio Foscarini che nel 1622 fu per simile trasgressione fatto strozzare dal detto Tribunale ed appendere sulla piazza con la veste di Savio Grande, e che poi saputasi la verità, troppo tardi fu scoperto e dichiarato innocente, quale egli era, con pubblici manifesti. Credesi che gli esempj della infedeltà de nobili e de segretarj attaccati ai ministri esteri e venduti ai principi, dessero negli antichi tempi occasione a questa legge per impedire lo svelamento dei secreti della Repubblica. Ma la estensione del divieto mostra che forse questa provvidenza non è che un pretesto. Il secreto del Governo risiede presso il solo Senato, onde la detta proibizione non dovrebbe riguardare che quei soli che lo compongono, eppure ella comprende indifferentemente tutti i nobili, e fino l'infimo dei loro domestici. Nel Maggior Consiglio, ove tutti i nobili hanno luogo, non si tratta se non se di cose pubbliche, per le quali non vi è ragione di proibire il commercio coi ministri, a chi non ha ingresso in Senato o in magistrati che vi hanno relazione. E se mi si dicesse che se tutti i patrizj non entrano in Senato, tutti hanno i padri, i zii, i fratelli, da' quali potrebbono sapere le cose che vi sono trattate, e quindi comunicarle, rispondo che oltre la tanto decantata secretezza dei Veneziani, la quale come la più gelosa massima della Repubblica non fa sospettare che di cose arcane si parli fra' domestici, anche i preti, i regolari e le monache di famiglie patrizie, hanno i parenti che entrano in Senato, eppure non è loro vietato di trattare con i ministri. Oltre di che qual sicurezza della fedeltà di un patrizio si ritrae, col proibire al di lui staffiere e al barcajuolo, di accostarsi presso un ambasciatore, quando quegli invece di un sciocco, può valersi più acconciatamente di un figlio o fratello religioso, o di una terza persona che ha libero accesso ad ambe le parti? Considerando dunque lo spirito della legge, si scorge che qualunque ne sia stata nei suoi principj la cagione, non è forse la pretesa ragione politica versante sul secreto che in oggi la tiene in piedi, ma è probabile che un prudente governo abbia avuto mira di allontanare i nobili dai ministri, a motivo che essendo grandissimo il numero dei medesimi, ed essendovene molti ridotti a vergognosa povertà e capaci di ogni impropria azione, si è voluto così guardare i ministri da ogni possibile accidente, ed evitare le querele che questi trovandosi offesi recarebbero alle loro rispettive Corti, e gli incontri di una sodisfazione che ne verrebbe dimandata, e che tal volta sarebbe difficile ad ottenersi in un governo ove l' offensore può avere gran partito. Questa riflessione ho io voluto qui fare, affine che sia noto che non senza ragione quelli che hanno piena intelligenza del paese, dicono che si fatto divieto è più favorevole che contrario ai ministri, e che ove si abolisce sarebbero essi i primi a pentirsene. Tuttavia non è per ciò che indi non derivi un grande ostacolo al buon esito del Ministero, chiudendosi l'adito a poter esporre gli affari, a promuoverli e sollecitarli con quella desterità e prudenza con cui ogni ambasciatore presso ogni Corte

cerca distinguersi con sua lode e con vantaggio del suo principe. Tutti i sovrani del mondo ascoltano, o per sè o per mezzo dei loro ministri, gli esteri rappresentanti, e fino il Soldano, che appena li fa degni di sua presenza, tiene un visir a cui essi dimandano udienza e con cui trattano alla meglio. La Republica di Venezia è la sola che si diparte da questa necessaria previdenza, e che non dà luogo ad altro mezzo che a quello di fare in iscritto tutte le rappresentanze che occorrono. Nel che sono da notare due cose, una vantaggiosa al Governo, e l'altra svantaggiosa al ministro. Non può in tal guisa il Governo essere mai sorpreso, come potrebbe talora accadere, ove si trattasse e conferisse a bocca. Uno scritto consigliato ed esaminato lungo tempo e prodotto alla deliberazione del Senato composto di tante persone, non mette al punto di dover rispondere su due piedi, ma lascia agio di matura riflessione. Il ministro poi, per quanto sia fornito di destrezza e di ingegno, o non può prevedere, o non deve anticipatamente farsi quelle obbiezioni, alle quali potrebbe a bocca rispondere, nè può sperare di persuadere con la buona maniera e con le ragioni, nè di tirare l'affare da un mezzano accomodamento, come potrebbe farsi ragionando e concertando. Da ciò si conosce ad evidenza essere questa la Corte più difficile ad ogni ministro. Pare che convenga qui riflettere se i Sovrani dovessero cooperare insieme per la abolizione di questa legge. E certamente, qualunque si fossero le conseguenze che ne potessero derivare, sembra che l'interesse dei principi non potrebbe mai cadere in peggior partito di quello in cui ora si trova. La Corte di Vienna che ha con la Republica continui affari, e che è tanto da lei temuta, e le due di Madrid e di Parigi che i Veneziani coltivano per interesse, basterebbono per metterli al segno. La nostra dovrebbe essere in ciò tanto più impegnata, quanto più grandi e più varj sono gli affari che vi ha continuamente, sia per il confine o per mantenimento della spirituale potestà. Converrebbe perciò che i detti principi fossero d'accordo, e lo volessero risolutamente, in altro caso il solo tentarlo non solo non giova, ma generando motivi di nuovi disapori, nuoce anzi agli interessi di chi se ne fa capo. Oltre a che conviene avvertire che questa legge è in oggi molto bene indigesta *(sic)* nello spirito del Governo, e nella qualità dei principali patricj, che ben conoscono il genio e le inclinazioni d'una turba di nobili poveri e poco costumati, ai quali con l'abolizione della legge si darebbe campo di insolentire sotto la protezione de principi e de ministri, e bene spesso con danno e richiamo di questi. Per ciò, quantunque fosse giusta nei sovrani tale pretensione, o il voler ridurre gli ambasciatori veneti ad una condizione pari a quella che la Republica fa soffrire, nulladimeno sarà sempre difficile che le Corti vi siano d'accordo, e che essa non vinca col maneggio e con qualche altro mezzo più efficace. Argomento di ciò è il trattato che il signor conte di Rosemberg, ambasciatore imperiale, unitamente agli altri ministri ne intraprese senza alcun effetto al suo primo arrivo in Venezia. Siccome ho detto di sopra, che il tentarlo senza riuscirvi non è se non di pregiudizio a chi se ne fa autore, così devo soggiungere che non fanno bene i ministri, che al loro giungere in questa città, ne ripigliano senza profitto i discorsi, e nel rammarico di vedersi esclusi dalla civile società ne fanno lunghe querele. Comechè sembri che così parlando si faccia la corte ai Veneziani, mostran-

dosi di apprezzare assai la loro conversazione, perchè niuno si duole della privazione di ciò che non cura, egli è certo che tutte le disertazioni che si fanno sopra di ciò sono dal Governo interpretate in mal senso e non piacciono punto, onde il ministro che deve avere in mira di conciliarsi l'amore e la stima del principe presso cui risiede, deve sfuggire in publico tali ragionamenti, e molto più astenersi dal mettere tal legge in derisione, cosa che non conviene nè in questa nè in nessuna materia.

Contegno dei Savj Grandi.

Trattasi dunque in Venezia ogni affare in scritto, e questo scritto chiamato *memoria* si fa presentare al Collegio, ove dai savj grandi viene esaminata la materia, e riferito al Senato presso cui sta la sovranità del principato relativamente alla deliberazione. Questo Collegio è un complesso di ventisei persone che sono il Doge, sei consiglieri, tre capi di quaranta, sei savj del Consiglio detti savj grandi, cinque savj di terraferma, e cinque savj degli ordini. Dal Collegio si forma poi la *consulta*, composta solamente dai detti savj grandi, e da quelli di terra ferma e tre savj degli ordini. In essa si esaminano le materie prima che il savio di settimana le riferisca in Senato. Hanno i savj tale influenza nel Senato, che quando essi sono di unanime sentimento, sarebbe un caso strano e quasi impossibile, che la loro opinione non fosse abbracciata, specialmente trattandosi di materie ecclesiastiche, intorno alle quali i Senatori non hanno fatto studio veruno, e che facilmente si fanno cambiare di sostanza e di significato. Regolano perciò oggi la macchina del Governo politico, e se talvolta è accaduto, che la loro concorde proposizione non ha riscosso quell'intiero numero di suffragi che si richiede, i savj si sono ritirati a nuova consulta (il che in qualche incontro si è fatto anche immediatamente nella camera che è dietro al Senato) e riformando qualche parola, o dando altro giro al loro progetto, senza intaccarne la sostanza, l'hanno fatto ben ricevere e decidere in Senato. Per intendere come ciò accada, convien sapere, che quantunque fra i senatori vi possa essere e vi sia qualcuno che ne sappia più dei Savj, tuttavia la maggior parte defferisce ad essi più che ad ogni altro, come a persone che passano per meglio informate della materia, e che secondo l'altrui opinione hanno studiato più degli altri. Onde se alcuna volta uno o più di quei senatori, che non sono nel numero dei savj, contrastano e si oppongono al parere della Consulta, allora di ordinario si forma una disputa puramente accademica con molte parole e niun profitto, essendo cosa difficilissima, poter ridurre il Senato a rigettare la opinione della Consulta. Importa perciò assai che il ministro conosca le particolari inclinazioni dei Savj, che tanto possono. Essi non sono tutti di un calibro. Ve ne sono alcuni che per fondo di naturale pietà sono ben affetti alla Santa Sede, e questi sono ben pochi; alcuni per lo contrario ad essa avversi e nemici, e questi sono in maggior numero. L'animosità di questi nasce da due cagioni. La prima è un'ambiziosa ostentazione di quella che falsamente chiamano politica ragion di Stato, di cui imbevuti da libri infetti, pretendono impedire che la nostra Corte sotto colore di spirituale autorità non cuopra i suoi dissegni ed avanzi le sue mire temporali. In tale guisa si fanno credere

uomini di ministero, spregiudicati ed illuminati. L'altra cagione è un *certo spirito di contrarietà, che regna in oggi non solamente in quei che affettano erudizione e sapere, ma si dirama fino nel più basso popolo, indotto a sprezzare e deridere publicamente, con intollerabile baldanza, tutto ciò che appartiene a Roma.* In tale stato di cose deve studiare il ministro di conoscere i sentimenti dei savj ed indagare le loro aderenze per aprirsi con alcuni qualche possibile corrispondenza, giovando moltissimo che essendo essi soggetti a periodiche mutazioni, l'affare sia portato piuttosto nella settimana di uno che d'un altro, secondo la di lui buona o mala disposizione. Questo deve essere uno dei principali oggetti dell'attenzione del Nunzio, e a tale effetto io soggiungerò infine di questi fogli alcune notizie concernenti le particolari qualità di ciascun savio, perchè il mio successore sappia di chi debba fidarsi, e di chi debba diffidare.

Costituzione del Senato.

Il Senato, come ho detto, è quello che delibera sovranamente sopra le materie riferite dai Savj, e che per mezzo di un secretario publico manda così al Nunzio, come agli altri ambasciatori, ed a qualunque altro ministro insignito di publico carattere, la risposta alle memorie che vengono presentate. Ma accade quasi sempre che ogni affare degeneri in tanta lunghezza, che alle volte passano mesi ed anni senza che si ottenga risposta veruna, o se ne ottiene una equivoca ed inconcludente, o ottenuta che si ha a tenore del desiderio, quando si crede di essere al termine del negozio, conviene tornare da capo, non vedendosi effetto di ciò che rispondendo hanno promesso. Quantunque sia stato questo un difetto di ogni governo republicano, accostumato a temporeggiare e ad attendere che il tempo cangi le cose o ne muti le circostanze, valendosi fratanto del bel pretesto che le materie devono passare per diverse mani, non si troveranno facilmente esempj di una stucchevole dilazione pari a quella di tal Republica. Tralascio quanto ciò disconvenga, non solo alla dignità del Sommo Pontefice ed al decoro della rappresentanza, ma anche ad ogni civile riguardo usato anche fra i privati, nessuno dei quali si contentarebbe di attendere da un suo eguale una risposta tanto tempo, quanto è obbligato il papa ad attenderla dai veneziani. Essi stessi in privato mostrano di conoscere questo regolare contegno, e molto bene lo ha conosciuto in più incontri il Governo medesimo, quando qualche Corte più temuta, lo ha ridotto al punto di dover fare precipitosamente con poco decoro, ciò che potevasi fare più per tempo, con riputazione e gravità, come accadde nel mese di ottobre del 1763, quando l'imperatrice regina inviò a Verona un corpo di truppe per le differenze delle risare, fra i veronesi e i mantovani, cosa che poteva comporsi avanti senza timori, staffette e radunanze. Non si risveglia punto per ciò la Republica dalla sua lentezza, che può un giorno esserle estremamente dannosa, e passato lo spavento ritorna placidamente all'antico sistema. O sia ciò difetto dei savj che non riferiscono le cose con sollecitudine al Senato, o del Senato medesimo, che fa prima esaminare e scrivere ai consultori, e parlare e disputare, egli è certo che il ministro con la sua Corte ha bisogno di molta sofferenza quando havvi a trattare con i veneziani. Può su di ciò

il signor cardinale segretario di Stato, secondo il bisogno e le occasioni, farne doglianza all' ambasciatore veneto che risiede in Roma, ed intanto il nunzio avverta che per soddisfare al dovere del buon ministro, non basta aver fatta presentare una memoria, ed attenderne a casa la risposta, o ritornare con un' altra. La sua abilità deve spiccare nel buon uso delle sue private conoscenze, delle quali parlerò in appresso, e deve egli accompagnar l' affare con i suoi buoni ufficj verso soggetti potenti e ragguardevoli, mediante quelle persone che possono servirgli di mezzani, astenendosi sempre dal ripresentarsi con nuove memorie (quando non gli venga espressamente comandato dalla Corte) per non farsi concetto di minuto e di seccatore. Similmente venendogli ordinato di fare nuova rappresentanza, è duopo star lontano da ogni manifesta riconvenzione ed irritamento, e molto più da ogni parola aspra e significante poca stima del Principato, ma concepire la memoria con nuovi lumi, placidamente e senza impeto, a seconda della fina delicatezza di questi signori, che quanto in privato sono mansueti, altrettanto nel Governo conservano una certa sostenutezza ereditaria da' loro maggiori, ed amano in guisa l' adulazione, che senza essa non si parla al prencipe neppure dal pulpito.

Ogni qual volta si ha a trattare di alcuna cosa appartenente alla Santa Sede, sia spirituale o temporale, si escludono dal Pregadi quei senatori, che hanno parenti costituiti in dignità ecclesiastica. Non è ciò di picciolo impedimento al buon esito dei nostri affari, non avendovi parte quelli che per gratitudine, o per interesse, potrebbero promoverli non solo per sè, ma anche con le aderenze e con le amicizie. Quindi avviene che molte delle più cospicue famiglie si astengono dall' incamminare i loro figli a Roma, appunto per non chiudersi la strada al Collegio, donde questa sospettosa Repubblica tiene lontani quei tali che talora sarebbero più capaci del Governo, per un ideato timore che un patrizio voglia per un fine lontano ed indiretto di un parente, tradire l' interesse della patria ed il proprio sentimento. Manca dunque al Nunzio anche quell' aiuto che potrebbe trarre da persone addette, o per riconoscenza o per speranza, alla Santa Sede. Dalle quali persone, quand' altro vantaggio non si avesse, potrebbesi almeno indagare ciò che si maneggia in consulta e privatamente fuori di essa, onde cercare d' impedire l' esito contrario, prima che l' affare passasse al Senato, col mezzo di far fare uffici ai più prudenti e religiosi senatori, tanto più che cinquanta o sessanta di essi sono quelli che formano partito e che danno tuono agli altri, i quali corrono con il loro voto dietro la scorta e sulla fede dei medesimi. Ma per riuscire in ciò, è necessario essere prevenuto prima che si prenda la risoluzione, la quale quando è presa una volta, entrano mille riguardi di decoro, di fermezza, di sovranità, e di principato, che giovano ai contrarj per mantenere il partito. Ora una tale prevenzione, che potrebbesi sperare quando chi ha qualche aderenza con la nostra Corte avesse ingresso in Collegio ed in Senato, non può più ottenersi che a forza di eludere la tanto rinomata secretezza dei veneziani, cosa che il Nunzio non può tentare, come qualche altro ambasciatore, col possente mezzo del danaro, perchè la sua Corte si farà sempre scrupolo di somministrargliene a tale uso, e lontana dal corrompere e subornare altrui con sì fatti mezzi, starà sempre nella persuasione di vincere con la giustizia e con la ragione.

Per poter dunque in qualche maniera porre riparo al danno che riceve il Ministero, come si è veduto dalla legge di non trattare con i nobili, dal contegno dei savj, e dalla costituzione del Senato, io non saprei additare che due vie: la prima è quella delle aderenze, la seconda è quella degli inquisitori di Stato.

Deve primieramente il Nunzio, con la industria e buona maniera, procurarsi delle conoscenze, ed aprirsi dei canali relativi più che si può alla sorgente. Non mancano persone savie, prudenti e dabbene fra tanti ecclesiastici delle principali famiglie patrizie, i quali vivono al secolo, e nelle case religiose, e con i quali è permesso di trattare. Avendo essi qualcuno dei parenti impiegato nel Governo, non è dispregievole l'opera loro, onde conviene captivarseli, coltivarli, e saperli rendere capaci delle nostre ragioni, onde poter poi valersene con impiegarli a nostro favore. Vi sono altresì persone proprie e civili, che sebbene non sono nobili, hanno alle volte intima relazione con i più rispettabili soggetti, e sono atte a tutto ottenere. La nobiltà veneta, coprindo col pretesto di libertà le massime di bassa educazione, si dimestica e congiunge intimamente talora con la gente più vile, e l'ascolta e la tiene a caro. L'accortezza del Nunzio consiste in collegarsi con persone che sappiano tenerlo ragguagliato di tutto, ed il suo contegno sta poi nel scegliere soggetti di ecclesiastico decoro che abbiano capacità e maniere opportune, oltre al non fidarsi di loro se non quanto la prudenza gli permette. Con mostrarsi alieno dal fasto e dalla gravità, benigno e di facile accesso, si acquista assai dapertutto, e molto più in Venezia, essendo il naturale del paese molto sensibile alle dimostrazioni di umanità e di gentilezza, ed a qualche civile attenzione che poco o nulla costa. In simile guisa, per animare col premio gli interessati a suo favore, e per acquistare altri con la speranza, deve il Nunzio adoperarsi perchè, nelle occasioni di proviste di Roma, sia ricompensata l'opera di chi lo merita, con distinzione, per mezzo del signor cardinale segretario di Stato. E in ciò sarebbe desiderabile che la raccomandazione del Nunzio (quantunque alle volte non possa egli esprimere l'origine delle sue premure) venisse ben accolta e preferita ad ogni altra, sì perchè ciò gli concilia maggiore estimazione, e impegna più le persone a suo servizio, sì ancora perchè stando egli sopra luogo, conosce più il merito delle famiglie, e dei particolari soggetti che procurano i vantaggi della Santa Sede. Il che molto più gioverebbe, se nelle provviste di qualche considerazione, si vedessero gli ecclesiastici patrizj dipendere dalla informazione del Nunzio, a cui in tale caso darebbero essi tutta la mano con l'impegno dei loro parenti.

L'altra via ho detto essere quella degli inquisitori di Stato, perciò che quantunque la loro ispezione non sia diretta che all'interno regolamento, e di ordinario non sogliano essi mettere mano negli affari del Collegio, possono tuttavia molto influire anche nel politico, o con provisionale rimedio, o con ordinare ai savj la sollecita relazione delle memorie in Senato, o con incaricarsi di far passare nelle mani dei medesimi quelle scritture, che non comportassero pubblicità di memoria, come mi riuscì nelle differenze nate fra il Governo di Roma e l'ambasciatore Giustiniani, per i guarda portoni, nella quale occasione passarono per mezzo del tribunale degli inquisitori tutte le mie carte in mano dei savj, e da

questi in Senato, senza che io facessi alcuna publica rappresentanza. È duopò dunque che il ministro si apra un canale col tribunale suddetto, anche prescindendo dal politico, per qualche premura che egli potesse avere in cose che non ammettessero dilazione, come sarebbe l'arresto di qualcheduno, o altro caso simile, che può dipendere dalla sua assoluta autorità. Bisogna però essere attento a non importunarlo troppo spesso, nè per cose frivoli, e molto meno per fatti soggetti ad equivoco, e non ben liquidati. Così all'incontro, se venisse fatta al Nunzio qualche insinuazione per parte del medesimo tribunale, come sarebbe sopra la *lista*, ò sopra gli andamenti di qualche familiare, in tal caso mettendò sempre a coperto il decoro della rappresentanza ed il proprio, non deve egli tralasciare di fargli conoscere la sua pronta corrispondenza in compiacerlo, onde rendereselo obbligato per le sue occorrenze.

(*Santò Uffizio*, busta 154. Decreti: Mag. Consiglio, Senato, Cons. X. Scritture dei Consultori, e varie).

DOCUMENTI DEL N. XVII.

(a pag. 439).

Consulta di fra' Paolo Sarpi intorno a scritture sull' interdetto di Paolo V, 1606.

Serenissimo Principe!

Le oppositioni che la Corte di Roma fa alle scritture uscite in difesa della Ser.ma Republica, se ben par che siino inviate contro li auttori, nondimeno mirano più al diritto contro la libertà, et la dignità della Republica istessa. Imperocchè nelle scritture sudette non vi è altra dottrina esplicata in parole, se non quella che Vostra Serenità ha detto in fatti, anzi prima sono procedute dalla Serenità Vostra le fondatissime et legitime attioni, le quali oppugnate dalli ecclesiastici, sono state diffese dalli scrittori suoi, et tutto quello che hanno scritto, et la dottrina loro, si riduce a due capi: il primo, che le leggi, et giudicii della Republica sono giusti et legitimi; il secondo che la provisione fatta per impedire li mali effetti, che l'interdetto poteva causare, è stata necessaria, conveniente, legitima, et lodevole, et imitabile. Se la dottrina fosse dannabile, le attioni di Vostra Serenità sarebbono state prima soggette all'istessa censura. Poichè il Senato, prima col costituire le leggi, et col diffendere l'auttorità publica di castigare li ecclesiastici rei di enormi delitti; et col commandare che l'interdetto come invalido non fosse servato, ha detto quell'istesso, che poi li scrittori hanno disteso in carta, et diffeso con raggioni. Ma se le attioni della Ser.ma Republica sono state christiane et cattoliche; anco la dottrina è christiana et cattolica. Non si può dannar

la dottrina, se non condannando le cose fatte dalla Serenità Vostra; et similmente, se la dottrina contenuta nelle scritture delli pontificii fosse buona (come la predicano) non essendo quella per altro, se non per giustificare et sostentare l'attione ingiuriosa fatta contro Vostra Serenità, converrebbe bene necessariamente a chi approvasse quella dottrina, dire che li sudetti tentativi fussero stati validi et legitimi, et la diffesa ingiusta, illegitima. Questo scuopre l'artificio della Corte romana molto sottile, la quale non havendo altro modo d'infamare questo ottimo e prudentissimo et irreprensibile Governo, et la giusta sua diffesa contra le ingiurie fattegli, ha inventato un modo obliquo, per ottenere il suo intento, col dannar la dottrina, perchè in conseguenza veniranno dannate le attioni sopra quella fondate, et da quella sostenute. Non ardisce la Corte di venir all'individuo, et specificatamente nominare le propositioni, ch'ella censuri, per tre raggioni; una è perchè immediate sarebbe scoperto da ogni persona, che queste sono quelle che cotidianamente si praticano in questo et in ogni altro buon Governo, et che il reprovar quelle massime sarebbe un mostrar apertamente a tutti il disegno di voler occupar la libertà et dominio delli principi suppremi. La seconda perchè molte scole cattoliche tengono ancora al giorno d'oggi la dottrina stessa et la professano, et ne stampano libri che la contengono, così de auttori vecchi, come moderni, li quali tutti si risentirebbero della ingiuria. La terza raggione è, perchè sanno molto bene che la dottrina ha fondamento nelle divine scritture, nelli canoni della chiesa universale, nelle leggi imperiali, et di altri regni cattolici, et nelli scritti de' santi padri. Per il che li par necessario fuggir li incontri, che sarebbono fatti loro con armi così potenti, et però restando nelli universali, dicono che se vi contenga cose temerarie, calunniose, heretiche, erronee, scandalose respective.

Con questi nomi spaventano il mondo, et non discendendo al particolare, non lasciano luoco ad alcun di dolersi; imperocchè di qualunque propositione che fosse diffesa, direbbero che non hanno havuto pensier di condannar quella; et chi vuole certificarsi che così sii, consideri questo solo, che nel decreto delli cardinali dato sotto il dì 20 settembre 1606, havendo prohibito nominatamente 4 scritture, soggiongono che parimente condannano et prohibiscono tutte le altre che si faranno, prohibendo quelle che non erano composte ancora, et dannandole senza poter haverle vedute, poichè non erano scritte, in che cosa censuravano *(sic)*. Adunque chi avesse stampato il 13.° capitolo di S. Paulo alli Romani, dove l'autorità temporale delli principi è così chiaramente predicata, con questa soprascrittione: *Raggioni per la Ser.ma Republica di Vinetia*, quella scrittura sarebbe stata prohibita; nè questo dico per amplificatione, anzi per verità, poichè essendo stato stampato un libretto scritto già appresso 200 anni, da Giovanni Gersone, huomo tanto celebre et pio, stimato sino a questo tempo da tutti di dottrina catholica et devota, perchè in esso quasi profeticamente si diffendono le attioni di Vostra Serenità, hanno ardito di scrivere con aperte parole, che contiene errori et heresie, et merita esser dannato, et abbrusciato. Onde non è meraviglia se al presente le persone pie non si lasciano muovere dalli nomi spaventevoli de heresie, errori, etc. *vedendo come sono abusate le cose della religione per fini mondani, per*

non dir violenti, asserendo che sii heresia ogni cosa che si oppone alli loro tentativi, potendosi consolare ogni amico della verità, quando vien chiamato heretico per una medesima causa, da quelli che chiamano heresia una dottrina scritta da Giovanni Gerson auttor cattolico, pio et santo già quasi 200 anni, et approvata da tutto il mondo da allhora sino alle presenti controversie.

Ma se la Corte romana offende la verità in oppugnando la buona dottrina, scritta in Vinetia, non meno la offendono, diffendendo le biasteme, li errori, et le seditiose et abominevoli propositioni, de quali sono pieni li libri scritti da quella parte. Imperocchè essi non havendo sodi et reali fondamenti per diffendere li tentativi del Pontefice, prima fatti che essaminati, per desiderio di sostentare la sua causa, hanno vagato da lontano fuori del caso, et meschiato molte cose, le quali considerate mostrano anco molta empietà et absurdità.

Et acciò ch'io non parli in universale come essi fanno, distenderò qui la dottrina et le propositioni contenute nelle scritture nostre, le quali tanto dispiacciono alla Corte, et dopo soggiungerò la dottrina delli loro scrittori; dal che apparirà chiaramente ad ogn'uno, che la verità et la pietà sono dal canto nostro, et ch'essi portano dottrina inviata ad usurpationi et tirannide, et seditioni manifeste.

Imperocchè le cose dall'una parte et dall'altra dette, non sono di materia spirituale, sottili o difficili, che per giudicarle si vi ricerchi profondità di theologia, o di altre scientie, ma in materia temporale, benissimo nota ad ogni persona, anco di mediocre ingegno, dove facilmente ogni christiano conosce qual sii la dottrina pia, et cattolica.

La dottrina adunque proposta in Vinetia, si contiene in 3 capi infrascritti.

Primo. *Che Dio ha instituito due Governi nel mondo, uno spirituale l'altro temporale, ciascuno di essi supremo, et indipendente l'uno dall'altro.* Questi sono, l'uno il ministero ecclesiastico, et l'altro il regimento politico, et del spirituale ha dato la cura alli prelati, del temporale alli principi; sicchè fu benissimo detto dalli antichi, che li ecclesiastici sono vicarii di Christo nelle cose spirituali, et li principi vicarii di Dio nelle cose temporali. Per il che dove si tratta della salute delle anime, tutti, anco li principi, sono soggietti alli ecclesiastici, ma dove si tratta della tranquillità pubblica, et della vita civile, tutti, anco li ecclesiastici, sono soggietti al principe.

Non altrimenti, che se un re mandasse nave armata commessa alla cura d'un nocchiero per guidarla in mare, et ad un capitanio de soldati per combattere, ambe le potestà, la militare del capitanio, et la nautica del nocchiero, sarebbero independenti una dall'altra, et dependenti ambedue dal re, et il capitano obligato ad ubidire al nocchiero nel viaggiare, et il nocchiere al capitano quando fosse per combattere. Così il prelato et il principe hanno ricevuto potestà da Dio, uno per reger li homini quanto allo spirito, l'altro per reggere se stessi nella vita civile, et il principe nelle cose spirituali ubidisce al prelato, il prelato ubidisce al principe nelle temporali. Questo vuol dire esser due potestà suppreme independenti, non subordinate, che una non può impedirsi nelli negotii dell'altra, nè commandarli in quello che Dio ha raccomandato alla cura di essa.

Per il che il prelato ecclesiastico, qualonque luoco egli tenga nella Chiesa, etiandio che sii Papa, havendo ricevuto da Christo solamente le chiavi del regno celeste, non ha ricevuto auttorità di poter rivocare o annullare le leggi delli principi, spettanti alle cose temporali, nè meno potestà di privarli delli Stati loro, nè di comandarli in quello che tocca il governo politico, nè di liberar li sudditi dal giuramento di fedeltà leggitimo prestato al suo principe. Ma la pretensione di poter habilitar o inhabilitar alli Regni, instituire et destituire li Re, è cosa attentata da 500 anni in qua, che non ha havuto mai successo o esecutione, ma sempre il mondo se gli è opposto, et ne ha ricevuto mala edificatione, et non è cosa corrispondente agli essempii di Cristo quando viveva, nè delli apostoli, nè delli santi pontifici suoi successori, che mai tentarono tal cose etiandio contro li principi perfidi et sacrilegi, et è repugnante alle scritture, dove si dice, che Dio dà li Stati anco alli cattivi principi, et commanda che siino tollerati et ubiditi. Anzi è dottrina pernitiosa insegnar che per cause di controversie che il pontefice habbia con un principe, sii lecito perseguitarlo con insidie, o forza aperta; et il dire che sii merito o remissione delli peccati alli privati sudditi, che si ribellino da lui, o che li insidiano la vita, et l'amazzano o li levino lo Stato, o li eccitano seditione, è dottrina seditiosa, erronea et sacrilega, et contraria alla scrittura divina.

Anzi in contrario, trattandosi di cose temporali, il suddito è obbligato da Dio a prestar ogni obedientia al suo principe, non ostante che il Papa commandi altrimenti; et quando habbiamo cattivi principi, siamo obligati in conscientia tolerargli et vivere sotto loro secondo le leggi, non innovando nè trattando novità alcuna, ma rimettendo il tutto alla divina providenza; sì come quando habbiamo cattivi Papi, intrati canonicamente, noi privati dobbiamo sopportarli, non usando altri rimedii contro, se non quelli che sono statuiti dalle leggi.

Secondo. *Che per legge divina gli ecclesiastici non hanno ricevuto alcuna essentione dalla potestà secolare, nè quanto alle persone, nè quanto alli beni loro*; ma sì bene, che molti pii principi, da Costantino sino a Federico II, per honorar l'ordine ecclesiastico, hanno concesso loro in gratia, secondo che li tempi comportavano, varie essentioni personali et reali, hora augumentandole, hora diminuendole, et rivocando le concesse, secondo che comportava il governo del loro Stato. Tutte le quali essentioni le sono state concesse, così in scritto, come in pratica, esimendoli dalla potestà delli magistrati solamente, non havendoli però mai principe alcuno esentati nè liberati dalla potestà propria sua suprema. Et ancora in altri regni et principati non dependenti dall'imperio, sono parimenti dalli re et principi state concesse esentioni dove più ample che nell'imperio, dove più ristrette, secondo l'opportunità delli tempi et la convenienza alli luochi. Et di più dove li principi sono stati poco accurati nel governo, essi ecclesiastici hanno acquistato delle esentioni et privilegii per consuetudine.

Et li pontefici romani hanno fatto ancora delle decretali sopra l'istesse esentioni, le quali in alcuni luochi non sono state in conto alcuno ricevute, in altri sono state ricevute in parte, et in parte non hanno potuto ottenere

esecutione. Et per queste cause li ecclesiastici debbono haver quelle esentioni reali et personali, che in ciascun luoco li sono concesse, nè possono pretendere in un luoco quelle che nè il principe nè la consuetudine prescritta li haverà permesso. Ma bene non ostante qualunque essentione, il principe ha ogni potestà sopra le persone et li beni degli ecclesiastici quando la necessità del ben pubblico costringa et necessiti a valersi di quelle, et anco quando alcuna delle esentioni fosse abusata, si che cedesse in notabile perturbatione della publica tranquillità, il principe sarebbe tenuto provederci.

Et questa dottrina è stata ricevuta universalmente da tutta la Chiesa, sino all' undecimo secolo, riconoscendo sempre li ecclesiastici tutte le esentioni et privilegii dalla gratia delli principi, et cercandone cotidianamente la confirmatione da loro. Ma da quel tempo essendo raffredato il fervore delle cose spirituali, et li clerici fatti attenti alle cose temporali, valendosi delle perturbazioni ch' erano nell' imperio, et regni, fomentandole ancora, et alle volte suscitandone essi, cominciarono ad estendere la esentione, et a voler non più in gratia, ma come propria, et a contrastarla anco con li principi stessi, et diedero anco principio al mantenimento delle cose temporali con le armi spirituali, instituite da Christo, solo per la salute delle anime, rivoltando le esentioni concesse loro acciò attendessero più quietamente al servitio divino, in un istrumento di travagliare la quiete publica delli laici, occupando li loro beni, o con arte o con forza, aperta suscitando contentioni, impedendo li leggitimi giudicii, et governi civili, intanto che al tempo presente alcuni di loro hanno ardire di affermare che habbino l'esentione delli beni et persone, *iure divino*, con tutto che li theologi et li megliori canonisti di questi tempi ancora sentino et diffendino il contrario.

Terzo, *che la infallibilità è propria della Maestà Divina, et il Pontefice se ben constituito in tanta altezza, è soggietto alle imperfettioni, infirmità et errori humani, nè si debbe tener per infallibile, se non dove li fosse promesso da Dio la sua assistenza*, il che alcuni delli dottori moderni, che scrivono, dopo che è nata questa propositione incognita alli antichi, che il Papa non può fallare, *dicevano esser vero solamente nelle materie necessarie della fede*, quando insieme usarà li debiti mezzi di maturità, concilii, consulte, et invocatione publica et seria dell' aggiuto divino; la qual opinione non è stata messa in disputa nelle passate controversie per admettere tutto quello che è favorevole all' auttorità pontificale, sebene sono auttori celebri, che tengono in contrario, fra' quali due furono anco sommi pontifici, Benedetto XII et Adriano VI, ma è ben opinione come che fuor delle cose spettanti alla fede l' auttorità di sciogliere, et legare, s' intende (così dicono li dottori), *clave non errante*, cioè s' egli non fallerà per passione, o per ignoranza nella cognitione del giusto; che se la passione o l' inconsideratione gl' impedisca il retto giudicio, allhora *clavis errat*, et quello ch' egli pensa di legare, o sciogliere si fattamente in terra, non è approvato in cielo, comandandoli Dio che nel sciogliere et legare non usi modi arbitrarii, ma segua il merito et la giustitia delle cause. Per il che quando li Pontifici, per controversie, con li principi passano al fulminar censure, è lecito a persone intelligenti et versate nelle scritture divine et nella dottrina de' sacri canoni, et santi padri, considerar

dette censure se procedono a *clave errante, vel non errante*, et se sono valide, o invalide, esaminandole con le sudette sacre dottrine, et sempre che vi è dubio, se la cosa commandata dal Papa è giusta o ingiusta pertenendo alla salute dell'anima, convien farci riflessione per chiarirsene essendo ciascun obligato di sapere et haver certa cognitione, che quello che ha da operare non sii offesa de Dio. Et quando il principe ritrova esser fulminate censure contro lo Stato suo, la sua auttorità, ovvero contro li suoi sudditi, le quali patiscono diffetto di validità, può il principe, et debbe per conservatione della quiete publica, impedire l'esecutione et provedere con li debiti mezzi dati da Dio, conservando la conveniente riverenza et unione con la Chiesa. Et acciochè le censure ecclesiastiche instituite per medicine spirituali, non causino contrarii effetti, saviamente et christianamente disse Santo Agostino, che la scomunica contro una moltitudine, o contro uno che comandi la moltitudine, è pernitiosa et sacrilega, da che segue quello che per la parte nostra è stato declaratto, che scomunicare un Senato, quale non è persona particolare, è alieno dalla dottrina antica, et delli buoni theologi. Et perchè li padri giesuiti, per far più facile la causa romana, senza nissuna auttorità o esempio, tentano di persuader il mondo che il christiano debba alli suoi padri spirituali una obedientia cieca, cioè che come un tronco si lasci muovere, non ostante qualunque absurdità et indecenza che li sii commandata, spogliando la creatura humana della raggione, che Dio li ha dato per lume da seguir sempre, et non altrimente debbi far il principe etiamdio nel governo dello Stato suo; per contrario si è diffeso, che questo nuovo nome di *obedientia cieca* inventato dal padre Ignatio Loiolla giesuita, fu incognito alla Chiesa santa, et ad ogni theologo inanzi il suo tempo, et che leva quel che è essentiale alla virtù, alla natura della quale pertiene, che si opera con certa intentione del fine, et ellettione consegliata de' mezzi, et espone il christiano a pericolo di peccare inanzi Dio, nè escusa chi ingannato dal suo padre spirituale farà cosa contro il voler divino. Et perchè restringono questa loro obedientia cieca, che debbia esser prestata solamente alli prelati, et padri spirituali, potendo alcun di quelli essere mal intentionato per servirsene a sinistri fini, ne possono nascere gran danni alla publica tranquillità, come habbiamo veduto da 40 anni in qua, doppo che questa opinione ha preso qualche radice, assai seditioni, sollevationi, congiure, assassinamenti eccitati praticati et eseguiti con questo instromento, in molti regni, et Stati.

Se li fondamenti della dottrina contenuta nelli soprascritti capi fussero materia di opinione, io doverei dire, che della verità di essi me ne rimetto ad ogni meglior giudicio; ma perchè sono materia di fede, et così ha predicato San Paulo, io debbo dire insieme con lui, che se venisse un angelo dal cielo, et portasse dottrina contraria, questo sarebbe in disgratia di Dio. Mi rimetterò bene ad ogni meglior giuditio, se fosse tempo opportuno o fuori di proposito il trattar questa materia nelle occasioni passate, persuadendomi insieme fermamente, che sarà giudicato non solo opportuno, ma ancora necessario da qualunque persona, che risguarderà li articoli, che per il contrario mettevano a campo li diffensori della causa ecclesiastica. Non porterò qui tutte le absurdità scritte da qualunque

di loro, che in verità è una colluvie d'inconvenienze, ma mi restringer solamente alle cose scritte dalli cardinali, dalli padri giesuiti, et da alcun altri più principali. Et incominciarò dalla materia che appartiene al governo. Nel che la dottrina stampata nelli loro libri contiene li infrascritti capi, cioè: ·

che il Papa ha ogni potestà non solo spirituale, ma ancora temporale, sopra tutti li principi del mondo, li quali dipendono da lui propriamente come sudditi, et vassalli quanto al dominio politico; da lui ricevendo il tenore del governo, et il vigore di administrar li Stati;

ch'egli è monarca temporale in tutto il mondo, et che ogni potestà temporale viene da Dio mediante il Papa. et però è subdelegata da lui, et subordinata ad esso, per il che da ogni principe, sebene non ha altro principe temporale superiore, si può appellare al Papa nelle cause temporali et civili. Onde il Papa può anco instituire imperii et dominii, confirmarli, et deporli, et muoverli guerra quando non l'ubidiscono sicchè quella sola è leggitima potestà che è approvata dal Papa, et non è legittima quella che è riprovata da esso; et che può privare li principi suppremi, de'principati, dominii, regni, imperii;

che fa legge a tutti li principi, et annulla le fatte da loro, et può comandare al principe che revochi qualunque legge;

che ha potestà di giudicare le cause temporali delli principi, et ubligarli ad ubidire con forze et armi se sarà bisogno;

che vacando li regni può esercitar in quelli ogni giurisditione per propria auttorità;

che può commandar alli principi cattolici, che castighino con le arme, li principi ribelli a lui, li qual principi se ben non hanno potestà nelli Stati degli altri, debbono però procurare che il Papa sii ubidito, et li ecclesiastici rispettati, costringendo per forza d'arme li altri principi a ciò fare;

che mancando il principe di conservare li privilegii alli sudditi, può esser castigato dal Papa;

che al Papa appartiene la dichiaratione de tutti li dubii, non solo nel foro ecclesiastico, ma ancora nel secolare, così nelle cause civili, come criminali. Et che non si può partire alcuno dalla dichiaratione del Papa, se bene la lite, così quanto alla causa, come quanto alla persona, sii temporale:

che in controversia mera temporale, così per rispetto della causa, come della persona, bisogna ubidire al Papa, et non replicare se ben contenesse ingiustitia;

che se il Papa comanda ad un laico in cosa temporale, et ingiusta, è tenuto ubidire. Anzi se il Papa comandarà ad un laico, che li dii i suoi beni proprii, et perciò lo scomunicarà, quel laico è ubligato servar la scomunica;

che li principi sono obligati ubidire al Papa, in qualonque cosa comanda, etiamdio nelle cose temporali, et non lo facendo, esso possi castigarli et punirli;

che in ogni cosa il principe è obbligato compiacere al Papa, senza guardare se sii giusta o ingiusta, et se tutto il mondo sentissè contro l'opi-

nione del Papa, si debbi però stare a quel che il Papa dice, et non è scusato dal peccato, chi non segue il parer del Papa, se ben tutto il mondo l'havesse per falso.

Che se il principe fa legge contro la libertà delli sudditi, possono essi haver ricorso al Papa, et il Papa può proteggerli, et li populi debbono sforzarsi di stabilir questa dottrina, perchè importa loro haver chi possa reprimere il principe, et frenarlo con censure, et forze d'armi, et così proteggerli poi che non vi è altra, ancora sacra, per mantener la libertà delli populi, et diffenderli dalla tirannide delli principi se non l'auttorità del Papa;

che il Papa può far predicar senza licenza del principe, può far edificar monasterii et case di religiosi, può sforzar li christiani a vender li suoi stabili per questo servitio;

che l'interdetto si mette acciò li populi si sollevino contro il principe, li quali populi anco sono chiamati in diffesa della Chiesa, acciò il principe, impaurito et spaventato, cedi al Pontefice;

che l'auttorità del principe sopra li suoi sudditi laici, non è *de iure divino;* et che li ecclesiastici debbono ben essortar il populo ad obedire il principe; ma essi ecclesiastici però debbono esser arbitri se il precetto del principe sii conveniente o no;

che li ecclesiastici in modo alcuno, et per nissuna causa sono soggietti alle leggi, o alli precetti delli principi, nè da loro possono esser puniti per qualsivoglia delitto, etiamdio di lesa maestà, se ben li suoi superiori non volessero essi punirgli;

che essi ecclesiastici non debbono alli principi, nè tributi, nè gabelle, nè obedientia, ma solo possono per carità sovenirli come fa il capo le membra inferiori et ignobili;

che tutte le cose, che impediscono la grandezza, libertà et total esentione delli ecclesiastici, in qualonque cosa sii, è gravissimo peccato. Che non si può limitare li acquisti degli ecclesiastici se bene havessero 25 volte tanto;

che l'haver un principe nella sua militia et alli suoi soldi persone che non siino della professione romana, et che non ubidiscono al Papa, è enorme peccato;

che ancora è peccato gravissimo trattare, o tener comercio con principi che non ubidiscono al Papa.

Ho voluto referir le loro propositioni et dottrine che toccano il governo, con le loro parole, senza darne alcun giudizio, rimettendo quello alla somma sapientia di Vostra Serenità; ma nelle materie di altro genere, mi convien ben accennare qualche cosa intorno la qualità della dottrina loro, lasciando da canto le speculative, che facilmente non sono intese da tutti, le quali sono innumerabili. Imperocchè è avvenuto a quelli scrittori secondo il proverbio, che per diffendere un mendacio si passa a dirne molti. Il signor cardinal Bellarmino, parendoli troppo abbietta l'autorità spirituale, scrive che il restringere l'obedientia debita al Papa nelle cose spettanti alla salute dell'anima, è un ridurla al niente; da che si vede in qual conto la Corte tenga le cose dell'anima, et spirituali, poichè li danno il titolo di *niente*, con tanto poco rispetto delli santi apostoli di Christo, et di Christo stesso figlio di Dio, che non volsero altra potestà,

nè hanno atteso ad altro, nè altra obidientia hanno mai adimandato, che nelle cose spettanti alla salute dell'anima, anzi hanno anteposta la salute d'un'anima sola a tutte le giurisditioni et grandezze mondane.

Tutti poi questi scrittori unicamente s'ingegnano di dare al Papa epiteti divini, per il che nelle suddette opere scritte da loro, dicono che il Papa è *un sol di giustizia, lume della religione*, che rappresenta immediate la infinità di Dio, che *scrutatur corda et renes hominum;*

che il giudicio et la sententia del Papa, et de Dio è una, et una è la Corte del Papa et de Dio;

che il Papa è un Dio in terra, del quale è scritto: *Deus stetit in sinagoga Deorum;*

che il Papa è principio dove dipendono li beni eterni et temporali;

che può levar l'obbligo delli precetti della legge naturale;

che dubitar della potestà del Papa è tanto quanto dubitar della potestà di Dio. Li quali modi de dire così blasfemi, et ingiuriosi contro la maestà de Dio eccedono ogni censura, siccome anco altre propositioni, che diffendono, come quella, che San Paulo appellò a Cesare et non a San Pietro, non perchè fosse legittimo giudice, ma per non far ridere. Che Cristo disse: *Regnum meum non est de hoc mundo*, non perchè non fosse re temporale, ma perchè era vicino alla morte, parlò come un huomo moribondo, che lasciava le sue cose di questa vita.

che li magi ricercarono Cristo come re di regno mondano hereditario;

che Cristo nella sua fanciullezza haveva regno temporale, et non haveva regno spirituale;

che le parole: *Quod Deus coniunxit, homo non separet*, non includono il Pontefice. Le qual cose tutte, così manifestamente contrarie alla Scrittura divina, mostrano quanto questi scrittori intendino le cose della fede.

Ardiscono anco alcuni di essi dire, che la essentione de clerici, essendo constituita per decreti pontificii, è tanto valida come se fosse statuita da Dio, uguagliando le leggi humane suggette ad infinite mutabilità, alla legge divina immutabile.

Si burlano anco, per non dir peggio, delli santi Pontifici antichi, che resero l'honor debito alli principi, dicendo, che hanno mostrato soggettione agli imperatori per le conditioni di quei tempi che ricercavano quel modo di procedere, perchè l'imperio del Papa si doveva introdur a poco a poco, et non conveniva spogliar immediate del loro dominio li principi nuovamente convertiti, ma bisognava permetterli qualche cosa per interessarli. Dio perdoni alli inventori di tali biasteme.

Non si può restar di notare ancora, che per inalzar il loro credito, et essere ubiditi a cenni contra la dottrina dell'evangelio et dell'apostolo, dicono, che se il cristiano farà contro il precetto di Dio, per ubidire al prelato, non peccarà, il che è falsissimo et dannatissimo, se non in un caso solo, quando il cristiano, havendo usata ogni deligenza possibile, non haverà potuto conoscere che il fatto fosse contro il divin precetto.

Lascierò di toccare altre propositioni in materia di conscientia, dignissime di censura, come quella che il timore non iscusa da qualsivoglia

precetto del Papa, cosa contraria a tutta la buona theologia, et alla pratica d'ogni buon christiano, qual tiene che nissun timore escusi dall'osservanza della legge divina naturale, ma che il giusto timore escusi dall'osservatione di qualsivoglia legge positiva.

Solo dirò per fine, che nella prima scrittura, che mandarono fuori, hebbero ardir di dire contro l'evangelio: che nelli moti d'allora fosse stato lecito alli curati delle chiese, nelli confini dello Stato, partirsi dalli proprii carichi, et che le confessioni che il populo faceva alli altri sacerdoti, che servivano a quelle chiese, et li matrimonii celebrati da loro, erano irriti et nulli, et quelle congiontioni erano concubinati, et li figli illegitimi, cosa non solo falsa, ma anco perturbativa delle buone conscientie.

Io non so se si lamentino perchè le sii stato detto, che hanno publicato scritture false, et levato fuori delli libri de buoni auttori quelle cose che facevano per l'autorità de principi; ma questo è tanto notorio comparando li libri delle stampe antiche con le moderne, et leggendo il loro libro intitolato: *Index expurgatorius*, che non vi è bisogno d'altra prova. Dal solo libretto intitolato: *Pratica Papiensis* di Joan Pietro Ferrario, composto già innanzi 100 anni, sono levati più di 10 luochi che diffendevano l'auttorità temporale de' principi, et sarebbe cosa infinita nominare tutti li auttori a' quali è stato aggionto o levato qualche cosa per servitio temporale della Corte. È noto a tutti che da Papa Leone IV, circa l'850, fu composta un'oratione dove si diceva: *Deus qui beato Petro apostolo tuo collatis clavibus regni coelesti animas legandi atque solvendi pontificium tradidisti*, et così è stato letto nella chiesa da quel tempo sino al nostro per 750 anni, et stampato anco in tutti li messali et breviarii. Adesso dopo il 1600, il cardinal Baronio è stato auttore di levar il vocabolo *animas*, et vuole che si dica assolutamente *ligandi et solvendi*, pretendendo con questo di estendere quella potestà alle cose temporali; la quale con la parola *animas* non poteva abbracciar salvo che le sole spirituali; et così hanno comandato che si stampi in tutti i messali et breviarii, et si eseguisce. Quando sarà passato qualche anno, guai a chi dirà che quel vocabolo *animas* vi fosse; sarà subito notato per heretico. Ma questi particolari ricercano più longo trattato. Prima ch'io passi più oltre, mi constringe la carità christiana, et la moderatione conveniente, a distinguere li scrittori della parte ecclesiastica dalle cose scritte da loro, et parlando delle cose scritte solamente, dire che tutte quelle quali esaltano il Pontefice al pari di Dio, sono blasfeme, et empie; quelle che vogliono darli auttorità temporale sopra li principi supremi, o che levano a quelli l'auttorità, che Dio ha dato loro, sono tiranniche et usurpative, contrarie alla dottrina della scrittura sacra, et però meritano d'esser condennate, et dove concitano li sudditi contra li loro principi naturali, quelle sono seditiose et scandalose. Quanto s'aspetta al vocabolo di *heresia*, io non l'adoperarò hiperbolicamente, o per detrahere et calunniare, ma dirò con ogni simplicità, che questa voce non solo significa una pertinacia, che neghi alcun delli articoli della fede, ma ancora quella la quale formatasi una opinione sua propria, che non sii veramente di fede, vogli costringere li altri a crederla, come se di fede fosse, separandosi da quelli, che tengono la fede christiana, sincera, senza aggiontione di quello che essi vorrebbono.

Volgarmente si dice, ma anco veramente, che è heretico chi crede poco, et chi crede troppo, cioè chi nega alcun articolo di fede, et chi vuole per articolo quello che non è. Il negàre che il principe secolare non habbi da Dio la cura della pubblica tranquillità, et di castigare li cattivi, et premiare li buoni, è negare un capo della fede. Il dare al Papa una esorbitante et spaventevole auttorità, senza termine, senza legge, et senza regola, è una falsa opinione, aliena dalla Scrittura et dalli santi padri; ma l'asserir appresso che sii necessario alla fede crederla, è heresia. Questo tanto dico quanto alle propositioni; ma quanto alli auttori, son ben sicuro che alcuni di loro, quali conosco, nel secreto della loro conscientià, hanno altre opinioni, et con difficoltà mi persuado che li altri credino tutte le absurdità ch' hanno detto; però, quel che sii della loro intentione, è meglio, secondo il precetto di san Paulo, lasciarlo al giudicio divino, che solo penetra l' interior dell' huomo. Non si possono in modo alcuno scusare delle maledicenze, dettrattioni, et ingiurie tanto ignominiose, scritte contro la Ser.ma Republica, trattando il Senato da impii usurpatori, rapaci, oppressori de' poveri, et crudeli, et le sue leggi tassandole per empie, pernitiose, et scandalose, detrahendo anco al Governo, con dire che habbino usurpato beni della chiesa, eccitate calunnie alli gentilhuomini di terraferma, per metter piede nelli territorii di quelle città; che succhiano il sangue, et mettono sotto agrissima servitù, et tirannia li vasalli, si che nel christianesmo non sii gente più miserabile di essi. Che in Padova regnino heresie et atheismo, che si diffondi per Italia; et altre tali innomerabili cose, de quali ogni libretto uscito dalle parte pontificie ne è assai infetto, et nissuno essente, ma alcuni talmente ripieni, che niente altro contengono se non solo maledicenze. Et lo dico senza hiperbole, come li doi libri *Philoteo* et *Eugenio* del padre Possevino, et l'*Antidoto* del padre Hernando Bastida, gesuiti, quello di Agesilao Marescoti, di Baldassar Nardi, et altri ancora, li quali delle cause controverse non trattano punto, ma sono puri libelli famosi contro la Ser.ma Republica. Et certo io non so con che conscientia li padri inquisitori, et altri superiori ecclesiastici li hanno sottoscritti et licentiati alla stampa. È pur chiara cosa in S. Paulo, che li maledici et detrattori saranno esclusi dal regno di Dio. Io non veggo come si possino scusare dal peccato, nè li auttori, nè li approvatori. Nell' Indice di papa Clemente VIII è fatto precetto che in tutti li libri siino cassate quelle cose particolari, che detraheno alla fama del prossimo, et massime delli principi; et tutte le facetie et moti che sono in pregiudicio della fama, et riputatione d' altri. Et pur hanno concesso di stampar intieri libri, dove nissuna altra cosa affatto si contiene, salvo che ingiurie, falsità, et calunnie, contro una christianissima et floridissima Republica. Et ancora la Corte ardisce di sostentarle, et non fa di quelle come delli altri libri compresi nelle stesse loro regole, ma in contrario si lascia intendere d' esser disgustata perchè si conservi le opere scritte a favor della causa della Republica Serenissima con ogni modestia, le qual trattano solo la controversia, senza passare oltra, et notare li mancamenti della Corte, non per mancamento di materia, che è molto ben noto al mondo quanto abondi, ma solo per usar la debita convenevolezza, di non passar dalle cause alle persone, come fanno quelli che non hanno ragione. Ma lasciando da

canto questi libelli famosi quali (ardirò di dire) è più indecenza del Pontefice che pregiudicio della Republica che non siino estinti, tornando alli interessi della Corte la quale vuol chiamar heresia tutto quello che si oppone alla grandezza temporale, dove ella aspira, et tutto quello che non li concede un' auttorità senza freno di giustitia et prudenza, senza termini di honestà et equità, senza rispetti nè divini nè humani, tenendo per fede cattolica tutto quello che è a favore della sua pretentione, se ben reprobato dalle divine scritture et dalli padri ortodossi; sarà necessario considerare che quando il mondo vogli rimettere nell' arbitrio del Pontefice, se egli debbia essere principe universale di tutti li christiani, anzi di tutto l'universo, sarebbe da ascriverli ad estremo mancamento quando non ricevesse l'occasione di regnare, portagli dalla pazienza universale, et esso spontaneamente refiutasse quello che è l'ultimo et supremo di tutti li desiderii et voti humani, cioè il regnare (io parlo adesso secondo li affetti humani, non secondo li consegli et essempii di Christo), et ingiustamente s'accusarebbe alcuno di ambitione se abbracciasse quelle occasioni che li sono offerte, con admettere non solo per vero, ma per articolo di fede, ch'egli habbia una tanta potestà, anzi piuttosto converrebbe riputarlo negligente et da poco, quando lasciasse passare così desiderate occasioni. Et sarebbe semplicità credere, che una tal occasione non dovesse esser abbracciata, anzi incontrata da quella sorte di persone che già tanti anni non macchina altro, con tutti li artificii imaginabili, con estorsione delle scritture divine, con abuso delle cose sacre, con libri supposti [illegible]alsificati, historie finte, estintione de' buoni libri, premii a chi aggiuta le imprese. È una vana et repugnante opinione dire che il Pontefice sii legitimo padrone di tutti li Stati, che habbia potestà di comandare alli principi nelle cose temporali, che possi esentar dalla loro potestà quelli che offendono la maestà, quelli che turbano la pubblica tranquillità, et poi quando fa alcuna di queste cose riprenderlo d'ambitione. Chi usa la ragion sua che li vien tollerata per legittima, non fa torto ad alcuno, nissuno di lui con ragione si può dolere; *scienti et volenti*, dicono li giureconsulti, *non fit injuria neque dolus*. Noi siamo certi che il credere è principio dell'operare, et non è possibile, che Vostra Serenità vogli o permetta alli suoi soggietti di credere che il Papa sii superiore a lei in temporale, et poi non voglia che nelle stesse cose temporali sii più obediente al Papa che a lei, et tanto più quando conceda, che debbino crederlo per articolo di fede.

Questa è la causa per la quale li diffensori delle ragioni publiche hanno scritto la dottrina sopra esplicata, che tanto dispiace alla Corte. Nè questo è stato senza necessità, ma sempre in risposta, et per non lasciar prender piede nell' animo delli sudditi quella dottrina, ch'era publicata per levarli dall' affezione et obidientia di Vostra Serenità. Li ecclesiastici sono stati primi a scrivere usando modi seditiosi; era pur necessario che li inganni loro, le loro falsità fossero scoperte. Se dopo l' interdetto fosse restato il libro di Bellarminio scritto in volgare, senza esser confutato, qual persona semplice, o qual mediocre non sarebbe stata persuaso, che da Vostra Serenità non fosse diffesa una causa ingiusta?

Di haver detto cosa alcuna falsa son sicuro non poter esser ripreso;

il tutto lo mostrarò per la Scrittura divina, per li sacri canoni, per la dottrina delli santi, et per li medesimi loro scrittori. Dell' opportunità parimente non sarò ripreso, perchè habbia passato li termini dicendo cosa, che se ben vera, si potesse però tacere; imperochè niente è detto in proposta, ma tutto in risposta. È ben cosa certa, che non si può levar la forza ad una scrittura se non con stabilir la dottrina contraria alla falsa che vorrebbe introdurre. Havendo la Corte dato principio a scrivere contro le attioni della Republica, come si è detto, non era possibile lasciar quelle invettive senza risposta, se non mettendo in pericolo tutti li sudditi di rivoltare verso il Papa l' affettione dovuta al principe suo naturale. Accomodata la controversia se una parte et l'altra havessero abolito ogni memoria delle passate differenze, sarebbe riuscito un esito desiderabile: et Dio volesse che quel giorno istesso si fosse messo in perpetua oblivione così la controversia passata, come tutte le cose che da quella sono seguite. Ma la Corte, intenta come sempre alli avantagi, pensò poter con li suoi artificii abolir la memoria della diffesa, facendo restar viva quella della offesa, con non far mentione alcuna delli libri nel componimento, ma facendo dopo valere la sua anticipata, et però invalida prohibitione contro li nostri. Non è piaciuto a Dio che tal artificio habbia sortito: però essi passano a trattare di nuovo la medesima materia, dove se ancora proponessero di estinguere tutte le scritture formate così dall' una come dall'altra parte, per estinguere insieme et abolire la memoria delli disgusti, et vivere nella pace, et tranquillità, che Dio comanda, la propositione sarebbe da lodare et abbracciare. Non va però a questa via il voler estinguere le buone et solide ragioni d' una parte, et voler che vivino le invettive et li libelli famosi dall'altra, per sradicare la memoria delle ragioni di Vostra Serenità, et piantare negli animi degli huomini l' opinione trattata nelle loro scritture, che le leggi del Senato sono inique, le provisioni contro l' interdetto sacrileghe, per far apparire che la Ser.ma Republica habbi diffeso una causa ingiusta, et meriti quei titoli datigli dalli detrattori, in luoco delli honorevoli et pii, ch' erano debitori di darli. Parimente il dimandar che siino censurate le scritture nostre, et non toccate le loro, è una proposta, che il concederla partorirebbe l' istesso effetto, et ancora sarebbe di scandalo a molti buoni cattolici. Imperochè se la Corte con li suoi adherenti biasmano quello che è stato scritto contro loro, non minor parte del mondo christiano et cattolico loda quello che noi habbiamo scritto, et riprende lo scritto da loro. Sarebbe anco di pregiudicio publico in quanto mostrasse di diffidare, che le attioni del Senato quali come di sopra ho detto sono li fatti espressi in parole dalli scrittori, si mettessero in difficultà, et le attioni pontificie in contrario restassero con l' approbatione delle loro scritture confirmate. Non bisogna ingannarsi: il concedere che si censurino le scritture nostre sole, è un aperto approbar le loro; et quando le loro sono approbate, la lite è finita, si confessa contro ragione et contra giustitia che la Republica ebbe il torto. Per questi rispetti nella trattazione di accomodamento, facendosi mentione delle scritture, fu prudentissimamente deliberato da Vostra Serenità che si farebbe delle nostre quello che il Pontefice facesse delle sue. Et però se al presente per far fine a tutti li disgusti si debbono esaminar le nostre, è conveniente esaminar anco le

loro. Quando essi dicono che a loro soli pertengono li giudicii della fede, prima se gli nega che qui si tratti di fede, anzi solamente si tratta di giurisditione temporale, che è cosa politica, nè sta a loro fare che pertenga alla fede tutto quello che li loro interessi vogliono, altrimenti con gran facilità s' impadronirebbero di tutto, con far tutto di fede. La fede, disse San Paulo, è delle cose invisibili, non vuole stati et giurisditioni temporali, questo è ben il capo della nostra controversia; poi si aggionge quello che disse Papa Nicolò I nel canone *ubinam*, che la trattatione della fede è una causa comune a tutti li christiani, a clerici et a laici. Finalmente per tronc ogni difficoltà si dice, che questo parlare cuopre un' equivocatione dalla quale alcuno facilmente può esser ingannato. Imperochè altro è quando una materia è concordemente intesa da tutti, et non vi è differenza di dottrina, et che alcuno si eccita in qualche impertinente nuovità, in questo questo caso segue un giudicio facile, dove non occorre se non udir quello che è attore della nuovità, più sopra le cose *de facto*, che *de iure*, et per questo sono fatti li officii dell' Inquisitione. Ma quando una dottrina è in controversia, perchè per l' una parte et per l' altra vi sono numero notabile di persone, come al presente tra cattolici sono molti quelli che non admettono nel Pontefice una potestà senza regola, et che asseriscono la potestà temporale delli principi supremi essere assoluta, et non soggietta ad altri che a Dio; et dall' altra parte, la Corte romana vole assuggiettirsi li principi, et poter ogni cosa sopra loro; in questi casi, non si corre alla condanna massime con lo stare su l' universali, et non saper discendere allo speciale, che si riprenda, ma s' instituisce prima una conferenza, dove ciascuna delle parti censura l' opposita, et diffende la sua sentenza, così la materia si digerisce, et la controversia si riduce in istato che facilmente le parti concordano, et quello che falla riconosce, ovvero viene convinto del suo errore.

Il maturare le difficultà con tal conferenza non è cosa nuova; anticamente tutte le controversie sono state trattate in questo modo, et modernamente sono fatti innumerabili di questi colloquii; ma per non tediare con esempii dell' antichità, nemeno con lontani, ne dirò uno solo successo in Roma in questa nostra età, che doverà chiuder la bocca a ciascuno.

In questi anni è nata una molto importante controversia tra l'ordine di San Domenico, et la Società di Gesuiti; la materia è cosa propriamente, formalmente, et non per reduttione, materia di fede; imperochè si tratta della gratia divina per la quale si salviamo; senza la cognitione di quest' articolo, non può star la chiesa di Dio, questo è il suo fondamento non humano, ma divino; le materie controverse tra il Pontefice, et Vostra Serenità sono di cose temporali, de' beni stabili, di diritti, di fabriche, di delinquenti, et delitti. Senza queste cose la Chiesa è stata et starebbe, ma senza la gratia di Dio non sarebbe alcun christiano. Hora in una materia di questa sorte tanto importante, li dominicani hanno affirmato di trovare in un libro di Lodovico Molina gesuito, 21 heresia di conto fatto, hanno cavato fuori le propositioni che dannano, le hanno censurate, et li gesuiti si sono opposti difendendole. Non si è corso a Roma in furia, (se ben meritava la gratia di Dio, che per sua esaltatione si fa-

cesse qualche cosa con fervore). Ma Papa Clemente instituì conferenza l'anno 1600, qual è durata fino 1605, dove per questi 5 anni continui, et in scrittura, et in voce, li dominicani hanno mantenuto che quelle 21 propositioni sono heretiche, et li giesuiti sono sforzati in quel modo che si può a difenderle; la cosa per la morte di Clemente si fermò. Resta pur nel mondo un libro nel quale una religione tanto celebre quanto la dominicana mostra che vi sono 21 heresia esplicate in particolare in una materia così relevante quanto è la *gratia di Dio*, et non si pensa di venirne al fine, et adesso vorrà la Corte che su l'universale senza saper dir che, si dannino libri che trattano delle ragioni che li principi hanno di difendere li Stati loro dalli tentativi di chi vuol usurpare la loro giurisditione. Li giesuiti non si perdono d'animo, perchè una religione intiera, la dominicana cioè, dica che nelli suoi libri vi siino le heresie, et pur si tratta di fede, et si difende al particolare; meno noi dobbiamo muoversi per l'oppositione che la Corte fa dove si tratta de cose temporali, et senza discendere al particolare nè lasciarsi intimorire da quel vocabolo, perchè si come quando fosse preso nel suo significato sarebbe da aborrire sopra tutti, così abusato come adesso l'abusano, non debbe spaventar alcuno. Et quando li romani dicono che alcuna cosa è heresia, al primo bisogna vedere se è de cose spirituali o temporali, et quando sii de spirituali, conviene tenerne conto grande, ma nelle cose temporali non sta l'heresia; ben con questo nome tentano d'infamare le giuste difese che si oppongono alle usurpationi. Quel che fosse per succedere nella conferenza, è facile giudicarlo dalle cose successe. Imperochè due libri nelle passate controversie sono stati essaminati, censurati, oppugnati et difesi, uno della parte romana, che fu il trattato del sig. cardinale Bellarmino contro Gerson, oppugnato nell'*Apologia*, et difeso da esso stesso cardinale con un suo proprio libro nel quale la difesa sua nelli ponti più principali consiste in giuramenti *di non haver avvertito*, et in confessione *di non haver saputo*. L'altro libro della nostra parte è quello delle considerationi oppugnate dal Bovio, et difeso nelle confirmationi; l'oppugnatione et la difesa sono insieme; non ci è bisogno di sottil discorso per conoscere che sii ben difeso.

Questa è la causa, et mi convien replicar spesso, perchè la Corte di Roma vorrebbe star nel suo censurare in universale per non haver risposta, et per non tirarsi adosso il giudizio di tanti, che in diverse regioni cattholiche conoscono la verità nelle materie controverse. Ma con che conscientia può dimandar la Corte, che il giudicio in questa causa li sii concesso? È cosa chiara, non solo per la legge civile et canonica, ma anco per legge naturale, che il giudice di una controversia non debbi haver parte nella lite, et che non si risolvi inanzi la cognitione, ma sospenda il suo giudicio mentre il processo si fa neutrale tra ambedue le parti, per dir il suo parere, et dar la sententia quando sarà concluso nella causa. Tutte due queste conditioni mancano nella Corte, et nelli ministri di essa; la prima perchè essi sono la parte adversa nella lite, essi pretendono esser offesi, et che li sii messo in difficultà quell'imperio di tutto il mondo al quale aspirano, quell'assoluta ed infinita potestà sopra tutte le cose mondane, quella cieca obbedienza che pretendono da tutti. La seconda

li manca, perchè essi hanno già fatto la sententia inanzi il processo, et che dico inanzi il processo? anzi avanti il fatto hanno condennato non solo li libri scritti a favor della Ser.ma Republica non esaminati, e non difesi, ma anco tutti quelli che per l'avvenire fussero scritti, come si può trattare inanzi un giudice, che condanna, non tanto prima che udire, ma inanzi che il condennato sii nato. Chi può dubitare, che sebbene l'autorità del giudicare in questa causa fosse propria loro, et non havessero nissun interesse, come hanno nella controversia, per il solo haver prevenuto nel giudicio, et pronuntiata la sententia inanzi la cognitione, si sarebbono privati della facoltà di giudicare. Ma un inditio più chiaro habbiamo qual sii la mente della Corte in questa materia. È andato a Roma maestro Marc'Antonio Capello, uno di quei che hanno scritto; la causa sua è stata veduta, questo è certissimo; perchè non hanno pubblicato la sua retrattatione se ha detto cosa alcuna falsa? Tuttavia il libro suo resta, hanno l'autore in mano, et non ardiscono pubblicare in che pretendino ch'egli habbia errato? Ma di più, s'intende anco, ch'egli habbia scritto un libro contrario a quello; perchè almeno non darlo fuori, et coll'opera dell'autor istesso (se non vogliono con la loro censura), mostrar li falli? Non vi può esser altra ragione di ciò se non questa, che quando il mondo confrontasse lo scritto di fra' Marc'Antonio in Vinetia, con lo scritto in Roma, si confirmasse che non vi è oppositione alla dottrina di Vinetia. Si dice nel Santo Evangelio, che la verità non teme la luce, anzi l'ama, ma la falsità et la malitia cerca le tenebre. Non è conveniente che la Corte si cuopra con l'auttorità del Pontifice; la difficultà presente non è a chi tocchi, ma che si faccia con li debiti modi, che siino censurate tutte le scritture di ambe le parti, siino esaminate, oppugnate et difese, et non dannate senza cognitione. Sicome nissun nega il giudicio a chi lo debbe dare, così li modi soliti et debiti da servarsi in simili occorrenze, sono statuiti, et per le regole, et per li esempii passati, si fa ben certo, che la Santità Sua piena di pietà et giustitia, non ha altro fine, che di governare il suo pontificato con quei consigli ecclesiastici, li quali usati, hanno fatto prosperare la santa Chiesa nella felicità spirituale, et li Stati christiani in temporale tranquillità. Et pertanto è giusta cosa mettere il tutto alla luce, conferire et censurare tutto quello ch'è stato scritto da ambe le parte, et in tal modo maturare le difficultà, et mettere il tutto in chiaro. Il che fatto, la Santità del Pontefice, seguendo li esempii de' Santi Papi suoi precessori, potrà metter quel fine che la unità et carità christiana richiede. Ma quando la Corte persista nel voler che la condannatione fatta da lei delle cose non esaminate et non scritte, anco sii tenuta per valida, non vi è altro rimedio che rimetter la causa a Dio giusto giudice, et pregarlo che doni gratia a tutti li cristiani di far la sua santa volontà.

Humil.mo et dev.mo servo,

F. Paulo di Vinetia.

(*Risposte delli Consultori* 1595 sin 1609, Cons. vol. 132, p 97).

Pretensioni de' Ecclesiastici, *di fra' Paolo Sarpi*, 1608-1609.

Havendo il Sommo Pontefice dato principio al monitorio suo delli 17 aprile 1606, con dire che il Duce et Senato della Repubblica veneta, nelli anni passati, hanno statuito molti et diversi decreti contrarj all'autorità della sedia apostolica, et alla libertà et immunità ecclesiastica et altri repugnanti alli concilj generali, sacri canoni, et costituzioni pontificie, pare necessario considerare quali siino quelli che il Pontefice intende significare in queste sue parole.

1. Pretendono li ecclesiastici che nell'Officio dell'Inquisizione non possi intervenire per qual si voglia titolo persona secolare; del che oltre molti decreti vi è una bolla di Gregorio XIV, 1591.

2. Che sii magistrato secolare deputato sopra le monache. se bene il patriarca interviene alle correzioni, — lo reputano contro la libertà ecclesiastica.

3. Che li procuratori di S. Marco siino esecutori delli legati *ad pias causas*, quando mancano li commissarj deputati dalli testatori, è contro il Concilio, che sopra questo deputa li vescovi.

4. La cognizione delle cause di decime che in questo Stato è laica, et in Veronese è frequentissima, pretendono che pertenga all'ecclesiastico.

5. Pretendono ancora, che appartenga all'ecclesiastico, la cognitione delle cause de'livelli ecclesiastici, dovunque la Chiesa abbia il diritto, se bene il reo è laico, et ancorchè la lite fosse tra dui laici.

6. Pretendono ancora lesione dell'immunità ecclesiastica per la legge del 1451, la quale dispone, che chi haverà pagato pensione uniforme alla Chiesa per 40 anni, sii investito come di livello.

7. La parte del 1401 che non si possino impetrar benefitii de vivi, nè procurar la privazione d'alcun benefitiato, dicono essere contro l'autorità apostolica.

8. Il metter in possesso, eziandio temporale, li provisti delli benefitj, pertiene secondo loro all'ecclesiastico.

9. Le cause del jus patronato, ancorchè si trattassero tra dui secolari che lo litigassero tra loro, pertengono al foro ecclesiastico, secondo la loro dottrina.

10. Il vietare che qualunque persona non habbia ricorso a Roma per impetrar gratia o giustitia, quantunque si dicesse, come si dice nella parte del 1517, che non si possi impetrar giudici ecclesiastici nelle cause spettanti al giudice secolare, è contro la libertà ecclesiastica.

11. Et non solo questo, ma ancora il minacciar alli parenti di quelli che lo fanno contra la bolla in *Coena Domini* del Pontefice presente.

12. L'impedire in qualunque modo, direttamente o indirettamente, il corso delle cause della Corte Romana, ancora sotto pretesto di bene e di conservar l'autorità laica o di antichissima consuetudine, è prohibito nell'istessa bolla.

13. Il far renuntiar in qualunque modo *impetratis in romana curia*,

overo a qualunque foro ecclesiastico, è prohibito per la bolla in *Coena Domini*.

14. L'ordinazione del 1520, che le cause in prima instantia siano giudicate dalli ordinarj, et *in partibus*, è contra l'autorità della Sedia Apostolica.

15. Chi impedisce li prelati et altri giudici ecclesiastici, direttamente o indirettamente, di esercitar tutta quella giurisditione che li danno li canoni et il Concilio tridentino, così sopra preti, come sopra laici, è contro la libertà ecclesiastica.

16. Chi sequestra entrate di qualsivoglia beneficio o monastero, per qualsivoglia causa, senza licentia del Papa, è scomunicato in *Coena Domini*.

17. La parte del 1480, che non si possino impetrar brevi contra la disposizione delli testamenti, o per farli mutar in altre opere, è contro l'autorità della Sedia Apostolica.

18. Pretendono che tutti li vescovi, possino tener corte armata per esercitar giudicio criminale, et coattivo, et imponer pene corporali et pecuniarie, non solo sopra li chierici in ogni caso, ma anco sopra li laici nelli delitti spirituali et nelli temporali, che sono *misti fori*, imperciocchè in quelli ancora pretendono procedere se non saranno prevenuti dalli magistrati laici, et questi sono:

19. L'adulterio.

20. Il furto della roba della Chiesa.

21. La biastema.

22. L'usura.

23. Il ratto o rubamento d'una donna.

24. Il duello.

25. Il concubinato, ed altri delitti di questo genere.

26. Vogliono ancora, che si possi tirare all'ecclesiastico ogni causa dove intravvenghi giuramento.

27. Et che pertenga all'ecclesiastico il giudicio contro il laico, che sarà *socius criminis*, con un chierico in delitto secolare.

28. Ancora vogliono, che il vescovo possi carcerare et procedere contra una donna o maritata, o meretrice, che habbia commesso peccato con un chierico.

29. Le leggi secolari, le quali prescrivono modo all'alienazione dei beni ecclesiastici, così mobili come stabili, si come sono quelle del statuto veneto, prima, 2, 3, 4, et la parte del 1412, sono contra la libertà ecclesiastica.

30. La cura delle scole laiche, eccetto quelle che sono sotto la protezione immediata delli re, appartiene alli vescovi.

31. La cura delli ospitali, ancorchè instituiti et governati da' laici, appartiene in tutto et per tutto al vescovo.

32. Li monti di pietà sono soggetti al governo delli vescovi, se ben sono instituiti da' laici.

33. Ogni legato che sii lasciato a favor de' poveri, come maritar donzelle, curar infermi etc., è sotto la cura et disposizione totale del vescovo.

34. Ogni intrata deputata alla fabbrica da qualsivoglia chiesa et luoco pio, parimente debbe essere sotto il governo del vescovo.

35. È constituzione ecclesiastica che il vescovo possi sforzar li populi a proveder alli preti, che esercitano cura d'anime, se non hanno entrata, over assegnamento sufficiente a loro giudicio.

36. È contra l'immunità ecclesiastica, che li chierici paghino gabelle delli frutti de benefitj ecclesiastici.

37. Et delli beni suoi patrimoniali.

38. Et delle cose che portano per uso di casa sua, nè si può farli pagare, nè ricevere da loro, se ben dassero spontaneamente sotto pena di scomunica.

39. Non solo li ecclesiastici, ma ancora li coloni loro, sono esenti dalle fazioni reali et personali.

40. Li coloni delli ecclesiastici, non possino lasciare contro il voler delli padroni, la cultura delle loro possessioni.

41. Parimente il far pagare alli chierici, porti o passi, è proibito sotto pena di scomunica.

42. È contro la libertà ecclesiastica, far pagar li 5 *per cento alle acque*, per li legati pii.

43. La legge nel statuto, che li beni stabili del monaco professo, che muore intestato, non vadino al monastero, ma alli propinqui, è contro la libertà ecclesiastica.

44. Che li monachi et monache non succedino alli padri ed altri parenti *ab intestato*, è contra la libertà ecclesiastica.

45. Il mandar via un vescovo dalla sua diocesi, è contro la bolla in *Coena Domini*.

46. Il levar di chiesa delinquenti, è contra la immunità ecclesiastica, et oltre le leggi vecchie, vi è una bolla di Gregorio XIV, 1591.

47. Molte bolle vi sono, che le spoglie di qualunque chierico, pertengono alla Camera apostolica.

48. Et se nasce difficultà di alcun bene mobile o stabile, se fosse del chierico morto, o delli parenti suoi, il collettore apostolico debbe esser giudice.

49. Se si fanno stabili nuovi con retratti o altri artificij, pretendono decimarli.

50. È contro la libertà ecclesiastica, che chi si fa prete, perda nella Repubblica il luoco et ragioni d'haver li carichi publichi, che del rimanente li converrebbe.

51. La validità o invalidità de' testamenti quanto alli legati fatti alle chiese, overo ad altre cause pie, non debbono esser giudicate, secondo le leggi della città, ma secondo le leggi canoniche.

52. Li chierici maritati essi, et la moglie et la casa, sono esenti, et se bene questa sorte de chierici non si usa in Italia, si potrebbono introdurre, et chi volesse opporsi all'introduttione, farebbe contro la libertà ecclesiastica.

53. Nissun, di qual si voglia condizione, può andare nè per mercanzia, nè per qual si voglia altra causa in paese dove non sia essercitio pubblico della religione cattolica romana, senza licenza.

54. Chi tiene commercio di mercantia con saraceni o altri infedeli, mentre vi sia la guerra tra loro et il papa, fa contro l'autorità della Sedia apostolica.

55. Le bollette che si fanno di opere di stagno et coltelli per le terre soggette a' turchi, et li presenti d'oro, et d'argento, che si donano a loro, sono prohibite per la bolla in *Coena Domini*.

56. Non è lecito tener ambasciator appresso ad un principe che non rendi obedienza al papa, nè riceverne da lui senza licenza.

57. Il dar ricetto a persone d'una regione, dove non vi sii esercitio pubblico della religione cattolica romana, senza licenza dell'Inquisitione, non è lecito.

58. Non è lecito dar ricetto a marani, vivendo pubblicamente alla hebrea.

59. Non è lecito conceder chiese a greci, se non professano la religione romana.

60. Li privilegi concessi al fontico de' todeschi.

61. Et li privilegi che si concedono alli secolari in Padova, o espressi o taciti, per quali li vescovi siino impediti di vedere come vivono, sono contro l'autorità apostolica.

I. Ma sopra tutte le cose, si debbe considerare, che il pontefice romano ha facoltà di cassare et annullare tutte le leggi di qualunque prencipe, eziandio supremo, quando egli reputa che siino contro li canoni, o contra l'autorità della Sedia Romana, e contra la libertà ecclesiastica, overo quando giudica che non siino utili per la salute delle anime.

II. Et quando il pontefice vede che alcuna legge sarebbe necessaria overo utile alla Chiesa, in un Dominio, può comandare al principe che la statuisca, et se il principe non lo vuol fare, può constituirla esso.

III. Al pontefice pertiene la cognizione et il giudicio di qualunque cosa, sii privata o no; et contra chi commette cosa giudicata da lui peccato, può usare le censure, et se non è obedito, invocare il braccio secolare, et il magistrato secolare invocato da lui, è tenuto obedirlo, et il pontefice può procedere contro il magistrato, che non lo obedisce, et se questo fosse un principe supremo, può comandare alli sudditi suoi, che lo sforzino ad obedire, et essi sono tenuti farlo, et può ancora invocare un altro prencipe contro di lui, il quale è tenuto ubidire il pontefice, et far la guerra al prencipe disubidiente.

IV. Ancora se un principe non havesse difetto alcuno, ma fosse utile per la Chiesa levarli il dominio, et darlo ad un altro, il pontefice ha autorità di farlo.

(*Consulte* di fra' Paulo. 1608-1609. f. 7, p. 29).

Scrittura, 1606, 12 luglio, di fra' Ferdinando Martinengo, circa il **giubileo da cui sono eccettuate le città colpite dall' interdetto.**

SERENISSIMO PRINCIPE ET ILLUSTRISS. SENATORI!

Poichè a' fidelissimi vassalli conviene in ogni tempo stare vigilanti per ben servire il suo principe naturale, de qui è che io frate Ferdinando Martinengo, vassallo et fidelissimo servo della Serenità vostra, in questi turbolenti tempi, non contento di avermi molto adoperato in ogni luogo, sì nella inclita vostra città di Venetiâ, come nella sua fidelissima città di Brescia, per levare dall' animo delli suoi sudditi, quel vano pensiero di non dovere andare a messa et restare di partecipare degli altri sacramenti, seme pernicioso seminato da quelli reverendi gesuiti, quali per mostrarsi solamente grati a Sua Santità, asserivano, che il Stato della Serenità vostra, era interdetto, che però andando essi sudditi a messa peccavano mortalmente, tuttochè sapessero questa esser dottrina falsa in tutto contraria alli sacri canoni, come di ciò chiaramente ne parla il Gaetano nella sua *Summa universale*, nel capitolo *de interdicto*, qual dice: *si ipse laicus non interdictus sed audit missam in loco interdicto, non videtur peccare, quia melius est ut fructum ex illo malo, bonos percipiat fructus, quam quod abstineat.* Il medesimo afferma il Navara cap. 27 N. 187: *dicit quod nemo nostra etate tenetur servare interdictum aliquod, et quod laicus non violat interdictum validum et denonciatum, audiendo missam, vel alia divina officia in loco interdicto.* Or, Serenissimo Principe, intendendo io, che corre per la città di Venetia un certo pensiero, con mormorio quasi universale di preti, di frati, et di secolari, che è venuto da Roma un giubileo, mandato da Sua Santità a tutti li fedeli di Cristo dell' uno et dell' altro sesso, et che eccettua tutte le città interdette, dalle quali parole pare quasi ad ognuno di mettere in dubbio, se questo giubileo si pubblicherà in questo suo Serenissimo Dominio, onde quelli che hanno fomentato quella falsa opinione di non dovere andare a messa, vanno affermando che non si deve pubblicare, perciò io, come ho detto di sopra, che altro non bramo nè desidero, se non di affaticarmi in ben servire la Serenità Vostra, vengo riverentemente a supplicarla a far sì che questi malevoli restino ingannati d' ogni suo triste pensiero, il che avverrà, quando che sarà dato ordine dalla Serenità vostra a monsignor vicario di Venetia, et conseguentemente a tutti li altri ordinarj delle sue città, che facendo stampare il transonto di detto giubileo ad intelligenza d'ognuno, lo facciano pubblicare, secondo l'ordinario, in tutte le chiese. Et perchè poco o nulla gioverebbe questa mia persuasione, et conseguentemente appresso la Serenità Vostra, et di questi illustrissimi senatori, sarebbe di niun valore al persuadere la pubblicazione di questo giubileo, perciò mi sono risolto di aportare prima quelle ragioni, che mi sono immaginato, che possono addurre quelli che persuadeno che non si debba pubblicare, et poi brevemente risolvendo il tutto, concluderò che per conservatione del suo Stato, per manifestarsi

veri cattolici, per troncare il capo all'idra della malignità di questi maldicenti, sarà necessario il pubblicarlo, et altrimenti facendo, sarà un distruggere affatto tutte quelle sante operationi, che ha fatto la Serenità Vostra per manifestare al mondo che il suo Stato non è nè interdetto, nè scomunicato.

Diranno prima li avversarj, che siccome il papa come vicario di Cristo, ha libera podestà di dispensare le indulgenze in ogni tempo, così egli ha anco potestà di mandarle a chi gli piace, onde non avendole Sua Santità mandate all'ordinario di questa città di Venetia, è segno evidente ch'egli esclude la Serenità Vostra, con tutto il suo Stato, di questo giubileo. Diranno anco di più, che non avendo Sua Santità dato ordine, che sii pubblicato in questo Stato il detto giubileo, sarà di niun valore. Diranno per ultimo, che quando il papa saprà che li vescovi o suoi vicarj avranno senza suo ordine pubblicato, sii per doversi adirare contro di essi. Queste sono quelle oppositioni, che più volte ho sentito addurre da questi che si oppongono al pubblicar di questo giubileo, le quali tutte con l'ajuto di Dio spero in brevità risolvere con ragioni efficacissime. È vero, Serenissimo principe, che il papa ha autorità di mandar il giubileo quando vuole, e dove vuole, nè per questo vale la conseguenza, che non avendolo mandato alla Serenità Vostra, venga per questo esclusa dal poter ricevere questo giubileo. Et la ragione è in pronto, che siccome Sua Santità ha libera facoltà di mandar il giubileo, quando vuole et dove vuole, così egli non è tenuto quando manda un giubileo universale, di nominare particolarmente, nè città, nè regno alcuno, ma gli basta solo il dire nel suo breve queste parole: *Universis et singulis Christi fidelibus utriusque sexus*, che manda il giubileo a tutti li fedeli dell'uno et l'altro sesso, et con questo termine universale, abbrazando tutti li fedeli, viene conseguentemente ad abbrazare la Serenità vostra, con tutto il suo Stato, come quella che è cattolicissima.

Et essendo compreso in questo numero de' fedeli di Cristo la Serenità Vostra, con tutto il suo Stato; per non privarsi volontariamente di questo tesoro, deve farlo pubblicare. Et questo sia detto in risposta della prima obietione. Ora vengo brevemente a rispondere alla seconda, che dicono che il papa ordinariamente per lettere particolari, indirizza il breve della indulgenza alli suoi rappresentanti, come nuntii o legati delle provincie o regni, con ordine espresso di dover comandare alli vescovi che faciano pubblicare il giubileo; che però non avendo fatto questo alla città metropolitana di Venezia, che per questo pare, che pubblicandosi senza tal ordine, abbia da essere di niun valore. A questa obietione si può rispondere in due maniere, l'una, che non avendo più il papa in questa città di Venetia il suo noncio apostolico, a cui appartiene il comandare a tutti li vescovi dello Stato della Serenità Vostra, et giudicando il papa il vicario dell'illustrissimo patriarca non esser atto a questo carico, dove si tratta di obbedientia degli altri vescovi, non l'abbia per questo mandato con lettere dimissorie; ovvero anco potemo dire, che il papa dubitando che li principi cristiani, sapendo la discordia che è tra Sua Santità et la Serenità Vostra, come quello che non vorrebbe che niun principe cristiano et altri pensassero ch'egli avesse fatto male a mandar quel

monitorio alla Serenità Vostra, et che poi intendendo che gli ha mandato un giubileo, non pensassero che egli si fosse rimosso da tal monitorio; onde per questo ha pensato di essere abbastanza il mandarlo alle provincie circonvicine, assicurato che per queste vie possa pervenire alle orecchie de' suoi rappresentanti come vescovi, ovvero suoi vicari quali per l'officio pastorale che tengono, et per l'obbligo che hanno di ben custodire le sue pecorelle, sono obbligati quando hanno notizia che il papa ha mandato un giubileo universale, di persuadere il suo popolo a pigliarlo, et tanto più li reverendissimi vescovi, o suoi vicari sono tenuti a pubblicarlo, quando che nel breve Sua Santità dice che eccettua tutte le città interdette; perchè sapendo essi di non esser interdetti, per non essersi servato quell' ordine che era necessario all' interdetto, se non pubblicassero questo giubileo, senz' altro con questo atto si dichiareriano interdetti, il che non conviene al suo officio pastorale, il quale è di tanta autorità, che sebbene il papa gli comandasse alcuna cosa etiamdio sotto pena della scomunica *latae sententiae,* ogni volta che il vescovo conoscesse che obbedendo a tal precetto, sarebbe scandalo nel popolo alla sua cura comesso; nondimeno egli non è tenuto ad obbedire; chè così terminano li sacri canoni, come dichiarò papa Silvestro nella sua *Summa,* nel capitolo V *de oboedientia,* qual dice: *Non esse oboediendum papae, quando presumitur status Ecclesiae perturbandus, vel aliud malum ad scandalum futurum, etiam si praeciperetur sub pena excomunicationis latae sententiae, nec quando ex executione praecepti presumitur scandalum animarum vel corporum futurum in civitate.* Il medemo afferma la *Summa* Tabiena nel cap. 5, par. VI qual dice: *Quando ex praecepto papa vehementer presumitur statum Ecclesiae perturbari, vel aliqua mala futura, tunc non est ei oboediendum,* et questo dottore adduce un caso seguito di alcuni cardinali, quali essendosi partiti dall'obedienza di papa Gregorio et di papa Benedetto, essendo dalli detti pontefici richiamati *sub pena excomunicationis,* nondimeno non volsero obbedire, dicendo di non essere tenuti a tale obbedienza. Questo medemo afferma il Toledo nella sua *Summa,* nel libro *de septem peccatis mortalibus,* cap. XV, § 5; il medemo conferma l'Armila *de oboedientia* cap. VI. Dalle quali sentenze chiaramente si vede, che li vescovi et vicari delle città del Vostro Stato non avendo pubblicato quel monitorio, mandatoli da Sua Santità, si può dire che essi non tanto per obedire alla Serenità Vostra, che in quello suo prudentissimo manifesto gli ha ordinato che non dovessero pubblicarlo, quanto che per fuggire un tanto gran scandalo, che era per dover succedere nel suo popolo, quando che avessero obbedito alle lettere di Sua Santità. Or si può dunque dir in questo modo: che il papa mandando questo giubileo a tutti li fedeli di Cristo, et nel breve eccettuando quelle città che sono interdette, et essendosi essi vescovi et suoi vicari dichiarati con il lasciare celebrar li divini offici nelle sue chiese, secondo l'ordinario di non essere interdetti, vengono ad interpretare il breve, che il papa eccettuando quelle città interdette, non parli altrimenti delle città del Vostro Stato, ma che egli intenda de alcune città di Germania, d'Inghilterra, di Svizzera, di Genova, et altre città, che già tanti anni sono interdette. Et che ciò sia il vero, attenda la Serenità Vostra a questo passo

importantissimo, che dicendo nel breve *eccettuando le città interdette*, non parla delle città vostre; perchè se egli avesse volesto che se intendesse delle città del Vostro Serenissimo Dominio, avrebbe detto: *eccettuando le città da noi interdette*, ovvero *le città dello stato veneziano interdette*; ma dicendo semplicemente *eccettuando le città interdette*, scopre chiaramente ch' egli non intende delle vostre città, ma de altre città interdette, come ho già detto di sopra, et così si può dire con verità, che quelli che piglieranno il giubileo, fatto pubblicare dalli rappresentanti di Sua Santità, come da vescovi o suoi vicari, riceveranno il beneficio di esso giubileo, come esecutori delli precetti delli rappresentanti di Santa Chiesa. Et sebbene si potria dire che il papa per i suoi convenienti rispetti non habbi volesto nominare la Serenità Vostra, nè il Vostro Stato, ma che però egli nel suo intrinseco, intende di lei et delle sue città, si risponde a questo, che non essendo li secreti della nostra mente conosciuti se non da Dio; che non conviene alla Serenità Vostra interpretare questa mente del papa in danno notabilissimo del suo Stato; ma avendo ogni minima occasione d' interpretar le ationi di Sua Santità conforme agli ordini santamente ordinati dalla Serenità Vostra, et corroborati dalli suoi reverendissimi vescovi et vicari, per notificare al mondo di non esser interdetti, continuerà in tutti li opportuni rimedj, et massime in questo, per conservare la pace nel suo popolo, et per non distruggere un tanto bene qual sicuro si distruggerebbe ogni volta che nelle città circonvicine si pubblicasse questo giubileo, e non si pubblicasse nel suo Stato; ma pubblicandosi con la maggior solennità, che sii possibile, confermerà tutti li ordini ordinati da Sua Serenità, per mantenere quiete nel suo Stato, stabilirà la fede nel suo popolo, sarà magnificata da principi cristiani, troncherà il capo dell' idra de' malevoli, lauderà Dio, quale aggradendo questa sua buona volontà, gli conserverà lo Stato in pace et quiete; et il papa et cardinali etiandio, che fossero di pensiero alieno da questo, non potendo riprendere questa vostra operazione, per esser fondata nel, bene come in orationi, in digiuni et elemosine, con penitenza universale del suo Stato, voglia o non voglia, sarà forzato laudare la Serenità Vostra con l'eccellentissimo suo Senato, et fra sè stesso andrà dicendo: è pur vero, che quanto più io in diversi modi vado procurando di abbassar questa Serenissima Republica, tanto più essa nelle opere eroiche, si fa celebre et preclara, et si manifesta a tutto il mondo cattolico et cristiano, non volendo sprezzare quelle cose nelle quali si concerne l'onor di Dio, et la salute dell' anima, tuttochè vengano comandate da me, che me gli sono in tali maniere scoperto nimico. Et siccome la Serenità Vostra, con ogni suo potere per conservatione del suo Stato et della libertà, nella quale si è sempre nudrita et allevata, ha atteso et tuttavia attende a far conoscere al mondo, che nelle cose temporali appartenenti solamente al principe temporale, ella non è tenuta ad obbedire al papa, non conoscendo l'impero suo, se non da Dio, così in questa atione, oltre che come ho già detto, confirmerà li suoi popoli in questa buona fede, sarà anco cagione, che li suoi sudditi in questi tempi così turbolenti, voltati a Dio con penitenza salutare, lò pregheranno cordialissimamente per la conservatione del suo fidelissimo Stato. È vero, Serenissimo Principe, che per assicurar maggiormente anco la co-

scienza delli prelati del vostro Stato nel pubblicar il detto giubileo, sarebbe desiderio mio, che la Serenità Vostra, non avendo alcun breve del detto giubileo sottoscritto dalla Camera apostolica, che ne procurasse per via o di Mantova o di Milano, o d'altro luoco, di averne uno, il che sarà facil cosa a ottenerlo, quando che darà ordine a qualche suo confidente, che gli sia procurato et mandato, et questo è quanto mi è parso di riverentemente raccordare alla Serenità Vostra, et alla sua buona gratia humilmente mi raccomando.

(Consult. in iure f. 5).

Documento a pag. 317 [1].

Relazione, 1702 4 novembre, del nob. uomo Nicolò Erizzo tornato da ambasciatore a Roma sotto il pontificato d'Innocenzo XII, e di Clemente XI [2].

Serenissimo Principe!

La Città di Roma nata all'imperio del mondo, dopo aver coll'armi trionfato delle nationi, resa al presente centro di pace e di religione, stende oltre ogni confine il suo potere: mentre è sede e principato di quegli che regge con sacra mano le chiavi del cielo, e governa le coscienze degli huomini.

La chiesa abbondò ne' suoi principj di grandi elemosine, che somministrate dalla pietà dei fedeli, si impiegavano largamente in soccorso de poveri. Non possedette però bene se non quando Costantino Magno, lavatosi nell'acque del santo battesimo, ornò de vasi d'oro e di gemme i tempij, e dotolli di ricchissime entrate.

Il temporal dominio, che vanta in dono di quel celebre Imperatore, lo conseguì veramente da' monarchi francesi circa l'anno 750 di nostra salute; mentre Costantino Pontefice, e dopo di lui Gregorio II, sottrattisi dall'obbedienza di Leone Isaurico Imperatore d'Oriente, col motivo dell'empia setta degl'Iconoclasti, de quali fu autore; chiamarono prima Longobardi e poi Carlo Martello, Pipino, e Carlo Magno.

Li primi, resi patroni di quasi tutta l'Italia e poi scacciati da' secondi, donarono questi alla Chiesa la Romagna, e la marca di Ancona.

In tal modo resi potenti i Pontefici, e di sudditi che prima erano fatti emuli degl'imperatori, certorono (*sic*) con varie vicende, alcune volte

[1] A saggio dell'interesse che offrono le relazioni degli ambasciatori veneti alla Corte di Roma, pubblico la presente, rinnovando il voto che i signori Barozzi e Borchet, vogliano pubblicarne tutta la serie, preziosa per lo storico, e ai tempi nostri opportunissima.

[2] La « Relation di Roma dell'Ecc.mo signor Nicolò Erizzo kav. fu ambasciatore a quella Corte, fu a Novembre 1702 consegnata al circospetto segretario, Pietro Antonio Gratarol, segretario dell'Eccelso Consiglio di Dieci ». *Lecta Rogatis*, cacciati i papalisti. Vendramin Bianchi Segr.

rimanendo oppressi, ed altre mirando a' suoi piedi humiliati quei monarchi, di maniera che ciascheduno reso capo di un forte partito, chiamossi uno dei Guelfi e l'altro de' Gibellini.

È cosa maravigliosa che molti re e popoli, mossi o da religione o da speranza di rimaner sotto l'ombra della Chiesa sicuri, ad essa volontariamente si sottomisero; leggendosi ancora gl' istromenti autentici di donazioni de' regni e delle provincie, de' quali i pontefici investivano gli antichi possessori, con l' obbligo di pagar certo piccolo censo, ch' era chiamato *il danaro di S. Pietro*. In questo modo hanno altre volte riconosciuta l'autorità dei papi, li regni d' Inghilterra, d' Ibernia, il Portogallo, la Polonia, l' Ungheria, la Dalmazia, la Croatia, la Sassonia, et l'isole di Sicilia e di Corsica, di Majorica e di Minorica; vendicatisi poi tutti in progresso di tempo da simile soggezione, eccetto il regno di Napoli et il ducato di Parma e di Piacenza, che ancora dall' alto dominio della Chiesa dipendono.

Lo Stato al presente di essa, consiste nella città di Roma, Campagna, Patrimonio, Umbria, Marca, Romagna, Urbino, Bologna e Ferrara, oltre le città e ducato di Benevento in regno di Napoli, et Avignone in Francia.

Di questi il Papa è principe sovrano et indipendente da ognuno, non godendone alcun genere di prelatura dritto di sorte, onde impone i tributi, li esige e li spende a suo piacere, facendo leghe, guerra e pace con chi vuole, senza bisogno dell' altrui assenso.

In passato potevano i Pontefici anco alienare le terre e città del loro dominio, come fece Paolo III, che investì di Parma e Piacenza Pietro suo figliuolo; ma Pio V vi provvide con la severissima Bolla *de non infeudando*, giurata dai Cardinali, e quando vengono eletti e quando entrano in conclave.

Il defonto Innocentio, con altra che pur si giura nell' istesso modo, restrinse a' successori ogni arbitrio di beneficare i parenti, che alla riserva d'un sol nipote, che possono crear cardinale, con 12,000 scudi di rendita, tutti gli altri sono esclusi da qualunque vantaggio, nè men a titolo di elemosina, se non in quella somma che il papa darebbe ad un altro povero che non fosse suo congionto. Di questa severissima ordinanza è fama che fosse autore e principal consigliere il regnante Pontefice, allora Cardinale Albani, segretario de Brevi; di che ebbe poi tanta ragione di pentirsi, mentre salito al trono prematuramente e senza pensarvi, come quello ch'è di delicatissima conscienza, non sa risolversi d' esser il primo a violarla, nè può all' incontro rinnegare gli affetti di sangue, che in paragone di tante famiglie elevate dal niente all' ultimo apice della grandezza, vede in istato di povertà estrema, onde senza dubbio questo è un dei motivi più forti delle sue lagrime.

I papi hanno d' entrata circa quattro milioni, di scudi che impiegano nel proprio mantenimento assai moderato, e parte distribuendone in elemosine; tutto il resto è assorbito da debiti fatti in varii tempi da' loro predecessori o nel trattar guerre contro principi, o nel sovvenirli contro gli infedeli, o nell' arricchire parenti, o nell' eriger fabbriche a comodo privato e pubblica magnificenza, ovvero nel condurre da luoghi lontani copiosissime acque che mirabilmente giocano in quasi tutte le piazze di

Roma, trascorrendo poi nelle case de' particolari, de' quali ognuna è sufficientemente fornita. Era la Camera Apostolica (così si chiama in Roma, ciò che altrove vien detto *tesoro o erario del principe*) ridotta a tale estremità, quando pervenne al pontificato Innocenzo XI, che di gran lunga trascendendo al suo reddito l' uscita, pareva inevitabile e senza rimedio la rovina; ma quel sant' uomo, a cui per verità non erano le scienze il principal partaggio de' suoi meriti, prevalendo all' incontro in economiche cognizioni, si fissò con tanto zelo e con sì felice successo a ristaurar i danni, che potè non solo metter in bilancio l' erario, ma accorrer con larga mano ai bisogni allora urgentissimi dell' Imperatore a muovere l' armi al re di Polonia, gettando i fondamenti di quella gran Lega, che abbassò fortunatamente la potenza de Turchi.

Morto Innocentio con odore di santità, successe Alessandro VIII, uomo all' incontro dottissimo, portato alla sede suprema più che dal favor de cardinali, dal merito de' suoi egregi talenti. Questi amò la patria, che giova credere avrebbe favorita et innalzata all' ultimo apice degli onori, se il tempo non le fosse mancato. Arricchì parenti con cariche e benefizj ecclesiastici, ma non coi denari della Camera, che lasciati dal predecessore in ragguardevole somma, le furono poi rubati dal famoso fallimento de Nerlis, di che con ragione tanto s' afflisse, che a questa causa molti attribuiscono la sua morte.

Stanchi d' un lungo Conclave, ad Alessandro come in deposito sostituirono i cardinali Innocentio XII, prima Antonio cardinale Pignatelli, che tardi pervenuto alla porpora, ed esercitati con poca fortuna varj impieghi, riuscì poi pontefice maggiore dell' espettatione, perchè nel corso di oltre anni 9 oprò non poche cose degne di molta laude.

Gli avvenimenti di questi tre pontificati, e le massime così differenti del loro governo, sono assai note all' Ecc.mo Senato; ma perchè il Sacro Collegio nell' eleggere in tempi di tanta urgenza quegli che al presente regna, ha preteso di raccogliere in esso tutte le virtù de' suoi predecessori, sciolte da ogni loro difetto, così ho stimato bene farne di tutti questo breve motivo, dilatandomi poi ne' sequenti periodi più particolarmente intorno alla persona del defunto Innocentio, appresso il quale ho esercitato parte del mio ministero.

Erano i cardinali quasi annojati del suo lungo vivere, parendole che in pregiuditio della dignità e dell' interesse della Santa Sede, troppo egli andasse sacrificando alla compiacenza de principi, verso i quali, sebbene con grande ineguaglianza, era però molto rispettoso; quando pien d' anni e d' infermità, dopo aver istancato il zelo e forse i desiderii del Sacro Collegio per cui non haveva molto di stima, nè di amore, cesse infine il 27 settembre dell' anno 1700 al comune destino. Pontefice che sarà ancor pianto in confronto de' tempi posteriori, e che può certamente annoverarsi fra gli ottimi; mentre fu tenerissimo verso i poveri, in favore dei quali eresse e dotò di molte rendite ricchi edifizj; estinse a prò de' sudditi una gabella; innalzò una gran fabbrica per comodo della Curia, e ristabilì l' antico porto di Anzio, e fu infine grande amator della giustizia, ed illibato nelle sue intenzioni, e se eccettuamo la lode di cui fu avidissimo, lontano da ogni interesse del mondo. Come egli avea chiusa la gran voragine

del nepotismo; così sebbene impiegata una gran somma d'oro in tante spese, gli restò il modo di lasciar nella Camera Apostolica oltre 800,000 scudi, con tre capelli vacanti, e questi per opera di quei cardinali che l'accostavano, e che sperando di succederlo, anelavano essi a disporne.

Non fu mai con più d'impatienza, nè con più d'ostentatione di fervore abbracciato dai cardinali il gran maneggio del Conclave, ognuno allora magnificando di voler fare un papa che non solo riparasse ai danni della Chiesa e della Corte, ma che altamente elevasse l'autorità dell'una e dell'altra, abbassando in conseguenza quella che sempre chiamano troppo vasta de' Principi.

Si chiusero con gran disegni quei sacri elettori li 8 ottobre 1700 in Conclave, e tanta era l'avidità di fare un papa altrettanto severo, quanto fu mite il passato, che appena riempiti i necessarij preliminari di quella grande opera dello Spirito Santo, conspirarono quasi clandestinamente d'innalzar al trono il cardinale Marescotti, uomo di petto fortissimo e degno d'imperio, se l'antico odio dei francesi non le havesse subito formata un'invincibile oppositione. Erano entrati nel partito di Marescotti, tutti quei zelanti che hanno una mortale avversione ai Principi, perchè contengono loro l'abuso della potestà, e volevano por la mano a questo soggetto, tenacissimo nel suo proposito, e indomito per virtù. — Sentirono con orrore i francesi il gran tentativo, onde alcuno di essi, ch'era ancor fuor del conclave, chiusisi in fretta puotero tutti con i clamori e con le proteste farsi gloria di rompere le misure di quel maneggio che durò molti e molti giorni, ma sempre con discapiti, essendosi scoperto ch'era fomentato dalle pratiche dell'ambasciatore Lamberg e del duca d'Uxeda, ai quali premeva far un papa tutto amico della casa d'Austria.

Come sono infausti a' cardinali i troppo dichiariti amori di una natione e gli estremi sforzi; così furono mortali per questo grand'uomo, in loco del quale fu meno in vista il cardinale Pantiatici, amato da nessuno, benchè fosse di gran merito, ma d'un temperamento che parea studiasse farsi strada all'apostolato col dispreggiar ogni terrena potenza. Non ardì il cardinale Ottoboni, con tutta la sua fatione, di proporlo, dichiaritisi in un momento tutti gli ambasciatori, senza saper l'uno dell'altro, contrarii alla sua elevatione; egli stesso conoscendosi più temuto che amato, ributtò con animo veramente generoso le inutili tentationi, alle quali all'incontro cesse con tanto di desiderio e di passione il cardinal Acciaioli, che dopo haver con ogni sorte di studio coltivati per lungo tempo li ministri dei principi, lusingò se stesso sino al momento che introdotto il maneggio per la sua persona, si accorse ch'era da pochi favorito, e dal gran duca suo sovrano, sebbene in occulto, validamente opposto.

Cadute queste pratiche, appena si parlò del cardinale Carlo Barberino, di Carpegna e del Vermes, temendosi de primi la natura e il numero dei nipoti, e di quest'ultimo, il suo congiunto mons.r Pallavicini, governator di Roma, odiatissimo da tutti gli ordini per la sua carica e per le sue inclinationi. Non vi fu chi proponesse il cardinal Spinola, santa Cecilia, perchè è troppo vecchio, e valetudinario, e poca fortuna ebbe Durazzo, ambi Genovesi, uomini per altro di gran talento, fatto conoscere

dal primo nel lungo e difficilissimo governo nella città di Roma, e dal secondo nelle nuntiature di Portogallo e di Spagna. Di Moriggia e di Rodolovich, benchè soggetti di probità e di dottrina, non vollero sentir parlare i cardinali di petto forte, perchè sono ambedue di genio troppo placido, e perchè il primo fu considerato troppo dal Gran Duca dipendente, et il secondo attaccato a' francesi, sebben napolitano e suddito allora di Casa d'Austria.

Non venne a mia notizia che si parlasse di Nerly, Spada, Sperelli, e di qualche altro che per età e per merito potea esser posto in arringo, onde per studio di brevità mi asterrò di esporre quali fossero i loro interessi et inclinationi. Dirò solo di Noris, perchè suddito di VV. EE., la di cui profonda dottrina et eruditione, le sciolte e facili maniere, grate alla Corte ed ai principi, avrebbero facilitato il camauro, se l'ambasciator dell'Imperatore non si fosse opposto come veneto, e li gesuiti, perchè autore della famosa istoria Pelagiana, tanto contraria alle loro dottrine. Stavano dunque i cardinali giacenti in conclave attendendo l'afflato dello Spirito Santo, per creare il Pontefice; quando all'improvviso parve che scendesse con fremiti sopra di loro; accesi un giorno i voti e più i cuori del maggior numero ad elevare il santo huomo cardinale Colloredo; ma opposto da chi troppo temea l'esame e la riforma de costumi, riuscirono inefficaci tutti gli esperimenti, e la lunga costanza in suo favor de' zelanti. In effetto Dio che non avea destinato questo bene alla sua Chiesa, fece che andassero vuoti tutti gli uffizj e le pratiche felicemente condotte a fine con francesi, che sebbene lo sospettavano di qualche attinenza coll'Imperatore, rimasero paghi che fosse suddito di VV. EE, e vollero lusingarsi che la saviezza delle pubbliche massime passasse anche in quelli che haveva havuto la fortuna di nascere suddito di questa augusta Repubblica.

In tali fluttuazioni, piuttosto di giudizj e di voglie, che di sincere dispositioni, non scorgevasi da' giornalieri scrutinj alcuna stella di vero favore per chi si sia, onde ormai si dubitava di una gran lunghezza del conclave, quando lo strepitoso et enorme accidente delle archibugiate contro il principe di Monaco diede nuovo motto ai maneggi, e stimolò alla futura elezione.

Dicevano i cardinali francesi di voler attendere prima l'oracolo di Parigi per le dovute riparationi, e credevasi riveder rinnovato l'esempio del Crequis per l'affare de Corsi; ma il re occupato da più alti pensieri, mirando unicamente al gran punto della congiuntura che poco dopo successe, giudicò opportuno di preferire l'interesse al decoro; onde abbandonò il ministro per timore che i cardinali precipitassero l'eletione in soggetto poco favorevole ai suoi vasti disegni.

Non bastò questa grande et inaspettata facilità del Cristianissimo per guadagnare il genio di quei porporati, i quali anzi preso animo un giorno improvvisamente, concorsero con tanti voti nel cardinale Spinola san Cesareo, che se soli sei si aggiungevano, egli veniva adorato supremo pastore della Chiesa.

Questi a mio parere è uno de' più grand'huomini della Corte, ma di genio fuor di ogni credere feroce, e per la gloria del suo carattere acerrimo.

In questo mentre sopravennero gli avvisi de' mortali sintomi tra' quali vacillava la vita di Carlo II monarca cattolico. Non può negarsi che non producessero gagliardi effetti negli animi de' cardinali, che intesane poi la morte, furono così visibilmente toccati dalla mano di Dio, che purgati in un momento dalle passioni e dalle lusinghe che ognuno aveva nelle proprie manifatture, gettarono l'occhio della Provvidenza sopra la persona del cardinale Albani; e con quella interna violenza ch'è la maggior prova dell'eccitamento divino, lo chiamarono al trono, per metterlo a fronte dei più gran principi e nel maggior d'uopo della Chiesa e del mondo.

Attonito questo cardinale della sorpresa, la credette piuttosto una illusione che un certo inditio della sovrana volontà, e voleva sottrarsi dal gran peso, con le scuse della propria debolezza, colle preghiere, con divoti pianti, con mille proteste et anco con la fuga, come appunto facean li profeti quando Iddio gli sceglieva per qualche difficile espeditione. Era veramente un effetto di profonda umiltà il suo rifiuto e le sue lagrime; ma vi fu chi credette tutto finto, per regnar quasi sforzato e senza obblighi verso i votanti. Cesse infine o parve piuttosto che cedesse per scrupolo, e per non essere più pregato che per acconsentire, ma appena ebbe intrapreso il gran ministero, che per auspizj del principato e per sua prima impresa fece capire agli ambasciatori che bisognava rinontiassero a molte novità introdotte, diceva da loro, o troppo mollemente tollerate dal passato pontefice.

Non vi fu ministro regio che non conoscesse l'aria di questo papa, il quale volendo corrispondere all'intentione del sacro Collegio, studiò subito d'imprimere una grande opinione del suo vigore, per togliere, ma non per restituire agli altri le reciproche usurpationi.

Videro gli ambasciatori esser necessario in gratia delle congiunture, il dissimulare per non rompere da bel principio con un papa che pareva cercasse l'occasione di dar un esempio della sua sollecitudine, per abbassare i principi ed i loro ministri, de' quali, non essendo mai uscito in impieghi fuori di Roma, non haveva la dovuta stima, nè quel rispetto che concilia la presenza delle gran Corti.

Allevato dunque in quella città tra le angustie ben grandi della paterna fortuna, ebbe necessità di apprendere tutte le finezze della Corte, mostrandosi umile, gentile, facile, sofferente, lentissimo e dissimulante, che sono i giusti attributi del perfetto cortigiano; e vi riuscì così bene grato a tutti per le sue dolci maniere e costumi, per la gran letteratura e scienza de canoni, potè esser tirato col favore di mons.r Casoni nella Segretaria de Brevi sotto Innocenzo XI.

Avanti d'innoltrarmi a più minuto esame delle personali conditioni del papa, non è forse indegno della curiosità dell'ecc.mo Senato l'intendere l'origine e la qualità della di lui famiglia. Prima dell'avo suo non si sa chi risplendesse d'alcun chiaro nome in Urbino sua patria. Questi ornato della laurea dottorale, e molto prevalendo nelle scienze civili, s'introdusse nella gratia di Francesco Maria della Rovere, ultimo duca d'Urbino suo sovrano; il quale vedendosi senza posterità e cogli anni declinando i spiriti, stanco dei molti disturbi che a bella posta le andavano promovendo i Barberini, diede luogo agli accorti consigli dell'Albani, che

spedì a Roma a ceder (se vivente) ad Urbano VIII il principato; ma presto pentito e persuaso dalle lagrime e dalle ragioni dei proprj sudditi lo richiamò con ogni sollecitudine, cadendo per allora senza effetto una così ben ordita manifattura.

Ritornato il sagace consigliero, ripigliò appresso quel vecchio principe, con più stüdio che mai; i suoi maneggi, di maniera che vinto di nuovo quell' animo indebolito dagli anni, fu la seconda volta spedito a Roma; e sebbene ancora il duca si pentì, e con più corrieri le ritrattasse la commissione, egli tirò avanti, e presentò in autentica forma la rinontia ad Urbano VIII, che in premio dell' opera lo trattenne appresso di sè, e lo creò senator di Roma. Il figlio di questo non passò la sfera di mastro di camera del cardinale Barberini vivente, nè ebbe maggior fregio nel corso degli anni suoi, che quello d' esser padre di chi al presente governa la nave di Pietro, e regge con sacra mano le chiavi del cielo.

Nato dunque di tali parenti, Gio. Francesco Albano si applicò a' studj e si consacrò sino nella prima età alla vita ecclesiastica, così che riuscendo nelli uni e nell' altra con esimio talento, potè da deboli principj di benefiziato e canonico di S. Lorenzo ih Damaso, giunger di volo all'altro posto ove al presente risiede.

Chiamato adunque, come si disse, per opera di mons.r Casoni a palazzo da Innocenzo XI, apprese sotto il ministerio di quel papa una maggior tardità di quella aveva per natura nelle risolutioni; et apprese per similitudine di virtù il fissarsi negl' impegni. — Ma sotto Alessandro VIII, suo creatore, apprese forme più scaltre per negotiar con aria serena, ma inconcludente, mostrandosi or veloce e determinato, et hor timido e circospetto, ma sempre in vista pronto e favorevole a tutti; nelle quali arti si esercitò con tanta fortuna sotto il suo predecessore, che in confronto de cardinali Spada e Pantiatici, l' uno segretario di Stato, l' altro Datario, il primo poco stimato dal papa, e l'altro pochissimo accetto, egli potè solo accostarsi a quel buon vecchio e rendersi necessario ai principi et alla Corte.

Infatti egli pareva la delitia di Roma; e non vi era ministro regio nè natione che non credesse il cardinale Albani tutto suo; tanto bene sapeva fingere effetti e variare linguaggio con tutti. Non è però da stupirsi se avendo guadagnato il cuore d' ognuno egli sia stato in età d'anni 51 portato al trono; e men è da stupirsi se vi abbia portato l' immagine ma molto meglio delineata, et d' Innocentio et d' Alessandro autori della sua fortuna.

Applaudì estraordinariamente la Corte all' elezione di questo soggetto; e come d' essa il principale elemento è quello de cerimoniali, invigilando sempre una congregazione a cui si dà il titolo di *sacra*, o per accrescere le superbe formalità, o per togliere i discapiti; così quando la Santità sua in pregiuditio degli ambasciatori chiamò alle solenni funtioni il governator di Roma, non può abbastanza dirsi quanto se ne rallegrasse ogni ordine di persone.

La sofferenza che in quell' incontro fu mostrata da' comuni principi, lo animò alle seconde ingiurie; protestò altamente senza che per verità ve ne

fosse il motivo, di non volere alcun imaginabile *franco* sul quartiere degli ambasciatori, e vi fece scorrere sopra la sbirraglia, nient' altro che per scemare loro la riputatione e per togliere a' principi romani et al popolo la fiducia degli abusi e de pretesi ricoveri. Felicitato il coraggio di questi ordini dal successo e dal rispetto dei rappresentanti regj, non credette Sua Santità di avere bisogno a palazzo di ministri di gran valore; onde vi chiamò per segretario di Stato il cardinale Paolucci di cortissima esperienza, e scelse per datario il cardinal Sacripanti, infaticabile e diligentissimo per quell' impiego, ma non insignito che della qualità di buon curiale. Indi diede a mr. Olivieri suo parente la segretaria de brevi, che aveva di già egregiamente esercitata sotto di lui, e pose nelle cariche che più l' avvicinavano li suoi antichi amici et attinenti, come mr. Parachiani gran legista, per auditore, mr. Origo per secretario dei memoriali, Passionei per segretario della cifra, Ceccadoro per secretario delle lettere latine, e Massei per coppiere confidente; tutta gente di pochissima estratione, urbinati o da vicini municipii, che non avendo veduto che Roma, hanno per conseguenza poca specie de principi e meno degli affari del mondo.

Non volle appresso di sè cardinali di gran testa, nè ministri che dipendessero da loro, preferendo la sua quiete e la sua autorità a que'consigli che non gli ponno venire dalle persone domestiche non esercitate, e già tra di loro gelosi e discordi. Meno vuole don Orazio suo fratello, padre di tre figliuoli di grande aspettatione, uomo d' una singolare modestia ed integrità, lasciato alle sue angustie per pompa d' osservanza della bolla contro il nepotismo che la Sua Santità giurò di nuovo nel giorno che fu esaltato, con aspetto di abolirne intieramente lo scandalo, il quale però per sentimento di molti *semper vetabitur et retinebitur semper.*

Provveduto in tal modo alle interne occorrenze, girò il pontefice i gravi pensieri a quelle del mondo; intorno alle quali diede gran segni d' animo oltremodo fluttuante et incerto. Mostrò da principio di voler correr agl' impegni per sostenere il cardinale di Baglione decano del Sacro Collegio; ma il re di Francia gli fece presto comprendere che i principi sono dati immediatamente da Dio con potestà assoluta sopra de' loro sudditi di qualunque rango, e volle che il contumace porporato andasse alla relegatione d' una sua abatia in Francia, privandolo di tutte le eminenti cariche della corona.

Non osò d' insistere il papa contro le risolutioni di quel gran principe; ma sotto questo motivo di vendicare un' offesa che faceva all' immunità ecclesiastica, coprendo molto più arcane le mire; negò di dare l' investitura di Napoli a Filippo V dopo averlo solennemente riconosciuto per legittimo erede de' regni di Spagna, e dopo aver lodato in pubblico concistoro il Cristianissimo d'aver concesso quel trono al nipote, abbandonando il progetto per lui utilissimo del partaggio.

Qui apertosi nel mondo il più vasto teatro, nel quale giammai la prudenza, la costanza e la fortuna dei principi siasi esercitata; il papa che vi gioca un sì gran personaggio per non ingannare sè stesso, prese il partito di deludere l'accortezza degli altri; nascondendo sotto una profonda ed impenetrabile dissimulatione le sue vere massime sinora occulte a tutti, e sopratutto a quelli coi quali mostra sincerità et apertura di cuore nei discorsi.

Col mio mezzo portò le prime insinuationi all' ecc.mo Senato; facendosi credere animatissimo nell' opporsi all' introdutione degli esteri in Italia. A questo fine scrisse fervorosi brevi ortatorj a'principi, ordinò a'nunzj d' inculcare per l' apertura di un trattato; disse di mandar legati a latere ed andar egli stesso a reconciliare le potenze cristiane: e disse di voler impiegare tutti i tesori e tutte le armi spirituali e temporali, per divertire la rottura e l' irrutione di tanti mali in questa provincia. Sollecitò in progresso i principi della medesima ad unirsi seco in lega per la comune difesa; ma dopo questi inviti magnifici et universali, proposta la materia in una pienissima congregazione di Stato, e sentiti i cardinali, de' quali è difficile il conoscere i veri sentimenti, ci non fece altri passi, nè prese altro partito, che di guardar tra' i contendenti un' esatta indifferenza ch' è il vero carattere di padre comune, a gloria del quale esibì anco la sua mediatione.

Intanto haveano prodotto effetti ben differenti li brevi del papa e le rimostranze dei nunzj alle Corti. Le due corone trovandosi in possesso di tutto, altamente protestarono di non voler donare un sol palmo di terra alla pace; et all' incontro l' imperatore, ch' era privato d' ogni cosa, modestamente rispondendo promise di non far calar le sue armi in Italia ogni volta che da essa uscissero i francesi, e rimanesse il papa depositario di Napoli, ed in mano d' altro principe il Milanese.

S' invaghì Sua Beatitudine di così speziosa risposta, di maniera che tutto occupato da una così bella idea esaltava la moderatione di Cesare; inveendo contro la fierezza delle due nationi. Poi dubitando che ciò potesse farlo apparire più propenso all' uno che all' altro partito, moderò di novo i discorsi, e si fissò nella risolutione di tenerli in offizio ambidue col sospendere l' investitura di Napoli.

È cosa notabile e degna di grandissimo riflesso, che alle fortissime e reiterate premure di ognuna delle parti, abbia sempre risposto la Santità Sua con tanta franchezza e con cuore in apparenza così aperto, che il suo non determinarsi era un giusto timore delle congiunture et una necessità di salvare le misure di giusto giudice in sì gran causa; mentre per altro conoscer le ragioni, et esser risoluto di pronunciarle in favor loro; così che attratti da così fine lusinghe i ministri Cesareo e delle corone, l' hanno sempre creduta in segreto portata al loro interesse. Questa essendo verità indubitata, più volte confermatami dal cardinal Janson e dal co. Lambergh; vi è tutto il fondamento di giudicare che ogni uno de' partiti siasi infine gettato in Italia armato colla fiducia di approfittare sul campo dell' occulta inclinatione del Pontefice.

Se questa condotta che per verità ha valso sin ora a preservare il suo Stato dalle molestie, provenga da una soda prudenza, saprà l'Ecc.mo Senato meglio discernerlo; potendo io solo dire per sentimento d' huomini grandi, che non mancano nella Corte di Roma, che queste arti troppo fine abbiano da essere un giorno la rovina del papa e de' suoi sudditi.

È fama che in certo incontro da un cardinal di gran riputatione fossero fatte a Sua Beatitudine sopra di ciò serie riflessioni, dalle quali penetrato il di lui animo, rispondesse con molta humiltà e diffidenza di sè medesimo, esser le congiunture così grandi, e così incerti gli accidenti, ch' egli pensava in un modo e poi risolveva nell' altro; conoscendo

pur troppo essere stato un buon consigliere de' passati pontefici, ma non sapere per sè stesso prendere in tanto d'uopo un buon consiglio.

Per verità non discernere quale di questi principi contendenti possi essere meno infausto alla povera Italia, e men temuto vicino di Roma. Rifletter da un canto alla violenza, all'audacia et alla superbia de' tedeschi, unita all'alto dominio che professano sopra una gran parte d'Italia e di Roma stessa; e dall'altro starle a cuore la volubilità ed il genio veemente de' francesi, e molto più gli usi e li diritti della Chiesa gallicana, che vanno ad introdursi ne' regni cattolici, con tremende conseguenze e con rovina della Chiesa e della Corte, che per lo meno corre il rischio di perdere i grandi proventi della Dataria che sono il latte di Roma ed il fonte perenne della ricchezza de' romani pontefici.

Queste per verità sono le ragioni che rendono così fluttuante ed incerto l'animo di Sua Beatitudine, onde se a vicenda si è mostrato or tutto francese ed ora intieramente tedesco, ed indi alternatamente dell'uno e dell'altro, conforme gli affetti et i colori più vivi che se gli si presentavano in vista, vestendo diverse figure e parlando per una qualità dell'apostolato in varie lingue, merita di essere compatito.

In effetto è noto a Vostra Serenità, dalla serie de' miei umilissimi dispacci, com'egli voleva da principio opporsi all'introdutione di tutti gli esteri in Italia; poi de soli alemanni, giacchè i francesi vi erano entrati. Ostentò di fare una leva di 8 in 10 mille uomini, indi di 3 mille svizzeri; chiamò di nuovo ad unione i principi della provincia, insinuando a Vostra Serenità, in termini sempre generali, e di sola apparenza, una lega, per la comune difesa. Indi pentendosi di questo disegno, e molto più della spesa gettata in raccogliere da 3 mille, parte ragazzi e parte vagabondi di Roma, alla testa de' quali avendo posti per capitani molti cortigianuzzi de' cardinali, si restringe al presente a coprire il proprio Stato più colla riputatione, e col negotio, e colla protesta di dichiararsi nemico di chi prima entrerà a turbarlo, che con la vera forza.

Io vidi il papa scuotersi daddovero e quasi abbandonar la naturale sua riserva in una sola occasione, che fu quella della rivolta di Napoli. Allora mirando il pericolo così vicino, e quasi alle porte di Roma, pose in opera ogni studio per divertirlo; perciò scrisse li noti brevi al cardinal arcivescovo di Napoli, e tutto fece per estinguere una così funesta scintilla.

Fu allora veramente che nacque in Sua Santità una grande avversione ai Tedeschi; mentre scoprì che una così pericolosa macchina era stata concepita e diretta in Roma senza ch'egli ne havesse havuto il minimo inditio. Io ho lasciato il pontefice con questa idea, e sarebbe da stupirsi poco se in tante necessità, vicissitudini, e con tanti lumi e massime che va prendendo da principe operasse altrimenti. In effetto la sua condotta non fa chiarissima prova; mentre di tanto in tanto ponendo in vista de' stranieri un trattato d'unione co' principi della provincia, ottiene due principalissimi fini: l'uno di farsi rispettare da quelli; e l'altro di penetrare a fondo e con certezza l'inclinationi di questi, e sopra di tutto di Vostra Serenità; di cui ebbe più volte sospetto che or con l'uno or con l'altro partito tenesse vivo qualche occulto maneggio.

A questo suo accortissimo pensiero succedendo poi l'altro di non dare soverchia gelosia ad alcuno dei contendenti che haveano sì forti eserciti a' suoi confini, e che desolavano intanto lo Stato Veneto, lasciava cadere appena proposti i progetti, facendo parlare i suoi ministri e poi sacrificandoli con farli ritrattare le cose dette, com'è accaduto a questo mons. nuntio, e come a suo tempo ho fatto toccar con mano a VV. EE. trasmettendo le carte autentiche all'Ecc.mo Senato; e se poi con l'ecc.mo mio successore ha ripigliate le cose stesse senza ricordarsi o far caso di quanto era prima accaduto; egli l'ha fatto persuaso da una giusta apprensione delle armi cesaree che a quel tempo procedevano con assai di prosperità in Italia e per timore della Corte di Vienna che si chiamò altamente offesa per quel ch'era accaduto in Roma al marchese Del Vasto; negatasi colà l'udienza del nuntio, et ordinato a questa parte, medesimamente al co. di Lambergh, d'astenersene; cose tutte che per dilucidatione del vero mi obbligarono in quell'incontró di parlare lungamente nell'Ecc.mo Senato, e d'informarlo d'ogni più minuta circostanza.

In effetto scopertasi e toccata con mano dalla pubblica prudenza la finezza di queste massime, e ben conoscendo per altro che fuor di quello dell'orationi, non avrebbe Roma contribuito maggiori aiuti; la Serenità Vostra prese partito di contenersi nelle risposte con soli sensi di zelo e di desiderio per una intiera conformità di diretioni e per una necessaria confidenza ed unione de' cuori e de' consigli. Questi saranno sempre li concetti e gli oracoli reciprochi; e se qualche volta la Santità Sua è uscita a dimandarli più chiari ed a protestare di voler oprare da vero; non fu che per mostrare all'Italia oppressa la sua prontezza per il di lei sollievo.

Da questa Relatione, e molto più dalla lunga serie de' miei dispacci, possono haver VV. EE. esattamente compreso quanto siano effimere e di varii colori le rissolutioni di questo principe, quale stato si possi farne, e cosa di lui promettersi di fermo, di gratioso e di proficuo.

Ultima ma soprattutte evidente prova fu quella che il Papa diede di se medesimo con la propositione di mettere unitamente presidio in Mantoa. Era per verità plausibile l'oggetto di salvar quel recinto che va ad essere lo scandalo, e forse che Dio non voglia, la catena d'Italia.

Mi chiamò un giorno all'udienza, e me ne parlò con tanta serietà e con riflessioni così mature, che eccitarono giustamente i consigli et i studii dell'Ecc.mo Senato. Ma ecco che invece di attenderli dalla prudenza del medesimo, si slanciò da sè nell'impegno d'innalzarvi solo le sue insegne, avido d'una gran fama; ma lo prevennero le truppe delle due Corone; e lo deluse vergognosamente quel Duca; restando per verità la Santità Sua solo ingannata, ma noi tutti infelicemente esposti.

Un successo così improspero l'ammaestrò d'andare ancor più del suo solito lento et equivoco, onde in tutte le udienze del mio ministero posso dire di averlo trovato sempre nuovo e sempre vario, solo costante nella pietà e negli ottimi desiderii; uomo santo pieno di egregi disegni per emendare la disciplina ecclesiastica; fervido per l'immunità dell'ordine; puntuale ne' riti, vindice dei torti che, dice, fare i principi alla Chiesa ed alla Corte; devotissimo, e molto benigno, e degno infine di regnare in

tempi men difficili. Io l'ho poi sempre trovato gentile et accarezzante, e tale lo troveranno anco tutti li ministri; avendo egli una mirabile gratia, e tutte quelle maniere blande e fine, con le quali pare che non habbia studiato che di meritare il pontificato, ma non di volerlo.

In effetto lo ricusava con tanto disprezzo, che Roma sempre portata e interpretare male le ationi de' suoi prencipi, ne prese funesto augurio, a Sua Santità stessa diceva che la sua ripugnanza non meno veniva dall' insufficienza de' suoi talenti, che da un occulto presentimento di gravi calamità, sotto il suo infelice governo. Tolga il cielo gli augurii, perchè oltre il filiale rispetto che han sempre avuto VV. EE. verso la sacra persona de' Ponteftci, vi hanno troppo d'interesse per la religione e per il principato.

Hora che mi sono spedito il più succintamente che ho potuto dalla varia istoria di Roma e del passato e del presente Papa, per quel poco et incostante ch'è toccato al mio ministerio ne' due irregolari tempi, del fine dell' uno e del principio dell' altro principato; si degnino l'EE. VV. di soffrire una raccolta d'importanti osservationi, che il mio zelo è andato facendo di caso in caso in quella Corte, per soggettarle ai riflessi della pubblica sapienza; onde possa, quando i tempi migliori lo permetteranno, trovar l'opportunità di redimersi da molti pregiuditii, che colà si fanno alla maestà della patria.

Per attinger la verità, ch'è la cosa più sacra, anzi è lo stesso Dio, e per espurgare gli spiriti di certe preventioni, è necessario il distinguere bene le cose e conoscere i veri principii. Dirò adunque con integrità d'intentione e per quanto ho potuto vedere e capire, che Roma ha due faccie; l'una sacra e l'altra profana, ambedue auguste; e che noi dobbiamo considerar in due maniere; l'una con tutto il rispetto per la religione, e l'altra con molta convenienza per il principato, dando all'una ed all'altra quel solo che le conviene, *senza confondere i sacrifitii.*

Per la prima, ella si chiama Santa Sede, centro della Chiesa universale, cattedra d'infallibilità; e per la seconda, chiamasi nudamente Corte romana. Come in riguardo alla prima niente vi è da esaminare trattandosi della sola santa fede, nella quale la Republica di Venezia è felicemente nata e cresciuta, senza mai contaminarsi in alcun articolo di dogmi e di venerazione verso il vicario di Cristo; così per la seconda sono da considerarsi i Papi come principi puramente temporali, che hanno molte provincie, ma non ben governate; gran potenza, ma non conosciuta; gran sudditi, ma oziosi; e più di quattro milioni di scudi romani d'annua rendita, ma che si consumano in pagare i prò di più di 40 milioni de debiti, in luoghi de monti, la militia, le galere, gli offitiali, li ministri e tutte le occorrenze dello Stato e della Corte, come al principio di questi fogli ho detto. Di più hanno li Papi tutte le massime più attente non solo di sostenere, ma di dilatare la loro potestà egualmente sopra gli altrui dominii che sopra delle anime; ed il modo è loro facilissimo per la sublimità del grado e per il credito de loro uffitii, nei quali mischiando i sacri nomi di capo della chiesa e di padre di tutti i fedeli con le lusinghe dei loro molti premii, più che coll'uso antico delle censure, vanno tirando dappertutto rispetto e dipendenze, e vanno sempre acquistando novi vantaggi e nove giurisditioni.

Devesi però attentamente osservare quando i Papi si fanno sentire come custodi dell'arca, et interpreti del *ius divino*, e quando per una potenza ignota alla chiesa primitiva e non bene intesa dai santi padri, vogliono fare da principi.

Per i Papi fino Costantino Magno, vi voleva adoratione ed obbedienza, e per i Papi da Costantino in giù ci vuole regola e distintione. Come la Republica di Venetia è sempre stata la più pia e rispettosissima verso i Sommi Ponteflci, così spesse volte vien facilmente condotta, per un principio non bene usato di cieca rassegnatione, non solo a dissimulare, ma a soffrir dai Papi principi in cose meramente laiche, immensi aggravii nella sua dignità e nel suo interesse.

Sopra tutti fu gravissimo il colpo, che si portò all'uno et all'altro sotto il pontificato d'Innocentio XII, quando quel buon vecchio fu sedotto a far cardinali ad instanza de principi, lasciando fuori quello di Vostra Serenità, con tale osservatione di quella Corte e del mondo, che non vi fu chi non dannasse il torto, e non credesse che una Repubblica così gelosa e sì attenta in conservare le sue preminenze, non l'havrebbe costantemente dissimulato.

Creò i tre cardinali per l'imperatore e per le due Corone, avendo l'ambasciatore Lambergh sollecitato con tutti gl'impegni, come pure il principe di Monaco et il duca di Uxeda, uniti allora in stretta confidenza non meno a soddisfatione dei loro principi, che per la propria, trattando il primo l'elevatione del suo cugino principe di Passavia, il secondo quella dell'arcivescovo di Parigi, tanto grato a Sua Maestà Christianissima e sì bene appoggiato dal favore di madama di Maintenon di cui è congionto, et il terzo quello di Borgia, per cui haveva anch'egli più forti stimoli.

Non fu difficile a questi tre regi ministri il guadagnare con le blanditie il Papa, già fatto per l'età e per le indispositioni poco meno che inabile a reggere quel tanto arbitrario imperio. Io scoprii la loro segretissima pratica con li cardinali di palazzo; i quali con le vedute che havevano, del vicino Conclave, cospirando a soddisfare quei principi che vi hanno tanto di parte, condussero il Papa a questa precipitosa risolutione, ancorchè io procurassi con efficaci ma poco appoggiate insinuationi di distorlo, o almeno di fargliela differire sintanto che vacasse nel Sacro Collegio il quarto luoco. Ma tutto fu inutile in quello spirito troppo ormai prevenuto e troppo invogliato di rimunerare l'ambasciatore Lambergh per il sacrifitio che questi haveva fatto del suo precedessore conte di Martiniz, ministro odiatissimo in Roma, perchè era troppo avveduto. Eletti i prefati tre cardinali, non tardò molto a venire con la morte di Cibo l'opportunità di riempire il luogo per VV. EE. et io ne feci le più vigorose instanze; ma sempre indarno, ancor ch'io protestassi che il debito di crear cardinali alla nomina delle Corone, non era solo d'Innocentio, ma dell'istessa Santa Sede, madre comune e grata a quei principi che si sono segnalati per la di lei difesa e per le di lei glorie. Non s'avanzò per allora l'impegno di Vostra Serenità, ancorchè defraudata della più alta regia prerogativa ch'ella gode in Roma, in parità dell'altre teste coronate; ed ebbe il piacere quella Corte di vedere riuscita una delle molte vendette, per le leggi che la pubblica sapienza ha creduto bene di statuire in materia degli ecclesiastici.

Io per verità, in quel modo che mi era permesso, posi in opera in tal incontro ogni studio, et ardirei dire, che se la troppa vicinanza di questa dominante con Roma non avesse, con i lumi che esattissimi ha quella Corte d'ogni pubblica deliberatione, distrutto il mio maneggio; il Papa si trovava già assai imbarazzato e circonvento da molti timori. Di qual importanza sia il mantenersi i gradi, di preminenza et un' alta stima della Corte di Roma, egli è troppo manifesto e troppo dagli ansiosi studii di tutti i maggiori principi cattolici comprobato.

Gioverebbe poi infinitamente a questo fine che il Senato dasse il nome di quel soggetto che vorrebbe veder promosso al cardinalato, come lo danno gli altri monarchi, o almeno che potesse nominare quattro, come fa per l'Auditorato di Rota; onde la Repubblica avesse il modo di consolarne uno con la gratia e molti con la speranza. In questa maniera si terrebbero non meno patritj, ch' entrano in prelatura, ma tutti i sudditi, in maggior confidenza e cultura della pubblica grazia; della quale pare che alcuni non ne facciano il dovuto caso, veggendo che il Senato non entra nella massima nè d'appoggiarli con forti offitj, nè di osservarli quando non sono totalmente attaccati al di lui interesse. Vedrebbe la Repubblica tutto allora unito un corpo di ecclesiastici suoi nationali che per meritarsi la di lui predilettione s'affaticherebbero a sostenere il suo partito; e vedrebbe prodotto un altro gran bene col proporsi da lei soggetti al cardinalato; cioè che alcune volte i suoi patritij ancor laici non facessero occulte pratiche per pervenirvi, o che altri non fossero promossi che non godessero la di lei gratia. È un gran disordine che il principe non si riservi il modo di tenersi amorosi gli stessi suoi figlioli, con l'oggetto del premio, o circospetti col timor del castigo.

Mostra la Serenità Vostra di non curare la collatione nè de' vescovi ne de' benefitii, e pure questa fu una materia la più dibattuta, ed uno de più attenti studii che avessero i nostri maggiori, i quali in effetto non han mai rinuntiato a questa alta regia prerogativa, nemmeno alle angustie della lega di Cambrai, tempo d'infelice necessità, di che io ho voluto con la lettura di carte autentiche certificarmi; benchè Roma asserisca il contrario.

Non vi è mezzo più sicuro per regolar l'ordine degli ecclesiastici dello Stato, che di avere il modo di beneficarli, come fanno sino i principi di minore sfera.

Questo è un tesoro di più ch' essi hanno in mano, e del quale il re di Francia sopra ogn' altro ne cava immensi vantaggi, col disponer di tutti i gradi della Chiesa, cominciando dal cardinalato sin all' ultimo priorato de regolari e delle stesse monache; onde viene a tenere tutti i sudditi dipendentissimi, e con la sola certezza di non poter avere che dalla sua regia mano i benefitii di quel vastissimo regno. Li conferisce a soggetti dignissimi e spesse volte a qualche casa oppressa ma benemerita per aver sacrificato o il figlio, o il fratello, o il padre, in guerre o altrove nel suo reale servitio.

Quanti poveri patritii che non hanno il modo di mantenersi in Roma o non hanno il cuore di servire a quella Corte, potrebbero essere beneficati dalla Ser.tà V.a, et a quanti si darebbe il modo di sollevare le loro

antiche e molto chiare famiglie, abbattute dal tempo e dai prestati servitii, quando avessero soggetti che meritassero. per costumi e per dottrina, che sono i due poli del cielo ecclesiastico.

Ma come sarebbe per ora molto difficile il riscattarsi da un tanto pregiuditio e ripigliar l'uso di conferire le chiese et i benefitii conforme facevano i nostri sapientissimi e piissimi maggiori; il che è di natura del principè sostituito in loco del popolo e del clero, conforme vuole la ragione, le leggi, i canoni, ed i concordati; così sin a tanto che le congiunture lo permettino di redimere questo tesoro e questa autorità usurpata da Roma, è certo di precisa necessità il trovar modo sicuro di eseguire le antiche e molto più le recenti leggi che sotto debito di giuramento commettono all'ambasciatore, *pro tempore* d'haver l'occhio a quei cittadini o sudditi che col mezzo d'altri principi o in prezzo d'una effettuata alienatione dal proprio conseguiscono i benefizii.

I nostri padri con somma sapienza trovarono quella del possesso temporale, dacchè credettero haver perduta la collatione; et è un temperamento veramente ottimo se fosse ben usato; ma Roma conosce bene per esperienza che dopo haverlo negato, una, due e più volte, in fine la pietà del Senato cede alle pratiche et agli offitii, scordandosi della poca benemerenza et anco qualche volta della contumacia dell'eletto e beneficiato da Roma, nello Stato di V.a Serenità, col solo merito d'haverla disobbedita.

Certo è difficile, per non dir impossibile, l'obbligar col debito di sagramento l'ambasciator a tener l'occhio fisso et a riferir i contumaci di tal natura, quando tutto il loro studio nel fare particolarmente pratiche con esteri, è quello di occultarsi al ministro di Vostra Serenità; il quale non potendo fare essami nè costringer testimonii, cade inoffitiosa e senza effetto l'ultima importantissima legge de 29 giugno 1699.

Crederei però che fosse indispensabile l'obbligare tutti quelli che intendono conseguire benefitii in Curia, a presentare in tempo della vacanza de' medesimi il memoriale in mano dell'ambasciatore, e sarebbe ancor meglio lo facessero nell'Ecc.mo Colleggio, il quale con paterna carità e giustitia eguale a tutti, comandasse al ministro che facesse gli uffitii al pontefice. Non v'è principe che non voglia questa rassegnatione da' proprii sudditi, mentre quelli stessi che hanno in mano la distributiva dei benefizii non permettono loro di far porgere per altra mano che per quella del loro ministri, le suppliche anco nelle materie puramente ecclesiastiche, e di coscienza, come sarebbe la dispensa de' matrimonii o altro simile.

Solo VV. EE. non solamente soffrono che i concorrenti manchino a questo rispetto, ma soffrono che dopo haverlo espressamente proibito, si vagliano, con pessime e dannate pratiche, d'aliene protetioni, tra' quali la più posta in uso e senza alcuna riserva è quella de cardinali non nationali, con totale inscienza e quasi derisione del loro ministro.

Ho veduto con rossore conferire i benefitii dello Stato avanti ch'io ambasciator sapessi che fossero vacanti. Ne ho concepito grave sospetto che fossero impetrati contro le leggi, et ho dubitato che altri fossero segretamente uniti in perpetuo a luoghi pii, in onta dell'intentioni

dell' utilissimo e tanto santo decreto 1605. Ne ho veduto finalmente confersi a persone non meno inclinate, benchè suddite; entrando sempre più forte ne' datarj la massima politica di beneficar quelli che hanno men degli altri coltivato il Principe nel di cui Stato esiste il benefitio, per non dare alcun aspetto all' autorità secolare; il che si avanza anco in pregiuditio dei vescovi e de' capitoli che godono qualche patronato, come bene ne fa prova l' affare di Ghisalba, e gli altri due accennati dall' ecc.mo Morosini, di Sebenico e di Bergamo.

Il cardinal Pantiatici, feroce ed avverso ai sovrani, ha inspirato e messo in uso questo dettame, il quale non può che piacere a quella Corte, perchè infinitamente le giova.

Hora con obbligare i candidati di presentare le memoriali col mezzo dell' ambasciatore, a questi deve all' incontro esser ingionto di farli correr indistintamente tutti a Palazzo, alla riserva di quelli soli che fossero di soggetti men grati o di materie non approvate.

Quando il sopradetto mio humilissimo et necessario ricordo non incontrasse nella riverita pubblica approvatione, crederei che almeno si dovesse obbligare quelli che haveranno conseguito il benefizio, a darne subito parte al pubblico rappresentante et a dirle la maniera tenuta in conseguirlo; con che se non si verrà ad ottenere intieramente la intentione dell' ultimo decreto, si verrà almeno ad esigere da' nostri ecclesiastici un' apparente dipendenza, la quale si va molto perdendo; veggendosi spesse volte alcuni in luogo di onorare il carattere del rappresentante di V. Serenità, andare nelle occasioni più solenni al corteggio dei cardinali e de' ministri forestieri.

Crede poi il mio humilissimo zelo, altrettanto necessario quanto facile l' ordinare ai vescovi dello Stato con comminatoria ai loro cancellieri, di dare una nota distinta di tutti i benefitii della loro diocesi affetti alla Corte di Roma, o nella Cancelleria Ducale, o in altro luogo di questa Dominante, per l' inquisitione de' possessi temporali; bisognerebbe obbligarli ad avvisar di tempo in tempo qualunque vacanza a scanso di molti disordini pur troppo invalsi, come ne fa fede la lettera già pochi mesi venuta dal podestà di Cividal.

A tale oggetto non sarebbe che bene avere in Roma un ministro inferiore, vale a dire un agente o speditionero pubblico, ma nationale, come praticano francesi, spagnuoli ed altri, il quale unicamente applicasse con dipendenza dall' ambasciatore a questa importantissima materia.

Ogn' uno de' nostri si vale di qual si sia speditionere, ed è un grandissimo absurdo non praticato da alcun' altra natione, la quale vuole che ogni cosa passi per mano de' suoi, che in paragone de' forestieri hanno assai più di zelo per non lasciar correre cose contrarie all' intentione del principe. In effetto, questi avrebbero l' occhio in primo luogo se i beneficati sono sudditi; se nel conseguir i benefitii, hanno eseguito le leggi; o se son troppo caricati di pensioni, il che essendo anche contro canoni, fa nascere ne' sudditi eterni litigi, con distratione all' ecc.mo Collegio da tante altre pubbliche importanti occorrenze. Questa carica di agente o di speditionere è così gelosa, che nel conferirla sarebbe d'uopo fissarsi in un suddito di molta abilità e fede, che alloggiasse in S. Marco,

sempre pronto agli ordini degli ecc.mi ambasciatori; al ministero de' quali sarebbe oltremodo proficuo, mentre in effetto in Roma non vi è alcuno che habbia la serie delle più conferenti materie, e che informi dei casi chi serve all' Ecc.mo Senato, e sopratutto di quelli che appartengono alla Dataria, a cui conviene stare attentissimi; mentre Roma con le collationi della medesima mantiene i suoi fationarii pubblici e secreti negli altrui Stati, assegnando loro certe pensioni estinguibili di Spagna, con le quali li Papi eludendo le leggi di quel regno ricchissimo de' beni di chiesa danno bensì il titolo e qualche minuta portione del benefizio ad un nationale esistente in Roma, chiamato per sopranome *Testa di ferro;* ma metton poi la pensione a lor capriccio sulla testa di quello e di questo, anche laico e d'alieno Stato, il quale sappia meritarsi con servigi opportuni la gratia della Corte.

Questo è un gran fonte con il quale i papi hanno di che beneficare ogni sorte di persone, niuna eccettuata. E quanto ai benefitii dello Stato non è mai da tollerarsi che si diano se non a cittadini o sudditi della Repubblica.

Gravissimo è l'abuso che ne siano capaci i nepoti de' papi, non solo al tempo che regnano, ma anche dopo che sono usciti da palazzo. Le case che sono in oggi ascritte in Roma per gratia al Ser.mo Mag.r Cons.o non solo godono i benefitii, havuti viventi i papi della loro famiglia, come Colonna, Borghesi, Panfili, Rospigliosi, Chigi, Altieri, Boncompagni, et altri, ma pretendono et in effetto molti d' essi godono anche quelli che loro vengono conferiti di presente a titolo della loro aggregatione.

Questo è un disordine di somma conseguenza, perchè se al presente si tollera che tali case ponteficie, siano capaci de nostri benefitii un tempo vorranno esserlo anco de' nostri vescovati, e del cardinalato, come si osò dire, ma non fu sofferto dal cadinale Orsino, in tempo di Clemente X. Se a tanto pervenisse la Corte di Roma in pregiuditio di quei cittadini che versano per la patria il sangue e le sostanze, vedendosi posposti nella collatione non solo dei benefitii, ma de' stessi vescovati e del cappello a' nobili ascritti pontifitii, che non rendono il minimo servigio al publico, e che non fanno onore a quel carattere del quale sono stati vestiti per somma gratia della Serenità Vostra; sarebbe questo il sommo dei mali e di quell' ultime conseguenze intorno a quali è superfluo esagerare.

Non si vede in Roma mai uno di questi signori, con i loro titoli di principi, venir ad onorare la rappresentanza di Vostra Serenità, per l'ardita pretensione della mano, quando si fanno honore d'esser sudditi della monarchia di Spagna, e di ricevere dall' ambasciatore di quella corona l' infimo trattamento. Solo apprezzano la veneta nobiltà per il motivo de benefitii dello Stato, senza stimare nemmeno il dono, che la generosità di VV. EE. getta spesse volte in seno di alcuni poco curanti, e che arrivano anco a disprezzarlo col dilegio, del tanto cospicuo fregio superbi insin con la persona stessa di Vostra Serenità, alla quale alcuno d' essi ardisce scrivere col titolo di *osservandissimo.*

I santi pontefici meritano tutta la veneratione, ma per le loro case, bisogna attendere non solo le preghiere, ma le prove del loro amore, prima

di ammetterle alla partecipatione di questo ornamento. Et in effetto per loro non dovrebbe essere che ornamento senza fossero capaci nè di benefitj, nè di pensioni, in un Stato che non fornisce abbastanza per i suoi cittadini, nonchè per i forestieri. Pur troppo si vacua lo Stato stesso con i tanti tributi che mandano i privati a Roma per varj titoli che l'imperio de' papi ha trovato di cavare con motivi di religione. Le gravi pensioni, le speditioni delle bolle, le dispense, i brevi, i tanti generi di licenze, e le impositioni esorbitanti a' regolari, le visite *ad limina*, le consacrationi de vescovi, et molti e molti altri fonti secreti portano a Roma fiumi d'oro immensi, et il più puro delle sorgenti dello Stato. Lo acconsentì dal principio la pietà pubblica, perchè le contributioni furono imposte per la guerra contro gl'infedeli e per motivi di religione; ma la corrutione de' tempi havendo alterato l'uso di tali aggravj, i principi più avveduti et i nostri maggiori hanno messo qualche regola allo sconcerto.

Qui devo replicare che Roma è Chiesa e Sede Apostolica, ma che altresì è Corte e Principato. Per la prima, l'Ecc.mo Senato è pieno di rispetto filiale e dovuto; ma dove si tratta di materia laica, egli deve star molto attento alle procedure di quel Governo sempre geloso, per non dir poco amico, della nostra potenza. Una prova assai visibile è l'attentione ch'egli ha di distinguere la Republica in qualche maniera dalle corone. I papi non danno il titolo tanto distintivo al Serenissimo Prencipe, di *carissimo*, commune agli altri re, in tempo che l'augusta patria lo merita, non solo per aver e regni e grande età d'imperio, potenza di terra e di mare, e tanti altri fregii, ma per aver difesi e messi in trono gli stessi papi e sparso il sangue per la religione, in guerre atroci e pericolosissime.

Il presente pontefice così ameno ed obbligante ne' suoi discorsi, mi confessò un giorno, che questo ornamento le era dovuto, e quasi me lo fece sperare. In effetto questa era gratia da domandarsi al tempo dell'acquisto della Morea levata di mano agl'infedeli; regno antemurale della Cristianità, e delle stesse spiaggie romane, coll'esempio di quanto la Santa Sede praticò con Ferdinando re di Aragona, a cui diede l'insigne titolo di cattolico per aver scacciato dal regno di Granata i mori; et ad Enrico VIII il celebre nome di *difensor della fede* per haver scritto un libro contro gli eretici.

Dovea per verità darsi spontaneamente dal papa il titolo di *carissimo* al serenissimo doge Morosini, quando gli mandò in dono il Pileo e lo Stocco benedetto, a gloriosa memoria della grande impresa; ma si vede in quel breve la gran discordanza, applicandosi lo stesso titolo di *diletto* a quel principe conquistatore e tanto benemerito, come si dava al semplice cameriere d'onore mandato da Sua Santità per una sì solenne funtione.

A tal passo è da notarsi che tra le prerogative reali è quella de' regj juspatronati esenti in tutte le nationi, di mandare i loro vescovi *ad limina*, et che sia preteso ed in fine conseguito con tanta insistenza che vi si porti quello di Corinto eletto da Vostre Eccellenze.

La *lista* de' nontii, è pure una prerogativa reale e di grandissima importanza.

I papi la mandano a tutti li re e tacitamente anche allo stesso Gran Duca, onde non veggono mai i principi appresso di loro che prelati gra-

ziosissimi che studiano mantenere la buona corrispondenza fra le Corti. Se anco a Vostra Serenità si esibisse una tal lista, oltre il grande onore che ne risulterebbe, in parità delle altre Corone, vedrebbe farsi dipendente tutta la prelatura romana, studiosa d'essere promossa alla nonciatura con gli assensi di Vostra Serenità, e gelosa di non esserne esclusa. Questa è una delle pretese ultimamente intavolata dal duca di Savoja, principe degno in molte cose di esser imitato, dichiaratosi di non voler in avvenire ammetter alcun nontio se non riceve precisa la lista.

Sarebbe poi della dignità reale, come saviamente considera il padre maestro Paulo, di non lasciare che la nuntiatura di Venetia sia di seconda sfera, così che mai non si elegga cardinale uno di quei prelati che vi risiede, per non dare grado al principato. Ma ben lontano che Roma qualifichi il Nuntio che risiede appresso VV. EE., chè anzi sempre più limita le sue facoltà con molto aggravio de' sudditi, che convengono da poco in quà per ogni più leggera dispensa, mandare maggior danaro in Roma e soffrire mortali dilationi. È ben generosa Vostra Serenità che dona a' nuntii una molto dilatata giurisditione; il che li invaghisce poi di averla maggiore, riguardando come violatori dell' immunità quei tribunali che puniscono i delitti degli ecclesiastici e che sentono le loro cause civili.

Spiace la limitatione ingionta al Tribunale del S. Offitio. Spiace il magistrato della biastema che purga la città da pravi costumi, e spiace il magistrato sopra monasteri che mette ordine alle sconcertate economie de regolari, i quali vorrebbe Roma ridurre a vita comune per renderli intieramente suoi dipendenti.

Veramente io non saprei determinarmi a parlare in favor o contra la nuova Congregatione della disciplina, perchè da un canto ella procede nei Stati dei principi, ed in quello di Vostra Serenità, per via d'inquisitione secreta contro i superiori delle religioni; nè permette da molti anni in qua, il poter vestire, da che ne rimane pregiudicata l'offitiatura divina e tante mansionerie, per adempire le quali s'introducono ne' nostri monasteri esteri religiosi, che è un riflesso di grave inspetione, oltre quello che tante case, massime del secondo ordine, ricche di figlioli e povere di fortune, non possono scaricarsi d'alcuno di essi, col farle vestire l'abito sacro. Ma all'incontro, se si considera la licenza, che più che altrove è grande nei conventi di questa città e nello Stato, bisogna confessare che merita corretione; cosicchè il servitio del signor Iddio sia meglio eseguito da quelli che a lui si consacrano.

Io fui attento che i superiori destinati nei conventi di Costantinopoli e Smirne, fossero sudditi et atti a contropporsi a' capuccini francesi che cercano di usurpare quelle parocchie protette da Vostra Serenità, il che ho con fortuna sostenuto e conseguito dalla Congregatione *de propaganda fide*, come a suo tempo ho scritto. Gioverebbe però che quando i padri vocali vanno al capitolo generale di Roma, per l'eletione del nuovo generale, fossero obbligati di portarsi dall'ambasciatore come fanno quelli di ogni altra natione, a sentire le savie insinuationi, e qualche volta il precetto di Vostra Serenità, per l'esclusiva di tal soggetto che non fosse grato, come se ne sono veduti pur troppo de' casi di funesta conseguenza. Gioverebbe obbligar i generali eletti, di portarsi alla visita dell'ambasciatore, non

meno per decoro che per argomento di dipendenza a riguardo di quei conventi che la loro religione ha nello Stato. Fu scandalosa la mancanza del generale de' Scalzi, il quale avendo visitato gli altri ambasciatori, non venne poi a quello di VV. EE.; ond' io lo feci richiamare dal papa a Roma per supplire a questo debito, sebbene piacque alla pubblica clemenza di dispensarlo.

Sarà cosa molto utile l'incaricare per l'avvenire tutti i generali delle religioni il dover visitare in persona almeno il loro convento di Venetia, onde per il riguardo di essere ben accolti habbino ad avere le dovute convenienze verso le leggi e verso le publiche soddisfationi; il che non fanno, mentre si liberano da quest'obbligo col mandare alla visita della dominante, con molto d'indecenza, un semplice visitatore.

Sono necessarissime tutte le attenzioni a Roma, e perciò dovrebbero essere per canone obbligati tutti quelli dello Stato, che vi vanno per negotio a far capo con l'ambasciatore, guando vogliono benefitii, o dispense, far rinuntie, commutationi, translationi, erigere collegiate o nuove dignità ne' capitoli. Cose non utili, che alla Curia, per la giurisditione che vi acquista, smembrar benefitii, far depositi, per assicurare pensioni, dar cedole bancarie, onde potesse esserne Vostra Serenità prontamente avvertita per impedire quei passi che non sono, secondo le massime e le leggi santissime della Republica. Non basta il credere che le cose ottenute male a proposito da privati in Roma, non siano poi licentiate dall'Ecc.mo Senato; mentre talvolta, o non cadono sotto l'osservatione, o si tollerano già fatte, ovvero si concedono dopo qualche tempo di renitenza.

Sono notabili le vacanze de' benefizii che chiamano affette alla Curia ed anco a' cardinali non nationali, per le asserte regole di cancelleria, che vogliono che a loro tocchi la collatione de' medesimi, quando il benefitiato sia stato una volta insignito di qualche dignità in Corte, o sia stato fra' domestici di qualche cardinale, come è successo ultimamente de' benefitii dell'abate Boneri conferiti dal cardinale Ottoboni, e come seguirà, quando muoiono gli abbati Tassis, Palazzi e Scotti; li due primi, perchè han servito li cardinali Pamfilio e Rodolovich, ed il terzo, perchè attualmente serve il cardinale Barberino; cosa che riesce di gran pregiuditio a' vescovi nostri, et al dritto naturale, il quale non può esser da un titolo tanto accidentale pregiudicato.

Non merita meno riflesso nella materia di giurisditione quella dei cerimoniali in Roma; e la Serenità Vostra dev' esserne più degli altri scrupolosa; mentre i principi maggiori, vorrebbero se potessero, gettarla fuori di linea, gli eguali vorrebbero precederla, e gl' inferiori uguagliarla.

Bisogna però seguire tenacemente l'esempio degli altri regii ministri, particolarmente alle cappelle pontificie e nelle processioni.

È non men nota che ardita e scandalosa la pretensione del governatore di Roma, il quale non essendo che un semplice prelato che non rappresenta in faccia del suo principe altro che un magistrato criminale, pretende havere il luogo di onore dagli ambasciatori, marchiando più di loro vicino alla stessa sacra persona del Papa. L'imperatore e li due re si sono tanto commossi di questa così ingiusta et alla loro dignità così ingiuriosa pretesa che hanno, non solo ordinato a' suoi ministri di querelarsene a palazzo che

sostenta l'enorme absurdo; ma l'ambasciatore Cesareo ha fortemente protestato a quello di VV. EE. che solo era in questi ultimi incontri in figura pubblica, di non cedere alla minima parte dell'audacissimo abuso. Io non posso abbastanza ridire a Vostra Serenità ciò che a suo tempo le scrissi, quando per far nascere il primo esempio nella mia persona, non si risparmiò preghiere, offerte, e sino minaccie, avanzandone in conseguenza efficacissimi uffitii all'Ecc.mo Senato, perch'io cedessi a questo punto, e mi trovassi presente alla solenne cavalcata di Sua Beatitudine. Caddero vane e senza effetto, con grave dolore della Corte, tutte le fortissime rimostranze; come pure tutte quelle più e più volte replicatemi dal contestabile Colonna, perchè le dassi in propria casa la mano; prerogativa altre volte donata da VV. EE. a quella per verità molto insigne e potente famiglia; ma che essendosi lasciati pregiudicare nei trattamenti dell'istessa nobiltà romana, non può avere questa tanto illustre ma troppo osservabile e per noi troppo indecorosa distintione.

Alteratosi in Roma il cerimoniale delli istessi prelati, come dall'auditor della camera e tesoriere, che avendo l'uso de' fiochi e dell'ombrella, non visitano più gli ambasciatori e fuggono d'incontrarli, per non fermarsi, com'era solito, con la carrozza; non è più decenza del regio carattere il dar la mano e la pace ad un principe romano; sopra di che il principe di Lierkstein, ed il co. di Martiniz, ministri cesarei, si spiegarono abbastanza con l'ecc.mo Contarini mio predecessore.

È osservabile che il contestabile Colonna, et ogni altro principe romano che habbia feudi nello Stato di Spagna si faceva un'onore di visitare l'ambasciatore cattolico con la mano manca, et alzar le arme sopra i loro palazzi, chi dell'imperatore, e chi delle Corone; nè vi è pur uno delli tanti insigniti della veneta nobiltà, e che godono le loro famiglie ricche abbadie nello Stato, che renda quest'atto di stima alla Republica.

Sarebbe facile a costringerli tenendo in sospeso di scrivere in libro d'oro i loro figli, quando nascono, sin a tanto che non rendono quest'onore ad una patria di cui fortunatamente sono partecipi.

La pretensione della regina di Polonia, è pure molto alta cogli ambasciatori regi, rifiutando loro di dar la sedia a brazzi, mentre la concede a cardinali, facendo ella quella differenza che non fa lo stesso papa, il quale fa sedere li cardinali, e gli ambasciatori, sopra lo stesso scabello. Ella è stata la cagione che si sono tanto accesi alcuni porporati suoi partigiani, per far levare alle ambasciatrici lo strato introdotto da esse per distinguersi dalle semplici gentildonne, le quali una volta non haveano l'uso del coscino, ch'era solo comune a queste, ed alle nepoti de' regnanti pontefici.

Il decoro è l'anima de' ministri; e perchè Roma vorrebbe avvilirgliene il fasto, parve non le piacesse che il mio zelo più che le mie forze avesse introdotto carozze et equipaggio tutto d'oro, in paragone degli altri regii ministri, de' quali bisogna seguire proportionatamente gli esempi. Ma quella Corte, che troppo ben conosce le conseguenze dell'unione degli ambasciatori, opera quanto può per tenerli divisi; che però monsignor Pallavicini governatore di Roma muove tutte le macchine per separar l'uno dall'altro, mettendo in esso mille artifizii e facendo correr i più fraudolenti emissarii, uno de' quali appunto è il tanto noto abate Giuliani.

Non vi è più nè quartiere nè franchigie; e posso assicurar VV. EE. che io ero sì geloso di non dar pretesti alla Corte, che invigilando sopra quelli che si fossero ritirati nella chiesa e sacrato di San Marco, annessa e a parte del pubblico palazzo, ho ammonito più volte quel curato e quei canonici a non dar ricovero ai contumaci; attentissimo il mio zelo a purgare anco dalle apparenze il quartiere di quella residenza.

A tal passo non devo tralasciar di dire, che sarebbe sommamente utile e di gran lustro il poter fare nationale quella chiesa, come ha l'imperatore quella *dell'anima (sic)* il re di Francia quella di San Lodovico, et il re di Spagna quella di San Giacomo. Forse non sarebbe difficile il modo: e mi fu detto che Alessandro VIII conoscendo il decoro per la parità delle regie prerogative, havesse un tal pensiero, ma le mancò il tempo di mandarlo ad effetto. VV. EE. vi metterebbero per canonici quei sudditi benemeriti, atti a render buoni servitii nella Corte; laddove adesso è quasi per legge il non ammettersi in quel capitolo alcun venetiano.

Quando il tempo e le congionture lo concedessero, si potrebbe aggiungere ne' vasti cortili di San Marco delle fabbriche per una canonica ed anco per i prelati veneti, o almeno per l'auditor di rota; aggiungendo molto di splendore e di frequenza a quella regia habitatione, vi è un acqua, dono d'Alessandro VIII, che cade nel termine di dieci anni, se non si conduce in quel palazzo.

Ad alcuno de' miei predecessori, era venuto il pensiero di tirarvi anco i corrieri, e sarebbe molto commodo per tutte le occorrenze. Havrebbero questi sotto l'occhio dell'ambasciatore il dovuto rispetto, senza dar a questo, a quel cardinale, et anco a qualche prelato, le lettere talvolta avanti il pubblico piego, da che ne derivano molte cattive conseguenze.

Io non entro in dettaglio di molto più alta et importante inspetione, *quale sarebbe quello che la pubblica prudenza prendesse parte nell'eletione dei pontefici, perchè pare che sinora abbia voluto tenersi lontana.* Meno entro a discorrere sopra i grandi motivi che persuadono gli altri principi d'ingerirsi in sì gran negotio; solo accenno di volo, *che se non l'han spesso praticato, non hanno mai rinuntiato i nostri maggiori alla prerogativa di comandare a' suoi cardinali ne' conclavi,* facendone fede l'esclusione data nel principio del caduto secolo al cardinale Campora, e gli ordini impartiti in quell' incontro a' cardinali Valier, Contarini e Dolfin, di unirsi coi Francesi a tal fine.

Basta dire in generale che la Corte sarebbe più attenta verso le pubbliche convenienze, e meglio disposte le Congregationi, mentre non essendovi porporato, che non habbi le sue mire e le sue speranze, ognuno cercherebbe di guadagnarsi la predilettione di VV. EE. e massime quelli che sostengono le legationi di Ferrara e di Bologna, tanto importanti per le contingenze de' confini.

Certo, che Vostra Serenità farebbe la maggior figura in Roma, mentre i cardinali, i principi e la prelatura si farebbero un punto della loro politica in coltivare la di lei gratia; et i papi, che per lo più hanno nipoti, amerebbero di metterli in buona situazione nell' amore della Republica.

Con questa necessità di buona intelligenza tra Roma e Venezia verrebbero VV. EE. ad essere non solo l'arbitre di quella Corte, ma dell'Italia

e quasi dell'Europa, come confessano i politici, quando i Papi et i venetiani unissero veramente le forze et i consigli in una sincera corrispondenza.

I re cercherebbero con avidità e passione l'amicitia et i favori dell'Ecc.mo Senato, per haver i papi favorevoli; importando sommamente alle cose loro gli appoggi della Santa Sede, come se n'è veduto un grande esempio nella persona d'Innocenzo XI, avendo egli contribuito il più alla presente grandezza dell'imperatore, col rompere tutte quelle grandi misure, che così bene havea preso la Francia.

Quando si voglia dire che i Papi non possino far più gran bene, essendosi raffredato nel mondo l'antico ardore e rispetto che si haveva dei loro oracoli; havendo questi havuto poco credito nella pace di Nimega, e niente in quella di Risvich; bisogna però almeno credere che possino fare del gran male et inquietare il mondo anche con uno zelo indiscreto, particolarmente se sono di testa forte, gioveni et economici; essendo principi di un gran Stato, e con gran forze, se le sapessero bene conoscere e ben usare.

I Francesi, la Sorbona, non riconoscono nelle cose spirituali quella somma e indipendente autorità de' Pontefici che dalle provincie dell'Italia e della Spagna le viene accordata. Escludono assolutamente quel termine di *motuproprio*, non li vogliono infallibili, non sopra i concilii, e moltò meno con autorità di deponer i principi, e di assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà.

Ho veduta un'antica istrutione di Filippo II ad un suo ambasciatore in quella Corte, a cui soprattutto raccomanda di non promovere nel futuro conclave, che vecchi deboli di talento e timidi, con affetto al nepotismo, e Romani d'estratione.

Chi volesse ne'tempi correnti seguire la traccia della politica di quel gran principe bisognerebbe inspirare a Sua Beatitudine la magnificenza delle fabbriche, e l'idea di accrescer le truppe; che non potendo dar gelosia, serviranno ad assorbire il denaro che anderà raccogliendo la di lui gran parsimonia, e che potrebbe un giorno fomentare il disegno che hanno havuto i cardinali in promoverlo, mirando a redimere (com'essi dicono) la Corte dai molti pregiuditii inferitigli dai principi.

Direi quasi, che ad instanza del sacro Collegio non farà promotione, o la farà tardissima, per non accrescere il partito delle Corone. Egli è giovine, et ha delle vedute e del zelo; ma nel punto di fare iscopiar le risolutioni, com'è di natura timido e circospetto, qual si è mostrato col duca di Savoia, così apprenderà sempre le conseguenze e sospenderà i suoi colpi.

Per il fratello e i nipoti, ha un amore intensissimo, ma haverà sempre gran riguardi. Forse li arricchirà col tempo, ma non a costo della Camera. Bisogna però invaghirlo ed aiutarlo sempre nelle missioni nell'Indie e nelle piissime e grandi idee di dilatare la santa fede, onde habbi la sua pietà ove con gloria consumare l'errario. Niuno più di Vostra Serenità, principe confinante, temuto e non intieramente amato con tutta la natione dalla Corte di Roma, deve havervi più di attentione.

Ha sempre la Republica cardinali grandi per nascita, per talento, per virtù e per il divulgato concetto di politica, i quali se dipendessero intieramente dai di lei cenni, sarebbero sempre i più autorevoli nei conclavi, maneggierebbero le pubbliche convenienze e sarebbero gli arbitri di Roma.

I principi maggiori applicano con sommo studio a questa Corte per farvi un partito e per tenersi in riputatione; conoscendo le gran linee che si tirano da quel centro, vi si sostentano con vigore, persuasi che Roma non ceda che all'insistenze; quindi è che i principi di rango inferiore a Vostra Serenità mostrano anch'essi risolutione, non ammettendo più cardinali alla loro visita, per non dar loro la mano, come insegna la Corte di Francia e lo esige non solo per i principi del sangue, ma anco per i figli naturali del re, con i quali i ministri regii trattano dal pari; è chiara la dedutione per un' egual formalità tra cardinali et ambasciatori. Lo stesso gran duca, solito blandire sommamente la Corte di Roma, da cui nacque la fortuna della sua casa, e dove ogni giorno avanza in prerogative, non volle, quando al mio tempo fu a Roma, veder alcun cardinale; ma bensì fatto dal defonto pontefice un espresso concistoro, stando egli in una bussola, fu nel fine d'esso complimentato da tutti che si presentarono a sua altezza, non solo a capo scoperto, ma con l'istessa callota in mano, il che non fanno nemmeno nelle chiese; essendo quel principe temuto per le grandissime aderenze e per i voti che compra da tutti gli ordini.

Porta in Roma il gran duca la sua dignità, e quasi in paragone delle teste coronate, tollerandosegli il titolo di *altezza reale*, con grave senso del duca di Savoia, che non havendo dal suo canto forti appoggi per sostenere il proprio decoro, si getta a vigorose risolutioni, con l'esame de' suoi privilegi, anzi de dritti naturali d'ogni principe, per la colatione de beneficii; per l'insita facoltà di far ogni legge conferente allo Stato, e per i trattamenti poi volendo la sala regia con tutte le altre eminenti circostanze comuni alle Corone. Questo accorto principe ha ministri per la corte di Roma espertissimi, particolarmente il conte Gubernatis, che avendovi fatta residenza per più di 16 anni, puotè rilevare le massime più recondite, intenderne le diretioni et i misterj per sapervi contrappore e deluderli con le dottissime opere che poco fa ha dato alle stampe.

Tanto sarebbe necessario che facesse ogni principe, allevando in Roma persone esperte; il che deve considerarsi per uno degli arcani più importanti di Stato, di cui V. Serenità, saprà meglio conoscere da sè i modi ed il vero tempo per regolare la sua condotta sopra le procedure di quella parte di Roma che si chiama Corte; conservando sempre intatto il rispetto antico, e la obbedienza filiale verso il vicario di Cristo, e verso la Santa Sede.

Il mio zelo non ha potuto dispensarsi di far queste rimarche tanto necessarie per l'interesse e per il decoro dell' augusta patria, essendomi lasciato rapire da quella sola ragionevole passione che deve avere un libero cittadino, per il bene della Repubblica. Perciò con studio di salvare tutte le delicatezze dovute alla coscienza, e di dare a Dio ciò ch'è di Dio, et a Cesare ciò ch'è di Cesare, ho diviso opportunemente la materia in Santa Sede, e Corte Romana. In molti incontri della mia ambascieria, mi è occorso di far mentione più volte de' cardinali di V. Serenità, essendo tutti per santità, per prudenza, e per l'alto concetto che godono, degni di somma laude.

Questi sono otto in numero: Colloredo e Barbarigo, creature d'Innocenzo XI, che in essi ha posto sul gran candelabro del mondo per

edificatione de' fedeli l'innocenza e la santità; Ottoboni e Rubini congionti d'Alessandro VIII, il primo noto per il suo egregio talento e per il ministero sostenuto a palazzo, vivente il zio, e poi per quello di V. Serenità in absenza de' suoi ambasciatori; il secondo parimenti esercitato nella Segreteria di Stato sotto lo stesso Alessandro, e per molti anni, vescovo di Vicenza. Noris, Cornaro, Delfino e Grimani furono creati da Innocentio XII; trattone il primo da' chiostri per la sua celebre dottrina; e da' secondi esercitate con esimia prudenza le nuntiature di Portogallo e di Francia. Ma perchè in quella Corte io sono vissuto molti anni col cardinale Delfino, e poi vedutolo nel corso del mio impiego due volte in Roma; non posso chiudere gli ultimi periodi de' miei ministerii, senza rendere parimenti a V. Serenità gli ultimi testimonii del suo egregio merito.

Quante volte ebbi occasione di scrivere della di lui persona, altrettanto fui obbligato ad esaltare la condotta, l'ossequio, la sua passione per il real servitio della patria. A pro della medesima accorse pronto ad ogni occasione, promosse fervido ogni vantaggio, studioso, zelante, et efficace in ogni materia, fece conoscere ad ambe le Corti ed al mondo di qual talento generi la Republica i suoi figli.

Potrei dire che i prelati di V. Serenità che sono di permanenza in Roma, ovvero che nel corso del mio ministero si sono presentati *ad limina*, abbiano le stesse inclinationi verso le cose pubbliche. Il più antico è mons. Priuli, Auditore di Rota, che dando in quel laboriosissimo tribunale continui saggi della sua dottrina, è sicuro, per quanto mi disse il pontefice, d'haver luogo nella prima promotione tra' porporati. È noto che a quell'eminente posto, dovea essere elevato dal defunto Innocentio, mons. Venieri vescovo di Vicenza, soggetto di pietà insigne, che fu ammirato da tutta la Corte. Fece spiccare nella medesima un ammirabil talento e la sua illibatezza de' costumi mons. Gradenigo, patriarca eletto d'Aquileia, quando venne a consacrarsi, e posso dire che l'istesse doti hanno mostrate mons. Bembo, vescovo di Belluno, e Giustiniani vescovo di Torcello, venuti alla visita de' sacri *limini*, amati e stimati dal pontefice per il zelo pastorale, con cui governano le loro chiese.

Nell'altro mons. Priuli presidente della Camera, gareggiano insieme il merito proprio et il debito che ha il pontefice di restituire il cappello ad un sì stretto congionto di Alessandro VIII suo creatore. Mons. Foscari ha dato prove di molta virtù in più governi da lui sostenuti, ed ora si trova a Fermo, città principale dello Stato ecclesiastico. Vi è pure mons. Benzoni, cameriere d'honore di Sua Beatitudine, giovine di degna espettatione.

All'ordine de' prelati succedendo quello degli abbati patritii, tra questi v'hanno luogo li N. N. H. H. Abate Ferigo Cornaro dell'ecc.mo signor Giovanni, e Barbarigo dell'ecc.mo sig. Nicolò, che gareggiano ambidue nella bontà et innocenza de' costumi con li zii cardinali; prevalendo il secondo sopra tutti, nella Corte, nella scienza delle lettere greche. Gli abati Lioni e Minotti godono pure distinta stima et occuperanno un tempo i posti migliori del sacerdotio.

Molti altri sudditi vivono in varii impieghi et ordini di prelatura in quella città; dispensandomi io per lo studio di brevità di fare di essi

un distinto dettaglio, potendo solo assicurare VV. EE. che non ho havuto che desiderare dalla pontualità de' loro ossequii.

Quanto agli esteri hanno il primo luogo sopra tutti gli ambasciatori di teste coronate. Di quelli che al mio tempo ho veduto in Roma, posso dire che il conte Martiniz fu il più svegliato sulle procedure di quel paese, e fu in conseguenza il più combattuto, onde chiuse sfortunatamente il suo ministero, sebben poi conosciuto a fondo dall' imperatore il di lui zelo, l' ha con gran carica ricompensato.

Il co. di Lambergh, che gli successe e che venne tutto prevenuto in favor di Roma, appena n' ebbe conosciute le arti, che ne concepì una grande alienatione, et ancor più ardente è quella che nutre il Duca d'Uxeda; essendosi offuscata in quel cielo la sua stella che credeva la chiamasse al viceregnato di Napoli.

Per il povero principe di Monaco, la morte fa la di lui dolente istoria; morì accorato, vittima innocente di chi violò nella sua persona il sacro nome delle Genti, rispettato sino da' barbari. Il càrdinale di Buglione che faceva gli affari del suo re, ha finito con un esiglio; et il cardinale di Jansone tanto applaudito sotto Innocentio XII, trovandosi nel gran cimento delle congionture brama et implora con ardenti voti dalla bontà del re Christianissimo di sottrarsene.

Con ognuno de' suddetti regii ministri, ho studiato di coltivare la sincera corrispondenza ed unione di Votra Serenità verso i loro Sovrani. Punto sopra ogni credere difficilissimo di conseguire, in tempi così ardui ed in una neutralità combattuta dagl' interessi, non meno che dalla gelosia di potentissimi principi.

Compagni delle fatiche, dei pericoli, e dei dispendii, nei miei lunghi ministeri, furono la moglie, e cinque innocenti figlioli, il primo dei quali sul fior degli anni e delle mie speranze, volò in cielo ad implorare da Dio i necessarii ausilii di gratia, per me infelice ed afflittissimo suo padre; talento e forze agl' innocenti suoi fratelli; ond' io et essi a norma dei nostri onorati maggiori potiamo in ogni tempo, ed in tutte le occasioni, meritare il benignissimo e real compatimento dell' augusta patria.

Per fine, il fidelissimo Francesco Bianchi che per il corso lungo di otto anni, visse meco nelle due gran Corti di Francia e di Roma, ha fatto conoscere co gli effetti, l' egregia istrutione havuta dal circospetto segretario Agostino suo padre, onde a gara de' fratelli tutti impiegati nell' istesso tempo con gravi pesi e con molta laude, l' uno nella residenza di Milano, e l' altro nella segretaria di Spagna, ha procurato con lodevole emulatione di fede illibata e di puntualità, imitare l' esempio dei suoi degni maggiori e meritarsi, anche a costo della sua salute notabilmente pregiudicata per l' indefesse applicationi, i clementissimi segni della pubblica gratia. Gratie etc.

Data li 29 ottobre 1702.

Nicolò Erizzo Cav.
ritornato dall' ambasciata di Roma.

(Questa relazione, sebbene sottoscritta dall' ambasciatore, non pare in molti luoghi correttissima, nè sempre chiara).

DOCUMENTI DEL N. XVIII.

(a pag. 463).

A.)

Serenissime et Illus. Princeps!

Pensava non solamente, ma teniva del certo la sancta deliberatione fatta in questi zorni proxime preteriti per V. Sublimità, cum toto suo Excellentissimo Collegio pro sua innata justitia: fide, devotione erga dominum: conservatione et augumento christianae religionis: circha la construtione di la ecclesia, tentano edificare alguni greci in questa a domino benedetta cita imbibita sanguine Christi ab ipsis incunabulis et cum ipso nutrita, augumentata, et ad incrementum perducta: dover esser per li Excellentissimi capi immediate exequita: sed cito spe mea frustratus sum: per haver intexo non solum Sue Excellentie, haver exequito la intentione di Vostra Sublimità, ma più presto haver dato speranza a epsi greci de obtenir tuto il suo intento, rimettendo quelli a Vostra Sublimità et al suo Collegio. Et benchè spero nulla li ditti dover obtenir, tum azo in ogni tempo, et coram deo precipue la conscientia mia sia illesa: et omnes intelligant me in aliqua parte pro viribus haver facto il debito mio et verbis et scriptis, come hanno etiam facto li mei predecessori, nè mai sum per manchar quantum in me erit de obstar ale offense divine: mi ha parso scriver queste a Vostra Sublimità, et genibus flexis supplicarli che pro placanda divina ira contra nos in presentibus angustiis, et impetranda eius misericordia, non solamente volgi far exequir la deliberatione superioribus diebus facta; et che dicti greci non habino il suo intento, ma etiamdio sia scripto a Roma in amplissima forma, pro revocatione illius talis qualis licentiae concessae mercatoribus grecis, come sempre ha facto questo christianissimo Stato: extant vero brevia de hac materia: quae nullum habuerunt effectum imo citissime sunt stati revocati ad instantia di V. Sublimità, ut eventus rei docet: et merito quia commissio prima Sublimitatis Vestrae et dominorum Consiliariorum est contra hereticos, recordentur in presentiarum sui juramenti in questo caxo de tanta importanza: in comparatione cuius alia enormia, quae comittuntur parvi videntur esse momenti. Contra scismaticos vero et infideles semper manus domini extenta videtur: le scripture divine sono piene: la dispersione del popolo judaico. electo popolo de dio peculiar: ex cuius semine natus est dominus noster Jesus Christus questo demonstra: Epsi propri greci per le sue vulgate et notissime scisme, hanno perso tutto suo regno et in captivitatem sunt infidelium. Che è da dubitar, Serenissimo Principe, si questa cosa havesse effecto, quod non credo, per la sincerità de la fede ha sempre observata Vostra Sublimità immaculata et inviolabile, ne dum cum le faculta, ma cum il proprio sangue, haria ad esser causa de tanta indignatione in poco tempo di la Divina Maesta contro de nui che veh,

veh, veh a cui si vi trovera. Supplico adunque, iterum atque iterum, quibus valeo animi et corporis viribus, che pro honore dei, pro conservanda unitate inconsutilis vestis immaculati agni (quam etiam milites Pilati non sunt ausi scindere) cuius unum ovile et unus debet esse pastor, juxta Osee p.° prophetam: congregabuntur filii Juda et filii Israel, et ponent sibimet caput unum: pro salute animarum. De assai greci stanno in questa terra et uti filii obedientiae Sanctae Matris Ecclesiae vivino a la latina, li qual facta eorum ecclesia particulari, dubitamo non solum lor intrarano in sue perverse actione, ma Dio volgi non facino entrar de li latini per la pocha fede si trova al presente ne li cuori humani. Et per conservatione et augumento felicis Status Sublimitatis Vestrae cui istae conventiculae nunquam placuerunt: volgi utroque gladio proveder a questo disordine cum far exequir la deliberatione facta pro gladio temporali et scriver a Roma pro gladio spirituali pro revocatione, ut diximus, illius licentiae: la qual spero facillime sara revocata medio sapientissimi sui oratoris: ut etiam alias obtentum fuit. Cyrographi excessi limites, Nostra Sublimità mi habi excusato: ex ferventi et avido corde os loquitur. Non volgio questo cargo sopra de me, ne in extremo magno juditii tremendi die reus inveniar. Il cargo sia de quelli saranno causa, quali renderanno raxon de li inconvenienti et disordini presenti et futuri. In Domino felicissime per longissima tempora bene valeat Sublimitas Vestra cum augumento sui status, cuius gratiae me humiliter commendo.

Ex patriarchatu. Die 26 martii MDXV. Eiusdem Vestrae Sublimitatis,

ANTONIUS CONTARINI *patriarcha Venetiarum, manu propria.*

Ex tergo: Serenissimo Principi et Illustrissimo Dominio.

(Miscellánea manos. in via d'ordinamento).

B). I. Species facti, *nella materia de'* prelati greci *residenti in Venezia sino l'anno 1761* [1].

Il governo de'prelati Greci in questa chiesa di San Giorgio della stessa nazione, si può dire tanto antico quanto antica è la chiesa medesima. La erezione di questa fu permessa con decreto dell'Eccelso Consiglio de' Dieci 4 ottobre 1511, e con bolla del sommo pontefice Leone X 3 giugno 1514[2] Ma perchè all'acquisto del fondo, si frapposero varie difficoltà, e private controversie; perciò non fu questo comperato dalla nazione prima dell'anno 1526, nel quale con altro decreto del Consiglio de' Dieci 14 luglio, l'acquisto stesso fu confermato. È osservabile ancora che in questo mezzo emanarono le famose costituzioni di esso Leone X, 18 maggio 1521,

[1] Inserta in scrittura 23 febbr. 1779 m. v. della Deputaz. estraord. *ad pias causas.* Sopra un esemplare di questa scrittura esistente nella b. 422 dell'arch. dei Consultori in iure si legge: « 1761 14 genn. m. v. formato per comando degli Ecc. Capi dell'Eccelso Consiglio dei X. »

[2] Filza *Excepulsis*, n. 20.

e di Clemente VII, 26 marzo 1526, con le quali, per ragione di conosciuto diritto, hanno quei pontefici stabilite le prelature, li sacerdoti, ed ogni altra persona greca in piena libertà di usare i loro pontificali, le ordinazioni sacre, li riti, le osservanze e le consuetudini proprie, senza dipendenza veruna dai vescovi latini, i quali contrafacendo sono minacciati di gravissime pene spirituali.

Dopo queste provvidenze ebbe il suo principio la fabbrica della chiesa sul modello del celebre architetto Giacomo Sansovino. E mentre si andava innalzando, conoscendosi necessario di aggiungere un altro cappellano al primo, che già vi esisteva, fu dall'Eccelso Consiglio adoperata in ciò l'opera di Arsenio arcivescovo di Malvasia, che si trovava in Venezia, persona, come dice il decreto 1534, 29 maggio [1], di rara dottrina e bontà, col parer della quale si riputò allora conveniente « di regolar essa chiesa, » e dar quel governo, e cura alle anime de' Greci, sicchè ne seguisse » l'onore di Dio e la salute loro spirituale.

Non era ella tuttavia condotta al suo termine, quando nel 1557, 30 luglio, con parte della Scuola [2] fu eletto D. Epacumio vescovo del Zante e Cefalonia, con obbligo di offiziar in essa chiesa da vescovo, a beneplacito suo e de' confratelli.

Ridotta finalmente a perfezione la fabbrica nell'anno 1561, come dimostra la sua iscrizione, venne assunto pochi anni dopo vale a dire nel giorno 29 giugno 1573, a quella offiziatura Gabriele Seviro da Malvasia [3] con voti concordi della Scuola, dalla quale di poi partendo per trasferirsi a Costantinopoli [4], dov'era grato a quel patriarca, ritornò a Venezia insignito per mano del medesimo, del carattere onorevolissimo di arcivescovo di Filadelfia, in luogo di Sofronio successore di Macario secondo.

Soffrì egli nell'esercizio del carico gravissimi travagli e persecuzioni. Perciò nell'anno 1586 desiderò di portarsi in Candia, sotto motivo di visitare la madre. Il Senato però gli concesse la licenza, circoscritta al solo periodo di mesi quattro. Gli donò inoltre denaro per le spese del viaggio, incaricò il provveditore generale del regno a sollecitarne il suo ritorno, onde poter valersi di qua della sua persona negli occorrenti bisogni [5].

Ritornato a Venezia, fece conoscere sempre più la sua buona condotta; cosicchè nel 1589 gli fu accresciuto l'assegnamento publico sino alla summa di quindici zecchini al mese, onde con questo testimonio significare la predilezione del Governo, verso la di lui persona, e la sua nazione [6].

[1] Flam. Corn dec. XV, c. 361.
[2] Filza *Greci* in *Expulsis*; — 1557, 30 luglio, parte della Scuola, 8 agosto fu presa; — 13 detto *Terminazione* dei provv. di Comun.
[3] Flam. Cornel. loc. cit.
[4] Filza citata *Greci*; 1579, 10 gennaio. Parte della Scuola, che permette al detto metropolita di metter un prete in luogo suo per due anni.
[5] Secret. LXXXV, a pag. 189; — 1586, 8 luglio. Decreto del Senato. D. D. Ducali al provv. generale.
[6] Filza *Greci* cit.; — 1589, 3 marzo. Ducali del Senato.

Nell'anno seguente 1590, fu introdotto certo segreto maneggio [1] per unire questi greci al rito altino; nel qual maneggio intervenivano il procuratore Federico Contarini savio all'cresia, esso arcivescovo di Filadelfia, l'inquisitore del santo offizio, e il segretario Lorenzo Massa. Camminò per più mesi questa trattazione con intelligenza ancora della Corte di Roma, e del celebre cardinale Giulio Antonio Santorio detto Santa Severina. Fu proposto dall'arcivescovo per preliminare di togliere dai libri, così latini come greci, quanto offendeva l'uno e l'altro partito, e di spedire col mezzo del bailo una supplica sottoscritta da tutti i principali della nazione al patriarca di Costantinopoli. Ma si trova in seguito posto l'affare in silenzio; e restano soltanto documenti molto onorevoli dell'opera religiosa e fedele prestata da questo prelato.

Meritò pertanto che nel 1593 fosse ridotto il suo assegnamento a ducati venticinque al mese, e fossero soddisfatti dai Camerlenghi di Comun [2].

Finalmente [3] ritrovandosi in Dalmazia occupato nella visita delle chiese del suo rito in quella provincia, si ammalò, e morì nel monastero greco di Santa Veneranda di Lesina nell'anno 1616.

Intesa la sua morte, la nazione prima di dar mano alla elezione del successore, fece alcuni regolamenti circa l'autorità di questi prelati sopra i cappellani, con parte presa nel Capitolo ai 14 marzo 1617 [4].

Poi ai 16 aprile nello stesso Capitolo seguì la ballottazione di cinque soggetti, tra i quali uno era il vescovo di Cerigo; e restò prescelto Teofane Xenacchj predicatore [5].

Fu egli pure per commissione publica spedito a Costantinopoli, e decorato con lo stesso titolo, con maneggio fatto praticare dal bailo Nani. Al suo ritorno poi venne provvisto dal publico erario dello stesso assegnamento [6].

Nel 1632 essendo morto l'arcivescovo Xenacchj, gli fu sostituito, con parte del Capitolo, [7] don Nicodemo Metaxà arcivescovo del Zante e Cefalonia, il quale allora si trovava in Venezia. Ma avendo questo rifiutato il carico, con altra parte del Capitolo furono ballotati nel 1635 altri cinque soggetti, alcuni dei quali erano anche prelati, e cadde la scelta sopra monsignor Atanasio Valeriano vescovo di Cerigo [8].

Il patriarca di Costantinopoli nel 1637 rilasciò a questo pure le bolle consuete, in vigor delle quali egli fu traslatato alla sede arcivescovile di Filadelfia in Venezia [9].

[1] Reg. *Roma*, n. 8, a pag. 14 e 33. Filza Roma, n. 13; — 1589, 26 gennaio. Supplica dell'arcivescovo; — 1590, 5 maggio, ducal a Roma; 28 luglio. Simile e V. scritture inserte.

[2] Filza *Greci* cit.; — 1593, 5 luglio. Ducali del Senato.

[3] *Flam. Cornel.* loc. cit. Memoria in filza *Greci* del consultor Valsecchi.

[4] Filza *Greci* cit; — 1617, 14 marzo. Parte della Scuola.

[5] Ibid. — 1617, 16 aprile. Parte della Scuola.

[6] Reg. *Costantinopoli*, c. 33 t. e 96; — 1617, 1. dic. Ducal al Bailo; — 1618, 24 magg. — 9 giugno. Disp. al Bailo Nani; — 1618, 17 agosto. Simile con dono al patriarca. Filza *Greci*, cit.; — 1619, 20 marzo. Supplica della nazione, 26 detto. Decreto del Senato.

[7] Ibid. — 1632, 12 aprile. Parte della Scuola.

[8] Ibid. — 1635, 6 maggio. Parte della Scuola.

[9] Ibid. — 1637, 2 settembre. Bolle del patriarca di Costantinopoli.

Nello stesso anno con decreto publico gli furono assegnati ducati venti al mese [1].

Ai tempi suoi con bolla di Partenio Domenico patriarca di Costantinopoli [2] legalizzata dal bailo Soranzo, fu riconosciuto che la sede metropolitana di Filadelfia si trovava trasportata ab antiquo nella città di Venezia. Quindi ad onore, decoro e comodo del suo Stato, si aggiunse al detto Metropolita la facoltà di portar mitra e sago, e di giudicare, esaminare e decidere tutte le materie e cause ecclesiastiche, che potessero nascere nello Stato della Republica. Alla qual bolla la Scuola fece risposta di ringraziamento, approvata dai provveditori di Comun nell'anno 1658 [3].

Nel 1651 poi il patriarca di Costantinopoli Joannizio [4] concesse con altra bolla nuove prerogative a questo arcivescovo di Filadelfia, tra le quali una fu la facoltà di consacrar gli arcivescovi del Zante e Cefalonia; la qual bolla si vede licenziata nel Collegio sotto il primo settembre 1653.

Passato egli all'altra vita, seguì la elezione del successore nella persona di don Michele Cortazzi con la solita ballottazione del Capitolo, ed approvazione dei provveditori di Comun nell'anno 1657 [5]. Otto soggetti furono li proposti ai voti della Scuola, dei quali nessuno si vede notato col titolo espresso di vescovile carattere, di cui fosse insignito. E nel fine della suddetta parte si vede aggiunta una nota che fa menzione della bolla del patriarca di Costantinopoli per la consacrazione del suddetto, del tenore simile alle altre. Al qual fine sotto li 29 ottobre [6] fu accompagnato con ducali al provveditor general in Levante, perchè facesse seguire la consacrazione stessa in una di quelle Isole con l'intervento di tre, o almeno due vescovi dello Stato, e con facoltà occorrendo, di procurarne uno del paese ottomano.

A' tempi di questo si suscitarono varie controversie tra lui e la Scuola, le quali furono definite dal Collegio, delegato dall'Eccelso Consiglio de' Dieci [7], per di cui giudizio fu in sostanza restituita al suo pristino vigore la parte sopraccennata della Scuola 1617, e preservato il decoro, libertà, e prerogative dovute nella materia ecclesiastica alla dignità dell'arcivescovo.

Nel 1659 poi gli fu concesso dal Senato in vita sua il monastero di S. Giovanni de Moraiti, posto nell'isola di Corfù, in luogo dell'assegnamento dei ducati venticinque al mese, che esigeva dai Camerlenghi di Comun [8].

Nel 1677 essendo egli morto, si presentò con più memoriali monsi-

[1] Ibid. — 1637, 12 dicembre. Decreto del Senato.
[2] Ibid. — 1644, 2 giugno. Bolla del patriarca di Costantinopoli.
[3] Ibid. — 1649, 7 marzo. Risposta della Scuola — 20 detto. Approvata dai provveditori di Comun.
[4] Ibid. — 1651 ... Bolla del patriarca di Costantinopoli.
[5] Ibid. — 1657, 25 marzo. Ballott. della Scuola — 26 detto. Approvata dai provv. di Comun.
[6] Ibid. — 1657, 29 ottobre. Duc. in Levante.
[7] Ibid. — 1657, 14 gennaio. Parte del Collegio delegato dal Consiglio dei Dieci con decreti 30 ottobre, e 3 gennaio 1657.
[8] Ibid. — 1659, 4 giugno. Decreto del Senato.

gnor patriarca di Venezia [1] professando molti gravami e richiedendo che fosse impedito perchè questo arcivescovato non fosse conferito alla persona di Don Metodio Moroni, il quale essendo stato deposto dal patriarcato di Costantinopoli, era in quei giorni passato in Dalmazia, e si trovava in viaggio per capitare a Venezia, come seguì. Ma mentre non amnetteva il Governo alcuna novità, fecero i Greci senza perdita di tempo, la elezione [2] del loro arcivescovo, nominando con tutti i voti la persona dello stesso Moroni, a cui dalla Corte Romana si dava la imputazione di scismatico. Si scosse di questo successo altamente Innocenzo XI; fece presentare al Collegio più memoriali assai forti dal nunzio apostolico; e mandò ancora un breve ortatorio, che tra gli altri capi insinuava l'abolimento di questo fatto [3]. Non si doleva in vero che questa nazione avesse un vescovo proprio in Venezia; ma si opponeva solamente alle qualità personali del Moroni, e pregava che non fosse permessa elezione di vescovo *se non cattolico*. Ma la Republica [4] dando soltanto a tutti questi eccitamenti risposte generalissime, onde non aprir adito a qualche molesta contestazione sopra argomento sì delicato, temperò col benefizio del tempo l'ardore del pontefice, il quale sebbene fosse dotato di un animo assai costante nel sostenere le proprie determinazioni, nondimeno scorgendo la risoluta fermezza publica di non dar luogo a ragionamento, considerò espediente migliore acquietarsi, e non promovere ulteriore discorso.

In mezzo a queste trattazioni, concesse il Senato nel 1678 [5] senza difficoltà alcuna allo stesso Moroni l'abbazia di San Giovanni de'Moraiti; riconoscendolo in tal guisa nel modo praticato coi suoi antecessori.

Essendo egli morto nel 1679, seguì la ballottazione consueta nel Capitolo generale della nazione, e tra li cinque nominati rimase prescelto l'abbate Gerasimo Ulaco predicatore, e nel fine della parte si legge memoria delle bolle del patriarca di Costantinopoli, ottenute per la sua consacrazione [6].

Nel 1681 poi gli fu assegnata, a simiglianza dei precessori, la suddetta abbazia de'Moraiti [7].

Passato egli pure all'altra vita, seguì nel 1681 con parte del Ca

[1] Filza *Esposizioni Roma*, n. 27; — 1677, 20 novembre. Memoriale del patriarca veneto. . . . — Altro memoriale dello stesso — 20 detto. Risposta del Serenissimo Principe in voce. — Filza *Greci* cit.

[2] Filza *Greci* citata. — 1677, 19 dicembre. Parte della Scuola; 3 gennaio approv. dei provv. di Comun.

[3] Filza *Esposizioni Roma*, n. 47; — 1677, 5 gennaio. Memoriale del Nunzio; — 1678, 5 marzo. Memoriale del medesimo; — 28 maggio. Breve ortatorio d'Innocenzio XI; — 3 giugno. Memoriale del Nunzio.

[4] Filza *expulsis*, n. 4; — 1677, 15 gennaio in Pregadi. Risposta al Nunzio; — D. D. Risposta al patriarca; D. D. Ducal a Roma, ed altra 5 febbraio; — 1678, 5 marzo. Risposta al nunzio e Ducal a Roma. 4 giugno, ducal al pontefice, e d. d. Risposta al nunzio.

[5] Filza *Greci* cit.; — 1678, 31 marzo. Supplica del Moroni. D. D. Decreto del Senato.

[6] Ibid. — 1679, 3 ottobre, parte della Scuola. 10 dicembre supplica dell'arcivescovo alla Scuola.

[7] Ibid. — 1681, 30 aprile. Decreto del Senato.

pitolo [1] approvata dai provveditori di Comun, la destinazione del successore nella persona del celebre don Melezio Tipaldo, per la di cui consacrazione furono fatti venir dalle parti del Levante due vescovi greci, La ceremonia seguì con solenne pompa, e con intervento di molta nobiltà. in questa chiesa di San Giorgio, nel terzo giorno di Pasqua dell'anno 1686. Ad esso parimenti fu conferita [2] l'abbazia di San Giovanni dei Moraiti.

Contro questa consacrazione così solenne, vennero subito da Roma fortissime doglianze dello stesso Innocenzio XI [3], alle quali avendo risposto con molta prudenza e generalità di termini il nobile di allora Giovanni Lando, il Senato approvò il contegno del suo ministro. Ed essendone tuttavia fatta replica dal Pontefice, il Senato concluse che questo era affare terminato.

Nel 1687 poi arrivarono dal patriarca Dionisio di Costantinopoli le bolle, colle quali confermò la consacrazione di esso Tipaldo come legale, e canonica, e come fatta con licenza e facoltà del patriarca Giacomo suo precessore [4].

Per lo spazio di cinque anni camminò tranquillo il governo suo. Ma nel 1690 cominciarono gravissime turbolenze, le cagioni delle quali siccome da un canto lo resero grato ai latini, così dall'altro gli diminuirono l'affetto della sua nazione. Fu egli imputato di aver fatta segretamente nelle mani di questo padre inquisitore, alla presenza di monsignor nunzio *la professione della fede cattolica*, secondo la formola che si diceva prescritta dalla Sede Romana per li Greci che si riuniscono alla medesima [5]. E passando più innanzi fece ricercare al Pontefice un breve, in vigor del quale gli fosse conferita la facoltà di poter qui nella chiesa greca amministrare i sagramenti, et esercitar in essa il carico vescovile. Inoltre richiese allo stesso Pontefice una dispensazione, ovvero indulto apostolico, sopra alcuni punti di liturgìa e disciplina della chiesa greca. Penetrate queste cose dalla vigilanza del tribunale supremo, furono anche comunicate agli ecc.mi savii del Collegio.

Non poteva, a dir vero, sembrar per una parte molto lodevole l'azione dell'arcivescovo di essersi sottoposto all'inquisitore del Sant'Offizio [6] con qualche lesione del capitolo XXV del publico capitolare, di aver giurata una formola non ammessa nei publici Stati, e finalmente di aver, senza consenso alcuno del principe, inviate a Roma ricerche contrarie

[1] Ibid. — 1685, 28 marzo parte della Scuola; 26 detto approvazione dei Provv. di Comun. — S. D. Memoria tratta dal capitolar della Scuola, a pag. 149.
[2] Ibid. — 1685, 19 maggio. Decreto del Senato.
[3] Vertenze con Innocenzio XI, tom. 2, c. 119; 1686, maggio 4, giugno 1. Dispacci del Lando 220 e 228; 1686, 11 maggio, 8 giugno. Risposte del Senato.
[4] Ibid. — 1687, 10 ottobre. Bolla del patriarca Dionisio di Costantinopoli.
[5] Ibid. — 1690, 13 settembre. Comunicata del Consiglio dei Dieci. S. D. Foglio inserto.
[6] Disc. dell'Inq. di F. Paolo, cap. 25.

alla disciplina ed ai privilegii della sua nazione, da lui protetta per importantissimi oggetti di Stato. Ma dall'altra parte, il passo fatto era di tal natura ed abbracciava riflessi di tanta delicatezza, che il distruggerlo o il correggerlo avrebbe potuto causare molestie e conseguenze peggior. Oltre di che, sarà forse allora caduto nell'animo di alcuni il pensiero, che questa da loro *riputata conversione del capo*, potesse col progresso del tempo insinuarsi ancora nelle membra. Ma l'effetto riuscì in contrario, poichè l'arcivescovo Tipaldo avendo acquistato la confidenza coi latini, ha perduto l'affetto e l'obbedienza de' greci. Anzi da questo suo contegno, e dal carteggio suo col patriarca veneto, e col cardinale Colloredo, si generò opinione ch'egli per questa via affettasse il cardinalato, e ne fosse anco dalla Corte trattenuto in qualche lusinga [1].

Da queste cause ebbero origine le tante controversie, che di poi nacquero, e specialmente il famoso litigio da lui promosso ed agitato a più magistrati, *sopra le prove della cattolicità, da farsi dai cappellani di questa chiesa* [2]. Cominciarono le scissure nell'anno 1699, e proseguirono per molti anni, con grave disturbo del Governo. Furono pronunciati contro di lui li fulmini delle censure dal patriarca di Costantinopoli, che lo qualificò come uomo di niuna religione, e guidato da solo spirito d'ipocrisia e d'ambizione [3].

Voleva egli occupare l'elezioni dei cappellani vagheggiate anco dai suoi precessori; e non potendole conseguire, per le opposizioni della nazione, che ne gode il iuspatronato, mosse querela sopra la cattolicità degli eletti, ed ottenne un decreto nel 1708 [4], per cui si chiamarono in osservanza due antichi decreti del Consiglio de' Dieci, che nati negli anni 1534 e 1542 giacevano ineseguiti.

Un tale conoscimento fu demandato nuovamente alla Curia del patriarca, ovvero del nunzio, che in questa azione figuravano come deputati del governo. Ma ai greci cappellani molto incresceva il vedersi sottoposti agli esami delle Curie latine, dalle quali si reputavano esenti in vigore delle stesse bolle pontificie, e si dolevano che decreti emanati per provvedere alle circostanze de' tempi ne' quali la nazione non aveva ancora nè chiesa compita, nè vescovo proprio residente in Venezia, fossero fatti risorgere per opera d'un greco prelato [5]. Arrivarono sino in Moscovia i loro lamenti, e nel 1710 quell'imperadore scrisse una lettera alla Republica [6] contro di esso Tipaldo per le agitazioni che professava introdotte nella nazione. La risposta del Senato fu concepita in termini uffiziosi, e significativi della publica predilezione verso i greci [7].

Nell'anno 1713 monsignor Tipaldo cessò di vivere, lasciando fama

[1] — Ibid. — Vedi lettere del Tipaldo al patriarca, e del cardinal Colloredo a lui.
[2] V. in filza *Expulsis*, n. 20. Carte inserte nel decreto 2 gennaio 1708.
[3] Filza *Comunicate expulsis* 1763.
[4] Filza *expulsis* n. 20, 1708, 2 gennaio, decreto.
[5] — Ibid. — V. Scritture consultori.
[6] Filza *Moscovia*, 1710, 7 dicembre. Lettera latina del Czar.
[7] Filza *Corti* n. 474, 1711, 10 giugno. Ducale al Czar.

di ottimo e zelante pastore presso i latini, ma abborrito e odiato dai suoi. Il Pontefice Clemente XI [1], intesa la di lui morte, scrisse un breve alla Ser.ma Republica, palesando il proprio dolore, e pregando che da lui fosse contribuita ogni opera, perchè al morto Tipaldo fosse dato per successore in questa chiesa di San Giorgio un arcivescovo adorno di eguali doti di religione e pietà. Ma in quelle circostanze d'imminente guerra coi turchi, potendo l'elezione infastidire o li romani o li greci, mentre d'ambidue teneva bisogno la Republica, fu creduto di differirla, e differita una volta, si durò fatica a ripigliarla, quantunque in più tempi ne fosse conosciuta la necessità, così per Venezia come per la Dalmazia, e la confessasse la Corte stessa di Roma, nell'anno 1715 all'ambasciator cav. Duodo, e la comunicasse l'eccelso Consiglio dei Dieci nel 1716, e 1719 agli ecc.mi savii del Collegio, e l'ecc.mo Senato la dichiarasse precisamente col decreto 24 agosto 1754 [2].

Intanto le difficoltà promosse sopra gli esami, che si facevano nella Curia patriarcale, e il deviamento dei greci in esteri Stati, crebbero a tal segno, che il governo fu in necessità di assegnare ai greci un vicario col decreto dello stesso Consiglio 9 agosto 1751 [3], aggiungendo poscia con l'altro 4 settembre 1754 l'unione perpetua dell'abbazia de' Moraiti [4].

L'elezione del primo vicario seguita nella persona del celebre signor abate Muazzo, e veduta dal Pontefice Benedetto XIV, passò tranquilla sino alla sua morte, la quale avvenne in novembre 1758.

Allora Clemente XIII Pontefice veneziano, prese a combattere la elezione del secondo vicario, la quale fu approvata nella persona del papà D. Spiridion Milia, e sostenuta, a fronte di tutti i reclami fatti dai ministri pontificii tanto in Roma, quanto in Venezia, per lo spazio di tre anni; così che riportò il suo intiero effetto [5].

Ma questo provvedimento non saziando tutti gli oggetti, e sopravvenendo a un tempo stesso gagliardi reclami [6] dalla Dalmazia, che lo stato delle chiese greche di quella provincia in numero di 190, e di quei greci sudditi in numero di cinquantadue mille circa, quasi tutti sul confine, si trovava in estrema confusione e disordine, per mancamento di pastore dello stesso rito, e per le vessazioni continue de' vescovi latini, fu deliberato dal Senato a' 31 dicembre 1761 di repristinare in Venezia coi me-

[1] Reg. *Brevi*, pag. 93, t.: 1713, 13 maggio. Breve di Clemente XI.

[2] Filza *Roma ordinaria*, 1715 agosto dispaccio dell'amb. Kav. Duodo. Filza *expulsis* 1749, 12 maggio. Decreto del C. X. Filza *expulsis* 1754, 24 agosto. Ducal in Dalmazia.

[3] Filza *Rettori*, 1751, 24 luglio.

[4] Filza *expulsis*, n. 77.

[5] 1758, 1759 dispacci del cav. Correr de' n. 89 filza *expulsis*; 1758, 13 gennaio, 1759, 10 marzo, 21 aprile, 4 agosto. Ducali e risposte del Senato; 1758, 16 febbraio, 1759, 6 aprile. *Memoriali del nunzio*.

[6] Filza *expulsis* 1761. — 1758, 5 giugno. Scritt. del provv. gen. Grimani, notabile; 1760, 14 agosto *Memoriale dei greci*; 1761, 2 gennaio. *Proclama del prov. gen. Diedo*; 1761, 23 settembre. *Altra supplica dei greci*; 1761, 10 ottobre. *Simile*; 1761, 28 ottobre. *Scritt. Grimani*; 1761, 22 dicembre. *Com.ⁿ del Consiglio dei Dieci*; 1761, 31 detto *In Pregadi*, *deliberazioni e castighi all'arcivescovo di Zara*.

todi praticati ne' tempi addietro, l'elezione del prelato greco col titolo di *arcivescovo di Filadelfia*, acciocchè avesse a governare le chiese acefale dello Stato, coll'obbligo di giurare il simbolo apostolico, e le definizioni di fede del Consiglio di Firenze.

Ai 18 di gennaio susseguente [1] nel capitolo della nazione fu eletto don Giorgio Facea da Cerigo, il quale si trovava cappellano attuale in San Giorgio, in confronto di altri due competitori, uno dei quali era lo stesso vicario Milia.

Di questa risoluzione reclamò tosto nei modi più forti la Corte di Roma col mezzo dell'ambasciator ordinario cav. Giustinian [2]. Ma la Republica stando ferma nelle massime vecchie, mostrò la necessità di proteggere per questo modo il rito e la consuetudine de' suoi sudditi greci, ed accompagnò in Levante colle solite ducali l'eletto Faceá, perchè fosse consacrato [3].

Il Pontefice dall'altra parte spedì un lungo e fortissimo breve [4], perchè fosse rimosso il Facea, usando in quello vocaboli di molta acrimonia, e figurando pericoli alla cattolica religione in Venezia.

Fece il Senato ai 27 marzo 1762 una risposta più breve, sostenendo le cose fatte, e la necessità d'impedire ogni turbamento a questa nazione, la qual vive da lunghissimi anni sotto l'ombra della publica fede [5].

Replicò il Papa le sue querimonie, indirizzandole al centro di stabilire per propria la chiesa di San Giorgio, e di ricondurre le cose allo stato del 1720, cioè senza vicario, senza vescovo, e con cappellani sottoposti agli esami delle curie latine [6].

Fermo il Senato nelle sue deliberazioni, incaricò l'ambasciatore di procurare che si tronchi intieramente il filo a questo negozio [7].

Intanto arrivò da Vienna un memoriale [8] della Corte di Moscovia, in cui si doleva del clero romano, perchè volesse sforzare i greci della Dalmazia all'unione colla Chiesa di Roma, e proponeva per rimedio di dar loro un vescovo del proprio rito. Rispose il Senato di aver sempre conservata la nazione nel pacifico esercizio del suo rito e lodevoli consuetudini, il che risultava anco dai recenti provvedimenti. Il ministro di Russia ringraziò della protezione prestata.

[1] Filza *expulsis*, 1761, 18 gennaio. Capitolo dei greci, 22 gennaio. Decreto C. X.

[2] 1761. Dispacci del K. Giustinian. nn. 15 e 17.

[3] Filza *expulsis*, 1761, 30 gennaio. Ducal a Roma. D. D. Ducal al provv. gen. da Mar.

[4] 1762, 27 febbraio. Breve di Clemente XIII; 1762, 5 marzo. Memoriale. del nunzio.

[5] Filza *expulsis*, 1762, 27 marzo. Ducal al Papa; D. D. Ducal all'amb. D. D. Uffizio al nunzio.

[6] 1762, 3 aprile, dispaccio 31 del cav. Giustinian; 10 aprile, altro dispaccio n. 33.

[7] Filza *expulsis*; 1762, 17 ap. Ducal a Roma.

[8] Filza *Germania*, N. 268; — 1762, 5 luglio. Memoriale del ministro di Moscovia; — 10 detto. Dispaccio 61 del cav. Erizzo. — Filza *Corti*, N. 758; — 1762, 24 luglio. In pregadi, memoria spedita a Vienna; 1762, 2 ottobre. Disp. 77 del cav. Erizzo.

In questo mezzo il Facea, arrivato in Corfù, era stato consacrato agli undici di luglio da due prelati sudditi di rito greco colà invitati con partecipazione del provveditor generale, e ritornato in Venezia, vivendo con assai di modestia, dopo qualche tempo gli fu in voce permesso di godere degli emolumenti del carico, e di comparire in S. Giorgio colle forme usate dai vescovi eletti, e non ancora muniti delle bolle di Costantinopoli, osservando le consuetudini, che fossero notate nei codici della sua Chiesa. Inoltre fu dato ordine al Bailo [1] in Costantinopoli, di assisterlo per conseguire le bolle da quel patriarca, a cui li Bancali di S. Giorgio, ne aveano già partecipata la elezione e reso conto della persona.

Ma li suoi emoli intanto s'infiammarono a segno che portando a quel patriarca sinistre informazioni, lo indussero assieme col suo sinodo a dichiarare degradato da ogni stato sacerdotale, tanto esso arcivescovo Facea, quanto gli altri due vescovi, che lo aveano consacrato, senza curar punto tutte le giustificazioni avanzate dalla nazione, in favore dello stesso Facea [2]. Erano questi atti fondati sulla pretesa, che l'eletto, prima di consacrarsi dovesse ottenere la licenza del patriarca greco e sottoscriver certa professione di fede preventivamente spedita [3].

L'arcivescovo all'incontro sosteneva non necessaria la licenza del patriarca prima di consacrarsi, adducendo l'uso degli altri vescovi greci dello Stato, ed altre sue ragioni canoniche, e mostrando di aver giurata quella formola di fede, che nella consacrazione viene consegnata dagli altri vescovi orientali, senza poter esser costretto a firmarne una nuova molto diversa dalla comune e ingiuriosa agli stessi latini.

Giunsero a Corfù queste carte nel gennaio 1762 m. v., e furono subito trasmesse a Venezia dal provveditor generale Contarini [4], partecipando di averne impedita la publicazione, e che la consacrazione del Facea era seguita nelle maniere più proprie e decorose, e senza alcun sconcerto o disordine.

Vennero queste cose a notizia del Senato, quando sotto li 22 dello stesso mese era stato spedito da Roma un altro breve del pontefice [5], in cui supponendo sua questa chiesa di S. Giorgio, cattolici questi greci, e scismatico il Facea, domandava acerbamente, ch'egli ne fosse cacciato; altrimenti minacciava di proibire ai greci cattolici qualunque spirituale comunicazione con esso.

Proposta nel Pregadi 19 marzo 1763 questa materia, nacque discordia tra, savii, e sopra il modo di rispondere al papa, e sopra il provvedimento da stabilirsi. L'uno de' partiti formava risposte di promesse molto ampie per assicurare una verace cattolicità nella chiesa di S. Giorgio. E quanto al

[1] Filza *Costantinopoli* 1762, 4 sett. Ducal al bailo Correr. — Filza *Comunicate* C. X. 1762, 7 agosto. Lettera de' Bancali.
[2] Filza *Comun.* C. X. S. D. Condanne di Costantinopoli.
[3] Ibid. S. D. Formola di professione di fede assai scandalosa.
[4] Ibid. 1762 m. v. 19 genn. Lettera del Prov. G. Contarini 18 e 22 febbr. — *Comun.* del C. X.
[5] 1763, 22 genn. Breve di Clemente XIII; — 1763. Disp. 80 e 81 del cav. Giustinian.

provvedimento, voleva assolutamente rimosso l'arcivescovo, e restituita la chiesa in mano de' due cappellani da esser esaminati ed approvati cattolici dal nunzio, dal patriarca, o dai loro vicarii. Il che era in fatti aderire pienamente al desiderio di Roma [1].

L' altro partito facea risposta al pontefice meno precisa, e coperta da qualche riserva [2]. E quanto al provvedimento rimoveva bensì la persona del Facea come non corrispondente alla condizione del decreto 31 dicembre 1761, ma commetteva ai consultori, che dietro le pratiche della Chiesa greca ricordassero provvedimenti statuarii, i quali salvi li rispetti della religione cattolica, tendessero alla tranquillità della nazione, e al bene del Dominio. Ambedue poi proponevano, che non fossero pubblicate, nè tenuti discorsi sopra le condanne pronunciate dal patriarca di Costantinopoli. Ma nè l'una nè l'altra di queste due proposizioni fu accolta, sebbene il numero maggiore dei voti favoriva la seconda.

Ai 26 dello stesso mese [3] fu riprodotta la materia con qualche regolamento. Poichè la risposta al pontefice era concepita in termini generali, e di niun impegno. E sebbene si proponeva la dimissione dal vescovato del Facea, come uomo non corrispondente alle publiche intenzioni, se gli stabiliva però una conveniente assegnazione per suo sostentamento. Quanto alle provvidenze ulteriori, si dava la cura ai savii di produrle al Senato con sollecitudine; e quanto alle condanne di Costantinopoli, si replicava il divieto di ogni publicazione e discorso.

Fu opposta tuttavia nel Pregadi anco questa proposizione nella parte che riguardava la dimissione dell'arcivescovo Facea, e nella riserva delle ulteriori provvidenze, mostrandosi ch'ella condannava un uomo senza colpa e senza difesa, e che si distruggeva quel provvedimento, che unico restava per non istabilire un vescovato sospetto nella Dalmazia, e per conciliare tutti i riguardi della nazione. Così restò pendente di larghi voti la materia.

Dalla discordia prese argomento il pontefice di mandare ai 30 di aprile un altro breve [4], che avrebbe potuto farla maggiore, sollecitando la risposta alle sue ricerche, e mostrandosi inteso perfettamente della diversità delle opinioni, anzi dettando in certa guisa al Senato la proposizione da farsi.

Ma all'opposto ai sette di maggio [5] riprodotte le medesime proposizioni de' 26 di marzo, dalle quali era stata levata la parte che riguardava la dimissione dell'arcivescovo Facea, vennero quelle accolte con pienissima concordia di voti.

Stando il Governo pertanto fermo nelle cose deliberate, rinnovò con Ducali 17 agosto e 31 dicembre [6] le commissioni al bailo in Costanti-

[1] Filza *expulsis*. 1763, 19 marzo. Proposizione e scontro pendenti; — Proposizione dell'Ecc.mo Barbarigo, Savio di settimana, pendente.
[2] Scontro dell'Ecc.mo Vallaresso, Savio del Consiglio, pendente.
[3] Filza *expulsis* 1763, 26 marzo. In pregadi. Ducali e deliberazioni pendenti.
[4] 1763, 30 apr. Breve di Clemente XIII.
[5] Filza *expulsis*; 1763, 7 maggio. Deliberazioni e ducali *prese*.
[6] Filza *Costantinopoli*. 1763, 17 agosto e 31 dicembre. Ducali al bailo Correr.

nopoli per conseguire all' eletto le consuete bolle da quel greco patriarca.

Con tutto ciò non tacque il pontefice, e sotto lo stesso giorno 1763, 31 dicembre, mandò un altro breve [1] in cui ripigliando le querimonie, e i timori di prima sulle qualità personali del Facea, ricercava nuovamente, che egli ne fosse cacciato, che la chiesa di S. Giorgio fosse riconosciuta sotto la immediata soggezione del pontefice romano, e che ritornasse sotto il governo de' cappellani, approvati per cattolici a norma dei decreti 1720, altrimenti minacciava di separare coll' autorità apostolica, le pecore sane dalle infette.

Non fu fatta altra risposta dal Senato, e le cose sono rimaste in silenzio per molti mesi, vivendo l' arcivescovo Facea con assai di modestia, e ritirato da ogni funzione della sua chiesa per tenere possibilmente lontano egni disturbo al Governo, e con l' occhio attento alle risoluzioni di Costantinopoli.

Frattanto giunse l' avviso al governo [2] della comparsa in Budua dell' archimandrita Gennadio Vassiglievich di Russia, con l'oggetto di farsi insignire dell' autorità vescovile sopra i sudditi greci di quella provincia inferiore. Per la qual cosa fu dato ordine al provv. generale ai 4 di agosto 1764 [3] di non lasciargli esercitare alcuna funzione da vescovo, e di allontanarlo.

Al fine dell' anno arrivarono finalmente da Costantinopoli le notizie dei maneggi del Bailo [4]. Avvisò li primi ostacoli incontrati dal religioso Condan incaricato dal Facea di questo affare, per le sinistre impressioni avanzate da Venezia alli vescovi di Oriente dal che erano state originate le accennate condanne. Che col mezzo del dragomano Ralli, uomo dello stesso rito, gli era riuscito di distruggere la prima orditura. Ma che ciò penetrato dagli avversarii, fu adoperata l' opera del dottor Caro Medico Napolitano, presso il Sultano, per farli credere che la repristinazione dell' arcivescovo di Filadelfia mirasse a richiamare nello Stato veneto li sudditi passati nel dominio ottomano, con fine di sedurli ad abbandonare il rito antico, per assumere quello dei cattolici. Quindi essere provenuto al patriarca greco un ordine risoluto del primo visir [5], in cui gl' intimò di farlo responsabile alla Porta di tale sviamento, e gli proibì di prestare assenso veruno a simili connivenze. Tal ordine avere in principio intimorito gagliardamente il patriarca. In progresso col mezzo stesso del Ralli [6] essergli riuscito di giustificare presso il patriarca ed altri vescovi del sinodo, la direzione del Facea, ed aver ottenuto in risposta che lo consideravano innocente, e che poteva esercitare il suo uffizio, sebbene per ora, attesi li noti ostacoli, non potevano rilasciar le bolle.

In maggiore comprovazione di questo, giunsero da Costantinopoli nel

[1] 1763, 31 dic. Breve di Clemente XIII.
[2] 1764... luglio. Dispaccio 101 del Provv. Gen. Michiel.
[3] Filza *expulsis* 1764, 4 agosto. Ducal di risposta.
[4] Filza *Costantinopoli* N. 210. 1764, 17 nov. Dispaccio 97 del bailo cav. Correr.
[5] Ibid. N. 1.; 1763 1 genn. m. v. Ordine inserto del primo visir.
[6] N. 2 e 3. Fogli inserti del Dragomano Ralli.

tempo medesimo, all'arcivescovo Facea, altre notizie conformi, da lui rassegnate con suo memoriale agli Ecc.mi Sigg. Savii, tra le quali sono rimarcabili la lettera del patriarca di Gerusalemme 19 maggio 1764 [1] ai bancali di San Giorgio, e quella 27 novembre 1764 dello stesso patriarca deposto Joannichio a Michiel Sava, oltre quelle del bailo cav. Correr, e del dragomanno Ralli.

Sopra queste esposizioni ordinò il Senato al bailo successore cav. Ruzzini, colle ducali 20 aprile 1765 [2] di procurare nelli modi più efficaci con la spedizione delle bolle la sollecita definizione dell'affare, sicchè tolto di mezzo ogni indebito ostacolo conseguisca il pieno suo effetto la publica volontà. Inoltre lo incaricò a far conoscere l'oggetto vero delle publiche intenzioni unicamente dirette a conservare alli propri sudditi li loro riti, seguendo anche le antiche consuetudini, e li modi posti in pratica sino da tempi rimoti. Per troncare poi i pericolosi maneggi, ed altri raggiri tentati dalle persone indicate dal bailo, ricercò la mano robusta e il rito più segreto dell'Eccelso Consiglio de' Dieci. E per risarcire i dispendii sofferti ed esposti dall'arcivescovo, commise all'ultimo ritornato di provveditor general da mar, di suggerire un benefizio di rendita discreta fra li più vicini a vacare nell'isole del Levante, onde unirlo alla mensa di Filadelfia [3].

Anche la Scuola dei greci sotto il giorno 17 aprile, aveva assegnato all'arcivescovo stesso Facea con larghezza di voti, un sussidio di dodici ducati effettivi al mese in aumento del suo stipendio; e la parte fu approvata con atto degli Ecc.mi capi dell'Eccelso Consiglio de' Dieci, 19 dello stesso mese.

Venne in seguito un altro dispaccio del primo di luglio dal bailo [4] cav. Ruzzini, in cui partecipò ricaduto il patriarca greco nei primi timori già incussi dall'antico divieto della Porta; ed alieno persino dall'udirne a parlare. Ne imputò la causa di questa trepidazione al mal consigliato contegno del papà Candari, il quale per eccesso di zelo, disseminò l'atto assolutorio seguito a favore dell'arcivescovo, che dovea stare segreto. Promette d'impiegar nuovamente l'opera del Ralli, ed ogni altra valevole assistenza per condurre a fine l'affare. Dice, che l'assoluzione rimane intatta nell'animo del patriarca, siccome in alcuno de' principali metropoliti; e che opera, industria e tempo possono unicamente vincere così pertinace e sfortunato negozio.

Il Senato rispose ai 23 agosto [5] che si prometteva posti in opera dal bailo, tutti i mezzi più destri ed efficaci per conseguire le bolle.

[1] Filza *expulsis*. 1764, 19 maggio. Lettera del patriarca di Gerusalemme ai Bancali; — 16 nov. Lettera del drag. Ralli agli stessi; — 4 detto. Idem dello stesso a mons. Facea: — 17 nov. Lettera del cav. Correr al Facea; — 2 dic. Idem di Michiel Sava allo stesso; — 27 nov. Idem del patriarca Joannichio al Sava; — 27 aprile. Memoriale di mons. Facea.

[2] 1765, 20 aprile. In Pregadi. Ducal al Bailo, e *ricercata* al C. X.; — *Da mo'* all'ultimo ritornato di Provv. Generale.

[3] Filza *expulsis* in Decreto 1765, 9 sett. inserta.

[4] 1765, 1 luglio. Dispaccio 28 del Bailo Ruzzini.

[5] Filza *Costantinopoli* 1765, 23 agosto. Ducal al Bailo.

Pochi giorni dopo la nazione presentò un memoriale [1] assai compassionevole, sottoscritto da molto numero de' greci, col quale esibì nuovi riscontri venuti da Costantinopoli dell' atto assolutorio privatamente seguito a favore del Facea, e domandò che il prelato fosse finalmente messo all'esercizio del suo ministero, indicando il raggiro malizioso di alcuni pochi, malcontenti per impedirlo, e la necessità urgente di provvedere ai mali che provenivano dalla inazione.

Per la qual cosa il Senato, vedendo ogni ritardo riuscir nocivo, dopo aver intese le informazioni del conte Vracchien [2] consultore, circa le consuetudini della Chiesa greca, e le facoltà de' vescovi consacrati, deliberò ai 14 di settembre, col fondamento di tanti documenti, di permettere al vescovo l' uso delle sue incombenze, promettendogli la publica sodisfazione e assistenza.

Cominciò subito il prelato la divina uffiziatura senza reclamo di chi si sia, con grandissima esultanza della nazione, e con pieno concorso alla Chiesa [3].

Nel mese poi di decembre susseguente, in relazione al Decreto 20 aprile decorso, fu unito a questa mensa di Filadelfia, anco il benefizio di Paleopoli nell' isola di Corfù, ed assegnati furono sino alla di lui vacanza ducati venticinque, valuta corrente, al mese, onde non manchino in verun tempo all' arcivescovo i mezzi necessari per sostenere decentemente la propria figura e carattere.

. . . .

(Arch. *Cons. in iure*, f. Greci 422).

C.) II. Species facti. — *Sopra li* Prelati greci *residenti in Venezia dopo l'anno 1761 sino al 1776.*

. . . . Intanto era caduto il Facea in una lunga infermità che lo andava portando al sepolcro. Quindi insorsero nuovi discorsi in Roma di mons. Antonelli e del papa stesso con l' amb. [4] perchè fossero restituite le cose sul piede in cui erano prima del 1750, vale a dire senza vicario e senza vescovo. Nè lasciava quella Corte d' insistere per qualche risposta d' inclinazione ai suoi desiderii, sebbene le sue circostanze colle Corti borboniche e col Portogallo dovessero allontanarla dal pensiero di nuovi affari con altri principi.

[6] Filza *expulsis* 1765, 9 sett. S. D. Memoriale della nazione con molte inserte.

[3] 1765, 13 sett. Scrittura del co. Vracchien; — Filza *expulsis*, 1765, 14 sett. Decreto.

[4] Filza *Roma*; 1765, 7 dicembre, Decreto.

[1] Filza dispacci *expulsis* N. 43. — 1768, 9 aprile Dispaccio di Roma N. 91 — 28 luglio simile N. 67 -- 27 agosto, simile N. 73.

Essendo poi morto il medesimo Facea li 29 luglio 1768, nel dì susseguente fu prodotto un memoriale da mons.r Nunzio [1] per impedire la elezione del successore, proponendo che fosse a questa chiesa greca fissata, di concerto col Santo Padre, una forma di governo particolare.

Ma all'opposto ben subito essendo stata partecipata la morte del Facea ai capi dell'Eccelso Consiglio dei Dieci dalla Scuola, ed ottenuta la consueta licenza per la riduzione del Capitolo, venne eletto mons.r Niceforo Mormori vescovo di Cerigo sotto il dì 31 luglio 1768 [2], la di cui elezione tosto fu resa nota al Senato con comunicata 2 agosto susseguente [3] per le ulteriori disposizioni.

Le deliberazioni del Senato 13 dello stesso mese [4] risposero al nunzio che dietro massime e sodi principii di pietà di religione e di prudenza principii necessarii ad ogni ben regolato Governo negli affari tutti dei sudditi e dello Stato, siccome si è replicatamente spiegato anche nelle risposte ai Brevi della Beatitudine Sua, condottosi in ogni tempo il Senato anche rapporto la indicata chiesa di S. Giorgio de' greci furono prese le opportune providenze, le quali pure continuano a dovuta quiete e contentamento di quella nazione. All'ambasciatore in Roma fu significato esser seguita la elezione del Mormori coi metodi soliti, e combinare perfettamente con l'altra del 1635 [5]. Li Bancali col mezzo degli Ecc.mi Savii restarono incaricati di partecipare al Governo il riscontro che verrà dal vescovo di Cerigo della sua accettazione.

La risposta di questo presentata con altro memoriale dai bancali stessi, ricercava che gli fossero prima procurate le bolle di traslazione, ed indi essere assicurato del suo provedimento [6].

Quindi con Ducale 19 novembre 1768 [7] restò incaricato il Bailo di prestar favore ed appoggio per la traslazione, aggiungendo « che essendo » il vescovo di Cerigo da lungo tempo coperto della dignità nel rito greco, » si trovava libero ed indipendente dalla Corte romana ».

Il dispaccio del Bailo cav. Giustinian, de' numeri 53 [8], recò il desiderio di quel patriarca, che si sospendessero per ora le formali partecipazioni, e gli atti di assenso e di approvazione per le correnti gelosie, a motivo delle cose precedenti. La ragione di questa riserva derivare sin da quando si trattò del Facea, essendosi allora con astuzia gettate gelosie

[1] Filza *Esposizioni Roma*, n. 57 — 1768, 30 luglio. Memoriale del nunzio.

[2] Registri della Scuola.

[3] Filza *expulsis*, n. 92 — Comunicata Cons. X in decreto 13 agosto 1768.

[4] Ibidem — 1768, 13 agosto. In Pregadi, offizio al Nonzio — detto Ducali a Roma — Da mò alli Savii del Collegio.

[5] Filza *esposizioni Roma*, n. 57 — 1768, 17 agosto — Bancali avvisati della publica mente.

[6] Filza *Costantinopoli*, n. 70 — 1768, 18 novembre memoriale dei bancali agli Ecc.mi Savii — 1768, 12 settembre — S. O. Lettera del vescovo Mormori.

[7] Filza *Costantinopoli*, n. 70 — 1768, 19 novembre. In Pregadi, Ducal al Bailo.

[8] Filza disp. *expulsis*, n. 43 - - 1768, 17 febbraio m. v. Disp. n. 53 del Bailo.

nella Porta che la instituzione del vescovo fosse una novità diretta a distraere i greci dagli Stati del Gran Signore; dal che ne nacque il comando del primo Visir al patriarca ultimamente deposto, di non mischiarsi in questa facenda; sospettava altresì che ciò fosse proceduto anche dai maneggi del vicario romano in Costantinopoli, appoggiato da un ministero estero che aveva corrispondenza in Venezia. Ma che ciò non ostante il patriarca aveva fatta privatamente una verbale dichiarazione al dragomano Ralli, presenti alcuni de' suoi assessori, approvando la elezione del Mormori, e promettendo in seguito, se sarà possibile, anche le consuete testimonianze in iscritto, quando il prelato le ricerchi pure in scritto con una sua lettera che farebbe presentare in qualche opportuno incontro.

A questo, dispaccio colla Ducale 3 giugno 1769 fu risposto [1] con laude delle direzioni tenute per il motivo della indicata riserva, e con incarico di continuar l'assistenza all'affare, rendendone inteso il prov. general da mar, al quale si è pure trasmessa la notizia venuta da Costantinopoli, acciò la rendesse nota al vescovo Mormori per norma alle sue direzioni.

Dal trassunto delle lettere [2] tratto dall'archivio di questa Scuola, apparisce la tessitura dei maneggi tenuti dalla nazione per ottenere le bolle e per indurre il Mormori al suo passaggio in Venezia [3]. Ma tutto fù inutile, perchè il Mormori non si è persuaso di partire dalla sua sede di Cerigo senza le bolle, e il patriarca di Costantinopoli non fece mai arrivare alla Scuola alcuna ulteriore risposta [4].

Ardeva allora la guerra tra turchi e russi, e si trovava per ciò in gravi vicende tutta la prelatura greca di quella capitale.

Mentre dunque le cose stavano in questa perplessità ed incertezza, sopravenne la morte del vescovo Mormori, e gli fu dato dalla Scuola per successore, col metodo della solita ballottazione seguita nel giorno 21 gennaio 1771 [5] m. v. l'abbate Niceforo Teotochi nobile di Corfù, soggetto tenuto in opinione di dottrina.

Ma questo, con lettera ai bancali scritta da Lipsia dove si trovava, sotto il dì 21 aprile 1771 S. V. [6] prima di accettare domandò una espressa pubblica dichiarazione, che *l'arcivescovo di Filadelfia dipendente dalla sede patriarcale di Costantinopoli, avrà sempre la libertà di professare li dogmi della chiesa orientale, e di esercitare tutti i suoi riti.*

Sopra una tale richiesta, accompagnata da memoriale della nazione, restò pendente nell' Ecc.mo Senato la proposizione 8 ottobre 1772 [7] per

[1] Filza *expulsis*, n. 95, 1769, 3 giugno in Pregadi. Ducal al Bailo. — detto. Ducal al prov. general da mar.

[2] V. Trasunto lettere della Banca 1768 e 1769.

[3] 1769, 10 giugno — Lettere della banca al vescovo Mormori.

[4] 1769, 16 novembre, risposta del Mormori.

[5] Reg. della Scuola — Filza *expulsis*, n. 108, 1771. 28 gennaio – Comunicata del Cons. X citata in dec. del Senato 11 settembre 1773.

[6] 1772, 27 agosto. Memoriale della nazione all'Ecc.ma Consulta, con lettera del Teotochi e commissione — 1772, 31 agosto, scrittura della Deputazione straordinaria *ad pias causas*.

[7] 1772, 8 ottobre in Pregadi. V. decreto che pende.

difetto di numero. E sebben in questo geloso articolo ella era circoscritta ai termini generali delle antiche deliberazioni, siccome avea suggerito la Deputazione estraordinaria *ad pias causas*, nondimeno derivò nel giorno susseguente alla stessa Deputazione estraordinaria dall' Ecc.ma Consulta [1] una nuova particolar commissione di prendere in maturo esame essa lettera e di suggerire le commissioni da rilasciarsi per la consacrazione dell' eletto, onde ponerlo in grado di esercitare con tranquillità di spirito il santo ministero.

Quindi sopravenne un lungo memoriale di mons. Nunzio [2], e lettera dell' ambasciator veneto in Roma, con querimonie in nome del Pontefice Clemente XIV, contro la richiesta del Teotochi per la sua dipendenza dal patriarca di Costantinopoli, facendo una precisa storia in alcuni punti di questa chiesa greca, la quale pareva tratta con esattezza dagli archivii della Secreta, e fornita di tratti opportuni a preparare anche una disputa a chi la bramasse.

Le nuove informazioni della Deputazione [3] essibirono molti lumi in linea di solo fatto, sulle istallazioni di questi prelati greci, sulle doglianze più volte arrivate dalla Corte di Roma, e sulla direzione tenuta dal Senato nel governo dell' affare, con alcuni riflessi sulle circostanze e consuetudini della nazione.

Il decreto 11 settembre [4] 1773 dopo aver confermata l' unione del beneflzio di Paleopoli alla mensa di Filadelfia, e sollevata la cassa publica dal mensuale assegnamento, deliberò che il consultore teologo ed il revisore de' brevi concentrandosi nel punto richiesto della lettera dell' eletto Teotochi, riferissero le pratiche tenute nelle istallazioni degli arcivescovi di Filadelfia in San Giorgio, *sino all' ultimo mons. Tipaldo*, onde intorno al medesimo Teotochi « prender tranquillamente quelle determinazioni che siano consone ad assicurare le costanti massime della pubblica pietà e religione, e l' effetto insieme, che assistiti siano li greci qui commoranti sotto l' ombra della publica fede, e provveduto ancora all' esigenze delle chiese acefale dello Stato. »

Nello stesso giorno fu risposto all' accennato memoriale di monsignor Nunzio [5] nei soliti generali termini di fiducia, sulla prudenza del Santo Padre, di religione della Repubblica, e della ferma cura che si tiene perchè turbamento non provenga a questa greca nazione vissuta sempre all'ombra della publica fede e protezione.

Poco tempo dopo, cioè li 18 marzo 1774 [6], la nazione si riprodusse all' Ecc.ma Consulta con nuovo memoriale, esponendo la situazione infelice della sua chiesa per la deficenza del preside, ed implorando che sia

[1] 1772, 9 ottobre. Commissione dell' Ecc.ma Consulta.

[2] Filza *Esposizioni Roma* n. 58, 1772, 20 novembre. Memoriale di mons. Nunzio — 1772, 28 novembre dispaccio dell'amb. in Roma cav. Tiepolo.

[3] 1772, 27 marzo. Scrittura della Deputazione estraordinaria *ad pias causas*.

[4] Filza *expulsis*, n. 108, 1773, 11 settembre in Pregadi, deliberazioni.

[5] Ibid. 1773, 11 settembre in Pregadi, uffizio a monsignor Nunzio.

[6] 1774, 18 marzo. Memoriale della Scuola e commissione dell' Ecc.ma Consulta.

restituita sul piano di quei tempi nei quali l'arcivescovo di Filadelfia qui residente *immediatamente dipendeva nello spirituale* dalla chiesa orientale di Costantinopoli col *solito libero esercizio di sue antiche opinioni, riti e consuetudini, come gli altri arcivescovi dello Stato*. E che se gli sarà aggiunta la giurisdizione sopra le altre chiese acefale del Dominio, sarà provedimento relativo alla prerogativa accordatagli dalle bolle patriarcali, col titolo di *Esarco*. Perciò fu commesso ai consultori di sollecitare le informazioni comandate dal decreto 11 settembre 1773, e alla Deputazione estraordinaria di aggiungere quelle considerazioni che possono essere dalla materia richieste.

Fecero li consultori sotto il dì 30 aprile 1775 [1] una lunga scrittura sullo stato della chiesa greca in Venezia, traendolo dai medesimi fonti indicati già in precedenti relazioni della Deputazione, ragionando abbondantemente sull'articolo della cattolicità, ma parcamente sull'altro delle istallazioni de' vescovi, la serie ristretta de' quali diedero in carta separata senza far parola di monsignor Tipaldo, non delle cose accadute nella lunga vacanza della sede dopo la di lui morte, non dei vicari istituiti dall'Eccelso Consiglio dei Dieci e non degli altri documenti esistenti nelle medesime filze, circa le Bolle dei Pontefici Leone X e Clemente VII, a favore della nazione in ogni diocesi latina, e circa la protezione data a questi greci dal Governo in più occasioni per il libero e tranquillo esercizio del loro rito.

Letta questa carta nell'Ecc.ma Consulta, fu rimessa li 7 giugno 1775 [2] alle informazioni della Deputazione estraordinaria, relativamente all'anteriore commissione demandatale sotto li 18 marzo precedente.

Mentre si andava dal magistrato preparando le molte cogniziosi occorrenti alla gelosia di questo argomento, comparve una lettera 8 novembre 1775 [3] scritta dall'eletto Teotochi ai bancali, in cui rinunciava alla prelatura.

Prodotta dal guardian grande della Scuola agli Ecc.mi Savii, e da essi insieme col memoriale demandata alla stessa Deputazione li 26 febbraio 1775 [4] fu con breve scrittura risposto sotto li 14 giugno 1776 [5], che attesa la rinunzia del Teotochi si rendeva vacante la prelatura, e cessava l'occasione di ulteriormente versare sulle particolari di lui petizioni; che pel nuovo rimpiazzamento seguir volendosi i metodi consueti, occorreva la solita *ricercata* ai capi dell'Ecc.mo Consiglio dei Dieci, per gli ordini opportuni alla elezione in soggetto suddito fornito dei requisiti necessarii, e che partecipata poi l'elezione stessa al Senato egli rilasciava gli ordini per la debita istallazione.

Assentita pertanto col decreto 7 dicembre 1776 [6], la rinuncia stessa,

[1] 1775, 30 aprile Scrittura Billesimo e Dalle Laste consultori.

[2] 1775, 7 giugno. Commissione dell'Ecc.ma Consulta al rovescio della scrittura.

[3] 1775, 8 novembre. S. V. lettera del Teotochi da Jassi.

[4] 1775, 26 febbraio. Memoriale dei greci e commissione.

[5] 1776, 14 giugno. Scrittura della Deputazione estraordinaria *ad pias causas*.

[6] Filza *expulsis*, 1776, 7 dicembre. Decreto.

emanò una nuova commissione al magistrato di riconoscere quali sieno state le difficoltà insorte all'esercizio del loro pastoral ministero, dei tre eletti vescovi mons. Facea, Mormori e Teotochi, per riferire al Senato il corso delle cose accadute circa li tre soggetti predetti, come pure la situazione presente di questo affare, intenzione publica essendo che venga fissato sopra un sodo e fermo stato, come è tranquillamente proceduto sino alle variazioni introdotte nel secolo presente.

(*Consultori in iure*, filza n. 422 sudd.).

DOCUMENTI DEL N. XIX.

(a pag. 483).

A). *Scrittura 1 giugno 1615, di fra' Paolo Sarpi, circa il togliere ad una madre ebrea la di lei figlia battezzata senza suo consenso.*

Serenissimo Principe!

Sopra il memoriale del R.mo Noncio, dove chiede che Savia figlia di Allegra meretrice hebrea, battezzata, mostrando esser in pericolo di morte, dal pievano di S. Marciliano sia levata di mano della madre, et posta nel luoco di Cathecumeni, debbo dire per eseguir riverentemente il commandamento della Serenità Vostra, che siccome in ogni giudicio è necessario presuppor prima la legge, sopra quale far fondamento, et poi aggiongerci una intiera cognitione del fatto, sopra quale formar la sententia, così facendo in questo conviene stabilire prima la dottrina catholica dove fondare, poi veder internamente la verità del fatto tutta intiera.

Per il primo è antica opinione della Santa Chiesa, che li figli degli infedeli non possino esser battezzati senza il consenso de' lor genitori. Questa sententia approvata dall'uso, fu finalmente disputata et sostenuta da S. Tomaso, et seguita dal commun consenso de' theologi; et perchè sempre fu espressa col nome latino: *Parentes*, che comprende il padre et la madre, Papa Martino V. dechiarò che non fosse necessario il consenso d'ambidue, ma bastasse il consenso dell'uno overo dell'altro, senza il quale il battesmo non potesse esser conferito sì che questa determinatione al presente resta indubitata, cioè, che sia opera d'ingiustitia et peccato che merita castigo il battezar creatura incapace ancora di ragione, senza consenso del padre overo della madre, o non essendoli nè l'uno nè l'altro, di chi ha la tutela.

Ma essendo chiaro che il battezar tal creature è cosa prohibita, non pensarono mai in questi tempi che dovesse esser commesso da alcuno in contrario sino al 1300, quando fu fatto dubbio se un tal battesmo, quan-

tunque indebitamente ministrato, fosse però valido. In quel tempo Pietro di Palude, patriarca di Gerusalemme, celebre theologo, et Durando di S.to Portiano non minore, scrissero che quello non era vero battesmo, nè la creatura si poteva tener per cristiana, et fu seguita questa opinione all'hora. Ma dopo il 1500, per molti fanciulli Indiani che furono così battezzati da' Portugiesi, il dubbio un'altra volta posto in campo, il Gaetano sostenne l'opinione contraria, et è stato seguito dalli scrittori di questo secolo. Et veramente questa opinione essendo più favorevole alla religione, per questo rispetto par che debba esser seguita da ognuno; et il R.mo Noncio medesimo havendo addutto l'opinione del Gaetano, et alcune altre ragioni, si riduce a concludere che quando alcuna delle cose, nel memoriale allegate, fosse dubbia, ad ogni modo converria abbracciare la parte della nostra santa fede. Et veramente le altre ragioni del memoriale sono insussistenti: la prima che dice il battesmo esser fatto con buona fede non può haver luogo, atteso che un piovano prima che ministrare il sacramento, interroga et mette in libro il nome del padre et della madre; et tanto più l'haverà fatto questo piovano che non può esser restato senza maraviglia, vedendo una putta di un anno non ancora battezata. Et intendendo che era hebrea, la buona fede non si può nè presupporre, nè credere. L'altra ragione allegata nel memoriale, che, se ben la madre non consenti, non vi fu espressa contraditione, perchè se s'intende che la madre lo sapesse, et per conniventia lasciasse correre, si debbe tenir per consenso vero et reale. Ma se s'intende che non vi fu contraditione, perchè ella non lo seppe, questo è un modo di parlar inusitato, et che non pare molto a proposito nel caso. Similmente la terza ragione che la madre è meretrice, et ha detto alla baila di haver havuto commercio anco con christiani, non merita che se ne facia mentione, per non fabbricare un giudicio sopra cianciume di donne. Per il che non resta altro fondamento se non che è cosa più pia et a favore et riverenza della santa fede et religione, quando la creatura sia già battezzata, se ben malamente, non lasciarla in mano della madre, che la alleverà nell'error giudaico.

Rimane pertanto il secondo ponto, cioè veder la verità del fatto, la sostanza del quale a me non pare nel memoriale espressa quanto basta per darne giudicio, imperocchè osservando, che si narra la madre in Ghetto vecchio contrata di S. Geremia, et Angela Bassanese baila della putta, in casa della quale si nodriva, habitare a S. Alvise, contrata di S. Marcuola, se però il nome di S. Alvise non è posto in fallo, non ho per verisimile, che la fanciulla possi esser stata portata alla chiesa di S. Marcelliano a battezare, nè meno che quel piovano l'habbia potuta battezar in casa di Angela con le consuete sollennità, perchè nè il r.mo patriarca haverebbe concesso la licenza, nè li preti di S. Marcuola l'haverebbono comportato. Però innanzi ad ogni altra cosa io stimerei bene certificarsi se conforme al decreto del Concilio questo battesmo è scritto nel libro che si tiene nelle chiese, dove sono posti li nomi delli battezati, con quelli dei padri et madri, et in che luoco et in qual occasione il pievano, a chi non toccava, è entrato a ministrar questo battesmo, se l'ha fatto con le solite ceremonie o in qual modo, se vi erano persone presenti, overo se sia un fatto secreto, et che non si possi provocare, et questi ponti tutti

potranno esser dechiariti dal solo piovano, li quali par necessario metter in chiaro, perchè molto importa che sia più in uno che in l'altro modo, acciò non si facesse una deliberatione insussistente per mancamento di intiera cognitione del fatto, il quale quando sarà dilucidato, si potrà con qualche fondamento pigliar quella deliberatione che si vederà convenire alla pietà et alla giustizia insieme. In questo mentre non potrei dir altra cosa, che quanto per riverente essecutione del commandamento di Vostra Serenità ho considerato. Gratie.

Humilissimo et Devot.mo servo

F. Paulo di Vinetia.

(1 Giugno 1615).

(*Consulte di F. Paolo*, 1614-1615, f. 14, p. 11.).

B.) ***Scrittura*, *1708*, *20 giugno agli Avogadori di Comun « per gli Ebrei di Venezia ricercanti un figlio d'anni nove di donna ebrea, bandita dallo Stato, e rapito sopra una strada, condotto ai Catecumeni per battezzarlo.* »**

Ill.mi et Ecc.mi signori Avogadori di Comun!

Gli infelicissimi ebrei, benchè abbiano riempito delle misteriose sue disgrazie, e nei secoli più antichi la Sacra Scrittura, e nei tempi meno remoti l'ecclesiastica istoria, non hanno tuttavia incontrato dalla publicazione della legge sul Sinai sino al tempo presente un più funesto pericolo di quel che adesso loro sovrasta dalla Santa Casa de' Cattecumeni, perchè hanno ben perduto nelle altre loro calamità, ora il suo tempio, ora il suo regno, et ora le sostanze, ma il naturale dominio, e l'educazione dei proprii figli, questo diritto della natura, che presentemente lor si contrasta, non è stato mai più loro conteso. E sono i figli quel solo bene, per cui vuole la ragione, che ogn'uomo sia pronto a sacrificare gli altri beni, e fin la vita medesima, oggetti amorosi delle umane fatiche, e termini finali della natura proposti ad ogni nostra applicazione. Essi tuttavia non implorano per garantire la sua nazione da questo grave pericolo, o la clemenza dell'EE. VV. o la loro pietà. Ben si assicurano sulla loro giustizia, e sulla loro religione, giacchè s'uniscono insieme la religione e la giustizia per validare la loro causa; e le loro lagrime non avrebbero ritrovato chi fra' cristiani le raccogliesse per rassegnare a questo grave tribunale le loro ragioni, se la restituzione dell'innocente Zaccaria Maurogoniti, che nell'età infantile di meno di tre anni, fu rapito dalla casa materna e condotto per esser battezzato alla casa dei Cattecumeni, come è volontà della giustizia, così ugualmente non premesse alla legge cristiana, che alla legge di Moisè; ma i Pontifici, i Concilii, i santi, i dottori ed i teologi che hanno rigorosamente proibito simile sorte di battesimi, non hanno fatto il gran divieto per far cosa favorabile agli ebrei, bensì vi si con-

dussero con li riguardi del proprio zelo per la religione cristiana. Che questa restituzione sia un comune interesse delle due leggi, lo averanno l'EE. VV. da una penna cattolica bastantemente provato con lo stabilimento di due proposizioni; una prima, che il battezzare li figliuoli bambini degli ebrei con il dissenso dei loro parenti, universalmente in tutti i Regni cristiani, è un peccato di religione, ma è inoltre in Venezia un delitto civile; una seconda, che questa verità universale non può aver eccezione in questo nostro caso particolare.

Non può adesso farsi lecito (per incominciare dalla prima proposizione) ciò che dalla nascita di Gesù Cristo Nostro Signore, sin al tempo presente, fu appresso i cristiani continuamente vietato, e non si può presentemente alterare una tradizione della Chiesa, che equivale alle ordinazioni apostoliche, e che è canonizzata dall'autorità di diciasette intieri secoli. Ora attesta San Tommaso: che l'uso della Chiesa non ha mai tollerato simil sorte di battesimi: « Hos autem ecclesiae usus nunquam habuit, quod iudeorum filii infantes, invitis parentibus, baptizzarentur. » E pur vi furono (riflettete il santo dottore) degl'imperatori cattolici anche nei tempi antepassati, un Costantino, un Teodosio, e che ad essi assisterono due santissimi vescovi, Silvestro al primo, Sant'Ambrogio al secondo, prelati zelantissimi, che se avessero potuto battezzare assolutamente l'avrebbero fatto: « Quavis fuerint retroactis temporibus multi catolici principes potentissimi, ut Costantinus et Teodosius, quibus familiares fuerunt sanctissimi episcopi, ut Silvester Costantino, et Ambrosius Teodosio; qui nullo modo praetermisissent, *si hoc esset rationi consonum.* » Riflesso tanto più grave, quanto il battesimo, se è lecito, è necessario, e sotto pena di peccato si deve sempre somministrare, quando si possa senza peccato somministrarlo, come il Suarez alla questione 68, art. 10 cap. 7.

Ma nella chiesa il battesimo non si è mai dato con il dissenso dei parenti ai bambini degli ebrei, perchè equivale la tradizione al precetto, e si spiega nelle tradizioni della chiesa la volontà del Signore con uguale energia, che nei precetti della legge. Ora è vero ciò che scrisse chiaramente il zelantissimo Layman nel suo lib. 5, sul tratt. 2 al cap. 6: « Et perpetua traditione et praxi in ecclesia satis constat, Christi voluntatem non fuisse ut infideles cogantur ad fidem christianam suscipiendam, vel suos infantes eidem offerendos »; e questa volontà del Signore con tanto riverbero di maggior luce ci balena sugli occhi, quanto che, sottoposto questo punto alla discussion dei Concilii, lo Spirito Santo che ha promesso a queste sacre adunanze l'infallibilità della sua sapienza, ha giudicato per questo uso della Chiesa; onde abbiamo nelle Decretali sul Concilio toletano quarto, alla distinzione 45: « Praecepit Sancta Synodus neminem deinceps ad credendum . . . . cum inferne . . . . non enim tales inviti salvandi, sed volentes, ut integra sit forma iustitiae. »

Anche i santi Ponteflci sono illuminati da Dio nelle materie della fede con una luce particolare, et ha posto il Signore nelle loro mani *claves scientiae,* così bene le chiavi della sua legge, come quelle del suo regno. Pur tutti hanno sempre concordemente definito su questo punto, e da Francesco Torsato nel tomo III del suo Conig. 23, vien riferita su questo proposito una bolla di Martino V, quegli che fu eletto

Pontefice dalla Chiesa universale nel Concilio di Costanza. Marc' Antonio Bata nella seconda parte de' suoi *Consigli* al n. 431, ne riferisce un altra di Paolo III. Il Navaro nel libro III *De conversione infidelium*, cita anche Eugenio IV, onde dice il Suarez nella disputazione 95 al cap. I, che a questa piena d'autorità non v'è opinione che si opponga: « In hac igitur controversia nullus est qui hactenus expresse dixerit licitum esse pueros quorumcumque infidelium non baptizzatorum indeterminatim, invitis eorum parentibus, baptizzare ».

Io considero, (non mai, prestantissimi senatori, per accendere una fiaccola in faccia alla sapienza delle EE. VV., che è tutta luce come il sole, e nemmeno per esaminare una legge, cui deve la rassegnazione del cristiano con cieca ubbidienza adorare, ma per anzi glorificare nella ragione il precetto), io considero, che quest'uso è fondato, e che questi Concilii, queste bolle, queste autorità e questi canoni, sono stabiliti sulla base delle naturali, delle sacre, delle civili, e delle morali ragioni.

E credono in primo luogo alcuni sacri dottori, il Paludano, il Durando, fra' Silvestro nella *Somma* di San Tommaso, alla parola: *Baptismus*, il Capreolo, Marsiglio, e più altri, che il battesimo conferito col dissenso dei parenti di bambini degl'infedeli, sia non solo peccaminoso, ma anche invalido, perchè in questo Sacramento sia essenzialmente necessaria e la fede, e l'assenso, o espressa l'una e l'altro, o almeno interpretativa, cioè *in fide parentum* di chi lo riceve. Non riflettono questi, che il fanciullo dell'ebreo non può aver questa fede, e non può dar questo assenso, non espressamente, perchè è senza cognizione, e nemmeno interpretativamente, cioè *in fide parentum*, perchè i parenti espressamente dissentiscono. Essi inoltre fanno stato sulla consuetudine della chiesa, che sempre interroga il cattecumeno, prima d'introdurlo alla fede: *Quid petis ab ecclesia Dei?* e ne aspetta in risposta quel: *Fidem vis baptizari?* e ne attende quel *volo*; onde argomentano essere adunque necessario per ben essere battezzato, la fede, e l'assenso. *Fidem et volo* parole che importano e l'uno e l'altra, ma tutte e due interpretativamente, cioè *in fide parentum* negl' infanti, perchè profferite dall'offerente, persona che si chiama padrino o compadre, e che surrogata dai parenti legalmente li rappresenta.

Mi fa più forza questo savio discorso, perchè par che la Chiesa sino da' suoi principii abbia ricevuto questo rito da Cristo, il quale prima d'illuminare quel cieco, fece a lui con misterio la ben nota interrogazione: *Quid vis tibi faciam?* e ne aspettò la risposta: *Raboni, ut videam. Quid petis ab ecclesia Dei? Peto fidem. — Quid vis tibi faciam? Raboni, ut videam,* sono proposte e risposte, che adequatamente s'accordano, e si riflette che l'illuminazione del cieco fu un'ombra del battesimo, perchè è questa la finale d'un sì necessario sacramento, aprire gli occhi dell'uomo interiore alla luce della verità, che è il sole dell'anima.

La discorrono diversamente, ma s'appoggiano ancor essi sopra ragioni assai forti quegli altri dottori, li quali credono che sia valido, ma accordano con li suddetti, che il battesimo conferito ai fanciulli con dissenso dei parenti sia certamente peccaminoso, che il Redentore del mondo non è venuto in terra per violar la natura e rompere i suoi sacri legami,

anzi come autor della grazia, ha migliorato la natura; nè poteva altrimenti succedere, perchè Iddio non poteva contrariare se stesso, essendo autor della natura, quel Dio medesimo ch' è autor della grazia. Prudentemente poi riflettono, che il rapire i figli al padre è contro i precetti d'una naturale giustizia, et il Vasquez nel luogo sopracitato al cap. 2 fa una sola ragione di due ragioni di San Tommaso, e la discorre così: « O i figli degl'infedeli, dopo averli battezzati, si vuol lasciarli, non ostante sotto la potestà per la educazione, et all'arbitrio dei loro padri, e vi ripugna la religione o si vuole ai propri padri assolutamente rapirli, e s'ingiuria la natura. S'ingiuria la natura se si rapiscono, perchè il dominio, l'educazione, l'arbitrio dei figli sono diritti naturali del padre, et è diritto naturale il dominio, perchè il figlio è un non so che di suo padre: *Naturaliter est aliquid patris*, dice San Tommaso, *et a parentibus non distinguitur secundum corpus*, e le leggi civili hanno ben ancor esse concordemente venerato la paterna potestà. Furono gli Ateniesi i primi, che d'un istinto naturale hanno fatto nelle sue leggi un precetto civile; poi Romolo gl'imitò, facendo in Roma tanti re, quanti padri; e la legge della patria potestà fu quella sola dei re, ch'ebbe luogo fra i Romani, anche dopo cambiatà la monarchia in republica, onde i padri sempre in Roma regnarono così assolutamente sopra i proprii figliuoli, come quella potenza sopra le altre nazioni. Ma ben disse Aristotile che fu superflua la legge, perchè le prime monarchie del mondo sono state quelle dei padri sopra i figliuoli. Da questa monarchia naturale, prima sorgente delle ordinazioni politiche, hanno importato le civili, et è un'arte di Dio quest'ordine della natura cui Dio medesimo si è voluto privare dell'autorità di alterarlo, onde il sacrificio d'Isacco per documentarsi della filial soggezione, non l'ha richiesto che ad Abramo.

È anche diritto della natura l'educazione dei figli, perchè la natura non ha meglio saputo assicurar i suoi parti che raccomandandoli ai loro padri; così ella s'è diretta perfin colle fiere: *Etiam tigridi natura comendavit catulos suos*; et è dettame di natural giustizia, che chi ha formato il corpo col proprio sangue, formi l'istruzioni, perchè i parenti nella generazione principiano, ma compiscono con l'educazione quell'opera, alla quale il Signor Iddio, che è autore della natura, gli ha destinati.

È poi molto considerabile intorno all'arbitrio, che come dice l'ecclesiastico, il Signor Iddio ha lasciato l'uomo nelle mani del suo consiglio, palesandogli i suoi secreti, gli ha messo davanti gli occhi l'acqua, il foco, la vita, e la morte, e lo ha investito di quella libertà, che vien definita dalle scuole una podestà ad ambedue li contrarii; nè solo si restringe all'esterne operazioni politiche e civili, come voleva Lutero, ma si estende anche a quelle le quali risguardano la giustizia divina, come c'insegna la fede. Ora, *Deus constituit ab initio hominem in manum consilii sui*. Ma poteva *ab initio* il primo uomo, subito che fu creato, usar del suo arbitrio, perchè Iddio l'ha creato con l'uso della ragione, e nascono tutti gli altri uomini diferentemente da quel primo, perchè mancanti di cognizione non ponno avere in conseguenza un arbitrio suo proprio, e fino a tanto che non giungano a usar della ragione, è diritto naturale dei padri l'arbitrare per loro, perchè sono nell'arbitrio del padre,

dice San Tommaso, come in un seno spirituale dopo esser nati quelli, ch'erano prima di nascere nell'utero della madre come un deposito naturale: *Postquam filius ab utero egreditur, antequam usum liberi arbitrii habeat, continetur sub parentum cura, sicut sub quodam spirituali utero.* E l'uomo che nasce, per fino a tanto che acquista col crescere l'uso della ragione, non è punto differente, segue a dire il santo Dottore, da un animale irragionevole, ond'è di ragione civile, che ognuno possa adoperare a suo modo un animale, che è suo: *et ita de iure naturali est, quod filius antequam habeat usum rationis sit, sub cura parentum vel de eo ordinatur aliquid invitis parentibus*; e si fa ingiuria in conseguenza alla giustizia naturale se per battezzare un figliuolo di padre ebreo, si vuol rapirlo al dominio, all'educazione, all'arbitrio de' suoi genitori. Ma se si vuole battezzarlo, e si pensa, ciò non ostante, di lasciarlo ai parenti, vi ripugna la religione, perchè oltre l'indecenza che un cristiano sia sotto la potestà, l'educazione, e l'arbitrio d'un ebreo, vi è anche il pericolo; e chi non vede nel pericolo l'ignominia del sacramento, e l'afflizione della Chiesa? È dunque vero ciò che concludono i dottori, non potersi battezzare col dissenso dei parenti il figlio d'un ebreo senza l'uno dei due mali, *sine aut christianae religionis ignominia, aut iuris naturalis violatione*, dice il Layman nel luogo citato. Merita un assai grande riflesso, parlando del pericolo, ciocchè abbiamo di fede, cioè esser il sacramento del battesimo un impegno irretrattabile, ma talmente irretrattabile, che il Concilio di Trento nella sessione 23 al cap. 14, ha espressamente proibito l'interrogare li battezzati già fatti adulti, se vogliano ratificare ciò che i loro padrini hanno promesso offerendoli al battesimo, quand'erano in fatti: *si quis dixerit huiusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an ratum habere velint, quod patrini eorum nomine, dum baptizarentur, policiti sunt, anathema sit.*

Merita un eguale riflesso, che inerendo alle parole di San Paolo: *Testificor autem versus omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est omnis legis faciendae.* Lo stesso Concilio ha chiaramente definito nella stessa Sessione al cap. 7, che il battezzato è debitor a Dio, non solamente della fede, ma anche della legge: *Si quis dixerit baptizatos, per baptismum ipsum solius tantum fidei debitores fieri, non autem universae legis, anathema sit.* Con il qual sentimento aveva il Concilio toletano IV, comandato molto prima, che se l'ebreo dopo esser battezzato ritornasse a giudaizzare nei riti, severamente si castigasse, e lo stesso anche prima del Toletano nel terzo secolo di nostra salute aveva prescritto il Concilio Romano primo.

Ora è vero, che questi dogmi, queste ordinazioni, e questi canoni danno peso al pericolo, perchè cresce il cattecumeno, e giunto all'uso della ragione, sa d'esser nato ebreo, pur si ritrova cristiano, e comprendendo la varietà delle leggi, non sa render conto del fatto suo proprio d'una sì strana mutazione, perchè egli non ha assentito al cambiamento, e persona non ritrova legittima, ch'abbia potuto assentire per lui. Debitor a Dio della fede, a Dio e all'uomo debitor della legge, non ha contratto con la nascita questo debito, *et cui tanta a Deo permissa potestas?*

Chi ha mai potuto, per costituirlo debitore, intraprendere sul suo arbitrio? Quand'egli fu battezzato voleva Iddio e la natura, ch'egli essendo senza suo arbitrio, fosse ogni suo essere all'arbitrio dei parenti, e se considera se stesso, vede in se stesso, et incarnato con esso seco nelle marche della circoncisione, quell'impegno che la nascita gli aveva fatto contrarre con la legge di Moisè. Se considera li suoi parenti li ritrova giudei; sente dirsi da loro se gl'interroga, che chiaramente han dissentito alla legge di Cristo, e l'uomo qui adunque ha violentato un arbitrio cui Dio, e la natura hanno voluto che sia libero. L'esempio, le proteste, le persuasioni de' genitori lo movono: *et nimium potens quantum parentum sanguis vinculo tenes natura, quam te colimus inviti quoque.* L'autorità dei parenti è una violenza, che ha del sacro in natura, e la religione verso di loro tanto si avvicina alla religione dell'uomo verso Dio, che Iddio, il padre, e la patria con lo stesso nome si chiamano. Chi evangelizza nel nuovo mondo agl'idolatri, scrive in Europa ai suoi fratelli, che non ritrova maggior ostacolo alla conversione di quell'anime, che la venerazione di quei popoli agli esempii de' suoi parenti, anche se esempii lontani e fatti freddi ne' sepolcri. Quanto, se così è, quanto è facile in questo caso, un interno disimpegno del battezzato, da un impegno non assentito? E qui la vigna del Signore è messa a sacco dalle volpi, perchè ne nasce quell'interiore apostasìa, che riempie la Chiesa d'ipocriti.

Se non vi fosse un sì grave pericolo, bisognerebbe ad ogni modo, per il decoro della legge, seguir' l'esempio di Cristo; e dice S. Atanasio nella sua *lettera ai solitarii,* ch'egli è il demonio quello che non avendo la verità dalla sua parte, usa delle violenze, e si fa ricever per forza. Gesù Cristo nostro Signore per lo contrario, non ha usato che dolcezze per propagar la sua dottrina. Se qualcheduno, diceva egli, vuol esser mio discepolo, *ipse me sequatur;* egli non sforzava chi si sia; egli non atterrava la porta di quelli, dai quali voleva esser ricevuto, ma esortava dolcemente, e non impiegava per farsi aprire che le più dolci parole: *aperi mihi soror mea, sponsa mea;* perchè lo Spirito Santo, che è lo spirito di verità e spirito di aura dolce, si fa ricevere non impiegando la violenza e la forza, ma usando la dolcezza, illuminando e persuadendo.

Infatti vi è del pericolo nell'agire diversamente, e milita in conseguenza, oltre il decoro del sacramento, quella sacra ragion di Stato che è politica di religione, e ciò che senza il pericolo sarebbe decente, diventa per il pericolo necessario.

Illuminati da Dio gli Ecumenici Concilii, hanno procurato di garantire la Chiesa con aggiustata ordinazione da così gravi pericoli ancora nei battesimi degli ebrei adulti; e per evitare le apostasie, vuole il Concilio Tiberino nell'anno 305 della nostra salute, al canone 37, che precedessero i Cattecumeni un intero biennio al battesimo; il quale periodo di tempo fu regolato in 8 mesi, sol due secoli dopo l'anno 506 dal Concilio Agatense al Cap. *Judaei,* alla dist. 4, al can. 25. Ora quant'è maggiore nei battezzati bambini, che negli adulti convertiti, l'apostasia? Se succede frequentemente, che finiscano di non voler anche quelli che hanno voluto una volta, come mai si può sperare che gli altri sempre vogliano, li quali non hanno principiato a volere giammai? E chi non vede incongruenza che nel

battesimo degl' infanti ebrei, con il dissenso dei parenti, il demonio ci può ingannare con una apparenza di religione che è luce di meteora, non raggio di sole, perchè è troppo pericolosa cosa di voler esser più zelanti nella religione cristiana di quello che siano stati li maggiori santi del mondo, e l'introdurre, dopo il corso di 17 secoli intieri, una consuetudine nella Chiesa che per il corso di tanto tempo, dai concilii, dai pontefici, da dottori, da teologi e dall'universale consentimento di tutti i padri fu sempre aborrita, e sotto pena di peccato mortale sapientemente vietata. Bisognerebbe riflettere a ciò che dice S. Paolo, d'aver egli ben battezzato, secondo i lumi dello Spirito Santo, più persone, ma d'averla sempre fatta da bon architteto, previa la gratia del Signor Dio che sul fondamento della fede ***secundum gratiam Dei, quae data est mihi, ut sapiens architectus fundamentum posui;*** perchè chi battezza gli ebrei bambini, con il dissenso dei parenti, offende la legge naturale et introduce negl' infedeli la fede divina. Chi non riflette ai precetti, chi non provede ai pericoli, egli più ama la sua opinione che la sua fede, et egli alza la rovinosa fabbrica dell'altrui salute sul fondamento della sua propria perdizione.

Il battezzare insomma col dissenso de' parenti gl' infanti ebrei, in tutti i regni cristiani è peccare in religione, ma si è proposto, che ciò inoltre è delitto civile in Venezia. Ed infatti questa augusta Republica, che per impegnare il Signor Iddio alla conservazione del suo impero, ha sempre fatto servire la religione del suo Stato, alla religione della sua fede, non ha condotto simigliantemente gli ebrei ad abitare in Venezia, e non ha offeso la sua pietà, quando ha loro permesso il poter viver alla giudaica ne' precetti, nei riti, e nell' erezione delle sinagoghe e nell' esercizio delle cerimonie. Aveva ordinato molto prima, e sino l' anno 633 il concilio Toletano IV nel canone 56, volersi che i giudei non si sforzino a professare la fede cristiana. Lo stesso aveva detto l' anno 1179 il Concilio Lateranese III, aggiungendo al Toletano che non era meno lecito il perturbare le loro feste. Un secolo dopo, l' anno 1276, il Concilio di Burgos aveva permesso agli ebrei l' abitar in città popolate, et aveva già scritto S. Tommaso nella II.a 2d.e alla questione 10 all' artic. 11, che è anzi cosa utile lasciar vivere gli ebrei con l' osservanza de' suoi riti, perchè « ex hoc quod judei ritus suos observant, in quibus olim praefigurabatur veritas fidei » ne nasce questo bene « quod testimonium nostrae fidei habemus ab hostibus » e vediamo quel che crediamo, come in un' immagine, « et quasi in figura nobis representatur quod credimus. »

Fu per questo religioso il sapientissimo Senato, nella consigliata deliberazione di condurre gli ebrei, e di loro promettere, sotto la sacra inalterabile sua fede, libertà di religione. Che se a questa libertà evidentemente ripugna ogni sorte di violenza; e se è violenza non solo alle persone, ma all' istessa natura il rapir loro dalle case, e distaccare dalle viscere i figliuoli, come non si dirà in Venezia un delitto civile? Si avvalora il discorso, perchè la pubblica sapienza ha ripromesso più volte ciò, che aveva la prima volta permesso, e l'ha ripromesso nelle ricondotte non solo, ma con santissimi giudizii anco ogni volta che secondo le umane occorrenze, la riverentissima nazione degli ebrei ha implorato suffragio. Perchè se il zelo mal regolato di qualche suddito indiscreto con il rapimento agli ebrei di

qualche figlio bambino ha violato queste leggi, la publica sapienza con forza da principe che con parola da re, sempre più le ha validate; al qual proposito si presentano le ducali 1619, 18 marzo, alli rettori di Padova, con quel risoluto *rimetterete* in mano di chi ve li ricercherà gli ebrei minori di 13 anni: et un recente decreto degli Ecc.mi Sigg. Capi dell'Eccelso, con quelle proprie parole « inerendo ai precedenti proclami, non sia alcuna persona, che ardisca » con quel che segue in proposito degli ebrei; ma sono rimarcabili le seguenti espressioni: *nè levargli i figli o figliuole sotto qualsisia pretesto.* Nè solo i giudici della potestà secolare han consacrato con l'esecuzione questa fede, ma quest' augusta Republica ha sempre avuto dei zelantissimi prelati; essa non ha potuto invidiare nè i Silvestri a Costantino, nè gli Ambrosi a Teodosio; chè se a quei santi imperatori per le ragioni del tempo, essa ha lasciato la fortuna d' esser i primi nella protezion della fede, ha però col fervore del suo zelo, levato ai medesimi la singolarità d'essere i soli; e due zelanti patriarchi d'Aquileja sul rapimento ai parenti d' una Dora, fanciulla ebrea di 10 anni, ha decretato Antonio Grimani, che fu il primo, l'anno 1625, 17 febbraio: « Doram consignandam esse Simeoni, praestita tamen fideiussione de comparendo in terminum trium annorum, ad hoc, ut tempore discretionis usum habens liberum suum arbitrium, dare valeat; » e Pietro Gradenigo, che fu il secondo l'anno 1628, 17 settembre: « Doram supradictam dimittendam esse pro ut dimisit, et relinquendam prout reliquit, arbitrio suae voluntatis ad validiorem et ferventiorem inspirationem divinam. »

Furono religiosi questi due decreti, perchè il Signor Iddio non ha bisogno delle umane ingiustizie per ampliare le sue sante misericordie, e senza ingiuriare la natura o l' arbitrio, non gli mancano all' erario della sua gratia, quella forza che non sforza, quella efficacia che non violenta, quel lume che non abbaglia, prevenzioni, vocazioni, ispirazioni, illuminazioni, et aiuti, per salvare i suoi prescielti.

Ma li suddetti due decreti furono anche giusti, perchè il principe che è manutentore dell'altrui fede, non deve esser il primo a violare la sua e regnano i principi per far regnar quella fede, che è fondamento della giustizia. Deve poi la Republica alla sola sua giustizia, secondo l' opinione d' un gran santo, quella gloriosa durazione di ben 13 secoli intieri, che la fa credere più immortale che antica; e vigorosa la fa come giovane in quest' età così avanzata, e la rende, come vecchia venerabile agli altri imperi di questo mondo.

Si riflette con gran forza, prima di abbandonar questa parte, che il battesimo è un sacramento necessario, e che secondo le opinioni dei teologi, sotto pena di peccato si deve darlo sempre, e in tutti que' casi nei quali si può senza peccato. Ma qual, se così è, qual è il pericolo degli ebrei, se decreta una volta questa publica sapienza, che in favore del sacramento, si possano rapire i figliuoli di padre ebreo? In Venezia principalmente dove fiammeggia ogni cuore con fervore di zelo per la religione cristiana, crederà ogn' uno in questo caso di non potersi salvare, se non tenta di rapire qualche figlio agli ebrei; e qui in conseguenza la sovversione delle leggi, il pericolo della nazione, la confusione, il tumulto, e quegli altri inconvenienti per ovviare ai quali l' anno 1618 l' Ecc.mo Se-

nato, che sempre ha voluto ferma la sua parola, quanto fermo il suo impero, ha domandato all' E. V. la cognizione di queste materie, perchè fissi i decreti antecedenti, e quello principalmente 1502: « che in obser- » vantia dei privilegi della nazione e della leze cattolica, nissun possa » battizzar nissun putto o putta zudia, nelle controversie che sopra ciò » potessero correr, e le abbiano a terminare secondo quello sentiranno » per coscienza loro, come ricerca il dovere e la ragione ». Levateci insomma, Augusto Principe, (dice a questo passo, questa misera gente) levateci la libertà, e siano vostre le nostre sostanze. Ma che mai ci gioverebbe la preservazione di queste, e l'esercitio di quella, se non fossimo sicuri nemmeno dei nostri figliuoli? Noi viviamo, noi fatichiamo, noi sospiriamo per le nostre creature, che sono i parti delle nostre viscere, et il sangue del nostro cuore; lasciateci i nostri figli.

Non si commovano però gli affetti, perchè in materia di religione è un' ingiustizia verso Dio, la pietà verso l' uomo, e vuol essere persuaso l' intelletto con sacre ragioni, non pervertita la volontà con umane tenerezze. Ond' io dico, ripigliando il mio umilissimo discorso, che il battezzare li bambini ebrei con il dissenso dei parenti in tutti i regni cristiani è peccato di religione, et è inoltre un delitto civile, il che è provato; et aggiungo, che questa verità non può avere eccezione nel particolar caso di Zaccaria, il che è facile provare.

Solo è duopo per stabilirlo che si concordi nei fatti seguenti, e si dicono certi; ma in quanto paresse alla Santa Casa dei Catecumeni di negarne qualcheduno, se la sapienza dell' EE. VV. lo giudicherà necessario, sarà pronta la nazione a legalmente giustificarlo.

Un primo: che Zaccaria Maurogoniti è un figliuolo nell' età presentemente infantile, di men di 3 anni, nato da Lieto Maurogoniti e da Gentile quondam Ventura Coreggio, fu legittima sua moglie.

Un secondo: che questa donna nel mese di giugno ultimamente decorso, abitava sulla fondamenta di S. Alvise, et aveva con se il medesimo Zaccaria al quale somministrava gli alimenti, e l' educazione.

Il terzo, che fu sentita la medesima un dì del suddetto mese a querelarsi con lagrime, che il suddetto Zaccaria le fosse stato rapito, e fu veduta più volte a girare appassionata per le vicinanze delle contrade, dimandando di lui.

Un quarto, che domino Odorico Campana ricercato un giorno di detto figlio dalla donna suddetta, scrisse e diede una lettera a lei, lettera diretta al signor prior della casa dei Catecumeni, e commetteva in detta lettera al suddetto priore, che dovesse consegnar alla donna il suddetto Zaccaria.

Or supposti questi fatti, chi può mai dubitare, che la massima generale del non potersi battezzare li fanciulli degli ebrei col dissenso dei parenti, non si concreti pienamente, e non si debba verificare in questo particolar caso di Zacharia, se egli è fanciullo, se non arriva a tre anni, s'è figlio d' ebrei, s' è orfano di padre, se si trova in educazione di sua madre, se fu a lei ingiustamente rapito, se essa, come per procura si presenta espressamente, dissente al battesimo di lui, e se unitamente con il suo procuratore, che dopo lei è il più prossimo congionto del suddetto Zaccaria, implora per giustizia la di lui restituzione.

Due cose vien detto che diano pretesto in contrario; e sono una prima, che questo figliuolo era un esposto, non alimentato da chi che sia, e fatto in conseguenza di ragione comune.

Una seconda, che Gentile è una donna bandita. Fu bandita per il Reggimento di Padova definitivamente ed in perpetuo l'anno 1699, e imputata nel bando di lenocinio, e d'aver fatto partorire, con la violenza di non so qual medicinale, una creatura viva a Lucietta dell'Orso donna cristiana, da Parenzo, e d'aver poi gittato la creatura a morir in un *condotto;* onde si argomenta in primo luogo, questa donna è bandita, dunque essa ha perduto le ragioni di madre.

È bandita in perpetuo, come può comparire in giudizio a domandar ragione? Si aggiunge in secondo luogo che *animam pro anima,* e che per un' anima cristiana perduta, vuol la cristiana giustizia un' anima infedele battezzata. Ma sono ombre, non sono corpi, sono pretesti, non sono cause; et quanto al primo obbietto che non potrebbe mai concludere, se supponesse un fatto vero, perchè se questo fanciullo fosse stato un esposto ed in conseguenza di ragione comune, sarebbe stato del suo popolo, et il suo popolo è la nazione degli ebrei. Infatti è certo, che Zaccaria non era esposto, che era in casa della madre, che viveva con lei, che riceveva da lei gli alimenti e l'educazione, come ho detto sopra.

Intorno al secondo obbietto si fanno due cose considerabili; l' una il bando di Gentile, l' altra, l'*animam pro anima.* Ma che ha che fare in primo luogo, quanto al primo, la qualità di questa donna, con il decoro del sacramento? direi anche con la validità del medesimo, se volessi parlare con l' opinione di quei dottori, che come sopra, stabiliscono che il battesimo senza l' assenso dei parenti sia invalido e nullo? Ma mi giova parlare con l' opinione di tutti, che lo decretano concordemente peccaminoso, e perciò ripeto francamente, come sopra, e dimando con il sentimento universale de'padri, che ha a che fare in primo luogo la qualità di questa donna con il decoro del sacramento? Questa donna è bandita, e fa dunque il di lei bando, che si debba peccare per battezzare il di lei figlio? Io ho pur detto che il divieto di battezzare con simil sorta di battesimi non lo hanno fatto i Santi padri per far cosa favorabile alla nazione degli ebrei, ma essi lo hanno fatto per non esporne a' pericoli la religione de' cristiani. Che se questi pericoli non sono levati da questo bando, che ha che fare questo bando per giustificare questo battesimo? e perchè la donna è bandita, la chiesa che per altro dovrebbe esser preservata, per questo dovrà esser esposta all' abborrito pericolo d' una vergognosa apostasia?

Io dico in secondo luogo, che questa donna se è bandita, non è per tanto fiscata, e può benissimo comparire in giudizio a dimandar le sue ragioni, anche se ragioni civili.

Io avvaloro il discorso, e due cose direi; se fosse stata fiscata, direi in primo luogo, che con il Fisco avrebbe al più perduto ciò che aveva al tempo del Fisco, ma fu bandita l'anno 1699, e diventò madre l'anno 1705. Direi in secondo luogo, che la paterna potestà è di ragione naturale, nè la legge civile può confiscar altre ragioni, che le ragioni civili. Intorno alle naturali altro è che la persona fiscata non le possa di-

mandar in un giudizio, nel quale non può comparire; altro è, che un giudice cristiano glie le possa contrastare. Può certamente, chi si sia, ammazzare impunemente una persona bandita, ma eccettua la legge il marito, la moglie, il padre, i figliuoli, perchè bando non vi può essere a questo mondo, il quale scusi il parricidio; chè il jus civile non dirime il jus naturale, e decidono, non parlano, si accordano su questo punto, non questionano, i dottori Deciano, Giulio Claro, il Farinaccio.

Mi avanzo con più forza, religiosissimi padri, et dico una delle due: o questa madre ha perduto con il bando la ragion naturale della paterna potestà, o non l'ha perduta; e restituite il figlio alla madre, che così vuole la natura, così comanda la legge, se la madre non l'ha perduta. Ma se la madre l'ha perduta, egli è certo che il figlio non per questo resta esente dalla paterna potestà, perchè in loco della madre sostituisce la natura il più congionto, e se questi mancasse, sostituirebbe il tutore. Egli è certo, che compariscono in questo grave giudizio oltre la madre di Zaccaria, e Samuele Coreggio, zio materno, il più prossimo congionto dal medesimo, i capi dell'università, che nel difetto di ogni congionto dovrebbero essere i tuttori. Restituite per questo o al zio materno il nipote, o ai tuttori il pupillo, perchè è certa la dottrina al Vasquez alla questione 68 nell'art. X al cap. 2. Ciò che ho detto (dice questo dottore) dei fanciulli esistenti sotto la cura dei genitori, deve intendersi egualmente di quegli altri i quali esistono sotto la cura dei tuttori, come insegna il Sotto alla questione citata, art. 10. *Adde ibi Paludanus*, et il Paludano alla questione 4, n. 32; Rizzardo, che con il dissenso de'tuttori non sia lecito battezzarli. *Est enim eadem ratio*, abbenchè dica il Sotto, *non esse tam grave peccatum, quam huiusmodi parvulos, invitis parentibus, baptizare.*

Passo, per quanto all'*animam pro anima*, e si dice per un'anima, cristiana perduta, si vuole un'anima infedele battezzata. Ma io dimando primieramente, chi mai ha fatto in questo caso di Zaccaria, quest'autorevole sentenza *animam pro anima?* L'ha fatta il Signor Iddio, o si vuole che la faccia l'uomo? ma chi può render conto dei giudicj di Dio, se si dice che Dio l'abbia fatta, e chi siede (dimandò S. Paolo) consigliero sui tribunali di Dio? *Quis cognovit scientiam Domini, aut quis consiliarius eius fuit?* Anzi non è cosa inverissimile, che sia conosciuta innocente nei tribunali di Dio questa misera donna che dai tribunali di giustizia è proscritta come rea, e la difende il suo bando; perchè qual è quel medicinale alla notizia d'una femmina, che possa violentare un'altra femmina a partorire un figlio, e l'istessa atrocità del delitto, per quel che concerne al rimanente dell'imputazione, giustifica l'innocenza. *Ipsa immunitas criminis* (diceva quell'oratore) *innocentia est.* Ma quanti, dice inoltre il Giurista, nella famosa legge *Papinianus*, quanti che si ritrovano proscritti *magis ob contumaciam quam quia crimen sit probatum!*

Non sappiamo per questo quali siano per essere sull'imputazione di questa donna i giudizii di Dio, e resta se così è, che questa grave sentenza *animam pro anima* debba farla l'uomo; ma questo *animam pro anima* l'ha in primo luogo vietato Iddio nostro Signore e l'ha condan-

nato Gesù Cristo Signor nostro, quando in Matteo al cap. 5 ha prescritto fra gli idolatri, quell' *Oculum pro oculo, et dentem pro dente; auditis quia dictum est oculum pro oculo et dentem pro dente, ego autem dico vobis* con quel che segue.

Exaustum, in secondo luogo, *exaustum lacrimarum satis est,* e questa donna per il supposto suo delitto, fu castigata con il bando, pena che porta in conseguenza, o la privazion della patria, o il pericolo della morte, e che per questo da Platone, il più savio legislatore del mondo, nel lib. 5 delle sue leggi, fu paragonata alla morte stessa, *et bis in idipsum non iudicatur.* Qual sentenza, in terzo luogo è mai questa, che per il delitto della madre intraprenda l'uomo sull'arbitrio del figlio, e se la madre ha peccato, perchè non si condanna ella piuttosto a professar un altra fede? che il delitto dell'una non può niente influire nello stato dell'altro. Et il battesimo dunque che è un sacramento di grazia, con ignominia della Chiesa diventerà in avvenire un castigo?

Si potranno in avvenire, senza l'assenso de' parenti, battezzare dunque impunemente tutti e quanti i figliuoli degl' infedeli banditi. Chi ha mai fatto questa legge? Se ora perde questa donna il suo arbitrio sopra il figlio per essere ebrea, che è peccato di religione, come mai lo potrà perdere per un delitto che offendendo la giustizia umana, sarà sempre nelle bilancie della divina giustizia una colpa minore; qual compenso è mai questo, perchè la donna ha offeso l'umanità, noi violare la religione, ed essendo peccaminoso un tal battesimo, non in favore degli ebrei, ma in riguardo alla nostra fede, vendicare un peccato con un maggior peccato?

Risolti con ciò gli obbietti, ed allegate pienamente le ragioni, altro a me non resta, che implorare dal Signor Iddio col cuore a terra quel « *Iuditium tuum, Domine, Regi da, et iustitiam tuam filio Regis* » del Salmista, mentre implorano dall' E. V., e non come dissi, o dalla loro clemenza, o dalla loro pietà, ma dalla loro giustizia, e dalla loro religione piuttosto, la madre, lo zio, e la nazione, che sia loro restituito un figliuolo, un nipote, un pupillo, che per le leggi della natura, per quelle di Dio, per quelle del Principe, senza l'assenso dei parenti non può essere battezzato. Grazie.

(*Consultori in jure, filza* 521).

In seguito a questa scrittura, che sebbene tratta da un apografo poco corretto, ed estesa in istile rettorico, tuttavia è notevole per sottigliezza di argomentazioni, gli Avogadori di Comun deliberarono la seguente sentenza, dopo sentito anche il parere del consultore fra' Celso dei Servi. (1708, 25 *settembre Cons. in jure,* f. 87, pag. 641).

Die 29 decembris 1708.

Illustrissimi Domini Franciscus Maria Maripetro, Nutius Quirino, et Joannes Franciscus Lauretano honorandi Advocatores Comunis, judices delegati in hac materia ab Excellentissimo Senatu, auditis per antea instantiis tam Judeorum quam Piae Domus Cathecumenorum circa petitam à Judeis restitutionem pueri Maurogoniti existentis in eadem Pia Domo, et visis scripturis et allegationibus utrinque productis in presenti casu, nec

non informationibus Consultorum in iure; terminantes terminaverunt Illustrissimi Domini Nutius Quirino, et Joannes Franciscus Lauretano, supradictum infantem, cuius nomen quoque valde dubium est, discordantibus Judeis in eorum allegationibus, ab ipsamet Gentile relita quondam Lieti Maurogoniti Judei, in eiusdem duplicibus procuris diei 29 junii proxime preteriti, nullo modo raptum, nec violenter abductum, sed longe a Ghetto repertum, super — vulgo *Fundamenta* — S. Aloysii destitutum, et in discrimine vitae redactum, patre defuncto, et matre pro atroci infanticidii crimine capitaliter in exilium pulsa, puro christianae charitatis officio collectum, custodiae causa retinendum esse in eadem Cathecumenorum Domo, ubi pluribus ab hinc mensibus reperitur, et baptismum suspendendum esse donec cum pleno rationis usu constare possit etiam justitiae de sufficienti eius voluntate; non existente in opinione illustrissimo domino Francisco Maria Maripetro qui intendebat dictum puerum non adhuc etatem trium annorum circiter attingentem fore, et esse consignandum Samueli quondam Venturae Coreggio, fratri et procuratori Gentile matris eiusdem pueri. Mandantes etc.

Maripetro.
Quirino.
Lauretano.

(*Avogaria di Comun* — Notatorio 1708 *settembre* — *febbraio*).

C.) *Scrittura 1758, 20 aprile, al Senato, del consultore Trifone Vrachien, intorno alle norme pel futuro* **soggiorno degli ebrei in Venezia** [1].

Serenissimo Principe! [2]

L'assidue benemerite applicazioni dell'Ecc.mo Inquisitorato sopra l'università degli ebrei, dopo d'aver rinvigorite con gli esperimenti co-

[1] Il decreto del Senato 1758. 27 aprile, nel quale si trova inserta la presente scrittura, riguarda l' affrancazione di certi debiti dell'Università degli ebrei.

[2] Con questa scrittura il consultore Vrachien rispose a decreto del Senato 27 marzo 1758, il quale si riferisce a scrittura dell'Inquisitorato agli ebrei 18 detto, che qui riproduco:

« 1758, 27 marzo.

D'ordine etc.: che sia rimesso ai Consultori nostri *in iure* articolo di scrittura dell'Inquisitorato sopra l'Università degli ebrei, circa la necessità di lasciare agli ebrei libero l'uso della propria religione, perchè abbiano a versare e riferire sollecitamente quanto riputassero nel proposito a lume delle conferenti publiche deliberazioni.

Giovanni Zon, *segretario* ».

« In scrittura dell'Inquisitorato sopra l'università degli ebrei de dì 18 marzo 1758:

Al passo: « Per esperienza di fatto conoscendosi, che dagli inconvenienti di tempo in tempo accaduti a qualche famiglia ebrea per l' innosservanza di quelle

mendevoli del suo zelo, le forze di quel corpo quasi esanime e del tutto languente, ad oggetto d'assicurare meglio in avvenire la di lui consistenza, propone e suggerisce qual rimedio non pur utile, ma necessario alla sua preservazione, l'osservanza infrangibile de' patti che si accordarono dalla maturezza del Governo alli progenitori loro nei varii incontri delle passate condotte: singolarmente l'esercizio pacifico dei riti proprii e dell'antica sua religione.

Qualche disordine, talvolta occorso nel proposito, se fu atto a staccare benestanti (nè poche) famiglie di questa nazione dal Veneto Dominio, ove stavano già molto tempo piantate, e a procacciarsi poi seggio più chieto in disgiunto paese, per l'esperienza del sensibile scapito d'indi promosso, sorge negli animi dell' Eccellenze Sue saggio consiglio, di non negligere altresì le traccie del di loro *postliminio* o regresso, coll'allettamento di quelle oneste condizioni le quali n'attraessero il concorso d'altri pur connazionali, non divisibile mai per la coltura e floridezza del commercio da' rispetti essenziali di Stato.

La consulta versa su negozio di grave rilevanza, mentre convien adattarvelo a 'principii e di cristianità e di polizia. In coerenza ài sovrani comandi, noi ci troviamo nel debito di rassegnare quei riflessi che ci vengano a mano franca prestati dalle sacre et ecclesiastiche nozioni, dal comun diritto de' principi ed infine dalla conformità dei publici, pietosi, del pari che prudenti, istituti.

Per quello che tocca il primo articolo alla sublime intelligenza di Vostra Serenità, egli è ben noto niente repugnar cotanto, nè apparir più contrario alla mansuetudine ed istitutione originaria del cristianesimo, come il timore, le violenze, il costringimento. Stabilì Cristo celeste maestro e nostro Signore, propagaron gli apostoli di lui discepoli l'evangelica sua legge, non con suggestioni, artificii, nè minaccie, bensì colla santimonia ed innocenza del vivere, coi miracoli e colla predicazione. Questa, che è legge nuova di grazia, abborisce e detesta gli attentati tutti di forza contro i seguaci della vecchia, la quale non può negarsi essere legge primigenia di natura. Il vangelo annunziato agli uomini si qualificò *Lex amoris*, mentre esso non riceve nel suo ruolo se non che volontarii, non già sforzati: *Volontarium militem sibi elegit Christus;* secondo il testimonio di San Paolo.

provvide leggi, che sin da remoti tempi furono stabilite e patuite in ogni *condotta*, per garantire a questa nazione l'uso pacifico di sua religione, senza pericolo di turbarne la tranquillità e sicurezza di sue famiglie, in ora ne deriva la principale causa della renitènza de primi, e dell'allontanamento delli secondi, amando ognuno per istinto di natura la custodia e sicurezza de propril figli. Quindi il veder veramente restituita alla primiera floridezza questa Università, con l'affluenza degli esteri nazionali, lo stimiamo un frutto, per nostro umile sentimento dipendente dal repristino, chiara intelligenza, ed inviolabile esecuzione di quelle stesse leggi, ma con quei modi però, e forme più rispettabili, che nella grave materia altre volte dall'Ecc.mo Senato indicate, ed espresse con il decreto 10 gennaio 1753 ed in presente saranno credute dalla pubblica maturità le più addattate ed opportune, onde togliere qualunque motivo a nuovi timori, ed assicurino anche à detta nazione l'esercizio della sua religione, lungi sempre dal pericolo di qualunque alterazione o distacco. »

Quindi si raccoglie, donde nella legge ancor primera era proibito esporre all'altare la vittima, semprecchè vi si riscontrava interior resistenza; poichè Dio appunto nelle oblazioni non riguarda il dono che gli presentiamo, ma gli comparisce a grado la sola volontà e il cuor nostro. Cioè quanto ei mira, giudica, aiuta, fortifica e ricompensa. Nel che rimarcasi la diversità fra il Dio vero del popol cletto, e fra i falsi numi del gentilesmo, il quale pensava confluir alla maggiore veneration o grandezza delle Deità sue, se violentavasi reluttante la persona ad involontaria adorazione. Ond'era pazzamente creduta qual solennità principale nella consacrazione delle vestali, *ut raperentur*. Per opposito l'Altissimo non accetta se non quei che lo servono elettivamente, nè gradisce se non chi di pieno volere si dedica al culto del sacrosanto suo nome.

Ella è verità indubitabile, comprovata in tutti i secoli da memorie troppo funeste, che l'asprezza, il rigore e le maniere o ingannevoli o coercitive, nessun vantaggio recarono mai alla buona causa nè all'ingrandimento di nostra fede. Tai procedure, anzichè rendesser pieghevole, indurarono la pervicacia d'ogni setta o genio miscredente; dacchè gli errori del dogma, siccome estorquono dall'intelletto una persuasion di verace, tuttochè in sè falsa, credenza, così per guarirne dall'infermità e dal vizio, donde scopresi affetta la mente, v'abbisogna non di rimedii applicabili al corpo, ma di dottrina, di catechesi, e di caritatevoli istruzioni, le quai confortate dall'efficacia dell'ispirazione ed assistenza divina, penetrino nell'altrui spirito, sicchè abbiano attività di sciogliere l'ingombro delle sue caligini, di fargli ravvisar i chiarori della luce, e di condurveli docile alla via dell'eterna salute.

Il magistrato supremo civile tiene possanza assoluta ed universale sopra il complesso de' beni, dell'onore, della vita, delle sostanze. Il libero interno senso della sola religione, va però esente in chi che sia dall'ampiezza indefinita del di lui potere e dall'inflizion delle sue censure. Riflette pertanto con senno ed avvedutezza Jacopo Tuano nella dedica della celebre storia sua al re di Francia Enrico, quando asserisce che i precetti delle sanzioni umane abbracciano tutto il restante, a riserva dell'arbitrio, ch'arrogar queste si volessero d'intorno la scielta della religione. *Certum est caetera legibus humanis subiici, religionem solam nec cogi nec imperari posse.*

Eppure non si possono rilevare, a meno che con viva commozione, gl'inconvenienti indicati dalla puntual accuratezza e dalla penetrazione perspicace degli Ecc.mi Inquisitori, ove additano qual sorgente d'amaritudine e di tristezze nell'universalità di questa nazione l'abuso, alcune volte esperimentato, circa l'alteration degli induIti solennemente pattuiti quando dalla Serenità Vostra le si volle aperto l'ingresso ed asilo entro i di lei territorii, nel ricovero de' suoi antenati. Simile cenno sembra relativo al distacco che in taluna occasione si è sentito, nell'età infantile, de' giovanetti ebrei, cui col pretesto di volerveli aspersi del battesimo, toccò la sorte di vedersi amossi (qual ramo reciso dall'albero, che diegli vita) dalle braccia e dal seno de' proprii genitori.

San Tomaso d'Aquino per l'eminenza del sapere da tutti venerato qual angelo delle scuole, tant'oltre estende i diritti della potestà paterna

radicata in ragion naturale, ch' ei pronuncia non essere lecito il battezzare i figli degl' infedeli contro l' assenso dei padri. Sostiene di non avervelo mai la Chiesa permesso; che sotto l' imperador Costantino non lo procurò San Silvestro, nè da Teodosio lo dimandò mai Sant'Ambrogio arcivescovo di Milano. Niuno dee patire iniquo spoglio del suo, e lo patirebbero di certo i giudei semprechè con dolorosa estravasazion di sangue, e contro lor voglia, noi potessimo dar l' acqua battesimale ai suoi figliuoli, i quai ammessi nella nostra comunione, sariano tosto prosciolti dal vincolo della potestà patria, divenuti per sacra emancipazione fedeli. La sentenza dell' incomparabil dottore (posciachè la raffiguriamo decisiva di sì fatta questione) non anderà fuori di linea, se noi qui la reciteremo all' Eccellenze Vostre colle testuali sue parole: *Nemini facienda est iniuria. Fieret autem Judaeis iniuria, si eorum filii baptizarentur, eis invitis, quia amitterent ius patriae potestatis in filios iam fideles. Hoc autem ecclesiae usus nunquam habuit, quod judeorum filii, invitis parentibus baptizarentur. Quamvis fuerint retroactis temporibus multi catholici principes potentissimi, ut Silvester sub Costantino, et Ambrosius sub Theodosio, qui nullo modo praetermisissent ab eis impetrare; si hoc esset consonum rationi* [1].

Resistono infatti i dettami d' ogni equità a somigliante intrapresa, per cui chiudasi l' orecchio ai sospiri e gemiti de' più prossimi congiunti, quand' inconsolabili imploran da' tribunali la repetizion d' una parte integrante di sè medesimi. La qual per affezion ingenita etiandio nei bruti, vediamo tuttodì essere cara ad ognuno, nientemanco che la vita sua istessa. La quale se dimezzata piangesi nella perdita dei figli, ci lusinghiam di prorogare, e ci rincoriamo di mirare perenne nell' appoggio della famiglia il più durevole, val a dire nella rappresentazion della discendenza.

Fervore indiscreto e velame di religione trasparente, fa confondere e travedere i doveri di cattolicità con tentativi rei (sebben suppongansi fallacemente meritorii) di superstizione. È pur dicevole all' inganno e trascorso di tal gente, il rimprovero dato agli scribi e farisei dal Salvatore. Cada (diss' Egli) sopra voi la maledizione, mentre per guadagnar un proselito corseggiate terra e mare, e dopo avervelo attrappato, il rendete degno dell' Inferno, al doppio di quanto l' Inferno alle circuizioni vostre è dovuto. *Vae vobis, scribae et pharisei hypocritae, quia circuitis mare et aridam ut faciatis unum proselytum, et cum fuerit factus, facitis eum filium gehennae duplo quam vos*; secondo che sta registrato presso l' evangelista Matteo [2]. Il qual passo della Scrittura così viene ad interpretarsi da San Tommaso, ove c' insegna che seguendo il testo delle sacre pagine li neofiti, intrusi per indiretti mezzi nell' ovile di Cristo, e nel grembo della sua chiesa, diventano doppiamente figli di perditione, sì perchè v'entrano contro l' intenzione del divin Legislatore, e sì perchè n' escon sovente per apostasia assai criminosa. *Efficiuntur sic intrantes filii gehennae du-*

[1] Divus Thomas 2. 2. artic. 10.
[2] Math. 23: 15.

pliciter; primo quia male intrant, scilicet contra prohibitionem ecclesiae; secundo, quia etiam male exeunt, apostatando [1].

Giovanni Stefano Duranti primo presidente nel Parlamento di Tolosa, rapporta un'autorevol decisione fondata sul parere di teologi e giureconsulti li più celebri in quel reame, per la quale fu rissoluto, che se un figlio impube, senza saputa del padre suo, assume l'abito monastico o regolare, il padre ha legittima facoltà di richiamarnelo fuori del monistero, perchè egli tuttora ritiene sopra un tal figlio le azioni e competenze dell'intiero gius paternale [2].

Nel trigesimo capitolo de' Numeri si comanda per bocca di Dio, che se una figlia custodita nella casa paterna, sotto la potestà patria ha fatto voto di sè stessa, se obbligata si è per sacramento, inteso e conscio che ne sia il padre, qualor ei si oppone al compimento di tale spontanea offerta, in tal caso il voto, ed il sacramento divien inofficioso ed inutile, per la sola disapprovazione del padre. *Mulier si quippiam noverit et se constrinxerit iuramento, quae est in domo patris sui et in aetati adhuc puellari, si statim ut audierit, contradixerit pater, et vota et iuramenta eius irrita erunt nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.* E vuol inferire che i voti, i giuramenti, i sacrificii (molto meno il ratto ed il plagio dei figliuoli) non sono gradevoli mai al cielo, se non che in quanto non amareggiano sulla terra l'affetto delle persone, per cui sono dessi venuti al mondo. Tanto è vero che l'opere più sante non piacciono a Iddio qualor generano afflizione ed inquietudine nel cuore paterno.

Ovunque il precetto si rincontra e giostra (per così dire) in concorrenza col consiglio, esitar non deesi punto nell'abbandonar il consiglio per seguire il precetto. *Numquid vult Dominus holocausta et victimas, et non potius ut obediatur voci Domini? Melior est enim obedientia quam victima* [3]. Chiunque si atterrà alla moderation di tal partito, stia egli in coscienza tranquillo e persuaso, che facendo ciò, nulla di più avrà fatto di quanto leggesi consentaneo agli oracoli Divini, sì nel vecchio, sì nel nuovo Testamento.

La giurisprudenza canonica tre costituzioni ci somministra d'altrettanti romani Pontefici, per cui disciogliesi ogni nodo di difficoltà, e si svelle qualunque dubbio dalla radice; inserite ad universal notizia nella compilation delle *Pistole decretali.* Autori ne furono Alessandro III 1159, Clemente pur III 1187, ed Innocenzo successor suo, intronizato nella sede apostolica dell'anno 1198. Basterà all'intento nostro il riferire quanto, in termini precisi, determina il secondo, col solo traslatarne letteralmente dalla latina nell'italiana favella l'ordinazion siccome vi sta registrata; senza mutilarne l'integrità od annettervi alcuna appendice. Ella è qual segue [4]:

[1] D. Thomas. Quodlib. Quaestio n. 3, artic. 11.
[2] Durant. Questione 4, pag. 30.
[3] Regum, 1, 15 e 22.
[4] Cap. Sicut. IX, tit. VI de Judaeis. Lib. V, Decretalium Gregorii IX.

« Come i giudei non devono veruna funzione intraprendere, oltre quanto venne loro concesso nelle sinagoghe, così nelle cose assentite, pregiudizio nessuno deesi ai medesimi inferire. Statuimo pertanto che niun mai cristiano possa astringerli al battesimo, in onta del loro dissenso. Ma se poi taluno di essi per impulso di fede si rifugiasse presso cristiani, dappoichè consterà evidentemente del fermo suo volere, rimanga nel ceto della cristianità fuor d'ogni pericolo e vessazione, giacchè non si presume, nè si reputa avere la fede di Cristo, colui il qual si discopre battezzato non d'ultroneo suo moto, ma per l'altrui stimolo, oppur supplanto. Non ardisca parimenti verun cristiano, senz'autorità della magistratura secolare, ferir, uccider, nè derubar qualsisia persona di questa professione, manco turbarla nel modesto godimento delle usitate sue costumanze, principalmente nella celebrazione delle festività consuete. Onde ciascun dovrà astenersi dall'oltraggiarle con minimo strapazzo di contumelie, battiture o gitto di pietre. Proibito in appresso di esigere qualsivoglia prestazion di servitù, fuori del solito e praticato. Per impedir eziandio la pravità ed avarizia de' tristi, determiniamo che nessun audacemente si avanzi a violar o invadere i cimiteri de' giudei, nè a disotterrarne le ossa dei defonti, spintovi dall'insana cupidigia d'asportar dai lor sepolcri talun deposito che vi si ideasse, di prezzo o di denari. Che se a vista di questa nostra ordinanza, chi esser si voglia presumesse di renderla ineseguita, sappia d'incorrere nella scomunica, oltre la iattura dell'estimazion e della fama. »

Pariformi e moltiplici potrian qui allegarsi, in voluminoso fascio. le determinazioni d'altri papi, segnatamente di Calisto, Eugenio, Celestino e Sisto; concordi tutti in volere difesa da ogni cristiana soprafazione negli usi suoi rituali, la tranquillità dell'ebraismo. Vieppiù si fortifica la massima e si rinvigorisce col presidio dei Concilii di Toledo sesto, ottavo, duodecimo, nelli canoni terzo e nono; dell'Illiberitano, o sia di Granata, cap. 27, del Lateranense sott' Alessandro cap. I, e dell'anterior di Cartagine al canone CV.

Ella è proposition concordemente avvalorata dai dottori: che non lice ai principi cristiani, muover guerra contro gentili, turchi nè giudei, sotto colore che dessi sieno infedeli, semprechè costoro non detengano provinzie in addietro cultrici di nostra fede; non perseguitino, nè maltrattino il popolo cristiano con esempio di crudeltà, o con pertinacia di soperchievoli offese, nè attentino di sfregiare per biasteme ed obrobrii la religione cattolica, ovver di attraversarne la propagazione. Quindi tutti conchiudono, d'unanime consentimento, che deonsi tollerar e difender gli Ebrei quietamente e moderatamente abitanti nelle regioni del Cristianesimo, cosicchè alle loro coscienze (senz'aperta lesion di giustizia) usar non si possa (perfino a che si contengono in offizio e vivono a dovere) verun oltraggio nè insulto.

Infatti la disposition ed abitudine al creder, consiste in una operazione dell'anima interiore, alla quale (secondo che ci ammaestra Sant'Agostino) nessuna forza positiva dell'uomo è valevole per cancellare le originali impressioni, e per riformar con instillazion contraria il giudizio ch'ella s'immagina di haver sanamente conceputo.

E chi mai m'imporrà necessità (soggiunge Lattanzio Firmiano [1]) o di credere ciò che non voglio, o sia di non credere ciò che voglio? Nessuna cosa dipende tanto dalla volontà, quanto la religione, la qual affatto svanisce e dal fondo si toglie, tostochè l'animo mostrasi alieno e dissentiente. Questo precipuamente si verifica ne' teoremi della fede cattolica, la qual per l'eccellenza dell'indole sua soprannaturale, non è suscetibile o capace di categorica dimostrazione, donde vaglia l'intelletto nostro da sè a comprenderne gl'imprescrutabili misteri, senza l'intimo ossequente concorso della volontà, mossa ed illustrata dalle superne o celesti ispirazioni. Quindi li padri più rinomati della chiesa greca e latina, Atanasio, Tertulliano, Girolamo, Agostino, Gregorio, Bernardo, convengono in uno stesso pensiero, che la fede cioè (per ridurne al retto tramite i devii) ricerca voci non già sforzose e che violentino, ma sibbene insinuanti che dolcemente persuadano: *Piae religionis proprium est, non cogere sed suadere, quoniam fides non necessitatis sed voluntatis res est.* Ragionando Teodorico re dei Goti d'intorno ai limiti del poter regio (per quanto lo testifica il di lui cancellier Cassiodoro [2] confessava senza ribrezzo, mancargli verso li sudditi suoi, sulla elezion o preferenza delle religioni, qualunque arbitrio, giacchè nessuno può costringersi a professar ciò di cui non sentesi penetrato, nè interiormente convinto: *Religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur, ut credat invitus.* Può ben il principe prescrivere che non si disputi, nè se ne parli; ma non potrà con tutto ciò sradicarne al di dentro le occulte, impenetrabili opinioni. *Nemo rex* (scrive Curzio nel libro ottavo) *perinde animis potest imperare ac linguis.*

Sopra gli ebrei, per istrascinar li renitenti all'unità della fede e alla confessione di Cristo, così il sacerdozio come il principato, sono entrambi egualmente destituti di braccio legittimo e di vigor compulsivo.

Se non osiam dipartirci di quanto il gran teologo d'Aquino c'istruisce, questa gente trovandosi segregata dalla chiesa, non è soggetta alla giurisditione di lei, manco alla sacra Inquisizione. Non appartien a me (dicea San Paolo, scrivendo ai Corintii) il giudicar coloro che mi sono estranei e da me vivono separati. *Quid mihi de his qui foris sunt, iudicare?* [3].

Nemmeno ciò compete alla conoscenza temporale sotto il cui imperio non ecceda i confini di moderatezza la medesima gente, perchè l'unico scopo del regno si dirige alla felicità del consorzio meramente civile; nè Iddio ve lo costituì quaggiù, procurator o ministro dell'altrui eterna beatitudine, col carico di funzioni tendenti ad un ordine sopranaturale, quale appunto si è il rigenerar alla grazia col battesimo chi lordo dalla macchia original non può salvarsi, se non lo monda e purifica una tal espiazione. Diversa è la configurazione degli eretici e scismatici, dacchè questi mentre furono una volta in guisa solenne accolti a militar per Cristo nella comunicazion co' fedeli suoi, sotto le insegne battesimali (qua-

[1] Cap. 14 lib. V. *Divinarum institutionum.*
[2] Cassiodorus liber II Variar. epis. 27.
[3] I, *ad Corint.* cap. 12.

lora poi desertano) possono lecitamente, con pene eziandio compulsorie o coattive, obbligarsi a rientrare nel cattolicismo dond'eransi allontanati per malizia e divisi.

Fra le regalie de' principi, dalle quai nasce e ne riluce il maestoso carattere della possanza, si annovera dalli publicisti la facoltà d'accettare nelle territoriali loro pertinenze gli ebrei.

Questa (che è il secondo punto di vista da noi preso ad osservare) se stringe tai sudditi adventizii col ligame della fedeltà, della rassegnatezza e delle contribuzioni, val dire coll'obbligo doppio e delle personali e delle reali gravezze, anche ve li abilita legittimamente a godere il *gius tuitivo* della sovrana protezione. Il patto si considera scambievole e reciproco, nè potria dall'una o dall'altra parte mancarglisi, se non con manifesta violazione del giusto, finchè non sono impuntuali nel pagamento dei tributi; finchè sono morigeri et ossequenti, possono ragionevolmente pretendere d'essere ancora difesi, non pur contra le ingiurie straniere, ma vieppiù degli altri consudditi o cittadini.

Mercede questa debita alle gravose pensioni del contratto, qualificato dai giurisperiti per collateral e vicendevolmente obbligatorio, in cui amendue li contraenti sono tenuti a promiscui corrispettivi uffici, per religioso adempimento di sua promissione ed impegno.

Famosi scrittori del gius germanico, rendonci ampio attestato che accolti li giudei nella vasta estesa di quell'impero, sotto alcune conditioni, vi trovarono pronta sempre mai la tutela dei supremi dicasteri, a repressione di chiunque molestar ve li ardisse nell'usofrutto e nella manutenenza dei loro privilegi [1].

I requisiti che da essi colà si esigono, son questi [2]: che non si ammettan cioè ad alcuna dignità, nè ai publici impieghi; non contraggano matrimonio con cristiani; non ne li esauriscano con esorbitanti usure; astengansi dalla fabrica di nuove sinagoghe, come pure dal biastemare e dall'illudere alla divinità del Redentore; portino una marca distinta nelle vesti; non segnino stipulazioni se non autorizzate di prima da magistrati; non usino sollecitazioni per sedur alla sua credenza verun cristiano; giurino (dove occorre) secondo il formolario loro prescritto; esercitar possano liberamente i riti suoi senza tema d'ostacoli nè di opposizioni.

Acciochè nessuno vada errato nell'esame di questi riti, oltre li 613 comandamenti del Pentateuco, e li sette aggiunti dai Rabbini, è da sapersi che gli ebrei hanno due leggi, una scritta, altra orale, o dir intendiamo di tradizione; abbracciata la prima dalla setta de *Carrei* e la seconda generalmente dagli altri, che si chiamano *Rabbaniti*, li quai venerano la legge scritta, l'orale e l'esposizioni dei Rabbi o Maestri [3]. Pico della Mirandola ci erudisce nella sua *Apologia*, che Iddio diede la legge a Moisè nel monte, e per 40 giorni gliela dichiarò poscia colla manifestazione di tutti li misteri e secreti che racchiudeansi sotto la corteccia delle parole. Questa è quella che passò in Giosuè da lui nelli settantadue più vecchi,

[1] Sinolt: Schuzius de jure pub. Vol. II exercit. 6, thesi 24.
[2] Anhauserus Fritschius in manuali juris publici.
[3] Questione V, 3.

dai quali per successiou si è trasfusa negli ultimi Zaccaria e Malachia profeti, e così gli anziani insegnaronla sempre ai successori. D'indi derivano le consuetudini ed i riti giudaici, tenuti da quel popolo in una egual riverenza coi precetti che si comprendono nel sacro codice della Scrittura. Affermano perciò non esser conveniente che non sia misterio di loro fede quello che non compare scritto nelli precetti biblici o delle carte divine, quando la resurrezione dei morti si confessa dai medesimi articolo non controvertibile, così pure l'immortalità dell'anime, l'inferno, il paradiso; punti cotanto essentiali creduti dagli ebrei qual dogma, perchè tramandati a sè da generation in generatione, qual suggetto non alterabil mai di rito.

Dove pertanto essi ebbero una volta ospizio ed accetto, in dipendenza di convenzionale contratto, ivi se il principe (qualora sia ella contumace e difettuosa nel supplir all'accordo) può giustamente cacciar dai luoghi suoi questa popolazione; egli deve altresì (mentre essa soddisfa dal canto proprio a quanto le incombe) con efficacia proteggerla contro ogni atto turbativo delle cose, a buona fede promiscuamente convenute. *Si quis Judaeos semel in protectione susceptos contra pacta et privilegia, vexare attentet, adversus eundem mandata poenalia decerni solent*; secondo l'avviso de Pragmatici, segnatamente di Neideno Borromeo nelle dotte sue *Annotazioni*.

La Republica romana che nell'archetipo delle savie sue legislazioni forma il modello della più fina e perfetta polizia, n'esibisce sotto l'imperatore Claudio Tiberio Druso un monumento assai cospicuo; sulla di cui norma appresero poi a ben dirigersi in questa facenda i potentati ancor cattolici, e le nazioni più colte d'Europa.

Flavio Josetfo nelle *Antichità Giudaiche* recita per esteso l'editto cesareo di tal tenore, che permetteva agli ebrei il festeggiare le solennità loro per tutto il mondo, senz'immaginabile inibizione. purchè dessi non s'innoltrassero ad offender il culto professato dall'altre genti, paghi d'esercitar con libertà i proprii riti. *Licebit in posterum Judaeis in omni mundo solemnitates sine prohibitione celebrare: quibus iam nunc praecipio ut aliarum gentium religionem subnervare nunquam pertentent, sed suas leges observent, eisque ius sit perseverandi in patriis ritibus* [1].

L'Imperial Corte di Vienna, l'Elettorale in Alemagna [2], nell'Italia quella pur di Sardegna, palesaronsi tanto aderenti all'imitazion e convenevolezza d'una simile provvidenza, che ai giorni nostri sappiamo dai loro Consegli di Stato uscite vigorose risoluzioni, per cui comandasi che sia restituita ai padri la prole innocente, e ritornino in loro potere i figli per modo di clandestinità, oppur di fraude e coazione battezzati. Ad un colpo d'occhio ne scorgerà la perspicacia dell'Eccell. V. le prove, sul confronto e trasunto ch'umiliamo delle pagine al disotto descritte.

Vero è che negli auspicii di sua incoronazione Sigeberto re de' Visigoti volle del 616 espulsi gli ebrei dalle Spagne, dove recalcitravano dall'assoggettarsi al lavacro del sacro fonte; cosicchè i restii, raso

[1] Libro 19, Cap. IV.
[2] Io Guil. Hofmanus in Sylloge Observatio, cap. 16, c. 106 t.

il capo per ignominia, caricati di cento percosse ed aggiunti al Fisco i beni, subir dovettero in fatto l'esilio da quei regni. Ma è vero altresì che i prelati nel Sinodo di Toledo, disapprovarono la concitation di passo cotanto mal misurato. Anzi Isidoro di Siviglia nelle sue *Cronache*, asserisce che comunque ei fusse acceso da effervescenza del divino onore, peccò tuttavia d'improvvido eccesso, perchè opposto alla ragione. ***Emulationem quidem Dei habuit, sed non secundum scientiam. Potestate enim compulit, quos provocare fidei ratione oportuit.***

Senza divagar però in paesi forastieri, Vostra Serenità nelle sapientissime sue direzioni (affinchè da noi non si prenda abbaglio sull'ultima ispezione ch'avemo proposto) ci assiste colla scorta di assai chiari documenti.

Qual sia stata la di lei sollecitudine, sicchè giammai si sconcertasse a rammarico di questa nazione il metodo ordinatole, per onorificenza del Signor Iddio nelle ceremonie, nei sacrificii ed altri atti d'esterno culto, dall'antica sua legge, lo convincerà ad evidenza il compendio e l'indicazion dei casi che non dovemo ommettere di rammemorar in ristretto alla sovrana cognizione.

Quando fu d'uopo sottoporre ad incisione anatomica cadaveri, poichè nol tollera negli Israeliti il divieto di Moisè, questi per l'Eccelso Consiglio dei Dieci si pronunziarono dalla soggezione di tale taglio eccettuati.

Ove sorse controversia per una qualche ereditaria decisione fra maschio e donna, nient'attesi li veneti statuti; ella coll'esclusion della donna a fronte del maschio, gli si aggiudicò intiera secondo il senso delle leggi ebraiche dai *spacci* degli Ecc.mi Consigli.

Qualora si dubitò circa le cautele de giuramenti nelle contestazioni civili, gelosa la religiosità del Senato di non cambiar l'ordine disposto da tempi remoti, decretò che gli ebrei non si obbligassero per chichesia a giurare, senonchè colle clausole dai riti loro prescritte, vale a dire d'***Adonai*** o di ***Eloi***, delle quali n'appar anco registrata la formola nei capitolari all'Avogaria, Proprio, Cattaver, Piovego, Sopra Consoli, per l'inviolabilità di sua perpetua esattezza.

Più d'una fiata sortirono terminazioni dai capi dell'Eccelso, per cui si segna una publica fideiussion agli ebrei Tedeschi, Ponentini e di Levante, comprovativa del publico fermo volere, che non si soffrirebbe dilacerato mai l'animo dei padri coll'acerba divulsion dei figli od impuberi od infanti, sui quai natura dispone che dia education ai medesimi chi vita lor diede. Indicar basti quanto dalla maturità dell'Eccellenze sue si conobbe ragionevol, egualmente che proficuo, di deliberare e di comettere a Padova, negli anni 1673, 3 marzo, e 1672, 27 settembre, oltre il proclama stridato addì 23 giugno 1682, donde non oscura risplende la sovrana costante intenzione che resistendovi il dissenso dei genitori, non si debbano battezzare in età immatura alla produzion d'atti volontarii e d'intendimento, li fanciulli di ebrei.

Nei capitoli 4 settembre 1585 di loro condotta, Vostra Serenità pattuì espressamente a questo popolo di elettivo incolato e di deditizia sudditanza, ch'esso giammai sentirebbe travagli negli esercizii della reli-

gione sua, e che deviandoglisi dalla domestica dipendenza i figli non ancora coperti di pubertà, resteria inefficace ed irrito il tentativo di battezzarli.

Precedette a tal capitolazione altra del 1532, la quale nell' art. 29 così appunto statuisce: « *Item* che in osservanza dei suoi privilegi e leze cattolica, nessun possa battezzar nessun putto o putta ebrea che no sia mazor de anni 14, sotto pena di scudi cinquecento e star mesi sei in preson. »

Tanto più stringono le obbligationi di questo contratto alla vigilanza di non lasciar impunite innovazioni che ve li pongano in desolation di spirito e d'estremo cordoglio, quanto più consona si conosce una tal attenzione all'ecclesiastica disciplina, al gius delle genti, cioè alla pratica di altri principi ortodossi ed insieme all'esigenze di natural e di morale giustizia, rinforzate dai rispetti sempre apprezzabili della tranquillità politica, del commercio, e della sua più ubertosa afluenza.

Tutte le ricondotte non permettono solo, ma promettono assicuratamente, libero, quieto, imperturbato il possessorio dei riti, dei cerimoniali, della religione; e rassodano in seguito, senz'alcuna restrizione o riserva, lo stabilimento delle medesime asseveranze. La parola del principe si pregia di somiglianza a quella di Dio, che fa e che mantiene quanto dice, quanto promette.

Questi provvedimenti di sovrana economia, correlativi affatto alle regolazioni della Chiesa, all' usanze universalmente ricevute nel cristianesimo, e all'equità di questo ben istituito governo, riassunte e ravvivate che siano dall' Eccell. Senato per l' immancabile esecuzione sua in una nuova condotta della nazione ebrea, siccome si riferiscono al bene suo e riposo comune, così non pur fermeranno il domicilio di famiglie vacillanti per l'incerta loro stazione, ma attraeranno altresì il ritorno di molte sino ad ora absentate; donde fluirà accresciuta d'accessorii sussidii e di maggior vigoria la circolazione del traffico, poco meno che ristagnante nelle piazze, all'età trasandate degli avoli felice del pari che dovizioso emporio e di Asia e di Europa.

La materia non può che considerarsi di polizia, e radicalmente deliberativa, mentre si tratta di ristaurar e di erigere i languori d'una moltitudine che se sta in Venezia per accidente, vi sta però garantita dalla fede datale di non violentarvela mai nelle coscienze; con la quale la sovranità publica può concordare quai leggi più le piace, siccome a lei non può contendersi o l'accettarle, o 'l mutar piuttosto abitazione e fissare sua residenza in discoste contrade.

Tanto gli ascendenti di essa intrapresero sotto i reali consorti di Castiglia Elisabetta e Ferdinando; allorchè banditi dalla Spagna per aver rifiutato di farsi cristiani, trasportarono altrove le industrie loro; stabilite ivi in progresso molto ragguardevoli colonie di negotio e di manifatture, quà e là nell'Imperio Ottomano, precipuamente in Tessalonia ossia in Salonicchio.

Tal emigrazione, e la descrive e la compiange per l'estremo danno cagionatone alla cristianità, il vescovo Paolo Giovio nelle *Gesta del gran capitano Consalvo*; ove riferisce d'aver lui stesso udito dalla testifica-

tion d'Andrea Gritti, bailo in allora e poi doge di ricordanza immortale, che il Sultan Bajazet, principe di raro acume e di elevato ingegno esprimeva concetti niente vantaggiosi alla leggerezza del pensamento e al discredito dell'improvvidenza arguita in Ferdinando, il quale coll'evacuazione e consecutiva aridità dei Stati proprii, avea volto il suo studio ad ingrassare le terre altrui, *Bajazethes (sicut a Gritto Venetorum Principe audivimus)* (parole sono dello storico) *dicebat Ferdinandum Hispaniae Regem, qui Cristianorum prudentissimus haberetur, minime sibi sapientem posse existimari, quod Judaeos suis regnis expulisset: quos ipse in Grecia cupidissime reciperet, homines ingeniosos, mireque industrios fabrilium operum, lanificii praesertim artifices, quando una hominum frequentia ditescere, amplificarique regna viderentur.*

Oneroso è il titolo di questa nazione che qui risiede, non indocile all'aggravio ed alla corrisponsion di varie tanse per redimer la franchigia della pace interior ed esterna, in un nido d'indennità e salvezza promessale dalla Republica entro il veneto confine.

Ella è debitrice del riscatto suo e risorgimento, alle caritatevoli, niente meno che laboriose meditazioni dell'Ecc.mo Inquisitorato, il quale col dispendio di lunghi stenti e sudori, può in oggi presentare a compiacimento publico, gli affari di questa Università equilibrati sulla più desiderabile simmetria, ed essa unitamente ristorata dalle scosse che le minacciavano quasi istantanea decadenza.

Formal diversità tuttavolta non si arriva da noi a vedere tra l'espeller questa gente, e tra l'inquietarla nell'uso incolpato della sua religione. Frattura della fede, cioè dire dei patti, sarebbe l'assoggettar questi uomini al giogo di due simili troppo duri ed aspri cimenti.

Ad ogni contingenza di novità, che riusciriano certamente incomode, presentaneo ed ottimo temperamento si arricorda dalla virtù di Sue Eccellenze; mentre consigliano di metter in salvo argomento così rilevante, col depositarlo nel seno di rispettabile magistrato che ben distinguendo quanto convenga agl'interessi indivisibili della religione, dell'impegno publico e della società civile, siane contro promotori di qualunque molestia, custode vigile e sempre valido difensore.

Per le costituzioni fondamentali dell'imperio, l'immediata protezione degli ebrei in tutti gli stati germanici, spetta e si riserva alla Maestà di Cesare che n'è il capo.

Questo punto, al quale collimano premure consentienti di pietà, di giustizia, di principato, gioverà che depuratane la nettezza dalle contaminazioni e dalla temerità del vulgo, giudice quanto inesperto e superstiziosamente mendace d'intorno a tali incidenze, altrettanto presontuoso ed inflessibile nella durizie di sua o ignoranza o prevenzione; fuor d'ogni azzardo d'inverecondi oppur sospetti e tumultuarii rumori, trovi in brachio, forti ad un istesso tratto principio e fine, ove assisa nel più alto grado di potere riluce in pari luminoso aspetto sapienza, rettitudine, aggiustatezza di discernimento, costanza in sempre giusta e prudente deliberazione. Grazie.

Humiliss. dev.mo servitore
TRIFFON VRACHIEN consultor.

Caput IX, tituli VI, libri V Decretalium Clementis III.

« Sicut Judaei non debent sine licentia in Synagogis ultra quam lege permissum est praesumere, ita in iis quae eis concessa sunt nullum debent praeiudicium sustinere. Statuimus enim ut nullus Christianus invitos vel nolentes ad baptisma eos venire compellat. Si quis autem ad Christianos, causa fidei confugerit, postquam voluntas eius fuerit patefacta, Christianus absque calumnia efficiatur, quippe Christiani fidem habere non creditur qui ad Christianorum baptisma non spontaneus sed invictus cognoscitur pervenire. Nullus etiam Christianus eorum quemlibet sine iudicio terrenae potestatis, vel vulnerare, vel occidere, vel suas illis pecunias auferre praesumat, aut bonas, quas hactenus habuerunt, consuetudines immutare, praesertim in faestivitatum suarum celebratione quisquam fustibus vel lapidibus eas nullatenus perturbet, neque aliquis ab eis coacta servitia exigat; nisi cui ipsi praeterito tempore facere consueverunt. Ad haec malorum hominum pravitati et avaritiae obviantes decernimus, ut nemo caemeterium Judaeorum mutilare aut invadere audeat, sive obtentu pecuniae corpora humana effodere. Si quis autem hujusmodi tenore decreti cognito (quod absit) contraire praesumpserit; honoris et officii sui periculum patiatur aut excomunicatione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit ».

Leggi d'altri Principi.

1728 — Editto a stampa d'Amedeo Re di Sardegna registrato nel suo Codice regio, del seguente tenore:

« Che li fanciulli ebrei, contro il paterno volere battezzati, debbano riconsegnarsi a' genitori, et inflitta pena di tre tratti di corda e di scudi trecento d'oro al cristiano che battezzasse o detenesse la creatura ».

1740 — Decreto dell'imperador Carlo VI promulgato in Gratz, del tenor che segue:

« Tutti li ebrei assieme uniti nel nostro Friuli e littorale austriaco domicilianti, hanno umilmente supplicato, che le loro creature, in maniera non lecita battezzate, debbano senza dimora restituirsi alli loro genitori, sino che arrivati all'età d'anni 14 sieno in stato da sè soli d'eleggersi una religione.

Disapprovando perciò noi tali predimostrati attentati, tendenti contro le leggi di natura e di religione, et in conseguenza volendo che li ebrei sopranominati restino in tutto e per tutto mantenuti nelli privilegi cesarei loro concessi, perciò resta clementissimamente ordinato:

Che per primo siano subito restituite alli sopra detti ebrei e nella potestà dei loro genitori le creature rapite, e che di presente vengono ancor trattenute.

Che nell'avvenire poi sotto pene sensibili siano proibiti simili illeciti battesimi.

(Inserta nel decreto 27 aprile 1758, Senato *Rettori* f. 296).

II.

BIBLIOGRAFIA.

A) LIBRI A PENNA *

Inventario dell'archivio dei Consultori in iure

1314-1725.

Elenco ***1314-1705 dei*** **Consultori** ***in teologia canonica ed*** **in iure,** ***al servigio della Republica veneta, compilato dai Riformatori allo Studio di Padova, 23 aprile 1708.***

1314. — Con parte 10 febbraio m. v. (del Maggior Consilio) Rizzardo Malombra fu fermato al pubblico servitio, iurisconsulto, di patria cremonese; e con altra di 3 aprile 1318 fu confermato. Prima di questo impiego sostenne la lettura *de iure civili* in Bologna et in Padova, trasferitovi da Federico imperatore, dal quale fu creato cavalier, conte palatino, e per la sua insigne dottrina chiamato padre delle leggi; del quale la Republica se ne servì in consulti di varie materie.

1316. — Con parte del Maggior Consilio 12 giugno fu condotto Zuanne Zambonino iurisperito; 1320 scrissero li loro consigli sopra l'elettione del conte d'Arbe il padre maestro Agostino heremitano, teologo, e Rolandino di Belvisi dottor di legge bolognese.

1322. — Rizzardo Malombra et Rolandino Belvisi diedero il loro consiglio sopra un monitorio fatto dalli nuntii pontificii alli procuratori di San Marco; Ugolino da Mantova e Malombra scrissero se si poteva contravvenire ad uno statuto giurato.

1334 a'13 zugno. D. Andrea vescovo di Chioza; Pietro Bavari (o *Baccari*) primicerio di Castello, scrissero sopra la scomunica rilasciata dal nuntio contro alcuni nobili, per haver mercantato in Levante.

* Limitando le indicazioni ai manoscritti che si custodiscono nell'Archivio Generale, riproduciamo qui nella sua parte più importante, l'inventario delle scritture dei *Consultori in iure*, compilato dal fu comm. Tommaso Gar.

Nella Biblioteca Marciana e nel Museo Correr (*Collezione Cicogna*) si trovano molti altri documenti risguardanti i nostri studii. Alcune delle consulte del Sarpi furono anche accennate dal Bianchi-Giovini nella *Biografia di fra' Paolo Sarpi*, Firenze, Poligrafia italiana 1849, intorno alle quali egli scrisse (Vol. II. pag. 434):

« Dalla immensa farraggine delle altre scritture edite ed inedite del nostro autore, chi avesse pazienza e mezzi di poterle esaminare, potrebbe estrarre tutti i frammenti che interessano la storia o la ragione umana, e darli come pensieri slegati, e distribuiti con quell'ordine che sembra più acconcio, od anco potrebbe ridurli ad un ragionato sistema di diritto pubblico ecclesiastico, e di diritto feudale; lavoro che tornerebbe assai utile a conoscere la storia civile e diplomatica di que' tempi, e specialmente la veneziana così poco studiata e che meriterebbe di esserlo molto più ».

1334. — In vigor di decreto del Maggior Consiglio 29 settembre dell'anno stesso, furono eletti dal Ser.mo prencipe, Consiglio e Capi: Zuanne da Reggio, e Bortolamio di Verdelli, li quali nell'accettare la carica prestarono il giuramento.

1341 13 maggio. Pietro di Quartarii, Ranutio da Siena, iurisperiti salariati dal Comun di Venetia, diedero il loro consiglio in una differenza tra la Signoria di Venetia et il patriarca d'Aquileia.

1343. — Giacomo Butrigari bolognese, dottor di legge, famoso iurisconsulto, fu lettore *de iure civili* in Bologna nel 1340, e scrisse sopra la materia delle pandette e codice. — Paolo Lizzari canonista, fu pure lettore in Bologna nell'anno 1311 *de iure pontificio*. Giovanni Andrea, canonista bolognese j. c. fu lettore in Pisa e Bologna, e nel 1320 fu chiamato dai Carraresi a leggere nello Studio di Padova. Tutti tre essi diedero il loro consiglio sopra una differenza tra Zara e Pago per il datio del sale.

1349. — Rainerio di Forlì celebre iurisconsulto, fu precettore di Bartolo auditor del sacro palazzo in Roma, lesse in Pisa con somma lode. Ubertino III, carrarese, lo condusse nello Studio di Padova a riordinare il medesimo, et a leggere come professore *in iure*, con ducati 600 d'oro. Scrisse sopra un prigione dimandato dai tedeschi.

1352. — Baldo Bonifacio iurisconsulto diede il suo consiglio sopra l'intelligenza dei patti tra la Signoria di Venetia et li signori di Padova.

1354. — Giovanni di San Georgio, canonista bolognese, lettore in quella Università, passò nel 1350 in Padova a leggere il *ius pontificio*. Scrisse con Rainerio de Forlì sopra il poter navigare in Alessandria.

1367. — Rinaldo de Rinaldi fiscal di Treviso, fu con parte del Maggior Consiglio di 3 febbraio dell'anno stesso, mandato a Roma con gli ambasciatori per publico interesse.

1378. — Buonincontro abate di San Giorgio, e Filippo da Reggio salariato dalla Signoria, lettor in Milano, fu chiamato nel 1380 in Padova a leggere il *ius civile*. Diedero il loro consiglio in una differenza che vertì tra gli huomini di Merlengo e quel piovano, e tra chierici e homini di Porsèrna.

1387. — Pietro d'Ancarano, parmeggiano, iurisconsulto salariato dalla Ser.ma Signoria sotto il doge Antonio Venier, lesse nelli Studii di Bologna, Siena e Ferrara il *ius pontificio*, et il *ius civile*.

1395. — Baldo de Ubaldi Perugino iurisconsulto, discepolo di Bartolo, fu lettore nello studio di Padova del *ius civile*, nell'anno 1378. Scrisse nella rottura di tregua tra Milano e Mantova, se sei castelli depositati dovessero essere resi a chi l'haveva osservata.

1422. — Raffael Fulgoso, piacentino servì in molte materie consultive la Ser.ma Republica. Da ducali del Consiglio dei Dieci con la Zonta, scritte ai rettori di Padova nell'anno 1407, 12 settembre, appare ch'egli esercitasse lettura in Padova. Raffael da Como lettore in Padova nell'anno 1447. Scrissero tutti due sopra il punto, che anconetani non potessero navigare a Signa contro la prohibition del Dominio.

1433. — Paolo da Castro lesse in Bologna, Fiorenza, Siena, et Avignon,

il *ius civile.* Fu condotto lettor in Padova nel 1431. Prosdocimo de Conti fu lettor in Siena, e poi passò alla lettura del *ius pontificio* in Padova nel 1424. Scrissero sopra li pagamenti ritenuti da' Genovesi in tempo di guerra.

1454. — Giovanni da Prato iurisconsulto in Padova. Francesco Capodelista, lettor in Padova fu ambasciator nel Concilio di Basilea.

(1510. Abignasso Pietro).

1519. — Henrico Antonio de Godis, e Bortolamio da Fino si vedono descritti fra' consultori della Signoria di Venetia.

1541. — Con decreto del Consiglio dei Dieci con la Zonta, di 20 decembre dell'anno stesso, per difender le ragioni publiche, clero e Bolla Clementina, fu eletto Gerolamo Gigante da Ravena.

1563, 3 dicembre. — Con decreto del Senato furono dati per consultori agli ambasciatori che dovevano decidere le controversie con li arciducali in materia dei confini, Marquardo Susanna, Francesco Gratiani da Udine, Giacomo Chizzola bresciano iurisconsulto impiegatosi per avanti in publico servitio.

1566, 3 agosto. — Fu in ordine al decreto del Consiglio dei Dieci con la Zonta, 19 luglio del suddetto anno, eletto nell'Ecc.mo Collegio, con l'intervento de'Capi, per difender le ragioni pubbliche e quelle del clero, Giovanni Gigante dottor.

1570, 20 gennaro. — Vincenzo Stella bresciano fu eletto consultore, e per il merito del servitio prestato, creato cavalier.

1572, 19 gennaio. — Seguì in Collegio, con l'intervento de capi del Consiglio dei Dieci, l'elettione di consultor, in luogo del Gigante che mancò di vita, nella persona di Francesco Drusi dottor.

1581, 19 gennaro. — Consiglio Dieci con la Zonta. Erasmo Gratiani fiscal d'Udine, che s'adoprò in molte importanti occorrenze della Republica, per il servitio che doveva intraprendere di portarsi alla Corte Cesarea con gli eletti ambasciatori, fu fatto consultore *in iure,* e nell'anno 1587 consultore alle materie feudali.

1581. — Bortolomio Salvadego, padovano professore pubblico nello Studio nel *ius canonico* e nel *ius pontificio,* fu eletto consultore con Erasmo Gratiani, e del 1583 fu esso Salvadego dal Senato creato cavaliere.

1597, 14 novembre in Pregadi. — Marc'Antonio Pellegrini vicentino. lettor pubblico in Padova, fu eletto e deputato a consigliare *in iure,* e fu ai 27 gennaro 1599 creato cavaliere.

1598. — Cornelio Frangipani da Udine iurisconsulto, produsse molti consulti, particolarmente circa la chiesa di San Marco, iuspatronato pubblico, e fu dall'Ecc.mo Senato creato cavalier.

1605, 28 gennaio in Pregadi. — Fra' Paolo de Servi, soggetto celebre e della virtù ben nota, fu eletto consultore, come teologo, canonista, e iurisconsulto, dell'Ecc.mo Senato.

1605. — Nel tempo dell'interdetto si vedono impiegati per consultori: Pietro Antonio archidiacono, vicario generale di Venetia; Fra' Bernardo Giordano minor osservante teologo; Fra' Camillo agostiniano teologo; Fra' Michiel Angelo (*Bonicelli*) minor osservante, teologo.

1607, 22 marzo in Pregadi. — Il padre maestro Fulgentio dei Servi

per l'utile servitio prestato, fu dall'Ecc.mo Senato condotto con l'obligo di adoperarsi dove li fosse comandato, e successe al p. f. m. Paolo.

1607, 10 aprile in Pregadi. — Agostin dal Ben dottor, nativo di Verona, fu condotto consultore *in iure*, e creato cavalier.

1609, 27 febbraio in Pregadi. — Servilio dal Treo d'Udine, dottor e cav. fiscal in quella Camera, fu eletto in luogo di Erasmo Gratiano.

1624, 27 febbraio in Pregadi. — Monsignor Lonigo piovano di San Giovanni Decollato, fu eletto consultore nelle materie feudali e s'impiegò in molte pubbliche occorrenze nelle materie legali.

1633. — Lodovico Baitelli giudice del Collegio di Brescia, e Scipione Ferramosca vicentino, furono eletti consultori, e scrissero nelle materie de confini, con lo Stato di Ferrara.

1648, 28 giugno in Pregadi. — Il dott. Giovanni Spolverino veronese dott. cav. fu condotto consultore proposto dai Reformatori dello Studio di Padova.

1650, 27 ottobre in Pregadi. — Il dottor Alvise Valle, vicentino, cav. e il p. f. m. Pietro Bortoletti, furono eletti consultori. Il Valle nel primo luogo, e Bortoletti nel secondo, proposti dai Reformatori medesimi.

1657, 29 settembre in Pregadi. — Il p. m. Francesco Emo fu, con titolo di teologo, confermato nella carica di rivedere le bolle de beneficii ecclesiastici, bolle, brevi, e patenti che venivano di fuori dello Stato.

1661, 5 marzo in Pregadi. — Gerolamo Bucchia, dalmatino, eletto in consultore *in iure*, proposto dai Reformatori.

1665, 8 gennaio in Pregadi. — Il dott. Donà Tosetti, eletto consultore in iure proposto dai Reformatori.

1682, 24 aprile in Pregadi. — Il cav. Horatio Fini di Capodistria eletto in consultor in primo luogo del dottor Tosetti, e che prima s'era esercitato nel secondo, in virtù di parte 1680, 21 settembre.

1684, 24 dicembre in Pregadi. — Il dott. co. Giovanni Maria Bertolli vicentino, fu eletto in consultor dopo la morte del cav. Horatio Fini; s'esibì egli al servitio, e fu proposto dai Reformatori.

1685, 26 maggio in Pregadi. — Il p. m. Celso dei Servi fu insignito del titolo di consultore teologo, che con decreto 13 settembre 1680 era stato prima destinato ad assistere al P. Emo.

1704, 31 gennaio in Pregadi. — Al p. f. Edoardo Maria Valsecchi, che fu prima destinato ad assistere al p. Celso, furono col grado e titolo di consultore, appoggiate tutte le incombenze spettanti al medesimo.

(Senato *Rettori*, filza 152, decreto 1708, 28 aprile).

Sabini Antonio	Senato	28	aprile	1708
Marini Pietro	»	8	giugno	1720
Ceffis	»	2	dicembre	1724
Vracchien Trifone	»	30	agosto	1725

(V. *Biblioteca Marciana*, Cl. VII, Cod. CCCLI).

Archivio dei Consultori della Republica Veneta.

Filza 1.

Titolo generale sulla prima pagina: « In Christi nomine amen. In isto libro protocolli erunt descriptiones et singula instrumenta de quibus ego Ludovicus de Zambertis notarius publicus imperiali auctoritate rogatus dietim et successivis temporibus, incipiendo de anno 1481 et successive sequendo de anno in annum prout occurret, disponente Altissimo, et ad fidem feci hanc presentem notam, apposito signo meo consueto hic inferius ».

Comincia da uno stromento dei 27 dicembre 1481 e finisce con uno dei 14 maggio 1513. Il protocollo conta 348 carte in foglio. È originale, e da carte 51 a carte 61, contiene alcuni atti giuridici contro l'interdetto scagliato da Sisto IV sulla Republica di Venezia, ed in fine tre carte sciolte, in una delle quali è detto che Giulio Zamberti segretario avea portato allo scrivente il suddetto protocollo, che giudicava convenisse porsi in Secreta fra le scritture publiche, « perchè conteneva certi atti di appellatione a Dio onnipotente et al futuro Concilio da certo interdetto over escomunicatione fatta al Serenissimo Dominio veneto dal Sommo Pontefice Sisto IV. » (Nota 17 maggio 1582). Nelle altre due carte sciolte sono copiate due parti del Consiglio dei Dieci relative al Zamberti, che si loda e si premia per le sue prestazioni giuridiche nell'occasione dell'Interdetto (31 agosto 1490; 25 agosto 1492; copie contemporanee).

Filza 2.

Nel risguardo: « In questo libro si contengono li consigli èt scritture in iure di diversi eccellentissimi Dottori, presentate nell'occasione dell'Interdetto 1606 ».

a. Segue un elenco dei suddetti consigli, che sembra di mano di fra' Fulgenzio, amico et discepolo di fra' Paolo Sarpi.

Comincia la filza da tre consulti del Menocchio dei quali si dà un sunto in una pagina, col titolo: « In his sexaginta sex paginis (*carte*) habentur *tria responsa* pro Serenissima Republica Veneta a Jacobo Menochio jurisconsulto reddita etc. » In fine vi è l'autenticazione della copia, di pugno dello stesso Menocchio, e col suo sigillo. Trattano dei diritti della Republica Veneta circa i beni ecclesiastici. Senz'anno. In lingua latina.

b. Segue un *Sommario* in lingua italiana degli stessi consulti del Menocchio, in 24 carte.

c. Segue un'altra copia degli stessi consulti in latino, in carte 69.

d. « Responsa clarissimorum Iurisconsultorum M. Antonii Peregrini, M. Antonii Othelii et Joachimi Scaini, ex primariis Gymnasii Patavini in jure professoribus reddita, pro decretis Serenissimi Principis veneti: De non alienandis bonis immobilibus in personas ecclesiasticas. — De non erigendis de novo monasteriis, coetibus et reductibus viro-

rum et mulierum, et de non aedificandis de novo ecclesiis absque licentia Serenissimi Principis. — De judicandis et puniendis clericis pro criminibus gravibus et atrocibus — Cum subscriptione Sacri Collegii clar. jurisconsultorum magnif. civit. Paduae. »

Il consulto del Peregrini in latino è di carte 21, sottoscritto da lui medesimo e col proprio sigillo.

Il consulto dell'Ottelio, udinese, pure in latino, è di carte 11; sottoscritto ut supra.

Il consulto dello Scaini, salodiese, in latino, è di carte 29; sottoscritto ut supra.

e. Altro consulto di Marcantonio Pellegrini, in italiano, sulla stessa materia, in 9 carte; sottoscritto ut supra.

f. Altri due consulti del medesimo, in *sette* carte, in italiano; di 16 carte.

g. Consulto di Marc' Antonio Ottelio, in italiano, di 15 carte.

h. Altro del medesimo in italiano, in 3 carte.

i. Consulto di Giovachino Scaini, in italiano, 25 carte.

k. Consiglio o trattato di fra' Paolo Sarpi sopra la forza e validità della scomunica, giusta ed ingiusta, e sopra i rimedii da usare contro le censure ingiuste. In italiano, di carte 8. Comincia: « Avendo il Sommo Pontefice per un breve diretto a V. Serenità ecc. » Autografo.

l. Consiglio dello stesso fra' Paolo in difesa di due decreti della Republica intorno al fabricar chiese e monasteri, ed il passaggio di beni laici agli ecclesiastici. In latino. Copia con note e firma autografa (6 carte).

m. Consiglio dello stesso sul giudicare le colpe di persone ecclesiastiche. In italiano, di 13 carte. La prima tutta di pugno di fra' Paolo, con note marginali sue nella copia.

n. Scrittura dello stesso in materia di beni ecclesiastici. Havendo le monache di S. Maria di Praglia ecc. (17 giugno 1606) autografa, di carte 23, in italiano, con appendici di documenti, di 36 carte.

o. Consiglio del Montecchio (Monticulus, prof. di Padova), vicentino, sull'alienazione dei beni laici agli ecclesiastici, e sul diritto di edificar chiese ecc. In latino, 6 carte, autografo. Traduzione italiana, in 9 carte, con aggiunta (14 marzo 1606).

p. Consiglio del conte Guidoni sulla stessa materia, in latino, con traduzione italiana dell'autore; 26 carte.

q. Consiglio sulla stessa materia del P. Michelangelo Bonicelli minorita, in italiano; 3 carte, autografo.

r. Consiglio di fra' Paolo Sarpi per rimediare alle offese fatte dal Pontefice col suo monitorio; 8 carte autografe.

s. Consiglio del Graziani e del Pellegrini sulla stessa materia; 6 carte, in italiano.

t. Consiglio del p. frate Angelo Androviti, dei SS. Giov. e Paolo, sulla stessa materia; 7 carte in italiano.

u. Consiglio di fra' Michelangelo da Venezia, lettore in S. Francesco della Vigna, sull'istessa materia; 5 carte in italiano.

v. Consiglio del p. Bernardo Giordani minorita, sulla stessa materia; 3 carte in italiano.

x. Consiglio di fra' Camillo di S. Stefano, sulla stessa materia; 7 carte, in italiano.

y. Consiglio del p. Angelo Boschino, Vicario di S. Marco, sulla stessa materia; 1 carta, in italiano.

z. Consiglio o risposta di fra' Paolo Sarpi, di fra' Bernardo Giordani, di fra' Michelangelo Bonicelli, di fra' Camillo veneziano, di S. Stefano, e di fra' Fulgenzio dei Servi, sui modi di levar le censure, proposti dal cardinale di Gioiosa; 20 carte, in italiano.

Filza 3.

Sul dosso di essa: « Processi formati dal reggimento di Vicenza, per occasione dell' Interdetto, 1606 ». Nell' interno: « Congerie d' ordini, precetti, proclami et altre provvisioni in genere del corrente negotio, con ecclesiastici et religiosi: Vicenza, 1606. »

Segue un « Repertorio delle cose più notabili del presente libro. »

Filza 4.

All' esterno: « Interdetto. » Comincia: « Paolo V dalli primi anni ecc. » È il bel lavoro del Sarpi intitolato: « Storia particolare delle cose passate tra il Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Republica di Venezia negli anni 1605-1607, divisa in libri sette; » è stampato nel tomo 3. delle sue opere, edizione di Helmstat, 1763 (Verona) in quarto. — Scrittura contemporanea, in pergamena, in foglio grande, di carte 99 scritte, due in bianco in principio, e nove in fine.

Filza 5.

Corrisponde al tomo 2. nell' indice fatto da T. Gar dei lavori di fra' Paolo. E così di seguito fino al tomo XXVI inclusive.

Scritture diverse spettanti all' **Interdetto** *1606.*

1. *Lettera al Pontefice in risposta del breve.* « Comincia: Beatissime pater. Accepimus literas S. V. diei X decembris proxime elapsi directas Marino Grimano praedecessori nostro, quibus requirere videtur, ut Scipio Saracenus canonicus vicentinus et abbas de Narvesa Brandolinus, in carceribus nostris pro criminibus detenti ad S. V. Nuntium quamprimum remittantur etc. » Di questa lettera segue la traduzione in lingua italiana e in due forme. — A questa lettera succede un' altra, che comincia: « Cum in spem venissemus ut S. V. nostri aequissimis et iustissimis rationibus locum daret, accepta responsione nostra ad binas literas eius die X decembris datas, ac iam oratorem nostrum ad eam destinatum expedivissemus, illius Nuncius alias ejusdem diei litteras attulit etc. » (sempre sull' affare della incarcerazione del canonico vicentino e dell' abbate di Narvesa). Di questa lettera esistono due minute con varianti, in latino, e una traduzione italiana; le quali minute sono di fra' Paolo Sarpi.

2. *Sopracoperte in forma di lettere* a diversi, colle quali si manda da Roma l'interdetto dell'anno 1606, presentate insieme con gl'interdetti (*sic*; cioè cogli *esemplari a stampa* dell'Interdetto). — Gl'indirizzi sulle sopracoperte, sono alle seguenti persone: All'Ill.me Signorie il signor *Verità Poeta*. — Verona; — Al signor *Lucio Lombardi*, Verona; al molto illustre signor cav. *Lanfranchino Lanfranchini*, Verona; all'Ill.mo signor Giovanni Battista Zacharia, Verona; alli magnifici signori *Scandolini* e *Beccaria*, Verona. Dell'*Interdetto* poi trovansi allegate *una* copia a stampa in latino, e *quattro* in italiano.

3. *Relazione del secretario Alvise Vedoa sull'intimazione fatta ai frati di S. Domenico per celebrare i divini offitii et non partirsi da Venezia*, 1606, a' 28 zugno. Comincia: « In essecutione dell'ordine havuto hoggi dal Ser.mo principe, andai io Alvise Vedoa etc. » In fondo: « . . . die supradicto lecta Sapientibus. »

4. *Querele contro il padre inquisitore di Venetia presentate da pre' Marsilio*. Tre carte.

5. *Luoghi nella Parenesi del Baronio tendenti a muovere seditione contro la Republica*. Una carta.

6. *Sommario delle scomuniche fatte alla Ser.ma Signoria*. Comincia: « Quattro volte si trova che è stata excomunicata la Ser.ma Signoria di Venetia; la prima volta da Papa Clemente V nel 1308 etc. » Due carte.

7. *Costituzione pontificia di Clemente VIII* « de non alienandis bonis stabilibus in Statu ecclesiastico existentibus, in forenses, et in non subditos, ac eiusdem declaratio et extensio. Romae apud typographos Camerales, 1601; 6 carte in quarto.

8. *Consiglio del Bagaroto sull'Interdetto et altro*. Comincia: « D. Bertucius Bagarotus quid sentit circa Interdictum. Existimo primo et ante omnia summopere conferre praesenti casui si per Ill.mum Dominium fiat oblatio Summo Pontifici etc. stare cognitioni et terminationi alicuius principis non suspecti etc. » Finisce: « . . . et de omnibus fiat publicum instrumentum et autenticum »; in sei carte.

9. *Consiglio del dottor Antonio Francesco de Doctoribus*. Comincia: « Cum ad aures et notitiam Ill.mi Dominii Venetiarum pervenerit etc. » In 4 carte. Seguono scritture date dal Padavin circa la scomunica, che finiscono col breve di Papa Giulio II del primo maggio 1509 (8 carte), indi la copia del *Monitorium contra Venetos* dello stesso papa, publicato in Roma il dì 27 aprile 1509 (in 18 carte).

10. *Circa l'Interdetto di Sisto IV* (1483) *et scritture su di esso*; copiate dal libro XXX Secreto, carte 44; 10 carte.

11. *Parte del Maggior Consiglio, circa l'alienazione de' beni stabili agli ecclesiastici* (22 dicembre 1636, in Pregadi) due carte. *Altra* dei 26 di marzo 1605, colla intimazione del doge Leonardo Donato ai suoi sudditi, circa il breve di scomunica di Paolo V, 1606; in 2 carte. *Protesta* di alcuni frati Somaschi di Cremona, al patriarca di Venezia circa l'Interdetto; in due carte, e in latino.

12. Sommario di quanto fu fatto a tempo dell'Interdetto di Sisto IV (1483) in due carte.

13. *Discorso di frate Ferdinando Martinengo* sul giubileo, da cui sono eccettuate le città interdette: Comincia: « Ser.mo principe et Ill.mi senatori. Poi che a fidelissimi vassalli conviene in ogni tempo stare vigilanti per ben servire il suo principe naturale, de qui è che io frate Ferdinando Martinengo, vassallo et fidelissimo servo della Serenità Vostra, in questi turbolenti tempi etc. » 12 luglio 1606, in 3 carte.

14. *Nota di quelli che hanno presentato bolle pontificie* in esecutione del proclama 28 aprile 1606; 2 carte.

15. *Parti diverse contra preti delinquenti et altro.* Cominciano da una del 22 giugno 1472. Segue copia di diversi brevi di Pontefici contenenti esecuzioni e privilegi a favore della Republica veneta (40 carte).

16. *Frati e preti banditi in diversi tempi ;* carte 50.

17. *Lettera del commissario dei cappuccini* nella provincia di Venezia al doge, per giustificare l'elezione di certi guardiani e provinciali dell'ordine ecc. La lettera è originale e segnata da fra' Paolo da Cesena cappuccino; data in Lodi il primo di dicembre 1607.

18. *Lettera di Girolamo Priuli* Cap. e V. podestà in Verona (7 giugno 1607) al doge, circa il ritorno conceduto di frati teatini, e il confessore delle monache di Santa Chiara (originale). Altra dello stesso sullo stesso argomento, dei 14 giugno 1607.

Filza 6.

1. *Inventario dei consulti del già maestro Paolo Servita.* È scritto dall' amanuense di fra' Paolo, o da fra' Fulgenzio, e distribuito in ordine alfabetico e cronologico, dal 1608 al 1622; in 48 pagine in foglio oblungo di sei dita di larghezza; cartonato. Seguono *due* altri « Inventarii : Primo di scritture diverse, trovate nella morte del già maestro Paolo Servita, contenute sparsamente in libri 41; alcune delle quali s'aspettano a particolari, et altre servivano a lui per proprio uso. » Secondo idem; colla variante in fondo . . . « et altre potranno servire a qualche buon uso. » Il primo di 15 carte; il secondo di 21, del formato e scrittura suddetti.

2. *Nota delli brevi et altre scritture autentiche pertinenti all' Interdetto di Paolo V;* una carta. *A.* Istrumento di consegna nelle mani dell' ambasciatore di Francia in Venezia dei due carcerati, canon. Saracini e Brandolini abate di Narvesa, il dì 21 aprile 1607, in 4 carte. *B.* Esposizione e sommario dei casi, che precorsero all' Interdetto, in 12 carte. *C.* due fogli di appunti di pugno di fra' Paolo, piegati in colonna, relativi all' Interdetto. *D.* Esemplare a stampa della scomunica di Paolo V; in italiano. *E.* Indice delle scritture che seguono:

3. *Abbozzi di continuazione della storia dell' Interdetto* (carte 1-5).

4. *Istruzione a Mons.r vescovo di Rimini destinato Noncio alla Republica di Venetia da papa Paolo V.*; c. 5-11.

5. *Scrittura dei gesuiti presentata in Praga al Noncio et ambasciatore di Spagna all' arrivo dell' avviso di accomodamento delle differenze tra il Papa et la Republica, con loro esclusione et bando perpetuo ;* c. 11-17.

6. *Copia di lettera del Fuentes scritta a mons.r Decano della Rota* 1606, 2 luglio; c. 17-19.

7. *Lettera del Card. di Perona al Re Christianissimo* (c. 19-26).

8. *Relatione del seguìto in Roma per la conclusione dell'accomodamento fra il Papa et i veneziani*; c. 26-34.

9. *Relatione da Roma di quello ch'è passato nel negotio dell'assolutione dei Signori Venetiani, concessa loro dalla S. di N. S. per mano del Sig. Card. di Gioiosa*; c. 34-42.

10. *Instanza del Sig. D' Alincourt ambasciatore del Christianissimo in Roma, per l'assolutione dei venetiani et promessa del Card. di Gioiosa*; c. 42-44.

11. *Instanza del Conte di Castro ambasciatore del Catholico, per l' assolutione dei veneziani*; c. 44-47.

12. *Sommario dell' accomodamento fra S. Sant. et li signori venetiani*; c. 47-49.

13. *Copia di lettera del Card. di Gioiosa*; c. 49-50.

14. *Sulla intelligenza delle clausole contenute nel manifesto*; c. 50-59.

15. *Relatione del Concistoro tenuto da papa Paolo V per havere i voti da publicare le censure contro la Republica di Venetia*; c. 59-63.

16. *Sommaria relatione delle offese dei gesuiti*; c. 63-64.

17. *Consilium pro observantia Interdicti*; c. 64-65.

18. *Ragioni per le quali non si ha da permettere ai venetiani l' esclusione dei gesuiti*; c. 65-68.

19. *Nomi dei cardinali della Congregatione sopra la guerra*; c. 68-69.

20. *Relatione della presa di Durazzo* (a stampa. Roma, 1606; 4 carte in ottavo; c. 69-73.

21. *Proposizione del signor Alfonso Casale sapra la domanda di una levata di 6000 huomini*; c. 73-77.

22. *Acta Conventus Fratrum minorum Parisiis habita, 1607*; c. 77-79.

23. *Sommarii diversi di cose occorse in Spagna et altrove, nel tempo dell' Interdetto*; c. 79-109.

24. *Parte dell' abbozzatura dell' Historia dell' Interdetto*; carte 109-150.

25. *Con che occasione et da chi principiasse lo scrivere al tempo dell' Interdetto, et sommarii di alcune scritture contro la Republica*; c. 150-154.

26. *Negotiato del cardinale di Gioiosa sopra l' elevatione delle censure*; c. 154-169.

N. B. — I sommarii e gli abbozzi dell' istoria dell' Interdetto sono importantissimi, e quasi tutti di mano di Paolo Sarpi.

A carte 101 comincia la lettera autografa in italiano di Francesco Hotman, abate di S. Medardo, a fra' Paolo Sarpi; data da Parigi, li 20 giugno 1609. Veggasi se è stampata, altrimenti lo meriterebbe, alla prima opportuna occasione. La 2. parte, o faccia della stessa lettera, segue a carte 149.

Filza 7.

1. Scrittura di fra' Paolo diretta al doge sopra l' appellazione del monitorio; c. 1-7; autografa.

2. Scrittura dello stesso e di un altro consultore innominato, sull'aggravazione *(sic)* della scomunica; c. 7-19; copia.

3. Consulto di fra' Paolo sulla proposta: se il Consiglio dei Dieci sia tenuto di chiamare il vicario patriarcale per intervenire all' esame degli ecclesiastici rei carcerati per decreto di esso Consiglio, e se torni a pregiudizio delle ragioni publiche che per l' avvenire si continui a chiamarlo; c. 19-23; copia.

4. Scrittura di fra' Paolo sulla potestà coattiva; autografa. Comincia: « Nelli dispareri occorsi fra la Republica di Venetia et la Corte di Roma etc. » Finisce: « . . . . se non così esorbitante et tremenda potestà fosse loro concessa »; c. 23-25.

5. Scrittura di fra' Paolo « sul metter fine al monitorio. » Comincia: « È cosa certa che nessuna censura contro un principe o populo » etc. Finisce: « . . . . più gagliarda et più difficile da essere sostenuta »; c. 25-27; autografa.

6. Sulle pretensioni degli ecclesiastici. Comincia: « Havendo il Sommo Pontefice dato principio al Monitorio sino dei 17 aprile 1606 ecc. » Si citano 61 proposizioni; c. 27-33; copia.

7. Difese delle scritture: Comincia: « Le oppositioni, che la Corte di Roma fa alle scritture uscite in difesa della Republica ecc. » Finisce: « . . . . che doni gratia a tutti li christiani di fare la sua santa volontà. » Copia con varie postille e correzioni di mano di fra' Paolo; c. 33-49.

8. Domenicani et Gesuiti. Comincia: « È articulo fondamentale della fede cristiana ecc. » Finisce: « . . . ma per la gratia conseguiamo la libertà. » Autografo di fra' Paolo, con correzioni, postille; c. 49-53.

9. Sopra li 3 brevi dei regolari. Comincia: « Ser.mo principe. Nelli tre brevi del Sommo Pontefice mandati in lettere da Roma, delli 17 novembre ecc. » Finisce: « . . . conforme a quanto fino il presente si è fatto. » Autografa; c. 55.

10. Sopra l' unione di una parrocchiale ai Teatini di Bergamo; et sopra la pretensione del vescovo di ***Chiozza*** d' investire il prete di ***Poveia***; scrittura di fra' Paolo, in comune col Gratiani. Aut. di fra' Paolo; c. 55-57.

11. Sopra la pretensione del vescovo di Trieste di levare alla Comunità di ***Pinguente*** l' autorità di eleggere li suoi preti; comune col Gratiani; c. 57-59. Aut. di fra' Paolo.

12. Ragion vecchie per il vescovo di Chiozza. Aut. di fra' Paolo; c. 59-61.

13. Sopra un monitorio del vicario d' Adria ad un secolare, acciò tenesse un prete in casa (Giovanelli). Comune col Gratiani; c. 62-63. Aut. di fra' Paolo.

14. Sopra il mandare a Roma il patriarca; c. 64-65. Aut. minuta di fra' Paolo.

15. Sopra una dimanda della città di Crema intorno li beni comprati dai signori Dolfini; in comune col Gratiani. Autografo di fra' Paolo; c. 67-69.

16. Sopra l'editto della Inquisitione di Bergamo, 1608, 24 maggio. Aut. di fra' Paolo; c. 70-72.

17. Sopra un memoriale di S. Giorgio in Alga per l'estrazione di denari fuori dello Stato. Aut. di fra' Paolo; c. 72.

18. Sopra il caso del cav. Rinaldi imputato di homicidio. Aut. di fra' Paolo; c. 73.

19. Sopra il breve al patriarca *de capienda possessione, ut supra*; c. 74, (comune col Gratiani).

20. Sopra una prohibitione di libri fatta in Bergamo ut supra c. 75.

21. Lettera del consultore Gratiani a fra' Paolo; c. 76; autografa.

22. Sopra una supplica della famiglia Salandi, ut supra, comune col Gratiani; c. 77-78.

23. Sopra la riservatione dei casi al patriarca, ut supra. Aut. di fra' Paolo; c. 80-82.

24. Sopra la causa del diacono cremasco Michele Pandino. Aut. di fra' Paolo; c. 82.

25. Sopra una supplica della vicinia dell'Isol di sotto, presentata al podestà di Verona; ut supra, in comune col Gratiani; c. 83.

26. Sopra le monache di Calvisano (provincia di Brescia) ut supra; c. 84.

27. Regolatione delle stampe; ut supra; c. 85.

28. Sopra una citatione dell'auditore della Camera romana, mandata a Sebenico, ut supra; c. 86-87.

29. Sopra il Concilio provinciale di Milano. Aut. di fra' Paolo; c. 88.

30. Sopra un memoriale del provinciale dei Frari in materia di predicatori, ut supra; c. 89-92.

31. Sopra le pretensioni del vescovo di Spalato in Dalmazia et Craina, ut sopra; c. 92-94.

32. Spese per la fabbrica della chiesa del Redentore, primo marzo 1604; c. 94.

33. Del iuspatronato del principe sopra la chiesa del *Redentore* dei cappuccini; in comune col Dal Bene, ut supra; c. 95-102.

34. Sopra un breve di assolutione impetrato dalla Comunità di Este, ut supra; c. 102.

35. Scritture sopra il negotio della Vangadizza (alcune in comune col Del Bene). Autogr. di fra' Paolo; c. 104-129.

N. B. — Le scritture son quattro; e con esse finisce il volume. Tutte, o quasi, le scritture contenute in esso sono gli abbozzi originali di altre, che esistono in antecedenti e susseguenti volumi.

Filza 8.

1. Sopra l'estrazione violenta dalla prigione dell'inquisitor di Padova, di Alvise Maffei. Aut. di fra' Paolo; c. 1-3.

2. Sopra l'inquisitione di Ceneda et Cividal di Belluno, ut supra; c. 3-5.

3. Sopra la Vangadizza (17 agosto 1609) comune col consultore Del Bene, ut supra; carte 5-11.

4. Sopra altra scrittura sullo stesso argomento (21 agosto) comune col cav. Del Bene; c. 11 e 12.

5. Sulla parrocchiale di Ghisalba nel Bergamasco; c. 13. Autogr. di fra' Paolo.

6. Sopra un consiglio del Collegio dei giureconsulti di Padova, ut supra; carte 15.

7. Sopra le monache di Santa Chiara di Udine, ut supra; c. 17.

8. Altra scrittura sullo stesso argomento, ut supra; c. 18-25.

9. Sulla controversia tra le monache di S. M. Nova e d'Ognissanti in Treviso, ut supra; c. 25-28.

10. Sopra alcuni retenti in una chiesa di Bergamo, ut supra; c. 29-31.

11. Sulla supplica dei frati di Santa Margherita di Treviso, ut supra; c. 31-33.

12. Sulla proposta di ridurre la cappella di Santa Barbara di Rettimo in un monastero di monache, ut supra; c. 33.

13. Sopra un chierico (Ant. Comello di Calcinato) retento in Brescia nelle carceri episcopali, ut supra; c. 35.

14. Sopra una controversia matrimoniale tra due candioti di rito greco, ut supra; c. 37-39.

15. Sopra le pretensioni del Comune della Motta sotto Este, sul iuspatronato di una chiesa, ut supra; c. 39-41.

16. Sulla causa del padre Averoldo cappuccino imprigionato in Brescia per ordine dell'Inquisizione di Roma; c. 41-45.

17. In materia di esaminare i secolari al foro ecclesiastico di Padova; c. 45-50.

18. Sopra un chierico retento in Brescia. (È lo stesso che al n. 13); c. 50-53.

19. Scrittura seconda sopra il padre Averoldo di Brescia. (V. al n. 16); c. 53-55.

20. Sull'Arcidiaconato della patriarcale di Venezia; c. 55-57.

21. Sul pievano di Malamocco, arcidiacono di Chioggia; in comune col cav. Del Bene; c. 57-61.

22. Minuta di commendatizia di fra' Paolo a un personaggio di Roma, in favore di Agostino Nani destinato ambasciatore di Venezia a Roma; c. 59 (intercalata a rovescio).

23. Sopra un prete preso in Torcello; c. 61-62 (se debba o no consegnarsi al foro ecclesiastico).

24. Sopra una bolla di papa Clemente VII in materia delle elezioni delle pievi e titoli di Venezia; 63-65.

25. Sopra materia di beneficii semplici conferiti a forestieri; c. 65-67.

26. Sopra pregiuditii fatti alli iuspatronati laici dalle monache degli Angeli di Murano; c. 67-71.

27. Sopra un libro di Antonio Corneo da Urbino intitolato: *Tractatus de absolutione juramenti forensis*; c. 71 retro 73.

28. Sulla controversia tra il vescovo di Adria e Tadeo Leopardo da Lendinara per occasione di doti; c. 73.

29. Sopra le monache di San Giorgio di Padova; c. 73-77.

30. Sopra la supplica del padre Francesco Fucari curato nella villa di Basalghelle sotto Porto Buffolè, perchè non sia processato dalla Corte episcopale di Ceneda; c. 77.

31. Sopra la supplica di prete Nicolò Lippi curato della villa di Masso; c. 79.

32. Sulla supplica della Comunità di Schio al doge, di poter impetrare dal papa che la sua chiesa parochiale sia eretta in collegiata ad esempio di quella di Oderzo, ecc. c. 81-82.

33. Sulla supplica presentata al doge da Michele Priuli e i signori Contarini in materia della decima di S. Bruson; c. 83-87.

34. Sulla molestia data in Milano ai marchesi Pallavicini dal magistrato straordinario per occasione delle acque che estraggono dal fiume Oglio. In comune con un altro consultore innominato; c. 87-89.

35. Sulle spese che si hanno nel monacare figliuole; c. 89-96.

36. Sopra la supplica degli uomini di Palmata contro il loro curato Andrea Marchettanis; c. 96-98.

37. Sopra una supplica delli *Fallieri* della Canea; in comune con Servilio Treo; c. 98-99.

38. Cenno del còmpito vario dei consultori; c. 100.

39. « Delle contributioni private »; c. 101-107.

40. Sulle monache degli Angeli di Murano. Scrittura seconda; c. 107-112.

41. Sull'esposizione del patriarca di Venezia al Senato circa al provedere alla chiesa di San Bartolomeo in Venezia: due scritture collettive; c. 112-122.

42. Sopra il curato di Palmada; scrittura seconda; c. 122-124.

43. Nella causa della decima di Baon; c. 125-127.

44. Della degradazione dei chierici; c. 127-130.

45. Sulle difficoltà vertenti tra i provveditori di Cividal del Friuli e il gastaldo della contea di Nebula; c. 133 retro.

46. Sulla causa delle acque della Ferrarezza tra la Comunità di Asola bresciana e il conte Baldassar Castiglione; c. 134.

N. B. — Anche le scritture contenute in questo tomo, si possono considerare come abbozzi originali di fra' Paolo.

Filza 9.

1. Sopra un libro: *Statuto di Ceneda* (4 luglio 1610). Originale colla firma, aggiunte e correzioni, di pugno di fra' Paolo; (1-5).

2. Sopra un proclama del vescovo di Ceneda in materia del sopradetto libro (3 settembre 1610); scritta di pugno del Sarpi.

3. Della giurisdizione del principe sopra Ceneda, del dott. Treo; con aggiunte di fra' Paolo. Collettiva originale; c. 6-13.

4. In materia della sopranità dell'Imperatore su Ceneda. Scrittura prima; c. 13-24 (originale).

5. Sulla detta sopranità. Scrittura seconda. Idem; c. 25-29.

6. Sull'istessa sopranità. Scrittura terza. Idem; c. 29-37.

7. Sulla giurisditione suprema pretesa dal papa su Ceneda. Scrittura quarta; c. 37-47.

8. Sopra alcuni ricordi dati da Israel ebreo cenedese per conservare la giurisdizione della Republica su Ceneda, di fra' Paolo e del Treo; originale; c. 47-50.

9. In materia della giurisdizione pretesa dal papa sopra Ceneda, e sopra lettere di Roma, intorno alla stessa materia; c. 51-59.

10. Sopra un caso di omicidio occorso in Ceneda; e su lettere di Roma in tale proposito. — Scrittura su ciò del dott. Treo; c. 59-69.

11. Ragioni della Repubblica di Venezia sopra Ceneda. Scrittura collettiva di fra' Paolo e del dott. Treo; originali, c. 69-74.

12. Sulla controversia tra il rev. Antonio arcidiacono di Ceneda e Lodovico dei Piccioli suo fratello; c. 75-77.

13. In materia di un omicidio e porto di archibusi in Ceneda; c. 77-81.

14. Sopra una lettera di Roma in materia delle scritture colà mandate circa le ragioni su Ceneda; c. 81-84.

15. Risposta a una scrittura data dal Pontefice sopra Ceneda; in due parti; c. 85-89.

16. Ragioni del Vescovo sopra Ceneda. Appunti collettivi col dott. Treo; c. 89-99.

17. Sopra una scrittura e lettera di Roma in tale argomento; c. 99-106, e allegazioni in detto proposito; c. 107-108.

18. Terza scrittura della trattazione della sopranità su Ceneda; c. 108-111.

19. Sopra una lettera di Roma dei 7 aprile in materia d'una scrittura del Pontefice; c. 111-114.

20. Quarta Scrittura della trattazione su Ceneda; c. 115-135.

21. Sopra due lunghe scritture venute da Roma in materia di Ceneda; c. 137-139.

22. Quinta scrittura della trattatione; c. 139-140.

23. Sesta scrittura della trattatione; c. 141-173.

24. Settima scrittura della trattatione; c. 173-175.

25. Sopra una scrittura mandata da Roma in lettera delli 8 settembre; c. 175-177.

26. Sopra un'esposizione del Nuncio circa la elezione di Ottaviano Bon a Inquisitore veneto in Terraferma nelle parti del Friuli; c. 178-188.

27. Sopra una scrittura mandata da Roma per prolungare la trattazione; c. 188-191.

28. Considerazioni sopra molti capi di ragioni mandate da Roma sopra Ceneda; c. 191-194.

29. Sopra duo atti fatti dall'auditore e giudice criminale di Ceneda; c. 196-199.

30. Sopra una supplica delli Inquisitori di Ceneda in materia di una delegazione fatta dal vescovo al suo Auditore; c. 199-200.

31. Sopra il nome di *S. Marco* scritto sugli muri in Ceneda; c. 201-203.

32. Sopra lettere da Roma delli 11 gennaio 1614 in materia di Ceneda; c. 203-205.

33. Sopra un breve pontificio affisso in Ceneda; c. 205-207.

34. Circa il far venire il vescovo di Ceneda a Venezia; c. 207-209.

35. In materia del titolo di *Conte di Ceneda*, c. 209-211.

36. Sopra la proposta del pontefice che il negozio di Ceneda sia terminato da Dottori eletti da ambe le parti; c. 211-214.

37. Sopra lettere da Roma delli 10 gennaro 1614 in materia di Ceneda, c. 215-217.

38. Sopra lettere da Roma in materia del ritorno del vescovo di Ceneda alla sua residenza; c. 217-218.

39. Sopra lettere da Roma delli 3 ottobre 1615; c. 219-221.

40. In materia del fare un contracambio di Ceneda; c. 221-223.

41. Sopra lettere da Roma delli 9 e 13 gennaro 1615 in tale materia, c. 223-224.

42. Sulla stessa materia, c. 225-226.

43. Sommario degli accordi sopradetti in materia di Ceneda; c. 227-232.

N. B. Come si scorge dai titoli, tutte queste scritture originali riguardano una sola questione, quella di Ceneda.

Filza 10.

1. Sopra la collazione della parochiale e collegiata di S. Bartolomeo. Scrittura 3; c. 1-2.

2. Sopra li Priorati di S. Pietro e Fermo da Este dell' abbazia della Vangadizza, c. 3-5.

3. Sopra un editto della inquisizione di Padova; c. 5-7.

4. Circa il dar braccio a un superiore delli Eremitani in Candia, c. 7-8.

5. Sopra una sentenza di scomunica fulminata dal Vicario patriarcale. 1.ª scrittura; c. 9-11.

6. Sopra la riunione dei beneficii semplici fatta dal vescovo di Chiozza alla Mensa Capitolare di essa città; c. 11-12.

7. Sul juspatronato dei Dandoli sopra la chiesa di S. Paolo di Candia; c. 13-14.

8. Sopra i benefizii di S. Maria dell' Abbazia di Arcole nel territorio Veronese; c. 15-17.

9. Sopra alcuni beni di un frate Carmelitano confiscati dal Podestà di Montagnana; c. 17-19.

10. Sopra il monastero di S. Nicolò ed Elia nell' isola di Zante; c. 19-21.

11. Sopra una controversia tra la compagnia del SS. Sacramento di Portogruaro, e li preti del medesimo luogo; c. 21-23.

12. Sopra una controversia matrimoniale tra due greci di Candia; c. 23-33.

13. Sopra il dominio del mare Adriatico: cinque scritture. Comincia: « Il dominio della Ser.ma Republica sopra il mare Adriatico è così celebre et famoso etc. »; c. 33-71.

14. Sopra li confini di Loreo ed Ariano; c. 71-73.

15. Allegazioni giuridiche, e sommario della 5. Scrittura sul dominio del Mare Adriatico; c. 33-83,

16. Sopra i confini di Loreo e di Ariano. Seconda scrittura; c. 83-86.

17. Idem: terza scrittura; c. 87-89.

18. Idem: quarta scrittura; c. 89-91.

19. Sopra la prima supplica del Dott. Giusto Carga di S. Daniele; c. 91-95.

20. Nella medesima causa concernente la superiorità di S. Daniele e S. Vito, la materia dei feudi di quelle terre, la giurisdizione esercitata dal Patriarca (d' Aquileia) e suoi ministri, in luoghi di immediato dominio della Republica; c. 95-113.

21. Scrittura che qui si è trovata disciolta dal libro; non si sa dove sia il suo luogo, ma è in materia di Aquileja; c. 113-117.

22. Scrittura prima della giurisdizione temporale di Aquileja; c. 117-130.

23. Scrittura seconda della giurisdizione temporale di Aquileja; c. 130-156.

24. Sopra una supplica della Comunità di S. Daniele. Prima; c. 156-164.

25. Due scritture collettive (fra' Paolo e Del Bene) sullo stesso argomento, autografi del Consultore Del Bene; c. 164-212.

26. Supplica dei Procuratori e Consiglieri di S. Daniele al Doge di Venezia. Originale; c. 216.

27. Foglio di appunti sulla materia anzidetta; c. 218.

N. B. Anche la massima parte di queste scritture è di pugno o con note, aggiunte, correzioni di fra' Paolo Sarpi.

Filza 11.

N. B. Comincia da un breve elenco delle scritture tralasciate (cioè di quelle a cui non si diede corso).

1. Parti del Maggior Consiglio intorno alla legittimazione dei figli; sulla facoltà di creare dottori e notai; c. 1-3.

2. Sopra la supplica di Pasqualin tentor di Ceneda; 3-5.

3. Sopra il loco di Borbiaco dei Carmelitani di Venezia; c. 5-7.

4. Sopra la patente dell' Inquisitore di Capodistria; c. 7-9.

5. Sulle patenti degl' Inquisitori di Ceneda e di Cividal di Belluno; c. 9-11.

6. Sopra le cause di S. Daniele; c. 11-14.

7. Sopra il far capitare a Venezia mercanzie che passano per mare; c. 15-17.

8. Sopra li cavalieri fatti dai Re; c. 17-23.

9. Sopra una sentenza di scomunica fulminata da Bonfverio già vicario patriarcale; c. 23.

10. Ragioni venete sopra i lochi contenziosi tra Loreo e Ariano; c. 25-29.

11. Sopra l' autorità dei Commissari nelle differenze tra gli Arianesi e i Loreani; c. 29-31.

12. Sopra il juspatronato laicale dei quartieri di S. Andrea di Gurgulaco, diocesi bergamasca; c. 31-33.

13. Sopra una supplica del vescovo, canonici et sudditi di Ceneda, di poter estrahere le loro entrate da Cadignano (Conegliano); c. 33-34.

14. Sopra lo stampatore episcopale di Vicenza; c. 35-36.

15. In materia di confini tra Loreo et Ariano; c. 37-38.

16. Altra nella stessa materia; c. 39-41.

17. Del juspatronato della Ser.ma Republica sopra l'arcivescovato di Cipro; c. 41-42.

18. Sopra la materia delli confini tra Loreo et Ariano; c. 43-46.

19. Sopra una controversia tra li canonici di Padova et li Padri di S. Giov. di Verdara nella stessa città; c. 46-50.

20. Forma di trattare col patriarca di Aquileja in materia di sudditi di S. Daniele; c. 50-51.

21. Sopra una materia di confini tra Pratolone e San Vito in Friuli; c. 51-52.

22. Sopra la materia dei confini tra Loreo et Ariano; c. 53-54.

23. Sopra uno statuto di Cividale di Belluno in materia di alienatione di beni stabili a luoghi pii; c. 55-57.

24. Sopra la causa della comunità di S. Daniele; c. 57-62.

25. Sulla stessa materia; c. 63.

26. Sopra lettere patenti del Provinciale di Grecia, dell'ordine di S. Domenico; c. 65.

27. Sopra un'istanza della Religione di Malta in materia del cav. Verdelli; c. 67.

28. Sopra la controversia tra la Villa di Lago giurisditione di Serravalle, et quella di Revine giurisditione di Ceneda; c. 70-73.

29. Sopra una scrittura del patriarca d'Aquileia in materia di S. Daniele; c. 73-77.

30. Sopra alcuni decreti del vescovo di Ceneda in materia delle luminarie della sua diocesi; c. 77-78.

31. In materia dei beni del Primicerio di Candia; c. 79-81.

32. Sopra una lettera del patriarca d'Aquileja in materia di S. Daniele; c. 81-85.

33. Sopra i Ferraresi che mandano ad incontrare il corriero con numero di soldati; c. 85. Idem c. 86.

34. Sopra due beneficii semplici conferiti dal sommo Pontefice al vescovo di Fuligno; c. 87.

35. In materia della giurisditione di Aquileia; c. 91 (N. B. Mancano le carte 89, 90).

36. In materia di esecutione fatta dall'Inquisitore di Bressa senza saputa dei Rettori; c. 93-94.

37. In materia della Confraternita del SS. Crocifisso, ovvero di S. Nicolò di Tolentino in Verona; c. 95-99.

38. Sopra le entrate possedute dai canonici di Aquileja; c. 99-100.

39. Sopra l'esecutione di monitorii impetrati da Roma, nel territorio bergamasco; c. 101-102.

40. Se sia lecito a un principe cattolico ricevere aiuto da eretici; c. 103-104.

41. Sopra due lettere del patriarca d' Aquileja in materia di S. Daniele; c. 105-107.

42. Sopra alcune controversie tra la villa di Monte Cremasca et quella di Postino milanese, in materia di estrahere l'acqua dal Tormo; c. 107-109.

43. La Comunità di Schio suplica di erigere la sua parochiale in collegiata; c. 109 retro e 110.

44. Sopra la controversia tra il vescovo di Cherso e Ossero, et il Reggimento, in materia ecclesiastica; c. 111-112.

45. In materia di una causa decimale dei Padri di S. Agostino di Padova; c. 113-114.

46. Sopra un luogo pio eretto in Bergamo senza licenza del Principe; c. 115.

47. Sopra l' ufficio dell' Inquisitione; c. 117-121.

48. Idem. Scrittura seconda; c. 121-155.

49. Sopra una supplica della comunità di S. Daniele in materia di datii et cause in prima istanza; c. 115-160.

50. Sopra una supplica di Fabio Glisenti per erigere un oratorio nella terra di Vestino di Valsabbia, c. 161.

51. Sopra alcune controversie tra la terra di Romano bergamasco et quella di Covo cremonese; c. 162-163.

N. B. Anche le scritture in questo volume sono minute autogr. di fra' Paolo.

Filza 12.

1. In materia di confini tra Vallisella milanese et Valtorta bergamasca; c. 1.

2. Sopra una supplica di suffragio, di Giorgio Grubissich di Sebenico contro Nicolò Praulich prete; c. 3.

3. Sopra l' istanza del Collegio dei notari di Bressa di creare notari; c. 5.

4. Sopra due particolari avvisati dal rettore di Feltre, l' uno della nuova congregatione eretta dal vescovo di quella città, l' altro di certa sospensione presentatagli; c. 7.

5. Sopra la censura di alcuni preti veronesi contro la sententia del notajo G. A. Ferro; c. 9-10.

6. In materia della canonizatione del beato Lorenzo Giustiniano; c. 11.

7. Sopra la collatione della parrochiale della terra di Beretta, diocesi milanese et territorio bergamasco; c. 13.

8. In materia di decime clericali; c. 14-15.

9. In materia di affittatione di beni ecclesiastici in Candia; c. 16-20.

10. In materia d' instituire un inquisitore proprio in Crema; c. 20.

11. Sopra un decreto di Roma intimato al capitolo di Vicenza, in materia di celebrar l' offitio alli corpi messi nelle chiese dei frati; c. 22.

12. Sopra una supplica della villa di Maren, territorio di Conegliano, che desidera instituire la compagnia del Rosario; c. 23.

13. Sopra la controversia dei confini tra Valtorta bergamasca et Vedetella milanese; c. 24 retro.
14. Sulla stessa materia; c. 25-30.
15. Sopra la provvisione delle chiese di rito greco in Zante et Cefalonia; c. 30.
16. Sopra il decreto di Roma, in materia di prohibitione di libri; c. 32-33.
17. In materia di confini tra il Cremasco et il Milanese; c. 34.
18. Sopra il negotio di Monteconcoli tra il Milanese ed il Bergamasco, c. 36.
19. In materia di sali navigati da Trieste nell' Isonzo; c. 38.
20. Sopra una supplica del Provinciale di S. Giov. et Paulo contro un precetto del Podestà di Portogruaro; c. 40.
21. In materia dell' Ospitale della Valdobiadene trevisana; c. 41.
22. Sopra una supplica della Comunità di S. Daniele in materia di datii et giurisditioni; c. 42-53.
23. In materia di controversie tra don Gian Giacomo Rosa et Don Gian Giacomo Filippo Migliorati, sopra il possesso della chiesa di S. Pietro di Verla, diocesi bresciana; c. 53.
24. Sopra i confini tra la Republica e il vescovo di Bressanon; c. 54.
25. Sopra le differenze tra Cremaschi e Milanesi per il corso del Serio e per la strada imperiale. Prima. c. 56-61.
26. Sopra la stessa materia. Seconda. c. 62. — Retro a questa pagina è la fine di una lettera autografa di Agostino *Da Mula* a fra' *Paolo Sarpi*; da Verona, li 23 giugno 1614.
27. Sulla comunità di S. Daniele, in materia della regolazione dei dazii; c. 63.
28. Sulle controversie tra le comunità di Covo cremonese e Ruonano bergamasco; c. 65.
29. Sopra il governo della scola di San Valentino di Asolo; c. 67.
30. Sopra un omicidio commesso in Bovolon veronese; c. 69-71.
31. Sopra una scomunica del vescovo di Lesina contro Stefano Narasich per aver ferito un prete; c. 71.
32. Sopra una controversia tra il patriarca di Aquileia e la Comunità di San Daniele, in materia di giudicare in prima istanza un caso di omicidio occorso in quella terra; c. 73.
33. Sopra il libro delle regole della Compagnia della Croce di Brescia; c. 75-79.
34. Sopra gl' inconvenienti delle confraternità laiche in Verona; c. 79-80.
35. Sopra una patente dell' Inquisitore di Treviso; c. 81-82.
36. Sopra la supplica dei canonici e del Capitolo di Sebenico; c. 83.
37. Sopra la pretensione tra il podestà di Verona e l' Inquisitore per la custodia di un prigione; c. 85.
38. Ragioni del duca di Savoia sopra il Monferrato; c. 87.
39. Sopra la differenza tra la Comunità di Portogruaro e la provincia dei domenicani dei Santi Gio. e Paolo, per occasione di un convento posto in quella terra; c. 89.

40. Sopra la controversia tra Romano bergamasco e Covo cremonese. Seconda; c. 91.

41. Sopra la causa di Tadeo Martinelli suddito patriarcale; c. 93-96.

42. Sopra l'omicidio commesso in San Daniele nella persona di Giusto Carga; c. 96.

43. Sopra un instrumento di composizione tra li canonici di Verona e i conti Romei ferraresi; c. 97.

44. In materia di confini tra Racolani sudditi veneti e Travesani sudditi del vescovo di Bamberga; c. 99.

45. In materia dei pievani di Venezia; c. 101.

46. Sopra il monastero di S. Secondo dell'ordine dominicano; c. 103.

47. Sopra un libro scritto da Giovanni Francesco Da Ponte napolitano (2 gennaro 1614); c. 105.

48. Sopra alcune novità successe al confine di Loreo; c. 107.

49. Sopra l'elezione dell'abadessa nel monastero delle vergini; c. 109.

50. In materia di compra fatta dalle monache di Santa Chiara di Feltre; c. 111.

51. In materia di un breve impetrato in Roma da don Fulvio Puppo contro l'eletto per Gastaldo dal Capitolo di Cividal del Friuli, nella giurisdizione di alcune ville di quel Capitolo; c. 112.

52. Sopra la richiesta fatta da don Fabio Susanni di poter trattare le sue ragioni nel foro ecclesiastico; c. 113.

53. Sopra una supplica della Comunità di San Daniele che ricerca le siano rimessi alcuni casi avvocati dal patriarca; c. 115.

54. A chi appartenga il giudizio del caso di omicidio del dottor Giusto Carga; c. 117.

55. In materia di Francesco Favrino retento in Venezia, per novità fatte nel confine del ferrarese; c. 119.

56. In materia d'amministrazione delle entrate della chiesa di San Benetto; c. 121.

57. Sopra la instanza della Comunità di San Daniele che le siano rimessi i processi contro quattro suoi cittadini; c. 123.

58. Sopra una supplica della Comunità di Curzola contro il suo vescovo; c. 126.

59. In materia di giuspatronato che ha la terra di Rossino, territorio bergamasco, sopra la sua parrocchiale. Prima: c. 129.

60. In materia di un processo formato da un nodaro dell'arcivescovato di Milano sul monte di Marenzo, territorio bergamasco, contro il vicecurato di quella terra; c. 130.

61. In materia di estrarre le entrate del ferrarese; c. 131.

62. Sopra una supplica dei padri (priori?) di Santa Caterina di Treviso, chiedenti possesso della chiesa di Santa Maria di Colbertaldo; c. 133.

63. In materia del benefizio della Mandriola; (è strisciata diagonalmente); c. 134. Segue nell'altra carta; c. 134-136.

64. Sopra un'esposizione del nunzio, in materia delle ragioni del patriarcato d'Aquileia; c. 137-140.

65. Sopra Polo Brancaleone e figlio, di Adria, presi e imprigionati dai birri di Ariano; c. 141.

66. Sopra la differenza dei confini fra la Republica di Venezia e il vescovato di Trento, e la decisione dei commissarii cesareo e veneto, nell'interesse di proprietà della famiglia dei Veli di Vicenza in Folgaria ecc.; c. 143.

67. Supplica della città di Udine chiedente che il tribunale patriarcale sia restituito in quella città; c. 144.

68. Sopra una putta ebrea battezzata senza il consenso della madre; c. 145-146.

69. Sopra le monache di San Servolo che domandano un luogo in Venezia; c. 147.

70. Sopra un memoriale dei signori Marinoni, gentiluomini cremonesi, che dimandano in affitto alcune acque del bergamasco; c. 149.

71. In materia di una controversia tra il vescovo di Concordia e Giovanni Guarisco sopra alcuni beni feudali; c. 151.

72. In materia del Collegio Amulio di Padova, fondato dal cardinale di questo nome, morto nel 1570, 12 marzo, di anni 65; c. 153.

73. In materia del vescovo di Concordia e degli eredi del dottor G. B. Guarisco. Va colla scrittura n. 71; c. 155-159.

74. Sopra la traslazione di monache; c. 159-161.

75. Sopra una differenza fra il vescovo di Liesina e i deputati alla fabbrica della cattedrale di quella terra; c. 161.

76. Sopra le monache di San Servolo. Seconda; c. 163.

77. Sopra una supplica della città di Udine, chiedente che il reggimento di Monfalcone ubbidisca a quello di Udine; c. 165.

78. Sopra le differenze tra Monteconcoli milanese e Valtorta bergamasca; c. 167.

79. Sopra una supplica di don Bartolomeo Casotti, rettore della parrochiale di San Pietro di Montagnone; c. 169.

80. Sopra una pensione riservata al padre Capello minor conventuale in San Pietro di Montagnone; c. 170 retro.

81. Sopra l'abazia di San Cipriano di Murano. Segue un'altra copia della stessa scrittura fatta da fra' Paolo e Servilio Treo; c. 171-183.

82. Sopra l'abazia di Rotazzo, già diocesi di Antivari, giuspatronato della famiglia dei Pastrovich; c. 183.

83. Sopra la cura d'anime del Comune d'Isola; c. 185.

84. Sopra una controversia in materia di giuspatronato della parrocchiale di Rossino bergamasco. Seconda; c. 187.

85. Sopra un monitorio presentato da un ministro ferrarese in Venezia, (23 luglio 1615); c. 189.

86. Sopra alcuni capitoli ordinati dal podestà di Crema pel buon governo dell'Archivio eretto in quella città; c. 191.

87. Sopra una controversia tra Udine e i preti de Nigris e Susana per la cantoria e scolastica della collegiata di Udine; c. 193.

88. In materia di accompagnare il corriero sul ferrarese; c. 195.

89. Sopra lettere patenti dell'Inquisitor di Crema; c. 197.

90. In materia di stampe, c. 199.

91. Sopra un censo constituito dalle monache di San Zaccaria (otto righe); c. 203.

92. Sopra l'amministrazione delle entrate di San Antonio di Cordenons; c. 203.

93. Sopra un instanza dei padri domenicani di Grecia chiedenti la facoltà di creare il loro provinciale; c. 205.

94. Sopra un suddito veneto fatto prigione dai ferraresi per turbata giurisditione di quei confini; c. 207.

95. Sopra un'esposizione del nuncio in materia di Aquileia. Seconda; c. 209.

96. Sopra il giuspatronato della terra di Rossino in Bergamasca. Terza; c. 211.

97. Sopra i decreti fatti dal generale dell'ordine di San Domenico in visita del monastero di San Nicolò di Treviso; c. 213.

98. Sopra una parte votata dagli Avogadori in favore delle sorelle del dottor Giusto Carga; c. 215.

99. Sopra un convento o collegio di donne, dette *le dismesse* di Padova; c. 217.

100. Sopra il iuspatronato di Rossino bergamasco. Quarta; c. 219.

101. Sopra il iuspatronato della parrocchiale di Portobuffolè; c. 221.

102. Sopra la possessione dell'isola Porcareccia, territorio di Verona; c. 223.

103. Sopra il monastero dei domenicani di Portogruaro; c. 225.

104. In materia dei padri di S. Giovanni e Paolo; c. 227.

105. Sopra le patenti dell'Inquisitore di Capodistria; c. 229.

106. Sopra il monastero di San Secondo; c. 231.

107. Sopra un mandato fulminato dal vescovo di Ceneda contro il curato di Basalghelle; c. 233.

108. Sopra la luminaria della parrocchiale di Basalghelle sotto porto Buffoletto; c. 235.

109. In materia delle dismesse di Murano; c. 237.

110. Sulla stessa materia; c. 239.

111. In materia di un processo, con esame di testimonii, firmato dal curato di Budua senza licenza del magistrato; c. 241.

112. Sopra un mandato fulminato dal vicario episcopale di Ceneda contro il prete Francesco Fucari curato di Basalghelle; c. 243.

113. Sopra le opposizioni fatte al padre fra' Costanzo del monastero dei Santi Giovanni e Paolo; c. 246.

114. Sopra diversi memoriali dei padri di s. Giovanni e Paolo; c. 248.

115. Sopra il negozio contenzioso fra Monteconcoli, confine e luogo del bergamasco, e Vidisetta milanese; c. 251.

116. Sopra la commissaria Curcia in Padova, della quale pretende l'amministrazione il padre Minato eremitano; c. 254.

117. Sopra una nuova erezione di un Collegio di scolari in Bergamo; c. 256.

118. Sopra gli esclusi dalla partecipazione delle cose pontificie; c. 259.

119. Sopra il provinciale dei domenicani destinato in Candia; c. 264.
120. Sopra una causa d'inquisizione contro un monaco camaldolense in Padova; c. 266.
121. Sopra una scola del Rosario eretta nella parrocchiale di Cherso; c. 268.
122. Sopra una lettera da Roma in materia delle ragioni del patriarca di Aquileia. Terza; c. 270-273.
123. Sopra la differenza tra don Giovanni Fiandra e don Gerolamo Filippi prete di Santa Maria Formosa; c. 274.
124. Sopra una lettera concessa da uno degli auditori novi al pievano di Zoldo, territorio bellunese; c. 274.
125. Sopra la pretesa giurisdizione dei terreni posti in contrada di San Vito della villa di Casaloldo, territorio di Asola; c. 276. Prima.
126. Sulla stessa pretensione; c. 279.
127. Sullo scambievole passaggio dei ferraresi nel dominio veneto, e dei veneti nel ferrarese; c. 280.
128. Sopra la contribuzione degli ecclesiastici alle publiche gravezze; c. 282-288.
129. Sopra una nuova Confraternita eretta in Pelestrina, diocesi di Chioggia; c. 288.
130. In materia di giurisdizione sul fiume Oglio, tra Soncino e Orzinovi; c. 289.
131. Sopra il monastero della Madonna in Treviso; c. 290.
132. Delle ragioni del principe sopra la chiesa e il clero di San Marco in Venezia; 292.
133. Sopra l'alienazione di stabili a persone ecclesiastiche; c. 294.
134. Sopra un punto di testamento di Bart. Vassone della terra di Prusina, territorio di Salò, circa l'elezione di un prete celebrante la prima messa nella suddetta villa; c. 296.
135. Sopra la vacanza d'un canonicato di Liesina; c. 302.
136. Per la vacanza delle chiese greche; c. 304.
137. Sopra un decreto di Roma in materia d'Indice dei libri proibiti; c. 308. Tocca anche della sospensione di un'opera di Nicolò Copernico, del quale dice assai bene; c. 308.
138. Sopra la superiorità del principe sulla chiesa di San Marco, e i preti di quella; c. 312.
139. Sopra una causa d'inquisizione in Ceneda; c. 314.
140. Sopra l'alienazione dei beni stabili; c. 316.
141. Sul divieto ai feudatarii e altri sudditi veneti, di militare e prestarsi in altri carichi, contro il dominio veneto, e moduli di proclama ai feudatarii; c. 318.
142. Sopra un decreto dell'inquisitore e del vicario vescovile di Cividale di Belluno circa la proibizione dei libri; c. 325.
143. Sopra il juspatronato della chiesa di Carturo vicentino; c. 327.
144. Sopra una causa del vescovo di Tine; c. 329.
145. Sopra una supplica del capitolo di Santa Maria Formosa, chiedento ricevere a censo francabile ducati mille; c. 332.
146. Sopra il memoriale del duca di Mantova in favore di Girolamo

Spilimbergo feudatario veneto, e di suo figlio Pomponio dottor di legge, aspiranti a continuare a servire don Ferrante Gonzaga, principe di Guastalla e di Molfetta; c. 333.

147. Sopra due feudatarii, uno al servizio del cardinal Muti, l'altro della religione di Malta; c. 333.

148. Sopra la controversia di S. Vito di Casaloldo. Seconda; c. 334.

149. Sopra Enea Richieri di Pordenone, che chiede di poter rimanere in Gradisca, ove lo ritiene la guerra accesa; c. 336.

150. Sopra il testamento di Bart. Passone (e non Vassone come al n. 134) in materia di elezione di un sacerdote. Seconda; c. 338.

151. Sopra una supplica della città di Cattaro, per le monache degli Angeli in quella città; c. 342.

152. In materia dei signori Cornelio e Antigono Frangipane, chiedenti di andare a Grätz, per una eredità, non ostante il proclama; c. 344.

153. Sopra la causa di don Piero Peccini, già pievano di S. Giacomo di Rialto; c. 348.

154. In materia dei feudatarii; c. 350.

155. Sopra una supplica del conte Ottaviano, chiedente ritornare a Gratz; c. 354.

156. Sull'erezione di una casa di ricovero delle zitelle povere in Rovigo; c. 356.

157. Sopra una supplica dei padri riformati di San Francesco, chiedenti di trasferirsi da San Bonaventura in un luogo di casa Zen presso il *Bersaglio*; c. 358.

158. Sopra un canonicato di Liesina; c. 360.

159. Sopra le decime delle ville dell'Abadessa e del Cambio, territorio di Spalato; c. 362.

160. Sopra controversie tra il contado di Tirolo e il territorio vicentino, nelle quali sono interessati i signori Veli; c. 364.

161. Sopra le lettere patenti dell'Inquisitore di Crema; c. 366.

162. Sopra una supplica dei conti di Collalto in materia della loro giurisdizione in San Salvatore; c. 368.

163. Sopra il dare le insegne agli scolari poveri ed altri in Padova; c. 373.

164. Sopra l'Abazia di San Stefano di Carrara; 376.

165. Sopra la casa di ricovero delle zitelle di Rovigo. Seconda; c. 377.

166. Sopra la scrittura di Antonio e Natale Bassi da Crema; c. 379.

167. Sopra le patenti dell'Inquisitore di Bergamo; c. 381.

168. Sopra la pretensione dei signori Martinengo e Guidoni cremaschi, d'intervenire a tutti gli atti dell'inquisitore di Crema; c. 382.

169. Sopra una denunzia data nell'Ufficio dell'Inquisizione della città di Pisa da Carlo de Romulo, contro Simon Gomez ebreo portoghese ora abitante in Venezia; c. 384.

170. Sulla stessa materia; c. 386.

171. Sopra le controversie di Casaloldo. Terza; c. 388.

172. Sopra casi di bestemmia spettanti al foro secolare di Bergamo; c. 392.

173. Sulla controversia tra Lusiana e Conco in materia di divisione della cura d'anime: c. 394.

174. In materia dei decreti della Sinodo diocesana di Treviso; c. 396.

175. Sopra una controversia tra gli uomini della villa di Tombolo, territorio di Cittadella, e i padri di Sant'Eufemia in materia di elezione del curato di quella villa; c. 398.

176. Sopra i Dandoli da Rettimo; c. 400.

177. Sopra il far professione della fede da quelli che si addottorano in Padova; c. 402.

178. Sopra una supplica della Comunità di Salò in materia di crear nodari; c. 404.

179. Sopra una bolla papale concedente ai monaci di Vallombrosa, la chiesa con fabriche dell' Abbazia di Sesto; c. 406.

180. Breve istruzione sulla proibizione dei libri; c. 412.

181. Sulle decime del clero; c. 414.

182. Sul negozio dei confini tra Ferrara e Loreo; c. 415.

183. Sul dominio del mare; c. 416.

184. Sull' Inquisizione; c. 418.

185. Sul negozio di Ceneda; c. 420.

186. Sulla giurisdizione di Aquileia; c. 422.

187. Risposta al vescovo di Tine, circa impedimenti all' esercizio suo episcopale; c. 424.

N. B. — Tutte le scritture contenute in questo volume sono di pugno di fra' Paolo, o abbozzate e corrette da lui.

Filza 13.

1. Sopra un monitorio dell'arcivescovo di Spalato contro gli Ebrei; c. 1.

2. Sopra una supplica del guardiano di S. Francesco di Palma chiedente l' aggrandimento del chiostro; c. 3.

3. Sopra le differenze tra i conti di Collalto per l' abazia di Nervesa; c. 5.

N. B. a pag. 8 è una lettera autografa di Simon Contarini da Roma, 25 febbr. 1613, affettuosa e privata.

4. In materia dell' Arcidiacono di Paola (Pola); c. 10.

5. Sopra una nota di proibizione di libri da Roma; c. 12.

6. Sopra l' Abazia di Sesto. Seconda; c. 14.

7. Sopra un monitorio del Vicario episcopale di Adria, in materia di osservazione delle feste; c. 16.

8. Sopra una supplica dei callogeri di S. Maria di Ogiditria nell' isola di Candia, chiedenti di ritenere un luogo loro lasciato da Alvise Trivisano; c. 18.

9. In materia di nominazione al Patriarcato di Aquileia; c. 20.

10. Sopra una denuncia secreta contro i Padri dell' eremo della Bregonza, territorio vicentino, in materia di acquisto di beni stabili; c. 22.

11. Sopra la commissione all' ambasciatore Gritti in Spagna, e i due mandati dell' arciduca Ferdinando. Prima; c. 24.

12. Sopra gli stessi oggetti. Seconda; c. 28.

13. Sopra gli stessi oggetti. Terza; c. 30.
14. Minute sopra gli stessi oggetti; c. 32.
15. Minute sopra gli stessi oggetti; c. 34.
16. Sopra la controversia tra le ville di Lusiana e Conco; c. 36.
17. Sopra un'esposizione del Vescovo di Vicenza, in materia dei confessionali nei monasteri di monache; c. 38.
18. In materia delle Cappuccine di Vicenza; c. 40.
19. Sopra una controversia dell'alveo del Fiume Tartaro, tra i Veronesi ed il sig. Enzio Bentivoglio; c. 42.
20. Sopra una supplica dei figliuoli del Co. Pompeo Trissino, in materia di beni feudali; c. 47.
21. Sommario dell'abazia di Narvesa; c. 49.
22. Sopra la strada esente tra Mantova ed Asola; c. 55. Prima vi ha la stessa scrittura di primo abbozzo; questa è più nitida; c. 51-59.
23. Abbozzo di una scrittura, registrata più innanzi al N. 25; c. 59-65.
24. Sulla esposizione del marchese di Castiglione, che pretende esenzione dal dazio di Arzenta, territorio bresciano; c. 65.
25. Sopra le monache di Calvisano. Vedi al N. 23; — c. 67.
26. Sull'imposizione del *campadego*, sopra beni ecclesiastici; c. 69.
27. Sopra le controversie fra Conco e Lusiana. Terza; c. 71.
28. Sopra la possessione della Friola territorio di Vicenza; c. 73. In fine a c. 75 una breve lettera autografa del Consultore Servilio Treo al Sarpi.
29. Sopra decime imposte dall'arcivescovo di Spalato; c. 77.
30. In materia di prete Giovanni dalle Tavole bandito. Prima; c. 79.
31. Sopra l'imporre contribuzioni a cadauna persona, testa per testa; c. 81.
32. Sopra una querela data all'uffizio del Piovego alli monaci di S. Michele di Murano, da Giambattista Pasteca; c. 84.
33. In materia del prete dalle Tavole. Seconda. V. il N. 30. c. 86.
34. Sopra le controversie tra Asolani e Mantovani in materia di Casaloldo, e la strada esente. c. 88-94.
35. Summario di un libretto intitolato « delle guerre d'Italia » che porta nome di Pomponio Emigliani milanese; c. 94.
36. Sommario di consigli di diversi consultori della Republica di Venezia dal 1320 al 1519; c. 96.
37. In materia del vescovo di Tine; c. 98.
38. Sopra una ordinazione del Vescovo di Padova al Dottor Fonseca, che non si ritrovi alla creazione di Dottori da farsi nel modo statuito per deliberazione pubblica; 100.
39. Sopra una stampa di Lodovico Elliano; c. 102.
40. In materia del prete Giovanni dalle Tavole; c. 104. Terza.
41. Sui confini dei Veli (Folgaria); c. 109.
42. Sopra le controversie dei Veli; c. 111.
43. Sopra la esecuzione delle capitolazioni di Madrid; c. 114.
44. Sopra una istanza del Governatore di Milano, che richiede un bandito retento in Bergamo; c. 121.
45. Sopra il giudicar cavalieri; c. 123.

46. Narrazione dell'origine e fatti degli Uscocchi; c. 125.
47. Sopra il levare le alee (sic) al Po di Ariano; c. 136.
48. Sopra una supplica di Alvise Giustinian da Cividale di Belluno; c. 138.
49. Per la vacanza del Ducato; c. 140.
50. Sopra il mandare un commissario in luogo del Ser.mo Priuli assunto alla dignità ducale; c. 142.
51. Sopra quello che si deve fare essendo morto l'Ellinger, uno delli Commissarii austriaci; c. 143.
52. Sopra la richiesta delli canonici di Padova in materia d'esazione di decime nella campagna del Guasto; c. 145.
53. In materia dei boschi nella giurisdizione di Tiruolo; c. 147 (Folgaria).
54. Sopra il vestir monache in Bassano; c. 149.
55. In materia dei Veli Vicentini (Folgaria); c. 150.
56. Sopra il negoziato delli Commissarii a Vegia (in materia degli Uscocchi); c. 151.
57. Sopra la restituzione del commercio (dopo la guerra per gli Uscocchi); c. 153.
58. Sopra l'istesso; c. 155.
59. Sopra un decreto di proibizione di libri; c. 157.
60. Sopra il negoziato delli commissari (V. n. 56.); c. 159.
61. Sopra la trattazione che siano licenziati i vascelli di Ossuna da Trieste; c. 161.
62. Sopra il fatto del cancelliere del Vescovo di Treviso nella villa di Bessega; c. 163.
63. Sopra le Pinzocchere di S. Francesco di Chioggia; c. 165.
64. Sopra il fatto del Cancelliere episcopale di Treviso in Bessega. Seconda; c. 167.
65. Formula della scrittura di rinuncia d'amicizia col Re di Boemia; c. 169.
66. Sopra il riscuotere le decime dal Clero; c. 172.
67. Sopra alcune campane ed una pala di altare levate in tempo di guerra da alcune terre patriarcali; c. 175;
68. Sopra alcune barche di sale arrestate e condotte a Pirano; c. 177.
69. Sopra il concedere censi chiericali al seminario di Venezia, senza lettere pubbliche; c. 179.
70. Sopra le controversie tra Asola e Mantovana in materia di Casaloldo; c. 181.
71. Sopra la fabrica della chiesa di Arsego, territorio di Camposampiero; c. 183.
72. Sopra l'acquisto di stabili fatto da un ebreo in Ceneda; c. 185.
73. Sopra una controversia tra il capitolo di Veglia ed il clero di Poglizza in materia di decime; c. 188.
74. Sopra le fabriche di chiese in Padovana; c. 189.
75. Sopra le acque del Tartaro; c. 191.

76. Sopra una controversia tra l' arcidiacono di Piove di Sacco e il prete G. A. Bertoletti in materia di pensione; c. 193.

77. Sopra il dazio della macina nuovamente imposto (24 agosto 1618); c. 195.

78. Sopra il giudice nelle cause ordinarie in Cadore; c. 197.

79. Sopra una supplica di prete Iginio Benedetti trevisano, in materia di pensione; c. 201.

80. Carico dei consultori in jure della Republica; c. 203.

81. Sopra entrate di confraternite o scuole in Castelfranco, amministrate senza resa di conto; c. 205.

82. Sopra le differenze tra li Rosina e Gio. Batt. Padova, per causa di prebenda di cappellania; c. 207.

83. Sopra la degradazione di preti e frati; c. 209.

84. Se il vicario patriarcale debba essere ammesso all' esame di ecclesiastici dal Cons. di X.; c. 214.

85. Sopra la revocazione del bando dato all' Ill.mo Lezze; c. 217.

86. Sopra le doti delle monache di S. Monica di Pruza (?); c. 219.

87. Sopra l' arcidiacono di Cadore, in materia di giudicare in prima istanza; c. 221.

88. Sopra la tendenza del vescovo di Trieste di far mancare i preti nella terra di Pinguente; c. 227.

89. Sopra un memoriale del segretario Cesareo in materia di differenze tra i Carara e i Zorzi; c. 231.

90. In materia di confini dei Dogna, sudditi veneti, e Valbruna sudditi di Bamberga; c. 233.

91. Sopra la congiura degli Spagnuoli; c. 234.

92. Sopra un memoriale dei PP. di S. Domenico di Capo d' Istria pretendenti il rilascio d' un prigione condotto dai birri pel loro sacrato; c. 236.

93. Sopra un memoriale delli stessi in materia d' un monitorio impetrato dalla Cancelleria del Nuncio; c. 238.

94. Sopra l' eleggere a superiori di monasteri, frati del Dominio; c. 240-249.

95. Sopra l' esecuzione del testamento di D. Vincenzo Scrova vicentino; c. 249.

96. Sullo stesso testamento; c. 252.

97. Sopra un libro del prete Marcantonio Pinardi; c. 256.

98. Sopra il juspatronato di Scarpizzolo, tra i fratelli Avogaro e i Martinengo; c. 258, con due lettere autografe di procuratori delle parti a fra' Paolo.

99. Sopra due memoriali dei Conti di Collalto; c. 254, e a pagina 255, un brano relativo a Scarpizzolo.

100. Sopra un trattato del Mare Adriatico di Giulio Pacio; c. 255.

101. Sopra un proclama del patriarca d' Aquileia; c. 256.

102. Sopra alcune difficoltà eccitate in Roma in materia dell' abazia di Narvesa; c. 262.

103. In materia del testamento del Scrova vicentino; c. 264.

104. Sopra un decreto di proibizione di libri; c. 266.

105. Sopra le differenze della contrata di S. Vito fra Asola e Mantova, c. 268.

106. In materia di governi di monasteri di regolari; c. 270.

107. Sopra un proclama ed investiture del Patriarca d' Aquileia; c. 274.

108. Sopra il titolo di *principe*, che mette in uso il Patriarca di Aquileja; c. 276. Prima.

109. Sopra la causa di D. Bonifacio, monaco camaldolense, c. 278.

110. Sopra una supplica della comunità di Pinguente; c. 280.

111. Sopra la differenza tra i sudditi di Postino milanese e di Monte cremasco; c. 284.

112. Sopra un mandato spedito ad istanza del Nunzio, in materia di carcerazione di un frate eremitano; c. 286.

113. Sopra un proclama fatto dal luogotenente di Udine, in materia di feudi, e la sospensione di un proclama del Patriarca d' Aquileia; c. 288.

114. Sopra il Vicario dell' Inquisizione di Belluno; c. 290.

115. Sopra la differenza tra i sudditi di Bamberga e i sudditi veneti confinanti; c. 292.

116. Sopra il monastero di S. Grisogono di Zara; c. 294.

117. Sopra una supplica di Matteo Avogadro in materia del benefizio di Scarpizzuola; c. 296;

118. Scrittura di fra' Paolo Sarpi per non pagare le decime delle sue provvisioni; c. 298. Una pagina, ma interessante, perchè è riscontro alla tassa attuale nel Regno d' Italia, sulla ricchezza mobile.

119. In materia della fabbrica di Arsego; c. 300.

120. In materia di Pinguente; c. 302.

121. Sopra una supplica del Dott. Vincenzo Barbieri; c. 304.

122. Sopra una lettera del Patriarca d' Aquileia; c. 306.

123. Sopra il titolo di principe che usa il Patriarca d' Aquileia; c. 313. Seconda.

124. Sopra una petizione di Polisena Scrova, nepote di D. Vincenzo Scrova; c. 315.

125. Sopra le differenze in materia di confini tra i sudditi veneti e quelli di Bamberga; c. 317.

126. Sopra un protesto fatto dal Gastaldo di S. Daniele; c. 319.

127. Sopra la petizione di Polisena Scrova; c. 321.

128. Sopra una supplica di Curzio Strasoldo canonico d' Aquileia, in materia di feudo della famiglia; c. 323, con un albero genealogico.

129. In materia di D. Vincenzo Barbieri. Seconda.; c. 330.

130. In materia delle acque contenziose tra Monteconcoli e Postino; c. 332.

131. In materia della pretensione dei Mantovani sulla contrata di S. Vito; c. 340.

132. Sopra le controversie tra Monteconcoli e Postino; c. 342.

133. In materia di donna Polisena Scrofa; c. 346.

134. In materia di mandati per ritenere persone ecclesiastiche; c. 348.

135. In materia di Pinguente; c. 352.

136. Sopra la fabbrica della Chiesa di S. Martino di Piove; c. 354.

137. Copia di una parte presa in Pregadi li 4 Agosto 1617, circa la notificazione dei possessi stabili dei secolari e preti veneziani; c. 356.

138. Sopra l' abazia di S. Grisogono di Zara (v. n. 116.); c. 358.

139. Sopra un esposizione del Nuncio in materia dei mandati di retenzione di un frate ecc., e di affissioni di cedole in Treviso; c. 360.

140. Sopra la controversia delle acque del Torno tra Cremaschi e Milanesi; c. 367.

141. Sommario dei processi formati in Vicenza ad istanza di Gismonda Barbarana, contro il P. Odorico Valmarana suo cognato; c. 369.

142. Sopra un memoriale del vicario provinciale di S. Francesco, in materia di ritenere un frate; c. 377.

143. Sopra un memoriale di Pietro Tarollo in materia di ritenere un frate; c. 377.

144. Sopra l' amministrazione dei beni dei Gesuiti; c. 379.

145. Relazione della pace d' Italia, e scritture sopra di essa; scritta da un anonimo; c. 381 (1619 20 Novembre). È la pace conchiusa a Parigi nel 1617.

146. Parere di fra' Paolo sulla relazione sudd.; c. 393.

147. Lettera autografa di Giacomo Vendramino, residente in Milano, a fra' Paolo in negozii pubblici; c. 399.

148. Cenni in materia di feudi, c. 400 retro.

149. In materia dei confini di Crema, c. 401.

150. Sopra due suppliche di D. Enea Tiene vicentino, in materia dei Capucini di Vicenza; c. 403.

151. Sopra una supplica dei pp. Riformati di S. Francesco, chiedenti di trasferirsi da S. Bonaventura a S. Alvise, presso il bersaglio; c. 407.

152. Modulo di collegazione tra la Republica e gli stati dei paesi bassi (27 novembre 1619) c. 409.

153. Per un canonicato della chiesa di Montagnana; c. 410.

154. In materia di mandati di retenzione; c. 412.

155. In materia dei beni del patriarcato di Costantinopoli esistenti in Candia; c. 416.

156. In materia di proibizione di libri; c. 418.

157. Sopra l'unione dei monasteri dello Stato in una Provincia; c. 420.

158. Facoltà al rev. Giovanni Tiepolo, già primicerio di S. Marco, di governare le monache delle Vergini; c. 422.

159. In materia di un cavallaro assalito di notte; c. 424.

160. In materia di confini tra Cremaschi e Milanesi; c. 425.

161. Sopra un proclama pubblicato in Crema, contro alcuni soldati Milanesi; c. 427.

162. Sopra una controversia pel beneficio di Santa Maria di Poisano, territorio di Spalato, tra Girolamo Allegreti, e Rinaldo Rinaldi; c. 429.

163. Sopra le differenze tra Cremaschi e Cremonesi pei beni posti tra il fiume Serio e la strada Cremasca; c. 431.

164. Sopra le lettere patenti dell' Inquisitor di Treviso; c. 433.

165. In materia di Pinguente; c. 435.

166. Sopra una supplica di alcuni Veronesi per danni patiti in causa di un taglio; c. 437.

167. Sopra un memoriale del Segretario Cesareo, in materia dei luoghi di Luserna possessi da Domenico Priuli; c. 441.

168. In materia delle sei decime imposte dal Sommo Pontefice. Prima e Seconda; c. 443.

169. Per la controversia tra Milanesi e Cremaschi; 447.

170. Sopra una richiesta del marchese Palavicino cremonese, alla città di Brescia, per estrarre acqua dal fiume Oglio; c. 449.

171. Sopra bastonate date ad un orfanello di Vicenza che ne morì; c. 451.

172. Sopra un memoriale del Vescovo di Torcello in materia di traslazione a Murano; c. 453.

173. Sopra un memoriale del vescovo di Trieste, circa il juspatronato di Pinguente; c. 455.

174. Sulle bastonate all'orfanello vicentino. (V. al N. 171); c. 457. poche righe.

175. Sopra le immunità concesse alle Chiese; c. 459.

176. Sopra un memoriale dei padri di S. Francesco di Paola in materia di fabbricare un monastero a Moriago nel Trevisano; c. 461.

177. Sopra una supplica di mons. Memmo, canonico di Padova, nella controversia tra lui e il canonico Papafava; c. 463.

178. In materia di un bandito estratto dalla canonica di Treviso; c. 465.

179. Sopra una supplica di Torcello in materia del suo vescovato; c. 467.

180. Sopra le patenti dell'Inquisitore di Crema; c. 469.

181. Sopra una supplica di Vicenzo Grimani podestà di Vicenza in materia di vendita di beni in Candia; c. 471.

182. In materia di monache di Zara; c. 473.

183. Sopra alcune controversie tra l'isola di Tine, e il suo vescovo; c. 475.

184. In materia di leggi romane, (dritto romano). Poche ma giuste osservazioni; c. 477.

185. Sulle patenti dell'Inquisitore di Bergamo; c. 478.

186. Sopra una supplica dei P. P. di S. Francesco, in materia di superiori forestieri; 480.

187. Sopra una domanda di Lorenzo Barbarigo, di essere investito dei beni feudali di Frafuriano; c. 482.

188. Sopra un retento sulla porta della chiesa di S. Andrea; c. 483.

189. Sopra la immunità delle chiese; c. 485-504.

190. Sopra una supplica di fra' Felice Sibilla Francescano, di poter concorrere alli gradi nello Stato; c. 504.

191. Sopra un memoriale della comunità di Este in materia del suo arcipresbiterato e canonicato; c. 506.

192. In materia di alcune novità fatte dai Cremonesi sul fiume Oglio; c. 508.

193. In materia della terra di S. Vito in Friuli; c. 510-520.

194. In materia del clero di Padova; c. 520.

224. Sopra una supplica del P. Priore di S, Domenico di Venezia; c. 592.

225. Sulla chiesa di S. Dionigi, membro dell'abazia di S. Zeno in Verona. (poche righe); c. 594.

226. Sopra un monitorio impetrato dal Pievano di S. M. Nova.

227. Sopra l'erezione di un seminario in Capodistria; c. 596.

228. In materia del memoriale della comunità d'Este sul governo del monastero delle Carceri; c. 600.

229. In materia delle lettere di possesso concesse all'Ufficio dell'eresia in Crema; c. 602.

230. Sopra un proclama e bando dato dall'ufficio dell'Avogaria a Orsetta moglie di Fiorino barcarolo di Chiozza; c. 604.

231. Sulla pretensione del pievano di S. Antonino contro il segretario Gio. Batta. Padavino; c. 606.

232. In materia dell'erezione di un seminario in Capodistria; c. 608.

233. In materia del governo del monastero di S. Caterina di Bassano; c. 610.

234. Sopra una supplica della Comunità di Padova in materia di vestir frati in Candiana, e delle prelature nel Padovano, dei Canonici di S. Salvatore; c. 612.

235. Sopra una supplica dei Romiti di Rua, di fondare un monastero della loro congregazione, nell'isola di S. Secondo; c. 620.

236. Sopra una supplica della terra di S. Daniele, in materia di condotta di Ebrei; c. 623.

237. In materia di confini tra veneti e mantovani, sopra il Mincio; c. 625.

238. Sopra una supplica di Traù in materia del regolare le appellazioni; c. 627.

239. In materia di confini tra veneti e mantovani, sopra il Mincio; c. 629.

240. Sulli terreni di S. Dionisio, dell'Abazia di S. Zenò a Verona; c. 630.

241. Modula di parte e di lettere scritte a Udine in materia di S. Vito; c. 633.

242. In materia dell'isola di S. Secondo chiesta dai PP. Eremiti di Rua; c. 637.

243. In materia del P. Ottavio Salvioni eletto Pievano di S. Giuliano; c. 641.

244. Sopra una supplica dei PP. della Carità di poter ammettere un forastiero alle prelature del Dominio; c. 647.

245. Sopra l'elezione dei Pievani, proibita ai procuratori delle chiese che non hanno casa in contrada; c. 649.

246. In materia di due discorsi militari del Cav. Durante Pregny (Orignl?); c. 651.

247. In materia di dare o no risposte a scritture contro la Repubblica; c. 653.

248. In materia del titolo suddiaconale nella chiesa di S. Barnaba; c. 659.

249. In materia della restituzione reciproca di due banditi, uno da Brescia e l'altro da Cremona; c. 664.

N. B. — Quasi tutte le scritture contenute in questo tomo sono di pugno di fra' Paolo.

Filza 14.

1. Sopra alcuni sudditi veneti, retenti e poi rilasciati dal cardinale di Ferrara; c. 1. Firmata fra' Paolo e Servilio Treo.

2. Sopra alcuni decreti fatti dal generale di San Domenico nella visita del monastero di San Nicolò di Treviso; c. 3. Firma autografa di fra' Paolo.

3. Sopra una scomunica del vescovo di Liesina contra Stefano Nerasich; c. 5. Firma autografa di fra' Paolo e di Servilio Treo.

4. Sopra una compra fatta dalle monache di Santa Chiara di Feltre (la compra era della montagna dell'*Avoschio* posta nella *regola* della comunità di *Telve* in Valsugana) firma autografa di fra' Paolo; c. 7.

5. Sopra un certo breve impetrato da Roma dal rev. Fulvio Puppo di Cividale del Friuli; c. 9. Firma autografa di fra' Paolo.

6. Sopra un'esposizione del nuncio, in materia d'una putta ebrea battezzata; c. 11. Firma autografa di fra' Paolo.

7. Sui Ferraresi che andarono a levar il corriero due miglia vicino al taglio, per condurlo a Goro; c. 13. Firma autografa di fra' Paolo e Servilio Treo.

8. Sopra una differenza tra il vescovo di Liesina e i deputati alla fabrica della chiesa; c. 15. Firma autografa come sopra.

9. Sopra alcune pensioni imposte al rettore di San Pietro Montagnone; c. 17. Firme autografe come sopra.

10. In materia dell'abazia di Santa Maria di Rosazzo, situata nella diocesi di Antivari, juspatronato dei Pastrovich; c. 18. Firme autografe come supra.

11. Sopra una causa tra il Comune di Isola e i padri di Santa Maria di quella terra; c. 21. Firma autografa di fra' Paolo.

12. Sopra il juspatronato della parrocchiale della terra di Rossino territorio bergamasco, diocesi milanese, possesso da D. G. B. Briosco; c. 22. Firme autografe di fra' Paolo e Servilio Treo.

13. Sopra alcuni articoli del rettore di Crema in materia dell'Archivio per custodia delle scritture dei notai; c. 25. Firme come sopra.

14. Sopra l'esame d'alcuni testimonii secolari, fatto in Budua senza licenza; c. 26. Firme autografe come sopra.

15. In materia dello accompagnare il corriero verso Ferrara; c. 27. Firme autografe di fra' Paolo e Servilio Treo.

16. Sopra la deputazione dell'inquisitore di Crema; c. 31. Firma autografa di fra' Paolo.

17. In materia d'un suddito fatto prigione dai ferraresi; c. 32. Firme autografe di fra' Paolo e Servilio Treo.

18. Sopra il juspatronato della parrocchiale di Rossino, terra del bergamasco, soggetta alla diocesi milanese; c. 37. Firme di fra' Paolo e del Treo.

19. Altra scrittura sulla stessa materia; c. 37. Firme autografe di fra' Paolo e Servilio Treo.

20. Sopra il juspatronato della chiesa e del loco di San Giovanni di Portogruaro. Firme come sopra; c. 41.

21. Sopra diversi memoriali di alcuni padri dei Santi Giovanni e Paolo; c. 42. Firma autografa di fra' Paolo.

22. Sopra le patenti dell'inquisitore di Capodistria; c. 47. Firma autografa di fra' Paolo.

23. Sopra una supplica del prete Francesco Fucari curato di Bassalghele; c. 48. Firme autografe di fra' Paolo e Servilio Treo.

24. In materia di accompagnar corrieri nei lochi contenziosi del ferrarese. Firme come sopra; c. 51.

25. In materia delle opposizioni fatte al padre Costanzo del monastero dei Santi Giovanni e Paolo; c. 52. Firma di fra' Paolo.

26. Ancora sopra i memoriali dei padri dei Santi Giovanni e Paolo; c. 55. Firma di fra' Paolo.

27. In materia di un prete camaldolese inquisito; c. 56. Firme autografe di fra' Paolo e di Servilio Treo.

28. Sopra lettere da Roma in materia di Ceneda; c. 57. Firma di fra' Paolo da Venezia, tutta di suo pugno.

N. B. — Le scritture di questo volume sono gli originali presentati al Doge.

Filza 15.

1. In materia della Valtellina; c. 1.

2. In materia del prete Ottavio Salvioni eletto pievano di San Giuliano; c. 9.

3. In materia di abilitare un canonico regolare forestiero, al governo del monastero di Conegliano; c. 11.

4. Sopra un proclama fatto in Milano in materia di pagar gravezze per rispetto di acque dalla città di Crema; c. 13.

5. In materia di pescare nel fiume Ausa (nel Friuli); c. 15.

6. Sopra una supplica del priore di San Domenico in materia del noviziato; c. 17.

7. In materia del pievano di San Giuliano. (V. sopra il n. 2); c. 19.

8. In materia della strada chiamata cremonese, vicino a Crema; c. 21.

9. Sopra una supplica di don Vincenzo De Medici, gentiluomo veronese, per essere creato conte; c. 23.

10. In materia della strada cremonese; c. 25.

11. In materia di rendere i conti delle scuole laiche di Torcello al vescovo di quel luogo; c. 29.

12. In materia dell'esaminar secolari al foro ecclesiastico in Murano e Torcello; c. 30.

13. In materia di un soldato estratto dalla chiesa parrocchiale di Murano; c. 31.

14. A chi si aspetti giudicare un prete che con 4 secolari assaltò alcuni uomini e ne uccise uno (nel Vicentino); c. 33.

15. In materia di rappresaglia d'animali fatta da quelli di Pisino; c. 35.

16. Sopra una supplica del padre generale visitatore ed altri superiori della congregazione di San Giorgio in Alga; c. 37.

17. Sopra una supplica dei nuncii di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Bergamo e Conegliano, in materia di vestir frati e della elezione di un prelato indigeno per ogni monastero; c. 39.

18. Sopra una scomunica fulminata dal patriarca greco di Costantinopoli, in materia di un testamento della moglie di Marco Callifonari; c. 41.

19. In materia di un trentino bandito, levato di chiesa (il trentino era Bernardino Brighenti, bandito per 15 anni da Venezia, dal magistrato dei Signori di Notte al criminale « al confin dei ladri (? !) » li 10 marzo 1621; c. 43.

20. In materia di un canonicato di Este controverso tra il reverendo Beasco Lonigo e il reverendo Sperandio; c. 45.

21. In materia del farsi professione di fede dai dottorandi in Padova; c. 47.

22. In materia del bocchello dell'acqua della Migliavacca territorio di Monte cremasco; c. 49.

23. Sopra una supplica della città di Bergamo, in materia del Monte della Pietà; c. 51.

24. In materia di un soldato fatto uscire di chiesa e poi fatto prigione in Marano; c. 53.

25. Sopra le lettere patenti dell'inquisitore di Ceneda; c. 55.

26. In materia delle entrate della scuola di Santa Fosca di Torcello; c. 57.

27. Governo del patriarcato d'Aquileia di Francesco Barbaro; c. 59.

28. Sopra due decreti fatti in Roma in materia di proibizione di libri; c. 67.

29. In materia della strada cremonese; c. 70, altra a c. 72.

30. Sopra i monaci camaldolensi deputati da Roma a visitare noviziati nei monasteri del Dominio veneto; c. 74.

31. In materia della strada cremonese; c. 76, altra a c. 78.

32. » della fabbrica della chiesa di Salzano di Noale; c. 82.

33. » della strada cremonese; c. 84.

34. » della parrocchiale da erigersi in Udine; c. 86.

35. » del patriarca latino di Costantinopoli; c. 88.

36. Sopra le cose occorse per la vacanza della pieve di San Giuliano; c. 90.

37. In materia delle insegne di San Marco sopra la chiesa di San Geronimo degli Schiavoni in Roma; c. 94.

38. In materia di violenze fatte da sudditi del Tiruolo (Grinesi) nel monte di Giogomalo nel vicentino; c. 96.

39. Sopra una scrittura presentata da quei di San Giuliano in materia di quella pieve; c. 98.

40. Sopra una supplica presentata dai padri di Santa Maria delle Grazie (nel bresciano) in materia del vestir novizii ed altro; c. 100.

41. In materia di due barche da Ravenna, fatte venir a Venezia; c. 102.

42. In materia di vendita di una casa dell'abazia di S. Gregorio di Venezia; c. 104.

43. Sopra una causa vertente tra gli uomini delle Laste basse, sudditi veneti, e i mercanti vicentini affittuali di Folgaria, in materia di tagli di legne nei boschi della Val Lunga ed altri; c. 106.

44. Partiti proposti o consentiti dal Senato veneto, per comporre le differenze col governator di Milano, in materia del transito di milizie del Re per la strada cremonese, c. 108.

45. Sopra un memoriale dell'abate di San Gregorio, in materia della sua fabbrica; c. 110.

46. In materia del porto di Bida (o Bina?) cremonese, preso da quei di Seniga bresciana; c. 113.

47. Sopra una supplica della comunità di Pirano in materia di erigere un monastero in quella terra; c. 115.

48. Sopra una supplica dei padri dell'Orto, di pigliar 600 ducati a livello francabile; c. 117.

49. Sopra una supplica dei pp. Eremitani della congregazione di Lombardia per essere visitati dal loro generale; c. 119.

50. In materia del prete Ottavio Salvioni; c. 121.

51. In materia del guardianato di S. Francesco della Vigna; c. 123.

52. In materia delle cerche solite farsi nelle prediche, nella terra di Pordenone; c. 125.

53. Sopra una supplica dei pp. Gesuiti in materia di vestir novizii; c. 127.

54. In materia del visitare i noviziati dei Camaldolensi; c. 129.

55. Sopra alcuni quesiti in materia di appellazione dalle sentenze sui beneficii ecclesiastici; c. 131.

56. Sopra alcuni quesiti in materia della pieve di S. Giuliano; c. 133-135.

57. Sopra una supplica delle monache di S. Pietro di Padova; c. 135-136.

58. In materia dell'abazia di Rosazzo; c. 137.

59. Sopra una supplica d'Israele ebreo da Ceneda; c. 140.

60. Sopra un memoriale del clero e dei cattolici di Valtellina al Papa Gregorio XV.; c. 144-150.

61. Relazione dei Gesuiti abitanti in Castione (Castiglione della Stiviere); c. 150.

62. In materia di un monitorio, intimato ai dottori Lorenzo Marchesini e Giovanni Antonio Zattoni vicentini; c. 152.

63. In materia di un inventario delle spoglie dell'abate di Camisano; c. 154.

64. In materia di visitare i noviziati dei Camaldolensi; c. 156.

65. In materia del noviziato dei pp. Gesuiti; c. 160.

66. Sopra un editto dell'Ufficio d'Inquisizione in Venezia; c. 162.

67. Sopra lettere d'Udine in materia dei beni della Corte; c. 164.

68. Sopra una causa tra il sig. Francesco Contarini ed il coadiutore di Vicenza in materia di dote; c. 166.

69. In materia di Giovanni Vecchiato, retento in casa propria nel territorio di Rovigo e preteso dai ferraresi; c. 168.

70. Sopra una supplica dei padri Carmelitani della congregazione Mantovana, sudditi del dominio, in materia del Vicariato generale; c. 170.

71. In materia di un editto pubblicato in Bergamo dal predicatore di santa Maria Maggiore, ad istanza dell' inquisitore; c. 176. (Tra il N. 70 e 71 mancano 5 carte.)

72. Sopra alcuni latrocinii fatti da soldati milanesi nei territorii di Bergamo e Crema; c. 178.

73. In materia del pagarsi il dazio delle pelli da quei di Ceneda; c. 180.

74. Sulla forma del mandato dei deputati nella causa della strada cremonese; c. 182.

75. Sopra una supplica di D. Feliciano Briani canonico di S. Giorgio in Alga; c. 186.

76. Sopra una supplica di pre' Mattia Bernardis rilasciato dal foro secolare di Udine, e retento dall' ecclesiastico per lo stesso delitto; c. 188.

77. In materia di proibizione, emanata dall' arcivescovo di Spalato a' cristiani, di farsi medicare da ebrei; c. 190.

78. In materia di alcuni cedoloni contro l' arciprete di Montagnana disseminati da altri preti per quella terra; c. 192.

79. In materia di un editto fatto pubblicare dall' inquisitore di Bergamo; c. 194.

80. In materia del prete Bernardis da Udine; c. 196.

81. In materia del giudicar cause ecclesiastiche; c. 200.

82. In materia di pre' Giacomo de Santis inquisito in Treviso; c. 204.

83. Sopra la formula del sindacato dei Milanesi in materia della strada Cremonese; c. 206.

84. Rinuncia fatta da fra' Paolo Sarpi del legato lasciatogli dal cav. Antonio Foscarini (28 Aprile 1622) N.B. è indegna di lui; c. 208.

85. Sopra una supplica di un padre Domenicano, in materia d' un privilegio del convento di S. Agostino di Padova, di esaminare i dottorandi; c. 209.

86. Altra sullo stesso argomento; c. 211.

87. Sopra una lettera del residente di Mantova in materia di abilitar Mantovani al governo di due monasteri di monache nello Stato; c. 213.

88. In materia di vestir novizi in S. Nicolò di Treviso; c. 214.

89. In materia del beneficio di S. Nicolò di Verona; c. 215.

90. In materia di Giacomo Pascoli, condannato dall'ufficio dell' Inquisizione in Verona; c. 217.

91. Sopra una supplica del comune di Carnizza nel territorio di Pola; c. 219.

92. Sopra un bestemmiatore inquisito all' Ufficio dell'eresia di Crema, e condannato da quel Rettore; c. 221.

93. In materia di feudatari di Cividal del Friuli; c. 223;

94. In materia di quelli di Carnizza nel territorio di Pola; c. 225.

95. Instruzione per il negozio della strada cremonese; c. 227.

96. Sopra un libro stampato in Venezia intitolato *Diceologia*, di Giuseppe Bonfadio; c. 243.
97. Sulle decime di Verona ; c. 245.
98. In materia del Priorato dell'ospedale di S. Marco di Zara; c. 249.
99. Sopra certa presa di alcuni animali milanesi fatta da Bergamaschi nel proprio territorio; c. 252.
100. In materia della strada cremonese; c. 254.
101. Sopra il beneficio di S. Pietro di Bolzano bellunese controverso, da pre' Francesco Venago e pre' Pietro Tisojo ; c. 256.
102. In materia della strada cremonese; c. 258.
103. Idem.; c. 260.
104. In materia di un taglio disegnato dai bolognesi nel Pò; c. 262.
105. In materia della strada cremonese; c. 264.
106. Su certe differenze tra il vescovo e la comunità di Chioggia ; c. 268.
107. In materia di alcune pecore levate dai sudditi arciducali a quei di Teza vicentini, nel monte di Miela; c. 271.
108. In materia della causa dei boschi della montagna di Melegnano vicentina; c. 273.
109. Consulto in iure sopra la diversione delle acque del Reno che i bolognesi disegnano fare; c. 275.
110. In materia dell' abazia di S. Zeno di Verona; c. 282.
111. In materia di D. Giovanni Rimondo, governatore dell'Abazia di S. Michiele nella villa di Lame in Istria; c. 286.
112. In materia del taglio che disegnano fare i bolognesi; c. 288.
113. Sullo stesso argomento; c. 290.
114. Sopra una supplica dei Conti Giovanni Sforza e Carlo di Porcia in materia di vendita di alcuni beni giurisdizionali; c. 292.
115. In materia delle differenze vertenti tra i Folgoritani arciducali e i vicentini confinanti; c. 294.
116. In materia dell' abazia di S. Zeno di Verona; c. 296.
117. In materia di confini col Friuli; c. 298.
118. In materia di creare un nuovo inquisitore in Venezia; c. 301.
119. Sopra certa causa vertente tra l' abate Dolfino e D. Girolamo Medolago, prete bergamasco; c. 304.
120. In materia di confini con Bamberga ; c. 306.
121. In materia del Collegio dei Greci in Roma; c. 308.
122. In materia di una scomunica fulminata dal vescovo di Traù contro i confratelli della scuola di S. Michele; c. 310.
123. Sull' juspatronato dell' arcivescovato di Cipro ed altre città già possedute dalla Repubblica di Venezia; c. 312.
124. In materia di un monitorio fatto a quei di Tremosine, territorio di Salò, dal vicario vescovile di Bressanone; c. 314.
125. Ragionamento di fra' Paolo col principe di Condè; c. 317.
126. In materia del mandar danari fuori del dominio, dalle dodici congregazioni dei regolari ; c. 320.
127. In materia di erigere un nuovo seminario in Roma; c. 323.

128. Sopra un matrimonio contratto in Sebenico, tra un greco ed una latina; c. 325.

129. In materia d'impetrar beneficii da Cardinali figliuoli di principi; c. 327.

130. Sopra una supplica della confraternita della Concezione di Piove di Sacco, in materia di alcuni beni laici lasciati per testamento da Pietro Zara; c. 329.

131. In materia dell'abazia di S. Zeno di Verona; c. 331.

132. In materia d'un proclama del general Paruta, intimato alli confinarii del fiume Oglio presso Soncino; c. 333.

133. Sopra una bolla pontificia in materia di eretici, abitanti in Italia; c. 335.

134. Sopra la rinuncia dell'arcivescovato di Candia; c. 337.

135. Sulle vertenze per la possessione della Chiesa di S. Michele di Padova; c. 339.

136. In materia di un ebreo di San Daniele, licenziato da quella terra; c. 341.

137. Sulla diversione del Reno; c. 343.

138. Appunti per le vertenze tra i vicentini e gli arciducali, sulla montagna di Prè trentino e Tremosine; c. 345.

139. Dichiarazione di fra' Paolo circa le sue scritture sull'Interdetto; c. 346.

140. Sulle massime del tribunale dell'Inquisizione in Venezia; c. 347.

141. Consulto su d'una controversia di passaggio di milizia armata per la strada cremonese; c. 349.

142. Sulle vertenze tra gli arciducali di Lavarone e i sudditi veneti; c. 351.

143. Consigli di fra' Paolo al Governo veneto; c. 353.

144. Sul chiudere i passi alla Repubblica di Venezia di ricevere gente d'arme forestiera per sua difesa; c. 355.

Filza 16.

1. Appunti sull'abazia di S. Zeno di Verona; c. 1-8.

2. Sulla pretensione del maestro delle poste di Roma d'aggravare i corrieri postali di Venezia; c. 8.

3. Sulla materia dei confini colla diocesi di Bamberga (alla Ponteba); c. 14.

4. Appunti di scrittura sulla strada imperiale di Crema; c. 22.

5. Sui diritti ecclesiastici della Signoria di Venezia circa il clero della Basilica di S. Marco; c. 28.

6. Esemplare a stampa di una patente ecclesiastica di navigare con sali; c. 32.

7. Sopra un contrabbando di sale di Cervia, fatto da sudditi pontificii, e confisca del carico; c. 34.

8. Sulla occupazione illegale dei frati di Araceli in Roma, della torre che è a capo del corridoio del palazzo di Venezia. Dispaccio dell'ambasciatore; c. 60.

9. Appunti sui confini di Loreo; c. 64.

10. Intorno alle monache di Calvisano (diocesi bresciana); c. 82. documenti originali od autentici.

11. Copia di tutte le scritture spettanti alla giurisdizione spirituale della terra di Humago; c. 114.

12. Breve relazione della Valtellina; c. 147.

13. Beneficii per contribuire; c. 157.

14. Appunti di fra' Paolo sull'Istria; c. 161.

15. Sulle decime dell'isola Porcareccia, venduta dalla Camera di Verona nel 1413 a Daniele Maffei; c. 165.

16. Supplica di Don Francesco Pavanello al doge, per esser mantenuto, come doveva, dall'abate di Praglia, e decreto favorevole del Senato; c. 171.

17. Sul juspatronato di Rozze, villa del distretto vicentino e della diocesi padovana; c. 176.

18. Documenti sulle persecuzioni del monaco camaldolense Bonifacio Montio veneziano 1617-1620; c. 184.

19. In causa di vertenze matrimoniali, tra Andrea Trevisan e Francesco Donà suo suocero; c. 198, documenti originali.

20. Documenti relativi all'arcidiaconato di Cadore; c. 229.

21. Consulti di fra' Paolo e di Servilio Treo, e documenti circa la istituzione di un Collegio detto delle *Dimesse* di Murano; c. 245.

22. Sulle pensioni godute da Baldassare Fava bolognese, sopra canonicati ecc. esistenti nel territorio Veneto, e trasmesse morendo ad un suo nipote; c. 263.

23. Reclami di Giovanni Alberto Garzoni, vescovo della Canea, contro il patrizio Vincenzo Barozzi; c. 267, documenti originali.

24. Copia del testamento del Cardinale Amulio, in ciò che riguarda la fondazione del Collegio dei Nobili Veneti in Padova; c. 277.

25. Supplica del Patriarca dei Maroniti al doge, per fondare un collegio in Venezia, in cui si offre insegnare ai giovani della Republica le lingue araba, siriaca, ebraica e greca; c. 281.

26. Sulla causa vertente tra i Gradenigo e il Patriarca di Venezia, per l'abazia di S. Cipriano di Murano; c. 286.

27. Sull'erezione dell'ospitale dei mendicanti, di conserva con quello di S. Lazzaro in Venezia; c. 293.

28. Sul loco o monastero dell'Umiltà in Venezia; c. 303.

29. Supplica di prete Iginio Benedetti trivigiano (e consulto di fra' Paolo) al Doge per essere sollevato dall'obbligo di pagare pensioni sul benefizio della sua chiesa; c. 309.

30. In causa Fuccara. Il conte Antonio Travezon vendette nel 1606 a Giorgio Fuccaro (Fugger) la signoria di Enno e Caldif nel Trentino. V. il resto nel volume stesso. Su questa vertenza fu chiesto il parere o consulto degli Ecc.mi Lettori e Collegio di Padova; c. 315.

31. Carta di appunti su investiture della casa Morosini; c. 338.

32. Sull'eredità di Polissena Scrova (o Scroffa) vicentina; c. 340.

33. Sulla concessione del priorato di Chioggia piccola e di due chiericati, a D. Francesco Virgilio Battiferri urbinate; c. 347.

34. Appunti sugli affitti del Casal Muri in Candia; c. 350.

35. Reclamo dei contadini dei castelli Cambio ed Abadessa nella diocesi di Spalato, contro l'arcivescovo, in materia di decima; c. 354.

36. Documenti intorno ai beni dei Gesuiti in Brescia; c. 357.

37. Idem sui beni dei Gesuiti in Verona; c. 379.

38. Minuta di ratificazione della confederazione tra la Republica di Venezia e gli Stati generali dei Paesi Bassi Uniti. Tutta di pugno di fra' Paolo; c. 400.

39. Documenti relativi al possesso del vescovato di Ceneda, nella persona di un conte della Torre; c. 404.

40. Appunti sulla navigazione, di mano di fra' Paolo; c. 408.

41. Appunti sulle barche pel trasporto e commercio dei sali; c. 413.

42. Parte intorno ai Segretarii del Consiglio dei X (30 Agosto 1619); c. 417.

43. Appunti sulla chiesa di Palma (1600); c. 423.

44. Ragioni per le quali Mons. Primicerio di S. Marco non è caduto in censure; c. 426.

45. Supplica della Scola della S. Concezione di Pieve di Sacco, e deliberazione del Senato, circa un testamento in favore di essa, di Pietro Zara; c. 430.

46. Sul protettorato della Congregazione di S. Giorgio in Alga, dato al Cardinal Taverna nel 1606; c. 440.

47. Consulto breve di fra' Paolo e di Servilio Treo, intorno alla lite mossa da D. Giovanni Fiandra, contro il Rev. Girolamo Filippi, prete di santa Maria Formosa, innanzi i Giudici di *Petizione*; c. 445.

48. Consulto più lungo, dei medesimi, circa la causa dei conti ed amministrazione delle entrate della chiesa di S. Benedetto in Venezia, introdotta dal Collegio dei procuratori di essa; c. 446.

49. Altro consulto dei medesimi intorno a un processo irregolarmente formato dal curato di Budua; c. 448.

50. Altro circa la pretensione di prete Agostino Minato eremitano di aver l'amministrazione dei beni della commissaria Cursia in Padova ecc.; c. 449.

51. Altro circa una lettera concessa da uno degli Auditori novi ad istanza del Pievano di S. Floriano di Zoldo, territorio bellunese, contro la quale reclamano gli uomini delle ville dalle Fusine; c. 450.

52. Altro, in materia del Patriarcato d'Aquileia; c. 451.

53. Sulla elezione dei sacerdoti ai benefizii di juspatronato e sui procuratori delle chiese, per la elezione dei piovani; c. 454. Decreto del patriarca di Venezia.

54. Sulla domanda dei frati dell'ordine di S. Domenico di Grecia, di creare il loro provinciale. Consulte due; c. 456.

55. Sulla domanda della città di Treviso che sia concesso ai frati del monastero della Madonna in quella città, della congregazione dei canonici regolari di S. Salvatore, di avere le prelature ed il numero di religiosi della loro nazione, a proporzione degli altri monasteri della stessa Congregazione; c. 458. Consulto.

56. Sul negozio della coadjutoria di Aquileia da trattarsi in Roma. Consulto; c. 459.

57. Sulle lettere patenti del vescovo di Chioggia, per la erezione di una nuova confraternita in Pelestrina. Consulto; c. 460.

58. Sui decreti antichi della Repubblica, circa la direzione e approdo a Venezia di tutte le merci passanti pel mare Adriatico. Consulto; c. 473.

N. B. — Questi ultimi consulti sono tutti originali, ben copiati e firmati da fra' Paolo e Servilio Treo.

Filza 17.

Appunti autografi fatti da fra' Paolo Sarpi sui 20 primi volumi dei Commemoriali, in 78 carte.

Le materie a cui si riferiscono gli appunti sono indicate nel margine di ciascuna carta.

Filza 18.

1. Consulti di fra' Paolo e di Servilio Treo sulle vertenze tra la comunità di S. Daniele e il patriarca d'Aquileia, con firme autografe dei consultori, con molti documenti originali od autentici, relativi alle varie questioni; di carte 36.

2. Frammenti della narrazione della origine e fatti degli Uscocchi, in carte 19, copia con postille e aggiunte di fra' Paolo.

3. *a*) Varii disegni, rozzamente fatti, dei confini dello Stato veneto, di terraferma, e del ferrarese.
 b) Supplica dei padri camaldolesi al doge circa l'ufficio dei padri visitatori di Camaldoli.
 c) Lettera autografa, in lingua francese, del De Fresne Canaye (ambasciatore di Francia in Venezia) a fra' Paolo. Data in Venezia li 14 gennaio 1604 (forse 1608). In tutto di carte 15.

4. Frammenti di scritture in materia di dispareri ed accomodamenti occorsi in diversi tempi tra la Repubblica e la Casa d'Austria carte 20. Copie postillate ed appunti originali.

5. Frammenti di scritture in materia di dispareri occorsi ultimamente con gli austriaci; c. 21. Continuazione dei precedenti.

Filza 19.

1. Consulto di fra' Paolo sulla vacanza della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Mogliano, diocesi trevigiana, rassegnata da prete Girolamo dei Caliani a prete Aloisio Cesana venezziano, riservata pensione al resignatario; c. 1.

2. Voto o risoluzione del prete Girolamo Allegretti, sui dubbii della parte contraria, prete Rinaldo dei Rinaldi, per la collazione di un beneficio ecc.; c. 2, colla risposta dello stesso ai motivi della parte avversaria; c. 5.

3. Varie note su beneficii vacanti in santa Maria dell'Umiltà e in San Giovanni Laterano, nell'abbazia di Sant'Eustachio di Narvesa, ter-

ritorio trevigiano, di juspatronato laicale dei conti di Collalto; di San Biagio di Casalnuovo, di S. Florian, diocesi veronese; c. 9.

4. Lettera scritta da mons. vescovo d'Ascoli, nunzio in Venezia, sotto li 6 marzo 1621 al card. Lodovisio, circa competenza di autorità, tra il patriarca di Venezia ed il nunzio, per l'elezione del parroco di san Giuliano, Ottavio Salvioni, dichiarato non idoneo dal patriarca; copia, c. 13.

5. Copia del decreto di Senato circa il canonicato della chiesa di S. Tecla, ad istanza della comunità di Este; c. 17.

6. Informazione e supplica di Annibale Soncino bergamasco, al Senato, sui patimenti sofferti per accuse di empietà in Soncino e nelle prigioni di Roma, e sui nuovi soprusi del clero bergamasco contro di lui. Da Longana 28 agosto 1621; c. 19.

7. Copia di breve di Paolo V ad Ambrogio Bernardo, chierico veneto, in materia di commenda del monastero di Vangadizza; c. 25.

8. Supplica di Pietro Cerrone, canonico della cattedrale di Bergamo, al doge, per un beneficio o prebenda, con atti relativi; c. 27.

9. Conferimento del benefizio dell'altare di sant'Onofrio, nella chiesa di San Vito di Treviso, a Cristoforo de Rossi trevigiano (aprile 1622); c. 33.

10. Supplica di Gasparo Crasso al doge, per ottenere il juspatronato laicale della cappellania dei santi Giacomo, Filippo e Gottardo, nella chiesa di sant'Andrea di Portogruaro, disputatagli dal prete Gerolamo Bembo; c. 34-37.

Filza 19 *bis*.

Contiene, oltre varie scritture autografe del Sarpi, qualcuna del Treo, dispacci di rettori e d'ambasciatori. *L'orazione alli principi d'Italia perchè levino il temporale ai papi, e scaccino gli Spagnuoli d'Italia*, 1597.

Filza 20.

1. Varii appunti, fra gli altri la minuta di una nota del Senato all'ambasciatore veneto in Francia, Giovanni Pesaro, incaricato di ringraziare il Re dell'interessamento dimostrato verso la Republica nelle sue contese con la Corte di Roma. Comincia il volume colla carta n. 8-13. Seguono altri appunti informi, uno sul modo diplomatico di stringere confederazioni, un altro sul Collegio dei greci ecc.; c. 1-21.

2. Consulti collettivi di fra' Paolo e Servilio Treo, *sui beni ecclesiastici* (comincia « Li beni di ragione ecclesiastica ecc. ») *sul diritto di decima dei beni ecclesiastici* (comincia « Le decime, o per meglio dire la comodità ed i frutti decimali ecc. »); c. 21-31.

3. Sui beneficii mensali dell'abazia di santa Maria della Vangadizza, commenda del rev.mo Matteo Priuli. Comincia: « Abatia Sanctae Mariae Vangatitiae, ordinis camaldolensis, commendata ill.mo et rev.mo Mattheo Priulo, nonnulla etc. » ; c. 31-58.

4. Ascanii cardinalis Columnae eorumque, Caesar card. Baronius de Siciliae monarchia scripsit judicium; c. 58-62.

5. Investitura et confirmatio jurisdictionis de Lumexanis (districtus Brixiae) in comite Aloysio de Advocatis (*Avogaro*) et eius descendentibus. Copia; c. 62-65.

6. Quietanze; c. 65-69.

7. Accuse contro un prete Bonifazio, e cagioni del disgusto del nunzio in Venezia con fra' Fulgenzio; c. 69.

8. Costituto e processo contro un prete (curato) per immoralità ed irreligiosità (il curato nominavasi Benedetto; c. 72-83.

9. Appunti di fra' Paolo in questione di acque; c. 87.

10. Pragmatica di Spagna; c. 87-89.

Filza 21.

1. Ragioni del patriarcato d'Aquileia; c. 1 (minuta originale di un consulto giuridico, forse di Servilio Treo).

2. Consulto del Treo sopra le differenze della comunità di Romano veneta, con quella del Covo cremonese; c. 7.

3. Note di fra' Paolo in materia di Ceneda; c. 13. (Autografe).

4. Allegazioni giuridiche, o appunti di pugno del Treo; c. 24.

5. Altre allegazioni di fra' Paolo 'e del Treo, autografe, in materia di Ceneda; c. 30.

6. Epistola Tiberii Vincentii Holandi ad Franciscum de Ingenuis germanum, de libertate maris adriatici; c. 42.

7. Parte presa nel Consiglio dei Dieci colla Zonta 1562, 29 luglio, in materia d'avvocati fiscali. Venezia Pinelli, 4 pagine in ottavo a stampa; c. 53, a cui segue un consulto del Treo manoscritto sullo stesso argomento; c. 61.

8. *N. B.* Nell'indice è detto a questo punto: Massacro di evangelici in Valtellina, e invece si trova la copia di una parte presa in Pregadi nel 1546 circa i fedecommessi e gli usufruttuarii dei medesimi, in due carte.

9. Lettera di Michele Premarini a fra' Paolo, sul negozio del Galimberti, processato dal tribunale ecclesiastico per delazione di una pistola, data da Brescia li 17 maggio 1621; c. 63.

10. Decreta promulgata in Synodo diocesana, habita Brixiae 13 mai 1621, a stampa; c. 64.

11. Copia di lettere del re Giacomo d'Inghilterra al marchese Spinola, in francese, colla traduzione italiana (1621). Dichiarazione del Parlamento di Londra 4 giugno 1621; c. 36-74.

12. Lettera autografa di Girolamo card. Mattei, e dichiarazione della Congregazione romana sopra il Concilio di Trento, circa un privilegio pei confessori dell'Oratorio; c. 74-76.

13. Apologia del duca di Vietri; c. 76.

14. Lista dei nobili d'Inghilterra; 78.

15. Copia di patente dell'Imperatore Ferdinando, a Baldassare Maradas, mandato in Boemia con 12000 combattenti, Vienna 1620; c. 80.

16. Copia di decreto ducale di nobiltà alla famiglia Ludovisi, 1621; c. 82.

17. Copia di una bolla di Paolo V (1617) in favore dei Collalto; c. 84.

18. Appunti del consultore Servilio Treo in materia di feudi; c. 87;

19. Querele di Cristiano re di Danimarca e Norvegia, contro il marchese Ambrogio Spinola. Copia in latino, 1620; c. 92.

20. Constitutio de electione romani Pontificis. Romae, Typ. Cam. Apost. 1621, a stampa in quarto; c. 104 con note di fra' Paolo a tergo.

21. Note varie e brevissime di fra' Paolo sull' arengo ed altre magistrature e leggi venete; c. 110.

22. Estratto delle discussioni sugli affari di religione, nel Parlamento d' Inghilterra, 1621; c. 114.

23. Principio d' una lettera al Doge, sulle differenze tra l'arcivescovo di Zara (M. A. de Dominis) e la Congregazione Cassinese, circa il monastero di S. Grisogono; c. 115.

N. B. — Mancano le carte 116-120 che secondo l' indice contenevano copia di lettere dell' arcivescovo suddetto de Dominis.

24. Appunti storico-geografici sul Portogallo, sulla Spagna e sue dipendenze in Italia (Napoli Milano ecc.) e sulla monarchia degli Spagnuoli, fatti di pugno di Servilio Treo; c. 121-125.

25. Parte del Cons. X. contro i banditi (24 settembre 1521) copia; c. 125.

26. Lettera che riferisce lo stato dell' Olanda nel 1621, 16 novembre in Hardembeick (sic); c. 127.

27. Appunti di fra' Paolo, sulle decime papali; c. 129. Autografo di fra' Paolo.

28. Mandato di procura per la strada Cremonese; c. 132, autografo di fra' Paolo.

29. Provvedimenti circa la collazione dei beneficii nell' abazia di S. Zeno; c. 133, aut.

30. Bolla di Sisto V. circa il Monte di Pietà in Udine, 1588, copia; c. 135.

31. Massime e principii giuridici dei Romani in materia amministrativa (monete e gravezze), appunti autografi di fra' Paolo; c. 138.

N. B. — Alcuni di questi appunti sono scritti dietro a una lettera senza firma, a fra' Paolo, la mattina del 17 dicembre 1618, in cui si parla di certe lettere trasmessegli e da restituirsi per rispondergli, di un sig. *Vico,* e si desidera sapere ciò che fra' Paolo avesse scritto sopra la proposta del *Dominichino.* Intorno a quello che scrive il Vico gli pare bene si debba consultare l' Ill.mo Foscarini ed altri.

32. Lettere di Servilio Treo a fra' Paolo, in materia di consulti giuridici — circa libertatem ecclesiasticam — et de jure emphiteusis; c. 138, de patrono presentante indignum; de delegatione sub nomine dignitatis; c. 139-152.

N. B. — Dietro alla lettera prima del Treo v' ha un abbozzo autografo di fra' Paolo *De origine urbis Venetiarum.*

33. Decreto a stampa di Gregorio XV. super conceptione B. M. Virginis, Roma 1622; c. 152.

34. Narratione dei moti di Valtellina (1620) aut. di fra' Paolo; c. 153.

35. Raisons pour lesquelles les trois Ligues des Messieurs les Grisons ont deliberé de ne permettre plus la residence ordinaire en leur pays è aucuns ambassedeurs des Princes etrangers. MDCXX.; sei carte in ottavo, a stampa da c. 161-167.

36. Récit de l'estat present au pays des Grisons, daté a Coire le 20 et 22 mars, stil ancien, 1621; da c. 167-173, copia contemporanea.

37. 1. Relazione dello stato dell'Istria.
2. Esposizione al Doge sullo stato dell'Istria.
3. Raccordo novissimo dell'Istria, di Pietro Matteacci (dato nel riformar le milizie, dopo la guerra del Friuli); c. 183-189.

38. Appunti di operazioni (bancarie) di cambi tra Venezia e Piacenza, con ricorso; c. 190-201.

N. B. Mancano poi le carte 203-216 nelle quali, secondo l'indice, doveano trovarsi cenni sul valore delle monete, ecc.

39. Propositiones sive sententiae excerptae ex libro patris Johannis Marianae Societatis Jesu, quem de regimine Societatis Jesu inscripsit; c. 216-220.

40. Sommario di bandi imperiali contro Gabor e il Palatino (1615-1620); c. 220.

41. Gravezze della città e del clero di Padova; c. 223.

42. Spartimento delle provincie, secondo che sono comprese nelle partizioni dei sinodi, fatto nell'assemblea generale nella città di Rochelle li 12 maggio 1621; c. 225-229.

43. Considerazioni al Re sui mezzi di provvedere alle fazioni e monopolii dei Riformatori e Calvinisti nel regno di Francia; c. 229-235.

44. Proposizione fatta dall'ambasciatore Peckio nel Collegio degli Stati generali d'Olanda, colla risposta di essi, 27 marzo 1621, stampata in Amsterdam. Traduzione dal fiammingo, copia mss. c. 235-239.

45. Editto del patriarca di Venezia Lorenzo Priuli, sulla confessione e comunione, a stampa, marzo 1591; c. 239.

46. Specifica delle entrate venete (carte 5, oblungo) 1. settembre 1621. Seguono alcuni accenni a testi giuridici, del Treo; c. 240.

47. Consulto del Treo contro l'esenzione dai tributi dei chierici, aut. del Treo; c. 241.

N. B. Dovrebbe seguire il sommario dell'arringa del Barbarigo, e delle ragioni del mare, dalla carta 247-251, fu strappato o levato forse nella compaginazione prima del codice.

48. Dichiarazione degli Stati generali delle Provincie unite d'Olanda, circa le Indie occidentali, e articoli per la concessione della Compagnia delle Indie occidentali. Editto circa la conclusione della suddetta Compagnia (1621); c. 251-268.

49. Sul governo d'Olanda, segnato di Hardertbeick 13 novembre 1620; c. 268-269.

50. Enumerazione e configurazione dei passi nei Grigioni (di pugno del Sarpi) c. 270-277.

51. Capitoli, accordati e stabiliti, tra Francia e Spagna, per la Valtellina; c. 277.

52. Accordo tra l'Inghilterra e gli Stati d'Olanda, circa le Indie

Occidentali (Agosto 26, 1619) Copia contemporanea in lingua francese; c. 279-281.

Filza 22.

1. Consulto di fra' Paolo Sarpi sulla immunità delle chiese. Copia autentica e nitida; c. 1-19.

2. Trattato di fra' Paolo Sarpi sul dominio del mare adriatico: copia nitida ut supra; c. 19-44.

3. Eiusdem: Della contribuzione del Clero alle gravezze pubbliche; c. 44-57.

4. Del medesimo; sul confutare scritture malediche contro il Governo della Repubblica; c. 57-62, fine del fascicolo cartonato N. 1.

5. Alcune scritture pertinenti alla causa tra' reverendi Antonio e Lodovico Piccioli dall' una ed Alessandro Piccioli da Ceneda, loro fratello dall' altra, 1611, di carte 26. Fasc. 2.

6. Sommarii di trattati coi Grisoni, Svizzeri e Lorena, 1606, copie con note autog. di fra' Paolo; c. 1-15.

7. Argomento di una tragicomedia profetica sopra gli affari dei Paesi Bassi, rappresentata l' anno passato in Soria in presenza del Bascià di Tripoli, una carta. Continuazione delle note sugli Svizzeri (v. sopra). Lettera autografa di ringraziamento di buoni ufficii diretta a fra' Paolo da G. Contarini, da Verona 22 ottobre 1608. Continuano gli appunti sulle differenze tra la Spagna e la Repubblica degli Svizzeri, per la Valtellina; autografi di fra' Paolo, spogli di dispacci, d' avvisi ecc. del Padavino e d' altri; c. 15-36. Terzo fascicolo.

8. Lettera autog. di Servilio Treo al Sarpi, con appunti storici tratti da varie opere (del Pigna — Storia degli Estensi); c. 1-10.

9. Sommario del libro di G. Fr. Da Ponte, napoletano (autografo di fra' Paolo) c. 10.

10. Sommario di scritture presentate nelle controversie tra i feudatarii e la comunità S. Vito; c. 11-20 autog. di frà' Paolo.

11. Parere circa i beni ecclesiastici. Idem; c. 20-26. Fasc. IV.

Filza 23.

1. Alcune scritture pertinenti alla comunità di Pinguente, castelli e ville, circa il diritto di nominare i pievani. Copie di consulti di fra' Paolo, Erasmo Graziani (1607) e lettera autografa di Francesco Priuli 12 Agosto 1612, da Pinguente; c. 1-10.

2. Sommario in materia della chiesa di Santa Maria di Broglio, note e appunti autografi di fra' Paolo; c. 1-5.

3. Lettera autografa da Parigi li 20 novembre 1616 a fra' Paolo Sarpi, di un Vincenzo Gussoni, in cui chiede informazione delle cose passate durante l' interdetto, parla del de l' Isle, del Lechassier, amici di fra' Paolo ecc.; c. 2.

4. Appunti di fra' Paolo sulla causa matrimoniale dei Dandolo greci; c. 2 retro.

5. Frammenti di sommarii in materia di Aquileia; c. 3.

6. Sommario di cose avvenute nella lega di Cambrai 1508; c. 7, con aggiunte autog. di fra' Paolo.

7. Memoriale dei preti di Parenzo, in materia delle entrate sequestrate loro dal Podestà. Copia; c. 12, e memoriale dei preti di Montona.

8. Consulto del dott. Marta: se si possa istituire confraternità laica, contro la volontà del principe, autog.; c. 17.

9. Scrittura di Servilio Treo sopra certe controversie tra le monache di Santa Maria Nova e quelle d'Ognissanti di Treviso, originale; c. 24.

10. Alcune informazioni dei confini di Ceneda con un disegno, autografi di fra' Paolo e del Treo; c. 28-35.

11. Annali (36). Sommario dei trattati e cose occorse nell'anno 1606. Comincia da una lettera originale e senza firma d'un discepolo, o forse collega del Sarpi, circa alcuni brevi di Clemente VIII per denari avuti dalle XII Congregazioni. Vi si parla di frate Fulgenzio. — Seguono gli appunti e spogli e minute, di pugno del Sarpi, fino a carte 29 inclusive.

12. Delle decime infeudate ad altri feudi ecclesiastici. Comincia da una ducale di Tomaso Mocenigo dei 12 maggio 1417; e seguono altre con decreti etc. fino all'anno 1583. Copie. Il tutto in carte scritte N. 58.

Filza 24.

Precedono alcune note od estratti da opere giuridiche di pugno del Treo; fra le quali è rimarchevole la sentenza seguente « Giovanni monaco cardinale di soprana dottrina et integrità, et di ottimo giudicio, nel capitolo *Fundamenta* n. 12 *de electione* » ha lasciato scritto questa sentenza:

« Roma sibi manus rodit, si quos alios rodere non valet. Onde non è maraviglia se i Romani cercano con ogni industria di tirare a sè ogni cosa, con pregiudizio della potestà laica. »

1. Scrittura sopra la retenzione del Dott. Carga; da c. 6-12.

2. Scritture sopra proclami del Proveditor di Cividale, in materia di querele ed atti dei feudatarii, fuori di giurisditione (di Servilio Treo); da c. 12-26.

3. Scrittura del Consultore in jure (Treo) sopra lettere del conte di Zara per conferma di terminazione; da c. 27-30.

4. In materia del taglio del Pò e dell'inibitione del Nontio (Consulto del Treo); da c. 31-37.

5. Scrittura sulla operazione dei Ferraresi in tagliar legnami vicino al taglio di Pò (del Treo); da c. 39-44.

6. Due scritture del Treo sopra molestie rinnovate in Milano dai Marchesi Pallavicini, per l'acqua del fiume Oglio (del medesimo); da c. 45-52.

7. Scrittura circa le novità e pregiudizii fatti nel fiume Serio da quei di Mozzanega a danno del territorio Cremasco (del Treo); c. 53-60.

8. Scrittura sopra la controversia con Valtorta, territorio veneto, e Vedisetta, territorio Milanese, per confini; c. 61-64.

9. Scrittura circa banditi compresi da capitolationi con Milano; da c. 67-70.

10. Decisione sopra la pretensione dei comuni di S. Caterina di Lusiana, Conche e Gomaruolo, per la eletione del paroco, 3 Luglio 1617; da c. 71-74. Seguono varie carte vuote.

11. Sommario di scrittura contro la Republica per la guerra del Friuli; da c. 77-79.

12. Circa la sottoscrizione del Doge all'atto di lega con Savoia; c. 81-83.

13. Scrittura circa l'intelligenza dei capitoli relativi alla restituzione delle piazze e al presidio di Segna; 85-86.

14. Ragioni di Udine contro l'abatia di Sesto; c. 89-94.

15. Circa le monache di S. Pietro in Padova per eletione di mansionario alla Cappella di S. Bellino; c. 95-98.

16. Scritture e sommarii in materia del vescovo di Thine; c. 99-130.

17. Scritture sopra la controversia tra le monache di santa Maria Nova et di Ognissanti in Treviso, per occasione di fabbriche, 24 marzo 1610; da c. 130-137.

18. Scrittura dei Consultori, in materia delle doti delle monache; c. 142-156.

19. Scrittura sulla deliberattione fatta in materia di creatione di nodari dottori; c. 156-165 (non esiste a suo luogo, ma è trasportata a c. 162.)

20. Circa il far cavalieri con autorità imperiale; c. 157-161.

N. B. — Tutte le scritture contenute in questo tomo sono del Treo, autografe la maggior parte, eccettuate due o tre che paiono dettate collettivamente con altri, e forse con fra' Paolo.

Filza 25.

1. *Fascicolo cartonato* — Del patronato et giurisditione degli Ecc.mi Procuratori di S. Marco, nella chiesa e monastero di s. Giacomo della Zuecca (fondato da Marsilio da Carrara 1438) Consulto o scrittura autentica d'innominato in carte I-IV, 1-60, del sec. XVII, legata in cartone a parte dalle seguenti.

2. *Fascicolo cartonato.* — Nell'indice o sommario delle materie preposto al fascicolo. è registrato per primo oggetto contenuto in esso un *Disegno del Friuli* che manca — 1. Segue una dichiarazione *sul valore convenzionale delle monete;* stampata senza indicazione di luogo, di data d'autorità, e terminante colle parole: *Qui potest capere capiat, quia veritas* — 2. Invito a *stampa* dei Notari dell'Auditore della Camera Apostolica in Roma. Un foglio in 4. senza data (secolo XVII). — 3. *Bando* e sententia contro Zuanne dalle Tavole, già curato di Bessèga, Oliva Chiappina sua donna e compagni, addì 23 Settembre 1617. in 8. ristampato per Antonio Pinelli; quattro carte. — 4. Parte presa nell'Eccelso Consiglio di Pregadi addì 19 Gennaro 1553, in materia dei *Sopra Dacii,* stampata in calle delle Rasse, in 8, quattro carte. — 5. La stessa, con tipi diversi, stampata in calle delle Rasse, per il Rampazzetto,

in ottavo, quattro carte. — 6. Parte presa nell'Eccelso Consiglio ut supra, addì 19 aprile 1514 in materia di quelli che cargano nave et fanno compagnia con forastieri, stampata ut supra, 2 carte. — 7. Decisio S. Rotae romanae coram R. P. D. Cavalerio, in causa Praenestina seu Tusculana Locationis. Romae ex Typ. Rev. Camerae apostolicae 1622, 8 carte in quarto. — 8. Lettera autografa a un consultore innominato, dell' arcivescovo Giovanni di Candia, data da Candia, li 26 settembre 1661.

3. *Fascicolo.* Sommario del trattato, per le differenze dei confini tra gli Arianesi e i Loreani. Comincia: « Vedendosi assai chiaramente dalla forma et tenore del sindacato pontificio, essere intentione di Sua Santità etc. » è un abbozzo autografo del Treo in 8 carte.

4. *Fascicolo.* Albero genealogico dei Gradenigo, in foglio a stampa, piegato in quarto, con appunti manoscritti ed autografi di fra' Paolo, sulle loro ragioni sopra l' abazia di san Cipriano di Murano, in 4 carte.

5. *Fascicolo.* Alquante scritture dei conti di Collalto in materia dell' Abazia di Narvesa (in 8 carte, sec. XVII).

6. *Fascicolo.* Scrittura dell' abate Fulgentio Camaldolense, nella differenza tra il Monastero delle Carceri ed i preti di San Spirito di Venezia, sopra la possessione della chiesa et monastero di San Michiel di Padova. Sono tre diverse allegazioni o consulti; l' ultimo di fra' Paolo Sarpi presentato li 19 gennaio 1622 dal padre fra' Marco Servita (ch'era il suo amanuense da molti anni) in tutto 15 carte.

7. *Fascicolo.* Note et allegationi di dottori in materia della immunità ecclesiastica, parte del padre maestro Paulo et parte di mano del cavalier Treo. Alcune di queste note autografe del Sarpi sono scritte a tergo di lettere originali ad esso dirette: una delle quali è di Zaccaria Sagredo del seguente tenore: « Rev.mo signor mio: Parendomi che il signor Gian Francesco habbi peggiorato et volendo usare la solita carità nel raccordargli la confessione, non credo sii alcuno più al proposito di lei coll'adoprare la sua autorità; pertanto io mando la barca a posta a levarla et gli bacio le mani. Di V. S. rev.mo e aff.mo servitore Zaccaria Sagredo. P. S. La carità sarà grandissima et il favore incomparabile. » N. B. In tutto c. 45.

8. *Fascicolo.* « Disegno del taglio che si propongono di fare i bolognesi nel Reno. » Foglio oblungo piegato in quarto. Il disegno con iscrizioni in varii punti è di mano di fra' Paolo Sarpi.

Filza 26.

Spogli o sommarii di dispacci e relazioni di ambasciatori veneti a varie Corti, dalle esposizioni del nunzio pontificio in Venezia, dalle deliberazioni del Senato, da carteggi dei capitani in Golfo, dei provveditori in Dalmazia, dal 1604-1621, di carte 278 tutte di pugno di fra' Paolo.

Filza 27 *a.*

Fascio di molte scritture in materia ecclesiastica, di fra' Paolo Sarpi, di fra' Fulgenzio e di Gaspare Lonigo. Filza incartonata, e segnata col numero 27 nell' archivio speciale dei Consultori *in iure.*

Comincia: 1. Scrittura del p. maestro Paolo sul modo con cui fu trattata la causa della Vangadizza in Rota romana. 2. Scrittura del medesimo intorno ai beni che furono dei gesuiti. 3. Scrittura di fra' Paolo e di Servilio Treo, circa la richiesta del braccio secolare della Signoria di Venezia contro un frate adultero. 4. Consulto di fra' Paolo, circa un monitorio d'interdetto e scomunica, intimato a Tremosine, territorio di Salò, per bolla papale ad istanza del Comune di Pre (?) diocesi di Trento, che pretendeva essere di sua ragione la montagna di Notta Bon (?) incorporata nel dominio Veneto (17 novembre 1622) originale. Segue sull' *Immunità* un copiosissimo estratto. — 5. Sull' *Immunità ecclesiastica*: dissertazione o consulto diffuso di fra' Paolo e Servilio Treo (originale). — 6. Sul memoriale della comunità di Este in materia del governo del Monastero delle Carceri (Nov. 1620) di fra' Paolo e Servilio Treo. — 7. Scrittura di fra' Paolo sul monastero di S. Giustina in Padova (originale, Nov. 1622) — 8. Scrittura di fra' Fulgenzio dei Servi, intorno alla circolare del cardinal Ludovisi, sull'erezione della Congregazione *de Propaganda Fide*. — 9. Brevi consulti del medesimo circa i visitatori generali delle provincie monastiche.

Seguono altri venti consulti sciolti del medesimo fra' Fulgenzio, in varie materie di diritto canonico, dal 1623 al 1627 ed uno del consultore civile Gaspare Lonigo circa le *polizze bancarie* sopra le pensioni dei benefizii (Sett. 1624).

Filza 27. *b*.

Sommario delle opinioni del Padre maestro fra' Paolo Sarpi Servita, consultore della Serenissima Repubblica di Venezia, sopra varie materie. *Parte Prima*, (precede una tavola delle materie) di carte 76. Scrittura del sec. XVII.

Filza 28.

Libro di cose notabili, e memorie del cav. Servilio Treo, appunti studii ecc. (Fra questi vi è una critica dissertazione, intorno all'opera del Bardi, fiorentino paroco di S. Samuele in Venezia, sull'arrivo in Venezia di Alessandro III ecc.).

Filza 29.

Scritture diverse e sommari (note e appunti) di Servilio Treo, sulle controversie dei confini tra Ferrara, Loreo ed Ariano.

Filza 30.

Copie diverse di parti, lettere, sommarii del Treo, su cose e diritti antichi nel dominio della Repubblica di Venezia. Comincia da un regesto di documenti, relativi alla giurisdizione del golfo, passa a copie di documenti relativi al Friuli e ai suoi confini e privilegi, indi ad appunti sui principali trattati di pace, ecc.

Filza 31.

Risposte e sommarii in materia di diverse cose spettanti al publico (di Servilio Treo). Comincia da una scrittura giuridica sopra istanza

di conferma degli statuti di Valcamonica. Segue fra l'altro un giudizio chiestogli dal Doge sull'opera stampata di Gio. Andrea Beroa intitolata: *Iurisconsultus, seu de principiis et rationibus iuris* ecc.

Fra le scritture in questo volume merita attenzione particolare una istanza del Treo al Doge, nella quale si contiene la storia dei servigii prestati, lo stipendio di soli 300 Ducati annui, come consultore in jure, con l'obbligo di permanente dimora in Venezia, e si aggiungono parecchi consigli, o *raccordi* spettanti alla pubblica amministrazione. Chiude con tre pagine sulle *operazioni da lui fatte dopo venuto al pubblico servizio.*

Filza 32.

Sommarii del Treo, circa la giurisdizione della Republica di Venezia sul mare Adriatico. Grosso volume oblungo in foglio.

Filza 33.

Sommarii ut supra (della stessa mole e forma).

Filza 34.

Scritture del Treo, circa il dominio della Republica di Venezia sul mare Adriatico, (minute in foglio.)

Filza 35.

Sommario di scritture diverse del cav. Servilio Treo in materia di Ceneda.

Filza 36.

Scritture diverse, in materia pubblica e privata del cav. Treo. Cominciano da allegazioni sui confini del Friuli, su *Belgrado*; seguono: sul monte di Pietà in *Rovigo*, supplica dei Gradenighi, circa l'abazia di S. Cipriano, scrittura sulla causa tra il comune di Este e i patrizii di casa Pisani; su d'*un caso notabile* occorso nel 1582 tra il Podestà di Bergamo e l'arciprete di Milano, che scomunicò lui e i suoi curiali, per aver arrestato (*proceduto contro*) un cavaliere di Malta Bergamasco.

Filze 37 e 38.

Materia feudale (sic) di Gaspare Lonigo; vol. due in lingua latina. Opera originale. — Comincia dai principii generali della scienza feudale, e viene tosto alla trattazione applicata ai feudi del Friuli. Il II. vol. termina con una scrittura sul feudo *Collalto.*

Filza 39.

Allegationes juridicae Francisci Gratiani doct. Utinensis, pro juribus Ill.mi Dominii Veneti contra gravamen Imperatoris Ferdinandi circa navigationem Maris Adriatici (1563). Originale in foglio in latino, di c. 82.

Filza 40.

Chiesa di S. Marco, consulte e scritture relative del consultore Gaspare Lonigo. (La massima parte di queste scritture spetta a Giovanni Tiepolo, primicerio di S. Marco (1600-1610) originali.

Filze 41-51.

Consulte di fra Fulgenzio servita. dal 1631 al 1646. Dodici vol. in foglio, originali.

Filza 310.

Nel dorso — Minute di consultore incerto, dal 1622 al 1625. Segue un indice delle materie, la prima delle quali è la *Relazione fatta in Collegio della morte di fra' Paolo Sarpi.*

N. B. — Dalla mano di scritto di questa stessa Relazione e da molte altre, deduco essere *le minute* dei consulti di fra' Fulgenzio. Al foglio 273 v'ha un consulto di fra' Fulgenzio, circa l'abbruciamento in pubblico di una gran quantità di libri, fatto eseguire dall'Inquisitore in Venezia, tra i quali si riconobbero, estratti a tempo dal rogo, parecchi degli stampati da fra' Paolo Sarpi in difesa delle ragioni della Repubblica, nel 1606.

Filza 311.

Nel dorso — Processo ed esame contro un frate dei Servi (Agostino Carrara, priore del convento di S. Gottardo in Bergamo 1689). Grosso volume in foglio, orig.

Filza 52.

Scritture di fra' Fulgenzio e Gasparo Lonigo sopra Aquileia.

Filza 53.

Scritture o consulti di fra' Fulgenzio e del dott. Lonigo, coll'indice in principio.

Filza 54.

Consulti di fra' Fulgenzio e del dott. Lonigo. Precede l'indice delle materie.

Filza 55.

Sul dorso « Minute di Bolle e patenti di fra' Fulgenzio e Lonigo. »

Filza 56.

Consigli del padre maestro Fulgenzio e del dott. Lonigo. In gran foglio membranaceo. Cominciano da' 3 decembre 1627 a' 20 ottobre 1629.

Filza 57.

Risposte del padre Fulgenzio e del Lonigo. » Libro 4. in pergamena, con indice delle materie in principio.

Filza 58.

Risposte del padre Fulgenzio e del dott. Lonigo. — Materie diverse. Libro 5. in pergamena, con indice delle materie.

Filze 59-64.

« Consulti di Gasparo Lonigo da Este (1624-26) Vol. 6. in fol. Minute.

Filze 65-67.

Della precedenza dei Principi, di Gaspare Lonigo (1624.) Nel terzo

volume si discute il *Trattato delle ragioni sopra le quali è fondato il titolo regio dovuto alla Serenissima casa di Savoia.* Volumi 3.

Filza 68.

Della precedenza e delle prerogative dei principi ed altre dignità ecclesiastiche e laiche, nello stare sedere e camminare, nelli concistorii, congregazioni, processioni ed altri atti pubblici e privati, di Gaspare Lonigo (1645.)

Filza 69.

Sovranità indipendente della Ser.ma Republica di Venezia, di Gaspare Lonigo.

Filza 70.

Della precedenza della Serenissima Republica di Venezia e degli Elettori dell' imperio. Idem.

Filza 71.

Consulti varii di Gaspare Lonigo.

Filza 72.

Trattati varii di Gaspare Lonigo.

Filza 73.

Parti e leggi diverse raccolte da Gaspare Lonigo.

Filza 74.

Raccolta di parti e ducali diverse, fatta da Gaspare Lonigo, in 8. (Documenti relativi al Friuli).

Filza 75.

Bolle di Papi e informazioni ecc., raccolte da Gaspare Lonigo. (Copie di documenti per la massima parte relativi alla chiesa di S. Marco e ai principali monasteri di Venezia. In foglio).

Filza 76.

Scritture intorno agli ordini religiosi soppressi nel dominio veneto di G. Lonigo. (Minute originali in foglio.)

Filza 77.

De decimis papalibus. Tractatus in duas partes distributus, in quarum prima agitur de decimis variis supremis principibus concessis; in 2. vero de decimis concessis Serenissimae Reipublicae Venetae praesertim a Clemente papa VI. auctore Gaspare Lonigo I. U. D. MDCXXXVIII. Vol. di c. 148.

Filza 78.

Scritture circa pensioni ecclesiastiche ecc. di Gaspare Lonigo. Comincia con un trattato in latino di Giovanni Antonio Boni professore or-

dinario dei sacri canoni nell' Università di Padova « in quo plura notabilia ac utilia explanantur pro versantibus in foro ».

Filza 79.

Opera sulla precedenza della Republica veneta di Michele Lonigo da Este, diretta al Doge Francesco Erizzo da Roma, li 8 aprile 1635. Nitidissima copia di pag. 292.

Filze 80-95 *incl.*

Consulti di fra' Celso servita, 1680-1708. — Scritture di fra' Celso dall' 11 marzo 1691 al 30 dicembre 1704. — Scritture, abbozzi, sommarii di fra' Celso. — Minute e copie del Padre Celso (1680-1714) 2 vol. — Minute di bolle, patenti e rescritti (1690-1692.)

Filza 96.

Indice generale degli otto libri di consulti di fra' Celso servita.

Filza 97.

Scritture relative all' abazia di Asola, dal 1005 (in copia) fino al 1716.

Filze 98-102 *incl.*

Scritture, abbozzi, sommarii del consultore Donà Tosetti (1660-1677.)

Filze 103-113.

Sommarii e scritture del Padre Emo (Francesco, servita successore al Micanzio nell' ufficio di Consultore, 1689) dal 1660 al 1689.

Minute di bolle, patenti e rescritti del P. Emo.

Sommarii dell' Emo e miscellance.

Scritture sciolte del P. Emo.

N. B. — In fine è inserto l' abbozzo originale del Consulto di fra' Paolo, intorno alle vertenze dell' Imperatore Ferdinando con la Republica di Venezia per gli Uscocchi. Incomincia : « È manifesto a ciascuno che la causa delli dispareri tra la Ser.ma Republica di Venezia ed il Ser.mo Ferdinando d' Austria prende origine ecc. » di carte 41.

« *Padre Emo* » Sono le stesse ed altre scritture o consulti (1660, in 3 grossi volumi.)

Filze 114-130.

Scritture di fra' Giovan Pietro Bortoletti. Vol. I. Giuspatronati e Feudi. II. Possessi e cause possessorie. III. Rimetter prigioni e banditi. IV. Criminalità, immunità e giudizii ecclesiastici. V. Fabbriche di chiese e materie diverse. — In principio ad ogni volume, v' ha un indice delle materie (1656-1686.) VI. Ecclesiastici e materie beneficiali. VII. Decime, giudizio *in partibus* e scuole laiche. VIII. Livelli, alienazioni dei beni laici in ecclesiastici. IX. Inquisizione. X. Monache. XI. Beneficii ecclesiastici.

Scritture del Padre Bortoletti su materie diverse. Vol. I. II. III.

Miscellanee e sommarii del Consultore G. P. Bortoletti. Vol. I. II. III. IV.

N. B. — A tutte queste scritture, miscellanee, sommarii ecc. precede l' indice.

Filza 131-136 *incl.*

Risposte delli Consultori 1595-1609. Segue un indice di ciascun consulto. Vol. I. Molti sono di fra' *Paolo Sarpi*, del Graziani, del Pellegrini, del Cav. Del Bene, di Servilio Treo. Vol. II. Scritture e consigli del Sarpi. Vol. III. Fra' *Paolo Sarpi documenti e sommarii ; fra essi vi ha copia della Orazione alli Principi d' Italia in esortazione di levare il temporale alla sede di Roma ed insieme a scacciar gli Spagnoli d' Italia.* Comincia : « Fra le grandi ed abbominevoli meraviglie del mondo » ecc. Finisce : « con la grazia e benedizione di Nostro Signore in questo mondo, e nell' altro la gloria. D. O. M. 1597. »

Il Vol. è preceduto da un indice.

Scritture di varii consultori in materie diverse. Con indice. Due volumi. In essi trovansi parecchie scritture d' interesse politico.

Filza 132 *in particolare.*

In questa filza si contengono per la massima parte scritture del cav. Graziani e del Pellegrini, consultori in jure della Republica, sopra varie materie di giurisdizione mista, civile ed ecclesiastica, delle quali havvi un indice in principio, compilato nel secolo XVII. Da esso estrarrò i titoli delle scritture proprie di fra' Paolo Sarpi, o collettive col Graziani.

1. Consiglio del padre Maestro Paolo et dell' Ecc.mo Gratiani sopra gli editti che li Inquisitori publicano nell' ingresso del loro ufficio (carte 46-49). Comincia : « Per riverente essecutione del comandamento fattoci da V. E. Ill. di dire il nostro parere sopra gli editti di diversi inquisitori veduti da noi ecc. » Finisce : « . . . . . sottoponendole al sapientissimo giuditio di Sua Serenità et loro. Di V.V. E.E. Ill. devotissimi et humilissimi servitori, F. Paulo di Vinetia — Erasmo Gratiani kav. e C.re » 19 aprile 1608.

2. Consiglio del P. Maestro Paulo et dell' Ecc.mo Gratiani sopra l' uso della Comunità di Pinguenti di eleggere li cappellani della loro chiesa a tempo ; c. 49-51. Comincia : « Nel negotio della Comunità di Pinguenti la quale il Rev. vescovo di Trieste ha per incorsa in censure ecc. » Finisce : « . . . . nelle quali vi è il piovano titolare et principale nella patria del Friuli. Gratie etc. Io Fr. Paulo di Venetia. Io Erasmo Gratiani ecc. ».

3. Segue una risposta al quesito « se il capitano di Raspo ecc. » V. l' Indice — segnata autograficamente dai suddetti, che comincia : « Essendo occorso nel Castello di Pinguenti che Pre Giacomo Pingar condotto al servitio della chiesa di esso Castello ecc. » e finisce : « . . . . rimettendo il tutto nella somma sapientia di S. Serenità et di VV. EE. Gratie etc. » Ambi i consulti in 4 carte.

4. Risposta delli stessi sopra l' editto da publicarsi per il P. Inquisitore di Bergamo ; c. 54-56.

5. Parere degli stessi sopra un breve pontificio all' Ill.mo Patriarca Vendramino, se pregiudichi al juspatronato; c. 56-58.

6. Consiglio di fra' Paulo e del cav. Gratiani, sopra la formola delle bolle da spedirsi per il nuovo Patriarca; c. 60-62.

7. Consiglio delli stessi sopra lo spoglio fatto dalli padri di S. Thomaso di Verona alla vicinia dell' Isol di sotto, dell' administrazione delli beni d' una confraternita laica; c. 62-65.

8. Risposta del P. Maestro Paulo sopra la prohibitione di due libri che il P. inquisitore di Bergamo pretendeva fare di ordine da Roma; c. 65-68.

9. Parere del P. Maestro Paulo sopra le dimande che si potessero fare al Pontefice nell' occasione della vacanza della Vangadizza; c. 70-74.

10. Risposta del P. M. Paulo sopra la supplica del P. Provinciale dei Frari, per li aggravi fatti alla sua Provincia nella distributione delle prediche, nella instrutione etc.; c. 78-88.

11. Risposta del P. M. Paulo et dell' Ecc.mo Gratiani sopra lo spoglio fatto alla famiglia dei Lalandi di un feudo, dal Patriarca di Aquileia; c. 90-94.

12. Risposta del P. M. Paulo sopra un monitorio del vicario di Adri contro Gerolima Gioanelli a favore di Prè Alessandro Pozati eletto da lei cappellano in un suo oratorio privato; c. 94-97.

13. Scrittura del P. M. Paulo in difesa delle opere scritte a favore della Republica nelle controversie col Papa; c. 97-113.

14. Risposta del P. M. Paulo sopra una supplica della Comunità di Crema contro li padri Cistercensi di quella città; c. 113-116.

15. Risposta del P. M. Paulo et dell' Ecc.mo Gratiani sopra una supplica della città di Padova a favore delle monache della Misericordia contro il canonico Lonica; c. 124-128.

16. Risposta dei medesimi sopra la dimanda della Comunità di Canton di Camposampiero per ricuperatione di alcuni beni comunali posseduti dalla chiesa; c. 128-131.

17. Parere del P. M. Paulo sopra tre brevi del sommo Pontefice per ordinare il governo della Congregatione Benedettina Camaldolense et di S. Salvatore, et sopra l' ingresso delli Padri Riformati in una chiesa già fabbricata, et sopra l' acquisto fatto dalli Padri Theatini nella parrochiale di S. Agata di Bergamo; c. 134-136.

18. Risposta del P. M. Paulo sopra una supplica delli Padri di San Giorgio, che non siino estratti denari delli loro monasterii fuori del Dominio, nè fatti superiori persone non suddite; c. 136-140.

19. Parere del P. M. Paulo circa il modo d' incamminare in Rota il negotio dell' Abatia della Vangadizza; c. 140-142.

20. Relatione dell' istesso sopra la istituzione, progresso et abusi delle commende; c. 142-146.

21. Parere del P. M. Paulo che non sii bene intromettersi a difendere la causa della Vangadizza in Rota; c. 156-158.

22. Relatione del P. M. Paulo et delli Ecc.mi Pellegrini et Dal Bene delle cose trattate con gli Abati Camaldolensi, in materia dell' Abazia della Vangadizza; c. 158-160.

23. Risposta del P. M. Paulo sopra l' andata del Rev. vescovo di Bergamo al Concilio provinciale di Milano; c. 174-176.

24. Risposta dell' istesso sopra un monitorio dell' Auditore della Camera Romana contra due preti di Sebenico; c. 176-178.

25. Relatione dell' istesso, del modo et ragioni come sia stata trattata in Rota la causa della Vangadizza; c. 178-180.

26. Parere dell' istesso sopra il modo tenuto nella forma del giudizio di Rota; c. 180-182.

27. Consiglio del P. M. Paulo et dell' Ecc.mo Dal Bene sopra il juspatronato della chiesa et convento del Redentore; c. 192-196.

28. Risposta del P. M. Paulo sopra un breve impetrato dalla Comunità d' Este per beneditione della sua campagna; c. 196-198.

29. Parere del P. M. Paulo sopra l' accomodamento del negotio della Vangadizza proposto dal cardinale di Nazaret; c. 198-208.

30. Risposta del P. M. Paulo sopra le patenti dei pp. Inquisitori di Ceneda et Cividal di Belluno, et consideratione delle cose da avvertire nell' ingresso delli Inquisitori; c. 226-230.

31. Risposta del P. M. Paulo et dell' Ecc.mo Dal Bene sopra il breve pontificio *de capienda successione,* diretto all' Ill.mo signor abbate dei Priuli; et consideratione del tenore della bolla da formarsi; c. 230-237.

32. Risposta del P. M. Paulo et dell' Ecc.mo Dal Bene sopra l' istessa materia, per nuova instanza del Rev. Nuncio; c. 241-243.

33. Risposta delli stessi sopra la dimanda dal signor abbate, di mandar le procure a Roma; c. 243-245.

34. Risposta del P. M. Paulo sopra la minuta delle bolle della Vangadizza; c. 245-247.

35. Risposta del P. M. Paulo sopra la dimanda del Rev. Nuncio che sieno rimessi al Santo Ufficio li colpevoli d' haver cavato di prigione Alvise Maffei retento da quell' Ufficio; c. 247-251.

36. Risposta dell' istesso sopra le bolle dell' Abbazia della Vangadizza; c. 251-253.

37. Risposta del P. M. Paulo sopra le pensioni imposte dal Rev. di Bergamo al curato di Ghisalba, non admesse dalla Dataria; c. 253-255.

38. Risposta del P. M. Paulo sopra un consiglio dell' Ecc.mo Collegio dei giureconsulti di Padova, a favore del conte Alberto Scoto; c. 255-257.

39. Consiglio del P. M. Paulo sopra la validità della professione delle monache di Santa Chiara di Udine; c. 257-265.

40. Risposta del P. M. Paulo et Ecc.mo Gratiani sopra una lettera del vescovo di Chiozza in materia del cappellano di Poveia; c. 265-267.

41. Risposta del P. M. Paulo sopra un editto del patriarca, in reservatione dei casi; c. 267-269.

42. Risposta del P. M. Paulo sopra l' obbligatione fatta dalla Comunità di Calvisano delli beni comuni alle spese d' un monasterio di monache posto nella stessa terra; c. 269-271.

43. Parere del P. M. Paulo intorno le patenti del p. inquisitore di Udine, con raccordi al rettore, di haver consideratione alle pretensioni delli inquisitori nei loro ingressi; c. 271-273.

44. Risposta del P. M. Paulo sopra la pretensione del rev. arcive-

scovo di Spalato di ridur sotto il suo governo li popoli di Dalmazia et Craina; c. 273-275.

45. Risposta del P. M. Paulo nella causa di competenza di foro nella lite tra le monache di Ognisanti et Santa Maria Nova di Treviso; c. 278-283.

46. Risposta del P. M. Paulo in un caso d'immunità della chiesa, occorso in Bergamo; c. 283-287.

47. Altra risposta del suddetto nella stessa materia; c. 287-289.

48. Risposta del P. M. Paulo sopra una supplicatione delli padri di Santa Margherita di Treviso per conservatione della loro libertà nel l'eleggere il priore del monasterio; c. 289-291.

49. Risposta del P. M. Paulo et del consultor Treo sopra un'indoglienza dell'Ill.mo signor Michele Priuli et consorte, in exposito giudicio procurato et ottenuto dal Cl. Paolo Cornaro in Roma artificiosamente et disordinatamente, a pregiuditio di detti signori supplicanti, per la decima di San Bruson, della quale erano stati investiti dal vescovo di Padova mediante il suo vicario, et l'investitura era confermata da mons. Noncio, mediante il suo auditor et anco in Roma dalla Rota; c. 291-294.

50. Risposta del P. M. Paulo sopra l'instanza del rev. Fabio Susana licentiato, quanto al possessorio, per esser possessor il rev. Negrin provisto dal patriarca, cioè di poter trattare le sue ragioni all'ecclesiastico nel merito, essendo lui provisto dal Pontefice; c. 294.

Filza 134 *in particolare.*

Materiali per la storia dell' Interdetto di Paolo V.

« Pro libertate Status et Reipublicae venetorum Gallofranci ad Phileneтum epistola. Anno 1607. Comincia: « Gallofrancus Phileneto salutem. Habet iratus Pater sua verba etc. » Finisce: « . . . . quam esse me et fore semper tibi devotissimum. » Manoscritto di pagine 31 in folio, sec. XVII, sciolto.

— Carte e consulti, circa la controversia con Roma, 1606 (sul dosso del volume, legato in pergamena). Sègue un indice delle materie contenute in esso; di scrittura contemporanea:

1. *Scrittura sopra l'esenzione delle persone ecclesiastiche dal foro secolare,* (p. 1-11). Comincia: « Ancorachè li canonisti non versati nella scrittura divina et nella dottrina de padri, ecc. » Finisce: . . . « ma adesso trasformata in un fulmine, usato solo a questo effetto di difendere la licenza delli ecclesiastici. »

2. *Scrittura in materia della libertà ecclesiastica* (da cart. 11-24). Comincia: « Il sanctissimo Pontefice Paolo V, sì come dalla sua pueritia è stato dedito et nutrito in quelli studii etc. » Finisce: . . . . « le faccino pubblicar nelle chiese, quando concorre più popolo, et attaccarle alle porte. » Si aggiungono di pugno di fra' Paolo Sarpi, alcuni periodi, che terminano . . . . « havendo la Republica deliberato di perseverare nella santa fede et nell'osservanza verso la Chiesa romana usata dalla Republica, sino dall'origine della città. »

3. ***Decisione legale se la Republica di Venetia habbia potestà di statuir leggi di non fabricar chiese, hospitali etc. et di alienar beni immobili a pie cause etc. senza licensa*** (c. 24-30). Comincia: « Casus. Anno domini 1337 in Maiori Consilio Venetiarum capta fuit pars etc. » Finisce: « La Republica di Fiorenza fece uno statuto di questa sorte. Ang.Ius. Consil. 48. »

4. ***Leggi di diversi principi nella medesima materia*** (c. 30-37). Comincia: « Noi Ferdinando Dei gratia principe et infante di Spagna, Arciduca d'Austria etc. » Finisce: « Capituli estratti dal libro civile dei Statuti et ordini di Genova ».

5. ***Scrittura sopra la soggettione et esentione delle persone ecclesiastiche, dalle leggi et potestà secolare*** (37-51). Comincia: « Dovendo trattare della soggettione et esentione delle persone ecclesiastiche dalle leggi et potestà secolare, non mi faticarò di riprodurre la opinione di quelli ecc. » Finisce: . . . « come un altro titolo declarativo della consuetudine sopra la quale sta principalmente fondata. » Trovansi in margine e tra le linee della copia di questa scrittura varie aggiunte e correzioni di mano del Sarpi.

6. ***Scrittura latina sull' immunità et essenzione delli ecclesiastici*** (c. 51-57). Comincia: « De immunitate et exemptione ecclesiasticorum acturis, non est novum contra eos disputare etc. « Finisce: « . . . a iudice terreno se habere cognoscat. Alexander Alenus pag. 3. 943 in i. ar. 3, § 1 ». — Tutta di pugno del Sarpi, con cancellature, pentimenti ecc.

7. *Giudicii sopra un consiglio d' un dottore in materia della legge del Senato della prelatione dei beni*, (c. 57-64). Comincia: « Legi consilium excell. cuiusdam viri, qui proponit legem Senatus, qua cavetur ne ecclesiastica loca possint sibi appropriare bona a laicis possessa etc. » Finisce: « . . . . absque ulla innovatione durare. »

8. ***Diverse scritture sopra una controversia tra li monaci di Praglia et D. Francesco Zabarella in materia di prelatione di beni stabili*** (c. 64-90). Comincia: « Havendo li monachi di Santa Maria di Praglia etc. » Finisce colla scrittura in proposito del Zabarella . . . . « ad omnes subditos suppositos suae iurisdictioni. »

9. ***Consiglio, se il Senato veneto sia soggetto alle censure del C. Noverit etc. facendo osservare li suoi statuti contro la libertà ecclesiastica*** (c. 90-91). Comincia: « An Senatus Venetus sit subiectus censuris C. ***Noverit*** etc. » Finisce: « Leo IV pont. Rom. co. d. c. de capitulis. »

10. ***Principio di scrittura della potestà dei Concilii***, (c. 91-103). Comincia: « L' opera del christiano nella presente vita altra non è, se non una continua guerra col peccato etc. » Finisce a c. 95, rimanendo le altre in bianco . . . « nei quali non trovando, quello che in Roma li era stato portato. »

11. ***Sommario dell' Interdetto***, (c. 103-124). Comincia col titolo, di pugno del Sarpi: « ***Sommario per il Collegio.*** Indi, d' altra mano: « Nel mese di ottobre prossimo passato, il Pontefice nella audientia ordinaria, si dolse coll' ambasciator veneto ecc. » Finisce: « dal principio della fondatione di questa città fino al presente per divina gratia hanno continuamente osservatò. » Seguono appunti e note, in gran parte di mano del Sarpi stesso.

12. *Nullità nelli brevi di Papa Paulo V*, (c. 124-127). Comincia: « Così nelli primi brevi, come nel monitorio, il Papa dichiara ecc. » Finisce a c. 125: « per conservare li beni, la quiete et l'honore. » Tutto di pugno del Sarpi con correzioni, cancellature, intercalazioni.

13. *Ecclesiastici giudicati in diversi tempi*, (c. 127-147). Comincia: « 1511, 13 mai in Rog. Julius 2 per breve 30 aprilis significavit etc. ». Nella c. 144 verso, è una minuta di lettera di pugno di fra' Paolo con molti pentimenti a un prelato, che gli chiedeva probabilmente contezza degli argomenti adoperati da lui per confutare o ribattere le pretensioni della Corte romana verso la Republica di Venezia.

Siccome la lettera pare inedita, la trascrivo: « Ill.mo et Rev.mo signore, padrone colend.mo. Siccome ho ricevuto indicibil favore da V. S. Ill.ma et Rev.ma che per la sua delli 8 le sia piaciuto farmi degno delli suoi comandamenti, così sento dispiacere che non sii in potestà mia servirla nel particolare che mi ordina, come son prontissimo di fare dovunque mi sia possibile. È vero che già alcuni giorni questo Ser.mo principe mio signore naturale ricercò il mio parere sopra alcuni ponti, et io lo diedi secondo la capacità donatami da Dio N. S. conforme alla dottrina catolica, et particolarmente di San Thomaso et sua scuola, non però ho servato appresso di me memoria alcuna, sapendo non esser lecito comunicare le cose conferite col suo principe. Là onde sono sforzato supplicare V. S. Ill.ma et Rev.ma che si degni scusare l'impotenza mia, et credere che nessuna cosa più desidero che ubidirla in ogni conto, sì come son debitore di fare per molte relationi et antiche et nuove che me gli rendono obligato. Prego Dio Nostro Signore che mi si appresenti occasion dove possa mostrare la devotione che porto a V. S. Ill.ma et Rev.ma, alla quale humilmente bascio la mano. » Sine data.

14. *Due discorsi del Capello*, (147-166). Sono piuttosto due parti di uno stesso discorso, che comincia: « La *parte prima* del discorso canonico in cui si dichiara con autorità dei Concilii, dei Papi, dei Santi Padri et de' gravi dottori, se la scomunica ingiusta danneggia lo scomunicato, et se deve essere temuta, tenuta ed obbedita ecc. » Finisce: «. . . perchè chiaramente si ha dimostrato che non sprezza nè guerra, nè quelle (censure), et così faccio il fine della prima parte del mio discorso canonico. » — *Parte seconda* « in cui si considera quale sia la scomunica fulminata dalla Santità di Nostro Signore Paolo V contro la Ser.ma Republica venetiana. Per sapere se la Republica venetiana pecchi ecc. » Finisce: « . . . a cui sotto pena di gravissimo peccato mortale il Ser.mo principe è tenuto di haver l'occhio. »

15. *Parenesi del p. Baronio*, (c. 166-185). Precede una lettera latina dell'autore della confutazione della « Paraenesis Caesaris Baronii ad Rempublicam Venetam. » Ferrariae, 1606, in quarto. Indi comincia: « Aculeata paraenesis Ill.mi ac Rev.mi S. R. E. cardinalis Baronii Antidotum. Aberit forte (quod absit) a salute etc. » Finisce: « Haec audi, loquere et exhortare, ut Leo vincat de tribu Juda radix Daniel, cui victoria debetur, honor et gloria in sempiternum. »

16. *De interdicto*, (c. 185-203), Comincia: « Non levis animi perturbatio tenet clericos tum saeculares tum regulares etc. » Finisce:

« . . . ut ipsa Italiae quies ac religio catholica . . . . . . conservetur? Quod faxit Deus optimus maximus. »

17. *De alienatione*. Exc.mi I. U. D. et advocati D. *Victoris Duranti* veneti, (c. 203-213). Comincia: « Quia penes vulgum ipsum iam disputatur de validitate decreti Senatus veneti etc. » Finisce: « .. me nempe omnia subiicere iudicio et correctioni S. matris ecclesiae, a cuius determinatione nullatenus recedere intendo. »

18. *De exemptione clericorum Victoris Duranti Veneti*, an exemptio clericorum quoad personas sit de iure divino, (c. 213-241). Comincia: « Quaeritur an exemptio clericorum praecipue quo ad personas sit de iure divino etc. » Finisce: « Haec scribebam in sacratissimo die Annunciationis Deiparae; hoc est in die natali inclytae ac semper christianissimae civitatis Venetiarum, cui, quaecumque sit, hanc lucubrationem dicatam volo. Victor Durante venetus I. U. D. ac advocatus. »

Filza 137.

Relazione istorica e politica delle differenze tra Papa Paolo V. e li Signori Veneziani, l'anno 1605, con li negoziati di diversi principi e ministri di Corona, e finalmente l'accordo tra l'una e l'altra parte; divisa in libri 6 di Giuseppe Malatesta. — Esiste un duplicato nella Biblioteca di S. Marco. — Comincia: « Godevasi l'Italia nell'anno dell'umana redenzione 1605, soavemente li frutti d'una legittima pace » ecc. Finisce: ultimamente si sono riconosciute le lettere delli due Re dirette a Sua Santità le quali ratificavano amplamente le cose fatte e promesse in loro nome dai loro ministri. »

Ma questo è il fine della *breve relazione di tutto quello che è passato nel negozio dell'assoluzione dei Veneziani, concessa loro dalla Santità di N. S. Paolo V. per mano del Cardinal di Gioiosa.* La relazione del Malatesta finisce così... « ove erano armati contro il Re dei Turchi molti suoi ribelli e l'Imperatore di Persia. » Fine del sesto ed ultimo libro 1654.

Filza 138.

Beni dei Gesuiti. Dentro: Acquisti dei beni ed entrate *dei Gesuiti in Vicenza*, volume di 102 carte (1619.)

Altre scritture di fra' Paolo Sarpi e documenti che lo concernono sparsi in diverse collezioni, o isolati.

Dalla *Miscellanea manoscritti, busta 40, d.* Ragionamenti del Maestro Paolo dei Servi, cogli Inquisitori di Stato, circa lettere mandate al Priore di S. Giacomo della Giudecca 29 Luglio 1611, e 22 Agosto dello stesso anno; otto carte in foglio, scrittura contemporanea. Comincia il primo: « Havendo gli Ill.mi signori Costantino Renier, Capo dell'Eccelso Consiglio dei X, Andrea Minotto et Andrea Morosini consiglieri

Inquisitori di Stato, havuto relatione » etc. Il 2. « Il Rev. Padre Maestro Paolo dei Servi, Theologo et consultor in jure della Ser.ma Republica venuto alla presenza » etc.

Miscellanea sudd., busta 40, lettera *g*. « Scrittura circa il possesso di beni temporali delle chiese » L'abate Ljubic vi appose: « Credo sia di fra' Paolo, e di suo pugno le correzioni ». Difatti la mano di scritto è quella del frate amanuense che copiò quasi tutte le scritture del Sarpi, di cui veramente paiono essere le postille e correzioni fatte quà e là.

N. B. — Questa operetta è ammessa fra quelle del Sarpi nella edizione delle sue opere fatta in Helmstat, per Jacopo Mullari 1763, in 6 volumi in 4. — Trovasi nel vol. 4, sotto il titolo *Trattato delle materie beneficiarie*, da pag. 67 a pag. 177, colle annotazioni del sig. *Amelot*, tradotte dalla lingua francese. Comincia: « Essendo raffredato il fervore antico della carità cristiana » ecc. Nel nostro mss. di c. 88, mancano le note dell'*Amelot*.

Ivi, busta *40* lettera *o*. « Opinione di fra' Paolo Sarpi, circa il Governo di Venezia, agli Ecc.mi Inquisitori di Stato » Segue, d'altro carattere: « Questa scrittura si crede però che non sia di fra' Paolo, ma di un fratello del Doge Mocenigo da S. Stac, morto nel 1709. » Comincia: « Scrivo per atto di obbedienza senza considerare la mia poca abilità » ecc. Finisce . . . . « se non a misura del mio debito, almeno a portione del mio talento. » Di carte 21.

— Sotto un *N. 82*, senza altro riferimento, havvi nell'Archivio veneto un *sommario od estratto* del *Trattato di fra' Paolo* Sarpi, circa *l'immunità ecclesiastica* (6 maggio 1620) di carte 30, scrittura contemporanea.

Seguono copie: 1. di una bolla di Pio II a Cristoforo Moro, Doge di Venezia nell'ottobre 1463. 2. Retrovenditio Mutinae, atto del 16 Giugno 1514. 3. parere e consigli al Papa, d'un innominato, sulla riforma della Corte e dei Cardinali; 4. *Inventario delle scritture* trovate alla morte del P. M. Paolo Servita teologo e consultore della Republica. Gran foglio in pergamena, sottoscritto da Agostino Dolce segretario.

5. Memorie ed appunti circa vescovati, abbazie ed altri beneficii ecclesiastici nello Stato veneto, con una lettera autografa di fra' Fulgenzio, un' altra di Giovanni Giulandon, una terza di Antonio Negro.

6. Apologia per le oppositioni fatte dall'Ill.mo e R.mo Cardinale Bellarmino alli trattati e resolutioni di Gio. Gersone, sopra la validità delle scomuniche, del P. M. Paolo di Venetia dell'ordine dei Servi. In Venetia appresso Roberto Meietti 1606, con licentia dei superiori (di carte 67 in 4.) non cartonato.

Horatii Fini et aliorum adversaria. (N. 455 dell'Arch. dei Cons.). In questo vol. mss. (circa alla metà di esso) vi ha copia (del Sec. XVII.) del *discorso di fra' Paolo Servita* sul *dominio della Ser.ma Republica di Venetia sopra il mare Adriatico:* comincia: « Il dominio della Ser.ma Republica sopra il mare Adriatico è così celebre e famoso ecc. ».

Relazione del ragionamento avuto da fra' Paolo Sarpi col Principe di Condé, fatta al Doge (26 nov. 1621) con firma autografa di fra' Paolo.

Consulto di fra' Fulgenzio dei Servi e del Dott. Gaspare Lonigo sulla condotta del Reno nel Pò (26 maggio 1628) originale in 4 carte. « Consiglio dato alla Ser.ma Republica di Venezia da N. N. l'anno 1614, per ben governarsi internamente ed esternamente, affine di perpetuare il suo dominio. (In margine sta: . . l'autore fu fra' Paolo Sarpi Servita consultore etc. e sotto: *Di casa Fini Pola*). La copia è quasi contemporanea. In fine del volume trovansi quattro carte sciolte, contenenti appunti e parti di scritture di fra' Paolo, di pugno del suo amanuense, circa abusi nei possessi *dei beneficii*. Tutto il resto del volume contiene scritture dei consultori Orazio Fini e Girolamo Bucchia.

N. B. — Dal N. 138, la collezione dei consulti e delle altre scritture dell'archivio dei *Consultori in iure*, continua fino al N. 565 inclusive.

Io ho pubblicato l'elenco del primo centinaio circa di filze, perchè esse comprendono quasi tutte le consulte del Sarpi e di altri consultori non molto a lui inferiori; e ne riprodussi l'intiero elenco, sebbene alcune indicazioni si riferiscano a soggetti estranei a quest'opera, poichè se si fossero ommesse, l'inventario sarebbe riuscito troppo incompleto ed informe.

I numeri originarii dei volumi de' consulti di fra' Paolo Sarpi, sono questi, ed hanno i titoli seguenti:

I.	Carte e scritture circa la controversia con Roma 1606	Numero	archiviale	134
II.	Circa interdetto 1606	»	»	5
III.	Memorie circa l'interdetto, 1607 . .	»	»	6
IV.	A. Risposte delli consultori 1595 sin 1609	»	»	132
V.	Consulti di fra' Paolo Sarpi dal 1608 sino a 27 gennaio 1609	»	»	7
VI.	Id. dal 1609 9 dicembre, al 1611 31 dicembre	»	»	8
VII.	Id. dal 1610 8 luglio, sino al 1615 22 gennaio	»	»	9
VIII.	Id. dal 1611 20 febbraio sino al 1612 20 marzo	»	»	10
IX.	Id. dalli 24 novembre 1612 sino alli 27 dicembre 1613	»	»	11
X.	Id. dai 14 gennaio 1613 ai 22 febbraio 1616	»	»	12
XI.	Id. dalli 3 marzo 1617 sino al 15 febbraio 1620	»	»	13



B) LIBRI A STAMPA *

PARTE I.

Chiese Venete e Torcellane in generale.

Cappelletti Giuseppe, prete — Storia della Chiesa di Venezia dalla sua fondazione sino ai nostri giorni — Venezia — Tip. Armena di s. Lazzaro 1849-1855, in 8.

Degli edifizij consacrati al culto divino in Venezia, o distrutti o mutati d'uso nella prima metà del secolo XIX. — Note storiche tratte da un catalogo inedito di D. Sante Della Valentina Cappellano dell' I. R. Arciconfraternità di S. Rocco. Venezia — Gaspari — 1852, in 8.

Descrizione analitica delle chiese, monasteri e palazzi, che esistono nella Venezia, a partire dai tempi remoti; non chè dei quadri, pitture, e scolture che in essi si attrovano. Padova Seminario — 1853, in 8.

L'autore si nasconde colle sigle C. C. T.

PARTE II.

Chiese Venete e Torcellane in particolare.

Bozzoni Domenico. — Il Silenzio di s. Zaccaria snodato, nella publicatione dell' antichissima origine, prosperosi ingrandimenti, et amplissimi

* Avremmo voluto ripubblicar dal Cicogna (*Saggio di bibliografia veneziana*) i titoli dei libri che si possono consultare intorno la storia ecclesiastica. (Veggansi specialmente le opere indicate dal Cicogna ai N. 685, 686, 693, 755, 757, 761, 767, 865, 869-874, 878, 1025-1030, 1032, 1033, 1045, 1046, 1053, 1154-1156, 1189, 1271, 1272, 1344, 1370, 1623, 1652-1654, 2508-2517, 3502, 3757-3769, 4118, 4267). Ma approfittando invece della squisita cortesia e della benevolenza del nob. sig. Girolamo Soranzo, dò qui in luce un breve saggio della *Bibliografia Veneziana* ch' egli ha compilato con cure pazienti, a supplemento e in continuazione del prezioso volume del Cicogna. Ed affretto col desiderio la pubblicazione utilissima dell' intero suo lavoro.

I supplementi e le aggiunte preparate dal nob. sig. Girolamo Soranzo alla *Bibliografia* del Cicogna, circa la materia religiosa, sono ordinati nelle stesse classi del *Saggio*, cioè: Parte I. *Chiese venete e torcellane in generale;* II. id. *in particolare*; III. *Sinodi della chiesa veneta e torcellana;* IV. *Discipline generali intorno al clero secolare e regolare;* V. *Discipline particolari, spettanti al clero secolare e regolare;* VI. *Liturgia in generale e in particolare;* VII. *Scuole, confraternite, pie unioni;* VIII. *Vite e memorie di Santi, beati e venerabili veneziani;* IX. *Santuarii;* X. *Sante reliquie.*

Altri titoli si trovano nella classe *Beneficenza*, parte II. *Istituti Sovventori.*

privilegj dell' insigne suo monistero di Venetia. Venetia — Brigna MDCLXXVIII. in 8.

Memoria diretta a sviluppare i motivi delle imputazioni che si riproducono a carico della Congregazione dei Monaci Armeni Mechitaristi — Venezia — Tip. Armena di S. Lazzaro — 1850 in 8. pag. 32.

Il Mechitarista di S. Lazzaro di Venezia — Livorno, 1852, di pagine 248.

Hillereau Mons. G. M. — Lettere relativamente ai veri autori del libello intitolato: Il Mechitarista di S. Lazzaro di Venezia — Costantinopoli — De Castro — 1852. in 8. di pag. 32.

Attestato dei molto rev. parrochi di Venezia e dei reverendissimi Canonici della Chiesa Metropolitana di S. Marco — Venezia — Tip. Armena — 1852 in 8. di pag. 28.

Gioja D. Serafino. — Dichiarazione in data 22 luglio 1852 (colla versione in armeno) Venezia — Tip. S. Lazzaro — 1852, di pag. 16.

Inchiesta giuridica nella compilazione e la pubblicazione del libello intitolato: Il Mechitarista di S. Lazzaro di Venezia, avente per iscopo di palesare su di chi deve ricadere la responsabilità di detto libello. — Costantinopoli — dai torchi di S. Benedetto — 1852, di pag. 44.

Varcelloni P. Carlo. — Giudizio del reverendiss. P. Carlo Varcelloni, Assistente generale dei rr. PP. Barnabiti, sul libello: Il Mechitarista di Venezia — (colla versione in Armeno) Venezia — Tip. Armena di S. Lazzaro, 1852. — di pag. 32.

Bigoni P. M. Angelo. — Il Mechitarista difeso dalle calunnie degli anonimi di Costantinopoli — Esame analitico corredato da documenti già pubblicati in Costantinopoli, a Parigi, ed a Venezia — Venezia — Gaspari — 1852 in 8. di pag. 170.

Cappelletti prete Giuseppe. — Contro l'anonimo autore del libello intitolato: Il Mechitarista di S. Lazzaro di Venezia, breve risposta nella sua specialità — Venezia — Gaspari 1852.

Pianton Mons. F. Pietro. — Lettera sulla « Breve risposta scritta dal ch. sig. D. Giuseppe Cappelletti » contro l'autore anonimo del libello infamatorio intitolato: Il Mechitarista di S. Lazzaro di Venezia — Venezia — Gaspari, 1853, in 8. di pag. 12.

Protesta delle Venerande IX Congregazioni del Clero Veneto contro il libro infamatorio intitolato: Il Mechitarista di S. Lazzaro di Venezia. Venezia — Gaspari — 1853, di pag. 120.

Cappelletti Giuseppe can. — Memorie storiche sul priorato abaziale di S. Maria della Val Verde detta *della Misericordia*, raccolta ecc. dedicata ai nob. fratelli Moro-Lin, giuspatroni di esso priorato. Venezia, Antonelli 1854 in 4. di pag. 19.

Cherubin Ab. Francesco prof. — Un voto della Republica Veneta alla Madonna, — articolo estratto dal « Serto di fiori a Maria Immacolata » anno decimo, da pag. 15 a 28. Venezia — Merlo 1864, in 8.

PARTE IV.

Discipline generali intorno al Clero secolare e regolare.

Decreta et hortationes ad (sic) reverendissimis visitatoribus apostolicis, reverendissimis patriarchis qui pro tempore urbi Venetæ præfuerint — et clero Venetiarum in universum relictæ præter illas quae in visitatione singularum ecclesiarum sunt factæ — nunc denuo mandato reverendiss. dom. Laurentii Priuli patriarchæ Venetiarum impressa, et pro debita exequtione proposita — Venetiis — apud Patrianum — 1592, in 4.

Trovasi anche da pag. 143 alla fine dell'edizione: Synodus Veneta ab Illustr. Laur. Priolo etc. — Venetiis Typ. Pinelliana — 1668. — in 4.

Cappelletti pr. Giuseppe. — Sui Vicari Generali e Capitolari, secondo la disciplina della santa chiesa Veneziana — Lettera al suo amico A. R. A. — Venezia — Gaspari 1851, in 8. di pag. 16.

Piva D. Giovanni. — Religionis et Cleri, nec non civitatis Venetiarum passiones, cum italica explicatione. Lugano — s. a. in 12.

PARTE V.

Discipline particolari spettanti al Clero secolare e regolare.

Matricula sive constitutiones R. Congregationis sacerdotum sæcularium S. Silvestri Papæ — Venetiis — Milocco, 1639 in 4.

Matricula seu constitutiones venerandi Subsidii sacerdotum sæcularium erecti in parrochiali et collegiata ecclesia sanctæ Marinæ, sub titulo b. Mariæ Virginis de Consolatione, anno 1698 — innovata a. 1752. Venetiis — Milocco — in 8. di pag. 40.

Matricula venerandæ congregationis S. Pauli Apostoli Venetiarum reformata anno 1737 — Venetiis, Vrezzeri — 1738.

Costituzioni, o siano capitoli del sovvegno de' Religiosi Secolari, istituito l'anno 1687, e rinnovato l'anno 1745. — Venezia — Corona 1746 in 4 picc.

Costituzioni delle monache cappuccine del venerabile monastero del Corpus Domini di Chioggia, tratte esattamente da quelle dell'isola delle Grazie di Venezia, secondo la prima regola di S. Chiara, e con nuovo ordine e chiarezza, disposte ed accomodate — Venezia — Pitteri — 1750, in 8.

Costituzioni toccanti gli obblighi e l'utilità spirituali de' Confratelli aggregati in numero *praelatorum* della Ven. Congregazione di San Salvatore — Venezia — Piotto — 1777, di pag. num. 7, ed altre tre non numerate.

Regula b. Augustini et constitutiones S. Georgii in Alga Venetiarum — diligenter recognitæ et nuper in unum corpus redactæ sub ill.mo

et rev. d. Federico Cornelio S. R. E. presbytero Cardinali, ejusdem Congregationi Protectore optimo et munificentissimo — Venetiis apud Ioannem Guam . . . . in 4. parvo.

Matricula seu constitutiones Ven. Congregationis Sancti Michaelis Archangeli, Venetiarum — Venetiis 1787 in 4. (s. n. typogr.)

Dudreville dott. Leonardo — Errori delle chiese Foziana, Greca, Rutena ed Ellenica, e definizione della Chiesa orientale di Venezia — Venezia — Cecchini — 1859, in 4. di pag. 57.

PARTE VI.

Liturgia in generale e in particolare.

Modi et ordini, che si dovranno tenere nella esposizione del SS.mo Sacramento, veneratione delli corpi di S. Rocho nella sua chiesa, et del beato Lorenzo Giustiniano in quella di S. Pietro di Castello — Venezia — Pinelli 1630.

Forma devotissima ad induendum novitium iuxta optimam consuetudinem congregationis camaldulensium S. Michaelis de Muriano — Venetiis — Poleti — 1679, in 4.

Ordo ad suscipiendum habitum atque ad emittendam professionem in monasterium S. Ioseph Venetiarum — mandante Ill.mo atque revd.mo F. Francisco Antonio Corrario Venetiarum Patriarcha — Venetiis — 1739 in 4. di pag. 18.

Scola della Santiss. Ascensione — stampa ossia raccolta di deliberazioni, dal 26 maggio 1750, al 5 settembre 1784 — in 4.

Raccolta di cose sacre che si sogliono cantare dalle pie vergini dell'Ospitale dei poveri derelitti — Venezia — Palese — 1777, in 8 picc.

Orazione (divota) e preghiere da recitarsi alla presenza del SS.mo Sagramento nella Ducal Basilica di S. Marco, alla pubblica adorazione de' fedeli, pregando S. D. M. per la maggiore prosperità di questa nostra Sereniss. Republica, e di questo nostro Sereniss. Dominio — Venezia — Cordella 1793.

Caffi Francesco. — Storia della Musica Sacra nella già Cappella Ducale di S. Marco di Venezia dal 1318 al 1797 — Venezia — Antonelli 1854.

PARTE VII.

Scuole, Confraternite, Pie Unioni.

Morissio F. Paolo. — Intorno ad alcune case ed istituti religiosi formatisi in Venezia, e fondati da veneziani. — Sta nell'opera dello stesso autore: Historia dell'origine di tutte le religioni che sin ad hora sono state al mondo, con gli autori di quelle ecc. — Venezia — da Fino — 1569, in 8.

Obblighi e prerogative degli sindaci della veneranda Scola di S. Marco Evangelista, fatto sotto il guardianato del S. P. Zuanne Pedrinelli — Venezia 1768.

Obblighi delli masseri e torzetti della veneranda Scola di S. Marco Evangelista, fatto sotto il guardianato del S. P. Zuanne Pedrinelli — Venezia 1768.

Obblighi del giovine di santuario della veneranda Scola di S. Marco Evangelista, fatto sotto il guardianato del S. P. Zuanne Pedrinelli — Venezia 1768.

Incombenze attinenti al carico di giovine di cancello della veneranda Scola di S. Marco Evangelista, fatto sotto il guardianato del S. P. Zuanne Pedrinelli — Venezia — 1768.

Tariffa delle spese e cere che occorrono in cadauna funzione e processione di ogni genere della veneranda Scola di S. Rocco e sua Chiesa — Venezia — Zerletti 1784. in 4. —

Memorie storico-artistiche sull'arciconfraternita di S. Rocco — Venezia — Bazzarini s. a. in 8.

Statuti della fraternita e compagnia dei Fiorentini in Venezia dell'anno MDLVI. ossia ordini della compagnia dei Fiorentini costituita nella chiesa de' Frari in Venezia, compilati nel MDLVI, dati in luce per cura e preceduti da un discorso di Agostino Sagredo a Gino Capponi — Stanno nell'Appendice N. 29 dell'Archiv. Stor. Ital. disp. XLV pagine 441-497.

Cicogna Emmanuele. Breve notizia intorno alla origine della Confraternita di S. Giovanni evang. in Venezia — Venezia — Merlo — 1855, 8.

Cappelletti Giuseppe. Discorso nella solenne riapertura della Scuola grande di S. Giovanni evang. per la Pia Unione delle arti edificatorie di mutuo soccorso, il dì 27 dicembre 1857. — Venezia — Gaspari — 1857, 4.

Statuti dell'associazione di S. Francesco di Sales eretta nella chiesa di S. Giuseppe di Castello presso le RR. MM. Salesiane; col decreto dell'erezione, e colla bolla e sommario delle Indulgenze perpetue accordate dalla Santità di Benedetto XIII, in favore degli associati di Milano, e dal regnante sommo pontefice Pio IX, estese alla associazione di Brescia, ed ora pure a quella di Venezia, nonchè alcuni insegnamenti del Santo, distribuiti per tutti i giorni dell'anno. — Venezia — Merlo — 1859. in 12.

ALTRE FONTI.

Collezione di scritture di regia giurisdizione. Firenze 1770, in 12.

Vol. 1. Memoria inedita presentata nel 12 giugno 1767 in Venezia al Serenissimo Principe, dalla Deputazione estraordinaria aggiunta al Collegio dei Dieci Savi *ad Pias Causas* (sta compresa nelle prime 75 pagine).

» 2. Scrittura inedita presentata in Venezia al Serenissimo Principe

dalla Deputazione estraordinaria *ad Pias Causas* nel 27 agosto 1768 (sta da pag. 93 a 152).

Vol. 13. Scrittura del P. M. Paolo Canziani dei Servi, intorno la destinazione della congrua alle parrocchiali unite a persone e Corpi Ecclesiastici (pag. 53-63).

» » Scrittura della Deputazione estraordinaria ed Aggionto sopra Monasteri intorno alla Congrua dei Parrochi delle Parrocchie prima ottenute da' regolari — 2 maggio 1770 (pag. 65-77).

» » Scrittura del Revisor dei Brevi, Dottor Natale dalle Laste (pres. al Sereniss. Princ.) intorno le Bolle de' Benefizii Ecclesiastici — 4 dic. 1769 (pag. 79-86).

» » Parere della Deputazione estraordinaria *ad Pias Causas* intorno le Bolle de' Benefizii Ecclesiastici, presentata all' Eccellentissimo Senato — li 17 marzo 1770 (pag. 87-107).

» » Scrittura della Deputazione estraordinaria intorno alle pubbliche imprestanze solite farsi agli eletti al Cardinalato, presentata all' Eccellentissimo Senato li 22 settembre 1767 (pag. 109-121).

» » Riflessioni della Deputazione estraordinaria *ad Pias Causas* sopra la Bolla *in Coena Domini* presentate all' Eccellentissimo Senato li 6 marzo 1769 (pag. 123-147).

» » Scrittura della Deputazione estraordinaria *ad Pias Causas* per il gius delle Elezioni Canonicali dei Capitoli di Bergamo, Parenzo, Pago, Bassano e Caorle, presentata nell' Eccellentissimo Senato li 4 settembre 1769 (pag. 149-166).

» » Scrittura sopra la Revisione delle Stampe delle Tesi, e de' Casi da decidersi nelle Diocesi ecc. dello Stato Veneto (pag. 167-172).

» » Scrittura della Conferenza del Magistrato sopra Monasteri ed Aggiunto, e della Deputazione estraordinaria *ad Pias Causas* per i Padri Minori Conventuali (pag. 173-182).

» » Relazione del prodotto della Cassa dei civanzi formata dalle Rendite Ecclesiastiche, presentata nell' Eccellentissimo Senato il dì 20 settembre 1770 (pag. 183-203).

» » Scrittura della Conferenza del Magistrato ad Aggiunto sopra Monasteri, e Deputazione estraordinaria *ad Pias Causas* sopra la famiglia spettante agli Ordini Francescani, presentata nell' Eccellentissimo Senato li 24 maggio 1769 (pag. 205-224).

» 17. Scrittura presentata al Magistrato Eccellentissimo de' Deputati *ad Pias Causas* dal Padre Bonis Agostiniano intorno all' elemosina delle Messe — 30 aprile 1766 (le prime 18 pagine).

» » Scrittura del Magistrato sopra Monasteri, che rappresenta lo stato de' Monasteri e de' Regolari — 29 dic. 1766 (pag. 19-35).

» » Tre scritture della Deputazione estraordinaria *ad Pias Causas* sopra le Tasse delle Cancellerie Vescovili, presentate nell' Eccellentissimo Senato li 11 e 25 maggio, e 6 giugno 1768 — e decretate li 9 giugno 1768 (pag. 37-74).

» » Scrittura rassegnata dalla Deputazione estraordinaria per il Regolamento delle Pensioni Ecclesiastiche — 11 aprile 1769 (pag. 81-106).

Bianchi Giovini A. Biografia di fra' Paolo Sarpi. Firenze, Poligrafia italiana, 1859. — (Nel vol. II a pag. 360, è riferito il dialogo del Sarpi col principe di Condè. — A pag. 387 si trova un' *Appendice Bibliografica*).

Interdetto (1606-7) *.

Anafesto Paolo (Possevino Antonio). — Risposta all'avviso di Ant. Quirino. Bologna, Cucchi, 1607, 4.*

Avvertimento al P. Antonio Possevino Gesuita sopra l' Interdetto, in lettera scrittagli da un alemanno, allievo del Collegio Germanico di Roma. Roma 1606, 4.

Baglioni Lelio. Apologia contro le Considerazioni di Fra' Paolo da Venezia sopra le Censure di Paolo V, e contro il trattato de' sette Teologi sopra l' Interdetto. Perugia, Colombara, 1606, 4.

Baronio Cesare. Paraenesis ad Rempublicam Venetam. Romae, Ferrariae, et Augustae Vindelicorum — 1606. Versione italiana. Siena, Marchetti, 1606, 4.

Id. Votum contra Rempublicam Venetam — s. l. ed a. (1606).

Bastida (de la) Hernando — Antidoto alle velenose Considerazioni di Fra' Paolo sopra le Censure di Paolo V, Roma, Zanetti, 1607, 4.

Bellarmino Card. Roberto. — Apologia pro Ecclesiae et Concilii auctoritate, adversus Joannis Gersonii obtrectatores — s. l. e t. 1607, 4.

Id. Risposta alle opposizioni di Fra' Paolo Servita contro la sua scrittura. Roma, Facciotto, 1606, 4.

Id. Risposta al trattato dei sette Teologi di Venetia, sopra l' Interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto — et all' oppositioni di F. Paolo Servita, contro la prima scrittura dell' istesso Cardinale (ch'è l'autore). Roma, Facciotto, 1606, 4. — e Milano, 1607, in 8. piccolo di pag. 230.

Id. Risposta alla Difesa delle otto proposizioni di Giovanni Marsilio. Roma, Facciotto, 1606, 4.

Bellarmino Card. Roberto. — Risposta alla Risposta di un Dottore di Teologia ad una lettera scrittagli da un Reverendo suo amico ecc. — e sopra il Trattato della validità delle Scommuniche di Giovanni Gersone ecc. Roma, Facciotto, 1606, 4.

Bene (del) Girolamo. Risposta alla domanda fattagli circa l'esito di ciò che passa tra Paolo V e la Repubblica di Venezia. Bologna, Bellangamba, 1606, 8.

Benzoni Rutilio, vescovo. — « Disputationes duae, quarum prima nunc denuo editur: De Jurisdictione, et Immunitate Ecclesiastica contra

* Veggasi anche per l'interdetto di Giulio II, il *Monitorium* contra Venetos — Romae, per Jacobum Mazochium 1509 in 4. di pag. 18. — In fine dell'ultima carta vi è il certificato di pubblicazione, poi la sottoscrizione in cui si esprime ch'è stampato per ordine dello stesso papa.

errores in Republica Veneta obortos — secunda: De Justitia Pontificii Interdicti contra eiusdem Reipublicae Pseudotheologos. Recineti, Braida 1606, 8. di p. 85.

Bertolotti Giovanni — Filoprotropia, ove in una lettera da lui scritta ad un Ill. Senatore di Venezia esorta quella Sereniss. Republica a riporsi nell' obbedienza del Vicario di Christo. Bologna, Bellagamba, 1606, 4. di p. 16.

Bovio P. Giov. Antonio. Lettera al R. P. Paolo Rocca, Priore del Carmine di Milano, nella quale si discorre per modo di annotationi sopra a duo Lettere del Doge et Senato di Vinetia, al Clero et Popoli del suo Stato — et sopra due altre scritture, di nuovo in quel Dominio divolgate, intorno alla validità delle Censure del Nostro Signore Papa Paolo V., publicate contra li Signori Vinitiani. Milano, Pandolfo e Malatesti — e poi Napoli, Sottile, 4. di p. 22 — e poi ancora Ferrara, Baldini, 1606, 8. di p. 32 non numerate.

Id. Risposta alle Considerationi del P. M. Paolo da Venezia sopra le Censure della Santità di Papa Paolo Quinto, contra la Rep. di Venezia. Roma, Facciotto, 1606, 4. di p. 124.

Bovio Zefiriele Tommaso. Lettera a Paolo V., Padova, Mejetti 1606, 4.

Brandi Giov. Antonio. Accorgimento fatto alli Signori Venziani. Viterbo — Discepolo, 1607, 4.

Buonajuti Gregorio. Lettera ad un' abadessa che gli dimanda il modo di reggersi nel tempo dell' Interdetto. Bologna, Bellagamba, 1606, 4.

Cambi p. Bartolomeo. Copia di una lettera scritta alli Signori Venetiani piena di affettuosissima carità. — Mantova, 1606, 8. picc. di pag. 15 — e Firenze, Grossi, 1606, di pag. 8 non numerate.

Cappello Marcantonio. — Risposta al discorso del P. Teol. Lelio Piacentino, sopra le ragioni dei Signori Veneziani intorno all' Interdetto di Paolo V. Venezia, Cavalcalupo, 1606, 4.

Id. Parere delle controversie tra il sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia. Venezia, Cavalcalupo, 1606, 4. di pag. 160 — ed altre 6 non numerate.

Id. Risposta alla Lettera del P. Antonio Possevino circa le controversie tra Paolo V e la Rep. di Venezia. Venezia, Cavalcalupo, 1606, 4.

Capponi Orazio. Avviso alla Nobiltà Veneziana di salde ragioni, e certe verità per la salute e vera storia di quella Serenissima Republica intorno all' Interdetto di Paolo V. Roma, Zanetti, 1607, 4.

Casaubono Isacco. De libertate ecclesiastica liber singularis — s. l. e t., 1607, 8. (Publicata in parte nel 1606 senza altre note tipografiche).

Ciera Paolo. Tractatus de Jure Principum. Bologna, eredi Rossi, 1607, 4.; di pag. 59.

Colonna Ascanio Card. Sententia contra Reipublicae Venetae Episcopos SS. DD. N. Pauli P. P. V. interdicto non obtemperantes.

Romae, Zanetti, 1606, di pag. 37, 8. — et Ferrariae, Baldini, 1606, 8. picc. di pag. 26. — Versione Italiana; Siena, Marchetti, 1606, 4.

Comitolo Paolo. Trattato Apologetico del Monitorio del Papa Paolo V, e delle Censure in quello contenute contra il Doge e Senato Veneto. Bologna, Bellagamba, 1606, 4.

id. Confutazione del Libro de' Sette Teologi contro l' Interdetto Apostolico ecc. Bologna Bellagamba, 1607, 4. di pag. 8 non numerate.

Cornet Enrico. Paolo V e la Rep. Veneta — Giornale dal 22 ottobre 1605-9 giugno 1607, corredato di note e documenti ecc. Vienna, Tendler, 1859, 4. di pag. 339.

Crancio Annibale. Sententia an injurias a Paulo V. Venetae Republicae illatas, liceat bello ab armis propulsare. Padova, Padovino, 1607, 4.

Crasso Nicolò. Antiparaenesis ad Cesarem Baronium Cardinalem, pro Sereniss. Veneta Republica. Padova, Mejetti, 1606, 4.

Cimel Francesco. Defensio Censurarum Pauli V pro Romana Ecclesia contra impia Venetorum Decreta — s. l. ed a. 4.

Difesa di Sei Teologi de'Servi delle Censure publicate da Paolo V nella causa dei Signori Veneziani in risposta alle Considerazioni di Fra'Paolo ed al Trattato dell'Interdetto dei Sette Teologi. Perugia, appresso Accademici Augusti, 1607, 4. di pag. 304, ed altre sei dell'indice.

Edictum excommunicationis contra Robertum Typografum Venetum. Roma, Tip. Vaticana, 1606 in f. — Degl'Inquisitori Generali.

Epistola incerti auctoris ad Card. Cesarem Baronium in causa Interdicti Pauli V — s. l. e t. 1606, 4.

Epistola missiva Principum Apostolorum Petri et Pauli ad Paulum V in monte Carpejo — s. l. e t., 1607.

Epistolae IV. Clariss. Italiae Juris consultorum ad Paulum V pro justitia causae Venetae. Finopoli, 1606, 8.

Erinnerung einer nothwend, trewhertz u. handgreiffl. Warnung an Paulum V Papsten in Rom, in Namen des Staats-Venedig. Strassb. 1606, 4.

Fagnano Giov. Francesco. De justitia et validitate Censurarum S. D. nostri Pauli quinti in Rempublicam Venetam. Roma, Facciotto, 1607, 4. di pag. 153.

Filoteo Giovanni da Asti (P. Antonio Possevino). Risposta alla lettera d' un teologo incognito sopra l' Interdetto di Paolo V contro Venezia. Bologna, 1606 — e l'anno stesso in Ferrara, 4.

Id. Nuova risposta alla lettera di un Theologo incognito scritta ad un Sacerdote suo amico, sopra le Censure et Interdetto di Paolo V contro la Signoria di Venetia. Bologna, Stamp. Archiepiscopale — e Ferrara, Stamp. Camerale, 1606, di pag. 56.

Forti Matteo. Avviso alli sudditi del Dominio Veneziano sopra ad una

Lettera di F. Gio. Batt. Palmieri finto Romito. Bologna, Cacchi, 1607, 4.

Franceschi (de) Ottavio (Benedetto Giustiniani). Confutazione di ducento e più calunnie opposte da Giov. Marsilio al Card. Bellarmino. Macerata, Martellini, 1607, 4. di pag. 273.

Gallofrancus. Epistola ad Philenetum pro libertate status et Reipublicae Venetorum. Parigi, 1606, 4.

Germonio Anastasius. Assertio libertatis, immunitatisque Ecclesiae, qua respondet uretiam Peregrino, Othelio et Scayno Jurium in Patavino Gymnasio Professoribus. Roma, Eredi Zannetti, 1607, 4. di pag. 118.

Gersone Giovanni. Trattato et resolutione sopra la validità delle Scomuniche, tradotto dalla Lingua Latina in opuscoli due. Venezia, senza note tipografiche, di pag. 14 non numerate — e Venezia Meietti, 1675. — Ritenuta la versione di F. Paolo Sarpi.

Giacomo I re d' Inghilterra. Triplici nodo triplex cuneus, sive Apologia pro juramento fidelitatis adversus Paulum V. et Card. Bellarminum. Londra, 1607, 4.

Giusti Bernardo. Difesa della libertà Ecclesiastica, contro alcuni detrattori di Venezia. Roma, Facciotto, 1606, 4. di pag. 48 — e Ferrara, Baldini, 1607, 4.

Gretsero Jacopo. Considerationum ad Theologos Venetos de immunitate et libertate Ecclesiastica, libri tres. Ingolstadii, Sartori, 1607, 4.

Guevara Giov. Beltrano. Propugnaculum ecclesiasticae libertatis et Pontificiae potestatis adversus leges Venetiis latas et contra earum defensores. Roma, Facjo, 1607, 4.

Lanspergio Giovanni. Mirabile rivelazione del frutto dell'afflizione per cagione di una Scomunica ingiustamente patita, cavata dal libro 3. della Vita della beata Gertrude. Venezia, Mejetti, 1606, 4.

Leschasiere Jacopo. Consultatio Parisii de controversia inter Paulum V et Rempublicam Venetam ad virum Clar. Venetum — s. l. e. t., 1607, 8. — Versione Italiana. Padova, Padovino 1607, 4.

Lettera sotto-nome della Repubblica di Genova (falsa) alla Repubblica di Venezia, Milano, 1606, 4.

Lettera della Città di Verona in proposito dell' Interdetto di Paolo V. Venezia, 1606.

Loppersi Gerardo. Propugnatio Sententiae Card. Baronii adversus Joannem Marsilium. Ingolstaldt, Angelmario, 1607, 4. e Roma, Faccio, 1607, 4. di pag. 36.

Maccabruni Lepido. Defensio Ecclesiasticae potestatis. Siena, Marchetti, 1607, 4.

Magri Nicodemo. — (Macri Nicodemi-Gasparis Sicoppii) senioris Civis Romani cum Nicolao Crasso juniore Cive Veneto, disceptatio de Paraenesi Card. Baronii ad Rempublicam Venetam. Monaco, 1607, 4.

Mainardi Filippo. De Privilegiis Ecclesiasticis pro defensione Censurarum Pauli V adversus Venetos. Ancona, Salvioni, 1607, 4.

Manfredi Fulgenzio. Manifesto. Venezia, 1606.
Mariscotti Agesilao. Avviso sicuro contro il mal fondato Avviso di Antonio Quirino Senator Veneto. Bologna, eredi Rossi 1607, 4., di pag. 96.
Marsilio Giovanni. Difesa a favore della Risposta delle Otto Proposizioni, contro la quale ha scritto il Cardinale Bellarmino. Venezia, 1606, 4.
Id. Epistola. Venezia, 1606.
Id. Esame sopra tutte le scritture che sono state mandate alle stampe, e senza nome d'autore, e con nomi finti, contro la Republica di Venezia. Venezia, 1607.
Id. Risposta di un dottore in Teologia ad una lettera scrittagli da un reverendo suo amico. Venezia, 1606.
Id. Votum pro Sereniss. Republica contra Votum Caesaris Baronii — s. l. e t., 1606.
Medici P. Lelio. Discorso sopra i fondamenti, e le ragioni delli Signori Veneziani, per le quali pensano di essere scusati della disubbidienza che fanno alle Censure et Interdetto della Santità di Nostro Signor Papa Paolo V, dove evidentemente si dimostra, che chiaramente s'ingannano, e che dai loro Consultori sono ingannati. Bologna, Bellagamba 1606, 8. di pag. 49, e altre 3 non num.
Micanzio Fulgenzio. Confirmazione delle Considerazioni del P. Paolo contra le opposizioni di Gianantonio Bovio. Venezia 1606, 4.
Milensio Felice. Pro Voto Card. Baronii in causa Sanctae Matris Ecclesiae Catholicae, cum Republica Venetorum, scrutinium contra votum Io: Marsilii refragantis. Magonza, Albini, 1607, 8.
Nardi Baldassare. Discorsi politici intorno allo stato presente delle cose dei Signori Veneziani. Bologna, 1607.
Id. Apologia contro le vane ragioni con le quali alcune scritture che sono da Venezia uscite impugnano le Censure del Papa — con due Discorsi Politici intorno allo stato presente delle cose dei Signori Venetiani. Bologna, Carlino, 1607, 4., di pag. 46.
Nicomaco Filaliteo. (Card. Gaetano). Avvertimenti veri alla Republica di Venezia e suoi sudditi. Bologna, Bellagamba, 1606, 4. di pag. 80.
Offman Pandolfo. Lettera al P. Antonio Possevino — s. l. e t., 1607.
Oratio ad Paulum V pro Veneta Republica — s. l. e t., 1607.
Palazzuolo Cesare. Il Soldato di Santa Chiesa, con li privilegi ed esenzioni conceduti da Clemente VIII. alle battaglie dello Stato di Santa Chiesa. Roma, Zanetti, 1606.
Palmerio Gio. Batt. Lettera alli fedeli sudditi dello Stato Veneto, s. l. e. t. — 1606, 4.
Paolo V. Censura contra Venetos. Roma, tip. Vaticana, 1606 f. (La versione è quella registrata dal Cicogna al N. 869).
Paolo (fra') dell' Ordine di S. Agostino. Dialogia alli Signori Veneziani. Bologna, Stamperia archiepiscopale, 1606, 8.
Pedrezzani Giovanni. Responsio ad libellum qui inscribitur. — Risposta di un dottore in teologia ad una lettera scrittagli da un reverendo suo amico ecc. Ingolstadii, 1607, 4.

Pellegrini M. Antonio. Ottelio Antonio; Scainò Gioacchino; iurisconsulti. Responsa reddita pro decretis Serenissimi Principis Veneti, de non alienandis bonis immobilibus in personas ecclesiasticas; de non erigendis de novo monasteriis; et de judicandis ac puniendis Clericis. Venezia, 1606, 4., di pag. 92.

Pesanzio Alessandro. Tractatus de immunitate ecclesiastica et de potestate Romani Pontificis. Roma, Facciotto, 1606, 4., di pag. 56, e di altre 4 di indice.

Ponte (da) Gio. Franc. Responsum juris super Censura Veneta. Roma, Facciotto, 1607, 4.

Possevino Antonio. Lettera al P. M. Antonio Capello sopra le controversie tra Paolo V. e la Repubblica di Venezia — con la risposta di detto padre et il suo parere, delle controversie tra il Sommo Pontefice Paolo V. e la Serenissima Republica di Venezia. Venezia Cavalcalupo 1606, 4., di pag. 18 non numerate — ed anco separatamente dalla risposta, — della stessa tipografia in detto anno, e simile formato.

Quirino Antonio. Avviso delle ragioni della Repubblica di Venezia intorno alle difficoltà che le sono promosse da Papa Paolo V. ecc. Venezia, Deuchino, 1606, 4., di pag. 58 (opuscolo di molta rarità).

Risposta alla Lettera pubblicata sotto il nome della Repubblica di Genova. Venezia, 1606, 4.

Roffo Giulio. — (Giustiniano Marcantonio.) Risposta al parere di F. Marcantonio Cappello sopra le controversie tra il Sommo Pontefice e la Republica di Venezia. Roma, Facciotto, 1607, 4., di pag. 216.

Rohan (de). — Discours sur le different survenu entre le Pape Paul V. et la Republique de Venise l'an 1606. — Sta nel trattato dello stesso autore: — Des intérêts des Princes et des Etats de la Chrestienité jouxte la copie imprimée à Paris, 1639, et suivant la copie imprimée a Paris 1642.

Sacri ac Venerandi Iuris utriusque Collegii Bonon. Responsum pro libertate ecclesiastica. Bologna, Bellagamba, 1607, 4., di pag. 42. (Questo Collegio era composto di 24 giureconsulti, i nomi dei quali figurano in fine.)

Sardi Simeone. Due discorsi sopra la libertà ecclesiastica, s. l. e. t., 1606, 4.

Sarpi fra' Paolo. Apologia per l' Oppositioni fatte dall' Ill.mo Rev. Signor Cardinale Bellarmino alli trattati et risolutioni di Gio. Gersone, sopra la validità delle scomuniche. Venezia, Mejetti, 1606, 4. — e Venezia, Mejetti, 1673, 12., di pag. 332. (Si trova pure unita alle « Opere » dell' istesso autore).

Id. Considerationi sopra le Censure della Santità di Papa Paolo V. contra la Serenissima Republica di Venetia. Venezia, Mejetti, 1606, 4. di pag. 110 — e Venezia, Mejetti 1673, 12. di pag. 204. (Si trovano anche nel vol. 2 delle « Opere » dello stesso autore, tanto nell' edizione coi tipi stessi del Me-

jetti del 1673, quanto in quella del 1688 e nel vol. I. dell' edizione terza, Helmstat, Mulleri, 1640, f. — Il Sarpi in questa parte venne confutato dall' opuscolo di Lelio Baglioni: V. questo nome.)

Id. Epistola Inquisitoribus generalibus Romae. Venezia, 1606, f.

Sermarino Angelo Maria. Confutatio duorum tractatuum. Arimini, Simbeni, 1607, 4.

Servanzio Gregorio. Difesa della Potestà et immunità ecclesiastica contro le otto proposizioni di un Dottore incognito sopra il breve di Censure della Santità di Papa Paolo V. pubblicato contro li Signori Veneziani. Bologna, eredi Rossi, 1606, 4., di pag. 88.

Silvestrani Cristoforo. Speculum in quo demonstratur potestas spiritualis et temporalis S. Sedis etc. Ferrara, Baldino, 1607, 4.

Sisto IV. Declaratio Excommunicationis et Interdicti contra Venetos, anno 1483; Roma, 1606, 4. (Il Cicogna al N. 753 registra il breve come raccolto dal Lunig e dal Malipiero negli Annali).

Sordo Federico. Repetitio Cap. *Sacris* extr. de his quae vi metusve causa fiunt. Bologna, Bellagamba, 1606, 4.

Sosa (di) Francesco. Discorso contro due trattati stampati senza nome di autore intorno le Censure che N. Signore Papa Paolo V. pronuntiò contro la Republica di Venezia. Napoli, Carlino. 1607, 4. di pag. 121.

Tanneri Adamo. Defensio Ecclesiasticae libertatis contra Venetae causae patronos. Ingolstadii, 1607, Angermario, 4.

Teodoro Eugenio. Risposta all' avviso mandato fuori dal S. Antonio Quirino Senatore Veneto, circa le ragioni, che hanno mosso la Santità di Paolo V Ponteflce a publicare l' Interdetto sopra tutto il Dominio Vinitiano. Bologna, 1606, Stamperia Archiepiscopale, 4. di pag. 163 — e Ferrara, Stamp. Camerale, 1607, 8. piccolo di pag. 93.

Theologorum Venetorum Joan. Marsilii, Pauli Veneti, Fr. Fulgentii — ad Excommunicationis, Citationis et Monitionis Romanae Sententiam in ipsos latam, respònsio. Venezia, Mejetti, 1673, 12. di pag. 57.

Tomaselli Fulgenzio. Le mentite Filoteane, ovvero invettiva di Giovanni Filoteo d' Asti (Antonio Possevino) contro la Serenissima Republica di Venezia, confutata da Fulgenzio Tomaselli (Marcantonio Cappelli minor conventuale) filosofo Albanese, chiamato alias *il Cappelletto*, a favor della istessa Serenissima Republica. Padova, Nicolò Padovano, 1607, 4. di pag. 38. (Nella *Biogr. Padovana* del Vedura, questo libro viene attribuito ad un vero abbate Fulgenzio Tomaselli o Tomacelli, monaco Camaldolese.

Topi Francesco. De Potestate Principis saecularis. Firenze, Giunta, 1607, 4.

Torri Ascanio. — (Benedetto Giustinian). Apologia ad Gallofrancum pro libertate ecclesiastica. Roma, Zanetti, 1607, 4.

Torti Matteo. (Card. Bellarmino). Responsio ad librum inscriptum: — Triplici nodo triplex cuneus — s. l., 1688, 4.

Trattato dell' Interdetto della Santità di Papa Paolo V, nel quale si dimostra che egli non è legittimamente pubblicato, et che per molte ragioni non sono obbligati gli ecclesiastici all' essecutione di esso, nè possono senza peccato osservarlo, composto da sette teologi. Venezia, Meietti, 1606, 4. di pag. 31.

Ugolini Bartolomeo. De justitia ac validitate monitorii ac Censurarum Pauli V. in Ducem ac Senatum Reipub. Venetae. Bologna, Bellagamba, 1606, 4.

Id. Responsiones ad tres jurisconsultos ex primariis Gymnasii Patavini Professoribus, asserentes Ducis ac Senatus Veneti decreta, justa atque valida esse. Bologna, Bellagamba, 1607, 4. (Nel catalogo della Biblioteca Pisana è citata un' edizione pure di Bologna del 1606 con qualche differenza nel titolo).

Vendramin Girolamo. Assertiones contra Venetae Reipublicae detractores ac maledicos. Venezia, 1606, 4.

Id. Disquisitiones controversiarum inter Paulum V. et Rempublicam Venetam vergentium. Venezia, 1607.

Venturi Ventura. Della Majestà Pontificia. Siena, Marchetti, 1607.

Vicentini Ventura. Consilium super controversia vertente inter Beatissimum Paulum Papam V. ac Serenissimam Rempublicam Venetam, occasione nonnullorum statutorum ac cuiusdam Censurae. Venezia, Mejetti, 1606, 4. di pag. 209.

Vigiano Agostino. De immunitate ecclesiastica. Disputationes sex adversus hujus temporis novatores. Bologna, Bellagamba, 1607, 4.

Vignerio Nicolò. De Venetorum excomunicatione adversus Baronium, dissertatio, Salmuri, Portay, 1606, 8., e 1607, di pag. 52.

INDICE

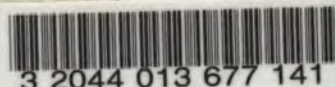
delle materie e dei nomi *

A

B

* Il numero romano indica il volume, l'arabo la pagina. Le indicazioni del II volume, si riferiscono quasi tutte a documenti.




3 2044 013 677 141


WIDENER
JUN 2 3 2004
JUN 2 3 2004
CANCELLED
BOOK DUE